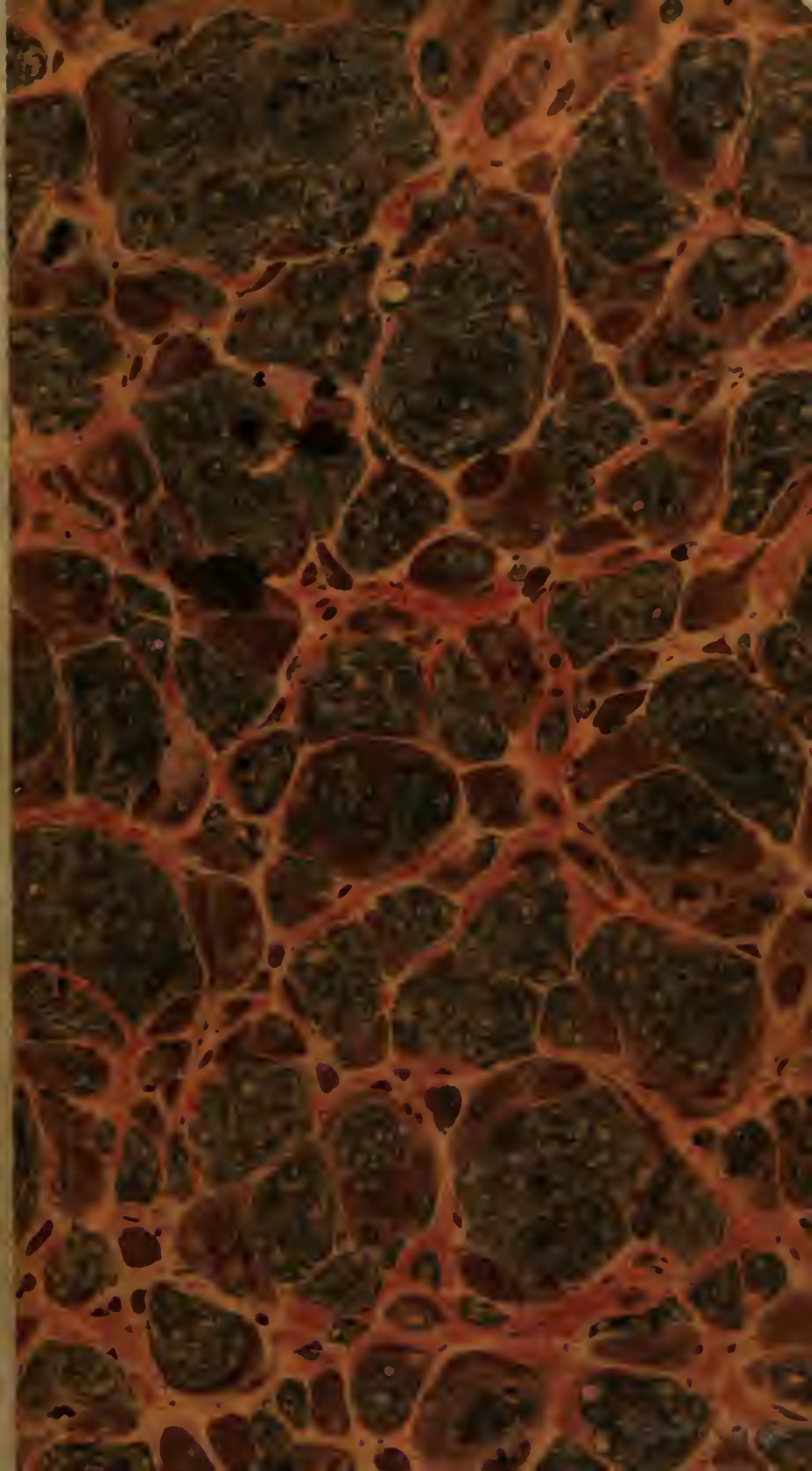

BIBLIOTECA NAZIONALE VITT. EMANUELE
13
13 A
32

13-12.a.32
36 36-C-35
C 30-D-9
4

Collegij Rom. Soc. Iesu cat. misso.

TRATTATO
DI TVTTI
I CONTRATTI
CHE NEI NEGOTII, ET COMMERTII
humani sogliono occorrere;

NELQVALE CON MIRABILE ORDINE,
& chiarezza si esplica tutta questa materia de contratti, riducendola à scienza, & arte.

OPERA VTILISSIMA, NON SOLAMENTE à Curati, & Confessori; ma ancora ad ogni sorte, & conditione di persone.

COMPOSTA PER IL MOLTO R. P.
F. Francesco Garzia Dottor Teologo dell'Ordine de' Predicatori.

Nouamente tradotta dalla lingua Spagnuola.

Collegij Rom. Soc. Iesu
BIBL. ROMA COLL. EMANUEL.

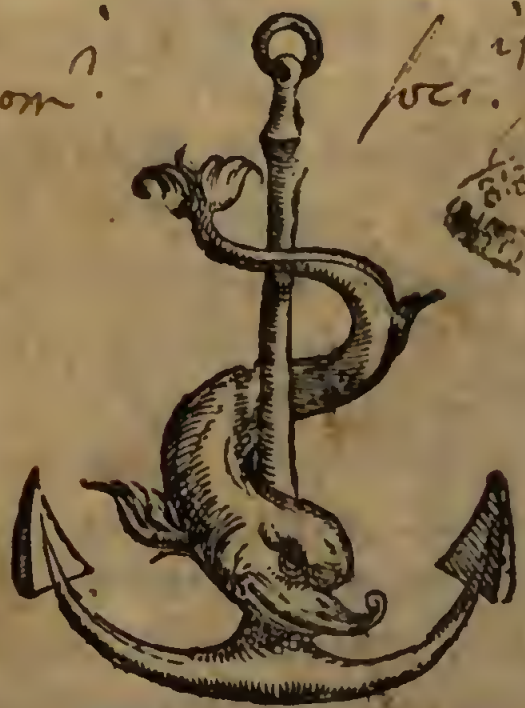

IN BRESCIA, *Appresso Pietro Maria Marchetti.*
Con licenza de' Superiori. M. D. LXXXIX.

TRATTATO

DI TVTTI

I CONTRATTI

AL MOLTO REVER.
ET HONORATISS. PADRE,
DON PATRITIO SPINI
BRESCIANO,

Abbate meritiſs. di S. Michele di Candiana,
& Sig. mio oſſeruandiſs.

MI venne alle mani pochi meſi ſono, il Trattato de Contratti, del molto Reuer. & dottiſſimo Padre Fr. Franceſco di Garzia dell'ordine Dominicano, tradotto dalla lingua Spagnuola, nell'Italiana; & conſigliato, anzi grandemente ſtimolato da perſone intelligenti, a chi lo feci vedere, l'ho fatto ſtampar quà in Breſcia, con quella maggior diligenza, che vi ho ſaputa vſare; ne punto me ne ſon pentito; poi che talmente queſta opera mi vien lodata, che non ſolamente ſia per la neceſſità della materia che contiene, & per la facilità ſua per apportar grande vtilità a ogni qualità, & condition di perſone; ma che ancora, per il nouo, & artificioſo modo di trattarne, habbi da guſtar non puoco a gli huomini dotti. Belliſ-

sima dunque occasione mi si è presentata di significare in qualche parte a V. Paternità molto Reuerendà con l'effetto, il viuo affetto di osseruanza che già molt'anni tengo alle honorate qualità, & non volgari virtù sue; co'l dedicarle, & farle dono, come faccio, di questo cosi degno libro. Ne temo che questo mio ardire le habbi a recar scõtento, o nausea; conoscendo lei per natura inchinatissima, & studiosissima delle scienze, & in particolare della sacra Teologia, & Canoniche leggi, alle quali meritamente si riferisce il trattato de Cõtratti. Lo goda in segno di questa mia osseruãza verso di lei; e come con l'hospitalità, & altre gentilissime maniere sue, si va ogn'hor acquistando l'animo di tutti; cosi con l'auttorità sua nõ sdegni di fauorir quelli, che alla gratia sua si donano, come hora io faccio, che a singolar beneficio lo ascriuerò. Con che riuerentemente le bacio le sacre mani, lasciando che miglior penna adombri i molti meriti, con che al mondo si fa palese, & si fa scala al Cielo.

Di Brescia alli 12. Genaro 1589.

Di V. P. molto Reuer.

Humil, & diuoto Seruit.

Pietro Maria Marchetti.

Alli Lettori.

Ottrina è d'Aristotele, Christiano lettore ne la sua Ethica, che l'vso de le commutationi, & de' contratti hebbe origine, & principio dal mancamento, che ne le loro case, & Republiche patiscono gli huomini di quelle cose, che sono necessarie a la nostra vita, il che da lui fù detto cõ gran ragione. perche se l'huomo non patisse giamai di cosa alcuna ò per se, ò per la sua casa, non hauria certo bisogno di domandarla, da cui potesse hauerla ò in presto, ò in dono, ò in vendita, ò in affitto, ouero in contra cambio d'vn'altra. Donde si può ragioneuolmente inferire, quanta necessità habbiamo tutti vniuersalmente di trattare, & di contrattare con altri p prouedere a i nostri ordinarij bisogni. perche non si trouando alcuno cosi grande, ne cosi ricco, à cui nõ manchino di molte cose, de le quali abbonderà qualcun'altro, & le quali noi non possiamo conseguir da chi l'hà, se non mediante qualche contratto, non si può certo negare, che nõ sia necessario di farne ad ogni passo. & al fine quando di ciò non si trouasse altra ragione, per la continua esperienza si vede essere verissimo perche chi hà potuto giamai conoscere persona alcuna tanto ricca, & tanto abondante, che non habbia tal volta hauuto bisogno di ricorrere al suo vicino p hauer da lui qualche cosa ò in presto, ò in dono, ò in compra, ò a nolo, ouero a baratto? Et chi non sà, che prestare, donare, comprare, vendere, affittare, & barattare sono tutti di lor natura particolari contratti, che

si vanno vsando tra gli huomini? Da questo potrà ciascheduno chiaramente comprendere, quanto importi l'essere bene instrutto circa la rettitudine, & giustitia de' contratti. conciosia che essendo l'huomo costretto del continuo a prattizarli, nō sapendo questo, verria per forza ad inciampare ad ogni hora in mille inconuenienti, non senza offesa di Dio, & danno del prossimo. Per questo hanno già molti scritto diuersi libri, & trattati di questa materia, per dar cosi lume, & luce a la ignoranza humana; & scoprire il sentiero, per il quale si possa dirittamente camina re in questo negocio, senza traboccare, come spesso auuiene, in qualche ingiustitia. con tutto ciò non ne hò ancor visto per auuentura alcuno, doue io nō habbia trouato qualche cosa importante da desiderarui. perche alcuni hanno scritto non di tutti i contratti, ma solamente di certi. altri (tra quali è Corrado) hanno ben trattato quasi di tutti; ma con diuersa maniera. perche di alcuni hanno scritto occasionalmente, & come di passaggio. altri hanno scritto di alcuni diffusamente; & di altri con molta breuità. certi hanno trattato le cose, che appartengono a ciascheduno contratto, ma di quà, & di là sparsamente, secondo che si porgeua loro l'occasione. Tutti poi generalmente, & in particolare i Sommisti hanno trattato de le cose pertinenti ai contratti confusamente, & senza metodo; se nō forse Albornozzo, che cominciò a ridur questa materia a qualche ordine, & arte. ma assai meglio li sarebbe ciò riuscito, se fosse stato più essercitato nei precetti, & regole de la buona loica. la qual però non fù gia mai di sua professione, con tutto ciò fece assai a far quel, che fece, hauendo dato principio, & aperto il camino per questa im-

presa.

presa. Hora vedendo io, quanto fosse necessario di trattar materia tanto importante, & tanto ordinaria più chiaramente, & con miglior ordine di quello, che fin quì si è fatto, mi è parso di pigliare, mediante il diuin fauore, sopra di me questa impresa, tentando, se in questo negocio si potesse ancor fare qualche profitto per agevolare questa dottrina tanto a gli huomini necessaria. Onde hò fatto tutto quello, che hora dirò, per questo effetto. In prima hò trattato di tutti i contratti, che nei commertij, & negocij humani sogliono vsarsi, senza lasciarne alcuno. Et di ciascheduno di essi hò trattato principalmente, & copiosamente, senza hauer lasciato niente, che fosse necessario per la cognitione di quelli, raccogliendo insieme tutto quello, che i Dottori in diuersi luoghi, & a diuersi propositi hanno trattato di questo, ò di quel contratto, & riponendo ogni cosa al suo proprio luogo. Di più troueranno quiui lettori ridotta questa materia a scienza, & arte, con ordine, & metodo molto buono. il qual metodo non solo hò osseruato in disponere, & ordinare i contratti fra di loro medesimi; ma ancora in trattando di ciascheduno di essi in particolare. perche intorno a ciascheduno si trattano ordinatamente trè cose. l'vna è, qual sia la natura, & la sostanza di esso. l'altra, a che resti obligato ciascheduno dei contrahenti per la virtù, & efficacia di quel contratto. il che non si dirà così confusamente, come per l'ordinario si troua in tutti i Sommisti; ma con tale ordine, & distintione, che da la prima nasca naturalmente la seconda. & da la seconda la terza; da la terza la quarta, & così l'altre di mano in mano, osseruando sempre l'ordine, che la dottrina richiede, & le leggi, che in ciascheduna arte,

& scienza seruar si deuono. La terza cosa, che si tratta, si è diuidere il contratto ne le sue specie. & maniere differenti, aggiugnendo per più chiarezza vna Tauola, o figura, doue occultamente si vedano tutte le dette specie, & modi, accio che si possano meglio imprimer ne l'animo di chi legge, & restar saldi ne la memoria. Ne la esplicatione però di alcuni contratti si aggiugne vn'altra quarta diligenza, che è di esplicare con ordine, & in particolare ciascheduna de le sue specie, dando a tutte il suo luogo. Questo si osserua particolarmente nel contratto del vendere, & del comperare, in quello de' Censi, & in quello de' Cambi, atteso che la specie di questi hanno particolari difficultà. Onde anco ricercano speciali, & particolari Trattati. Tale è dunque il metodo generale, con cui si tratta ciascheduno contratto. Hò vsato etiandio diligenza in addurre ragioni, & demostrationi diuerse per prouar tutte le propositioni, che tanto le leggi, & i canoni, quanto i Dottori affermano di ciaschedun contratto. molte de le quali, anzi la più parte si trouano ne' Sommisti, ma senza ragione, o demostratione alcuna. Et questo era necessario, per satisfare a la intention mia di ridur questa materia a scienza, & arte. richiedendosi in ciascheduna scienza, che le propositioni si riducano a i loro principij, & che per essi siano prouate, & confirmate. Di più con l'esser breue hò tenuto anco gran conto de la chiarezza. perche trattando queste cose, mi sono ingegnato di esplicarle con tanta facilità, ponendole in cosi fatti termini, & dichiarandole con tali essempi, che tutti potranno facilmente intendere quello, che si insegna, se già non saranno del tutto rozzi, & indisci-

plina-

plinabili. Si troueranno etiandio qui alcune risolutioni di casi molto differenti da quelle, che alcuni graui Dottori hanno dato; a cui però nō intendo, che si dia maggior fede, di quello, che le ragioni, et fondamenti loro ricercano. le quali non credo dispiaceranno a chi vorrà bene ponderarle. Auuertisco però i lettori, ch'io non pretēdo di hauere a trattare di tutti i peccati, & errori, che ne i cōtratti commettere si possono; ma di quelli solamente, che sono cōtra giustitia, et obligano a restituire. Questo è in somma, amico lettore, quello, che nel presente libro mi sono ingegnato di fare, con desiderio di seruire in qualche parte a sua diuina Maestà giouando al mio prossimo, & incaminandolo ne i suoi cōmertij, & negocij, acciò siano fatti cō la debita rettitudine, & giustitia, & senza offesa di Dio. Haurei senza dubio potuto mandar fuora quest'opera in lingua Latina, si come la tengo fatta appresso di me per di uulgarla in qualche altro tēpo. imperò sono stato cōsiglia to di darla fuora in volgare, acciochè l'vso, et giouamēto di essa sia piu vniuersale, & cōmune. massime che la piu parte di coloro, che ne hanno di bisogno, sono persone, che non intendono in latino. Confido ne la diuina clemenza, la qual mi ha fauorito in farla, & condurla al suo termine, che sarà profitteuole per quel fine, al quale è stata ordinata, & fatta. & ardisco io di assicurare il curioso Lettore, che se la leggerà cō desiderio di trarre qualche vtilità de la dottrina, che contiene, non si pentirà forse de la fatica, che in questo haurà impiegato; & che non la terrà per perduta, ma per bene spesa. Et in questo mi rimetto totalmente a l'Opera istessa.

TRAT-

TAVOLA
DE I CAPITOLI,
ET MATERIE DI
tutta questa Opera.

E la diffinitione, & diuisione del contratto. Cap. 1. pagina 2
Del Deposito. Cap. 2. pag. 12
Della Promessa. Cap. 3. 23
Della Donatione. Cap. 4. 37
Del contratto dell'Imprestito commodato. Cap. 5. 53
Dell'Imprestito mutuo. Cap. 6. 81
Del contratto della compra, & della vendita. Cap. 7. 107
Del prezzo della cosa venduta, se ha da esser giusto, & eguale al valor di essa. Cap. 8. 118
Del prezzo giusto qual sia, & come s'habbia da conoscere, & quãti modi si diano circa di esso. Cap. 9. 128
Del Danno emergente, & del guadagno cessante. Cap. 10. 143
Di quanta quantità deue esser la ricompẽsa del guadagno cessante, & a qual tempo s'habbia da riceuere. Cap. 11. 178
Della pena conuentionale, che dalle parti suole esser posta ne i contratti. Cap. 12. 200
In qual modo la vendita si faccia inuolontaria. Cap. 13. 207
De le obligationi, che, per virtù di questo contratto, ha il venditore. Cap. 14. 228
De le obligationi, che incorre il compratore per virtù di questo contratto. Cap. 15. 251
De le diuisioni de la venditione. Cap. 16. 261
De la vendita, & compra de gl'huomini. Cap. 17. 266
Della vendita de gli Officij publici. Cap. 18. 275
Della compra de gli altri crediti, & della vendita de proprii. Cap. 19. 283
Della vendita, che si fa con patto de retrouendẽdo. Cap. 20. 309

Della

Della vendita, che si fa all'incanto. Cap. 21. 320
Delle vendite lecite, o illecite per ragion del fine, & specialmente de gli stocchi. Cap. 22. 312
Del vender a credenza. Cap. 23. 339
Del comprare a dinari anticipati. Cap. 24. 373
Del contratto del Fitto. Cap. 25. 410
Del censo chiamato Emphiteusi, o contratto Emphiteotico. Cap. 26. 438
Del secondo Censo, che si dice amouibile, o con carta di gratia. Cap. 27. 444
Delle conditioni, & qualità, che deue hauer questo censo amouibile, & fatto con carta di gratia. Cap. 28. 458
Del terzo Censo, chiamato in vita, o violario. Cap. 29. 486
Del Cambio. Cap. 30. 496
Del Cambio minuto. Cap. 31. 508
Del Cambio per lettere, & de le sue specie, & della natura di ciascuna di esse. Cap. 32. 520
De la rettitudine di questi tre Cambi. Cap. 33. 547
De le cause, che possono concorrere per pretender guadagno nel terzo Cambio, & quali elle siano. Cap. 34. 568
De le conditioni, che si deuono osseruare nella celebratione di questo Cambio, perche sia lecito. Cap. 35. 608
Delle diuisioni di questo Cambio. Cap. 36. 617
Del Cambio secco. Cap. 37. 631
De le Sicurtà. Cap. 38. 645
Del contratto dell'Assicuratione. Cap. 39. 652
Del Pegno. Cap. 40. 665
Del contratto della Compagnia. Cap. 41. 682
Del contratto delle Scommesse. Cap. 42. 706
Del contratto del Giuoco. Cap. 43. 721
Del contratto delle Sorti. Cap. 44. 740
Della conuenienza, & differenza, che tutti i principali contratti hanno fra di loro. Cap. 45. 748

TAVOLA
DELLE COSE
PIV NOTABILI
CHE SI CONTENGONO
IN QVEST'OPERA.

A

Avertimenti intorno al contratto del deposito. cap. 2 nu. 2
Arrha perche si dia nella cõpra. cap. 13. nu. 16
Affittare che cosa sia cap. 25. nu. 1
Affitto ricerca prezzo di denari. cap 25. nu. 6
Affitto in che è differente dalla vendita et permuta cap. 25 nu. 7
Affittatore deue manifestare il vicio dannoso cap. 25 nu. 9
Affittatore deue pagare le spese straordinarie cap. 25 nu. 10.
Affittatore non deue ridomandare la cosa auanti il tempo se non in quattro casi cap. 25 nu. 11
Affittatore deue restituire al fittauolo i danni per sua causa successi. cap. 25 nu. 12
nell'Affittamento come puo essere, che si conceda il dominio de la cosa cap 32 nu. 8
Affitto con assecuratione in che caso accade cap. 32 nu. 9
Assicurare che cosa è cap. 39 nu. 1
Assicuratione a che contratto si riduce cap. 39 nu. 3
nell'Assicuratione quante cose si considerino cap. 39 nu. 4
dell'Assicuratione quale sia la retitudine cap. 39 nu. 5
chi è Assicurato deue pagare subito il prezzo cap. 39 nu. 6
Assicuratore deue pagare la robba perduta secondo la tassa al tempo del contratto cap. 39 nu. 7
all'Assecuratore si da il resto della robba perduta cap. 39 nu 8

dell'Assicu-

dell'Assicuratore inganni duoi cap 39 nu. 9
dell'Assicurato inganni cap. 39 nu. 10
Assicuratione di quante specie cap 39 nu. 11
Assicurare denari impresti si è lecito cap. 39 nu. 12
Assicurare la vita humana si è lecito cap. 39 nu. 13

C.

COntratto che cosa sia cap. 1 nu. 1
il Consenso de contrahenti come non è legitimo in tre modi cap. 1 num. 2
nelli Contratti tre maniere di cose, altre essentiali, altre naturali, altre accidentali cap. 1 nu. 3
Come vn contratto si muti in vn'altro cap. 1 nu. 7
I patti del contratto quando siano leciti regole due cap. 1 nu. 8
Contratti reali cap. 1 nu. 12
Contratti personali cap. 1 nu. 13
Contratti misti cap. 1 nu. 14
Contratti gratuiti quanti siano d'onde si raccoglie cap. 2 nu. 1
Colpa lata, leue, & leuissima quale sia cap. 2 nu. 14
Commodato che cosa sia cap. 5 nu. 1
Commodato è in quelle cose, nelle quali si concede l'vso, senza la sostanza cap. 5 nu. 2
Commodato in che si diuide cap. 5 nu. 3
Commodato in vtile di chi si fà cap. 5 nu. 6
Commodante deue auuisare del vicio della cosa cõmodata. cap. 5 nu. 7
Commodante deue pagare le spese estraordinarie cap. 5 nu. 8
Commodante non deue ripetere l'impresto auanti il tẽpo. cap. 5 n. 9
Commodante fa contra charità, non però contra giustitia ripetendo l'impresto in tempo scommodo al commodatario cap. 5 nu. 10
Se il commodante può ripetere auanti tempo hauendone bisogno. cap. 5 nu 12
Commodante ripetendo auanti il tempo, risà d'obligo di giustitia i danni del commodatario cap. 5 nu. 13
Commodatario non deue seruirsi dell'impresto in altro vso che quello che gli è stato concesso cap. 5 nu. 14
Commodatario deue restituire al tempo suo cap. 5 nu. 15
Commodatario non deue restituire se la cosa impresta diuenta sua cap. 5 nu. 16
Se il Cõmodatario può ritenere l'impresto in ricõpensa. cap. 5. nu. 17

Com-

Commodatario deue restituire la medesima cosa, cap. 5 nu. 18
Cõmodatario deue restituire la cosa tale quale riceue cap. 5 nu. 19
Commodatario deue custodire la cosa come sua cap. 5 nu. 20
Commodatario deue restituire i danni d'hauere male custodita la cosa cap. 5 nu. 21
Commodatario per cinque cause restituisce i danni della mala custodia cap. 5 nu. 22
Colpa lata, leue, leuissima come obblighi nel commodato, & in questo è Soto riprouato cap. 5 nu. 23
Se il Commodatario può mettere a pericolo la cosa commodata per saluare le sue cap. 5 nu. 24
Commodatario restituisce i danni dati per malitia cap. 5 nu. 25
Commodatario restituisce tutti i danni se vi è patto cap. 5 nu. 26
Commodatario non stà a casi fortuiti cap. 5 nu. 27
Se la cosa mutuata si deue restituire in denari, al prezzo di che tempo si deue restituire cap. 6 nu. 13
Contratti innominati quali sono cap. 7 nu. 3
Contratti interessali nominati di quattro sorti cap. 7 nu. 4
Compra che cosa sia cap. 7 nu. 10
Compratore quando pecca cap. 13 nu. 13
il Compratore deue manifestare il giusto prezzo quando il venditore non lo sà. cap. 15 nu. 1
Se il Compradore d'vna casa, doue è vn tesoro deue manifestarlo. cap. 15 nu. 2
Crediti maturi in che modo si possono cõprare p manco cap. 19 nu. 1
Crediti acerbi se si possono comprare per manco cap. 19 nu. 2
ne Contratti interessali due sorti di perfettione, essentiale, & accidentale cap. 23 nu. 9
nel Comprare a denari anticipati la varietà delle cose si deue considerare cap. 24 nu 1
Chi compra anticipatamente non può dare manco del giusto prezzo. cap. 24 nu. 3
Chi compra anticipatamente può dare manco di quello che in fatto haria dato, ma non di ragione. cap. 24 nu. 4
Chi compra anticipatamente non può sminuire il prezzo quando è tassato dalla legge cap. 24 nu. 5
nel Comprare anticipatamente si può dimandare il guadagno cessante, & danno emergente cap. 24 nu. 6

nel

nel Comprare cose future, secondo che stà in potenza, quale sia il prezzo. cap.24 n.n. 8
tra Comprare anticipatamente, & vendere a credenza che differenza sia cap. 24 nu 12
doppo la Compra differendosi poi la solutione, se si può sminuire il prezzo cap. 24 nu. 13
Censo di quante sorti cap. 26 nn. 1
Cõpratore nuouo d'Emphiteusi paga la cinquãtesima parte c.26 n.5
Censo amouibile come si fa cap. 27 nn.1
Censo a che contratto si riduca cap. 27 nu. 2
nel Ciso la cosa cõprata è la facultà di riceuere la pensione. c 27. n. 3
Censo s'è contratto di compra insieme con Emphiteusi. cap. 27 nu.4
nel Censo come il pericolo de frutti resti al censalista. cap. 27 nn.5
Censo deue porsi sopra cosa immobile frutifera, particolare c.28.n.1
se il Censo si può porre sopra la persona cap. 28 nu 2
nel Censo la cosa immobile non serue per pegno cap.28 nu.3
nel Censo la cosa oue si fonda deue rendere tãti frutti, quanto è la pensione cap. 28 nu 4
il Censo pericola, pericolando la cosa oue si fonda cap. 28 nu. 5
se nel Censo si può dimandare sicurtà cap. 28 nu. 6
se nel Censo si può obligare a dare vn'altra obligatione doppo quatro anni cap. 28 nu 7
il Censo si perde in parte, perdendosi in parte il fondo. cap. 28 nu.9
Censalista non è obligato a redimere il censo cap .28 nu. 12
Censalista può sempre redimere secondo la Constit. di Pio Quinto. cap 28 nu. 13
Censo perche si dice farsi con carta di gratia cap. 28 nu. 14
Censo in vita che cosa sia cap. 29 nu 1
Censo in vita in quanti modi si fà cap 29 nu. 2
Censo a tempo prefisso quale pensione deue hauere cap. 29 nu 3
Censo a vita s'è lecito cap 29 nu. 4
Censo a vita che contratto sia cap. 29 nn 5
nel Censo a vita quattro cose interuengono cap. 29 nn 6
Censo a vita mischiata con donatione cap. 29 nu. 8
Censo a vita in persona di chi può esser fatto cap. 29 nu. 10
Censo a vita è obligo personale, non reale cap 29 nn. 11
nel Censo a vita il venditore può fare patto di poterlo redimere. cap. 29 num. 12

Cambio

Cambio è permuta cap. 30 nu. 1
Cambio che cosa sia cap. 30 nu. 3.
nel Cambio nissuna cosa tiene luogho di prezzo cap. 30 nu 4
il Cambio ha gli oblighi della compra, & vendita cap. 30 nu. 5
Cambio si diuide in tre generi di cose cap. 30 nu. 6
Cambio di denari in che si diuide cap. 30 nu. 7
nel Cambio, se le cose cambiate deueno esser nel medesimo tempo nel dominio di chi le cambia cap. 30 nu. 8
Cambio, & imprestito in che differiscono cap. 30 nu. 9
Cambio è di cose differenti cap 30 nu. 10
Cambio è contratto interessale cap. 30 nu. 11
Cambio alcune volte ha distanza di luogo cap. 30 nu. 12
il Cambio non richiede tempo di sua natura cap 30 nu. 13
nel Cambio minuto se si può guadagnare cap. 31 nu. 1
Cambiatore per officio può guadagnare cap. 31 nu. 4
chi Cambia con qualche danno, può guadagnare, & questo in quanti modi s'intende cap. 31 nu. 5
Cambio per littere perche così si chiama cap. 32 nu. 1
Cambio per lettere di tre sorti cap. 32 nu. 2
Cambij per lettere di tre sorti in che sono differenti cap. 32 nu. 3
Cambij di tre sorti in che modo si diuidono cap. 32 nu. 4
Cambio per lettere primo e permutatione cap. 32 nu. 5
Cambio per lettere secondo e affittamento cap. 32 nu. 6
Contratti come pigliano la natura dalla intentione de contrahenti cap. 32 num. 7
Cambio per lettere terzo a che contratto si riduchi varie opinioni. cap 32 num. 10
Cambio per lettere terzo non si può ridurre a vendita. cap. 32. nu. 11
Cambio per lettere terzo non può essere fitto cap. 32 nu. 12
Cambio terzo per lettere si riduce a compra insieme con imprestito. cap. 32 num. 13
Cambio terzo per lettere come non è solo imprestito. cap. 32. nu. 14
nel Cambio terzo per lettere come vanno i pericoli a danno di chi da a cambio cap. 32 nu. 16
se Cambiare si può moneta d'vna specie, senza supplire il valore variato per la diuersità de luoghi cap. 33 nu. 1
nel Cambio primo p lettere se si può pretẽdere guadagno cap. 33. nu. 2
nel Cambio secondo per lettere non patendosi ne danni, ne pericoli se si può

si può pretendere guadagno cap. 33 nu. 3
nel Cambio secondo per lettere, se colui che transferisce il denaro ha bisogno di transferirlo può riceuere mercede cap. 33 nu. 4
nel Cambio chi piglia l'obligo di trasferire i denari deue hauere la mercede cap. 33 nu. 5
nel Cambio secondo, per lettere diminuire la mercede perche da longo tempo a pagare è vsura, & anco come non è cap. 33 nu. 6
Circa il cãbio terzo per lettere, s'è giusto varie opinioni cap. 33 n. 7
Cambio secondo & terzo nõ sono ripugnanti ma diuersi cap. 33 n. 9
del Cambio primo & terzo differenza cap. 34 nu. 2
Cambiatori in che modo sono apparecchiati a cambiare i denari. cap. 34 nu. 6
il Cambio terzo per lettere per quale causa guadagni cap. 34 nu. 13
nel Cambio causa di minore, & maggiore guadagno stando la diuersità de luoghi cap. 34 nu. 14
nel Cãbio è lecito quello che non è lecito ne l'impresto cap. 34 n. 15
Cambio giusto ha tre conditioni cap. 35 nu. 1
Cambio per essere vero che conditioni hà cap. 35 nu. 2
Cambij di tre generi in che differiscono cap. 35 nu. 3
Cambio come non è volontario cap. 35 nu. 5
Cambij senza guadagno & perdita cap. 36 nu. 1
Cambio a lettera vista, a tempo determinato, a pagar in qualche fiera cap. 36 nu. 2
nel Cambio allungare il tempo per guadagno è vsura cap. 36 nu. 2
Cambio a fiere intercalate come s'intende cap. 36 nu. 4
nel Cambio se si può crescere il guadagno per la distanza della fiera. cap. 36 nu. 5
Cambio diuersi per la diuersità de luoghi cap. 36 nu. 6
Cambiare se si può da luogo, a luogo nel medesimo Regno cap. 36 n. 7
Cambiare di fiera in fiera in vn medesimo luogo se si può cap. 36 n. 8
Cambiare di fiera in fiera cap. 36 nu. 9
Cambio secco quando è cap. 37 nu. 1
Cambio secco in tre modi cap. 37 nu. 2
nel Cambio se per dare il corrispondente si può tirare qualche interesse cap. 37 nu. 3
Corrispondente nel cambio che cosa deue fare cap. 37 nu. 3
Cambio se si può restituire con la moneta di chi diede a cambio. cap. 37 num. 5

✠✠

il Corrispondente se puo ordinare che si restituisca al medesimo cambiatore cap. 37 nu 6
Cambiatore se puo essere corrispondente cap. 37 nu. 7
nel Cambio regola per conoscere se il luogo si riduce solo a tempo, o nò. cap. 37 nu 8
Creditore non deue molestare la sicurtà potendo dimandare al debitore. cap. 38 nu. 6
Compagnia che cosa è cap. 41 nu. 1
Compagnia di tre generi cap 41 nu. 2
nella Compagnia tre cose si ricercano cap. 41 nu 3
nella Compagnia quale sia la sorte principale di ciascuno cap 41 n. 4
Compagnia se si puo fare con assicurare il capitale, & il guadagno. cap. 41 num. 5
della Compagnia specie cap. 41 nu. 6
s'è Compagnia quando vno pone solo l'industria l'altro robba. cap. 41 num. 7
se nella Compagnia si rifanno le fatiche perdute cap. 41 nu. 8
Contratti subalterni alla donatione & venditione cap. 45 nu. 2
Cambio & fitto in che differiscono cap. 45 nu. 6
tra Contratti subalterni combinatione cap. 45 nu. 10

D.

Differenze tra contratti cap. 1 nu. 11
Depositi giudiciali cap. 2 nu. 3
Depositi ordinarij cap. 2 nu. 4
Deposito che cosa sia cap. 2 nu. 4
si Deposita vna cosa in quattro modi cap. 2 nu. 6
Depositario debbe conseruare la cosa depositata come sua. cap. 2. nu. 7
il Deposito non si puo ritenere in ricompensa cap. 2 nu. 9
il Depositario è scusato di non restituire subito in quattro casi. cap. 2 num. 10
il Depositario debbe restituire il deposito nel medesimo essere. cap. 2. nume. 11.
il Depositario non si debbe seruire del deposito senza volontà del padrone cap. 2 nu. 12
Donatione che cosa sia cap. 4 nu. 1
nella Donatione tre cose ha da notarsi cap. 4 nu. 2
la Donatione mentale, e fatta senza saputa del donatario se oblighi. cap. 4 num. 3

la Donatione esteriore fatta in absenza del donatario se obligha. *cap.* 4 *num.* 4
Donatione deue essere con animo vero di transferire il dominio. *cap.* 4. *nume.* 5
Donatione fiduciaria,& in confidenza quale è *cap.* 4 *nu.*6
Donatione deue perdere da vera causa *cap.* 4 *nu.*7
Donatione deue essere volontaria *cap.* 4 *nu.*8
il Donatore deue hauere libera facoltà di disporre de suoi beni. *cap.* 4. *nume.* 9
il Donatore deue hauere il dominio della cosa che dona *cap.*4 *nu.*10
il Dono non deue essere obligato per qualche ragione ad altri. *cap.*4. *nume.* 11
Donatione in fraude de creditori *cap.*4 *nu.*12
Donatione d'heretici,& altri delinquenti *cap.*4 *nu.* 13
Donatario deue essere capace della donatione *cap.* 4 *nu.* 14
se la Donatione puo riuocarsi *cap.* 4 *nu.* 15
la Donatione si riuoca per conto della ingratitudine *cap.*4 *nu.* 16
Donatione non effettuata se obliga a peccato mortale. *cap.* 4 *nu.*17
Donatione viene da liberalità *cap.*4 *nu.*19
Donatione modale,& conditionale *cap.* 4 *nu.* 20
Dominio diretto,& vtile *cap.* 4 *nu.* 21
Denaro quanto alla quantità si deue restituire conforme al valore del tempo dell'impresstito *cap.* 6 *nu.* 12
il Denaro se cresce il valore, al valore di che tempo deue restituirsi. *cap.*6 *num.* 14
Diuisione de contratti interessali *cap.* 7 *nu.*1
Diffinitione della vendita *cap.*7 *nu.* 5
Danno,& guadagno che cosa sia: cessante, & emergente che cosa sia. *cap.* 10 *nu.* 1
nel Danno emergente non si considerano i pericoli molto remoti del danno *cap.*10 *nu.*3
Danno emergente si puo dimandare con 1re conditioni principali. *cap.* 10 *num.* 4
uel Danno emergente si tassa la quantità nel modo che nel guadagno cessante *cap.* 11 *nu.* 5
Debiti acerbi se si possono comprare per manco *cap.* 19 *nu.* 3
De danni che s'incorrono in essigere se si puo dimandare sicurtà, o alzare il giusto prezzo *cap.* 23 *nu.* 16

Danno per via di contratto si restituisce ancora che non s'incorra. *cap.* 34 *num.* 5
Debitore è obligato a tutti i danni della sicurtà in che modo. *cap.* 38 *nume* 8
Donatione, & venditione capi de gli altri contratti *cap.* 45 *nu.* 1
Donatione in che differisce da suoi subalterni *cap.* 45 *nu.* 3
Donatione & venditione in che conuengono, & differiscono c 45 *n.* 7
Donatione, & contratti subalterni della venditione. *cap.* 45 *nu.* 8

E.

TRa *Emphiteusi & liuello che differenza* *cap.* 26 *nu.* 2
all'Emphiteusi quante cose concorrono *cap.* 26 *nu.* 3
censalista Emphiteota se puo vendere la cosa senza licenza del padrone. *cap.* 26 *nu.* 4
Emphiteota non pagando cadde da l'emphiteusi. *cap.* 26 *nu.* 6

F.

FRaudi *nella vendita all'incanto* *cap* 21 *nu.* 5
Fine del negociare quale è *cap.* 22 *nu.* 1
Fittaiuolo deue seruirsi della cosa al fine che gli è stata data. *cap.* 25 *num.* 13
Fittaiuolo deue rendere la cosa a tempo *cap.* 25 *nu.* 14
Fittaiuolo non puo restituire la cosa auanti tempo *cap.* 25 *nu.* 15
Fittaiuolo se restituendo la cosa auanti tempo deue dare il prezzo. *cap* 25 *num.* 16
Fittaiuolo deue restituire la cosa istessa buona, & intiera come era. *cap.* 25 *num.* 17
Fittaiuolo deue restituire i danni della cosa affittata occorsi per colpa sua. *cap.* 25 *nu.* 18
Fittaiuolo deue pagare a suo tempo *cap.* 25 *nu.* 19
Fittaiuolo quando è scusato di pagare *cap.* 26 *nu.* 20
Fitto quando si deue crescere o diminuire *cap.* 26 *nu.* 21
Fitto in quanti modi si diuide *cap.* 26 *nu.* 22
Feudo dato in pegno al diretto padrone a chi frutta *cap.* 40 *nu* 9

G.

GVadagno *all'hora cessa quando si volle, & puo farsi.* *cap.* 10. *n.* 2
Guadagno cessante si puo dimandare da principio con alcune conditioni. *cap.* 10 *nu.* 5

nel

nel Guadagno ceſſante, quando la quantità è nota determinatamente ſi puo dimandare tutta cap. 11 nu. 1
nel Guadagno ceſſante quando la quantità è per ogni modo incerta ſi taſſa a giudicio d'vn huomo da bene cap. 11 nu. 2
nel Guadagno ceſſante ancora che la quantità ſia certa, nondimeno la ſperanza è incerta tanto minore ſarà la ricompenſa. cap. 11. nu. 3
nel Guadagno ceſſante ſi ſcontano le ſpeſe ſchiuate cap. 11 nu 4
nel Guadagno ceſſante, & danno emergente ſi taſſa la quantità incerta quando ſi taſſa auanti, ma quando dipoi, ſi paga ſolo quello che è accaduto cap. 11. nu. 6
il Guadagno ceſſante & danno emergente in che tempo ſi ricompenſi. cap. 11 nu 7
il Guadagno ceſſante ſi puo dimandare quando s'era per vendere in altro tempo o luogo cap. 11 nu. 8
Guadagno ceſſante, & danno emergente in che modo non ſi puo dimandare nel comprare anticipatamente cap. 24 nu. 7
Guadagno ceſſante come ſi può pretendere ne cambij cap. 35 nu. 8
Giuocare ſe ſi puo con vno il quale ſi ſa certo che perderà, hauendolo auiſato di queſto cap 42 nu. 8
Giuoco è di due ſorti cap. 43 nu. 1
Giuoco contratto ſi riduce a ſcommeſſe cap. 43 nu. 2
Giuoco in che è differente della ſcommeſſa cap. 43 nu. 3
nel Giuoco deuono ſtare tutti equalmente al pericolo. cap. 43 nu. 4
ſe il Giuoco puo eſſere vinto da chi non potea pagare. cap. 43 nu. 5
ſe il Giuoco puo eſſere vinto da chi non ha tanta quantità cap. 43. n 6
nel Giuocare del reſto come puo eſſere ingiuſtitia cap. 43 nu 7
nel Giuoco in quanti modi ſi puo eſſere ſuperiore cap. 43 nu. 8
nel Giuoco per quali auantaggi ſi reſti obligato a reſtituire. c. 43. n. 9
Giuocare a credenza, & contanti cap. 43 nu. 10
al Giuoco indurre vno per violenza ſe obliga a reſtituire. c 43. n. 11
del Giuoco ſpecie cap. 43 nu. 12

H.

HVomini liberi in che modo ſi poſſono comprare cap. 17 nu. 2
Huomo che ſi dubita ſia libero non ſi puo comprare cap. 17 nu. 4
Huomo che ſi dubita ſia libero comprato non ſi deue trattare come ſchiauo cap. 17 nu. 5

TAVOLA.

I.

Impreſtito commodato, & mutuo come ſiano ſpecie di donatione. cap. 4 nu. 22

Inuolontario in doi modi s'intende cap. 10 nu. 6

nel Impreſtito quando vi è varietà di luogo, al valore de quali ſi vendono i denari cap. 32 nu. 15

nell' Impreſtito perche non creſce il valore della moneta. cap. 34. n. 12

Impreſtito mutuo, & commodato in che differiſcono cap. 45 nu. 4

L.

Lane ſe ſi poſſono vendere piu pagando anticipatamente. cap. 24. nume. 16.

M.

Mvtuo che coſa ſia cap. 6 nu. 1

Mutuo, & commodato in che conuengono, & ſono differenti. cap. 6 num. 2

Mutuo in quanti modi ſi diuide cap. 6 nu. 3

Mutuo tacito quale è cap. 6 nu. 4

Musuante deue manifeſtare i diffetti della coſa mutuata. cap. 6. nu. 5

Mutuante non deue riuocare il mutuo auanti il tempo. cap. 6 nu. 6

Mutuatario deue reſtituire al ſuo tempo cap. 6 nu. 7

ſe il Mutuatario puo tenere il mutuo in ricompenſa. cap. 6 nu. 8

Mutuatario deue reſtituire il mutuo nella medeſima ſpecie. c. 6. nu. 9

Mutuatario de reſtituire nella medeſima quantità cap. 6 nu. 11

Mutuatario deue reſtituire coſa della medeſima bontà, & qualità. cap. 7 nu. 15

Mutuatario deue reſtituire della medeſima qualità intrinſeca, non eſtrinſeca cap. 6 nu. 16

Mutuatario deue reſtituire in qualunque modo periſca la coſa. cap. 6 nume. 17

Monopolio in che coſa è lecito cap. 13 nu. 6

Mori ſe ſi poſſono comprare cap. 17 nu. 6

Moneta ſe ſi puo affittare cap. 25 nu. 5

Moneta l'vso in quanti modi si considera cap. 31 nu. 3
Moneta in che puo essere cambiata per piu di quel che è tassata. cap. 31 nu. 6
la Moneta medesima per quante cause puo valere piu in vn luogo che in vn altro cap. 34 nu. 1
Moneta presente o absente perche vale piu contra Soto, & il Mercato cap. 34 nu. 4
Modo di ritrouare la rettitudine d'vno contratto cap. 45 nu. 11
Modo di risoluere vn contratto nelle sue parti cap. 45 nu. 12

P.

PRomissione, & donatione essere contratti contra Soto. cap. 1. nu. 10
se la Promessa interiore obliga in conscienza cap. 3 nu. 1
la Promessa obliga in conscienza concorrendo due cose. cap. 3 nu. 2
Promessa esteriore accioche oblighi deue essere verace, & non finta. cap. 3 nu. 4
della Promessa fatta per causa non vera ma presunta. cap. 3 nu. 5
Promessa deue essere volontaria cap. 3 nu. 6
della Promessa fatta per fraude cap. 3 nu. 7
Promessa deue essere di cosa non vietata da legge alcuna. cap. 3. nu. 8
Promessa deue essere non di cosa impossibile cap. 3 nu. 9
Promessa deue essere vtile al promissario cap. 3 nu. 10
Promessa ha le qualità del giuramento cap. 3 nu. 11
Promittente come resti disobligato dalla promessa cap. 3 nu. 12
la Promessa non osseruata se obblighi a restitutione cap. 3 nu. 13
che Promesse si possano dedurre in giudicio cap. 3 nu. 14
la Promessa se obliga a peccato mortale cap. 3 nu. 15
Precario che cosa è cap. 5 nu. 4
Precario è specie di commodato cap. 5 nu. 5
il Prezzo, se si vende la cosa solo secondo la sua natura non deue essere maggiore cap. 8 nu. 2
il Prezzo puo essere maggiore per il danno del venditore cap 8 nu. 3
il Prezzo non deue esser maggiore per l'vtilità del compratore particolare. cap. 8 nu. 4
nel Prezzo come s'intende potersi ingannare sino alla mità. cap. 8. nu. 5
Prezzo legale quale sia cap. 9 nu. 6
Prezzo naturale quale sia, & di quante sorti cap. 9 nn. 7

Prezzo volontario, & prezzo all'incanto cap. 9 nu. 8
circa il Prezzo legale quello che si debbe auuertire. cap. 9 nu. 9
Prezzo naturale è introdotto dall'vso giusto del paese doue si consegna la robba cap. 9 nu. 10
Prezzo giusto è tassato secondo le spese, e pericoli, quando prima non fu tassato dalla legge, o vso cap. 9 nu. 11
Prezzo giusto è quanto la cosa si puo vendere come s'intende. cap. 9. nume. 12
Pena di quante sorti cap. 12 nu. 1
Pena conuentionale s'è lecita cap. 12 nu 2
Pena conuentionale in quanti modi si puo porre cap. 12 nu. 3
Pena conuentionale quando si pone per mascherare l'usura. c. 12 n. 4
Pena conuentionale se si puo porre senza la ragione dell'interesse. cap. 12 nu 5
Pena conuentionale se si pone per interesse, non deue essere maggiore di esso cap. 12 nu. 6
Pena conuentionale se si deue, quando non si paga per impotenza. cap. 12 nu. 7
Priuilegio di vendere solo vna cosa quando è lecito cap. 13 nu. 5
nel Patto di retrouendita, che cosa si ha da notare cap. 20 nu. 3
Patto di retrouendita in quanti modi si puo fare cap. 20 nu. 4
Per il patto di retrouẽdita si sminuisce il prezzo, & quanto. c. 20. n. 5
Per che il prezzo s'ha da restituire la cosa venduta cap. 20 nu. 6
Prezzo giusto quale sia nel vendere all'incanto cap. 21 nu. 1
Prezzo giusto nel vendere all'incanto non deue essere manco, ne piu della metà cap. 21 nu. 2
Prezzo basso, mezzano, & alto nel vendere all'incanto. cap. 21. nu. 3
Prezzo maggiore non si puo pretendere ne per la paga differita, ne anticipata. cap. 23 nu. 2
Prezzo tassato dalle leggi non puo augmentarsi per darsi a credenza. cap 23 num. 4
Prezzo giusto come si pigli nelle cose che si vendono solo a credenza. cap 23 nu. 6
Promettere di comprare o vendere cap. 23 nu. 10
Prezzo di cose future secondo quello che saranno, quale sia. c. 24. n. 9
per Pagare anticipatamente volere il prezzo piu basso come sia vsura. cap. 24 nu. 10
Prezzo giusto nel affittare, quale sia cap. 25 nu. 2

il Prezzo giusto del censo quale è cap. 28 nu. 10
il Prezzo del censo deue darsi in denari contanti cap. 28 nu. 11
Patti quali nel redimere il censo prohibiti cap. 28 nu. 15
nel Prezzo del censo a vita che cosa si deue considerare cap. 29 nu. 7
Prezzo del censo a vita e vn per sette cap. 29 nu. 9
Permuta fu il primo contratto cap. 30 nu. 2
Propositioni due possono essere contradittorie in quanto a l'affirmatione, & negatione, & non in quanto al bene al male. cap. 33. n. 8
Prezzo d'assicuratione è arbitrario cap. 39 nu. 2
Pegno a che contratto si riduce cap. 40 nu. 1
chi da il Pegno non puo con vn pegno solo sodisfare a duoi debiti. cap. 40 num. 2
chi da il Pegno deue pagare le spese di quello cap. 40 nu. 3
chi da il Pegno deue prima pagare il debito auanti che rihabbi il pegno. cap. 40 nu. 4
Pegno deue essere conscruato da chi l'hà cap. 40 nu. 5
del Pegno quando se ne puo seruire cap. 40 nu. 6
Pegno fruttuoso sconta il debito cap. 40 nu. 7
se il Pegno fatto fruttuoso per industria del creditore sconti il debito. cap. 40 nu. 8
il Pegno dato per la dote fruttifica al genero cap. 40 nu. 10
ne Pegni non ha luogo il patto legis comissorie cap. 40 nu. 13
il Pegno in che modo si puo impegnare cap. 40 nu. 14
del Pegno venduto il sopranzo è del padrone cap. 40 nu. 15
nel Pegno inganni cap. 40 nu. 16
del Pegno specie cap. 40 nu. 17
in Pegno non si puo dare huomo libero cap. 40 nu. 18

R

DEbbe Restituire il deposito al proprio padrone cap 2 nu. 9
debbe Restituire qualunque deterioramento della cosa depositata. cap. 2 nu. 13
Ridimandare i denari quando si puo nel censo. cap. 28 nu. 8
Redimere se si puo in tutto o in parte il censo cap. 28 nu 16
Recambij come si fanno cap. 35 nu. 7.

S.

Delle ſpecie & generi de contratti cap. 1 nu. 9
Specie della promeſſa cap. 3 nu. 16
Specie della donatione cap. 4 nu. 18
la Specie del denaro in che conſiſta cap. 6. nu. 10
Signori ſe poſſono sforzare i vaſſalli a ſeruirli per manco prezzo. cap. 25 nu. 4
Stima del denaro che coſa è cap. 34 nu. 8
Stima del denaro donde naſce cap. 34 nu. 9
Stima del denaro è quando è penuria generale cap 34 nu. 10
Sicurtà in duoi modi cap. 38 nu. 1
Sicurtà chi poſſa fare cap. 38 nu. 2
Sicurtà con intereſſe, & ſenza cap. 38 nu. 3
Se la ſicurtà con intereſſe ſia impreſtito, & vſura cap. 38 nu. 4
Sicurtà con intereſſe in che caſo non è lecita cap. 38 nu. 5
Sicurtà in quel modo è obligata che il debitore cap. 38 nu. 7
Scrittura d'indemnità nelle ſicurtà cap. 38 nu. 9
Socida d'animali come ſi fa giuſta cap. 41 nu. 9
Scommeſſa che coſa è cap. 42 nu. 1
Scommeſſa di c[illegible]ura di contratto ſia cap. 42 nu. 2
nella Scommeſſa le coſe che ſi affermano deuono eſſere contradittorie veramente cap. 42 nu. 3
nella Scommeſſa vna parte non deue eſſere del tutto certa. c. 42 n. 4
nella Scommeſſa che tiene d'eſſere certo puo peccare, ma non è obligato reſtituire ſe veramente era incerto cap. 42 nu 5
nella Scommeſſa come ſi dica metterſi alla ventura cap. 42 nu. 6
Se la ſcommeſſa vale quando s'è auiſato altro della certezza che ſi hà. cap. 42 nu. 7
Sorti di quante ſorti cap. 44 nu. 1
Sorte diuiſoria contratto cap. 44 nu. 2
Sorte di ventura a che contratti ſi riduce cap. 44 nu. 3
nelle Sorti ſe il guadagno ſi puo tenere cap. 44 nu. 4
nelle Sorti i patroni non pōno vendere piu del giuſto prezzo. c. 44. n. 5
nelle Sorti inganno cap. 44 nu. 6
nelle Sorti i miniſtri poſſono riceuere ſalario dalli ſorteggianti. cap. 44. num. 7

nelle

nelle Sorti si puo fare elemosina cap. 44 nu. 8
nelle Sorti se si puo dare qualche cosa di piu a chi mette piu polizze. cap. 44 nu. 9

T.

TRanslatione del dominio pende da due capi cap. 3 nu. 3
Tauola de contratti interessali cap. 7 nu. 2
Tutori & curatori come restituiscano l'inganno fatto nel vendere all'incanto cap. 21 nu. 7

V.

NElla Vendita che cosa sia essentiale cap. 1 nu. 4
nella Vendita accidenti proprij cap. 1 nu. 5
nella Vendita accidenti communi con altri contratti. cap. 1 nu. 6
Vsufrutto che cosa sia cap. 4 nu. 23
Vso che cosa sia cap. 4 nu. 24
nella Vendita tre cose deueno concorrere cap. 7 nu. 6
Vendita deue essere volontaria cap. 7 nu. 7
Vendita puo essere inuolontaria per due capi cap. 7 nu. 8
Valore delle cose in che modo si giudichi cap. 9 nu. 1
Valore delle cose e maggiore per tre cause cap. 9 nu. 2
Valore delle cose cresce per quattro altre cause cap. 9 nu. 3
Valore della cosa puo essere maggiore per il danno del venditore s'è pregato cap. 9 nu. 4
Valore della cosa puo essere minore per il danno del compradore. cap. 9 nu. 5
Vendita in quanti modi inuolontaria cap. 13 nu. 1
Vendita per violenza quando è lecita cap. 13 nu. 2
Vendita per monopolio quale è cap. 13 nu. 3
Vendita per appalto che cosa è cap. 13 nu. 4
Vendita in quanti modi fraudolenta cap. 13 nu. 7
Vendita con fraude quando obliga a restitutione cap. 13 nu. 8
nella Vendita si fa fraude tacendo, parlando, facendo qualche cosa. cap. 13 nu. 9
Vendita fraudolenta perche ragione è ingiusta cap. 13 nu. 10
Vendita inuolontaria di fatto, non di ragione s'è lecito. cap 13. nu. 11
nella Vendita fraudolenta modo di restituire cap. 13 nu. 12

Vendita inuolontaria per ignoranza a che obliga cap. 13 nu. 14
Vendita quando si puo reuocare cap. 13 nu. 15
il Venditore deue manifestare i vitij dannosi, pericolosi, che fanno la cosa inutile, se sono occulti cap. 14 nu. 1
il Venditore non è obligato dire il vitio che è manifesto. cap. 14 nu. 2
il Venditore non è obligato a dire il vitio occulto che non fa la cosa inutile al compradore, se ben la facesse inutile a se. cap. 14 nu. 3
Venditore in due casi deue manifestare il vitio della cosa. c. 14. n. 4
se il Venditore deue manifestare il difetto auanti la vendita, o doppo. cap. 14 num. 5
se il Venditore deue manifestare il vitio non essendo dimandato. cap. 14 nume. 6
Venditore in che modo deue manifestare i vitij cap. 14 nu. 7
Venditore non è obligato manifestare l'abondanza ch'ha da venire. cap. 14 num. 8
Venditore deue reuocare la vendita quando fu inuolontaria. cap. 14 num. 9
Venditore debbe restituire tutto il prezzo di piu cap. 14 nu. 10
Venditore è tenuto mantenere buona la cosa al cõpradore. c. 14. n. 11
Vendita si diuide secondo le sorti delle cose cap 16 nu. 1
Vendita si diuide secondo i modi cap. 16 nu. 2
Vendita si diuide secondo i fini cap. 16 nu. 3
Vendita si diuide secondo il modo di pagare cap. 16 nu 4
nella Vendita d'huomini liberi se si ha da scontare il prezzo con l'opere. cap. 17 nu. 3
Vendita d'officij in quanti modi puo essere illecita cap 18 nu. 1
Vendita d'officij di sua natura non è illecita. cap. 18 nu. 2
Vendita d'officij puo essere illecita per la persona che gli vende. cap. 18. num 3
Vendita d'officij puo essere illecita per la persona a chi si vende. cap. 18. num. 4
Vendita d'officij puo essere illecita per il prezzo eccessiuo. c. 18. n. 5
Vendita d'officij ch'hanno giuriditione, è piu illecita. cap. 18. nu. 6
Vendita d'officij Ecclesiastici è piu illecita cap. 18 nu. 7
Vendita d'officij ordinariamente non si fa lecitamente. cap. 18. nu. 8
Vendita con patto di retrouendita nella legge commandata da Dio. cap. 19 num. 1
Vendita con patto di retrouendita in doi modi si fa. cap. 19 nu. 2

nella

nella Vendita con patto di retrouendere, se si può aggiongere l'affitto. cap. 20 nu. 7
nella Vendita all'incanto quando si può reclamare cap. 21 nu. 4
nel Vendere il principale modo è a contanti cap. 23 nu 1
nel Vendere a credenza, si puo pigliare il prezzo che a contanti saria pur che non ecceda il giusto cap. 23 nu. 3
nel Vendere a credenza si puo crescere il prezzo per causa di lucro cessante o danno emergente, se pero si potea vendére a contanti. cap. 23 num. 5
Vendere in grosso, & a minuto variano il prezzo cap. 23 nu. 7
Vendendosi cosa fruttifera a credenza se si puo riceuere ricompensa. cap. 23 num. 8
nella Vendita si considera l'equalità secondo le cose essentiali, & non essentiali. cap. 23 nu. 11
Vendita accompagnata con altro contratto cap. 23 nu. 12
Vendere a credenza non è totale causa di chieder il prezzo piu alto.
nel Vendere a credenza quando si puo pretendere guadagno cessante o danno emergente cap. 23 nu. 4
nel Vendere a credenza si puo fare patto de danni che s'incorreranno in essigere cap. 23 nu. 5
se la Vendita fu perfetta, o imperfetta da che si conosce. cap. 24 nu 2
nel Vendere cose future secondo quello che saranno, se puo essere prezzo determinato cap. 24 nu. 11
Vendere mercantie con patto che si paghino a contanti come varranno al tempo di pagarle. cap 24 nu. 15
tra la Vendita perfetta, & imperfetta differenza intorno al prezzo piu basso cap. 24 nu. 17
Vendere cose future a precio determinato come si difende. c 24 n 18
Vetturini da caualli in che fanno ingiustitia cap. 24 nu. 3
Valore vario della moneta come si regga nel cambio, & impreſtito. cap. 34 num. 3
Valore del denaro naturale, & accidentale cap. 34 nu. 7
Valore del denaro naturale non si varia ma l'accidentale si. cap. 34 nume. 11.
Vedoua puo riceuere i frutti della dote cap. 40 nu 11
Venditione in che differisce da suoi subalterni cap. 45 nu. 5
Venditione & contratti subalterni alla venditinne cap 45 nu. 9

IL FINE.

A D V A T

TRATTATO VTILISSIMO ET MOLTO VNIVERSALE di tutti i contratti, CHE CIRCA I NEGOCII & commertij humani occorrono.

SOMMARIO DEL primo Cap.

1 *Contratto che cosa sia.*
2 *Il Consenso de contrahenti come non è legitimo in tre modi.*
3 *Nelli Contratti tre maniere di cose, altre essentiali, altre naturali, altre accidentali.*
4 *Nella Vendita che cosa sia essentiale.*
5 *Nella Vendita accidenti proprij.*
6 *Nella Vendita accidenti communi con altri contratti.*
7 *Come vn contratto si muti in vn'altro.*
8 *I patti del contratto quando siano leciti, regole due.*
9 *Delle specie, & generi de contratti.*
10 *Promissione, & donatione essere contratti contra Sotc.*
11 *Differenze trà contratti.*
12 *Contratti reali.*
13 *Contratti personali.*
14 *Contratti misti.*

DE LA DIFFINITIONE, ET diuisione del contratto.

Cap. I.

AVENDO noi à trattare de' contratti, conuiene osseruare lo stile, che hanno vsato tutti i Filosofi, cominciando questa materia da la diffinitione, & esplicatione del contratto, acciò che tutti chiaramente intendano quel, che sia, & la propria natura di esso.

1. Che cosa sia il contratto.

1. Il cõtratto adunque è vno legitimo consenti mento di molti, che sopra di qualche cosa insieme conuengono, per il qual consentimento nasce ne l'una, & ne l'altra parte, ò in vna sola di esse qualche obligatione. Pigliamo per essempio la compra, & la vendita, de lequali non hà dubbio, che siano contratti. In queste chiara cosa è, che molti conuengono, come sono il compratore, & quello, che vende. Conuengono poi in vna cosa, che è il dare la tal mercantia per tanto prezzo, del qual consentimento, & conuentione risulta nel venditore l'obligo di dare quella mercantia; & nel compratore di pagare per questo conto tanti denari. Oltra di questo obligo ne nascono ancora alcuni altri, come in ciascheduno contratto dichiaremo in particolare. Habbiamo detto, ò in vna sola parte, per conto de la promissione, de la donatione, del deposito, del pegno, & di altri simili contratti, doue l'vna de le parti solamente resta obligata, si come esplicando la natura di essi in particolare chiaramẽte potrà vedersi. Non ci è però nascosto, che secõdo alcuni Dottori, i sopradetti non so

no contratti, nel numero de' quali è stato il Soto, li. 6. de iust. & iu. q. 2. 1. c. 2. & parimente Corrado nel libro suo de' contratti a la quest. 16. trattando questa materia alquanto scrupulosamente con i legisti, & con i Canonisti, secondo i quali non è contratto, se non doue l'una, & l'altra parte si obliga, ma sia come si vuole, & comunque essi se la intendano, intendo io di pigliar qui questo nome contratto cosi largamente, che & questi, & quelli comprenda, poi che tutti conuengono ne la diffinitione proposta. Habbiamo anco detto, legitimo consentimento, perche quando non fosse legitimo, ne conforme à la dispositione de la legge, non potria produrre vero contratto.

2. Doue è da notare, che di tre maniere può occorrere, che il consentimento non sia legitimo, ne conforme à le buone leggi. La prima è da la parte de' contrahenti, quando sono tali, che secondo le leggi restano inhabili à poter contrattare, come sono i sacerdoti, i religiosi, & le religiose rispetto al contratto del matrimonio, come sono anco i minori di età, che secondo le leggi non possono ne vendere, ne alienare i proprij beni. La seconda è da la parte di quelle cose, che si contrattano, quando sono tali, che per dispositione de le leggi non possono essere contrattate, come sono le cose d'altri, de le quali noi non siamo padroni, & le cose sacre altresi. Onde il contratto Simoniaco è illegitimo, perche è di cose sacre, che non si possono legitimamente ne vendere, ne comperare: ne tampoco sono esse sotto il nostro dominio. La terza è per la parte de la forma, & del modo, nel quale il contratto si celebra. Come quando il matrimonio si fa clandestinamente, & in secrero: & quando il contratto, di qual si voglia sorte, che sia, si fà per

2. In tre modi il consenso non è legitimo.

timore, ò per violenza, ò per fraude, douendo il consenso esser volontario sempre, & non violento. Or da tutto questo si inferisce, che acciò che vna cosa sia contratto, trè cose vi hanno da concorrere, l'vna è, che ammendue le parti consentano à qualche cosa, l'altra, che questo consenso sia legitimo, & non prohibito da le leggi. La terza, che induca qualche obligatione ne' contrahenti, ò almeno in qualcuno di essi, di maniera che se vno consentisse in qualche negotio, & l'altro nò, non saria contratto. Et se l'un, & l'altro consentissero contra la dispositione de le leggi, non saria ne anco contratto, ne di tal consentimento risulteria alcuna obligatione.

3. Nota tre maniere di cose nelli contratti.

3. Hora per hauer buona intelligenza de la natura de' contratti si deue molto auuertire, che le cose, lequali conuengono ad vn contratto, sono di trè maniere, alcune sono essentiali; altre naturali, come proprij accidenti di esso; altre sono contingenti, & accidentali, si come anco le cose, che conuengono à qual si voglia sostanza naturale; alcune sono essentiale, si come è essentiale à l'huomo hauere il corpo, & l'anima rationale; altre sono proprie, & naturali, come è l'essere atto à ridere, & l'esser capace di dottrina, & di disciplina; altre sono accidentali, come è l'esser bianco, ò bruno, ò sedere, ò stare in piedi. La differenza mo, che tra queste tre cose si troua, è tale rispetto a i contratti, che le essentiali non deuono mai mancare in qual si voglia contratto, di maniera, che se alcuna ne mancasse, non saria altrimente contratto. Si come l'huomo non saria huomo, mancandogli il corpo, ò l'anima; ma le proprie ordinariamente gli conuengono, come cose, che gli sono naturali, imperò tal volta potria fare di non le hauere, se ben di

rado, come si dirà più à basso nel cap. 19. doue che ne la solutione d'vn'argumento si vedrà, che ancor che sia cosa naturale, & propria al contratto de l'impresti to, che la cosa impresta ta resti à pericolo di colui, che l'ha data impresto; alcuna volta però può interuenir il contrario, senza guastar la natura di tal contratto. Le accidentali poi ordinariamente non conuẽgono ai contratti, se nõ quando si, & quando nò, di maniera che si come le proprie, & le naturali ordinariamente si trouano ne' contratti, & rade volte falliscono, cosi per il contrario le accidentali regolarmente mancano, & rare volte vi si trouano. Di tutto questo daremo l'essempio nel contratto de la vendita, come più conosciuto, & più commune à ciascheduno, & il medesimo si potrà poi intender ne gli altri proportionatamente.

4. Quanto al primo conuengono à la vendita essentialmente trè cose, l'una è, che sia di cosa vendibile, come è la sostanza, & corpo di alcuna cosa naturale, ò accidentale, presente, ò da venire; l'altra è il prezzo; la terza è il consenso de' contrahenti, per cui chi vende consente di dare à l'altro il dominio de la cosa venduta. & chi compra consente di dare à l'altro il dominio dal prezzo accordato; lequali tre cose di tal maniera deuono concorrere in questo contratto, che mancandone vna sola, non saria più contratto di vendita.

4. Qual cosa sia essentiale a la vendita.

5. Quanto al secondo è cosa naturale, & propria di questo contratto, che la cosa venduta, dopò che la vendita harà hauuto il suo compimento, vada à conto del compratore, di maniera che sopra di lui venga tanto il guadagno, quanto la perdita, che per tal cosa occorresse. alcuna volta però potria auuenire il contrario, come quando si perdes-

5. Accidenti propriȳ de la vendita.

se per colpa del venditore; ò si perdesse in tempo, che il venditore tardaua à dargline il possesso. È anco naturale, & proprio di questo contratto, che il venditore resti obligato à far buona la cosa venduta al compratore, in alcun caso però accaderia il contrario, come di sotto diremo, l'altre obligationi poi de' contrahenti sono ordinariamente naturali ancor esse di questo contratto, di che si parlerà poi al suo luogo.

6. Accidenti communi de la vẽdita.

6. Quanto al terzo capo è cosa accidentale, & estrinseca da questo contratto qualunque patto aggiuntoui ad arbitrio de le parti. si come che il compratore resti obligato à riuender la cosa comprata, rendendoseli il medesimo prezzo, ò che si faccia scrittura, ò instrumento publico sopra di questo negocio, senza lequali conditioni, & patti ne più, ne meno si può comprare, & vendere ordinariamente. Di tutte queste tre cose le prime, & le seconde cadono sotto scienza, essendo cose, che di necessità conuengono al contratto, ma l'altre, essendo contingenti, & accidentali, sono soggette à mille variationi, onde nõ se ne può hauere scienza certa. Per questo ne la esplicatione di ciaschedun contratto tratteremo de le due prime, esplicando il principio, la sostanza, & la naturalità di ciascheduno di essi, & quello, che appartiene à l'essenza sua, dipoi proporremo le obligationi, che incorrono i contrahenti per virtù di ciaschedun contratto, le quali sono naturali, & proprie di essi, non facendo conto altrimente de le conuentioni, & patti, che vi si possono aggiugnere di cose estrinseche, & contingenti; se già la necessità tal volta à questo non ci obligasse.

7. Nota.

7. Solo vna cosa vorrei, che fosse auuertita con ogni diligenza, & attentione, cioé, che quando

doi patti di cose accidentali aggiunti contingentemente à contratti distruggono la natura di quello, à cui sono aggiunti, & ad essa sono contrarij, in tal caso ordinariamente si muta in vn'altra specie, & in vn'altro contratto di differente natura, dico ordinariamente, perche alcuna volta non si muta in altra specie, se ben diuenta di altra qualità.

8. Per conoscere aduuque quando tali patti, sono leciti, ouero illeciti si noteranno le due regole, che qui seguono. La prima è, se il patto muta il contratto lecito di vna specie, in vn' altro illecito di altra specie il detto patto non sarà buono, ma illecito, ma se lo muta in vn'altro, che sia lecito, non sarà male, ne reprouato; per essempio di questo poniamo caso, che vno presti denari con patto, che segli paghi il suo interesse, tal patto muta il contratto di imprestito in contratto di locatione, ò fitto. Et perche l'affittar denari, che si danno à fine di spenderli, è contratto illecito, non potendosi i denari affittare, ma si bene imprestare, però tal patto è senza dubbio illecito. ma se vno desse dieci ducatti ad vn contadino, che suole raccorre del vino da vendere, con patto, che glie le renda al tempo de la vindemia in tanto vino, tal patto veria à mutare il contratto de l'imprestito in contratto di compra fatta con dinari anticipati, come si dirà nel cap. 6. & nel cap. 24. Et perche questa compra è lecita, anco quel patto sarà lecito. L'altra regola è questa. Quando il patto muta il contratto in altra qualità solamente, come quando di buono lo fà cattiuo, ò di giusto lo rende ingiusto, all'hor tal patto sarà illecito. Come se vno compra sse grano in Valenza con patto, che si gli dia secondo il prezzo, che valerà in Ville reale al tempo de

8. Regola i. da sapere, quãdo i patti del contratto sono leciti.

Regola 2.

la ricolta, doue vale ordinariamente assai meno, che in Valenza, tal patto saria illecito, perche rende la compra ingiusta. la quale perche sia giusta, deue farsi per il prezzo, che vale la cosa comprata, quando si fà il contratto, nel luogo doue si consegna. Et facendosi il detto contratto in Valenza, doue anco s'hauea da consegnar la cosa comprata, douea essere il prezzo, secondo, che quiui la robba valeua, quando si concluse la vendita: & non quello, che in altra parte, & in altro tempo saria valuto.

9. Diuisione del contratto.

9. Dichiarata mò la diffinitione del contratto, resta, che poniamo la diuisione de le sue specie, & géneri. donde potremo intendere, quante sorti di contratti si trouino generalmẽte. I contratti adunque sono di due sorti, alcuni sono vtili, & necessarij à la Republica per se stessi, come è il comprare, il vendere, il prestare, & il cambiare. altri sono vtili, & necessarij non per se stessi, ma per corroboratione, & fermezza de gli altri, ò per poter meglio essercitarli, come è il contratto di pregiaria, & di assecuratione, de l'impegnare, & del far compagnia. di questi quattro i tre primi sono necessarij per confirmatione d'altri, ò per assicurar l'obligo, che da gli altri contratti procede. ma il quarto è necessario per meglio essercitare gli altri contratti come per poter meglio trafficare, & negociare, comprando, vendendo, & negotiãdo. I contratti de la prima classe sono di due sorti, perche in alcuni di essi si dà, ò promette alcuna cosa gratiosamente, & senza interesse alcuno, come sono il deposito, la promissione, la donatione, & l'imprestito. ma ne gli altri si dà bene qualche cosa, ma non gratiosamente, anzi in ricompensa di vn'altra, come sono il comprare, il vendere, l'affittare, & il cambia-

biare. lequali diuisioni meglio si intenderanno, mediante la figura, che segue.

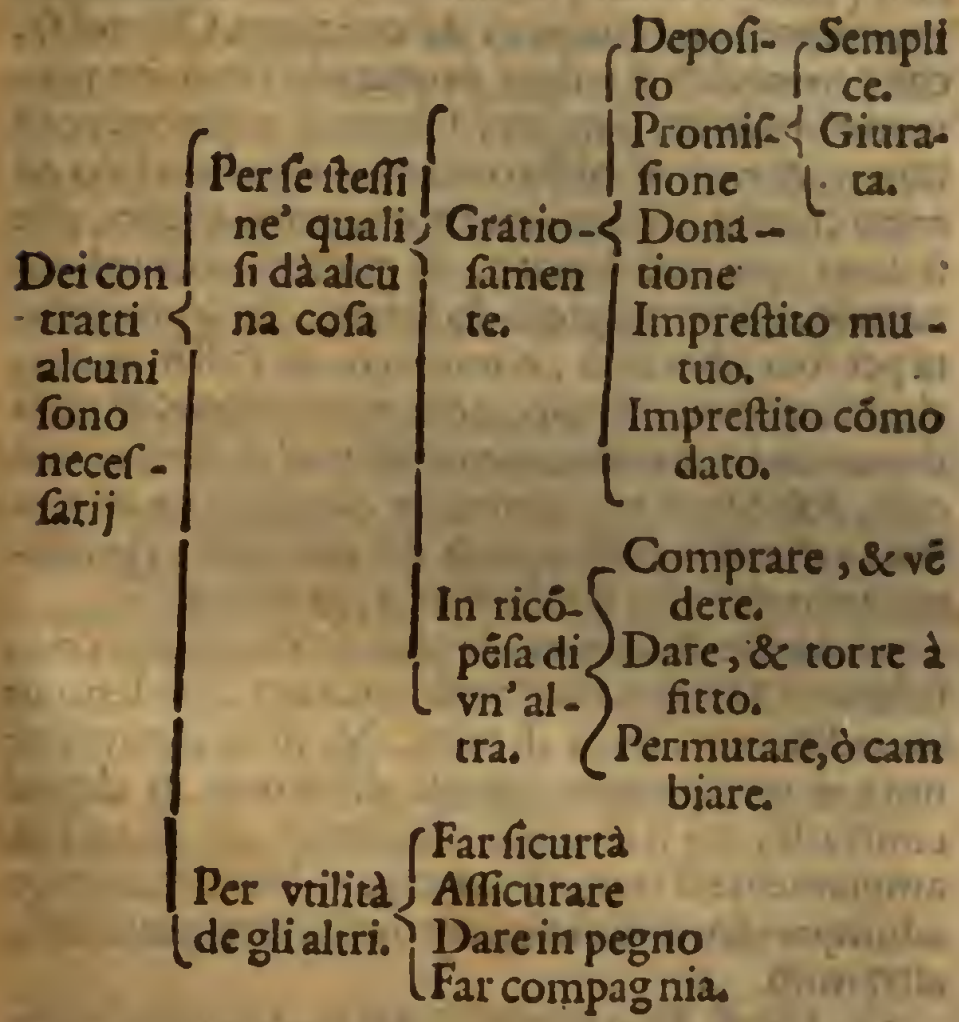

10. Il Dottor Soto nel lib. 6. de Iust. & Iu. q. 2. a. 1. c. 2. fù di parere, che la promissione, & la donatione non siano contratti, perche i contratti (dice egli) sono atti di giustitia, doue che queste sono atti di liberalità. Onde per la medesima ragione non douea egli porre tra gli altri contratti l'imprestito mutuo, & l'imprestito commodato, essendo ancor essi atti di liberalità, ò di charità, & non di Giustitia. Diciamo adunque, che se bene tali atti, quando si fanno, non sono atti di giustitia, ma

10. Opinione del Soto riprouata. Promissione, & donatione essere contratti.

di

di liberalità, ò di charità; nondimeno inducendo essi alcuna obligatione di giustitia dopò che sono fatti (come si dirà al suo luogo) sono meritamente compresi nel numero de' contratti. Chi nol sa, che (come dice il vulgar prouerbio) vno che promette in obligo si mette, se bene il promettere fù libero, & non di obligo alcuno, venendo solo da mera charità, ò liberalità? et che tutto quello, che si dona, poi ch'è donato, di giustitia tocca al donatario, quantunque la donatione fosse proceduta per sola liberalità, ò misericordia? di maniera, che interuenendo anco ne la promissione, & ne la donatione il consentimento di molti circa di vna cosa, donde poi nasce qualche obligatione di giustitia (che fù la diffinitione del contratto) possiamo anco dar loro questo titolo, & nome.

11. Differenze de' contratti.

11. Molte differenze, & diuersità sogliono considerare i Dottori trà questi contratti, per lequali sono differenti infra di loro. Ne dirò niente per hora di quella tanto famosa diuisione di alcuni contratti, che si chiamano innominati, di cui più ampiamente si tratterà nel cap. 7. Primieramente adunque alcuni si chiamano reali, altri personali, altri misti.

12. Contratti reali.

12. I reali sono quelli, l'obligo de' quali casca principalmente sopra le cose contrattate, come è il contratto de la venditione, l'obligo del quale si fonda principalmente in su la cosa venduta. dico principalmente, perche anco in questi contratti resta parimente obligata la persona, ma non mica principalmente, ma solo per conto della cosa contrattata, che si troua in man sua. Onde se la robba vēduta si ritrouasse in poter d'altri, come quando fosse stata robbata al venditore, in tal caso chiunque l'hauesse, resteria obligato à consegnar-

la

la al compratore. perche tale obligo và sempre annesso, & appiccato à la cosa venduta, douunque ella si troui.

13. Contratti personali si chiamano quelli, ne' quali l'obligo si fonda principalmente sopra de la persona, di maniera, che se và anco sopra de l'altre cose, questo è per conto de la persona, che le possede, come è il contratto di pregiaria, ò sicurtà nelquale la persona di chi la fà resta principalmente obligata, & per conto suo gl'altri suoi beni ancora. *13. Cõtratti personali.*

14. Contratti misti sono quelli, ne' quali l'vn, & l'altro, cio è la persona, & la robba restano vgualmente obligate, come vediamo nel contratto di compagnia, doue tanto le persone, che la fanno, quanto le cose, in cui ella è fondata, restano vgualmente obligate. Molte altre differenze di contratti si potriano ancora qui assegnare. imperò queste saranno bastanti quanto à la presente materia. Hora passiamo vn poco ad esplicar la natura di ciaschedun contratto. *14. Contratti misti.*

SOMMARIO DEL secondo. Cap.

1 *Contratti gratuiti quanti siano d'onde si raccoglie.*
2 *Auuertimenti intorno al contratto del deposito.*
3 *Depositi giudiciali.*
4 *Depositi ordinarij.*
5 *Deposito the cosa sia.*
6 *Si Deposita vna cosa in quattro modi.*
7 *Depositario debbe conseruare la cosa depositata come sua.*
8 *Debbe restituire il deposito al proprio padrone.*

9 *Il Deposito non si può ritenere in ricompensa.*
10 *Il Depositario è scusato di non restituire subito in quattro casi.*
11 *Il Depositario debbe restituire il deposito nel medesimo essere.*
12 *Il Depositario non si debbe seruire del deposito senza volontà del padrone.*
13 *Debbe restituire qualunque deterioramento della cosa depositata.*
14 *Colpa lata, leue, & leuissima quale sia.*

DEL DEPOSITO
Cap. II.

1. *Contratti gratuiti, & quanti siano, d'onde si raccoglie.*

CONTRATTI, ne' quali si dà alcuna cosa gratiosamente, sono i primi, c'habbiamo da esplicare, questi sono cinque, cioè deposito, promissione, donatione, imprestito commodato, & imprestito mutuo. Il numero di essi si raccoglie di questa maniera. Chiunque dà vna cosa gratiosamente prima egli la promette, & dipoi la dà, donde nasce il contratto de la promissione, & l'altro de la donatione. Colui poi, che dà vna cosa, ò la dà per suo vtile, come quando lo fa perche gli sia custodita; & di qui nasce il deposito, ò la dà per vtile d'altri, cioè di colui, che la riceue, il che può occorrere di tre maniere. perche alcune volte si darà tutta la cosa interamente, cioè & quanto a la sostanza, & quanto à l'uso di essa. Et questa è la donatione, altre volte si darà solamente quanto à l'uso, ilquale vso, se si può hauere, salua la sostanza de la cosa vsata fa il contratto de l'imprestito commodato. ma se non si può hauere, salua la sostanza sua, nasce il contratto

tratto de l'impreſtito mutuo. Tutte queſte diuiſioni per la ſeguente figura ſi vedranno più chiaramente eſplicate.

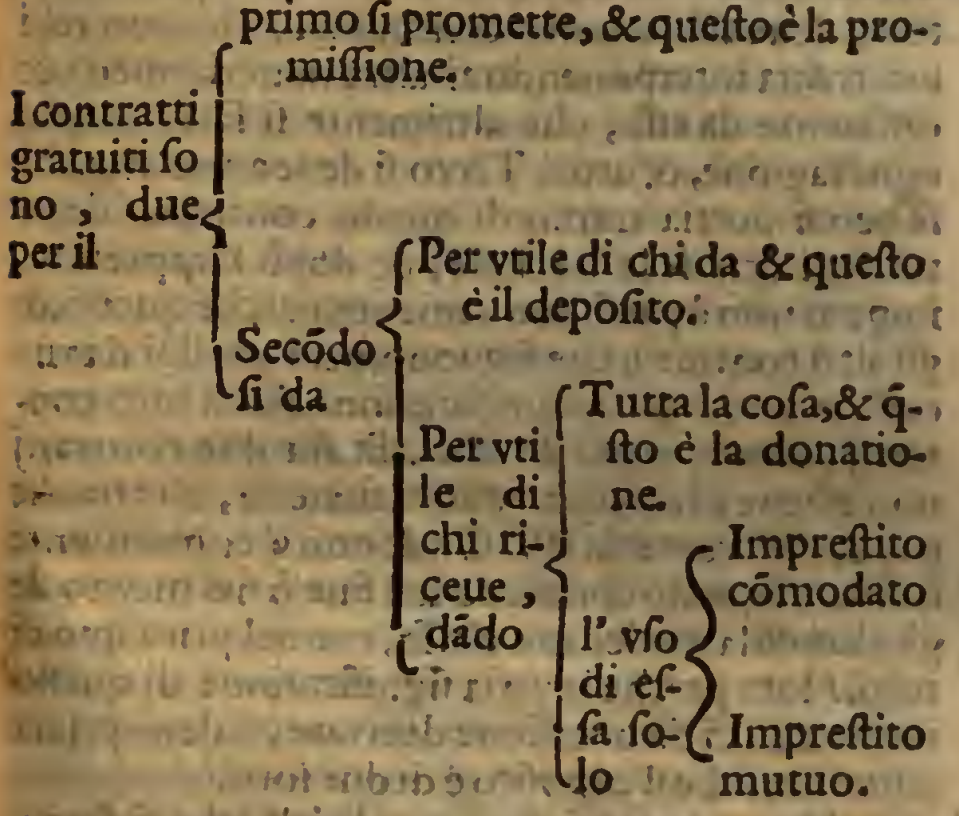

2. Habbiamo adunque noi dato à la dichiaratione del depoſito il primo luogo tra i contratti gratuiti. Et queſto non ſenza giuſta ragione, ma perche la intendiamo, ſi deue auuertire primieramente, che queſto contratto, & la ſua materia non ha parentela alcuna con altri contratti, che ſiano de la medeſima claſſe, di maniera che ne egli depende da loro, ne eſſi parimente da lui. ma ſi può molto bene trattar la natura ſua, ſenza che biſogni trattar prima di quella de gli altri. Secondo ſi auuertiſca, che tutti gli altri contratti di queſto genere hanno infra di loro qualche dependenza, ſi come la promiſſione va innanzi a la donatione,

2. Auuertimenti intorno al cõtratto del depoſito.

solendo noi prima promettere, & dipoi dare. Et si come l'impreſtito ha origine da la donatione, come ſpecie di eſſa, come più di ſotto si eſplicherà. Onde la materia, & la dichiaratione di queſti contratti deue eſſere tanto continuata, che non reſti interrotta interponendoui altra materia aliena, & differente da eſſa, che altrimente si faria contra ogni ragione, & arte. Terzo si deue auuertire, che se ben si potria trattar di queſto contratto dopo tutti gli altri de le ſue claſſe, & dopò l'impreſtito, imperò non è parſo conueniente, perche queſto, & gli altri contratti, che ſeguono, per i quali si da vna coſa, ma non gratioſamente, ſono fra di loro contrarij, come più giù diremo. Et fra due contrarij non è bene di interporre altra materia, che ſia aliena, & differente da eſſi. Onde non è conueniente trattar di queſto contratto nel fine, ò nel mezzo de gli altri de la medeſima claſſe, ma nel principio di tutti. Hora perche la varia ſignificatione di queſto nome non ci ſia occaſione di errare, si deue prima auuertire, che il depoſito è di due ſorti.

3. Depoſiti giudiciali chiamati ſequeſtri.

3. Alcuni depoſiti ſono giudiciali, che si fanno per ordine del Giudice ne le cauſe ciuili, ò criminali, iquali si chiamano propriamente ſequeſtri, come tal volta diciamo, che vna Donna, ò la robba di alcuno ſta ſequeſtrata per qualche piato. Et trattar di queſti non tocca al Theologo, ma al legiſta.

4. Depoſiti ordinarij.

4. Altri ſono ordinarij, che qual si voglia perſona gli può fare, & di queſti hora debbiamo trattare, la materia de quali andrà raccolta tutta in due punti ſoli. nel primo si dichiarerà la natura, & la ſoſtanza di queſto contratto, proponendo, & eſplicando la ſua diffinitione. nel ſecondo si dichiareranno gli oblighi, che ha il depoſitario per la efficacia,

cia, & forza di questo contratto.

5. Cominciando hora dal primo diciamo, che il depositò è vn contratto, per ilqual si deposita alcuna cosa in mano d'altri solamente à fine, che sia conseruata, senza che egli riceua perciò alcun prezzo. Dicesi à fine di conseruarla solamente à differenza de l'impreſtito, per cui si deposita alcuna cosa in mano d'altri, non à questo fine solo, che sia ben conseruata, ma perche oltre à ciò se ne possa anco seruire. Nel contratto anco del pegno si deposita alcuna cosa in mano d'altri, ma ne anco questo solamente per conseruarla, ma per dar fermezza, & ficurtà a l'obligo di qualche altro contratto. Parimente ne l'affittare si fa il medesimo, ma per altro fine, cioè perche altri se ne serua. *5. Che cosa sia depositò.*

6. Hora per maggior dichiaratione di questa materia si deue auuertire, che in quattro modi si può depositare vna cosa in man d'altri. Prima quãdo si depositа perche sia custodita senza pagar per ciò prezzo alcuno. Vn'altro depositò è, quando si paga qualche cosa per la mercede di tal custodia, il terzo modo è, quando si depositа per conseruarla, dando gratiosamente facoltà à colui, che la tiene di potere anco adoperarla. Il quarto modo è, quando si depositа perche sia conseruata, dando però licenza à chi la conserua, che possa vsarla, non già gratiosamente, ma per qualche interesse, ò prezzo, che per ciò gli si prometta. Di questi quattro modi di depositare, il secondo non appartiene propriamẽte a questo contratto di depositò, ma a quello del fitto, perche è il medesimo, che pagare vno, acciò ti guardi il tuo depositò, come vediamo, che si paga anco alcuno perche habbia cura de le tue pecore, ò de la tua vigna, ò di qualunque altra cosa. Il terzo appartiene al contratto de *6. Si depositа vna cosa in quattro modi.*

l'im-

l'impreſtito, come chiaramente ſi vede. Il quarto appartiene ancor eſſo al contratto del fitto, ſi come il ſecondo, perche è il medeſimo, che il dar la coſa depoſitata à fitto à colui, che la riceue, piglian done intereſſe, & prezzo per l'uſo di eſſa. di maniera, che ſolo il primo appartiene a queſto contratto del depoſito. Et queſto ſolo deue eſſere regolato, & aggiuſtato con le leggi, & regole di queſto contratto, douendo gli altri tre eſſere eſſaminati, & regolati con le leggi de gli altri contratti, ai quali ſi riducono, & appartengono. Per queſto ſi aggiugne ne la diffinitione data, ſenza riceuerne prezzo alcuno à differenza del fitto, per il quale ſi paga vn'huomo per cuſtodire vna coſa, dandogli la mercede, che merita per la ſua fatica. Deueſi oltra queſto auuertire, che nel dirſi, qualmente la coſa ſi depoſita à fine ſolamente che ſia cuſtodita, ſi dimoſtra, che per queſto contratto non paſſa il dominio de la coſa depoſitata nel depoſitario, che la riceue per cuſtodirla. Si dimoſtra ancora per queſto la differenza, ch'è tra il depoſito, & i contratti de la donatione, de la venditione, & del cambio, per i quali ſi trasferiſce il dominio, il che non ſi fa nel depoſito. Et di qui anco appare, che tal contratto ridonda ſolo in vtile, & prò di colui, che fà il depoſito, & non del depoſitario, che lo riceue per cuſtodirlo, perche la conſeruatione, & cuſtodia de la coſa depoſitata (non vi ſi aggiungendo altro) appartiene più al padrone, & à chi la depoſita, che à chi la riceue gratioſamente per cuſtodirla. E queſto baſti per dichiarar la natura, & la ſoſtanza di queſto contratto. Hora reſta à dire de le obligationi, che incorre il depoſitario per la virtù, & efficacia di eſſo.

7. *Obligbi* 7. Queſti ſono cinque, il primo obligo è di con-

ſeruare

seruare la cosa depositata nõ meno, che se fosse sua propria. Et questo vuol significare quel vulgato proverbio. Quello, che ti è raccomandato, charo ti è venduto. ilquale obligo nasce da la confidenza, che hà il deponente ne la fedeltà del depositario. donde poi segue, che quella fedeltà, laquale deue il depositario mostrare in custodir bene il deposito, hà da corrispondere à la fiducia, che in lui dimostra hauere chi deposita, essendosi à ciò offerto, ò non hauendo ricusato di farlo. resta dunque obligato il depositario à por tutta la cura, che bisogna per potere poi restituire la cosa depositata sana, salua, & intera, quando gli sarà domandata per il padrone.

del Depositario. Prouerbio. Primo con seruare la cosa depositata come sua.

8. Il secondo obligo è di restituire il deposito al proprio padrone subito, che egli lo domãda, senza alcuno indugio, perche egli è libero à ridomandar lo ad ogni sua posta, ma non è già libero il depositario à poterlo ritenere vn sol momento, dopò che il padrone lo richiede. come si dice nel cap. Bona fides, de deposito.

8. Obligo secondo. Restituire il deposito al padrone.

9. Il che è tanto vero, che ne anco per ricompensa di qualche debito si può ritenere, come si dice nel medesimo cap. Onde vien condennato per ladro chi non restituisce subito il deposito, quando glie ridomandato. Ma di questa materia più chiaramente si tratterà nel cap. 5. trattando de la seconda obligatione del commodatario.

9. Il deposito non può ritenersi in ricompensa di qualche debito.

10. Sono però eccettuati quattro casi, ne' quali viene escusato il depositario, se non restituisce subito il deposito. Il primo è quando ciò fosse con danno di qualcuno, come se qualche pazzo ridomandasse la spada da lui depositata. come dice Santo Agostino sopra quelle parole del Salmo 5. Perdes omnes, qui loquuntur mendacium. Et si rife-

10. In quattro casi il depositario è iscusato, se non restituisce subito.

risce. 22. q. 2. cap. Ne quis. Perche all'hora non se gli deue restituire con pericolo di ammazzare ò se, od altri. ma si deue aspettare, che torni in ceruello, & si troui in buon senso. Il medesimo dice San Thom. 2. 2. q. 62. a. 5. ad. 1. doue egli statuisce vna regola generale, che quando la restitutione di vna cosa ridonda in graue danno di qualche persona, ò sia il padrone, ò altri, si deue in tal caso differir la restitutione à qualche altro tempo, nel quale si possa fare senza incorrere quel danno, il che si deue intendere, quando questo danno temuto douesse seguire ingiuriosamente, & contra giustitia, ò sia danno corporale, ò spirituale. ma se venisse à seguir senza ingiuria di alcuno, non si douria allongare la restitutione del deposito per tal causa, quando il padrone lo riuolesse. come se vno ridomandasse i denari da lui depositati per giocarseli. che se ben ciò tornerebbe à suo danno, non saria però con ingiuria di alcuno. Vedasi il Soto de iust. & iu. lib. 4. q. 7. a. 1. ad. 1. Il secondo è, quando fatto il deposito accadesse, che fossero confiscati tutti i beni di colui, che lo fece. perche allhora hauria perso il dominio de la cosa depositata. Onde non si gli douria restituire. Il terzo è quando il deposito era robba d'altri, & non di colui, che l'hà fatto. perche all'hora se fosse ridomandato in vn medesimo tempo dal padrone di esso, & dal ladro, che lo depositò, il padrone deue essere preferito; & à lui, non al ladro deue restituirsi. Ma che diremo, se venisse prima il ladro à ridomandarlo? potria in tal caso il depositario negare di darglilo, per darlo al proprio padrone? Il Soto nel lib. 4. de iust. & iu. q. 7. a. 2. ne la proua de la 4. conclusione afferma, che in niun modo deue il depositario consegnare il deposito à colui, che l'hà robbato, ma

2. Caso.

3. Caso.

Dubitatione.

che

che deue ſerbarlo per il padrone; la ragione è, perche facendo il contrario, daria cauſa di danno al padrone, ilqual non potria poi coſi facilmente rihauerlo dal ladro, ma cõ fatica, et ſpeſa, onde reſteria obligato à la reſtitutione di tal danno. perche come ſi dice nel cap. *Si culpa.* de iniu. & dam. da. Chiunque è cauſa del danno par che ſia egli il dannificatore. Or queſto che dice il Soto circa del ladro, è veriſſimo: nondimeno ſe colui, che depoſitò la robba altrui, l'hauea hauuta per via di qualche contratto lecito, come di pegno, ò di fitto, ò di impreſtito, à lui ſi deue reſtituire, & non al padrone di eſſa. non hauendo alcun luogo in lui la ragione adduta in contrario dal Soto, perche coſi non ſi daria cauſa alcuna di danno al vero padrone.

Il quarto caſo è quando ſi depoſita la coſa in mano del proprio padrone. come ſe vno, che l'haueſſe robbata, la deſſe poi per ignoranza in depoſito à chi n'era padrone. Hora in queſti quattro caſi può il depoſitario, hauer degna ſcuſa di non render ſubito il depoſito à chi glie l'hauea dato. *4. Caſo.*

11. Segue hora la terza obligatione, che è di reſtituire la coſa depoſitata nel medeſimo eſſere, che fù riceuuta, non guaſta, ò deteriorata altrimente. *11. Obligo 3. di rendere il depoſito nel medeſimo eſſere.*

12. Il quarto obligo è di non ſeruirſi del depoſito ſenza volontà, & licenza (ò tacita, ò eſpreſſa) di colui di chi è. perche eſſendo l'uſo de le coſe corporali naturalmente cauſa, che ſi guaſtino, & logrino, douendoſi il depoſito reſtituire ben conditionato, per la medeſima ragione ſi leua al depoſitario ogni facoltà di ſeruirſene. Et ſe mi diceſſe alcuno, che tal volta ſi danno in depoſito alcune coſe, che vſandole, non vengono però à mancare, ne à deteriorarſi come ſono i denari; & che perciò potria molto bene il depoſitario ſeruirſene, ſenza al- *12. Obligo 4. di nõ ſeruirſi della coſa depoſitata. Obiettione.*

tra licenza; diciamo, che se bene questo è vero, nõdimeno non si potranno giamai vsare cosi fatte cose, che almeno non si incorra pericolo di perderle. Et per ciò non deue farsi senza consenso, & licenza del padrone. quanto più poi che la natura istessa di questo contratto porta seco tale obligo, facendosi il deposito à fine solamente, che sia ben custodito, con differente modo di quello, che occorre ne l'imprestito, & nel fitto, doue si dà la cosa con facultà di poterla vsare? Onde commetteria il depositario vna specie di furto, se vsasse il deposito senza la volontà del padrone, come si dice ne la. l. Qui furtum .ff. de cond. fur. perche furto si dice essere l'vsurparsi, & seruirsi di quel d'altri contra la voglia del padrone. Vero è, che se vno si seruisse de' denari depositati, senza che di ciò ne risultasse alcun pericolo al padrone di non potere à sua posta rihauerli, non incorreria alcun peccato mortale, ne anco veniale, che fosse graue. Se ben ciò fosse contra la voglia di chi gli depositò. se però la moneta non fosse tale, ò di tal maniera depositata, che di necessità s'hauesse da restituire al padrone quella istessa, che fù riceuuta in deposito, perche all'hora non potria seruirsene senza peccato. Si deue però eccettuar da questo obligo l'uso. che ridonda in conseruatione de la medesima cosa depositata. il che si auuertirà parimente ne la materia de' pegni. Come se fosse depositato vn Tapeto, ò vna Tapezzeria, non saria se non bene, che tal volta si appiccassero à le mura di qualche Sala, acciò meglio si conseruassino. Et se fossero libri, saria vtile che qualche volta fossero letti. & se fossero Organi, che si sonassero.

Notta.

Eccettione.

13. Obligo 5. di restituire

13. La quinta, & vltima obligatione è di restituire qualunque danno, ò deterioramento. che la cosa depo-

depositata haueſſe riceuuto per colpa del depoſitario.

14. Sogliono i Dottori legisti distinguere in queſto propoſito trè gradi di colpa. di maniera che vna ſia lata, ouero grande. l'altra leue, ò mediocre; l'altra leuiſſima, de lequali più copioſamente ſi tratterà nel cap. 5. eſplicando la ſeſta obligatione del commodatario. Lata ſi chiama quella, che ciaſcheduno, etiamdio mediocremente auueduto, & diligente, l'haurià ſaputo euitare. come ſaria di colui, c'haueſſe laſciato in piazza, ò in altro luogo patente, & publico, vn libro à lui preſtato. Leue è, quella, che ſogliono euitar tutti gli huomini, che ne la profeſſione loro ſono ben diligenti, & cauti. come ſaria di colui, che laſciaſſe vn libro à lui preſtato dentro vna camera, ſenza ſerrar l'vſcio à l'vſcire. Leuiſſima ſarà quella, da cui ſogliono guardarſi coloro, che ſono in tutto diligentiſſimi, come ſaria quando alcuno laſciando vn libro in camera, ſerraſſe la porta, ma non tentaſſe poi col piè, ò con la mano, ſe era ben ſerrata. Dicono adunque, che all'hora il depoſitario reſta obligato à reſtituire, quando la coſa depoſitata ſi perſe, ò ſi conſumò per ſua colpa, non qual ſi voglia, ma ò lata, ò leue. ma non già quando ciò foſſe auuenuto per l'altra detta leuiſſima perche facendoſi queſto contratto in vtilità, & profitto ſolamente di colui, che fà il depoſito, non è douere, che il depoſitario reſti obligato à reſtituire per colpa tanto leggiera. Deue dunque il depoſitario in virtù di queſto contratto por tanta diligenza, & cura in cuſtodire il depoſito, quanta è neceſſaria per euitar la colpa lata, ò leue, ma non tanta, quanta ſi ricerca per euitar la colpa leuiſſima, perche non viene à reſtare obligato per ſimile colpa. Con tutto ciò ſogliono eccettuarſi

tuire il deterioramento della coſa depoſitata.

14. Colpa lata, leue, & leuiſſima quale ſia.

BIBLIOTECA NAZ. ROMA VITTORIO EMANUELE

tuarsi quattro casi da le leggi, come appare nel c. Bona fides de depositо. ne' quali rimane obligato il depositario à rifare i danni de la cosa depositata, in qualunque modo si auuengano. Il primo è, quãdo si fà il patto di rifare i danni in qualũque modo si accaggiano. Il secondo, se quando si perdette, ò andò male il depositо, il depositario era in mora, facendo instanza il padrone di rihauerlo. di maniera, che se perdette, mentre egli il teneua contra la voglia sua. Il terzo se fù fatto il depositо in vtilità, & profitto solamente del depositario. vero è, che all'hora non saria più contratto di depositо, ma qualcun'altro, come impresti to, secondo che di sopra si è detto. Il quarto se il depositario si offerse à riceuere il depositо, preuenendo colui, che lo fece. laqual preuentione fù causa, che non fusse dato in mano di persona più accurata, & più diligente. il che si limita per il Dottor Nauarro nel suo Manuale cap. 17. nu. 178. & 181. dicendo, che la detta eccettione hà solamente luogo, quando colui, che si offerisce à esser depositario lo fà per suo proprio interesse, & commodo. ma non già quando lo facesse per affettione, che portasse à chi fece il depositо, & per mostrargli la gratitudine, & beniuolenza de l'animo suo. Et tanto basti circa questo contratto.

SOMMARIO DEL Cap. III.

1 *Se la promessa interiore obliga in conscienza.*
2 *La Promessa obliga in conscienza concorrendo due cose.*
3 *Traslatione del dominio pende da due capi.*
4 *Promessa esteriore, accioche obblighi deue essere verace, & non finta.*

5 Della

5 *Della promessa fatta per causa non vera ma presunta.*
6 *Promeßa deue eßere volontaria.*
7 *Della promessa fatta per fraude.*
8 *Promessa deue eßere di cosa non vietata da legge alcuna.*
9 *Promessa deue essere non di cosa impossibile.*
10 *Promessa deue eßere vtile al promissario.*
11 *Promessa ha le qualità del giuramento.*
12 *Promittente come resti disobligato dalla promessa.*
13 *La promeßa non oßeruata se obligbi a restitutione.*
14 *Che promeße si pußano dedurre in giudcio.*
15 *La promeßa se obliga à peccato mortale.*
16 *Specie della promessa.*

DE LA PROMESSA.
Cap. III.

RA gli altri contratti de la prima classe à la Promessa si deue il primo luogo, essendo ella quasi vn preambulo à la donatione, laquale è il capo di tutti, & il più principale, essendo vsanza prometter prima la cosa, & poi darla. Hora si può la promessa considerare in due modi, cioè ò fatta interiormente senza manifestarla con parole, ne con altri segni esteriori; ò dopò l'esser già manifestata esteriormente.

1. Considerandola nel primo modo si dubita, se per cosi fatta promessa resta altri obligato à compirla? Et pare di si per le seguenti ragioni. Prima perche chiunque con il pensier solo promette vna cosa à Dio resta subito obligato à compirla, come è manifesto nel voto. adunque resterà anco obligato, quando prometterà di questa maniera à gli huomini. Secondo, ciascuno hà facoltà di trapas- 2.

1. Se la promeßa interiore obliga in conscienza. Ragione. 1.

sare il dominio de le sue cose in altri, secondo che à lui pare, adunque può con il pensier solo trapassare il detto dominio. ne altro proposito pare, che habbia chiunque interiormente con il suo solo promette alcuna cosa. Onde pare, che resti obligato ad osseruarla. Terzo la causa principale, donde nasce così fatta obligatione, non sono le parole esteriori, ma il proposito interno de la volontà, per cui hanno poi le parole forza, & efficacia di obligare. adunque se la promessa fatta esteriormente con le parole obliga, obligherà anco la interiore fatta solamente con il pensiero, & cō la volontà. Quarto colui, che di questa maniera promette, diuerria bugiardo, se non osseruasse quanto hà promesso. adunque resta obligato per non mentire. Quinto se colui, che promise interiormente lo notificasse poi à la persona, à cui si promette, rimarria obligato ad osseruar la promessa. adunque era anco obligato auanti à tal notificatione. non apparendo ragioneuole, che la detta notificatione gli habbia dato quello obligo, che prima non haueà. Sesto se si promettesse con parole ad vn sordo, ò si promettesse non à cui si fà la promessa, stando egli per auentura absente, ma ad alcun'altro presente, pare, che douesse obligare, poi che fù fatta la promessa con parola, se bene in absenza del promissario. adunque anco la promessa interna verrà ad obligare, non potendosi dire il contrario per altra causa, se non perche fù fatta in absenza del promissario; & che per ciò non potè esserli nota, ne manifesta. Ma la contraria opinione è di San Tho. come appare ne la 2. 2. q. 88. ar. 1. in. c. doue dice, che la promessa, laqual si fà à gli huomini, non si può fare, se non con parole, ò con altri segni esteriori. donde manifestamente si inferisce, che la promessa

3. 4. 5. 6.

Opinione di S. Tho.

1.

2.

messa fatta con il pensier solo non porta seco alcuno obligo nel foro de la conscienza. Questa questione trattò di suo proposito il Soto nel lib. 7. de iust. & iu. q. 2. a. 1. ad. 1. Et parue à lui, che potesse difendersi l'una, & l'altra parte di essa. se bene hà per più probabile, che non obblighi in conscienza altrimente. A me pare nondimeno, che volendo ben ponderar la dottrina, & il parere di S. Tho. non si possa in modo alcun sostentare l'opinion contraria. massime, se quanto dicemmo di sopra esplicando la natura, & la diffinitione del contratto, sara penetrato ben bene. perche essendo il contratto vn commune consentimento di ammendue le parti, non può vno restare obligato a l'altro, se quello non dà il suo consenso ò espresso, ò tacito. Onde chi interiormente promette alcuna cosa ad vn'altro, non resta obligato à compire tal promessa, sin tanto che essendo già notificata à quell'altro, egli l'accetti, ò almeno non la rifiuti. si come ne anco la donatione hà forza di obligare, fin tanto che non sia notificata al donatario, & da lui approuata. Potria dire alcuno, che il promettitore, fatta la promessa mentale, resta almeno obligato ad auisare il promissario. & notificargli quella promessa, acciò, parendoli, possa approuarla, ò riprouarla. nondimeno il contrario è più certo. perche non ridondando quella promessa in vtile del promettitore, ma del promissario, solo ad esso tocca il pensiero di hauerne notitia, & non à quell'altro. Il medesimo pare, che si deue anco dire de la promessa esteriore fatta però à persona absente, ouero, presente, ma di tal maniera, che non le viene à l'orecchie, & per consequenza non può ne accettarla, ne rifiutarla.

Opinione del Soto.

Opinione de l'autore.

2. Ma per conchiudere in tutto questa materia diciamo,

2. Due cose fanno, che la promessa obligh in conscienza.

diciamo esser necessario, che due cose concorrano ne la promessa, perche oblighi in conscienza. L'vna, & la più principale è che sia volontaria da la banda di chi promette, essendogli la principal causa di tale obligo. L'altra è il consenso, & l'approbatione di essa da la banda del promissario. il qual ancor esso è causa. quantunque occasionale del detto obligo, senza laqual non saria tal promessa obligatoria altrimente. Et di qui nasce, che non essendo tal promessa approuata almeno tacitamente dal promissario, non hà ella forza di obligare chi promette. perche quando vn'effetto depende necessariamente da due cause, mancando vna di essa, non puote esser prodotto. Et perche la mental promessa di tal maniera è fatta, che non può essere approuata da la parte del promissario, habbiamo per consequenza à dire, che non obliga.

Al 1. argomento.

A gli argomenti hora in contrario facilmente si risponde con questa dottrina. Et al primo risponde San Thom. nel luogo già citato, doue ponendo egli la differenza trà la promessa fatta à Dio, & quella, che si fà à gli huomini, dice, che à Dio possiamo promettere con il cuor solo. ma à l'huomo nò, senza parole, ò altri segni esteriori. la ragione di questo si è, perche douendo la promessa, acciò che oblighi, esser nota al promissario: & solo Dio sia quello, che vede il nostro cuore, di qui nasce, che la promessa fatta à Dio interiormente hà forza di obligare. ma non già quella, che si fà à l'huomo, se non si fà con parole, ò con altri segni esteriori.

Al 2.

3. La traslatione del dominio pẽde da due capi.

3. Al secondo si dice esser vero, che ciascheduno può trasferire il dominio d'una sua cosa in vn'altra con la sua propria volontà. pur che l'altro voglia accettarlo, & consenta in esso. perche altrimente tutto saria vano; come quando si lasciasse à qualcuno

cuno per Testamento vn'heredità, se egli non l'accettasse, il dominio di essa non saria trasferito in lui. di maniera che la translatione del dominio depende da due capi. l'uno è la volontà de l'uno; l'altro è il consentimento de l'altro. il quale mancando, il dominio non può trasferirsi. il che occorre ne la promessa mentale, come di già habbiamo esplicato.

Al terzo diciamo non essere la medesima ragione de la promessa fatta con parole à la persona presente, & di quella, che si fà solo con il pensiero, perche quella può essere accettata, & questa nò. *Al 3.*

Al quarto si dice, che chi mentalmente promette alcuna cosa, & non quanto a l'esteriore, non incorre ne bugia, ne mancamento di fede, non osseruando la promessa, non essendo egli à ciò obligato. Onde in simili promesse sempre s'intēde vna tacita conditione, cio è, se essendo notificata al promissario, egli l'accetterà. Et perche tal conditione non può hauer luogo fin tanto, che la promessa stà cosi occulta ne l'animo, per questo non è obligato il promettitore à farla vera altrimente. Ne ripugna à questo la dottrina di San Tho. il quale ne la 2. 2. q. 110. ar. 3. ad. 5. dice, che manca di fede chiunque reuoca la promessa fatta, ne la vuole osseruare. perche come da le sue parole chiaramen te si caua, non parla egli de la promessa interiore, ma de la esteriore. *Al 4.*

Al quinto si risponde, che la notificatione non apporta obligo à la promessa. ma è causa, senza laquale ella non può obligare. come quando alcun leua la colonna, che sosteneua in alto vna pietra per farla cadere al basso, non le dà egli la grauità, che la fà discendere, ma è causa, senza cui ella non descenderia. *Al 5.*

Al

Al. 6. Al sesto diciamo, che ò si faccia la promessa ad vno, che del tutto sia sordo, ò ad vno, che stia lontano, ancor che sia fatta in presenza d'altri, non obligherà per questo giamai, poi che non si fà di maniera, che il promissario possa accettarla, ò ricusarla, per le ragioni di sopra addotte. Et tanto basti circa di questa questione, acciò vegniamo hormai à trattare de la promessa fatta esteriormente ò con parole, ò con segni.

Se ogni promessa fatta con parole sia obligatoria.

E dunque difficultà, se qualunque promessa esteriore, & fatta con parole habbia forza di obligare altrui in conscienza. doue che due cose tratteremo circa questa materia. La prima sarà dichiarare la natura de la promessa esteriore, & le qualità, che si ricercano, perche habbia virtù di obligare. La seconda sarà dichiarare quanti modi siano di promettere esteriormente, diuidendo la promessa ne le sue specie. Quanto al primo se bene è vero, che solamente la promessa esteriore obliga, imperò nō ogni promessa esteriore fà questo effetto. ma quella, che harà certe qualità, & conditioni, lequali sono simili à quelle del giuramento, come poi noteremo.

4. Le conditioni de la promessa esteriore.

4. In prima deue la promessa esser verace, & non finta. di maniera, che chi promette habbia intentione, & proposito di osseruare; ò che almeno sia obligato ad hauere cosi fatta intentione. il che è tanto necessario, che se chi promette mancasse di questa intentione, non saria egli punto obligato à l'osseruanza. quantunque saria peccato in promettere fintamente, & verria ad esser bugiardo, come insegna San Thom. ne la 2.2. quest. 110. a. 3. ad. 5. Questo però non hà luogo, quando era il promettitore obligato ad hauere intentione, & proposito di osseruar la promessa sua. perche in tal caso, quan

tunque

tunque non l'haueſſe hauuta, non reſteria meno obligato, che ſe in verità l'haueſſe hauuta. il che accade, quando quello, che ſi promette, non ſi promette per corteſia, ma come coſa douuta in ricompenſa di qualche altra. come ſe vn'huomo prometteſſe ad vna donna di torla per moglie, quando ella gli conſentiſſe. perche all'hora la promeſſa ſi conuerteria in contratto di permuta, per cui ſi cambia vna coſa per vn'altra. Onde accettando quella donna il partito, & facendo quanto l'huomo da lei chiedeua, egli reſteria ſenza dubbio obligato ad oſſeruar la promeſſa, ancor che non haueſſe hauuto intentione di farlo, perche era obligato ad hauerla.

5. Sotto la promeſſa finta, & non vera ſi comprende anco quella, per cui ſi promette alcuna coſa per cauſa non vera, mà preſunta. di maniera che non hebbe intentione il promettitore di obligarſi ſenza la tal cauſa, ancor che giamai non l'eſplichi. Et queſto quanto al foro de la conſcienza. come ſe io prometteſſi à qualchuno dieci ſcudi, dicendo di eſſere mio parente, ſolo per queſto riſpetto de la parentela, ſe queſta poi non foſſe vera, ma finta, ò preſunta, tal promeſſa non verria ad obligarmi: ancor che ſimili promeſſe alcune volte mancano di eſſer valide per altra via. Et è per eſſere ſtate ottenute con fraude. & per non eſſer fatte volontariamente, come hora ſi dirà. A queſto propoſito ben ſaria di leggere quanto nel ſeguente cap. ſi dirà, dichiarando la prima conditione de la donatione.

5. De la promeſſa fatta per cauſa non vera, ma preſunta.

6. Deue oltra ciò la promeſſa eſſer volontaria, di maniera che ſia lontana da ogni violenza, come inſegna San Thom. ne la 2. 2. q. 89. a. 7. ad 3. La ragione di queſto è, perche quelle coſe ſono la pro-

6. Seconda conditione de la pro-

meßa, che è, eßere volontaria.

pria materia del promettere, lequali cortesemente si concedono, senza alcun'obligo, perche il promettere è atto di liberalità. si deuono adunque promettere volontariamente, & senza alcuna nota di violenza. poi che quello, che gratiosamente si dà, deue essere anco spontaneamente promesso. Di qui è, che chi per violenza, ò per timore promise ad vn ladrone qualche cosa; & chi trouato con vna donna per forza, ò per paura fattali promise di sposarla, non restano in conscienza obligati ad

Nota.

osseruar la promessa. se già non l'hauessino con giuramento ratificate. perche in tal caso per conto del giuramento resteriano obligati, come lo dice San Thom. nel luogo allegato.

7. De la promessa fatta con fraude.

7. Ne segue anco, che la promessa fatta con frau de, non vaglia, perche la fraude fà, che ella non sia volontaria. Come fù la promessa, che Isaac fece à Iacob di dargli la primogenitura, quando però si consideri questo humanamente, & non come cosa, che habbia in se misterio, & che venga da la diuina prouidenza. Perche Isaac non pretendeua di prometterla à Iacob, ma ad Esaù suo primogen ito. Onde ella quanto fù da la parte del vecchio Isaac, non fù fatta volontariamente à Iacob, ma con inganno. quantunque per esser cosa misteriosa, & fat ta per instinto de lo Spirito Santo fosse efficace, & valida. Or queste due conditioni conuengono à la promessa da la banda di chi promette.

De la promessa fatta da Iacob al figliuolo Isaac.

8. Terza cõditione de la promessa che la cosa sia giusta.

8. La terza conditione è, che la cosa promessa sia giusta, & non vetata per legge alcuna. Onde chi prometteße far qualche male, non saria obligato à farlo. questo è quello, che dice Isidoro in Sinonimis. lib. 2. & è referto. 22. q. 4. c. in malis. Ne le cose malamente promesse rompi pur la fede, & la tua parola, perche empia è la promessa, che non si

può

può osseruare senza peccato.

9. La quarta è, che la cosa promessa non sia impossibile, ò molto difficile per chi promette, perche à l'impossibile niuno può essere obligato. ne è cosa verisimile, ne conforme al douere, che voglia la persona obligarsi à far quello, che à lui è molto difficile, & che notabilmente eccede le proprie forze. Onde deue esser giudicata per indiscreta quella promessa, per cui si promettono cose, che difficilmente si possono osseruare; & deue passar per vana, & di niuna efficacia.

9. Quarta conditione de la promessa. che nò sia cosa impossibile.

10. La quinta è, che la cosa promessa sia vtile al promissario, & non dannosa à chi la promette. perche chiara cosa è, che la promessa deue ridondare in vtilità, & profitto di colui, alquale è fatta: Et quando fosse il contrario, saria più tosto minaccia, che promessa. Di qui nasce, che se la cosa promessa fosse indifferente, & tale, che non fosse ne vtile, ne inutile al promissario, non saria il promettitore obligato ad osseruarla.

10. Quinta conditione de la promessa, che sia vtile.

11. Hora se tutto questo ben si considera, trè virtù, e trè qualità si conuerranno in genere à la promessa, perche sia valida, lequali anco conuengono al giuramento lecito, che sono verità, giustitia, & giudicio. La verità consiste ne l'animo, & proposito di osseruar quanto si promette, & che la promessa sia fatta volontariamente. perche quando accade il contrario, non si può dire, propriamente parlando, che si faccia con verità. ma solo quanto à l'apparenza esteriore. La giustitia poi ricerca, che non si promettano cose di peccato, inhoneste, ò dannose ne al promettitore, ne al promissario. Il giudicio richiede, che la promessa sia discreta, di tal maniera, che non si promettano cose impossibili, ne tampoco molto difficili à chi promette, ne

11. Le qualità de la promessa sono le medesime, che quella del giuramento.

inutili

inutili à cui si promettono. Quando adunque la promessa andrà in compagnia di queste trè virtù, resterà il promettitore obligato ad osseruarla, secondo la ragion naturale, come lo insegnò San Thom. ne la 2. 2. q. 88. ar. 3. ad. 1. Si esplica la efficacia di questa promessa nel libro de' Prouerbij c. 6. doue si dice. Se tu prometti alcuna cosa per il tuo amico, fà conto di hauere confitto appresso d'uno straniero, quasi come con vn chiodo, l'anima tua. ti sei allaciato con le parole de la tua propria bocca, & sei rimasto incappiato nel tuo istesso parlare. Dice anco San Gregorio si come è registrato Extra de pactis c. qualiter. Con gran diligenza deue procurarsi di adempir con l'opera quanto si promette con la parola. Parimente nel c. 1. de sponsa duorum, dicesi, che se alcuno haurà dato la sua parola ad vna donna, & promesso à lei di sposarla, non deue ammogliarsi con qualunque altra. Et se pur lo facesse, dourà far penitenza de l'hauer mancato de la sua fede, & rotto la parola data.

12. Come si leui l'obligo de la promessa vna volta fatta.

12. Deuesi in questo luogo auuertire, che quantunque la promessa resti valida poi ch'ella è fatta; nondimeno variandosi, come spesso occorre, le qualità, & le conditioni de le cose, può perder la efficacia, che prima hauea di obligare. come espressamente lo dichiarò San Thom. ne la 2. 2. q. 110. ar. 3. ad. 5. si come anco il voto, che da principio fù valido, resta inualido per la mutatione de le cose. Perde adunque la promessa il vigor suo primieramente, mutandosi quello, che fù causa precisa di promettere, come se ciò fosse l'amicitia, di maniera, che se non ti fosse stato amico, non gli haresti giamai promesso; se per caso poi ti diuentasse inimico, non resterai obligato à compire quella promessa. Promettesti ad vna donna di sposarla pigliā

do

do occasione da l'honesta, & pudicitia sua. Se ella poi cominciasse à tener mala vita, nõ resti all'hora obligato ad osseruarle la promessa. Perde anco l'efficacia sua per la mutatione della cosa promessa. Si come quando la cosa era giusta al tempo, che fù pmessa, & anco possibile, ò non molto difficile al Promettitore, & vtile al Promissario; se col tempo poi diuenisse ingiusta, ò impossibile, ò molte difficile, ò inutile al Promissario, ò dannosa à chi promette, all'hora la promessa rimarria inualida, & senza forza. Questa mutatiõe di cose acciò faccia la pmessa inualida, deue esser tale, che se chi promette l'hauesse antiueduta da principio, non l'harebbe mai fatto, come bene auuertì il Nauarro nel suo Manuale, c. 18. nu. 7. ò per dir più chiaro, deue esser tale, che etiandio da principio haueria reso subito la promessa inualida, & inefficace.

13. Ma quì si offerisce vn dubio. & è, sè colui, che non osserua la promessa, resta obligato à restituire quanto ha promesso. la ragione del dubio è. perche la promessa fà che quanto si promette sia debito. & tutto quello, che è debito, deue restituirsi à cui si deue. Diciamo à questo insieme con il Gaetano sopra la 2. 2. q. 113. ar. 1. & ne la sua Sommetta, doue parla de la perfidia, che il promettere non fa, che la cosa promessa si deua per giustitia, ma p quella virtù che è detta Veracità, ò fedeltà, inquanto colui che promette (sè vuole esser tenuto huomo da bene, & leale) deue osseruare quanto promette. ò cõe dice san Tho. ne la 2. 2. q. 88. ar. 3. ad. 1. resta obligato quanto ad vna certa honestà. che ciò sia vero, appare, perche quando vno manca de la sua promessa, non può sempre essere astretto dal Giudice ad osseruarla. doue che sè fosse per giustitia obligato, il Giudice potria forzarlo. Et benche

13
Se chi non osserua la promessa resta obligato à restituire.

paia, che si faccia il contrario, vedendo noi ogni giorno, che le promesse fatte con testimonij, & con scrittura si producono in giudicio, doue si dà al promissario attione di domadar la cosa promessa, si come anco lo dice san Tho. nel luogo poco di sopra addotto, imperò il fatto non stà cosi.

14. *Quali promesse possino diursi in giudicio.*

14. Onde si hà da notare, che sono due sorti di promesse, come noi disopra accenāmo. alcune sono, doue ammendue le parti si promettono l'vna à l'altra alcuna cosa di questa maniera. se tu mi dai, ò prometti di darmi vn cauallo, io prometto di darti la tal cosa. ò se farai, ò prometterai di fare per me la tal cosa, io ti prometto di far quest'altra. Altre sono, che si fanno solamente da l'vna de le parti. come se vno per sua cortesia promettesse dieci scudi ad vn'altro, & non per ricompensarlo d'un'altra cosa. hora di tutte queste promesse le prime solamente sogliono venire in giudicio. perche la cosa da essi in tal modo promessa si deue per giustitia. ma non già quell'altre, perche la cosa di tal maniera promessa non si deue per giustitia; ma solo p vna certa honestà. Possono però venire auanti al Giudice ecclesiastico ancor quest'altre promesse p conto de impedire il peccato; che si incorreria, nō osseruandole. Et specialmente quando si promette alcuna cosa à la Chiesa, ò per fare opere piè. onde però non si può inferire, che la promessa obligh per giustitia. Da le cose dette chiaramente ne segue, che non è obligato à restitutione chi manca di osseruare cosi fatte promesse. ancor che pecchi, non osseruandole. si come chi non desse limosina, essendo obligato à darla per virtù de la misericordia, non è obligato à restitutione. se bene in tal caso peccò, perche la detta limosina non si douea per giustitia ma per charità, & per misericordia.

Conclusione.

15.

15. Resta hora vn'altra difficulta. Et è che peccato si commetta, nō osseruando la promessa, cioè se sarà mortale, ò veniale? Diciamo esser peccato veniale, quanto à la natura sua, si come anco la bugia, di cui è vna specie il non osseruare la promessa. Imperò quando la cosa promessa fosse di grāde importanza, & apportasse gran danno il non osseruarla, saria in tal caso peccato mortale, perche saria cōtra la charità, come saria la promessa fatta ad vna Donna di sposarla, il che chiaramente si dimostra nei sacri Canoni al c. 1. de spon. duorum. tale anco saria la promessa fatta ad vno di tenerli qual che secreto di grande importanza, donde seguiria graue danno, quando fosse riuelato. Parimente quādo si prometteſſe vn rimedio necessario à guarire di qualche graue infirmità, se per nō osseruarla quello infermo restasse senza rimedio, ò nō potesse hauerlo d'altronde à tempo. ma doue si promettono cose di poca importanza', come quelle, che si fanno per vna certa creanza, ò per loquacità, non obligano più che tanto. essendo fatte ordinariamente con poca auuertenza. ò se pur obligano, sarà solo peccato veniale il non osseruarle, come se io promettessi di non partire senza hauer prima visitato qualche persona, ò di ritornare al tal tēpo, ò se promettessi di dire vn pater nostro, & vn'Auemaria per qualcuno, & che di poi non se ne facesse altro. Hà di già introdutto l'vso di satisfare à la buona creanza con molte promesse, senza altra consideratione se si deueno, ò possano osseruare, ò nò. Onde non credo, che oblighino più che tanto, nō essendo fatte per altro fine, che per creanza, & per compimento, e per chiacchiera; ò per dir meglio p vanita, & pazzia. Di qui penso che hauesse origine quel prouerbio. Parole di buona creanza non

15. *Se il nō osseruar la promessa sia peccato mortale.*

Prouerbio

non obligano.

Specie 'della promessa.

16. Habbiamo fin qui esplicato la natura de la promessa esteriore. hora proponiamo breuemente le sue specie. il che più commodamente si farà p la seguente figura.

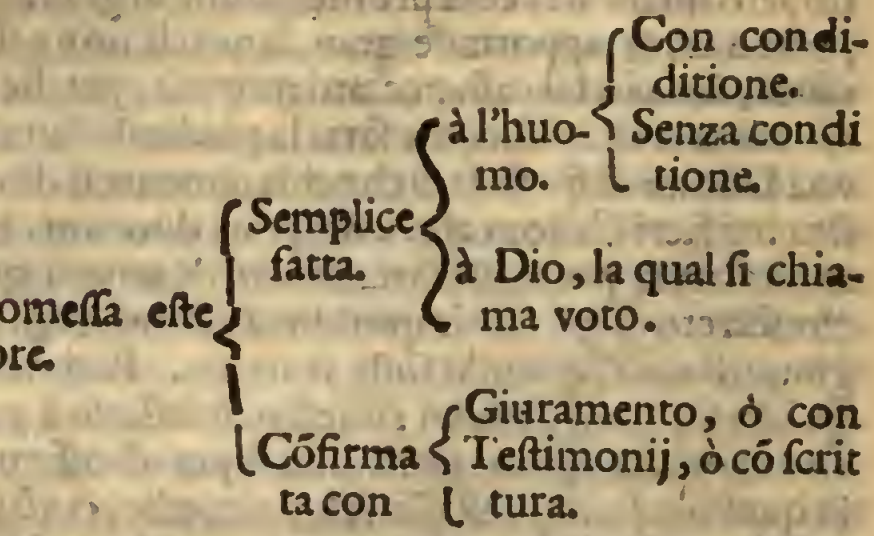

Promessa semplice.

Semplice si chiama la promessa, quando non è confirmata con giuramento, ò con testimonij, ò cõ scrittura. benche principalmente si dica esser tale. quando è fatta senza il giuramento. laquale anco si chiama promessa ignuda. & tanto basti circa questo contratto.

SOMMARIO DEL *Cap. quarto.*

1 *Donatione che cosa sia.*
2 *Donatione tre cose hà da notarsi.*
3 *la Donatione mentale, e fatta senza saputa del Donatario se obligbi.*
4 *La Donatione esteriore fatta in absenza del Donatario se obligbi.*

5. *Donatione deue essere con animo vero di trasferire il Dominio.*
6 *Donatione fiduciaria, & in confidenza quale è.*
7 *Donatione deue pendere da vera causa.*
8 *Donatione deue essere volontaria.*
9 *Il donatore deue hauere libera facolta di disporre de suoi beni.*
10 *Il Donatore deue hauere il dominio della cosa che dona.*
11 *Il Dono nõ deue essere obligato p qualche ragiõe ad altri.*
12 *Donatione in fraude de creditori.*
13 *Donatione d'heretici, & altri delinquenti.*
14 *Donatario deue essere capace della donatione.*
15 *Se la Donatione puo reuocarsi.*
16 *La Donatione si reuoca per conto della ingratitudine.*
17 *Donatione non effettuata se obliga a peccato mortale.*
18 *Specie della donatione.*
19 *Donatione viene da liberalita.*
20 *Donatione modale, & conditionale.*
21 *Dominio diretto, & vtile.*
22 *Impresti o commodato, & mutuo come siano specie di donatione.*
23 *Vsufrutto che cosa sia.*
24 *Vso che cosa sia.*

DE LA DONATIONE
Cap. IIII.

SEGVE nel terzo luogo il cõtratto de la Donatione. laqual, come insegna Arist. nel 4. lib. d'l'Ethica. c. 2. & come dichiara san Tho. nel 1. li. de le sentẽtie. d. 18. ar. 2. & ne la p. p. q. 38. ar. 2. è vn donatiuo liberale il qual chiamo Arist. irredibile che vol dire senza interesse, & senza animo di hauerne altra remuneratione. I Legisti dicono, che la Donatione è vna collatione, ò donatiuo di cosa lecita, fatto pmera liberalità, sẽza che à ciò siamo indutti da legge alcuna. *Che cosa sia donatione.*

2. In questa diffinitione tre cose si toccano, che 2

deuono esser notate. la prima è l'oggetto, & la materia del donare. & quãto à q̃sto si dice, di cosa lecita. la seconda è la causa, che muoue il Donatore à donare, & q̃sta è la liberalità, laquale ricerca, che si faccia senza aspettarne altra remuneratione, ò mercede. Qui però si deue notare, che quella parola, mera, ò sola nõ esclude, che la Donatione nõ possa ꝓcedere da qualche altra virtù, oltra la liberalità. ꝑche, come diremo più giù, dichiarãdo la prima diuisione de la Donatione, ella può anco procedere da misericordia, ò da gratitudine. ma solo esclude quello, che saria contrario à la virtù de la liberalità. come saria quãdo la donatione si facesse cõ hauer la mira à qualche interesse, ò remuneratione, ò pagamento. ma che si facia il dono ꝑ misericordia, ò per gratitudine, non è contrario à la virtù de la liberalità. laqual con solo questo resta cõtenta, che si facia il dono senza pretẽdere per esso ne interesse, ne remuneratione alcuna. perche altrimente non saria donatione, ma vn dare interessato ꝑ modo di vna permuta, ne laqual si dà vna cõsa per hauerne vn'altra. la terza è, che si faccia, senza che ne da la legge, ne da altro siamo forzati à farlo. il che si dice à differenza di quei cõtratti, per quali si da alcuna cosa, essendo obligati da qualche legge, ò ragion di giustitia. come quando si da il prezzo de la cosa comprata, ò presa à fitto; ò come quando si restituisse il deposito, ò la cosa impresta ta. Si notarà poi più di sotto, che per questo nome collatione, ò donatiuo vien significato, che per questo contratto si trasferisce il dominio de la cosa donata nel Donatario, che è quelli, à cui si dona.

Secõda cosa.

Terza cosa

3. Si dubita in questo luogo, se la Donatione fatta in assenza del Donatario, & senza sua saputa, ouero interiormente con il solo pensiero, sia valida

3. Se la donatione mentale è fat-

da

da auanti che dal Donatorio sia accettata? ilqual dubbio è simile à quell'altro trattato di sopra circa il contratto de la promessa interiore. Onde par, che si deua risoluere nel medesimo modo di quello. Debbiamo dunq; dire che non causa obligo alcuno prima che il Donatario l'accetti, come lo afferma anco il Soto li. 3. de Iust. & Iu. q. 5. art. 3. per che importādo la donatione vn certo rispetto che è tra colui, che da, & quell'altro, che riceue, non può hauer virtù de obligare prima che il Donatario acconsenta. Onde quella, che si fà sola con l'animo, non può obligare. ne tam poco quella, che si fà esteriormente, fin tanto, che non venga à notitia del Donatario. Oltra che quello, che si dona, tiene de la natura del beneficio. ilqual non può hauer luogo, se non doue egli sia grato, & accetto. onde auanti che si sappia, ò si possa sapere, se il dono sia grato al Donatario, la Donatione non può obligare, & all'hora si conoscerà esserli grato, quando sapendolo, l'accettarà

ta in assenza del donatario, & senza saputa sua, sia obligatoria

4. Da questo segue benissimo che la donatione interna, & anco l'esterna nō saputa ancora dal Donatario si può riuocar liberamēte, & sēza altra causa, auanti che il Donatario l'accetti. Ma che si dirà d la donatione fatta solamēte à la psēza de testimonij, ò con publico instrumēto à fauor di persona absēte? sarà ella forse obligatoria prima che sia accettata dal Donatario, ò nò? da le cose, che fin qui habbiamo dette, pare di nò. perche acciò che vn contratto sia valido, come si trattò nel primo cap. si ricerca sempre il cōsenso & de l'vno, & de l'altro contrahente. adunq; prima che il Donatario consenta, non par, che la detta donation possa in modo alcuno obligare. Siluestro. Donatio 1. q. 2. di mostra sentire il medesimo. onde afferma, che nō

4. Corellario.

De la donatione esteriore fatta in assenza del donatario.

pare che si possa far donatione à persona che sia assente. di questa opinione fù anco. F. Antonio di Corduba nel suo libro de' casi di conscienza. q. 133. Il Soto poi nel luogo allegato tiene, che in tal caso si deua stare à le leggi de la ragion ciuile, di maniera che tutto quello, che per questa via sarà determinato, s'habbia da seguire secondo la conscienza. Hora noi concludendo diciamo che la donatione fatta espressamente con parole, ò segni esteriori, & approuata anco di poi dal Donatario è quella che può efficacemente obligare, la cui natura andiamo hora noi inuestigando.

F. Anto. di Cordoua.

La qualità de la donatione sono sei.

Le qualità, & le conditioni de la Donatione. per che sia valida, & ferma, sono sei. di cui le tre prime à lei conuengono da la parte del Donatore. le due, che seguono, da la parte del dono. l'vltima da la parte del Donatario.

La prima.

5. La prima è che sia vera, & non finta, cioè, che sia fatta cõ voluntà, & animo di dare, & di trasferire il dominio de la cosa donata nel Donatario.

6. Onde p mãcamento di q̃sta conditione resta in ualida quella specie di donatione, che si chiama fiduciaria, ò fatta in cõfidenza. laquale si fà, q̃n si da la cosa cõ tal patto, & fiducia, che dopò l'esser seguito alcuno effetto particolare, il dono ritorni al Donatore, ouero à chi à lui piacerà. Tale è la donatione, che i padri, ò altri parenti sogliono fare ai loro figliuoli, ò altri del parentado, q̃n hanno à pigliare gli ordini sacri, acciò possano mostrare di hauer patrimonio, senza il quale nõ potriano ordinarsi. il che si fà cõ patto, & cõ fiducia, che riceuuto il sacro ordine renuntieranno à la detta donatione in fauore di chi la fece. Simile cautela vsano etiandio quei padri. che nõ potẽdo lasciare heredi i figli che hanno bastardi (essendo ciò prohibito p le leggi)

5

6 Donatione fiduciaria.

dona-

donano i loro beni ad vn'amico, cõ fiducia, che da esso ne sarãno poi fatti heredi i figliuoli bastardi. Tale è anco la donatione, p cui si dãno di molti beni à qualche huomo pouero, il qual tratta di hauer p moglie vna Donna ricca, con questa fiducia, & patto, che conchiuso il matrimonio, i detti beni ritornino al Donatore, rinuntiandosi à la detta donatione. Di questa sorte è ancora, come dice il Nauarro, la donatione, p cui si donano orationi, lettioni, argumenti, & sermoni da altri cõposti à persona idiota, & ignorante, cõ i quali in qualche oppositione di Cathedra, ò di beneficio, appariſca esser il più habile, & il più degno. Niuna dunq; di q̃ste, ò di simili donationi si può dir vera, ne chiamarsi con verità donatione. anzi appartengono queste tali propriamente al contratto de l'Imprestito. Et di qui è, che se bene à ragion di contratto nõ sono vitiose, p essere l'imprestito contratto lecito, & permesso; tuttauia inquanto hanno in se modo, & forma di donatione, & inquãto come tali sono reputate, essẽdo cõ verità manifesti inganni, & fintioni dannosissime, deuonsi giudicare p illecite. & degne di grauissimo castigo. Onde coloro, che le fanno, restano obligati à rifar tutti i danni, che ne seguono, à la parte dannificata.

7. Si ricerca etiandio. perche la Donatione sia vera, che pẽda da vera causa, per cui si mosse il Donatore à farla, & non solo apparente. Onde quella, che si fà ad vna Donna per conto di matrimonio, quando ella poi nõ potesse, ò non volesse maritarsi, saria inualida, & di niuno effetto. Parimente se si facesse donatione à vna Donna per rispetto de la sua castità, & virginità, essendo per tale tenuta; di maniera che fuor di questo rispetto, non le saria mai stata fatta; ne il Donatore 7

pretende

pretende farla, se non per questo quando poi ella non fosse cosi, tal donatione non saria ne vera, ne valida, mancando veramente la causa, che indusse à farla. cosi dice il Nauarro nel suo Man. c. 18. nu. 6. Et il Cordouese nel suo Trattato de' casi q. 135. Habbiamo detto, se il Donator non pretende farla d'altra maniera. perche chi da limosina per conto di pouertà à chi non è veramente pouero fà per auētura vera donatione, in quāto si indusse à farlo non solo per la pouertà di quel tale, ma per l'amor di Dio principalmente. Se ben di tal questione nō pretendo hora determinar cosa alcuna; ne darle l'vltima resolutione.

8. La 2. 8. La 2. conditione è, che sia volontaria, di maniera che non v'interuenga alcuna violenza, ne timore, ne fraude, ne inganno, perche essendo atto di liberalità, conuien farlo cortesemente, & senza nota alcuna di coattione.

9. La 3. 9. La 3. è che il donatore habbia libera facoltà di disponere de' suoi beni. perche se fosse impedito da qualche legge, non potria farlo: Et questo può accadere in due modi, l'vno è quando egli hà impedimento naturale, come auuiene à chi è pazzo. L'altro è. quando la legge ciuile leua ad alcuno tale amministratione. come sono gli Orfani, che stanno sotto il Curatore. Et i prodighi, a' quali per decreto del giudice è stato dato il curatore. Cosi i figliuoli di famiglia, & che sono minori di vinticinq; anni, non hanno libera amministratione de' beni loro. Leggasi di questa materia Siluestro Donatio. 1. q. 1. & il Nauarro nel suo Man. c. 17. nu. 105.

10. La 4. 10. La 4. è, che la cosa donata sia propria del Donatore, di maniera, che habbia il vero dominio di essa. pche niuno può essere liberale di quel d'altri. Onde le donationi fatte da' religiosi senza lecita facoltà

colta ò tacita, ò espressa de loro superiori non sono efficaci, non hauendo essi nulla di proprio. Dissi, senza lecita facoltà, perche quando non fosse lecita, non potriano tam poco donare. qual sia lecita, ò non lecita lo tratta il Nauarro nel suo Commen. de voto paupertatis. Sopra il ca. non dicatis nu. 55. & 56. A queste si riducono le donationi, che fanno le Donne maritate dei beni de loro mariti, senza hauerne licenza, di che tratta il Nauarro nel Man. c. 17. nu. 105. Tali sono anco i donatiui de' figliuoli, de' seruidori, & de gli schiaui de' beni de' padri, ò de' padroni. di che tratta Sil. Donatio 1. q. 1.

11. La 5. è che il dono non si troui per qualche legge, ò ragione obligato ad altri. perche in tal maniera il dono hà da giouare à l'vno, che non apporti alcun danno à l'altro. doue è da notare, che in tre modi i beni di vno possono essere obligati ad vn'altro.

11. *La 5.*

12. Il primo è di giustitia. come sono i beni, di chi ha molti debiti, a' quali si troua per giustitia obligato. Onde la donatione, che si fa in fraude de creditori, cioè quando si fa di quei beni co' quali si haueano à pagare i debiti, non è valida.

12. *Donatione fatta in fraude, & danno de creditori.*

Il 2. è di pietà. come i beni del padre stanno obligati per la sostentatione de' figliuoli. Onde nó potriano farne donatione con danno, & pregiudicio di essi. essendo i padri per pietà obligati à sostentare i loro figliuoli, & dar loro la parte che legitimamẽte gli tocca. nõ si può manco far donatione di quei beni, che siano à qualcuno obligati in pregiudicio di quel tale. se bene questa obligatione nasce etiamdio da giustitia.

13. Il terzo è de la lege ciuile. come sono i beni di coloro, che hauendo commesso delitto, per cui, ipso

13. *De la dona*

tioni d gli heretici, et di altri de linquenti.

ipso facto, ò data la sentenza, sono confiscati. Onde le donationi de gli heretici fatte dopò il peccato de l'heresia; & di quelli, che sono incorsi in crimen lęsæ maiestatis, sono di niun valore. perche tutti i beni di questi tali sono obligati al Fisco dopò il delitto commesso. ma quelle de gli altri delinquenti, ai delitti de' quali hanno imposto le leggi la pena de la confiscatione de' loro beni, sono inualide solamente dopò che contra loro si è data la sentenza. perche all'hora, & non prima i beni loro sono obligati al Fisco. Vedasi Siluestro Donatio. primo. quæstione prima, §. 8. & 10. Et il Nauarro nel suo Man. cap. decimoseptimo. nu. 105.

14. *La 6.ª*

14. La sesta & vltima conditione, è che il Donatario ne sia capace. perche si danno alcune persone, lequali sono per le leggi fatte inhabili à riceuere donationi. onde à tali non si può fare. Si come il padre non può farla al figliuolo; ne il figliuolo al padre: cosi ne anco il marito à la moglie, ne la moglie al marito, eccetto in certi casi, disponendo cosi la ragion ciuile. Parimente ai Giudici non si può far donatione, se non di cose da mangiare ò da bere, & queste in cosi poca quantità, che tosto si habbiano da consumare. ne tampoco ai Visitatori si possono far donatiui da quelli che sono visitati. Vedasi circa questi tali Siluestro Donatio 2. & il Nauarro nel suo Man. cap. 17. nu. 145. 146. & 149. Queste adunque sono le conditioni, che deuono accompagnar qualunque donatione, perche sia valida.

15. *Se la donatione vna volta fatta*

15. Vna difficultà qui resta da dichiarare. Et è, se la donatione che gia vna volta fu valida, può in qualche caso perdere il vigor suo, dimaniera che il Donatario resti obligato à restituir

stituir la cosa donata? A me pare, che in vn sol caso questo possa accadere. di cui fù fatto di sopra mentione, esplicando la prima qualità de la donatione. questo è. quando la causa, che indusse à farla, sia cessata. caso però, che sempre la detta donatione pendesse da quella. Fece alcuno per causa di matrimonio molti donatiui ad vna Donna, i quali senza tal pretesto non glie ne haueria gia mai fatti. cessando poi questa causa, cessaria anco il valore di tal donatiuo, il qual dependeua da essa. si come suol dirsi, che cessata la causa cessa l'effetto. Onde perche in tal caso la donatione non saria vera, verria à perdere la sua prima conditione, & conseguentemente il valore, restando la detta Donna obligata à restituire tutti quei donatiui. Il medesimo deue dirsi de la donatione fatta per causa di morte. quando credendosi vno di morire, fa vna donatione, laqual non haueria egli giamai fatta altrimente, ne fù sua intentione, c'hauesse effetto, se non in caso di morte. Et de la donatione anco fatta per non hauer figliuoli à persona straniera, laqual non si saria fatta; ne chi la fece hebbe intentione, che valesse, se non in caso di non hauer figliuoli. Onde cessando poi queste cause, non morendo l'vno, & hauendo figliuoli l'altro, cessa anco il valore de la donatione. di maniera che in simili donationi vien compresa sempre vna tacita conditione, come se il Donatore dicesse. Io ti fo questa donatione, ma con patto, che tu ti mariti meco; ò con questa conditione, ch'io non habbia figliuoli. i quali conditioni non riuscendo, perde la donatione

più riuocarsi.

tione l'efficacia sua. il che si deue intendere, eccetto, che non cõstasse chiaramente, ò si presumesse, che la intentione del Donatore fù, che durasse, & fosse valida la donatione, etiandio cessando tal causa. come se hauendo vno fatto donatione per causa di morte, hauesse immediatamente consegnato la cosa donata al Donatario, dandogliene il possesso perche in tal caso si douria presumere, che la intẽtione del Donatore fosse, che tal donatione fosse irreuocabile, & che sortisse subito il suo effetto. Et se incontrario si allegasse la donatione fatta à la Donna per causa di matrimonio, ilqual nõ succedendo, essa non vale, dato caso, che la cosa donata à lei fosse stata subito consegnata, diciamo esser gran differenza tra l'vn caso, & l'altro. perche ne la donatione fatta per causa di morte, non si suole consegnar subito la cosa donata al Donatario, ma dopò la morte del Donatore. onde quando accadesse. che subito ne fosse messo in possesso, saria cõiettura, esser la volontà del Donatore, che subito sia valida la donatione, & sortisca il suo effetto, di uentando essa irreuocabile. ma ne la donatione fatta per causa di matrimonio il dono suol consegnar si subito, douendo seruire per oruamento, & abbigliamento de la sposa, ilqual non patisse dilatione. Onde la subita consegnatione del dono in questo caso non fa argomento da credere, che la detta donatione diuenga per questo irreuocabile.

16. *La donatione si reuoca per conto de la ingratitudine*

16. Si può anco riuocar la donatione, secondo la dispositione de le leggi, per la ingratitudine del Donatario, caso che egli intentasse qualche graue ingiuria contra il Donatore, come si troua espresso nel cap. finale de Donatione. Vedasi Silu. Donatio. q. 13. Non si deue però questo intendere, che ipso facto la Donatione sia reuocata, ma che

si

si possa reuocare ad arbitrio del Donatore. à cui si da per le leggi attione di repetere in giudicio la cosa donata, acciò che il Donatario resti priuo di essa mediante la sentenza del Giudice in pena de la sua ingratitudine.

17. Vna difficoltà ci resta da esplicare, cioè, che peccato sia non osseruare la donatione, se è mortale, ò veniale? A questo diciamo, che secondo che il dono sia grande, ò picciolo, sarà mortale, ò veniale questo peccato. la ragione è, perche il peccato di non compire la donatione si riduce al furto, il quale è mortale, ò veniale, secondo la quantità de la cosa robbata. Dico ridursi al furto, inquãto nõ solo è furto il torre quel d'altri, ma etiandio ritenerlo contra la voglia del padrone. il che ha luogo in q̃sto caso. Si deue anco notare, che l'accettar la Donatione, & pigliare il possesso del dono, quando el la non fosse valida per mancamento di alcuna de le dette conditioni, come saria specialmente quando fosse in pregiudicio del creditore, ò d'altri, ò quãdo fosse donatione fiduciaria, saria parimente peccato di furto. Sono però eccettuati da questo quelli, à cui gli heretici hanno fatto qualche donatione. perche questi tali possono lecitamente ritenere la cosa donata fino à la condanna di essi, ma non dopò. Peccano ancor grauemente coloro, che intentano simili Donationi con fraude, & con danno di qualche terzo, come di sopra fù detto dichiarando la quinta qualità de la donatione. Et oltra il peccato restano anco obligati a la restitutione de' danni à quelli che gli hanno patiti.

17. *Se nõ effettuar la donatione sia peccato mortale.*

Fin qui habbiamo trattato de la natura de la Donatione, & de le qualità sue. resta che diciamo hora de le sue specie. Possiamo dunque diuiderle in tre modi, cioè ò da le parte de la causa, donde ella nasce;

La diuisione de la donatione.

mo. In alcune donationi però vi concorrono anco de l'altre virtù, come sono la misericordia, & la gratitudine: Onde diciamo, che la donatione talvolta nasce da la liberalità sola, senza che vi interuenga altra virtù. tal volta da la misericordia, si come anco da la gratitudine, non escludendo però giamai la liberalità. perche se è donatione non può procedere da virtù alcuna, che non vi s'accompagni sempre la liberalità, laquale è la propria sua madre, come dichiarando la diffinitione sua esplicammo. la Donatione, che nasce da gratitudine, è chiamata remuneratoria, non perche si faccia sperando di receuerne alcuna remuneratione, ma perche si fa à fine di remunerare qualche beneficio gia riceuuto. Et si dice, che questa remuneratione nasce da gratitudine, & non da giustitia, perche se nascesse da giustitia, non sarià remuneratione, ma restitutione. Onde quando si paga il salario al seruidore, non se dice quel pagamento donatione, perche segli deue tal paga per giustitia. ma se il seruidore oltra i seruitij debiti, n'hauesse fatto qualcun'altro di sua volonta, senza che fosse obligato, se p questo dal padrone gli fosse dato alcúna cosa, saria donatione remuneratoria. Tali sono quei legati, che sogliono i Signori lasciare ai seruidori loro al punto de la morte, oltra il salario solito. i quali si chiamano discarichi, inquanto per mezzo di essi si scaricano quelli oblighi, che i detti signori hanno con i loro seruidori, ò ad altre persone amoreuoli, per non esser notati di ingratitudine.

19 *La liberalità è madre de la donatione.*

Donatione remuneratoria.

Circa la 2. diuisione si hà da notare, che i Dottori leggisti distinguono la dõatione modale da la cõditionale. dimaniera che sia cõditionale q̃lla, che si fa cõ questa parola, se, ò sua equiualẽte. & modale

20 *Donatione modale, & condisionale.*

le quella che si fà con questa parola. Accioche. Secondo la qual dottrina questa sarà conditionale, Io ti dono questo cauallo, se mio Padre se ne cõtenterà: ma quest'altra sarà modale. Io ti dono questo Cauallo, acciò che tu vadi à la guerra. ma perche la modale si può facilmente conuertire in conditionale, essendo quasi il medisimo à dire, Io ti do questo Cauallo, acciò tu vadi à la guerra; che ò se tu vai à la guerra. per questo habbiamo lasciato questa differenza. Chi vorra però saper più di questa matteria legga Siluestro Donatio 1. q. 2. Deuesi anco auuertire, che la donatione conditionale alcune volte hà la conditione espressa, alcune altre l'ha tacita. Come di sopra notammo ne la donatione fatta per causa di morte, ò di matrimonio, ò per non hauer figliuoli. Quanto à la terza diuisione si ha da notare, che in qual si voglia cosa si può considerar la sostanza, & l'vso di essa. lequali due cose, per essere differenti, parimente il dominio di esse si può diuidere, di maniera, che vno habbia il dominio de la sostanza, ilqual si chiama dominio diretto; & vn'altro il dominio de l'vso, che si chiama dominio vtile. come è quello, che tiene l'emphiteota & questo per diuersi contratti. Et di qui nasce, che chi fa donatione, ò può dar l'vna, & l'altra cosa insieme. ò solamente l'vso, riseruandosi il dominio de la sustanza per se. come vediamo farsi, quando alcuno presta ò denari, ò altro. de' quali contratti nel cap. seguente cominceremo à trattare.

21

22

Impreſtito cõmodato, & impreſtito mutuo e ſono

22. De le cose dette chiaramente si vede, come i contratti di impreſtito commodato, & di impreſtito mutuo sono compresi sotto questo de la donatione, come specie di essa. Ne la medesima diuisione si fà memoria del'Vsufrutto, ilquale è vna ragione

gione, ò intereſſe, che altri ha da vſare, ò fruire la coſa d'alcuno, ſaluo la ſoſtanza di eſſa. Onde colui ſi dira vſufruttar vna coſa, ilquale ha piena poteſta in tutti i frutti di eſſa, acciò che ad arbitrio ſuo poſſono conuertirli in ſuo profitto, ò conſumandoli, ò vendendoli, ò donandoli, ò impreſtandoli, ò giocandoli &c. ma ſe ſi concedeſſe à vno l'vſo ſolamente di alcuna coſa, non ſe li concederia, ſenon di poterla vſare in ſua propria vtilità, & quãto ricercaſſe il ſuo biſogno, & non più. di maniera, che ſe ad vno ſi concedeſſe l'vſo d'vn campo, potria entrarui, & pigliar di eſſo tutto quello, che gli pareſſe per la ſua propria ſoſtentatione, & tenerui anco à paſcere il ſuo beſtiame; ma non potria già vendere i frutti, ne darli ad altri, ouero afittarli. Vediamo ogni giorno laſciarſi ne' Teſtamenti l'vſo, ò l'habitatione d'vna coſa, & l'vſo di altre coſe, riſeruandoſi il dominio di eſſe. Di queſta materia ſi può leggere Siluestro ne la parola Vſus. Et con queſto diamo fine à la materia de la Donatione.

ſpecie di donatione.

23 *Che coſa ſia Vſufrutto.*

24 *Vſo che coſa ſia.*

DEL CONTRATTO DE L'IMPRESTITO commodato Cap. V.

SOMMARIO

1 *Commodato che coſa ſia.*
2 *Commodato è in quelle coſe, nelle quali ſi concede l'vſo, ſenza la ſoſtanza.*
3 *Commodato in che ſi diuide.*
4 *Precario che coſa è.*
5 *Precario e ſpecie di commodato.*
6 *Commodato in vtile di chi ſi fà.*
7 *Commodante deue auuiſare del vicio della coſa commodata.*

DEL CONTRATTO DE l'Impreſtito commodato. Cap. V.

DOpo il Contratto de la Donatione ricerca il buono ordine, che ſi tratti de l'Impreſtito commodato, & de l'Impreſtito mutuo, i quali ſono quaſi vna ſpecie di eſſa. Et perche le coſe, che ſono più manifeſte, & più chiare deuono trattarſi prima; & l'Impreſtito commodato è molto più noto à tutti, di lui trattaremo primieramente, diuidendo queſta materia in tre parti ne la prima trattaremo de la natura di queſto Contratto. ne la ſeconda de le ſue ſpecie. ne la terza de gli oblighi, che per virtù di eſſo incorrono i Contrahenti.

Ethimologia, di queſto vocabolo commodatum.

Quanto al primo ſe vogliamo far conto de la Ethimologia di queſto nome, Commodatum, potremo dire, che in latino voglia dire, In commodū alterius datum. cioè, coſa data in altrui profitto. Ne la gloſa poi ſopra il cap. vnico de commodato, ſi diffiniſce queſto Contratto, che ſia vna Conceſſione gratioſamente fatta di vna coſa per ſeruirſi di qualche vſo ſpeciale di eſſa, riſeruandoſene però il dominio. come quando vno preſta vn mantello, vn ſaio, ò coſa ſimile. Diceſi primieramente conceſſione gratioſamente fatta. perche è vna ſpecie di donatione, & la donatione ſuol farſi gratioſamente. Et per porre anco differenza tra queſto Contratto, & quello de l'affitto, nelquale ſi da parimente l'vſo de la coſa, perche altri poſſa ſeruirſene,

Che coſa ſia impreſtito commodato.

luogo. Riseruandosi il dominio di essa. per poner differenza tra l'impresti to commodato, & l'Imprestito mutuo. perche in questo (che si puol fare quā do si impresta no ò denari, ò altre cose, che si hanno poi à rendere non nel medesimo numero, ma ne la medesima specie) non può chi presta ritenersi il dominio de la cosa prestata, considerandola in se stessa, & in singulare. ma ciò bene occorre ne l'Imprestito accommodato, come quando si presta vn cauallo, ò altra cosa, che si habbi à restituire in se stessa. essendo tale l'Imprestito accommodato. ma de la differenza di questi due Contratti si trattera di sotto più diffusamente nel Cap. 6.

2. Da questo si caua, che questo contratto hà luogo solamente in quelle cose, ne lequali si può conceder l'vso senza dar la sostanza di esse. come sono quelle, l'vso de le quali non consiste in consumarle. & distrurle ī tutto. come si vede in vna casa, in vn Cauallo in vna spada, l'vso de lequali si può hauere adoperandole, restando però esse sempre salue, & intere, doue che tutto il contrario si vede ne le cose, che consistono in numero, peso, & misura, come sono i denari, & tutte le cose, che seruono per mangiare, & per bere. perche l'vso di esse è consumarle, & finirle, non potendo esse adoperarsi altramente, restando ne la integrita loro. Onde non si può conceder l'vso che non si cō ceda anco la sostanza, considerandole in particolare. Diciamo adunq; che l'Imprestito accommodato non ha luogo in queste cose, ma in quell'altre. & per il contrario l'Imprestito mutuo ha luogo in queste, & non in quelle. Tale è dunq; la natura di questo contratto. hora vegniamo à le sue specie. 2. Corollario.

3. Niuno si imagini, che possiamo determinar le

pregassi, ch'io ti lasciassi passare per il mio campo, & io te lo concedesse.

5. Da le cose dette chiaramente si inferisce, che questo Contratto chiamato Precario vien compreso sotto l'Imprestito commodato; come anco lo disse il Dottor Nauarro nel suo Man. c. 17. nu. 182. perche tutte le conditioni, che hà, come è il farsi à petitione, & preghi di colui à cui si concede; & cõcedersi per vso, & tempo indeterminato sono differenze accidentali à l'Imprestito, onde non possono variar la natura sua, ne mutarla in vn'altra specie. Precario saria, come se à petitione, & preghi di qualcuno gli fosse imprestato vn campo per se; & per i suoi heredi, non si specificando ne vso, ne tempo determinato. Di questa materia leggasi Siluestro ne la parola. Precarium.

Il Precario e specie de l'imprestito cõmodato.

6. Quarto si puo diuidere da la parte de le persone, in vtilità de le quali suole ridondare. perche se bene di natura sua ordinariamente ridonda in vtile di colui solamente, à cui si fà. tuttauia a le volte occorre, che ridonda anco in vtilità di chi impresta. come se vno imprestasse ad vn'altro il suo archibugio, acciò che con esso lo difendesse. ò se il marito prestasse à la moglie alcune vesti, & gioie, acciò che adornandosene gli paresse più bella. Tornano anco tal volta in vtile de l'vno, & de l'altro. come se due persone facessino vn conuito, & l'vno di essi prestasse à l'altro vn boccale d'argento, per il detto conuito. Ma tutte queste diuisioni più chiaramente si vederanno ne la figura che segue.

l'imprestito commodato di natura sua fà in profitto del commodatario.

- L'impresti to cõmodato se diuide p parte.
  - De le cose impresta te.
    - De le quali
      - Alcune sono mobili.
        - Che da se si muouono, come sono gli animali.
        - Che da altri sono mosse.
      - Altre sono immobili.
      - De le quali
        - Alcune sono vrbane.
        - Altre rustiche.
  - De l'Vso, il quale è di due sorti.
    - Vso
    - Vsufrutto.
      - Certo
      - Incerto.
  - Del tẽpo, che è di due sorti
    - Indeterminato, come è nel contratto detto Precario.
    - Determinato.
  - De le persone, i vti le de le quali ridonda.
    - Del commodatario.
    - Di chi presta.
    - De l'vno, & de l'altro.

la prima di queste diuisione si dichiara assai diffussamente nel fine del Cap. 25. doue si tratta de l'affittare. Per le cose vrbane intendiamo gli edificij, che sono ne la Città. per le rustiche, i campi le vigne, gli horti, gli oliueti, & altre cose simili.

7 *Obligbi di chi ipre st*

7. Resta hora, che dichiariamo le obligationi de contrahenti. Et prima trattaremo di quelle, che hà chi presta. la prima de le quali è. che deue auuisare

auuisare il Commodatario del vitio, che ha la cosa impreſtata, quando ne poteſſe ſeguire alcuno dan no. come ſe il Cauallo treſſe de' calci, ò lo ſchiauo foſſe vn furbatello; ò quando la botte non teneſſe il vino. preſtandoſi queſte coſe ſi deue ſcoprire il difetto al cõmodatario, quando ſi ſa. la ragione ſi è, perche queſto Contratto de l'Impreſtito è vna ſorte di beneficio, Et per queſto chi impreſta deue procurare, che non ne ſegna danno à chi lo riceue. pche coſi nõ ſaria più beneficio, ma ſi conuertiria in maleficio, reſtando obligato per giuſtitia colui, che preſta à rifar tutto il danno, che per tal mãcamento ſeguiſſe. la ſeconda è di pagare tutte le ſpeſe eſtraordinarie, che ſi faceſſero in reparatione dei danni, & detrimenti de la coſa, impreſtata per tutto il tempo, che durera l'Impreſtito, pur che non ſiano cauſati per propria colpa del commodatario. Diſſi ſpeſe ſtraordinarie, come ſariano quelle, che ſi faceſſino per medicare vn Cauallo impreſtato, quando ſi infermaſſe, ò à rifar il muro d'vna caſa, ſe minacciaſſe ruina. ma le ſpeſe ordinarie, come quelle, che ſi fanno per mangiare, queſte tocca no al Commodatario. Onde che accattaſſe vn Cauallo, ò vn Schiauo ſaria obligato à fargli le ſpeſe, & prouedergli il veſtimento neceſſario, come ſono le ſcarpe, & altri panni da coprirſi, à lo ſchiauo, & i ferri al Cauallo. *Il primo.*

8 *Il ſecondo.*

9. La terza obligatione è di non repetere la coſa impreſtata, durãte il tẽpo de lo impreſtito, come ſi dice nel c. vnico. de cõmodato. la ragione è, pche ſe ſi faceſſe il cõtrario, tale impreſtito verria à perdere la natura ſua, che è di eſſere beneficio. oltra che p l'impreſtito ſi dona l'vſo de la coſa impreſtata per vn tempo determinato. Onde ſaria contra ragione riuocare tal dono, non ancora compito tal 9 *Il 3.*

tem

tempo. il che si deue intendere de l'impresti-
to, che si fà à tempo determinato; ma non di quel-
altro chiamato Precario; ne meno, quando si fa-
cesse il patto di potere ridomandar la cosa im-
prestata ad arbitrio de l'Imprestatore. vero è, che
se venisse à ridomandarla in tempo, che al Com-
modatario ne resultasse alcun danno, saria al-
l'hora contra la charità, il ridomandarla. come
se quando io hauessi bisogno del Cauallo im-
prestatomi per fuggir la furia de' miei nemici,
ò qualche altro pericolo, mi fosse all'hora dal
padrone ridomandato. ma il contrario tiene
Siluestro. Precarium. quęstione prima. ilquale se-
guita il Dottor Nauarro nel suo Man. cap. deci-
moseptimo. nu. 182. doue dice, che l'Impresti-
to chiamato Precario non si può ripetere da chi
lo fece, quando non ne hà causa, & al Commo-
datario ne segue gran danno. perche all'hor pare-
ria farsi questa repetitione con fraude. A questo
diciamo, che se pretendono questi Dottori non
potersi all'hora repetere la cosa imprestata, senza
offendere la charità, hanno gran ragione, come
gia habbiamo detto. perche si come saria contra
la charita il non prestare in caso simile, cosi sa-
ria, ridomandar la cosa imprestata con danno del
prossimo. ma se pretendono, che non si possa re-
petere senza offesa de la giustitia, à me pare, che es-
si si ingannino, se però non m'inganno io. la ra-
gione di questo è perche chi vsa la ragion sua non
fa gia mai contra giustitia. potendo dunque co-
stui con ragione ridomandare il suo, non viene à
far torto à persona. Il che anco si conferma
con quest'altra ragione. Se stando alcuno in
pericolo di dar ne le mani de' suoi nemici, o
di morir di fame, & vn'altro per liberarlo non

Se si può re petere il precario auãti al tẽ po.

voleſſe

voleſſe preſtrarli il Cauallo, ò vn poco di pane, chiaro è, che non peccaria contra giuſtitia, ma contra la charità. Et coſi credo io, che la intendeſſero ancor eſſi. Concludendo adunque queſta obligatione diciamo, che chi preſta non può repetere la coſa impreſtata fin che non ſia paſſato il tempo, per ilquale fù impreſtáta. vero è, che il commodatario la può rendere al padrone ad arbitrio ſuo, durante quel tempo. la ragione è perche l'Impreſtito di natura ſua ſi fà in beneficio del Commodatario. adunque egli può liberamente rinuntiare à la ſua ragione, quando di ciò non ſegue alcun danno al terzo.

II. Corollario.

11. Di qui naſce, che non ſària lecito il patto, per cui reſtaſſe obligato chi accatta à non reſtituir la coſa accattata, ſenon ad arbitrio di colui, che la impreſtò. perche quando ciò foſſe vn Cauallo, vno ſchiauo, ò altro animale, che apportaſſe ſpeſa, toccheria al Commodatario queſto danno, mentre non haueſſe di tal coſa altra neceſſità, ſe in tal tempo non gli foſſe ridomandata, il che par che ſia contra ogni ragione. Et ſe alcuno diceſſe, che fatto tal patto, il Contratto non ſaria più di impreſtito, ma ſi conuerteria in Contratto di fitto, &, che per ciò ſaria lecito; dico eſſere ben vero che allhora ſaria Contratto di fitto, perche tutta volta che ſi concede l'vſo d'vna coſa à prezzo è contratto di fitto. non dimeno perche il commodatario per tal patto ſi eſponeria à pericolo di pagare maggior prezzo, che nõ cõuerria p tal fitto, de ueſi cõdẽnare. & che ſi eſpõga à tal pericolo, nõ lia dubbio. pche nõ domãdãdoſeli la coſa impreſtata, come ſaria vno ſchiauo, ò vn Cauallo, per vno, ò due anni, nõ ne hauẽdo egli altro biſogno, reſteria

obligato

obligato à fargli le spese tutto quel tempo. il che saria maggior somma, che non meriteria il fitto di tal cosa. Et se la cosa impreſtata non fosse animale, ne richiedesse altra spesa, resteria almeno obligato il Commodatario a custodirla, come Depositario, ilquale obligo vale qualche cosa, & si può estimare con denari. la ragione, per la quale chi presta non è libero à repetere la cosa impreſtata ad arbitrio suo è, perche questo contratto, come gia più volte si è detto, è vna specie di donatione, laquale niuno può riuocare per il tempo, che ella dura.

12. Vero è che in caso, che l'Impreſtatore si trouasse in gran bisogno, à cui non potesse rimediare senza ripeter la cosa impreſtata, non saria all'hora peccato ridomandarla auanti al tempo secondo Angelo. Commodatum. §. 4. Et Siluestro. Commodatum q. 4. ma il Nauarro nel suo Man. c. 17. nu. 182. tiene il contrario mosso da queste ragioni. l'vna, perche nel cap. vnico de Commodato, assolutamenle si dice, che non si possa riuocare l'Impreſtito auanti al tempo. l'altra perche se ben ciascuno è più obligato à se, che ad altri, si deue intendere andando l'altre cose del pari. cosa, che qui non auuiene. perche chi prestò, concesse anco di sua volonta, l'vso de le sue cose ad vn'altro. onde è tenuto ad osseruargli la fede, non repetendole auanti al tempo. Di queste due opinioni à me piace più la prima perche l'impreſtito è vna specie di donatione, in cui si contiene tacitamente questa conditione, se io non haro tal necessita, che non vi possa ben rimediare senza ripetere la cosa impreſtata. Onde, occorendo poi tal necessità, si può auanti al tempo lecitamente ridomandare. si come la donatione fatta per non hauer figliuoli, si potria reuocare,

12 *Se la cosa impreſtata si può repetere auàti al tempo, hauendone bisogno chi l'hauea impſtata.*

Contra il Nauarro.

eare, quando n'haueſſe. perche in eſſa intendeua queſta tacita conditione, ſe io non haro figliuoli. Coſi ſe quando ſi fece l'Impreſtito haueſſe hauuto la medeſima neceſſita chi preſtò, non l'haria gia mai fatto. onde quella neceſſità, che ſaria ſtata ſufficiente, & che l'Impreſtito ragioneuolmente non ſaria ſeguito, la medeſima anco baſtera, acciò dopò che è fatto, ſi poſſa lecitamente reuocare auanti al tempo. A le ragioni incontrario diciamo, quanto à la prima che le leggi parlano in cõmune, ne cõ comprendono tutti i caſi particolari, & fortuiti, quale è queſto. A la ſeconda dico, che chi impreſta concede l'vſo de le ſue coſe con queſta tacita condi tione, ſe io non harò tal biſogno, che non vi poſſa rimediare ſenza reuocar l'Impreſtito. Onde reuocandolo auanti al tempo forzato da tal neceſſità, non fa contra la fede data, ne contra l'obligo ſuo.

13. Da le coſe dette ſi inferiſce, che ſe chi preſta reuocaſſe l'impreſtito auanti al tempo ſenza la detta neceſſità, rimarria obligato per giuſtitia à rifar tutti i danni, che di ciò ſeguiſſero al Commodatario, come diſſe Silueſtro. Commodatum q. 4. & il Nauarro nel ſuo Man. c. 17. nu. 182. & altri ancora. 13 *Corollario*

14. Habbiamo fin qui trattato de gli oblighi che ha colui, che preſta. tarattaremo hora di quelli, che ha il Commodatario, il quale ne ha molto piũ. Et il primo è, che non può ſeruirſi de la coſa impreſtata ad altro vſo, che à quello per cui gli è ſtata conceſſa. come ſe gli fuſſe ſtato impreſtato vn Cauallo per far viaggio; non ſe ne potria ſeruire à portar la ſoma, ò à tirare vna carretta. la regione è. perche l'impreſtito à vna ſpecie di donatione, per cui ſi da l'vſo de la coſa preſtata. quando adunque ſi preſta per qualche vſo ſpecificato, ſolo di quello 14 *Obligbi del Commodatario. Il primo.*

ſi ſa

risarsi in questo modo di qualche suo credito? Sil. commodatum q. 3. & il Nauarro nel suo Man.ca. 17. nu. 186. Et i Canonisti sopra il c. 1. de Commodato, dicono, che lo puo fare, pur che il credito sia chiaro, & liquido: La ragione, donde si muouono è, perche le leggi solamẽte vetano, che il Deposito nõ possa ritenersi in ricompensa di qualche credito, non prohibendo però tal cosa nel'Impresti to. Aggiunge di più il Nauarro, che la può ritenere per pegno di qualche grande spesa, c'hauesse fatto per ripararla. A me però par migliore la sentenza contraria. La ragione, perche se consideriamo la causa, per la quale il Deposito non si può ritenere in ricompensa di alcun credito, troueremo concorrere la medesima, ò anco maggiore ne l'Impresti to. Deuesi dunq; notare, che per vna de le due cause si può vetare la retentione del Deposito. ò perche era contra giustitia, ò perche era contra l'equità, & la natura del Contratto non si vetò per esser contra giustitia, poi che al debitore si suol torre qualche pegno, & ritenerlo fin tanto, che paghi. Et come può il Creditore pigliare alcuna cosa per pegno, senza offendere la giustitia commutatiua, potria anco pigliare il Depositò, & ritenerlo, senza pregiudicio de la medesima giustitia. dico contra la giustitia commodatiua, per escludere la giustitia legale, che risiede nel giudice. Contra la quale faria il Depositario, che si vsurpasse il Depositò in ricompensa di qualche credito, senza l'ordine, & decreto di esso; come faria anco contra giustitia, il creditore, che senza altro ordine, & decreto del Giudice si vsurpasse l'altrui in ricompensa del suo credito. ma non faria contra la giustitia commutatiua. adunq; se fù vetata la ritentione del Depositò, non fù per esse-

ritenerti la cosa impresta a in ricõpẽsa di qual che suo credito?

re contra giustitia. ma per altra causa. Laqual si dimostra nel 2. cap. del Deposito. Et è, perche la fe
5 deltà, che si ricerca nel Depositario, non si conuertisse in perfidia. Et cosi venisse à farsi contra quella lealtà, che ricerca la natura di questo Contratto. per la medesima ragione adunq; anzi molto maggiore non sarà lecito di ritener la cosa prestata in pegno. ò in ricompensa di alcun credito. perche se ben non è contra la giustitia commutatiua, è nondimeno contra due altre virtù. cioè cõtra la fedeltà del Commodatario, & contra la gratitudine, laqual si deue à chi fà il seruitio. di maniera, che se la legge Canonica vetò la retentione del Deposito con minor causa, debbiamo inferire. che molto più sia vetata la ritentione de la cosa impresta ta per rifarsi di qualche credito, dettando ciò la ragion naturale, che è maggior causa. Quanto più, che tra le leggi del regno di Castiglia si veta espressamente, che non si possa ritenere la cosa impresta ta per conto di alcun credito fatto auãti à l'impresti tò, ò per riparare i danni de la cosa impresta ta?

18 18. La terza obligatione è di restituir la medesi-
113. ma cosa che fù impresta ta. dimaniera che non basteria renderne vn'altra simile, & de la medesima specie. il che nasce da la natura di questo Contrat to, per cui non si trasferisce il dominio. Onde ella medesima in singulare si deue restituire.

19 19. La quarta è di restituire la cosa impresta ta
114. tale, quale fù riceuuta, cioè non deteriorata, ne guasta per sua colpa. Eccettuandone però quel detrimento, che necessariamente si fosse incorso per il seruitio, & vso di essa preso lecitamente. Doue si hà da auuertire, che le cose corporali non possono adoperarsi senza qualche detterioramento, ò

poco,

poco, ò molto che sia. Et di qui nasce, che si come il Commodatario hà facultà de seruirsi de la cosa impresstata, vsandola, hà anco facultà di renderla con quel deterioramento, che non si può ordinariamente euitare, seruendosene. ma fuor di questo si deue render la cosa libera. & ben conditionata. Come se mi fosse prestato vn Cauallo per far qualche lungo viaggio, se lo rendo poi stracco, non è mia colpa. non si potendo la strachezza in tal caso euitare. Ma se lo rendessi zoppo, ò storpiato, non saria cosa lecita, ne senza colpa. come se hauessi con esso corso la posta. ò giostrato, ò combattuto, ò tirato anco il cocchio. Ma se mi fosse stato impresstato per giostrare, ò combattere, ò correr la posta, lo potrei ben rendere con simili mancamenti, solendo ordinariamente occorrere in simili essercitij.

20. Da questo nasce la quinta obligatione, cioè di custodir la cosa impresstata come se fosse propria, & anco più. perche à custodir le cose proprie è solo obligato per charità. Ma à custodir l'impresstate è tenuto per charità, & per giustitia. questo si proua, perche facendo altrimente, non si potria rendere cosi intera, & salua, come gia si è detto. 20 *Il 5.*

21. Da questa quinta obligatione poi nasce la sesta, & vltima, che è di restituire à l'Impresstatore tutti quei danni, che la cosa impresstata harà patito per essere stata mal custodita, cosi tutti gli altri, che saranno occorsi, per colpa sua. 21 *Il 6.*

22. Da tre cause, parlando generalmente, può nascere nel Commodatario l'obligo di restituir questi danni. l'vna è la colpa sua senza altro ingãno. l'altra è la fraude. ò la malitia. La terza è il patto. & la conuentione. la colpa procede da cinq; cause. La prima è la negligenza in custodir la cosa. 22 *La colpa del Commodatario nasce da cinque cause.*

impreſtata. La quale hà trè gradi, come di ſopra dicemo nel 2.capitulo che corriſpondono ad altri trè gradi di deligenza, che ſi può vſare in negotij ſimili.

23 *Tre ſorti di colpe. lata, leue, & leuiſſima.*

Il primo è quella, che tutti, ò quaſi tutti ſogliono hauere ne' proprij negotij regolarmente. laqual chi non hà è tenuto negligentiſſimo,& balordo affatto. come ſaria, ſe alcuno auuedutamente laſciaſſe vn libro, ò altra coſa impreſtata in piazza, ò in ſu l'vſcio di caſa. Il ſecondo grado è quella, che non ſuole hauer coſi ognuno, ma quelli, che ſono più accorti. Come ſe vno auuertiſſe di laſciare vn libro dentro vna Camera ben ſerrata, acciò non foſſe rubbato. Il terzo è, di quella,che ſogliono hauere i diligentiſſimi. Come ſe vno ſerraſſe dentro vno ſcritto ro alcuni libri curioſi, ò ſcritti deſiderati da molti, non contentandoſi di laſciarli in camera. Et perche la negligenza ſi incorrerà per difetto di diligenza, altretanti gradi ſi danno di tal colpa, & fallo. La prima corriſponde al primo grado, & chiamaſi lata colpa, che vuol pire larga, ò grande. perche non ſi incorre ſenza grande, & manifeſtiſſima inconſideratione. come ſe vno laſciaſſe vna coſa di pregio auedutamẽte in luogo frequẽtato da ogni ſorte di perſone. La 2.corriſpõde alla 2.diligenza. Et chiamaſi colpa leue.Come ſe vno poteſſe laſciare vna coſa pretioſa dento vn forziere, la laſcia in vn Palazzo ſerato. La terza riſponde à la terza diligenza, & ſi chiama leuiſſima. come ſe vno metteſſe qualche coſa pretioſa dentro vn forziero ſerrato,& non guardaſſe poi ſe era ben ſerrato,ò nò. Ma qui ſi deue auuertire, che fù molto à propoſito l'oſſeruare in fauor di cui ridonda lo impreſtito, per vedere qual di queſte colpe oblighi il Commodatario à reſtituire. perche

che, come dicemo esplicando la quarta diuisione, non solo si può fare à fauore di chi lo riceue, ma anco di chi lo fà solamente. Et parimente de l'vno, & de l'altro insieme. quando dunq; torna solo in vtile di chi impresta, il beneficio è suo, & non del Commodatario. quando poi torna in vtile d'ammendue egualmente, all'hora il beneficio è commune di tutti due. ma quando risulta in vtilita sola del Commodatario, il beneficio all'hora è tutto suo. hora diciamo trè cose. La prima che quando l'Impresstito si fà in prò di chi presta solamente. come quando vno presta la spada ad vn'altro perche l'accompagni, & difenda, all'hora sarà obligato il Commodatario à restituire i detrimenti de la cosa impresstata, nati non per qualunq; sua colpa, ma per quella, che si chiama lata, ò grande solamente. La ragione è, perche essendo all'hora l'impresstito à beneficio solamente di chi lo fà, non hà il Commodatario tanto obligo di custodirlo, come se fosse à fauor suo solamente. La seconda è, che quando torna in fauore di ammendue, all'hora il Commodatario doura restituire i danni de la cosa prestata, nati non per qualunque colpa, ma lata, & leue. La ragione è, perche all'hora l'impresstito non è a beneficio suo solamente. Onde la ragion vuole che ponga più cura in custodir la cosa impresstata, che se fosse à fauor solamente de l'Im prestatore, come nel primo caso. La terza è, che quando l'Impresstito torna in vtile del Commoda tario solamẽte, egli all'hora è tenuto à rifare i dan ni de la cosa prestata, ancor che fossino occorsi per colpa leuissima. La ragione è, perche all'hora essendo tutto suo tal beneficio, è tenuto à custodir la cosa impresstata con assai maggior diligenza. ne deue per conto alcuno il benefattore riceuer dan-

Opinione del Soto riprouata.

no del beneficio ad altri fatto per colpa alcuna di chi l'hà riceuuto. Il Soto nel lib. 4. de Iust. & Iu. q. 7. ar. 2. pensa, che non sia in conscienza obligato il Commodatàrio à restituire i danni de la cosa impresta ta, quando la colpa è leue, se però non fù peccato mortale dinanzi à Dio. Ma il contrario tiene il Nauarro nel suo Man. c. 17. nu. 184. & anco la commune opinione. Et questo con molta ragione, perche l'obligo, che ha il Cõmodatario di restituire i danni de la cosa impresta ta, non nasce da l'essere tal colpa peccato mortale, ò veniale, ma da l'essere egli obligato à custodir la cosa impresta ta, richiedendo ciò la natura di questo Contratto, per essere beneficio suo, & far che altri non incorra alcun danno per sua negligenza colpeuole. Onde ancor che tal negligenza sia leue, & veniale, resterà nondimeno obligato à restituire. la seconda

La 2. causa

causa, donde nasce la colpa del Commodatario, è il seruirsi de la cosa impresta ta per altro vso, che nõ gli fù concesso. Et in tal caso resta obligato à rifare qualunq; danno che la cosa impresta ta hauesse incorso. La terza è la tardanza in restituir la cosa

La 3.

impresta ta al tempo debito. perche se per questo. la cosa impresta ta incorresse alcun danno, o in tutto, ò in parte, bisogna rifarlo, ancor che fosse per caso fortuito. il che si deue intendere, quando il danno non fosse tale, che saria seguito, etiamdio che il Commodatario l'hauesse restituita al suo tempo. La ragione di questo è, perche si presume ragioneuolmente, che il non hauerlo restituita al tempo debito sia causa, senza cui non saria egli incorso in simil danno. Et per questa medesima ragione rimarria libero il Commodatario di restituire cosi fatti danni, quando fosse restituita al suo tẽpo, & stesse gia in mano del padrone. perche non

si

si può presumere. che siano accaduti per non hauerla restituita al tempo debito. La quarta causa La 4.
è per hauer rimandata la cosa impresta ta al padrone per mezzo di qualche persona poco fedele. perche quando il commodatario rimanda la cosa impresta ta per huomo fidato, ò tenuto per tale, & à cui suole anco fidar le cose proprie, se per mancamento di tal persona si perdesse la cosa impresta ta, non pare, che douesse in tal caso essere obligato à la restitutione. La causa è, perche la cosa per questo Contratto impresta to resta sempre sotto il dominio di che la impresto. Onde se si perde senza colpa del Commodatario, andarà à conto del padrone. Ma quando si manda per tale, la cui fedeltà è almeno dubbiosa, & di cui con giusta cau sa si douea temere; & di cui l'istesso Commodatario non solea fidarsi circa le cose proprie, all'hora perdendosi, ò guastandosi tal cosa, resta il Commo datario obligato à risare il danno. Il che si deue à giudicio mio, intendere, quando la cosa impresta ta si douea necessariamente rimandare al padro ne per via di qualche messaggio. perche fuor di tale necessità, pare, che il Commodatario resti obligato ai danni, & à la perdita di essa, se bene l'hauesse rimandata per huomo tenuto fedele. perche gia in tal caso si potria dire, che non fosse senza sua col pa, hauendo vsato tal mezzo, per suo capriccio, & senza altro bisogno. Segue hora la quinta, & vlti- La 5.
ma causa de la colpa, per cui resta il Commodatario obligato à restitutione. questa è, quando per sal uare il suo, mette à pericolo la cosa impresta ta. on de ellla ò in tutto. ò in parte andò à male. Il che si deue intendere, quando il Commodatario si trouaua in termine, che era astretto à porre in pericolo di perdere ò le cose proprie, ò la cosa impre-

stata; & egli per non perdere il suo, mise à sbaraglio l'altrui. Come se in tempo di tempesta, bisognando sgrauar la naue, egli per saluare il suo gittasse in mare quel d'altri.

24 *Dubitatione.* *Opinione di Siluestro.*

24. Doue che è difficultà tra i Dottori se in questo caso resteria il Commodattario obligato à restitutione, ò nò. Siluestro Commodatum q. 12. à cui adheriscono anco molti altri, è di parere, che se la cosa impresta tà era di minor valore, che le sue proprie, potea lecitamente esporre à pericolo l'altrui, per saluare il suo: ma se era di equale, ò di maggiore prezzo, & l'impresti to era fatto per vtil suo, non potea mettere in pericolo la cosa imprestata p saluare la sua. La ragione de la prima parte di questa sentenza è, secondo che egli dice, perche il Cõmodatario non è obligato à far più per le cose impresta te di quello, che qualunq; homo diligentissimo huria fatto. Et l'huomo accorto in questo caso haria sempre esposto le cose d'altri di manco prezzo per saluare le sue di maggior prezzo. adunque questo istesso può anco fare il Commodatario per sa tisfare al suo obligo. Dice ancora, che se l'Im prestito era fatto solamente à profitto di chi impre stò, di qualunq; prezzo, ò qualità sia la cosa imprestata, egli può benissimo esporla à pericolo per saluare la sua. inquanto che ciascheduno è più obligato à se, che al compagno, quando l'altre cose vadano del pari. tal è la opinione di Siluestro. Tuttauia considerando ben bene questa materia, à me pare, che in caso, che il Commodatario non potesse saluare la capra, e'l Caualo, se per saluar il suo offerisse l'altrui imprestato, ò di minore, ò di maggior prezzo, che sia resteria obligato à restituire il valore di esso, quando fosse perduto. Questa difficultà può hauere due sensi. L'vno è, se po-

trà il Commadatario porre à pericolo la cosa impreſtata per ſaluare la ſua, ſenza incorrere obligo di reſtitutione? l'altro è, ſe potra il Commodatario mettere in pericolo la cosa impreſtata per ſalua re la ſua, ſenza far peccato.. Et in queſto ſecondo ſenſo la queſtione non è propria di queſto luogo. perche non trattiamo qui de' Contratti, inquanto eſſi obligano à le leggi de la charità, contra la quale è il peccato. ma inquanto obligano à quelle de la giuſtitia. la quale quando è violata ſempre induce obligo di reſtitutione. Con tutto ciò ſi toccherà anco queſto taſto più di ſotto. Inteſa dunq; la queſtione nel primo ſenſo è propria di queſto luogo. Et coſi la trattaremo hora. Prouiamo dunq; la Concluſione propoſta, cioè, che ſia in queſto caſo obligato il Commodatario à reſtituire il danno al padrone de la cosa impreſtata, quando per ſaluar la ſua la miſe à pericolo, & ſi perdette. Niuno può porre in pericolo la cosa d'altri, ſendone libera, per liberarne la ſua, laquale ò di fatto, ò di ragione, gia ui era dentro, ſenza reſtare obligato à reſtituire i danni, che di ciò ſeguono. adunq; eſſendo la cosa impreſtata robba d'altri, non può eſſer poſta in pericolo per ſaluar la propria ſenza il detto obligo. Dichiariamo la prima propoſitione, & di poi la proueremo. In due modi è vna cosa realmente poſta in pericolo, cioè ò di fatto, ò di ragione. di fatto, come, ſe vn viandante hauendo dato in mano de gli aſſaſſini, gli foſſe chieſto ò tolto il ſuo Cauallo. all'hora quel Cauallo ſi troueria di fatto poſto in pericolo di perderſi. Parimente ſe in vna Tempeſta ſi domandaſſe, ò pigliaſſe la robba di qualcuno per gittarla in mare, quella robba all'hora ſi troueria all'hora di fatto poſta in pericolo di andare in mall'hora.

Trouarſi il pericolo di fatto.

Trouarſi il pericolo di ragione.

Di

Di ragione saria, come la robba, ch'vno hà in casa, trouandosi carico di debiti, stà di ragione attualmente in pericolo di esserli tolta per giustitia. perche tutta la facultà del debitore è obligata di ragione ai suoi debiti. Si deue anco notare, che è gran differenza tra il ponere in pericolo la cosa, che se ne troua libera; & il lasciaruela stare, senza liberarnela, quando gia vi si troua posta. perche molte volte vno non hara ragione di por l'altrui in pericolo di perdersi. ma se vi sarà posto, non è obligato di ragione à cauarnelo. perche l'esporlo in pericolo è di sua natura contra charità. et contra giustitia. ma il trarnelo è opera di charità, & tal uolta anco di giustitia. E anco chiaro, che peggio è por l'altrui in pericolo, facendosi contra la charità. & anco contra la giustitia, che è peccato di cõmissione, che non cauarnelo poi che vi è posto. lasciando di fare vn'atto di charità, che saria peccato di omissione. Deuesi anco qui auuertire, che per la efficacia di questo Contratto non sono io tenuto à trar la cosa impresta ta di pericolo, sendoui gia posta con danno del mio proprio. Sono ben tenuto à procurare, che per mia colpa non cada in pericolo. Et questo ricerca la natura di questo contratto, per cui resta obligato il Commodatario à custodir la cosa impresta ta, di maniera, che non incorra in pericolo di perdersi, ò di guastarsi. ma quando ella gia vi si troua posta, ò de fatto, ò di ragione, che sia senza mia colpa, non resto io obligato à cauarnela con mio danno. ben deuo prouedere, che per colpa mia non vi cada: & questo lo richiede la natura di questo Contratto, per cui resta obligato il Commodatario à custodir la cosa impresta ta, si che non incorra pericolo di perdersi. ò di guastarsi. altrimente nò. massime che

secondo la charità sono io più tenuto à custodire il mio, che l'altrui. Dice anco la prima propositione, che niuno può porre in pericolo la cosa d'altri per cauarne la sua, nelquale ò di fatto, ò di ragione si trouaua posta, senza restare obligato à restitutione. Non dice senza peccato, ma senza l'obligo di restituire. perche ben potrà tal volta espor l'altrui di poco prezzo in pericolo di perdersi senza peccato alcuno, per saluare il suo di maggior valore, ma non gia senza obligo di restituire Come potria vno senza peccato pigliare vn caual lo d'altri con pericolo di fargli rompere il collo, ò di storpiarlo per fuggir la furia de' suoi nemici. ma non gia senza obligo di restituire il valore del Cauallo. Resta hora, che prouiamo la detta propositione. Poniamo caso, che gli sbirri vengono à tormi di casa vn pegno per venderlo, & pagar del prezzo vn mio debito. potrei io all'hora piglare qualche cosa d'vn mio vicino; ò se gia io l'hauessi in deposito, ò in pegno, ò come si voglia, & darla per pegno, o porla in questo pericolo di venderla, per liberar dal medesimo pericolo le cose mie, essendo esse di maggior valore, senza restare io obligato à restituirla? Non veramente. Parimente se vn ladrone mi domandasse il Cauallo, volendolo egli per se, potrei io all'hora offerirgline vn'altro, che fusse d'altri per saluare il mio da quel pericolo? nò certo. Et se andando per mare in caso di tempesta, toccasse à la robba mia di perdersi, ò me la pigliassero. ò dimandassero per gittarla in mare, potrei io all'hora offerir quella d'altri per saluar la mia dal pericolo, senza restare obligato à restituire? non credo, che alcuno lo concedesse. Per la medesima ragione adunq; non posso io porre in pericolo la cosa impresta ta, essendo d'altri,

per

per saluar la mia del medesimo pericolo, senza restare obligato à restitutione. anzi che manco ragione tengo di porre in pericolo la cosa impresta per saluarne la mia, che l'altre cose pur di altri, lequali non siano impresta. perche à quello mi obligano due cose, prima l'esser cosa d'altri, l'altra l'essermi stata impresta. per ilqual conto resto obligato ad hauerne buona cura, & à non esser causa di alcun suo sinistro, ricercando questo la natura di questo Contratto.

A l'argumento di Siluestro.

Debbiamo hora rispondere a l'argumento di Siluestro ilquale fù questo. Non è obligato il Commodatario à fare per la cosa impresta più di quel che faria qualunq; huomo diligentissimo. Et vn'huomo accorto, anzi accortissimo, in tal caso esporria sempre quel d'altri di manco prezzo per saluare il suo di più valore. adunq; questo istesso deue anco fare il Commodatario per satisfare al suo obligo. Diciamo à questo che l'argumento è imperfetto à fine di escusar per questa via il Commodatario de la restitutione. perche questo obligo non depende dal non essere stato diligente il Commodatario in custodire la cosa impresta. Ma da vn'altro capo. che è di hauerla posta in pericolo per custodir la sua, senza hauere ragion de farlo per essere cosa d'altri. Gia habbiamo trattato di sopra, come questo obligo di restituire i danni nasce da diuerse cause. l'vna de lequali è la negligenza del Commodatario in custodirla, & hauerne cura. ma in quest'altro caso non nasce tal obligo da questa, ma da altra causa, come hauemo già dimostro prouando la nostra opin. di maniera, che la ragione che alcuno può hauere (risoluendo il tutto) di espor l'altrui à pericolo per saluare il suo, può nascere ò da char.tà, ò

da

da giustitia. quando nasce da charità, & non da giustitia (come è nel detto essempio di colui, che per saluar la vita vsurpa il Cauallo altrui, & lo pone in pericolo di fiaccarsi il collo, per liberarsi da' suoi nemici) all'hora resta libero dal peccato, hauendo da l'ordine de la charità ragione di poter farlo. ma non resta gia libero da la restitutione, p cui la charità sola senza la giustitia nō li può dare ragione alcuna. ma se questa ragione nascesse da la giustitia non resteria obligato à restituire. Come se chi hà carico del ben cōmune, metesse in pericolo la vita d'vno, ò di molti particolari per saluare tutto il popolo, non resteria perciò obligato à restitutione alcuna. perche l'ordine de la giustitia gli hauea dato autorità di poter farlo. Onde l'essere il commodatario diligente non gli da alcuna ragione di poter senza peccato, & senza obligo di restituire: porre à pericolo la cosa impresta ta p francar la sua, ma l'ordine de la charità, ò de la giustitia. Di qui possiamo inferire, che se bene l'imprestito fosse fatto in volità di chi presta, ò de l'vno, & de l'altro non ha mai però licenza il Cōmodatari (o contra quel, che dice Sil.) di espor la cosa īprestata à pericolo p saluar la sua propria, sēza restare obligato à restitutione del danno seguito. perche sempre la cosa impresta ta, in qualunq; modo sia fatto l'imprestito, è robba d'altri. laqual conditione, fà, douunq; ella si troui, che niuno possa hauere tal facultà.

25. Nota fin qui habbiamo trattato de la prima causa, donde nasce l'obligo di restituire i danni de la cosa impresta ta che è la colpa, senza che vi interuenga altro ingaano. Segue hora la secunda che è la malitia, ò fraude del Commodatario, quando egli studiosamente fà capitar male la cosa impresta ta per

25 *La seconda cā di rifare i danni de la cosa prestata.*

per nuocere, & fare quel danno à chi gli hauea fatto il seruitio. questa causa adunq; più efficacemente de la passata induce l'obligo di restituire. perche ne la passata il Commodatario è colpeuole, senza hauere hauuto mala intentione contra l'Impresta tore. ma chi causa il danno con fraude è sempre di peggior conditione.

26 *La terza cà di restituire i danni de la cosa prestata.*

26. La terza. & vltima causa di restituire è il patto fatto da principio, per cui si obligò il Commodatario à refar tutti i danni, che la cosa impresta ta incorresse. ancor che l'imprestito soglia farsi piana mente senza obligare il Commadatario à cosa alcuna. tuttauia si può anco aggiungere questo patto, quando occorre giusta causa di farlo. Come quando la cosa imprestata hauesse à seruire in qual che negocio pericoloso, da potere incorrere qualche straordinario, & notabil danno. il che saria. quando si domandasse vn Cauallo per seruirsene à combattere, ò à giostrare, ò à correr la posta, ò per far qualche viaggio pericoloso per gli assasini. ne' quali casi sogliono occorrere de strani accidenti. Onde all'hora con giusta causa si potria fare tal patto. ma in qualunq; altro modo, ò causa che si facesse, resteria obligato il Commodatario à rifar tutti i danni compresi nel patto. La ragione è, perche questo contratto si risolueria in due. l'vno di imprestito. & l'altro di pregiaria per i danni, che potriano succedere. & come in tal caso ammendue sariano vniti in vna persona, si potriano anco fare con persone diuerse, di maniera, che con vna si facesse il Contratto de l'imprestito; & l'altra facesse la sicurta per tutti i danni, che accadessero. Et si come costui resteria obligato ai danni de la cosa imprestata, cosi l'istesso Commodatario resteria obligato al medesimo per virtù di quel patto. Hora

ra perche quanto si è detto intorno à le cause de la restitutione nel Commodatario meglio resti ne la memoria, di tutto si porra qui la seguente figura.

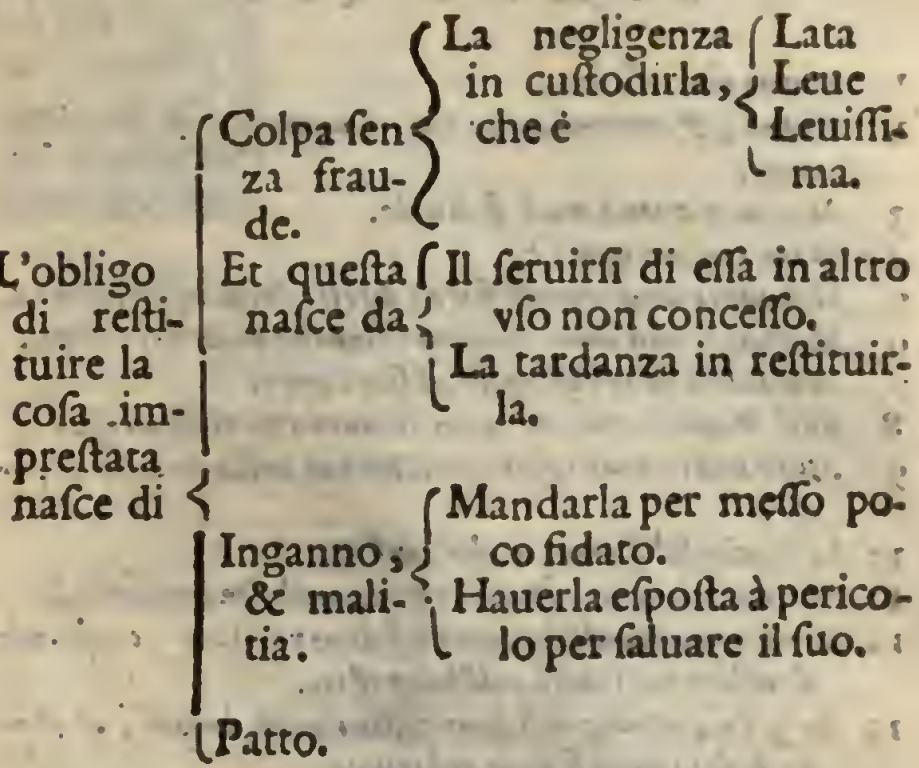

27. Mancando hora tutte queste trè cause, se la cosa impresta ta perisse per qualche caso fortuito, non saria obligato il Commodatario à restituir cosa alcuna. perche la cosa impresta ta resta sempre sotto il dominio di chi la prestò. Onde se si perde, ò guasta senza colpa del Commodatario, sempre va à conto del padrone. Et quel, che diciamo del caso fortuito, si deue intendere, quando tal caso non accadesse per colpa del Commodatario; ò che la cosa impresta ta non vi cadesse per colpa sua. perche all'hora egli resteria obligato à la restitutione. Et con questo risoluiamo la materia de l'Impresti to commodato.

DE

TRATTATO DE L'IMPRESTITO MVTVO

Capitulo. 6.

SOMMARIO.

1 *Mutuo che cosa sia.*
2 *Mutuo, & commodato in che conuengono & sono differenti.*
3 *Mutuo in quant modi si diuide.*
4 *Mutuo tacito quale è.*
5 *Mutuante deue manifestare i difetti della cosa mutuata.*
6 *Mutuante non deue reuocare il mutuo anantì il tempo.*
7 *Mutatario deue restituire al suo tempo.*
8 *Se il Mutuatario puo tener il mutuo in ricompensa.*
9 *Mutuatario deue restituire il mutuo nella medesima specie.*
10 *La specie del denaro in che consista.*
11 *Mutuatario deue restituire nella medesima quantità.*
12 *Denaro quanto alla quantità si deue restituire conforme al valore del tempo dell'impresitto.*
13 *Se la cosa Mutuata si deue restituire in denari, al prezo di che tempo si deue restituire.*
14 *Il Denaro se cresse il valore, al valore di che tempo deue restituirsi.*
15 *Mutuatario deue restituire cosa della medesima bontà, & qulità.*
16 *Mutuatario deue restituire della medesima qualità intrinseca, non estrinseca.*
17 *Mutuatario deue restituire in qualonq; modo perisca la cosa.*

DE L'IMPRESTITO MVTVO
Capitolo. VI.

Dopo l'Impreſtito commodato ſegue il Contratto de l'Impreſtito mutuo: ilquale ſi chiama con queſto nome, per far differenza da l'Impreſtito commodato, poi che in lingua volgare l'vno, & l'altro ſi chiama Impreſtito ſenza altra differenza. Hora in trè parti diuideremo queſta materia; ne la prima ſi trattera de la natura, & ſoſtanza di queſto Contratto, eſplicando la ſua diffinitione. ne la ſeconda il diuideremo ne le ſue ſpecie, ne la terza proponemo le obligationi de' contrahenti.

1 *Che coſa ſia impreſtito mutuo.*

§ 1. Quanto al primo l'Impreſtito mutuo è vna collatione ò donatiuo di vna coſa gratioſamente fatta ad alcuno ſenza altro intereſſe, accioche di eſſa ſi ſerua in quell'vſo, che conſiſte in conſumarla, & finirla: come ſe vno preſtaſſe dieci ſcudi per iſpenderli: ò dieci ſacca di grano per viuerne, & mãgiarlo. Diſſi prima eſſere vna collatione ò donatiuo gratioſamente fatta, per moſtrar, che queſto Contratto è vna ſpecie di donatione, ò per por differenza fra queſto & gli altri Contratti intereſſali, per i quali ſi dà vna coſa non gratioſamente, ma in ricompenſa d'vn'altra. Come ſono il comprare, il vendere, il cambiare, & l'affitare. Diſſi ancora, perche di eſſa ſi ſerua, à differenza del Depoſito, & del pegno. ne' quali Contratti ancor che ſi dia vna coſa gratioſamente, non ſi dà però, perche ſia adoperata, ma cuſtodita, come nel Depoſito, ò per ſicurtà di qualche obligo, come nel pegno. Et per porre anco differenza tra queſto cõ

tratto,& q̃lla donatione,pcui si dà il tutto& quanto à la soſtãza,& quãto à l'vso.Et se ad alcuno paresse altrimẽte, atteso che anco in q̃sto Cõtratto si da tãto la soſtãza,quãto l'vso de la cosa, non si potendo dar l'vno senza l'altro, diciamo, che se bẽe questo è vero, non dimeno d'altra maniera occorre ciò in questo Contratto, & in quello de la donatione. perche in essa si da l'vno, & l'altro di prima, & principale intentione, dimaniera, che chi dona pretende egualmente dar la soſtanza, & l'vso di essa. Et per quest non resta obligato il Donatario in modo alcuno à restituir la cosa donata,ne la medesima in numero, ne la medesima in specie. ma nel mutuo la intention prima, & principale de chi presta è di solamente conceder l'vso de la cosa, à dir cosi, mutuata. Et se si concede insieme la soſtanza di essa, questo si fà consecutiuamente, & di secondaria intentione, perche in questo, caso non si può dare l'vno senza l'altro, consistendo l'vso ne la consuntione di essa.demaniera che se fosse possibile di conceder l'vso senza dar la soſtanza, come si fa ne l'Imprestito commodato, non si concederia ella gia mai per questo Contratto.Et di qui è, che il Mutuatario resta obligato à restituir la cosa imprestata ne la medesima specie, non si potendo restituir la medesima in particolare. Di questa istessa materia si farà mentione più giù ne la secunda obligatione del Mutuatario. Dicesi terzo,il quale vso consiste ne la consuntione di essa,per por differenza tra questo Contratto, & il passato. perche quello nõ ha luogo ne le cose,il cui vso consiste ne la consuntione di esse, & questo sì. dice si anco ciò per dimostrarne, che quando la cosa hà due vsi,de' quali vno consiste ne la consuntione di essa, & l'altro nò, all'hora si chiamerà mutuo,quando si da-

rà

rà per quell'vso, che consiste ne la consuntione, & non quando si concede per l'altro. Habbiamo di questo l'essempio nel danaro, il quale hà molti vsi. ma il primo. & principale, & che è secondo la natura di esso, è spenderlo comprando, ò negotiando in altra maniera, perche esso è il prezzo di tutte le cose, & per denari tutte si hanno. l'altro è accidentale, come quando si desse, ò prestasse per farne mostra, ò per indorare vn vaso d'argento ò per altri vsi simili, di cui tratta il Nauarro nel suo Ma. c. 17. nu. 283. c. Quando adunq; si prestasse il denaro per ispenderlo, saria impresti to mutuo, di cui hora si tratta. Ma quando si prestasse ad altro vso, non saria se non Imprestito commodato, ò vendita. Si disse finalmente in consumarla, & spenderla. perche alcune cose si danno, l'vso de lequali consiste ne lo spenderle, come sono le monete, altre sono, il cui vso è di consumerle, come il pane, il vino, l'olio, & tutte l'altre cose da mangiare, & da bere.

Il denaro hà due vsi.

2. Donde si inferisce la conuenienza, & la differenza, che è tra questi due Imprestiti di mutuo, & di Commodato. Conuengono prima inquanto l'vno, & l'altro si fà gratiosamente, & senza interesse alcuno, conuengono ancora in questo che ne l'vno, & ne l'altro si cõcede la cosa cõ obligo di restituir la medesima nel modo, che si può. Conuengono etiamdio, che ne l'vno, & ne l'altro si cõcede solamente l'vso de la cosa imprestata. Sono poi differenti prima inquanto che il mutuo hà solamente luogo in quelle cose, il cui vso consiste nel consumare ò spendere. Ma il commodato in quelle sole, il cui vso non è consuntiuo di esse. Di più perche nel mutuo, concedendosi l'vso, consecutiuamente si concede la sostanza, & il dominio de la

2

Differenza tra l'imprestito mutuo, & l'imprestito Cõmodato.

Ethimologia de l'Imprestito mutuo.

cosa, considerandola in singulare. Onde si chiama in latino Mutuum perche fà de meo tuum. terzo. perche la cosa prestata per il mutuo si hà da restituire ne la medesima specie solamente. ma il cõmodato s'hà da restituire la cosa medesima ĩ singulare. Et questo basti quanto à la natura di questo Contratto. veniamo hora à le sue diuisioni.

3 *Diuisione di questo Contratto.*

3. Si può diuidere il Mutuo in quattro modi. cioè ò per la parte de la cosa imprestata; ò per quella del modo, in cui si fà: ò per la parte del tempo, per cui si fà; ò de le persone, in cui vtilità può ridondare. le cose imprestate per questo Contratto sono trè. alcune consistono in numero; come i denari, altre in peso come il pane, le frutte, & altre cose da mangiare. altre in misura. come il grano, & tutte le cose liquide, che seruono per nutrimento de l'huomo. Quanto al modo, si dà il mutuo

4 *Mutuo tacito.*

espresso. come quando vno impresta ad altri denari, grano, vino, & cose simili. Si dà anco il tacito, & palliato, che stà sotto la couerta di qualche altro contratto, come di vendita, ò di fitto, ò di altri simili. Poniamo che vno venda la sua robba à pagare di qui à vn mese. in questo Contratto non si vede mutuo espresso. essendo di vendita. vi è però occulto, in quanto questo Contratto si risolue in due, cioè in Contratto di vendita, & in quel di mutuo. in quanto si dà la robba per tanto prezzo è vendita, & compra. Ma in quanto il prezzo si deue aspettare vn mese, in vece pagar subito, è mutuo. perche tutto torna in vno, dar la robba è credenza; ò riceuer subito il denaro, & poi imprestarlo per vn mese. Parimente se vno cõprasse il grano anticipatamente, ò il vino, ò l'olio, ò cose simili, in tal compra si troueria il mutuo tacito. perche inquanto si sborsa subito il prezzo, è

comprà.ma inquanto la cosa comprata si hà da riceuere per di quì à tanto tempo, è mutuo. perche il medesimo è aspettar la cosa compra per tanto tẽ pó; che riceuerla subito, & poi darla per rihauerla al tal tempo. Hora per intendere la rettitudine d'vn Contratto, gran conto s'hà da tenere, se si mescola in esso tacitamente qualche mutuo, ò nò. Nota.
Quanto al tempo si può prestare in due modi, ò per tẽpo determinato.come è vn mese,ò vn'anno.ò per tempo indeterminato, come,saria. quãdo si fa cesse ad arbitrio di chi presta,ò di chi riceue il pre sto. Quanto à le persone, in vtilità de lequali ridonda, si fà in trè modi. perche alcune volte è in vtilita de chi lo presta solamente. come se vno desse ad altri il denaro in presto per trattare i negotij di colui medesimo, che lo impresta. Tal volta ridonda in vtile di ammendue li contrahenti egualmente. come se vno dà denari ad altri per trattare i negotij di ammendue. altre volte è in sola vtilità di chi riceue. Et questo è il fine naturale di questo Contratto, doue che gli altri sono accidentali. perche questi due Contratti di mutuo, & di commodato hanno natura di beneficio. Et è cosa chiara, che il beneficio non si fà propriamente,se non in prò di chi lo riceue. Onde tutto quello, che qui si trattarà del mutuo, s'ha da intendere vniuersalmente di questo. Et perche quanto si è detto resti meglio ne la memoria, ponemo qui la descrittione, che segue.

Il mutuo si diuide per parte del
- Ogetto che sono le cose che consistono in
  - numero peso misura.
  - espresso.
- modo in
  - Tacito.
  - Determinato.
- Tempo
  - Indeterminato
- De le persone. in cui vtilità ridonda.
  - Di chi presta.
  - Di chi riceue l'impresto.
  - De l'vno, & de l'altro.
- Perche può ridõdare in ꝓfitto.

5 *Obligbi di chi impresta. Il primo.*

5. Esplicata mò la diuisione di questo Contratto, resta, che proponiamo le obligationi de' Cõtraẽti. Et prima quelle di chi presta. le quali sono due. La prima è di auuisare chi riceue il mutuo del vitio di esso. perche due sorti di vitij, ò difetti può hauere la cosa mutuata. alcuni possono essere dannosi. come se si prestasse qualche liquore per fare vn medicamento, ilqual beuuto potria ammazzare, ò fare altro nocumento. Cosi fatti vitij, & male qualità bisogna dirle à chi riceue il mutuo, se non le sa, acciò che si guardi dal danno, che ne potria nascere. ma se il difetto non fosse dãnoso, come saria quando la cosa prestata mancasse ò ne la sustanza, ò ne la qualità, ò ne la quantità, come quando il grano non è di quella specie,

che

che altri pensa, che è mancar ne la sostanza'. ò se non sono tante sacca, che è mancare ne la quantità. ò se è putrido, che è mancar ne la qualità. all'hora bisogna auuertire chi lo riceue in presto di cosi fatti mancamenti, acciò sappia, come deua restituirlo, cioè tale, quale l'hà riceuuto.

La seconda è di non reuocare l'impresti to auanti al tempo, per cui fù fatto, hauendo tempo determinato. eccetto, se chi prestò non si trouasse in qualche graue necessità de la cosa impresta ta, ne potesse aiutarsi per altra via. Per intendere questi oblighi leggasi quello, che di sopra habbiamo espli cato trattando simili oblighi à proposito de l'Impresti to Commodato. perche queste deuonsi intẽ dere nel medesimo modo di quella. 6. li 2.

7. Hora seguono le obligationi del Mutuatario, che sono cinq; la prima è di restituir la cosa impre stata al suo tempo. perche altrimente i danni, che per ciò incorrerià chi hauea prestato per tal conto, & le spese fatte per rihauere il suo, tutto bisogna restituire. 7. *Oblighi del mutuatario.*

8. Ma qui si domanda, se essendo il Mutuatario creditore di colui, che prestò de la medesima quantità potria ritenersela in pagamento del suo credito? se è vero quello, che habbiamo detto in vn'altro dubbio simile, trattando la seconda obligatione del Commodatario, pare, che non potria farlo, hauendo quiui conchiuso, che ne anco il cõmodatario, hà qnesta facoltà. Diciamo, che qui auuiene tutto il contrario, richiedendo cosi la natura di questo Contratto. La resolutione è, che può il mutuatario ritenersi la cosa mutuata in ricompensa di quello, che altri gli deue, essendo di vgual quantità. ò se fossero inequali, può ritenersi tanta quantità di quel mutuo, quanto era il suo 8 *Dubitatione.*

credito. à che però deuono concorrere quattro conditioni. La prima è, che il credito sia liquido, & certo. perche altrimente non saria lecito pigliare il certo per lo incerto. La seconda che il credito, & il mutuo siano d'vna medesima specie, & de la medesima quantità, & qualità. come se il credito fusse di denari, anco il mutuo sia denari. Et se il credito fosse vino, ò olio, che la cosa impresta anco sia de la medesima specie, qualità, & quantità. Onde se il credito fosse di vino, & il mutuo fosse olio, ò denari, non credo, che in tal caso potesse ritenerlo, senza peccato, per pagamento, ò per pegno, per le ragioni, che ne l'altra questione simile à questa allegamo. La terza è, che al tempo di ritener la cosa impresta, sia già scorso il tempo, in cui douea pagarsi quel credito. perche à farlo auanti non saria senza aggrauio del debitore. La quarta è, che non sia obligato il mutuatario per qualche patto à pigliare il suo credito in altra cosa differente da la impresta. perche se il credito fosse vino, ò olio, & il patto fosse di pagarle il vino in danari, & l'olio in grano, se la cosa impresta fosse vino, ò olio, ne il credito del vino, si potria pagare con vino, ne quel de l'olio con olio, ma quello in denari, & questo in grano. La ragione è, perche per il patto di pagare il vino in denari, quel Contratto saria di compra, & di vendita, & per il patto di pagar l'olio con grano, si faria vn Contratto di permuta. non saria dunq; lecito pagarsi del credito del vino con vino, ne quel de l'olio con olio. perche saria vn mutare il Contratto di vendita, & di permuta in contratto di mutuo contra il volere de l'altra parte. il che è illecito, & contra giustitia. Concorrendo adunq; queste quattro conditioni dico, che senza peccato alcuno, potria il Mutuatario

tario ritenersi la cosa impreſtata in pagamento, & ricompensa del suo credito. la ragione è, perche all'hora colui, che dette la cosa impreſtata, nō par, che propriamente preſtasse del suo, ma reſtituisse più toſto l'altrui al proprio padrone. Come se vno douesse dar dieci scudi ad vn'altro, preſtandogliene poi altretanti, non saria propriamente impreſtarli, ma reſtituirli più toſto.

La seconda obligatione del Mutuatario è di reſtituire la cosa impreſtata ne la medesima specie. come se hà riceuuto denari renda denari: se grano grano: & se olio olio. La ragione, è, perche ne l'vno, & ne l'altro impreſtito di prima & principale intētione solamente l'vso si concede de la cosa impreſtata, con obligo di renderla, poi che sia stata vsata, non altra, ma quella propria, quanto sarà possibile. hora nel Commodato si può ben reſtituire la sostanza de la cosa impreſtata dopò l'vso di essa, nō solamente la medesima in specie, ma ancora in singulare. Et però in singulare si deue reſtituire. ma nel mutuo dopò l'vso de la cosa mutuata, non è possibile reſtituirla più in singulare, ma solo in specie. Onde così bisogna renderla. Contra questo che habbiamo detto, par, che sia quello, che tal volta accade, che è preſtare olio per dieci scudi, acciò gli rendano, vino, ò grano di altretanto valore, ouero quando si impreſtano dieci scudi, acciò se gli rendano in grano à la ricolta, ò in opere al tēpo del zappare, ò del mietere, doue che la cosa mutuata non si rende ne la medesima specie. Preſtera etiamdio vno dieci scudi d'oro, & al tempo di renderli gli saranno resi in reali di argento, ò in monete di rame, senza incorrer per questo in peccato alcuno. adunq; non resta obligato il Mutuatario à reſtituire il mutuo ne la medesima specie,

Il 2.

Obiettione.

A la

A la prima obiettione diciamo, che l'impreſtare olio per vino, ò per grano, non è contratto di mutuo, realmente, ſe ben gli danno tal nome; ma di permuta, per cui ſi cambia olio per vino, ò per grano. perche come trattaremo da baſſo più diffuſamente, la natura de' Contratti non s'ha da conoſcere per il nome riceuuto dal vulgo, ma da quello, che ſono intimamente. Onde è coſa importantiſſima à quelli, che hanno da giudicare, & fare anatomio di vn Contratto, ſaper molto, bene in che conſiſta la natura di ciaſcheduno di eſſi. Et per che preſtare olio per vino, ò per grano ancor che in nome ſia impreſtito, in fatti è permuta, per cui vn corpo ſi cambia per vn'altro, ò ſia di quella, ò d'vnaltra ſpecie, perciò quel Contratto non è d'impreſtito, ne di permuta. Vero è, che dal canto di chi dà prima l'olio, aſpettando il tempo che gli ſia reſo il contracambio in vino, ò in grano, con cui fece la permuta, vi interuiene il mutuo tacito, per ilquale non biſogna render la coſa ne la medeſima ſpecie, ma ſolo nel mutuo eſpreſſo. Onde quando diciamo, che il Mutuatario è obligato à reſtituir la coſa impreſtata ne la medeſima ſpecie, ſi deue intendere del mutuo eſpreſſo, & non del tacito. Così preſtar dieci ſcudi per rihauerne tanto grano non è Contratto di impreſtito, ma di compra à denari anticipati. & l'impreſtarli per rihauerne tante opere, non è Contratto di impreſtito, ma di fitto con la paga anticipata. ne' quali Contratti ſi và anco trameſcolando il mutuo tacito, in quanto ſi pagano prima i denari, che ſi habbia la coſa venduta, ò affittata. leggaſi Silueſtro Vſura 1. q. 8. & 18. Doue egli approua queſti Contratti, ſe ben p altra ragione. Di queſta materia trattaremo più ampiamente nel c. 24. riſpondendo al primo

I contratti non s'hāno à giudicare dal nome.

argumento contra la seſta concluſione: Hora per riſpondere à la seconda obiettione, & per chiarezza di tutta queſta dottrina importa molto ſapere, in che conſiſta la ſpecie del denaro.

10. Tre coſe ſogliono conſiderarſi ne le coſe preſtate per via di mutuo. cioè la ſpecie, la quantità, & il valore di eſſe. di ſopra poi dicemmo, che le coſe preſtate in generale poſſono eſſere di trè ſorte. perche ò conſiſtono in numero, come i denari, o in peſo, come il pane, & la carne. ò in miſura, come il grano, il vino, & l'altre coſe liquide. Hora diciamo, che ne la moneta queſte trè coſe, ſpecie, quantita, & valore, non ſono differenti. perche il denaro conſiſte in numero, & nel numero non hà differenza tra queſte trè coſe. come ſi vede nel numero del trè. la ſpecie, la quantità, & il valore delquale conſiſte in hauer trè vnità. Et coſi de gli altri numeri. Onde ne la moneta, in cui ſi dà metallo, & numero, non ſi prende le ſpecie dal mettallo, ma dal numero ſolo, perche il metallo è la materia, & il numero la forma di eſſa. Et la ſpecie de le coſe non ſi piglia da la materia, ma da la forma, come veggiamo tanto ne le coſe naturali, quãto ne le artificiali. hà il denaro quella proportione à l'altre coſe, che hà la canna con il panno. perche ſi come miſuriamo la quantità del panno con la canna. coſi miſuriamo il valore de l'altre coſe con il denaro. la ſpecie de la canna, inquanto ch'ella è vna ſorte di miſura, non conſiſte ne la materia, di cui è fatta, perche ò di legno, ò di ferro, ò di rame che ſi foſſe, ſempre ſaria de la medeſima ſpecie. parimente adunqi la ſpecie del denaro non cõ ſiſte nel metallo, ma nel numero. Come la ſpecie del ducato non conſiſte ne l'oro, ò ne l'argento, ò nel rame, ma nel numero, verbi gratia, di tanti reali,

10
In che conſiſta la quãtita, la ſpecie, & il valore del denaro.

là, ò siano essi d'oro, ò d'argento, ò di rame. & la specie del reale consistera nel numero di tāti quattrini, leggasi il Soto nel lib. 3. de Inst. & Iu. q. quinta arti. quarto. Di qui nasce, che vn ducato in oro, & vn'altro in argento, & vn'altro in rame sono d'vna medesima specie, d'vna medesima quātità, & d'vn medesimo valore, ancorche siano di varij metalli. Et benche auenga cosi nel denaro, ne l'altre cose però, che consistono in peso, ò in misura, sono molto differenti la specie, la quantità, & il valore, & nascono da varie cause. perche la specie si prende da la forma, la quantità dal peso, & da la misura. & il valore, da la stima, per cui sono da gli homini più, ò manco stimate, per essere la qualità di esse più, ò manco buona, & vtile. come appare nel pane, la specie dal quale si piglia da la sua forma, la quantità dal peso, & il valore de la stima, secondo che è più, ò manco stimato. Hora che queste trè cose siano tra loro differenti, è chiarissimo. perche l'vna di esse si può variare senza variar l'altre. Pigliamo due pani de la medesima specie. l'vno può essere maggiore in quantità de l'altro, & così può hauer differente valore per la differenza de' luoghi, & de' tempi. Così due vini d'vna medesima specie possono essere differenti in quantità, & valore. Parimente due barili di vino ne la quantità non sono differenti. possono però essere ne la specie, sendo l'vno di essi bianco, l'altro rosso. & nel valore, valendo più l'vno de l'altro, questo si può anco dire di due sacca di grano, i quali di quantità sono eguali, ma ne la specie, & nel valore possono essere differenti, & per il contrario possono essere d'vn medesimo valore, sendo differenti circa la specie

Specie quantità, & valore de l'altre cose, che nō sono denaro.

& la quantità. quando vn ſacco foſſe maggior del'altro. come ſuole auuenire per la diuerſità de' paeſi. Di qui ſegue, che ſe vno accatta dieci ſcudi in oro, rendendone altretanti in argento, ò in quattrini, di rigore ſatisfà à la giuſtitia di queſto Contratto, reſtituendo la coſa impreſtata ne la medeſima ſpecie. diſſi di rigore, perche di equità ſi douria dire altrimente quando chi dette l'oro ſi ſentiſſe grauato di ripigliar quattrini, ò reali: pero ſe quando fù fatto da principio l'Impreſtito ſi fece patto di ritornarli nell'iſteſſo metallo, il Mutuatario rimarria obligato à farlo, ne ſatisfaria facendo altrimente. come più a baſſo ſi dirà.

11. Segue hora la terza obligatione, che è di ritornare la coſa impreſtata ne la medeſima quantità, che fù riceuuta. Come ſe vno riceuette vn barile di vino, ò vno ſacco di grano in preſto, altretanto deue renderne, & non meno. Di qui naſce, che quelle coſe lequali conſiſtono in peſo, & miſura, deuonſi reſtituire nel medeſimo peſo, & miſura, che furono preſtate, & nõ in minore, ne in maggiore, perche la quantità di queſte tali conſiſte (come poco fa dicẽmo) nel ſuo peſo, & ne la ſua miſura, tuttauia ſe occorreſſe, che il peſo, ò la miſura foſſe variata al tempo de la reſtitutione; come ſe la libra, che prima era di dodeci once, foſſe poi di ſedeci, & la miſura, che prima era di trenta libre foſſe poi di trentaſei, per decreto de la Rep. non ſi deue rendere la coſa impreſtata ſecondo il peſo, & la miſura, che all'hora ſi vſa, ma ſecondo, che ſi vſaua, quãdo fù fatto il mutuo. perche altrimente non ſi faria la reſtitutione ne la medeſima quantità, ma in maggiore, ò minore. Il medeſimo ſi deue dire de le coſe, che conſiſtono in numero, come è la moneta, ne la quale perche

11
Il 3.

la

la sua quantità non è differente del numero,& dal valore, deue restituirsi nel medesimo numero, & valore di cui era, quando fù impresta ta.

12 *Corollario.* 12. Donde nasce, che se, quando il ducato si impresto, valeua vndeci reali, & poi al tempo de la restitutione per decreto del Principe valesse dieci, ò dodeci, deuesi all'hora restituire conforme al valore, c'hauea, quando si fece l'Impresti to,& non altrimente. perche altrimente non si faria la restitutione in equal quantità. Ne bisogna, in caso, che si temesse del calo de la moneta, fare altro patto. p obligare il mutuatario à renderla ne la medesima *Obiettione.* quantità, come disse Siluestro Vsura 1. q. 15. perche senza altro patto, resta egli obligato à farlo.Ma contra questo par che sia. perche ne gli altri impre stiti di quelle cose, che consistono in peso, & misura, deue molte volte restituirsi la cosa impresta ta, ancor che sia di maggiore, ò di minor prezzo, che fosse quando si impresto. adunq; dourà farsi il medesimo ne le cose, che consistono in numero, cioè che douranno restiruirsi in maggiore, ò minor valore, in caso che si fosse accresciuto,ò diminuito al tempo de la restitutione. Chiaro è, che se mi fù impresta to vn sacco di grano, quando vale quaran ta reali, & di poi al tempo de la restitutione vale ses santa, io l'hò da restituire nel valore, & prezzo di sessanta. Perche dunq; valendo più, ò meno il ducato al tempo de la restitutione di quello che valea quando fù fatto l'Impresti to, non rimarrà obliga to il Mutuatario à renderlo conforme al valore, che hà al tempo de la restitutione? Ma la risp. è chiara per quello, che già habbiamo detto, perche ne le cose, che consistono in peso,& misura,la quã tità è differente dal valore. onde può essere vguale in quantità, secondo la quale si deue rendere, &

diffe-

differente quanto al valore. ma ne la moneta l'vno non si distingue da l'altro. & però quando sono vguali in quantità, sono anco in valore. ne possono restituirsi vguali in quantità, che non siano anco pari del prezzo. Qual sia mò la causa, perche la cosa impresta ta deue restituirsi vguale in quantità, & non in valore. de sotto si trattarà dopò la quarta obligatione.

13. Due difficultà qui à noi si offeriscono, le quali esplicheremo per ordine. La prima è, se la cosa impresta ta, come saria vn sacco di grano, vn baril d'olio, ò vna botte di vino, haueſſe da restituirsi in denari, per non potersi restituire altrimẽte, à qual prezzo douria restituirsi? à quello, che valea all'hora, quando si impresto, ò à quello che vale, quando si restituisce? A questo facilmente si risponde, che s'hà da restituire al prezzo, che vale al tempo de la restitutione, & non à quello de l'impresto, la ragione è, perche il Mutuatario era obligato à restituir la cosa impresta ta ne la medesima specie, & in vgual quantità, con quella c'hauea, quando si impresto. hora se la restituisse cosi, chiaro è, che varria il prezzo, che hora vagliano l'altre cose de la medesima specie, & quantità, & nõ meno. adunq; restituendola in denari, si hà da dar tanto prezzo, quanto hora vale al tempo de la restitutione. dimaniera, che succedendo il prezzo in vece de la cosa, che s'hauea da restituire, deue esſere equiualente à quelle. acciò che se colui, che la impresto, voleſſe hora comprar la medesima cosa, & hauerla ne la medesima specie, & quantità, che di ragione se gli hauea dà rendere, habbia sufficiente prezzo da comprarla. 13 Dubitatione 1.

14. La seconda difficultà è, se presta vno dieci scudi à ragione di dieci reali per scudo; & dopò p decre- 14 Dubitatione 2.

decreto publico sale il valor di esso à vndeci, ò dodeci, se all'hor resterà obligato il Mutuatario in qualche caso à restituire i detti scudi al medesimo valore di vndeci ò di dodeci? Vn'altra difficultà simile à questa si trattarà nel c.27. che quiui potrà vedersi. Hora questa questione tratta Siluestro Vsura 1. q. 14. & il Soto nel lib. 6. de Iust. & Iu. q. 1. ar. 2. & q. 12. ar. 1. La tratta anco il Nauarro nel suo Man. c. 17. nu. 283. l. Et più ampiamente nel Commentario de' Cambij nu. 48. 49. & 50. Sil. procede con qualche oscurità. Onde non si è compresa la mente sua in questo caso così fedelmẽte come saria conuenuto, è dunq; l'opinion sua, che in caso, che chi impresto hauesse hauuto intentione di serbare il suo danaro insino al tempo che il valore di esso fosse augumentato; potria egli riceuere all'hora tanta moneta, quanto ne impresto. ancor che il valor di essa fosse cresciuto. tale è l'opinione approuata da Siluestro. Il Dottor Nauarro concorda in parte con seco. perche approua questo caso da lui posto & ne aggiunge altri due. L'vno de' quali è, quando colui, che presta, fà patto di rihauer la sua moneta nel medesimo metallo, & forma ch'egli la impresto, ò più ò meno, che sia per valore al tempo de la restitutione. L'altro è, quando senza hauere questa intentione di serbar la moneta per il tempo, che più valesse, & senza fare anco il detto patto, impresta semplicemẽte i suoi denari, & dopò che l'altro gli hà riceuuti, si augmẽta il valore di essi, prima che gli habbia spesi. di maniera che fur poi spesi sendo già augmentato il valore di essi. nel qual caso dice. che si hanno da restituire secondo il valore, che dopò si è aug mentato, & non secondo quello, che correua al tempo de l'Impresto. Se ben quest'vltimo caso fu notato.

tato anco da Siluestro Vsura 1. quęst. 15. Il Soto risponde à questa questione, che non si hà da restituire il denaro conforme al prezzo, che hora tiene dopo che è salito, ma conforme à quello, c'hauea al tẽpo de l'impresti to, senza fare eccettione alcuna.

Prima Conclusione.

Noi à q̃sta difficultà satisfaremo con cinq; Cõclusioni, la prima è q̃sta, quãdo colui, che impresta ducati in oro, ò reali in argento, gli impresta cõ patto, & conditione, che si gli rendano ne l'istesso metallo, se all'hora saliſſe il valore del ducato à dodeci, ò tredeci reali, & il valore del reale parimente si augmentasse al tẽpo de la restitutione, potria riceuere la detta moneta secõdo quel valore. Doue è da notare, che nõ saria cosa illecita l'impresta re cõ simile patto. pche hauẽdo la moneta in oro ò in argento qualche cõmodità, che nõ hà q̃lla de rame, p cõto del metallo, chi p̃sta in oro, ò in argento può ben far patto, che si gli renda nel medesimo metallo p nõ pdere quella cõmodità. nõ essendo egli obligato à pdere p far seruitio. Di più la natura di q̃sto cõtratto, & del passato ricerca, & pmette che si rẽda la cosa impresta ta al padrone nel medesimo essere quanto sia possibile. Et p questo tutte quelle conditioni possibili, che aiutano à render la cosa impresta ta nel suo primo essere, sono lecite. quale è q̃sta, che si rẽda il denaro nel medesimo metallo, che fù impresta to. nondimeno p̃stando si la moneta in altro metallo, che in oro, ò in argento nõ saria all'hora lecito far patto, che si restituisse in oro, ò in argẽto, perche così verria à restituirsi più di q̃llo, che si impresto, & saria vsura. Onde diciamo in questa Concl. che l'impresti to de' ducati deue esser fatto i oro, ò in argento. Prouiamo hora la Concl. costui, che presto denari in oro, ò in argẽto cõ patto, che si gli rẽdano nel medesimo metallo, può lecitamẽte

recuperarli ne l'istesso metallo, & hà ragione di poterlo fare. il ducato mò in oro, ò in argento, posto caso che all'hora fosse solito quanto al prezzo, vale verbi gratia, dodeci reali, & il reale ventiquattro quattrini. adunq; lecitamente gli può recuperare in quel medesimo valore, & prezzo. Et così non se li potendo restituire in quel metallo di oro, ò di argento, hà ragione, che se si li pagano in altro metallo, sia à ragione di dodeci reali per ducato, & di 24. quattrini p reale, che saria all'hora il p̃zzo equiualente di quella moneta. Et se contra di questo si allegasse, che all'hora saria maggior la quantità de la cosa impresta̅ta; diciamo prima che q̃to è vero. ma che nondimino è per accidente, & non perche regolarmente si possa fare. dico per accidente, inquanto il Mutuatario hà questo obligo per conto del metallo, nelquale riceuette la cosa impresta̅ta, & non per virtù de l'impresti̅to à cui fù cosa accidentale il farsi nel detto metallo. Dico ancora, che i ducati impresta̅ti in oro, verbi gratia. se ben attualmente, & formalmente erano di minor quantità, quando si impresta̅rono di quello, che hora sono al tempo de la restitutione, nondimeno virtualmente erano di maggiore. si come il seme di vn'albero è grande virtualmente quanto l'istesso albero. come disse san Tho. de la gratia, laquale è seme de la gloria, & però il merito, che per lei si acquista si dice andar del pari con la gloria. 1. 2. q. 114. ar. 3. ad. 3. dieci reali però in quattrini nè attualmente, nè virtualmente, ò secondo l'equiualenza vagliono tanto, come li dodeci. Onde se fur prestati in quattrini i ducati à ragione di dieci reali il ducato, non si potria mai lecitamente fare, che augmentato il valore del ducato insino à dodeci reali, s'habbiano à rendere in questo medesimo

Obiettione.

valo-

valore, ma sendosi prestati in oro, nelqual metallo valeuano virtualmẽte dodeci, si douriano all'hora restituire secondo quel valore, & non secondo l'altro minore. La seconda Conclusione è, che non vi interuenendo patto alcuno di restituir la moneta ne l'istesso metallo, non resta obligato il mutuatario à restituire i ducati a ragione di dodeci reali, come hora vagliano, ma di diece soli, come valeano, quando furono imprestati. La ragione è (come dicemmo di sopra) perche la spècie, & la quantità del denaro nõ è il metallo, ma il numero. & per virtù di questo Contratto, se non ci è altro patto, non è il Mutuatario obligato ad altro, che à rendere la cosa imprestata ne la medesima quantità, & specie. La terza Conclusione è, che chi hauea da serbar il denaro insino al tempo, nelqual si speraua, che s'augmentasse il suo valore, potrà riceuere la moneta imprestata, quando se gli renderà, secondo il valore augmentato, quando ciò sia. Et questo non per virtù, & legge di questo Contratto. ma per la ragione del guadagno, che vseria à chi prestò, per hauer prestato. La quarta Conclusione è, che quando al tempo di far l'imprestito non si sà se il ducato salirà, ò calerà di prezzo, di maniera che nulla si sà ne de l'vno, ne de l'altro vgualmente, ben può chi imprestò riceuere al tempo de la restitutione il ducato al prezzo, che all'hora valerà dopò l'essere augumentato, se così fù fatto il patto, & conuenuto tra loro. Dico che vgualmente non si sappia ne l'vno, ne l'altro; è si dubiti vgualmente; perche se chi presta sapesse di certo, ò probabilmente, che era per augmentarsi; & se quel, che accatta, sa di certo, ò probabilmente, che era per calare, non si potria fare lecitamente tal patto. la causa, perche questo patto, & con-

2. Conclusione.

3. Conclu.

4. Conclu.

certo, come benissimo dice il Nauarro, viene à fare vn contratto di sorte, ò di ventura, come è quello de le scommesse. il quale perche sia lecito, l'vn, & l'altro de' contrahenti si deue esporre à la medesima ventura di guadagnare, ò al pericolo di perdere. il che non auuerria, quando l'vno sapesse, che douea augmentarsi, & l'altro, c'hauea da calare. Riman dunq; chiara la Conclusione, perche all'hora con il Contratto del mutuo si trameścola per causa del patto aggiunto, vn'altro contratto di sorti, che è lecito. per conto del quale douria restituirsi la moneta impresta con l'augmento del prezzo. il quale accrescimento però non si riceueria per virtù de l'impresto, ma per virtù de l'altro contratto di sorte, ò di ventura. La quinta Conclusione è, che nel terzo caso posto del Nauarro, cioè quando prima che si spenda la moneta impresta, viene à crescere il valor suo, non è obligato il Mutuatario à restituirla al prezzo, che vale dopò l'augmento. ma à quello che valea, quando si impresto. la ragione è, perche il denaro impresto gia resta sotto il dominio di chi l'hà riceuuto. Et perche il danno, ò l'vtile, che in vna cosa succede, và à conto del padrone, però tale augmento non deue risultare in vtile de chi lo impresto, ma di chi lo accettò. & in tutti i contratti, per i quali si trasferisce il dominio, occorre il medesimo. come quando vno vende vn Cauallo, se dopo tal vendita valesse più, ò manco, tutto andria à conto del compratore. & egli douria pagare il prezzo promesso per il Cauallo, ò fosse più, ò meno di quello, che poi valesse dopo la cōpra stando già in suo dominio, & possesso, & questo basti de la seconda questione.

5. Conclu. Contra il Nauarro.

15. Quarta obligatione del Mutuatario è di restituire la cosa impresta de la medesima bontà, &

Obligo 4.

qua

qualità, che era, quando si impreſtò. La ragione di queſta è la medeſima, che de l'altre gia dette, perche, come molte volte habbiamo detto; la natura di queſto Contratto ricerca, che ſi renda la coſa impreſtata propria. quanto ſia poſſibile. deue dunq; reſtituirſi ne la medeſima ſpecie, & quantità, & qualità, & bontà, poi che tutto ſi può. di maniera che ſi renda in tale ſpecie, quantità, & qualità, ſi come fù impreſtata. Solo reſta libero il mutuatario di render quella iſteſſa in ſingulare, non eſſendo queſto poſſibile à farſi. & di qui ſi inferiſce, quanto ſia contra la natura di queſto Contratto quello, che molti fanno con gran pregiudicio de la conſcienza loro. i quali preſtano il grano marcio, & corrotto; & il vino acetoſo, & l'olio mal conditionato, & vogliono, che il mutuatario reſti obligato à rendere tutto buono, ſenza rifarlo di quello, che più vagliono le dette coſe per eſſer buone, & ben conditionate. niuna di queſte coſe può farſi lecitamente, ne ſenza peccato di vſura. *Corollario.*

Ma qui ſi offeriſce vna difficultà degna di eſſere inteſa. & è, perche reſtituendoſi la coſa impreſtata ne la medeſima ſpecie, quantità, & qualità, che ſi impreſtò, non ci è obligo di reſtituirla nel medeſimo valore, & prezzo? *Dubitatione.*

Per eſplicar queſta difficultà, ſi hà da notar prima che il prezzo de le coſe naſce da la qualità di eſſe. di maniera, che quanto ſaranno le qualità d'vna coſa più vtili per l'vſo humano, tanto ſarà più ſtimata di maggior prezzo. Così vediamo, che vn Cauallo può eſſere di maggior prezzo di vno ſchiauo, perche in alcune coſe ſarà più vtile p il ſeruitio humano, che non è lo ſchiauo. ſecondo ſi hà da notare, che ſe bene il valor de le coſe ſi prende dà *Il valor de le coſe donde naſca.*

Il valore, & la qualità d'vna cosa sono differenti.

le qualità loro, non è però il medesimo il valore di esse, & le loro qualità. il che è manifesto, perche senza variarsi la qualità, si varia il prezzo. Come vediamo che vn medesimo libro valerà assai più ad vno, che ad vn'altro. il medesimo è d'vna spada, d'vn Cauallo, & di tutte l'altre cose. di sorte che il prezzo consiste ne l'opinione de gli huomini, i quali ò più, ò manco stimano le cose, come sono più, ò manco vtili per il seruitio loro. Onde se vogliamo ben considerare, la qualità è intrinseca à la cosa, & il prezzo è estrinseco dependendo da la estimatione, & parere humano, nel quale si appoggia; onde si varia, secondo, che esso và variando. Da questo che si è detto depende la esplicatione de la proposta difficultà.

Il prezzo de le cose è che cõsista.

16

La cosa impestata deue rendersi cõ le medesime qualità intrinseche, ma non estrinseche.

Diciamo adunq; che la natura del mutuo ricerca, che si renda la cosa impestata con le medesima qualità intrinseche, c'hauea quella, che si impestò. ma nõ cõ le medesime qualità estrinseche. & per questo non ci è obligo di renderle nel medesimo prezzo, essendo esso estrinseco à la cosa impestata. Certo è, che si deue restituir la cosa impestata medesima, quanto sia possibile. & perche per la vnità de le cose non sono à proposito le qualità estrinseche, lequali dependono dal parere humano, ma si bene le intrinseche, però non è necessario restituirle nel medesimo prezzo. che à l'vnità de le cose nõ appartẽgano le qualità strinseeche, ma le intrinseche solamẽte, prouasi pche senza mutarsi in cosa alcuna la sostanza, ne in numero, ne ĩ quãtità ne ĩ qualità, si può mutar l'opinione, & il parere humano. di maniera che senza lasciare di essere in tutto, & per tutto quella istessa, può hauere gran varietà, & mutatione circa le qualità estrinseche, che consistono ne l'opinione humana, &

da

da essa dependono. ma se la cosa si variasse, quanto à la sostanza, ò quantità ò qualità, per essere queste cose intrinseche, non saria totalmente vna cosa medesima, si come disse Porfirio, & dicono i Dialettici, che la differenza accidentale fa che la cosa diuenti vn'altra; facendo, che vn'huomo bianco dinenti nero; & di q̃llo, che era piccolo, fà, che diuenti grande; ò di vitioso virtuoso, & in tal caso diciamo essere vn'altro. & non quello, che era prima. Questa dottrina fu notata da Siluestro, Vsura 1. q. 14. doue dice, che la cosa impresstata quando si rende, bisogna, che sia de la medesima bontà & qualità intrinseca. Vna sola obiettione si offerisce contra di questa dottrina. Et è, che per la medesima ragione, non bisognaria restituire il denaro impresstato nel medesimo valore, & prezzo poi che tal valore ad esso è estrinseco, come quello, che pende dal parere humano. Et con tutto ciò habbiamo detto di sopra, che si deue restituire nel medesimo prezzo, che si impresstò. Questa obiettione nota il Dottor Nauaro nel Commentario de' Cambi nu. 49. Doue dice, che quando la moneta s'augmenta di prezzo, quello che in esso si muta, è cosa estrinseca, & accidentale. & pare che cosi sia, poi che vediamo essere in arbitrio del Prencipe q̃sta variatione, quando gli pare di farla. Diciamo à questo che il valore del denaro è la sua quantità, non hauendo egli altra, & che però egli è intrinseco à la sua natura, inquanto, che esso è misura de l'altre cose. di maniera che fatto il ducato, & dichiarato dal Principe il suo valore, che sia verbigratia, di dodeci reali, questo numero di doci reali è all'hora intrinseco al ducato, & tanto essentiale à lui, come à l'huomo l'essere rationale. Et se fù difficultà il vedere, che quel valore depende da la im- *Obiettione.*

positione, & volere humano, come il prezzo de l'altre cose, non bisogna star sospeso per questo. per che tanto il denaro, quanto gli altri nomi de le misure, & pesi, come la canna, lo staio, la libra, & gli altri, sono cose artificiali, & consequentemente dependono da l'ingegno humano, come tutte l'altre. ne lasciano però di hauere le qualità loro intrinseche, poiche sono vna volta instituite, & fatte onde che la canna contenga trè, ò quattro palmi depende da l'arbitrio humano, perche si come hora ne contiene quattro, potria contenerne ò trè, ò cinq;. & come il palmo hà ancor esso la sua quantità, si potria ordinare, che n'hauesse più, ò manco, ne perciò non saria cosa intrinseca à la canna di essere di quattro palmi, & al palmo di essere di tanta lunghezza, ne al rubbio di essere di vē ticinq; libre, ne à la libra l'essere di dodeci once. nel medesimo modo è cosa intrinseca al reale valer ventiquattro quattrini; & al ducato vndeci reali, & cosi de l'altre monete. di sorte, che come se la Rep. aggiugnesse à la canna vn'altro palmo, dopo che fosse aggiunto le saria cosa intrinseca; cosi augmentando il Principe il valore del ducato insino à dodeci reali, gli saria cosa intrinseca il valer dodeci reali. Et questo è quello che disopra dicemmo, che la specie de la moneta consiste in vn certo numero. & essendogli la specie cosa intrinseca gli sarà anco il detto numero. Non se può però inferir da questo che anco il prezzo de l'altre cose sia loro intrinseco, ancorche dependa dal parere humano. perche d'altra maniera, & molto differente depende questo, che non fà il valore del denaro, & il numero de le misure, & de' pesi. Il prezzo de l'altre cole talmente depende da l'opinione humana; che solo in quella consiste, & non ne la co-

sa stimata. & però senza variarsi ella niente, si varia, & muta il suo prezzo, secondo l'arbitrio humano. ma il valore del denaro, & il numero di tutte le misure, & pesi depende dal parere humano, quanto à la sua institutione, ma realmente consiste ne la medesima cosa, che è il denaro, ò la misura, ò il peso, come habbiamo detto. Vero è, che la qualità, donde le persone prendono occasione di apprezzare, & valutare le cose, è intrinseca à la cosa valutata, & in essa stà. Et però habbiamo detto in questa quarta obligatione, che si deue restituir la cosa impresstata ne la medesima qualità. la stima però, & il prezzo stà solo al giudicio, & parere humano. A l'autorità del Dottor Nauarro diciamo, che si ingannò. perche se il denaro si considera, come vn pezzo d'oro, ò d'argento, ò di rame, ò di qualunque altro metallo, gli è cosa accidentale, che vaglia vndeci, ò dodeci, ò tredici reali, ma se si cõsidera come denaro, & moneta, il ducato inquanto ducato, & il reale inquanto reale, & quanto è la essentia loro intrinseca, è cosa intrinseca al ducato di valer tanti reali, & al reale di valer tanti quattrini, si come anco la canna se si considera quanto à la sua materia, inquanto che è vn pezzo di legno, ò di ferro, è à lei cosa accidentale, & estrinseca l'essere di quattro palmi. ma considerandola inquanto canna da misurare, l'è cosa intrinseca, & essentiale l'essere di quattro palmi, & tanto basti di questa questione. *Ingãno de Nauarro.*

17. Resta la quinta, & vltima obligatione del mutuatario, che è di restituire la cosa impresstata, inqualunque modo, che ella perisse, ò con sua colpa, ò senza, la ragion di questo è per che il dominio è suo considerandola in singulare. 17 *Oblig. 5.*

onde

onde se si perde, à lui si perde, che n'è patroni. Parimente, se la cosa, che si restituisce in vece di quella, che si prestò, non fosse tale, ne così buona in qualità, ne di tanta quantità, come essa, tutto quello, che è di manco per andar del pari con essa, resta obligato à restituire, per adempire, l'obligo, che hà di render la cosa accattata ne la medesima specie, quantità, & qualità. Et con questo terminiamo la materia del mutuo, & diamo fine à tutti i Contratti, ne' quali si concede alcuna cosa gratiosamente, & senza interesse alcuno.

DEL CONTRATTO DELLA Compra & della vendita Cap. 7.

SOMMARIO.

1 *Diuisione de contratti interessali.*
2 *Tauola de Contratti interessali.*
3 *Contratti innominati quali sono.*
4 *Contratti interessali nominati di quattro sorti.*
5 *Diffinitione della vendita.*
6 *Nella vendita tre cose denono concorrere.*
7 *Vendita deue essere volontaria.*
8 *Vendita può essere inuolontaria per due capi.*
9 *Nella vendità chi sia inhabile a comprare.*
10 *Compra che cosa sia.*

DEL CONTRATTO DE LA Compra, & de la vendità Capitolo. VII.

INSINO à qui habbiamo trattato de' Contratti gratuiti, resta hora trattare de' Contratti interessali, in cui si dà vna cosa per vn'altra. Questi si possono diuidere in due modi. l'vno si piglia da gl'atti, con cui sogliono farsi, i quali sono due, cioè dare. & fare. perche chi fà vn Contratto interessale, ò lo fà dando vna cosa, perche gli ne sia data, ò gliene sia fatta vn'altra; ò facendo vna cosa, perche gli diano, ò glie ne facciano vn'altra. l'altra diuisione si prende da le diuersità di quelle cose, che si sogliono dare. le quali sono trè. perche solemo dare cose naturali, come vn Cauallo, & artificiali, come vn libro. diamo anco l'vso de le vne, & de l'altre. come l'vso del caualcare, che è far viaggio con esso; & l'vso del libro, che è leggere. Diamo terzo il denaro, come quando diamo moneta per vn Cauallo, ò per vn libro; ò come quando diamo moneta per moneta. Quanto à la prima diuisione si porrà la seguente Tauola.

1 *Diuisione de contratti interessali.*

Icon-

- I Contratti interessali si fanno.
  - Dãdo vna cosa perche
    - me ne diano vn'altra.
    - me ne facciano vn'altra.
  - Facendo vna cosa perche
    - me ne diano vn'altra.
    - me ne facciano vn'altra.

3 Contratti innominati

3. Queste quattro maniere di Contratti si chiamano innominate. non perche tutti sieno senza qualche nome speciale, ma perche cauati fuora di essi alcuni, che hanno special nome, ve ne restano poi di molti altri, che non l'hanno, essendo però tali, che per essi si dà, ò si fà vna cosa per vn'altra. si come nel contratto de le scommesse, quando due scommettono dieci scudi, che sarà, ò non sarà vna cosa, questo Contratto consiste in far io vna cosa, perche tu ne facci vn'altra. che è l'obligarmi io à darti dieci scudi, se sarà quello, che tu di, perche ancor tu ti obblighi à darli à me, se sarà, come dico io. Contratto simile è quello del giuoco, per cui si obliga vno à dar tanti denari à l'altro, se egli harà tanti punti, acciò si obblighi l'altro di dargliene altretanti, se veranno à lui i medesimi punti. Anco tutti i contratti di sorte sono innominati. come quando vno mette denari à la ventura, che si dice lotto. ilqual Contratto consiste in dare io vna cosa, verbigratia tanti denari, perche me ne diano vn'altra, hauendola beneficiata. Ma di questi trè Contratti parleremo particolarmente al fine del libro nel c. 42. 43. & 44. Or questi, & altri simili contratti sono innominati, perche non hanno nomi

parti-

particolari, ne particolar natura, come il contratto de la compra. del fitto, & del Cambio, & altri simili, i quali hanno & particolar nome, & particolar natura, & particolar legge, come disotto vederemo. di sorte, che sotto queste quattro classi di contratti sono compresi tutti gli interressali, ò nominati, ò innominati, che siano. Quanto à la seconda diuisione si mette la figura seguente.

- Diamo
  - Cose naturali, ò artificiali per
    - Denari come si fà vendendo.
    - Altre cose naturali. & artificiali come si fà ne la permuta, ò cambio.
    - L'vso di cosi fatte cose, come si fà nel pigliarle à fitto.
  - L'vso de le cose naturali ò artificiali. per
    - Denari come si fà affittando.
    - Cosa naturale ò artificiale, come si fà affitando.
    - L'vso d'vn'altra cosa, come ne la permuta.
  - Denari per
    - Denari come si fà nel cambio.
    - Alcuna cosa naturale, o artificiale, come si fà ne la compra.
    - L'vso de le cose naturali, ò artificiali, come si fà nel pigliare à fitto.

Poniamo hora l'essempio di tutti questi Cõtratti notati in queste trè parti de le diuisioni. Quanto à la prima parte, diamo cose naturali per denari, come chi vende vn Cauallo, ò vn campo. Cose artificiali, come chi vende vna casa, ò vn libro. Diamo cose naturali, ò artificiali, per altre

natu-

tutti questi il primo, & principale è il Contratto de la Compra, & de la vendità, che è quello, che più tra gli huomini s'vsa, & di cui hora habbiamo à trattare. Diuiderémo adunq; tutta questa materia in quattro parti. ne la prima esplicheremo la natura di questo Contratto, proponendo la sua diffinitione. ne la seconda trattaremo de le obligationi, che per virtù di esso incorrono chi compra, & chi vende. ne la terza si distinguerà ne le sue specie. ne la quarta trattaremo particolarmente di alcuni modi di vendere, i quali hanno particolari difficultà, dichiarando in ciascheduno di essi la giustitia, ò ingiustitia, che vi sarà.

5. Quanto al primo cominceremo da la vendita, come dal più principale. è la vendita vna consegnatione, che altri fa d'vna cosa, ò mercantia propria volontariamente p giusto prezzo ad vn'altro, che poteua, & era capace di comperarla. Ciascuna parola di questa diffinitione si deue molto notare. prima p q̃sto nome Consignatione, nõ si deue intendere, che la cosa s'habbia da consignare in mano propria del Compratore, quanto à la real possessione dandogliela, & ponendola in sua mano. perche molte volte resta la cosa venduta ne le mani del Compratore, & egli la possede molto tẽpo, venduta che l'habbia. oltra che spesso si vendono le cose prima che nascono, & siano in essere, come i parti de gli animali, i frutti de la terra, che stãno ancora per nascere. cosi la pescagione, ò la cacciagione, che ancora non si è ne pescata, ne presa. lequali cose non possono venire in mano, & in potere del Compratore quando si conclude la vendita. Onde per questo nome di consegna, si deue intendere la traslatione del Dominio de la cosa vẽduta nel Compratore. perche nel punto, che si cõclude,

5
Che cosa sia vendita.

de, & si dà il suo compimento à la vendita, subito resta la cosa venduta sotto il dominio suo, & da l'hora in poi resta come sua propria, douunq; ella si troui. Se disse ancora, consegnatione d'vna cosa, per escludere le fintioni, che non sono cosa alcuna. di maniera che la cosa vēduta non deue esser finta, ma vera, ò sia già in essere, ò sia p hauerlo in verità al suo tempo, come quādo si vendono i frutti de la terra, & i parti de gli animali, che realmente si sperano. questo si dice per escludere quelle venditioni finte, per le quali si finge di vendere alcuna cosa, che non è poi niente. come se vno verbigratia, vendesse i frutti de gli alborí, che non hà fingēdo di hauerli. ò come colui, che vendette ad vn mercante buoi per tanto prezzo, ripigliandoseli dipoi à fitto per vna certa pensione da pagarseli ogni anno, senza che hauesse, ne tenesse cosi fatti buoi. delequali trame se ne fà ogni giorno. Deue dunq; in qual si voglia vendita realmente interuenire alcuna cosa, ò sia ella in possesso del venditore ò sia per esserui; & che tenga vera spēcie di essa senza alcuna fittione. di sorte, che in tutte le vendite hanno da concorrere tre cose reali, & vere. cioè la cosa venduta, il prezzo di essa, & li due contrahenti, compratore, & venditore. Dissi, ò mercantia, p escludere il Contratto del fitto, in cui non si dà propriamente à prezzo alcuna mercantia, ma l'vso di alcuna cosa, ilquale non è mercanzia. Dissi che la cosa venduta deue esser propria, perche trasferendosi secondo la verità per questo Contratto nel cōpratore il dominio di essa, se quella non fosse propria del venditore, ne fosse di lei padrone, non potria venderla: & intanto deue esser sua propria inquanto cio è necessario per darne il dominio al cōpratore. perche se non hauesse egli dominio hostā-

6 *Tre cose cō corrono in ogni vendita.*

te

te per questo effetto, la uendita non saria ualida. Come da quello, che disotto diremo ne la diffinitione de la compra, più chiaramente si intenderà. Dissi per prezzo, à differenza de la permuta, & del Cãbio, nei quali niẽte si dà p denari; ma à corpo p corpo, ò denari per denari. de laqual materia più lungamente si tratterà nel cap. 30. esplicando che cosa sia il Cambio. Ma qui si deue molto auuertire per intender bene la natura di questo Contratto, che di natura sua ricerca, che l'una de le cose per esso permutate sia prezzo pecuniario. Et se alcun'altra cosa si dà in ricompensa de la cosa uenduta, che non sia denaro, succede ella in uece del denaro, & come tale si dà, & si riceue. Dimostrasi questo, perche quando si uende, uerbigratia, uno Cauallo, ò qualunq; altra cosa, & in ricompensa di essa si dà altro, che denari, prima si chiarisce il prezzo à ragione di denari, & dipoi se non si può pagare il detto prezzo con denari si pagherà in uino, ò in olio, ò in altra cosa simile, che uaglia denari. laqual cosa, ò per dir meglio il prezzo di essa, succede in luogo, del prezzo pecuniario, per cui fù uenduto il Cauallo. In simili Contratti interuengono del pari due uendite. & l'un, & l'altra si fà per prezzo pecuniario. Colui, che uende il Cauallo, lo uende, uerbigratia, per cento scudi. Et quell'altro, che gli lo paga in uino, uenderia per essempio, il suo uino à quell'altro per prezzo di altri cento, con i quali par che habbia pagato il prezzo del Cauallo compero. Di questo habbiamo l'essempio nel Genesi cap. 47. doue, che mancando à quei di Egitto i denari per comprare il grano, dierono in prezzo i loro bestiami, & anco le proprie persone, uendendosi per ischiaui. Et nel libro di Iosuè cap. 24. si dice, che

Iacob comprò parte di vn campo per prezzo di cẽto pecore giouani. & come si legge nel c. 39. del Gen. per prezzo di cento agnelli. Facendoli però insieme questi due contratti, & tra due medesimi contrahenti, si potriano anco fare ciascheduno da per se, & con diuerse persone. come se io vendessi il cauallo à Pietro per cento scudi, & Pietro vendesse il suo vino à Giouanni per altri cento, con i quali pagasse poi à me il prezzo del Cauallo. donde chiaramente si vede, come sempre la vendita si fà per prezzo pecuniario. Et per questa causa si disse ne la sua diffinitione, per prezzo. Si disse ancora cosi à differenza de la compra, in cui non si dà la cosa per il prezzo, ma al cõtrario il prezzo per la cosa. Et à differenza di quei Contratti, ne' quali si dà vna cosa gratiosamente, & senza interesse alcuno. Si aggiugne anco per prezzo giusto, cioè, che sia eguale al valore de la cosa venduta, di sorte, che nõ sia ne maggior, ne minore. la ragione di questo è, perche questo contratto è atto di giustitia commutatiua, laqual consiste in equalità.

7 *La vendita può essere inuolontaria per due capi.*

7. Si dice anco volontariamente, perche si deue far la vendita, senza che vi interuenga ne violenza, ne timore, ne ignoranza nata da inganno alcuno. lequali cose potriano far, che non fosse volontaria la vendita. laquale può essere inuolontaria per due capi, cioè ò da la parte di lei propria, ò da la parte del prezzo. nel primo modo, come se non volendo vno vẽdere le cose sue à qualũq; p̃zzo. fosse forzato poi à vẽderle. da la parte del p̃zzo, come se fosse forzato vno, che vendesse la cosa sua à minor prezzo, che egli non vorrebbe, hauendo già deliberato di venderla. Quando noi diciamo, che deue esser volontaria, si deue intendere ne l'vno, & ne l'altro modo. di sorte, che il venditore ne sia sforzato à

8

uen

vendere, non volendo vendere; ne à vendere per tanto prezzo, non volendo vendere à tanto: Ma questo si intende esser vero, se gia nō fosse vno sforzato à vendere per giustitia. come quando il Giudice forza vno à vendere il suo per pagare i suoi debiti. che in tal caso saria valida, & lecita la vendita, ancor che di fatto non fosse realmente volontaria. perche basta, che di ragione douesse essere tale, & che il venditore era obligato per giustitia à far la detta vendita volontariamente in tal caso. di maniera che tutte quelle cose saranno per questo conto la venditione illecita, che cagioneranno violenza, ò fraude: ò forzeranno ingiustamente il venditore ò à vendere, ò à vendere per tal prezzo, non volendo egli farlo. Vltimo si dice ne la detta diffinitione, ad altri, che la potea comprare. perche se il compratore era in habile à comprare, la vendita non saria ne valida, ne lecita. ò almeno potria in tal caso essere annullata, ò irritata dal Giudice. Si danno alcuni, che sono, inhabili per le leggi à cōprare alcune cose. come sono i Tutori rispetto ai beni de' loro pupilli, gli amministratori di alcuni beni sono in habili à comprarli, & i Giudici per comprare altre cose, che quelle, che bisognano, & seruono per mangiare, & bere, & vestire, nei luoghi doue essi hanno da amministrar giustitia.

9 *Chi sia inhabile à cōprare.*

Proposta già, & dichiarata la diffinitione de la vendita, non sarà difficile di esplicar la natura de la compra. perche il comprare, & il vendere hanno relatione l'vno con l'altro, & i correlatiui sono di questa conditione, che inteso l'vno si intende subito l'altro. Sarà dunq; il Contratto di compra vna consegnatione volontaria del suo proprio denaro. come prezzo di alcuna cosa, ò mercanzia venduta fatta ad altri, che la potea vendere. Dicesi primie

uesse tal facultà, per non esser libero amministratore de' suoi beni, & nō poterli per conseguenza alienare, non saria valida tal compra. Et tanto basti per hora quanto à la diffinitione di questo Contratto, lasciando molte altre cose, che si trattaranno più à basso.

SE IL PREZZO PER ESSERE giusto, deue per ogni modo aggua gliarsi con il valore della cosa venduta

Cap. 8.

SOMMARIO.

1 *Valore d'vna cosa si puo considerare in doi modi.*
2 *Il prezzo, se si vende la cosa sola secondo la sua natura nō deue essere maggiore.*
3 *Il Prezzo puo essere maggiore per il danno del venditore.*
4 *Il prezzo non deue essere maggiore per l'vtilità del compratore particolare.*
5 *Nel Prezzo come s'intende potersi ingannare fino alla metà.*

sa venduta, se hà da esser giusto, & eguale al valor di essa.

Cap. VIII.

Qual sia il prezzo giusto.

HABBIAMO fin qui breuemente esplicato la diffinitione de la compra, & de la vendita, notãdo quelle conditioni, che la natura di questo Contratto ricerca. Hora ci distenderemo in dichiarar la sesta & la settima conditione, da cui la natura di questo contratto principalmente depende. Et per dichiarar la sesta ne la qual si tratta del prezzo giusto, molte cose ci sono da dire, & da trattare, che tutte si risoluono in generale à due capi soli. l'vno è, se il prezzo deue essere di tal maniera giusto, che venga ad aggualiarsi con il valore de la cosa venduta. di sorte, che non sia lecito venderla per maggiore, ne comprarla p minore di quello, che vaglia. l'altro sarà sapere, qual sia il prezzo giusto, & come si possa conoscere esser tale, & quanti modi si diano di prezzo giusto. la prima difficultà è trattata da san Tho. ne la 2.2. q. 77. ar. 1. laqual con diligenza procureremo hora di esplicare. Tratta il Santo Dottore molte cose nel discorso di questa questione dignissime di essere intese, lequali, per meglio esplicarle, ridurremo à certe Conclusioni, premettẽdo prima vna distintione molto necessaria.

Primo dubbio, se si può vendere vna cosa per manco di quello, che vale.

Diciamo adunque che la cosa venduta si può cõsiderare in due modi prima in sestessa, & secondo la sua natura; ò secondo il valore, & la vtilità, che ella hà considerandola assolutamente, & secondo che ricerca la sua natura. In vn'altro modo possiamo

mo considerarla da la parte, che à qualcuno sarà più vtile, & necessaria, che à qualcun'altro. Pigliamo per essempio vn libro. questo si può prima considerare secondo quel, che vale assolutamente, hauendo solamente risguardo à la sua natura, nel qual modo lo considereria qualunq; che lo comprasse indifferentemente. Si può anco considerare secondo qualche vtilità particolare, per la quale sarà più vtile, & più necessario ad vno, che ad vn'altro. & che il non hauerlo fosse di più pregiudicio ad vno, che ad vn'altro. Chiaro è, che vn libro di legge è più vtile, & più necessario ad vn legista, che ad vn Theologo. & che il non hauerlo saria più dãnoso al legista, che al Theologo, & per il contrario vn libro di Theologia saria più necessario ad vno Theologo, che ad vn legista. parimente vn Cauallo ad vn Caualiero sarà più vtile, & più necessario che ad vn Capellano. & vn Cauallo tra gli altri può tanto essere secondo il gusto di qualcuno, che lo stimeria di molto maggior prezzo, che non saria da gli altri communemente stimato. Di qui segue chiaramente, che il valore de la cosa assolutamente considerata può essere minore. che non saria, considerandola in rispetto del pregiudicio, che può fare à qualcuno il non hauerla. Et questo và ordinariamente per li suoi piedi. seguono hora le Conclusioni.

2. La prima è questa. se si vende la cosa assolutamente considerata, & secondo la sua natura, non è mai lecito venderla per maggior prezzo di quello, che vale, sotto questa consideratione. perche come dice Aristo. nel li. primo de la sua Politica, questo Contratto ridonda egualmente in vtile di chi vende, & di chi compra, hauendo l'vno bisogno del denaro di questi. & questi de la mercantia di 2 Concl. 1.

di quelli. Onde l'vn si dà in ricompensa de l'altra, & per questo saria molto contra ragione, che quello, che è stato introdotto per vtilità de l'vno, & de l'altro vgualmente, fosse di più pregiudicio per vna parte, che per l'altra. per fuggir dunq; questo incõueniente, è necessario, che si serui l'equalità tra il prezzo, & il valore de la cosa venduta, come richiede la giustitia commutatiua. di maniera, che non
29 si venda per maggiore, ne si compri per minore di quel, che ella vale. Questa Conclusione hà luogo in quelle vendite, & compre, che communemente si fanno in materia di mercantia, & di traffico, & non per necessità, che l'huomo habbia de la cosa comprata, ma p riuenderla. Tali sono le vendite, che fanno gli artefici, i quali vendẽdo l'opere loro, non patiscono p ciò alcun danno, anzi ne hanno più vtile, che di tenerla in bottega. Tali sono anco i Mercanti, i quali non cõprano le cose p altro fine, che p tornare à venderle, senza seruirsi di esse in altro. Chiaro è, che, i librai comprano libri d'ogni sorte, senza farne altro, che riuẽderli cõ guadagno al Theologo, al legista, al Grãmatico, al Dialettico, i quali li cõprano p seruirsi di essi, & de la dottrina, che contengono, ciaschaduno p la sua professione, & nõ p riuenderli. In simili vẽdite di Mercãti, & di Artefici p tassare il giusto pzzo nõ si hà da guardare, se nõ al valor de le cose, cõsiderãdole in se stesse, senza risguardare al danno, che si incorre taluolta vendendo, perche niuno ne incorrono ordinariamente. di sorte che vendendo il libraio vn libro di Theologia al Theologo, ò à chiunq; sia nõ può vẽderlo se non per il giusto prezzo.

3. La secõda Concl. è q̃sta. Nõ è cosa illecita vendere vna cosa p maggior pzzo di q̃l, che vale assolu-
3 Concl. 2. tamente, pur che nõ si vẽda più di q̃llo, che vale al-

ven

vẽditore. ꝑche all'hora al valor de la cosa in se stes-
sa cõsiderata si aggiugne altro grado di valore, & al
tra causa di valer più. ꝑ cõto de la perdita, & dãno
particolare, che il Venditore incorre ꝑ priuarsene.
Et q̃sto sa, che lecitamẽte si possa vẽdere à maggior
ꝓzzo, che nõ valeria ordinariamẽte. Poniamo caso,
che vn libro sia molto necessario, & di gran giouа-
mẽto ad vn Medico, ꝑ essere, & trattare de la sua fa
cultà, & ꝑche difficilmẽte può far sẽza, in q̃sto caso
diciamo, che egli lo potria vẽdere à maggior ꝓzzo
di q̃llo, che si vẽderia assolutamẽte, & di q̃llo che lo
vẽderia il libraio, ò altri che nõ fosse de la ꝓfessione
il quale nõ incorreria ꝑ giudicio alcuno ꝑ vẽderlo,
& ꝑ tãto più lo può vẽdere il Medico, quãto saria sti
mato essere il detrimẽto, che egli per ciò incorre &
nõ ꝑ maggiore, come dice la Concl. la verità di q̃sta
dottrina, secõdo me, hà luogo all'hora solamẽte
q̃n altri vẽde nõ di sua volõtà, ma quasi forzato da
la importunità di qualcuno. ꝑche se da se si moues-
se à vẽdere, nõ sò vedere ꝑ qual ragione possa egli ꝑ
tẽdere maggior ꝓzzo, poi che niũ dãno in tal caso
incorre cõtra il ꝓprio volere. Ma nel cap. seguẽte si
tratterà più à lũgo di q̃sta materia. Per la medesima
ragione se vno cõprasse quasi forzato, & importu-
nato alcuna cosa, che à lui poco importa, ò che le
apporti dãno il cõprarla, potria lecitamẽte hauerla
ꝑ minor ꝓzzo di q̃llo, che assolutamẽte valeria. co-
me nel seguente cap. torneremo à dire. Et qui no-
ta, che ne la dottrina di q̃sta Concl. stà fondata la
giustitia, & la ragione, che vno hà di pretendere la
ricompensa del danno emergẽte, & del guadagno
cessante, come diremo nel cap. 9. & 10.

4. Segue hora la terza Concl. Se da la cosa vẽduta
resulta grande vtile al cõpratore, & di restar senza
niũ dãno succede al vẽditor, nõ potria ꝑ ciò vẽdersi
più

4 Concl. 3.

più cara di quello, che si venderia ordinariamente. Et se ben pare, che sia la medesima ragione de l'vtile del venditore, & di chi compra in questa parte. non è però la medesima, ma vi hà grandissima differenza. & stà in questo che l'vtile, di cui si priua il venditore vendendo, è suo proprio. & per questo hà ragione di pigliarne ricompensa. ma il profitto, che il compratore ne sente, non è mica del vēditore, ma di lui che compra. Et per questo non può il venditore augmentare il prezzo de la cosa venduta in modo alcuno per questo conto. Poniamo caso, che vno ignorante vendesse vn libro à persona litterata; non potria egli all'hora venderlo più caro di quello, che in se varria, per venderlo, à persona, che può valersene. poi che tal profitto non è dal venditore, ma di chi compra. è ben vero, che saria officio di gratitudine, se il compratore all'hora di sua cortesia desse qualche cosa di più al vēditore, come qui aggiugne san Tho. ma non deue già in modo alcuno esserne astretto per via di giustitia. *Obiettione.* Hora contra di questa terza Conclusione argumenta Corrado nel libro suo de' Contratti q. 56. Et prima, la cosa, dice egli, tanto più vale quanto è più vtile, & necessaria, come nel cap. seguente diremo. adunq; se la cosa venduta è vtile al compratore, si gli può vender più cara. poi che per conto di
2 quella vtilità vale anco più. Secondo è pur lecito di vendere vn campo per maggiore, ò minor prezzo,
3 quanto esso è più, ò meno vtile al compratore. adūque la Cōclusione è falsa. Terzo il compratore può cōprare vna cosa à miglior mercato per esserli inutile, ò di poco giouamento al venditore, adunq; il venditore potrà venderla più cara per essere quella vtile al compratore. l'Antecedente si proua, perche la cosa, che è manco vtile al venditore, è meno

da

da lui stimata, & per ciò gli val meno. così come quando gli è molto vtile. la stima assai, & gli vale più, & la può vendere anco più cara. come dicemmo ne la secõda Conclusione. Quarto il grano per ciò vale più caro in tempo de carestia, perche è vtile al compratore per poter viuere. & il medesimo si può dire de le medicine in tempo di peste. adunq; s'io vendessi vn cauallo à chi n'hauesse gran bisogno per fuggire, & campar la morte, potrei metterglilo più caro. da lequali ragioni tutte appare la falsità de la Conclusione. 4

Il valor de le cose si può considerare in due modi.

Per soluere questi argumenti, & dichiarar meglio le cose dette, si deue notare, che il valor de le cose, si come anco la vtilità di esse, si può considerare in due modi. vna è generale, & commune, laquale hanno esse ĩ rispetto à qualunq; huomo che le compri, & in mano di qualunq; persona si troui no. l'altra è particolare. laqual di tal sorte loro conuiene stando in mano di vno, che non le conuerria in mano d'vnaltro. come vediamo, che vn libro di Astrologia hà il suo valore ordinario, & commune, che è quello, che ordinariamente vale in mano de' librari, & de' mercanti, & di qualunq; altro, che non sia Astrologo. nè hà poi vn'altro particolare, come saria quello. che gli conuerria stando in mano d'vn'Astrologo, alquale potria importar molto tale libro. hora questi due prezzi possono trouarsi l'vno separato da l'altro. poi che il generale si troua senza il particolare, se bene il particolar non si troua senza il generale. come si vede nel detto libro, che stando in mano del libraro hà il valor suo generale, & non il particolare. & stando in mano d'vn'Astrologo hà l'vn, & l'altro insieme. Questa è la medesima distintione di san Tho. che da principio fù da noi proposta, se ben dichiarata con

altri

altri termini. la prima Conclusione adunq; de le propoſte ſi intende, quando la coſa non hà altro valore, che il generale. la ſeconda, & la terza s'intẽdono, quãdo hà inſieme il generale, & il particolare, ſaluo, che la ſeconda parla quãdo la coſa venduta hà l'vno, & l'altro valore in mano del vẽditore, & la 3. parla quando gli hà in mano del cõpratore.

Al 1. Reſpondiamo hora à gli argumenti. Et al primo ſi dice eſſer vero, che la coſa tãto più vale, quanto è più vtile. Et coſi qñ ella è vtile al cõpratore, è ſenza dubbio di maggior p̃zzo, & valore, nõ già p ognuno, ma p lui ſolo, che la cõprò, & in vtile del quale ſolamẽte ridõda, & ne le cui mano ella hà l'vno, & l'altro valore, cioè il generale, & il particolare, i quali nõ hauea in mano del vẽditore, ma ſolo il generale, ſecondo il qual ſolamente hà da pretendere il prezzo, & non ſecondo il particolare, che appartiene al compratore; & è proprio ſuo. Et queſto è quello, che diſſe s. Tho. prouando la terza Concl. che la vtilità, che ſi aggiugne al cõpratore de la coſa cõprata, è tutta ſua propria, ſenza che ci habbia parte il venditore, onde non può egli augmentare il prezzo per queſto conto.

Al 2. Al ſecondo diciamo che l'vtile, che viene al compratore de la coſa venduta, può eſſere ò generale, ò particolare, ſi come dicẽmo del valore. il particolare, è quello, che di tal maniera conuiene à vno, che non cõuiene ad vn'altro. ſi come vn libro di Theologia ſeruirà ad vn Theologo; ma non ſeruirebbe ad vn contadino, ſe non per venderlo. Riſpondiamo adunq; che ſe ne l'argumento ſi parla de l'vtilita generale, è veriſſimo che ſi può vendere vn cãpo ò qualũq; altra coſa p tãto maggior p̃zzo, quãto ſarà maggiore l'vtilità generale di eſſa, andãdo però tuto il reſto del pari. ma ſe ſi parla del vtilità particolare, p cauſa de la quale la coſa cõprata è più vti-

le, all'hora è falso, che quāto quella sarà più vtile al cōpratore, tāto si possa vendere più cara, poi che tale vtilità non è di chi vende, ma di chi compra.

Al terzo. diciamo che la inutilità, p cui la cosa è inutile al venditore, si deue intendere di quella, che si oppone à la vtilità particolare. come la vtilità, p la quale è vtile al compratore, s'intende anco essere quella particolare. perche nō s'intēdēdo l'argumēto di questa inutilità, & vtilità particolare, niuna cosa concluderia contra la Concl. doue non si tratta de la vtilità cōmune, ma de le particolare. Questo presuppposto, rispondiamo non esser la medesima ragione de la inutilità di chi vende, che de la vtilità di chi cōmpra. perche quella è propria del venditore. & p questo è obligato à vendere per questo conto la cosa manco, che nō la vēderia se p il cōtrario gli fosse vtile. ma la vtilità di chi compra è sua propria, & non di chi vende. & però il venditore non può p tal cōto vendere il suo più caro. Al 3.

Al quarto diciamo, che il grano quando è carestia, non è più caro solo p essere vtile al cōpratore p viuere, ma etiamdio p penuria, che s'ha di esso, il che appare, perche quando abōda, è vile, ancor che sia vtile, & necessario à la vita. Il medesimo si diria in caso ch'io vendessi il mio cauallo ad vn'huomo, che n'hauea bisogno, p saluar la vita, che nō solo p essergli vtile, & necessario à tal fine, gli lo venderei più caro: ma ancora pche egli ī tal caso nō trouaua altri Caualli da cōprare, il che appare, pche quādo n'hauesse hauuto abōdāza, nō gli harei potuto vēdere il mio più caro p grā bisogno, che colui n'hauesse hauuto. & cosi resta questa materia, & la dottrina di S. Tho. ben dichiarata, & vedesi. Al 4.

5. Di q si caua, cōe s'intēda l'esser lecito secōdo le leggi ai cōtrahēti d'ingānarsi l'vn l'altro, sin alla mità del giusto p̄zzo, cioè che nō si deue q̄sto ītēdere

di maniera esser lecito, che si possa far senza pecca to. poiche il vender la cosa per il giusto prezzo pen de da la legge naturale, laquale per niuna legge ci uile può essere abrogata. Intanto dunq; si deue intendere, che sia lecito, inquanto ciò si per mette senza gastigo, non riuocando la vendita, in cui si commise fraude infino à la metà del giusto prezzo. A questo medesimo senso dicono le leggi esser lecita l'arte meretricia, inquanto ella è permes sa; ma non già, che possa farsi senza peccato. Quan do l'inganno del venditore sarà oltre à la metà del giusto prezzo; & quello dal compratore sarà tale, che non vi aggiugnerà, all'hora concede la legge, che si possa rescindere il Contratto. Et à l'inganna to si dà elettione di vna de le due cose, ò che reuo chi il Contratto; ò che rimediãdosi al cõtratto con supplire quanto mancaua del giusto prezzo, lo ra tifichi, come si dice extra de empti. & vendi. c. cum dilecti & c. cum causa. Che cosa mò importi ingan nare, ò essere ingannato ne la metà, ò in più de la metà del giusto prezzo, così da la parte del vendito re, come di quella del compratore, si dichiara ne la Glosa sopra il c. cum causa. la qual cosa solamen te con questo essempio s'intenderà. Vaglia vn li bro venti reali, & questo sia il suo giusto prezzo, chiaro è, che la metà sariano dieci reali. più de la metà sariano vndeci, & da vndeci insù. & meno de la metà sariano noue, & da noue in giù. hora chi uendesse il detto libro per dieci reali più di uen ti, & chi lo comprasse per dieci manco si diria hau ere ingannato l'altro per la metà del giusto prez zo, come saria uendendolo per trenta, o compran dolo per dieci. ma chi lo uendesse per undeci, ò do doci più di uenti, ò lo comprasse per undeci, ò do deci reali manco, si diria hauere ingannato l'altro

Che cosa sia ingannare ò essere ingannato ne la mità, ò più del giusto prezzo.

oltra

oltra à la metà del giusto prezzo, come saria uendẽdolo per trentuno reali, & da li in sù. ò comprandolo per noue reali, & da li in giù. Et con questo diamo fine à qnesta questione.

DEL PREZZO GIVSTO
Capitolo. 9.

SOMMARIO.

1 *Valore delle cose in che modo si giudichi.*
2 *Valore delle cose è maggiore per tre cause.*
3 *Valore delle cose cresce per quattro altre cause.*
4 *Valore della cosa puo essere maggiore per il danno del venditore s'è pregato.*
5 *Valore della cosa puo essere minore per il danno del compradore.*
6 *Prezzo legale quale sia.*
7 *Prezzo naturale quale sia, & di quante sorti.*
8 *Prezzo volontario, & prezzo al incanto.*
9 *Circa il Prezzo legale quello che si debbe auuertire.*
10 *Prezzo naturale introdotto dall'vso giusto del paese dove si consegna la robba.*
11 *Prezzo giusto è tassato secondo le spese, e pericoli quando prima non fu tassato dalla legge, o vso.*
12 *Prezzo giusto è quanto la cosa si può vendere come s'intende.*
13 *Vendere si puo la cosa piu di quel che fu comprata senza mutatione di luogo pure che non si ecceda il giusto prezzo.*

DEL

DEL PREZZO GIVSTO, qual sia, & come s'habbia da conoscere, & quanti modi si diano circa di esso Cap. IX.

HAVENDO noi à trattare del prezzo giusto, qual sia, & come si possa conoscere, è necessario, che trattiamo prima in che consista il valore de le cose. poi che questo è la misura, & la regola da poter conoscere il giusto pzzo di esse, inquanto che la giustitia del prezzo deue corrispondere à la equalità del ualore. Hora il ualor dele cose è molto diuersamente giudicato dal Filosofo naturale, & dal Politico. perche il Filosofo per giudicare il ualore d'una cosa, risguarda la natura di essa. ma il Politico non mira ad altro, che à l'vso, che tiene, & à l'utile, che se ne caua, & al seruitio ancora, che ne può fare per prouedere à le necessità humane. Onde quella cosa terrà il Filosofo p migliore, & che uaglia più, la cui natura è più nobile. ma il Politico hara quella per tale, che potrà meglio rimediare ai bisogni humani. Se domandassi un Filosofo, qual sia megliore, ò più nobel cosa, il grano, ò il topo? risponderà, che è il topo, per essere egli una sostanza animata, & uiua, il che non si può dire del grano. ma se farai la medesima domanda al Politico, ti risponderà, che il grano è migliore, & che uale assai più del topo; perche il grano è necessario à la uita de l'huomo, & il topo non. per questo disse S. Agostino nel lib. 11. de la Città di Dio, al c. 16. che più tosto uorria uno uedere la casa sua piena di grano, che di topi. Questo uso adunq;, per il cui rispetto le cose sogliono esse-

1 *Come ci giudichi, & si conosca il valor de le cose.*

re

assai stimate, è di molte sorti. Alcune ve n'ha. che è necessario per conseruar la vita, come è il mangiare, il bere, il vestire, il curar le sue infirmità. vn'altro, che và applicato ai piaceri, & ai passatempi, come è leggere vn libro, contemplar la natura de le cose, andare à spasso sopra vn Cauallo. altro è per ornamento de gli huomini, & per vna certa curiosità loro. alquale vso è specialmente ordinato l'oro, l'argento, le gioie, la seta, il broccato, le tapezzerie, & cose altre simili. Sono poi altri vsi, & commodità humane infinite, che non si possono comprendere sotto alcun certo numero.

Hora in trè modi si potrà dire vna cosa essere di maggiore, ò di minor valore, hauendo sempre l'occhio à l'vso di essa. la prima è, se sarà vtile à molti, & più importanti seruitij, che non sarà vn'altra. Si come diciamo vno schiauo essere migliore d'vn'altro, per esser più idoneo, & hauer più virtù, che non haurà l'altro. così di due caualcature vna sarà di più valore de l'altra; perche sarà buona à caualcare, à tirare il cocchio, à portar la soma. non essendo l'altra buona, se non à tirare il cocchio. la seconda, è se vna cosa sarà vtile à miglior fine de l'altra. Onde il grano è di maggior valore de la pietra, perche esso serue per sostentare la vita, & la pietra serue à fare vna casa. la terza è, quando per vn medesimo fine è più vtile vna cosa de l'altra. si come il grano val più de le frutte, perche è più vtile al nutrimento humano, che non sono esse. Tutte queste comparationi si deuono intendere esser vere, andando tutte l'altre cose del pari, & non altrimente. perche, come hora diremo, altre cause si danno, per le quali si augmẽta, ò si sminuisce il p̃zzo, le quali cõcorrẽdo,

può crescere, ò mancare il valore de le cose. & non solo da la parte del fine, per cui sono più, ò manco vtili; come si vede nel pane, & ne la carne, de le quali il pane val più, per esser più necessario al viuere humano. ma potria poi essere tanta copia di pane, & tanta penuria di carne che per ciò valesse meno il pane de la carne.

3. L'altre cause de l'esser maggiore, ò minore il valor de le cose, oltra la già detta, sono da quattro, ò cinq; la prima è l'abondanza, ò la penuria de la mercanzia. La seconda l'essere molti, ò pochi i mercanti, che comprino, ò vendano. la terza è il trouarsi molti, ò pochi denari, da poter comprare, & vendere à contanti, & non à credenza. la quarta è per vendere i venditori le mercantie con preghi, & per comprare i cõpratori pregati, & importunati. perche, come si dice, le mercanzie volontariamente, & con preghi offerte, auuiliscono, & per dono di conditione. Et per questo le mercanzie, che si vendono à l'incanto, ò per via di sensali sogliono valer poco, perche si vanno cercando i cõpratori, che è segno di trouarsene pochi. la quinta secondo alcuni è la necessità, che hà il venditore di vendere, ò il compratore di comprare. ma questa causa non è approuata dal Soto nel li. 6. de Iust. & Iu. q. 2. ar. 3. prouando la quarta Conclusione doue dice egli, & con gran ragione, che la causa, per le quale vno si muoue à vendere, non fà propriamente al caso di accrescere, ò scemare il valore de le cose: onde ò venda vno per bisogno, ò per capricio, non però la cosa deue esser più, ò meno stimata. Hora di tutte queste cause le trè prime sono le principali, & à cui l'altre si riducono. & de le trè la più efficace per accrescere, è diminuire il valor de le cose. è l'abondanza, ò la penuria de le mer-

mercanzie. la ragione è perche il fondamento, don de si caua il valore de le cose, come si è detto, è il bisogno, che di esse habbiamo per qualche fine ne cessario a la vita humana. dimaniera che tanto saranno esse di maggior valore, quanto più saranno necessarie à tal fine. Di qui nasce, che la copia, & la penuria de le mercanzie è la più principal causa di augmentare il valore di esse, ò diminuirlo, essendo essa, più propinqua al detto fondamento, che tutte l'altre. Habbiamo di ciò vn segnalato essempiò nel 4. li. dei Re. c. 6. & 7. doue si dice. che essendo assediata la Città di Samaria, venne la gente à tanta stretezza, che vna testa d'asino valeua ottanta monete d'argento, & nondimeno pochi giorni dopo si vendeua vna misura di simila per due quattrini, & due misure d'orzo per il medesimo prezzo. Doue che si deue prima & principalmente auuertire, che il valere all'hor tanto vna testa d'asino nasceua da due cause. l'vna era la necessità del fine, alquale hauea da seruire, che era il mangiare, cosa tanto necessaria per conseruare la vita humana. l'altra era la necessità, che si hauea di quel cibo p quel fine. che se queste due necessità non fossero concorse, non saria gia mai valuto tanto vna cosa tanto vile come è vn capo d'asino. Et questo è quello, che diceuamo poco fà, che il fondamento de la stima, & del valor d'vna cosa erano queste due necessità. Debbiamo anco auuertire, qualmente l'abondanza, & la penuria de le mercanzie augmentano, & diminuiscono il valore, poi che quando era tanta la carestia de le cose da viuere, venne à valer tanto vna testa d'asino, & in tempo di abondanza venne à si buon mercato l'orzo, & la simila; & la carne d'asino à non valere niente. Deuesi anco considerare, come questa abondanza, & penuria di

mercãzie sono molto propinque al fondamẽto, da cui procede il valore d̃le cose. Di q̃sta maniera, & p q̃ste circõstãze addotte si hà da stimare, & inuestigare il valore de le cose venali, qñ si tratta di q̃l valore, che cõsiderãdole assolutamẽte si gli cõuiene.

4. Ma se le consideriamo inquanto, che stando in mano di alcuno, gli apportano gran seruitio particolare. in questo modo saranno di maggior valore che nel primo cõe disopra lo trattarãno esplicando la dottrina di san Tho. Poniamo caso, c'habbia ei vn cauallo, ilquale assolutamente cõsiderato, & secondo la natura sua vale venti ducati. & questo è il suo valor giusto in qualunq; mano si troui. nondimeno in mano mia ha qualche particolare vtilità, ò per l'industria mia, ò per qualche mio particolare artificio, che apresso d'vn'altro nõ l'haria & per questo à me è di più seruitio, che non saria ad vn'altro. & per conseguenza à me vale assai più di venti ducati, all'hora chiaro è, che si potria vẽdere più di vẽti lecitamẽte, p cõto del danno, che me ne seguisse, priuãdomi di esso cõtra mia volõtà.

Obiettione

Ma il cõtrario par, che senta s. Tho. ne la questioni de malo. q. 13. ar. 4. ad. 14. le cui parole sono q̃ste. Chi cõpra vna cosa, tãto dà giustamẽte p essa, quãto ella vale, nõ già quãto il vẽditore resta dãnificato p priuarsene. A q̃sta obiettione risp̃de Sil. Emptio. q. 6. cõcordãdo questi due detti di s. Tho. che paiono tra loro contrarij. Dice dunq;, che quello, che s. Tho. disse ne la questione de malo s'hà da intendere, quando vno vende di sua propria volontà, sẽza essere ne pregato ne importunato da altri, perche all'hora chiaro è (come già l'habbiamo tocco nel cap. precedente) che non hà ragione alcuna di domandare altra ricõpensa del dãno incorso p vendere, poi che vende, pche vuol vendere. Ma qñ poi

ne la 2. 2. dice, che può vendere più caro p cõto del danno, che vẽdẽdo incorre, s'intẽde di chi vẽde nõ di proprio volere, ma cõtra. Per la medesima ragione potria augmentarsi il valore de la cosa venduta p conto del guadagno, che vẽdẽdo cessa contra la voglia del venditore, come se volendo io portare vna mercanzia doue val più, vno mi importunasse con grande instanza, ch'io gli la vendessi qui. pche all'hora per conto di quel guadagno, di cui resto priuo contra mia voglia per vendere qui la robba mia, potrei pigliare maggior prezzo. Ma q̃sta materia nel cap. seguente si tratterà largamente.

5. Dal medesimo fondamento nasce, che quando il Compratore incorre per comprare qualche danno, ò per non hauerne bisogno, ne voglia di cõprare, ò perche poteua hauerla à miglior prezzo p altra via, per ragion di quel, danno, che gli succede comprando, ò del guadagno, che gli cessa può cõprare all'hora à manco p̃zzo p cq̃to di quel dãno, che gli succede cõprãdo, ò del guadagno che gli cessa. pur che cõpri come forzato, & cõtra sua voglia. Il che auuerti anco il Silue. Emptio. q. 7. & il Nauarro nel suo Man. c. 23. nu. 83. l'essempio di q̃sto sarà, come se vno non hauẽdo necessità alcuna d'vn libro, ma di denari, per importunità del venditore lo comprasse, p rimediare à la necessità sua.

Hor fin q si è trattato dl valor d le cose, ĩ che cõsista, & p qual causa si soglia augmẽtare, & diminuire. dl qual valore nasce la notitia dl giusto p̃zzo. che p esser tale. hà da corrispõdere sẽpre à la quãtità di q̃llo. di maniera, che crescẽdo il detto valore, deue anco crescere il prezzo, & diminuendo diminuire. Questa materia cosi generalmente trattata non hà molta difficultà, essendo noto à tutti, che la cosa di maggior valore si deue sempre com-

prare, & vendere con maggior prezzo, & quella, che val meno per minore. Maggior difficultà è di toccare il punto, & determinare il prezzo, per cui si deua far la compra, & la vendita, se deue essere ò di trè, ò di quattro reali, ò di venti, ò di trenta scudi, & di questo siamo hora per trattare.

6

La quantità del prezzo si determina ò da la legge, ò da la cõsuetudine.

La determinatione adunq; si suol fare in due modi, ò per legge, & decreto del Giudice, ò per l'vso, & consuetudine commune. non douendo egli esser tassato per l'arbitrio, & parere di qualunq; persona particolare. perche l'affetto humano è ordinariamente tanto corrotto da l'auaritia, che se stesse al giudicio di ciascheduno l'importe il prezzo à le cose proprie, raro, ò non mai si perueria à la rettitudine di esso. A questo si aggiugne, che i prezzi si deuono tassare, hauendo sempre rispetto à queste cose, cioè à l'abondanza, ò penuria de le mercanzie; ò che siano molti, ò pochi quelli, che comprano, ò vendono; ò che vi sia molto, ò poco denaro; & ad altre circonstanze simili. lequali cose depẽdono non da l'arbitrio, & volontà di ciascuno, mà da la sorte, & dal caso. per questo non fù conueniente, che ciascheduno potesse tassare tal prezzo; ma che da l'vso, & da la consuetudine fosse tassato, ò da chi gouerna la Rep. à cui tocca hauer l'occhio al ben cõmune di tutti; più che à l'interesse particolare di alcuno. Di qui nasce, che il giusto prezzo è di due sorti, come lo disse Arist. nel quinto lib. de l'Ethica. c. 7. l'vno si chiama legale, ò legitimo. l'altro naturale. Il legale, è quello, che è tassato dal Giudice, ò da la Rep. Il naturale è q̃llo, che pende dal successo natural de le cose, come d- remo più abasso. Si potria anco questo chiamare arbitrario, venendo dal commune arbitrio de gli huomini, & non dal decreto de la legge. la differen-

A chi si deue guardare per tassare il giusto prezzo.

Prezzo legale, & naturale.

za mò, che è tra questi due prezzi, è certo grandissima perche il legitimo non si varia così facilmente ma il naturale si muta, & varia molto. Il legitimo non hà ne gradi, ne parti, anzi è indiuisibile. ma il naturale hà le sue parti, & i suoi gradi, & non consiste, come l'altro, in vn punto. Però si diuide in trè parti, ò gradi. il primo lo chiamano pio. & questo è il più basso. il secondo è detto mezzano. il terzo rigoroso, che è il più alto. come se la cosa si vẽ desse giustamente per dieci, si potria anco vendere giustamente, per vndeci, ò per dodeci, & all'hora il prezzo di dieci saria il più pio, & il più basso. & quel di dodeci il più alto, & il più rigoroso. & quel di vndeci saria il mezzano. la causa di tanti gradi in questo prezzo è, perche hauendo origine la tassa de le mercanzie dal parere de gli huomini prudenti, & saui ne le contrattationi humane, alcuni di essi giudicheranno valere la robba il prezzo più basso; altri il mezzano; altri il più alto.

7 *Il prezzo naturale hà trè gradi.*

8. Oltra di queste due sorti di prezzo giusto, ve ne sono altre due. l'vno de' quali hà luogo nel vendere à l'incanto, di cui trattaremo nel cap. 21. l'altro è volontario, che pende da la volontà particolare di ciascuno. Et questo hà luogo ne le vendite di quelle mercanzie, che non sono necessarie per il viuere humano, come oro, argento, broccato, tapezzerie, caualli, pietre pretiose, & altre cose simili, il cui prezzo ne suole esser tassato da la legge, ne tampoco da la cõmune usanza. chiaro è, che i primi due generi di prezzo hanno luogo particolarmente in quelle cose, che sono necessarie à la uita humana, come sono le cose da mangiare, da bere, & da vestire. Hor circa il prezzo legitimo s'hà notare, che à le volte si tassa in fauore d'i com-

8 *Prezzo volontario, et prezzo del vendere à l'incanto.*

pratori solamente per raffrenare l'auaritia, & la cupidità sfrenata di coloro che vendono. & all'hora non si può vendere la mercanzia tassata per maggior prezzo senza peccato, & senza obligo di restituire. si potria però vendere per minore, contentandosene il venditore, non essendo fatta la tassa per altro effetto, se non perche non si vendesse à maggior prezzo. doue si hà da notare, che se ben la tassa si facesse nel modo detto, non però si daria facultà al venditore, che potesse sempre vendere à tutti, secondo quel prezzo tassato. il che si dice, perche essendo il prezzo, che communemente corre minore di quello posto da la legge, non saria all'hora lecito vendere secondo il prezzo legale. ma per quello, che corre communemente. inquanto la detta tassa nõ fù fatta per dare al venditore facultà di poter sempre vendere à quel prezzo; ma per por termine, & limite ad esso che non potesse andar più sù. lasciando ad arbitrio del venditore il vẽdere per manco, ò per suo capriccio, ò perche così communemente corre ne la Rep. Altre volte tassano le leggi il prezzo, à fauore del compratore, & del venditore insieme. come quando si veta, che la robba non si venda ne per maggiore, ne per minore prezzo. & all'hora non si può ne vendere, ne cõprare per più, ò per manco. perche vendendosi per manco con ripugnanza del venditore, resteria obligato chi compra à restituire tutto quello, che dette manco de la tassa. Dissi repugnando il venditore, perche se egli non ripugnasse, ma volontariamente desse la robba sua per meno di quello, che la tassa vuole, rinuntiando à la sua ragione, bene potria farlo. si come anco il compratore potria lecitamente dare di suo proprio volere maggior prezzo di quel de la tassa, essendo ognun libero di

rinun-

rinuntiare à la ragione sua in fauor del compagno.

9. Si deue anco auuertire, che il prezzo tassato da la legge non corrisponde à qualunque sorte di mercanzia. ma solo à quelle, che sono ben conditionate; non già à le difettuose, & che sono di rifiuto. Onde, se essendo tassato il prezzo del grano, vno volesse uendere il marcio à quel prezzo, si graueria la conscienza. douendo per giustitia venderlo tanto manco, quanto ricercaua il difetto suo. Il medesimo si deue anco intendere de l'altro prezzo. che chiamano naturale. ilquale ancor esso nõ corrisponde à qualunq; mercanzia, ma à la buona, & ben conditionata nel grado suo. Hora quãto à questo prezzo naturale s'hà da auuertire, che quando diciamo quello essere il giusto, che communemente corre ne la Rep. & che per l'vso commune è introdotto, deuesi questo intendere con due limitationi. l'vna, che il detto vso sia stato introdotto senza fraude, ò violenza alcuna. come saria facendosi qualche monopolio, ò in qualunque altro modo, secondo che si dirà più giù nel cap. decimoterzo, trattando de' modi, per cui si rende la venditione inuolontataria. l'altra, che quelli che l'hanno introdotto, siano persone prudenti, & di approuata bontà, & amatori del giusto, ò almeno, che non si sappia di loro il contrario. perche à volere introdurre vn prezzo giusto in vna communità, bisogna giudicio integro, & buono. perche niuno può giudicar bene de le cose, quando ha l'effetto corrotto, si come non può essere buon giudice de' sapori chiunq; habbia il gusto infetto. Ma di questa materia si tratterà più ampiamente nel detto capitolo 13. leggasi

9 Nota.

gasi Silueſtro, Emptio q. ſeſta & Vſura 2. q. 1. & 2. Vn'altra coſa ſi deue notare, che il giuſto prezzo de la coſa venduta non è quello, che corre nel luogo, doue ſi tratta la vendita; ne quel, che corre nel luogo, doue si hà da pagare il detto prezzo. ma quello, che corre nel luogo, doue ſi conſegna la robba. perche quiui hà il ſuo compimento la vendita. come diſſe Silueſtro Emptio. q. 1. al fine del §. 1. Da che ſi potrà intendere vn grande abuſo, che la ingordigia de' mercanti hà introdotto ne la Città di Valenza, con molto pregiudiciò de le conſcienze loro. eſſendo ſoliti à comprare il grano, & riceuerlo ne la medeſima Città al prezzo, che varra al tempo de la ricolta à Caſtiglion de la piana, doue à quel tempo ordinariamente vale aſſai meno, che in Valenza. ilqual Contratto è iniquo per due conti, cioè del luogo, & del tempo, che concorrono ne la taſſa del prezzo. perche eſſendo in queſta vendita il prezzo giuſto quel, che vale il grano in Valenza, doue ſi conſegna al tempo, che ſi compiſce la vendita, non ſi taſſa, ſenon à quel, che corre & in altro luogo, & in altro tempo. di ſorte che l'equita, & giuſtitia del prezzo deue hauere riſpetto al luogo. doue ſi conſegna la coſa venduta, & al tempo, in cui ſi compiſce la vendita, che ordinariamente è quello, quando la coſa venduta ſi cõſegna in mano del Compratore, come da la diffinitione ſua ſi ricoglie.

Corollario primo. Da le coſe dette fin qui ſegue prima, che quando ſi dice douerſi taſſare il prezzo à la robba conforme à le ſpeſe, pericoli, & fatiche occorſe nel negoriare, conducendo le mercanzie per mare, ò per terra di luoghi aſſai lontani; ò migliorandole; ſi deue intendere quando dinuouo ſi hà da taſſare il detto prezzo, per non eſſere ancor taſſato da la Rep. ò dà

l'vſo

l'vso, & costume commune. perche quando in qualunq; modo fosse di già tassato non saria più lecito à ciascheduno particolare tassarlo più caro per conto de le dette spese, pericoli, & fatiche. ma è obligato à venderle al prezzo gia imposto da le legge, ò da l'vso corrente ne la Rep. ancor che fosse cõ perdita, come ben disse Siluestro emptio. q. 10.

Vsano ancora vn grande inganno in questa parte i negotiatori, & i mercatanti, parendo ad essi, che vendendo le loro mercanzie, habbiano pretensione di guadagnar sempre, & non perdere, gia mai, onde vogliono sempre vendere con guadagno, è questo senza dubbio vn graue errore, & vna persuasione veramente Diabolica. perche l'arte de' negotianti, & di chi trafficha comprando, & vendendo deue stare parimente soggetta al guadagno, & à la perdita, come disporrà la sorte. ne è secondo la ragione, che sendo fauorito da la sorte, possa vno vender la robba per molto maggior prezzo, di q̃llo, che gli costo con suo grandissimo guadagno; quando poi venga contraria, non resti obligato parimente à venderla con qualche perdita, perche la sorte deue andar del pari cosi per il compratore. come per il venditore. Et per questo quando sia fauoreuole ai Compratori per qualche successo calãdo il prezzo, è ragione, che chi vende habbia patiẽtia, & lasci godere al compratore la sua ventura. come se per l'opdosito fauorirà i venditori, augmẽtando il prezzo, de le cose per qualche caso, è anco douere, che il compratore s'accommodi. deuono dunq; risoluersi i negotianti, che è necessario di star soggetti à simili euenti, & pericoli di fortuna. Aggiugnesi anco à le cose dette, che il mercante bene spesso compra le cose per maggior prezzo, & cõ più spesa, che non douea per colpa sua, & per suo

Ingãno de mercanti.

poco

poco ſapere, ò poco induſtria. & non è douere, che altri faccia la penitẽza del ſuo errore, & che cõ il p ptio dãno ſouuẽga à l'altrui, vẽdẽdoſi le robbe ſi care, che il mercãte poſſa rifarſi di quãto hà ſpeſo.

12. Corollario 2.

12. Segue ancora da le coſe dette non eſſer buono quel refugio de' negotianti, con cui ſogliono eſcuſare, & difendere le loro ingiuſtitie, che commettono taſſando eccẽſſiuamẽte i prezzi de le robbe loro. Perche dicono queſti tali, che ſecondo la gione, la coſa tanto vale, per quanto ſi può vendere. il che ſe s'intendeſſe, come ſuona à l'orecchie loro, non ſaria coſa ne molto ſicura, ne molto vera. haſſi dunq; da intendere queſta ſentenza, perche ſia vera, à queſto ſenſo, che vaglia vna coſa tanto prezzo, per quanto ſi può vendere lecitamente, & con giuſtitia ſenza che v'interuenga ne forza, ne fraude alcuna, come viene eſplicato dai Dottori. leggaſi il Soto li. 6. de Iuſt. & Iu. q. 2. ar. 3. ad. 1. Siluеſtro Emptio. q. 9. & il Nauarro nel ſuo Man. ca. 23. nu. 80. Io direi douerſi intendere queſta ſentenza particolarmente di quelle mercanzie, che non ſono neceſſarie à la Rep. come ſono i Caualli di gran pregio, le gioie, i falconi, le tapezzarie, le pitture, & altre coſe di queſto genere, che appartengono à l'ornato de' nobili, & che da' Signori grandi ſogliono eſſere ſtimate gran prezzo. perche coſi fatte coſe come non ſogliono eſſer taſſate da la Rep. ne dal commune vſo de' negotianti, ne ſegue che tanto vagliono, quanto uender ſi poſſono, non vi interuenendo però alcuna violenza, ò fraude. ma le coſe, che ſono neceſſarie per mangiare, p bere, & per veſtirſi, & p gli altri vſi neceſſarij à la vita humana non vagliono tanto quanto ſi poſſono vendere, ma quanto è il prezzo taſſato da la Rep. ò quanto è il prezzo corrente.

La coſa tãto valre quanto ſi p.ò vẽdere come s'intenda.

13. Ma vn dubbio à noi si offerisce in questo luo- 13.
go degno di esser saputo, & è. se chi cõpra vna co- *Dubitatio*
sa, la può subito riuendere per maggior prezzo, sẽ- *ne.*
za che sia niente mutata, ò migliorata? la mutatio
ne, che potria qui interuenire, è di quattro manie
re. la prima è qñ si muta circa la sostanza, quantità,
ò qualità. quanto a la sostanza, è, come qñ il vino
si conuerte in aceto. quanto à la quantità, è come
qñ il poledro diuenta cauallo, & il pattine diuenta
vigna, ò il pulcino si fà gallina. Quanto poi à la qua
lità si muta ò naturalmente, ò artificialmente. na-
turalmẽte, come qñ l'uua acerba si fà matura, o la
cera gialla diuẽta biãca. artificialmente cõe qñ vna
ueste stracciata si rattoppa, & ricuce. ò come la seta
in matassa dopo ch'è torta, & tessuta resta molto
migliore. la 2. il modo di mutarsi, è qñ si porta da
luogo à luogo, doue si crede, che varrà più. la 3. è
qñ si muta quãto al tẽpo, come qñ la cosa si cõpra
ĩ vn tẽpo, e si vẽde ĩ vn'altro, nelquale già vale, ò si
crede, che varrà più. la 4. è qñ si muta la forma, & il
modo di vẽdere, & di cõprare, come qñ sẽdosi cõ-
pra la mercãzia ĩ grosso, si riuẽde poi à minuto, co-
me fãno i merciai, i tauernai, & gli altri bottegai,
c'hauẽdo cõpro la robba à balle, la vendono poi à
braccia, & à cãne. & cõe anco qñ si vẽde vna cosa à
l'incãto publicamẽte, sẽdo stata cõpra priuata mẽ-
te. Diciamo hora à la q̃stione, che è cosa chiara, che
qñ si vẽde vna cosa dopo alcuna de le dette muta-
tioni, p cui è di migliore essere, si può dare p più di
q̃llo, che era costa. Et di q̃sto nõ ci è alcuna difficul
tà. ma tutto il dubbio cõsiste ĩ q̃sto. se si può vender
più caro, qñ si vẽde sẽza altro miglioramẽto nel me
desimo luogo, & tẽpo, & cõ la medesima qualità, &
bõta, che prima hauea, & osseruando la medesima *S. Giouan*
forma di vẽdere? s. Gio. Chris. ne l'hora. 38. d l'ope *Chrisosto.*
ra impfetta pare che cõdãni q̃sto modo di riuẽder

come è allegato da san Tho. ne la 2.2. q. 77. arti. 4. argumento 1. le parole di questo santo parlando di Christo quando scacciò è negotianti dal Tempio sono queste: Chiunq; compra vna cosa per riuenderla intera, & senza alcuna mutatione con guadagno, questi dice egli, è il compratore, che Christo scaccia del tempio. Ma non ostante questa sentenza di Chrisostomo diciamo, che saria lecito vendere all'hora la cosa comprata per maggior prezzo di quello, che fù compra, con questo però, che l'eccesso non esca de' termini del giusto prezzo. come se hauendo vno comprato al prezzo più basso vendesse poi al prezzo mezzano, ò più alto. la ragione è, perche tutti questi prezzi sono giusti, & leciti. Vero è, che chi à bella posta comprasse le cose à manco prezzo per riuenderle subito con guadagno, senza l'interuento di alcuna de le dette mutationi, daria segno d'essere vn grande auaro, & hauria questo modo di fare qualche apparenza di male per causa del fine, come più di sotto diremo nel cap. 22. Et per questo forse quel santo lo condanna. leggasi Siluestro Emptio. 11. il quale condanna quelli, che à studio comprano vile per tornar subito à riuender caro. ma non gia quelli, che à caso vendono à maggior prezzo quel o che prima haueano compro per manco, senza però hauere quella intentione.

DEL DANNO EMERGENTE, & guadagno cessante. Cap. 10.

SOMMARIO

1 *Danno, & guadagno che cosa sia, cessante, & emergente*

che cosa sia.

2 *Guadagno all'hora cessa quando si volle, & puo farsi.*

3. *Nel danno emergente non si considerano i pericoli molto remoti del danno.*

4 *Danno emergente si puo dimandare con tre conditioni principali.*

5 *Guadagno cessante si puo dimandare da principio con alcune condicioni.*

6 *Inuolontario in doi modi s'intende.*

DEL DANNO EMERGENTE & del guadagno cessante. Capitolo. X.

HAVENDO noi ne' due capitoli precedenti tocco, & posto il fondamento del danno emergente & del guadagno cessante, ben sarà, che esplichiamo questa materia, & la dichiariamo in lungo compitamente. perche è vna delle più principali, & solenni, & delle più importanti, che in tutta questa dottrina si possano trattare. non è materia alcuna, che inegotianti habbiano più in pronto, & con cui sogliono più scusarsi, & difendersi per pretendere loro guadagni, & couertare loro perdita, come è questa. però quãto ella è più nominata da tutti, tanto è meno intesa da essi. onde è molto conueniente, che ci allarghiamo vn poco per dichiararla, per essere cosa importantissima così per i negotianti, come per tutti gli altri, & però da tutti douria molto bene essere intesa, acciò niuno possa pretendere ignoranza.

1. Hora noi quattro cose trattaremo di questa materia la prima sarà esplicare, che cosa sia danno emer-

emergente, & guadagno cessante. la seconda in qual caso harà vno ragione di pretendere la ricompensa tanto de l'vno, quanto de l'altro. la terza, quãta deua essere questa ricompensa. la quarta, quando & in che tempo si deue consegnare questa ricõpensa.

Quanto al primo ne l'vno, & ne l'altro Titolo due cose s'hanno à discernere. l'vna, che cosa sia danno, & che cosa sia guadagno. l'altra, che significhino quei vocabili emergente, & cessante. Alcuno hanno confuso queste due cose, danno, & guadagno, dicendo esser tutto vno, & venir tutto ad vn conto. ma secondo la verità sono assai differenti. perche il guadagno, propriamente parlando, consiste in attione. perche si guadagna, facendo noi qualche cosa. ma il danno consiste in passione. perche quando si patisce alcun detrimento all'hora siamo dannificati. Di più, il guadagno è di quelle cose, che ancor non habbiamo. poiche niuno si dice guadagnar quello, che già possede, & è suo. ma il danno hà luogo in quelle, che già sono nostre, come disse san Tho. ne la 2. 2. q. 62. ar. 4. in c. Questa differenza facilmente la intenderà chi vorrà considerare la differenza, che è tra il perdere, & il guadagnare. perche perdiamo il già guadagnato, & guadagniamo quello, che non haueuamo, per nostro. Poniamo caso, che vno compri robba per cento scudi, fatta ogni spesa. se costui la riuendesse per altri cento, diciamo che non hauesse ne guadagnato, ne perduto niente. ma se la riuendesse per cento dieci, diriamo hauer guadagnato. hauendo hora dieci scudi di più, che non hauea prima. & se la desse per nouanta, si diria hauer perduto, & essere incorso in qualche danno, trouandosi hora dieci scudi manco di quello, c'hauea prima. Aggiugne

si

si al guadagno il nome di cessante, & al danno il nome di emergente, le cui deffinitioni hor'hora esplicheremo.

2. Il guadagno cessante è quello, che potendo, & volendo vno guadagnarlo per via di qualche traffico, lascia di guadagnarlo per fare qualche altra cosa in fauore, & profitto d'altri, ò perche gli sia posto dauanti ingiustamente qualche impedimento. Tutte le parole di questa diffinitione deuonsi curiosamente considerare. Dicesi primieramente, che si lascia di guadagnare. perche il guadagno cessante è vna sorte di priuatione, per cui resta l'huomo priuato, & defraudato del guadagno, che pretendeua, & procuraua acquistare. & però si chiama cessante. Et il medesimo è dire guadagno cessante, che cessatione, ò priuatione, di quel guadagno, che si pretendeua. onde chiaramente si vede, ch'esso è vna sorte di priuatione. Dicesi secondariamente, che poteua, & voleua acquistarlo. perche ogni priuatione (per cui resta l'huomo priuato d'vna cosa volontaria) ricerca queste due cose. la priuatione de le cose naturali richiede solamente la potenza nel proprio soggetto. come appare ne la cecità, la quale è priuatione d'vna cosa naturale, che è la vista, questa priuatione ricerca, che l'animale, che è il suo soggetto, habbia potenza di vedere, cioè, che possa hauer gli occhi, & non gli habbia. onde la pietra, se ben non hà occhi, non si dice però priuata di essi, ne cieca perche non può hauerli. Ma à la priuatione de le cose volõtarie, oltra il potere, si ricerca anco il volere. Onde nõ si diria, che vno restasse priuo d'vn Vescouado, nõ hauẽdolo, p poterlo hauere solamente, ma per non l'hauere, potendo, & volendo hauerlo Due

cose s'hanno qui da auuertire. l'vna, è che hauere il potere di far guadagno, & l'hauere anco la speráza di farlo è quasi vna medesima cosa, perche niuno pretende conseguire alcuna cosa, che non habbia speranza di conseguirla. & per il medesimo rispetto, che hà speranza di conseguirla, crede egli, & si persuade, che la potrà conseguire. perche la speranza non si dà mai circa le cose impossibili. Onde per hauere speranza di conseguire il guadagno, & per poterlo conseguire intenderemo noi una medesima cosa. l'altra è, che in due modi s'intende, che possa vno conseguire il guadagno. cioè ò di fatto, ò di ragione. colui può conseguirlo di ragione, che lecitamente può conseguirlo. & perche secondo le leggi quello noi possiamo, che lecitamente, & di ragione possiamo, per questo quando si dice, che per esser guadagno cessante, si ricerca il poter conseguirlo, deuesi intendere che questo potere sia non solo de fatto, ma etiamdio di ragione. Il che si mostra, perche se à vno che potea. & volea prestar denari ad vsura, fosse dato qualche impedimento, che non hauesse potuto farlo, ne ql suo guadagno si potria dir cessante, ne lui propriamente restar priuo del guadagno, poi che non potea giustamente pretenderlo, ne di ragione si gli douea. Concludendo adunq; diciamo esser necessario che concorrano queste due cose insieme, cioè potere, & volere, accioche il guadagno si chiami cessante. Et questo si deue molto bene auuertire. perche molti viuono ingannatissimi in questa parte, dandosi ad intendere, che solamente basti il poter guadagnare, acciò si dica cessar loro il guadagno. il che è certo vn'inganno molto grande, & vna cecita manifestissima. perche di tal maniera si ricercano le dette due cose, che l'vna senza l'altra,

tra non basta, come di sotto più diffusamente si dichiarerà. Pogniamo hora caso per proua di questo che vn pescatore hauesse intētione, & volōtà di mettersi à pescare, sperando di far cosi qualche guadagno, se poi qualcuno lo distutbasse da tale esserciti, occupandolo in qualche altro negotio, ò facēdoli qualche violenza, ò forza; potremo all'hora dir con verità esserli cessato il guadagno. perche vi sono concorse quelle due cose vnitamente, potendo costui di fatto, & di ragione guadagnar qualche cosa pescando; & volendo anco in fatti essegui re il proposito suo. Onde si come hauea potere, & speraza di fare qualche guadagno, cosi gli fosse mācato tal potere, & speranza, ò perche non fosse pesce doue volea pescare, ò p esser le reti stracciate, & rotte ò per altra manifesta cagione, non diriamo all'hora, che gli cessasse il guadagno, se bene hauea voglia, & animo di pescare, poi che in tal caso gli mācaua realmente il potere, & la speranza di far guadagno pescando. Per il contrario, se non hauesse hauuto intentione, & voglia di pescare, ancor che hauesse hauuto il potere, & la speranza di guadagnare, tampoco porremmo in tal caso dire, che gli cessasse il guadagno. et questo per mancarli solamente la detta intentione di guadagnar pescando. Onde chiaramente si vede, esser necessario che concorrano le dette due cose insieme, accioche il guadagno si dica cessare. Dicesi nel terzo luogo, che lasci di guadagnare per fare qualche altra cosa in fauore di alcun'altro; ò perche gli sia stato posto ingiustamente qualche impedimento. perche in due modi colui, che pretende far qualche cosa per guadagnare può desistere da tal pretensione, cioè ò volontariamente, ò per forza. volontariamente, come quando ad istanza, & per preghi d'altri si

occupa in qualche altro negocio per fargli piacere, lasciando per questo il suo proprio. come se volendo vn mercante impiegare il suo denaro in panni, ò in sete, lasciasse di farlo, per imprestrarlo ad vn'altro pregato da lui. Per forza poi, come quando fosse ingiustamente disturbato, & contra la voglia sua da quello, che pretendea di fare per vscirne cõ guadagno. come se stando vno in punto per andare à qualche Fiera, doue pretendeua guadagnare, vendendo sue mercanzie, & comprando l'altrui, fosse all'hora ingiustamẽte messo in prigione, saria anco vna specie di violenza, se hauẽdo vno imprestato denari ad vn'altro, non glie li volesse costui restituir poi al suo tempo. & per non esserli restituiti, lasciò colui di impiegarli in vn traffico di gran guadagno, doue hauea animo di impiegarli. Quãdo mò vna persona desiste del suo traffico, & guadagno nel primo modo, si dice, che lascia di guadagnare per fare alcuna cosa in fauore, & profitto altrui. ma quando desiste ne l'altro modo con qualche violenza, si dice, che lascia di guadagnare, per esserli dato ingiustamente alcuno impedimento. Diciamo ingiustamente, perche facendosi con giustitia non resteria obligato à restituire il guadagno cessante colui, che fosse stato causa di tale impedimento, come se fosse stato messo in prigione per qualche suo delitto, che meritaua la carcere, quel tale, che volea andare à la Fiera. Et da questo resta chiaro, che cosa sia guadagno cessante.

3 *Che cosa sia dãno emergente.*

3. Il dãno emergente poi è q̃llo, che vno incorre, & al cui pericolo si pone per fare alcuna cosa. il qual pericolo non incorreria, se lasciasse di farlo. Dicesi in questa diffinitione primieramẽte. Al cui pericolo si pone, accioche intendiamo, che non qualunq; danno, che d'vna cosa può seguire, è e-

mergente

mergente. ma quel solo, al cui pericolo si dice vna persona mettersi, facendo qualche cosa. Trouasi però vn danno, che solamente è possibile, & che essendo lontanissimo à risguardarlo, non se ne hà timore alcuno con giusta causa, ne vi hà ragione alcuna di temerne. come saria il cader d'vn tegolo passando per via, che mi rompesse la testa, ò mi ammazzasse, senza che ne tiri vento, ne apparisca altro che possa muouerlo, ne stando anco, secondo il commun parere, per venire giù. Questo dãno adunq; non si chiameria emergens. perche emergens in latino vuol dire, cosa, che manifestamente vien fuora di luogo, oue prima ella si staua ascosta. come quando vno, che staua sotto acqua, vien poi fuora à l'aria, & si lascia vedere. Quei dãni mò, che sono molto contingenti, & che stanno quasi occulti à gli occhi de la consideratione humana, senza che si lascino vedere, ne che si faccia di essi alcun cõto, nõ põno chiamarsi emergenti. Altri dãni si dãno poi, che non solo sono possibili, ma anco facili, & che da gli huomini sogliono cõ giusta causa esser temuti, & fuggiti, & questi sono quelli, che noi qui chiamiamo emergenti. perche si scuoprono à noi, & si presentano à la nostra vista, lasciandosi vedere, come cosa à noi molto propinqua. Tal dãno saria il poter cadere vn tegolo, passãdo per via, che mi rõpesse la testa, ò mi ammazzasse qñ però tirasse vn vento cõ tãta furia, che potesse facilmẽte muouerlo, & farlo cadere. come fù ql vẽto, che si leuò ne la Città di Nuesca de l'ãno. 1566. che quasi facea piouere i tegoli, tãto era grande. Saria anco tale il dãno di restar sommerso, ò di dar ne le mani de' Turchi, rispetto à quelli, che vanno per mare, ò di capitare in poter di assassini, quando si hauesse à passare p luogo, doue sogliono fare

de le rubberie. Per escludere adunq; tutti gli altri danni, che sogliono essere molto contingenti, & rarissime volte auuenire, & de' quali non appare vn pericolo al mondo, dicesi in questa diffinitione quello essere il danno emergente, al cui pericolo vna persona si dice esporsi, perche solamente quelli sono, di cui propriamente diciamo portarsi pericolo di incorrerli, & che con giusta causa sono temuti, come cose, che facilmente possono accadere. Dicesi ancora. (Ilqual pericolo non saria incorso, se hauesse lasciato di farla) per dimostrare, che quella cosa, che vno fà con pericolo, di tal maniera è, ò deue essere causa del danno emergente, che non saria successo altrimente, non si facendo ella di maniera, che per questo si significa esser quella cosa vn'occasione, ò causa occasionale, che sia seguito tal dãno. laqual causa sogliono chiamare i Filosofi sine qua nõ. che vuol dire, senza la qual nõ. si come diciamo, che il nauigare vno per il mare è occasione, ò causa senza la qual non resteria egli schiauo de' Turchi. & l'andar per vn viaggio pericoloso per gli assassini, è causa, & occasione, senza laquale vno non saria rubbato. Deue dunq; il danno emergente nascere da la cosa, che vno fà con pericolo, come da causa occasionale, il che vuole anco significare questo vocabolo emergens. che vuol dire quello, che viene fuori di qualche cosa. perche il danno nasce, & procede da la cosa pericolosa, che vno fà. Tutto questo si esplicherà ancora assai meglio ne la seconda disputa, che hora segue.

4 *Quando vno habbia ragione di domandare*

4. Hora dunq; ci resta da trattare, in che caso harà vno ragione di chiedere ricompensa lecitamẽte del danno emergente, & del guadagno cessante. Et per meglio esplicar questa difficultà rispondiamo con due Conclusioni. l'vna del dãno emergẽte,

gente, l'altra del guadagno cessante. La prima è questa. Quando vno incorre alcun danno, ò si mette à pericolo di incorrerlo per fare qualche cosa à fauore, & profitto d'altri, all'hora può lecitamente pretendere, & chieder la ricompensa di quel danno. la ragione di questo è, perche niuno è ordinariamente obligato à procurare il profitto altrui con danno suo. adunq; quando per l'interesse d'altri incorre alcun danno, ò si mette à pericolo di incorrerlo, hara à ragione di poter chiedere la ricompensa di esso per conseruarsi indenne. Questa Conlusione è di san Tho. ne la 2. 2. q. 77. ar. 1. in c. & ne la q. 78. ar. 2. ad. 1. laquale intendo dichiarare ampiamente, sminuzzãdo bene q̃sta dottrina. Trè cose adunq; si ricercano in generale, acciochè possa vno lecitamente pretendere, & domãdar la ricompensa del danno emergente. la prima è, che quello, che fù in fauor d'altri, sia veramente causa, che quel tale incorra alcun danno. la seconda che di tal maniera la faccia in fauor de l'altro, che egli non l'harebbe giamai fatta altrimente, ne tampoco era obligato à farla. la terza che l'altro sia da principio auuertito, de l'obligo, che gli viene adosso di hauere à ricompensar il detto danno. Andiamo hora esplicando queste conditioni, ciaschedu na da per se. ne la prima si racchiudono trè cose. la prima è, che chi fà vna cosa in fauor d'altri, non finga che le sia causa di danno senza che realmente, & con verità sia. perche fingendo danno, doue realmente non è, non si può lecitamente chiedere la ricompensa di esso. la seconda è, che quello, che egli fà in fauor d'altri, sia causa occasionale del danno, non in qual si voglia modo, ma di sua natura, & che non sia per colpa del medesimo, che lo incorre. di sua natura saria causa di dan

il guadagno cessante ò il dãno emergẽte. Concl. 1. dl dãno emergente.

no il prestare vno denari, con i quali hauea da ripa rare vna casa, che minacciaua ruina. ò pagare alcuni debiti, acciochè non gli venisse l'essecutione adosso, non hauendo poi ne altri denari, ne altro modo da rimediare al danno, che temeua. Per sua colpa succederiano, se potēdo riparare à questi medesimi danni per altra via facile, & non dispendiosa, non volesse farlo; come saria non pigliando altretanti denari in presto, sendogli offerti da qualche amico cortesemente per quello effetto. ricusando di pigliarli, ò per malitia, acciò quel danno vēga sopra di colui, al quale hauea impresta to li suoi denari, ò pur p mera negligenza, & trascuraggine. Chiaro è in tal caso, che nō rimarria obligato colui c'hauea preso i denari in p̄sto, à ricōpensare altri dā ni, poi che nō succedono realmente p cōto de l'impresti to. La terza è, che di tal maniera incorra vno il danno, facendo alcuna cosa in fauor d'altri. che non lo harebbe incorso altrimente. Questa condi tione notò Sil. ne la sua Rosa aurea nel caso 16. rispondendo al secondo argumēto. Onde se per vna via, ò per vn'altra bisognaua in tutti i modi incorrerlo, & darui dentro, ne hauea speranza alcuna di euitarlo, non potria all'hora lecitamente chiedere la ricōpensa di esso. Poniamo caso, che p vendere vno le sue mercanzie à credenza incorra alcun dā no, che non l'haria incorso, se le hauesse vendute à contāti. poniamo di più, che non si troui persona, che voglia, ò possa comprarle, se non à credenza. vediamo hora, se in tal caso alcuno per hauer venduto la robba sua à credenza potria domandar lecitamente, & di ragione la ricompensa del danno, che hà incorso per darla à tempo? in niun modo certo. perche se bene è realmente incorso in qualche danno per vendere à credenza, non lo hà

incorso

incorso però per vendere più à questo che à quello poi che à qualunq; persona hauesse venduto, si troueria ne' medesimi termini, essendo vero, che all'hor non si trouasse alcuno, che volesse comprare à contanti. di maniera, che non hauendo il venditore altra speranza, ò possibilità di euitare il detto danno, non si potrà dire, che quel compratore sia la propria, & vera causa di esso, per hauere egli cõprato à credenza, & non à contanti. & non ne essendo egli la causa, non resta obligato à pagarlo. Se si fosse trouato chi hauesse compro à contanti, ò non hauesse voluto vendere la robba sua fin tanto, che non hauesse trouato qualcuno, che l'hauesse presa sborsando denari; & per vender à questo à credenza hauesse lasciato di vendere à l'altro, che compraua à contanti; ò non l'hauesse serbata fino à tanto, che hauesse potuto venderla à contant, all'hora si, c'haria hauuto attione, & ragione di chiedere la ricompensa di quel danno, poi che in tal caso quel cõpratore saria stato causa di esso, hauẽdolo cõ importunità forzato à vẽdere à credẽza. La 2. cõditione principale ricerca ancor essa tre altre cose. la prima è, che q̃llo, che vno fà cõ pericolo di incorrer dãno, lo faccia i fauore d'altri, & per cã d'altri; ò lo faccia poi p p̃ghi, ò sẽza p̃ghi mosso da vna certa charità: ò lo faccia forzato, & cõ violẽza. Trè cause si notano qui, che possono incitare, & muouere vno che faccia in fauore d'vn'altro cosa alcuna con pericolo, di danno. l'vna sono i preghi. l'altra la charità. la 3. è la violẽza. la charità lo moueria, come qñ vedesse vn pouer'huomo esser condotto à la carcere per debiti, & si gli offerisse à prestarli denari p pagarli, cõ cõditione però, che restasse l'altro obligato à rifargli i danni, che p prestare à lui incorreua, se alcuno ne temesse.

perche

perche non è sempre l'huomo obligato à porsi à pericolo di incorrere alcun danno, per rimediare à l'altrui. la violenza lo moueria, come se fosse astretto con minacci, che impresstasse alcuni denari, i quali teneua preparati per rimediare à qualche suo danno. In qual si voglia di questi trè modi, che vno si mouesse à far con suo danno alcuna cosa in seruitio d'vn'altro, potria lecitamente pretendere la ricompensa di esso. la seconda è, che in tal maniera faccia io vna cosa con danno mio à petition d'altri, che non l'harei fatta altrimente. perche se in ogni modo io era astretto à farla, ancor che poi la faccia à petitione d'altri, non posso lecitamente pretendere la ricompensa del danno. Poniamo caso, ch'io sia necessitato di andare fino à Barcelona; ò di passare il mare, & andarmene à Roma p qual che mio bisogno; & che per fare tal viaggio mi mettessi in qualche pericolo di essere assassinato, ò di esser preso da' Turchi, ò di affogarmi in mare, vediamo, se all'hora vno volesse pagarmi per fare il medesimo viaggio per trattar qualche suo negocio in Barcelona, ò in Roma, potrei forse io in tal caso pretendere la ricompensa del danno, oltra quello, che mi deue per la mia fatica? non veramente. perche il medesimo pericolo incorrerei, accettando tal carico, come se non l'hauessi accettato, hauendo io in ogni modo à fare quel medesimo viaggio. Parimente vendei ò io vna cosa di pregio, come vn Cauallo, ò vn libro curioso. per laqual vendita incorro qualche particolar danno, ò pregiudicio, inquanto io solea cauar di essi qualche profitto particolare, che non sarebbe accaduto ad vn'altro. hora se io lo vendo contra mia voglia solamente per far piacere, & seruitio ad altri per la sua importunità, chiaro è che posso all'hora pretendere la ricō-

pensa del detto danno, che io per vendere incorrerei. ma se io in tutti i modi l'hauea da vendere per prouedere à qualche mio bisogno occorrente, nō potrei all'hora domandar lecitamente la ricompēsa di detto danno. la terza è, che chi fà vna cosa cō danno suo per seruitio d'altri, non sia egli obligato per legge di charità, ò di giustitia à farla, benche sia con suo proprio danno. la legge de la charità obliga il ricco, che in caso di necessità estrema dia limosina al pouero, ancor che sia con qualche detrimento del suo stato. come tratta s. Tho. ne la 2. 2. q. 32. ar. sesto ne però il pouero resta obligato à rifar quel danno. le leggi de la giustitia obligano il soldato à combattere, ancor che sia con pericolo, & danno de la vita. non può però oltra il suo stipēdio domandar la ricompensa di quel danno, al cui pericolo si pone combattendo. di maniera, che chi hà da pretendere lecitamente la ricompensa del danno incorso hà da far quella cosa, che è causa del detto danno solo per compiacere à l'altro. & per causa sua sola, senza che n'hauesse alcuno obligo con simil danno.

Segue hora la terza conditione principale, che è di auuertir al principio del Contratto chi hà da rifare il danno, l'obligo, che deue incorrere di ricōpensarlo. laqual conditione è molto necessaria acciochè subito prima che acconsenta à tal contratto, veda l'altro, à cui tocca rifare il danno. se gli torna bene di accettarlo con tale obligatione, ò nō. perche potria occorrere, che non volesse accettarlo, vedendo, che li deue costare tanto interesse. Doue che si hà da notare, che questa terza conditione solamente all'hora si ricerca, quando vno fà alcuna cosa con danno suo à fauore di altri, mosso ò dà preghi di esso, ò per charità. ma quando si mo

uesse

uesse per qualche violenza che gli fosse fatta con ingiustitia, non è obligato in tal caso di auuertir l'altro de la detta obligatione che incorre, perche senza altro auuertimento resta realmente obligato à rifare il danno seguito. dico seguito, perche se realmente, & di fatto non seguisse, non ci saria cosa alcuna da restituire. la ragione di questo è, perche chi fà la violenza, per il medesimo caso viene à dare à l'altro causa del danno con molta sua ripugnanza. Et chiunq; ingiustamente è causa di danno, incorre obligo di rifarlo al dannificato, se bene egli non ne fosse mai stato ricerco, ne auuisato. Questa materia si esplicherà disotto più copiosamente, quando tratteremo de l'altra cõditione simile del guadagno cessante.

& perche quanto si è detto meglio resti ne la memoria, proporremo la figura seguente.

- La prima che sia causa di dãno vera & non finta.
- La prima che quel, che si fà i fauor di altri sia causa di danno, à che si ricercano trè cose
  - La seconda che sia causa di dãno di sua natura, & nõ p colpa di chi lo incorre.
  - La terza che di tal maniera incorra vno danno facendo vna cosa in fauor di altro che non lo incorreria altrimente.
- La secõda che in tal mõ si faccia in fauor d'l'altro. che non l'haria mai fatta altrimente, à chi si ricercano tre cose
  - La prima che q̃llo, che si fa in fauore di altri si faccia p cã sua, ò sia
    - Per preghi suoi ò
    - Per charità di chi lo fà, ò
    - Per violẽza.
  - La seconda che in tal mòdo faccia vno la detta cosa, che altrimente non l'haria fatta.
  - La 3. che p altro cõto nõ sia obligato à farla cõ suo dãno,
    - Di charità
    - Di giustitia.

Il dãno emergẽte si può domandare cõcorrendo 3. cõditioni

- La 3. che chi hà da rifare il danno sia auuertito subito da principio de l'obligo, che deue incorrere di rifarlo.

5. Queste

cose s'hanno qui da auuertire. l'vna, è che hauere il potere di far guadagno, & l'hauere anco la speráza di farlo è quasi vna medesima cosa, perche niuno pretende conseguire alcuna cosa, che non habbia speranza di conseguirla. & per il medesimo rispetto, che hà speranza di conseguirla, crede egli, & si persuade, che la potrà conseguire. perche la speranza non si dà mai circa le cose impossibili. Onde per hauere speranza di conseguire il guadagno, & per poterlo conseguire intenderemo noi una medesima cosa. l'altra è, che in due modi s'intende, che possa vno conseguire il guadagno. cioè ò di fatto, ò di ragione. colui può conseguirlo di ragione, che lecitamente può conseguirlo. & perche secondo le leggi quello noi possiamo, che lecitamente, & di ragione possiamo, per questo quando si dice, che per esser guadagno cessante, si ricerca il poter conseguirlo, deuesi intendere che questo potere sia non solo de fatto, ma etiandio di ragione. Il che si mostra, perche se à vno che potea. & volea prestar denari ad vsura, fosse dato qualche impedimento, che non hauesse potuto farlo, ne ql suo guadagno si potria dir cessante, ne lui propriamente restar priuo del guadagno, poi che non potea giustamente pretenderlo, ne di ragione si gli douea. Concludendo adunq; diciamo esser necessario che concorrano queste due cose insieme, cioè potere, & volere, accioche il guadagno si chiami cessante. Et questo si deue molto bene auuertire. perche molti viuono ingannatissimi in questa parte, dandosi ad intendere, che solamente basti il poter guadagnare, acciò si dica cessar loro il guadagno. il che è certo vn'inganno molto grande, & vna cecita manifestissima. perche di tal maniera si ricercano le dette due cose, che l'vna senza l'altra

tra non basta, come di sotto più diffusamente si dichiarerà. Pogniamo hora caso per proua di questo che vn pescatore hauesse intētione, & volōtà di mettersi à pescare, sperando di far cosi qualche guadagno, se poi qualcuno lo distutbasse da tale essercitio, occupandolo in qualche altro negotio, ò facēdoli qualche violenza, ò forza; potremo all'hora dir con verità esserli cessato il guadagno, perche vi sono concorse quelle due cose vnitamente, potendo costui di fatto, & di ragione guadagnar qualche cosa pescando; & volendo anco in fatti essegui re il proposito suo. Onde si come hauea potere, & speraza di fare qualche guadagno, cosi gli fosse mācato tal potere, & speranza, ò perche non fosse pesce doue volea pescare, ò p esser le reti stracciate, & rotte ò per altra manifesta cagione, non diriamo all'hora, che gli cessasse il guadagno, se bene hauea voglia, & animo di pescare, poi che in tal caso gli mācaua realmente il potere, & la speranza di far guadagno pescando. Per il contrario, se non hauesse hauuto intentione, & voglia di pescare, ancor che hauesse hauuto il potere, & la speranza di guadagnare, tampoco porremmo in tal caso dire, che gli cessasse il guadagno. et questo per mancarli solamente la detta intentione di guadagnar pescando. Onde chiaramente si vede, esser necessario che concorrano le dette due cose insieme, accioche il guadagno si dica cessare. Dicesi nel terzo luogo, che lasci di guadagnare per fare qualche altra cosa in fauore di alcun'altro; ò perche gli sia stato posto ingiustamente qualche impedimento. perche in due modi colui, che pretende far qualche cosa per guadagnare può desistere da tal pretensione, cioè ò volontariamente, ò per forza. volontariamente, come quando ad istanza, & per preghi d'altri si

occupa in qualche altro negocio per fargli piacere, lasciando per questo il suo proprio. come se volendo vn mercante impiegare il suo denaro in panni, ò in sete, lasciasse di farlo, per impreſtrarlo ad vn'altro pregato da lui. Per forza poi, come quando fosse ingiustamente disturbato, & contra la voglia sua da quello, che pretendea di fare per vscirne cõ guadagno. come se stando vno in punto per andare à qualche Fiera, doue pretendeua guadagnare, vendendo sue mercanzie, & comprando l'altrui, fosse all'hora ingiustamẽte messo in prigione, saria anco vna specie di violenza, se hauẽdo vno impreſtato denari ad vn'altro, non glie li volesse costui restituir poi al suo tempo. & per non esserli restituiti, lasciò colui di impiegarli in vn traffico di gran guadagno, doue hauea animo di impiegarli. Quãdo mò vna persona desiste del suo traffico, & guadagno nel primo modo, si dice, che lascia di guadagnare per fare alcuna cosa in fauore, & profitto altrui. ma quando desiste ne l'altro modo con qualche violenza, si dice, che lascia di guadagnare, per esserli dato ingiustamente alcuno impedimento. Diciamo ingiustamente, perche facendosi con giustitia non resteria obligato à restituire il guadagno cessante colui, che fosse stato causa di tale impedimento, come se fosse stato messo in prigione per qualche suo delitto, che meritaua la carcere, quel tale, che volea andare à la Fiera. Et da questo resta chiaro, che cosa sia guadagno cessante.

3 *Che cosa sia dãno emergente.*

3. Il dãno emergente poi è q̃llo, che vno incorre, & al cui pericolo si pone per fare alcuna cosa. il qual pericolo non incorreria, se lasciasse di farlo. Dicesi in questa diffinitione primieramẽte. Al cui pericolo si pone, accioche intendiamo, che non qualunq; danno, che d'vna cosa può seguire, è e-

mergente. ma quel solo, al cui pericolo si dice vna persona mettersi, facendo qualche cosa. Trouasi però vn danno, che solamente è possibile, & che essendo lontanissimo à risguardarlo, non se ne hà timore alcuno con giusta causa, ne vi hà ragione alcuna di temerne. come saria il cader d'vn tegolo passando per via, che mi rompesse la testa, ò mi ammazzasse, senza che ne tiri vento, ne apparisca altro che possa muouerlo, ne stando anco, secondo il commun parere, per venire giù. Questo dãno adunq; non si chiameria emergens. perche emergens in latino vuol dire, cosa, che manifestamente vien fuora di luogo, oue prima ella si staua ascosta. come quando vno, che staua sotto acqua, vien poi fuora à l'aria, & si lascia vedere. Quei dãni mò, che sono molto contingenti, & che stanno quasi occulti à gli occhi de la considerationc humana, senza che si lascino vedere, ne che si faccia di essi alcun cõto, nõ põno chiamarsi emergenti. Altri dãni si dãno poi, che non solo sono possibili, ma anco facili, & che da gli huomini sogliono cõ giusta causa esser temuti, & fuggiti, & questi sono quelli, che noi qui chiamiamo emergenti. perche si scuoprono à noi, & si presentano à la nostra vista, lasciandosi vedere, come cosa à noi molto propinqua. Tal dãno saria il poter cadere vn tegolo, passãdo per via, che mi rõpesse la testa, ò mi ammazzasse qñ però tirasse vn vento cõ tãta furia, che potesse facilmẽte muouerlo, & farlo cadere. come fù ql vẽto, che si leuò ne la Città di Nuesca de l'ãno. 1566. che quasi facea piouere i tegoli, tãto era grande. Saria anco tale il dãno di restar sommerso, ò di dar ne le mani de' Turchi, rispetto à quelli, che vanno per mare, ò di capitare in poter di assassini, quando si hauesse à passare p luogo, doue sogliono fare

de le rubberie. Per escludere adunq; tutti gli altri danni, che sogliono essere molto contingenti, & rarissime volte auuenire, & de' quali non appare vn pericolo al mondo, dicesi in questa diffinitione quello essere il danno emergente, al cui pericolo vna persona si dice esporsi. perche solamente quelli sono, di cui propriamente diciamo portarsi pericolo di incorrerli, & che con giusta causa sono temuti, come cose, che facilmente possono accadere. Dicesi ancora. (Ilqual pericolo non saria incorso, se hauesse lasciato di farla) per dimostrare, che quella cosa, che vno fà con pericolo, di tal maniera è, ò deue essere causa del danno emergente, che non saria successo altrimente, non si facendo ella. di maniera, che per questo si significa esser quella cosa vn'occasione, ò causa occasionale, che sia seguito tal dãno. laqual causa sogliono chiamare i Filosofi sine qua nõ. che vuol dire, senza la qual nõ. si come diciamo, che il nauigare vno per il mare è occasione, ò causa senza la qual non resteria egli schiauo de' Turchi. & l'andar per vn viaggio pericoloso per gli assassini, è causa, & occasione, senza laquale vno non saria rubbato. Deue dunq; il danno emergente nascere da la cosa, che vno fà con pericolo, come da causa occasionale, il che vuole anco significare questo vocabolo emergens. che vuol dire quello, che viene fuori di qualche cosa. perche il danno nasce, & procede da la cosa pericolosa, che vno fà. Tutto questo si esplicherà ancora assai meglio ne la seconda disputa, che hora segue.

4 *Quando vno habbia ragione di domandare*

4. Hora dunq; ci resta da trattare, in che caso harà vno ragione di chiedere ricompensa lecitamẽte del danno emergente, & del guadagno cessante. Et per meglio esplicar questa difficultà rispondiamo con due Conclusioni. l'vna del dãno emergẽte,

gente, l'altra del guadagno cessante. La prima è questa. Quando vno incorre alcun danno, ò si mette à pericolo di incorrerlo per fare qualche cosa à fauore, & profitto d'altri, all'hora può lecitamente pretendere, & chieder la ricompensa di quel danno. la ragione di questo è, perche niuno è ordinariamente obligato à procurare il profitto altrui con danno suo. adunq; quando per l'interesse d'altri incorre alcun danno, ò si mette à pericolo di incorrerlo, harà ragione di poter chiedere la ricompensa di esso per conseruarsi indenne. Questa Conlusione è di san Tho. ne la 2. 2. q. 77. ar. 1. in c. & ne la q. 78. ar. 2. ad. 1. laquale intendo dichiarare ampiamente, sminuzzãdo bene q̃sta dottrina. Trè cose adunq; si ricercano in generale, acciochè possa vno lecitamente pretendere, & domãdar la ricompensa del danno emergente. la prima è, che quello, che fù in fauor d'altri, sia veramente causa, che quel tale incorra alcun danno. la seconda che di tal maniera la faccia in fauor de l'altro, che egli non l'harebbe giamai fatta altrimente, ne tampoco era obligato à farla. la terza che l'altro sia da principio auuertito, de l'obligo, che gli viene adosso di hauere à ricompensar il detto danno. Andiamo hora esplicando queste conditioni, ciaschedu nà da per se. ne la prima si racchiudono trè cose. la prima è, che chi fà vna cosa in fauor d'altri, non finga che le sia causa di danno senza che realmente, & con verità sia. perche fingendo danno, doue realmente non è, non si può lecitamente chiedere la ricompensa di esso. la seconda è, che quello, che egli fà in fauor d'altri, sia causa occasionale del danno, non in qual si voglia modo, ma di sua natura, & che non sia per colpa del medesimo, che lo incorre. di sua natura saria causa di dan

il guadagno cessante ò il dãno emergẽte. Concl. 1. dl dãno emergente.

no il prestare vno denari, con i quali hauea da ripa rare vna casa, che minacciaua ruina. ò pagare alcuni debiti, acciochè non gli venisse l'essecutione adosso; non hauendo poi ne altri denari, ne altro modo da rimediare al danno, che temeua. Per sua colpa succederiano, se potēdo riparare à questi medesimi danni per altra via facile, & non dispendiosa, non volesse farlo: come saria non pigliando al tretanti denari in presto, sendogli offerti da qualche amico cortesemente per quello effetto. ricusando di pigliarli, ò per malitia, acciò quel danno vēga sopra di colui, al quale hauea impresta to li suoi denari, ò pur p mera negligenza, & trascuraggine. Chiaro è in tal caso, che nō rimarria obligato colui c'hauea preso i denari in pīsto, à ricōpensare altri dāni, poi che nō succedono realmente p cōto de l'impresti to. La terza è, che di tal maniera incorra vno il danno, facendo alcuna cosa in fauor d'altri. che non lo harebbe incorso altrimente. Questa condi tione notò Sil. ne la sua Rosa aurea nel caso 16. rispondendo al secondo argumēto. Onde se per vna via, ò per vn'altra bisognaua in tutti i modi incorrerlo, & darui dentro, ne hauea speranza alcuna di euitarlo, non potria all'hora lecitamente chiedere la ricōpensa di esso. Poniamo caso, che p vendere vno le sue mercanzie à credenza incorra alcun dāno, che non l'haria incorso, se le hauesse vendute à contāti. poniamo di più, che non si troui persona, che voglia, ò possa comprarle, se non à credenza. vediamo hora, se in tal caso alcuno per hauer venduto la robba sua à credenza potria domandar lecitamente, & di ragione la ricompensa del danno, che hà incorso per darla à tempo? in niun modo certo. perche se bene è realmente incorso in qualche danno per vendere à credenza, non lo hà

incorso

incorso però per vendere più à questo che à quello poi che à qualunq; persona hauesse venduto, si troueria ne' medesimi termini, essendo vero, che all'hor non si trouasse alcuno, che volesse comprare à contanti. di maniera, che non hauendo il venditore altra speranza, ò possibilità di euitare il detto danno, non si potrà dire, che quel compratore sia la propria, & vera causa di esso, per hauere egli cõprato à credenza, & non à contanti. & non ne essendo egli la causa, non resta obligato à pagarlo. Se si fosse trouato chi hauesse compro à contanti, ò non hauesse voluto vendere la robba sua fin tanto, che non hauesse trouato qualcuno, che l'hauesse presa sborsando denari; & per vender à questo à credenza hauesse lasciato di vendere à l'altro, che compraua à contanti; ò non l'hauesse serbata fino à tanto, che hauesse potuto venderla à contant, all'hora si, c'haria hauuto attione, & ragione di chiedere la ricompensa di quel danno, poi che in tal caso quel cõpratore saria stato causa di esso, hauẽdolo cõ importunità forzato à vẽdere à credẽza. La 2. cõditione principale ricerca ancor essa tre altre cose. la prima è, che q̃llo, che vno fà cõ pericolo di incorrer dãno, lo faccia ĩ fauore d'altri, & per cã d'altri; ò lo faccia poi p p̃ghi, ò sẽza p̃ghi mosso da vna certa charità: ò lo faccia forzato, & cõ violẽza. Trè cause si notano qui, che possono incitare, & muouere vno che faccia in fauore d'vn'altro cosa alcuna con pericolo, di dãno. l'vna sono i preghi. l'altra la charità. la 3. è la violẽza. la charità lo moueria, come q̃ vedesse vn pouer'huomo esser condotto à la carcere per debiti, & si gli offerisse à prestarli denari p pagarli, cõ cõditione però, che restasse l'altro obligato à rifargli i danni, che p prestare à lui incorreua, se alcuno ne temesse.

perche

perche non è sempre l'huomo obligato à porsi à pericolo di incorrere alcun danno, per rimediare à l'altrui. la violenza lo moueria, come se fosse astretto con minacci, che impresstasse alcuni denari, i quali teneua preparati per rimediare à qualche suo danno. In qual si voglia di questi trè modi, che vno si mouesse à far con suo danno alcuna cosa in seruitio d'vn'altro, potria lecitamente pretendere la ricompensa di esso. la seconda è, che in tal maniera faccia io vna cosa con danno mio à petition d'altri, che non l'harei fatta altrimente. perche se in ogni modo io era astretto à farla, ancor che poi la faccia à petitione d'altri, non posso lecitamente pretendere la ricompensa del danno. Poniamo caso, ch'io sia necessitato di andare fino à Barcelona; ò di passare il mare, & andarmene à Roma p qual che mio bisogno; & che per fare tal viaggio mi mettessi in qualche pericolo di essere assassinato, ò di esser preso da' Turchi, ò di affogarmi in mare, vediamo, se all'hora vno volesse pagarmi per fare il medesimo viaggio per trattar qualche suo negocio in Barcelona, ò in Roma, potrei forse io in tal caso pretendere la ricompensa del danno, oltra quello, che mi deue per la mia fatica? non veramente. perche il medesimo pericolo incorrerei, accettando tal carico, come se non l'hauessi accettato, hauendo io in ogni modo à fare quel medesimo viaggio. Parimente vendei ò io vna cosa di pregio, come vn Cauallo, ò vn libro curioso. per laqual vendita incorro qualche particolar danno, ò pregiudicio, inquanto io solea cauar di essi qualche profitto particolare, che non sarebbe accaduto ad vn'altro. hora se io lo vendo contra mia voglia solamente per far piacere, & seruitio ad altri per la sua importunità, chiaro è che posso all'hora pretendere la ricompensa

pensa del detto danno, che io per vendere incorrerei. ma se io in tutti i modi l'hauea da vendere per prouedere à qualche mio bisogno occorrente, nō potrei all'hora domandar lecitamente la ricompēsa di detto danno. la terza è, che chi fà vna cosa cō danno suo per seruitio d'altri, non sia egli obligato per legge di charità, ò di giustitia à farla, benche sia con suo proprio danno. la legge de la charità obliga il ricco, che in caso di necessità estrema dia limosina al pouero, ancor che sia con qualche detrimento del suo stato, come tratta s. Tho. ne la 2. 2. q. 32. ar. sesto ne però il pouero resta obligato à rifar quel danno. le leggi de la giustitia obligano il soldato à combattere, ancor che sia con pericolo, & danno de la vita. non può però oltra il suo stipēdio domandar la ricompensa di quel danno, al cui pericolo si pone combattendo. di maniera, che chi hà da pretendere lecitamente la ricompensa del danno incorso hà da far quella cosa, che è causa del detto danno solo per compiacere à l'altro. & per causa sua sola, senza che n'hauesse alcuno obligo con simil danno.

Segue hora la terza conditione principale, che è di auuertir al principio del Contratto chi hà da rifare il danno, l'obligo, che deue incorrere di ricōpensarlo. laqual conditione è molto necessaria acciochè subito prima che acconsenta à tal contratto, veda l'altro, à cui tocca rifare il danno. se gli torna bene di accettarlo con tale obligatione, ò nō. perche potria occorrere, che non volesse accettarlo, vedendo, che li deue costare tanto interesse. Doue che si hà da notare, che questa terza conditione solamente all'hora si ricerca, quando vno fà alcuna cosa con danno suo à fauore di altri, mosso ò dà preghi di esso, ò per charità. ma quando si mo

uesse

uesse per qualche violenza che gli fosse fatta contra giustitia. non è obligato in tal caso di auuertir l'altro de la detta obligatione che incorre. perche senza altro auuertimento resta realmente obligato à rifare il danno seguito. dico seguito. perche se realmente, & di fatto non seguisse, non ci saria cosa alcuna da restituire. la ragione di questo è, perche chi fà la violenza, per il medesimo caso viene à dare à l'altro causa del danno con molta sua ripugnanza. Et chiunq; ingiustamente è causa di danno, incorre obligo di rifarlo al dannificato, se bene egli non ne fosse mai stato ricerco, ne auuisato. Questa materia si esplicherà disotto più copiosamente, quando trattaremo de l'altra cõditione simile del guadagno cessante.

& perche quanto si è detto meglio resti ne la memoria. proporremo la figura seguente.

- La prima che sia causa di dãno vera & non finta.
- La seconda che sia causa di dãno di sua natura, & nõ p colpa di chi lo incorre.
- La terza che di tal maniera incorra vno dãnno facendo vna cosa in fauor di altro che non lo incorreria altrimente.

La prima che quel, che si fà in fauor di altri sia causa di danno, à che si ricercano trè cose

La secõda che in tal mõ si faccia in fauor d'l'altro. che non l'haria mai fatta altrimente, à chi si ricercano tre cose

- La prima che q̃llo, che si fà in fauore di altri si faccia p cã sua, ò sia
  - Per preghi suoi ò
  - Per charità di chi lo fà, ò
  - Per violẽza.
- La seconda che in tal mòdo faccia vno la detta cosa, che altrimente non l'haria fatta.
- La 3. che p altro cõto nõ sia obligato à farla cõ suo dãno,
  - come p legge
    - Di charità
    - Di giustitia.

Il dãno emergẽte si può domandare cõcorrendo 3. cõditioni

La 3. che chi hà da rifare il danno sia auuertito subito da principio de l'obligo, che deue incorrere di rifarlo.

5. Queste

5

5. Questo è quanto tocca al danno emergente, inche tutti communemente concordano. Ma in quel, che appartiene al guadagno cessante si troua maggior difficultà à verificare, se può vno lecitamente chiedere la ricompensa di esso, ò no. circa il qual punto non tutti i Dottori conuengono, san Tho. ne la 2. 2. q. 78. ar. 2. al 1. afferma, che la ricõpensa del guadagno cessante non si può domanda re per patto. Il Soto lib. 6. de Iust. & Iu. q. 1. ar. 3. è di questa opinione, che all'hora solamente è lecito domandar con patto subito da principio il guadagno cessante, quando nel Contratto interuiene violenza, ò timore: di sorte che l'huomo sia forzato à far quel Contratto con pericolo di non guadagnar quello, che pensaua di guadagnare. Il Gaeta. però ne la 2. 2. q. 78. ar. 2. & ne la Sommetta. Vsura. sectione. 2. Corrado nel libro de' Contratti q. 30. Siluestro Vsura 1. q. 19. Adriano ne le sue questioni de le vsurre. Il Nauarro nel Man. c. 17. nu. 211. Et più lungamente nel Commentario de le vsure, n. 44. & molti altri Dottori graui dicono potersi pretendere fin dal principio del Contratto il guadagno cessante, ancor che non v'interuenga mai violenza, ne forza alcuna. Per esplicare adunque questa difficultà sia questa la seconda Cõclusione.

S. Thomaso.

Il Soto

Il Gaeta.

Concl. 2. Il guadagno cessante.

La recompẽsa del guadagno cessante si può pretendere, & domandare fin dal principio, ancorche nõ ci interuenga violenza, ne forze, concorrendoui però le conditioni seguenti. la prima è, che il guadagno sia certo, ò che se n'habbia speranza con giusta causa, considerando la qualità del negocio, di cui si spera, & l'altre circonstanze, che potriano causare la detta speranza, & farla più, ò manco certa. perche quando non ci fosse tale speranza (come disopra habbiamo detto) non si diria cessare il guadagno

dagno. la seconda è, che colui, per conto del quale si dirà cessare il guadagno, tenga intento, & proposito di procurarlo, & di non posare fin tanto, che non l'habbia conseguito. Di queste due conditioni trattammo di sopra più largamente, esplicando la diffinitione del guadagno cessante, p cui dicemmo ricercarsi due cose, cioè potere, & voler guadagnare. ne lequali due cose si fondano q̃ste due prime conditioni. la prima nel potere, la seconda nel voler guadagnare. la terza conditione è, che in luogo del guadagno cessante non succeda altro tale, & che voglia altretanto per far quello, che l'altro vuole, che si faccia. perche succedendoli, all'hora, parlando propriamente, nõ gli cessaria il guadagno. poi che quello, che cessa da vna parte. si suppliſce da l'altra. Poniamo caso, che vn mercante si era determinato di condur la robba sua à Barcelona, pensando di far gran guadagno per vẽderla quiui. se veniſſe vn'altro, & lo faceſſe andare à Valenza per trattare qualche negotio, doue anco poteua egli condurre la robba sua, facendo due seruigi ad vn viaggio, & venderla quiui con tanto guadagno, con quanto l'haria potuta vendere in Barcelona, non potria egli all'hora pretendere la ricompensa del guadagno cessante. poi che in tal caso non gli succederia manco intereſſe, conducendo la robba in Valenza, che se l'haueſſe condotta à Barcelona, come egli pretendeua. Il medesimo si deue intendere, & dire di qualunq; modo, & via, che il negocio fatto à petitione d'altri, restando impedito il suo proprio, fusse occasione, & causa, di guadagnare altretanto, quanto era quella, che da l'altra parte perdeua, disorte che restaſſe beniſſimo ricompensato. ma ne la solutione del primo argumento contra questa seconda Conclusione si

dichiara

all'hora veramente disturbo del suo traffico & del suo guadagno. La quinta conditione è, che se desiste dal suo negocio vtile, non lo faccia di suo proprio volere, ma ò pregato, ò forzato, ò per charità; perche se di sua propria volontà, & non per causa estrinseca desistesse, ne egli potria pretendere lecitamente la ricompensa del guadagno cessante, ne l'altro resteria obligato à darla. poi che egli all'hora non saria la causa, che egli perdesse, & restasse, priuo del suo guadagno. & non essendo causa di quella perdita, non resteria obligato à ricompensarla. doue è da auuertire, che in trè modi può vno per causa d'vn'altro desistere dal suo traffico vtile. cioè ò à preghi, & petitione di quello, ò forzato da esso, ò mosso da charità. de lequali trè cause habbiamo anco fatto mentione, trattando disopra del danno emergente. Quanto à la prima causa nota non esser necessario che l'altro faccia tanti, & tanti preghi, ò sia tanto importuno, che basti (parlando moralmente) à forzarlo, che desista dal suo negocio vtile. perche basta vna semplice petitione, & vna sola preghiera, come si suole vsar tra gli amici. pur che si possa dire con verità, che il pregato non desiste dal suo traffico, senon per causa di chi lo pregò. di sorte, che se da lui non fosse stato pregato, non l'haria giamai lasciato. Si troua, verbigratia, vn legnaiuolo apparecchiato per trauagliar ne l'arte sua, & guadagnar faticando due reali. se vn'amico all'hora gli dicesse semplicemente, & senza grande importunità, che l'accompagnasse infino al tal luogo, ben potria lecitamente risponderli che lo farà, quando però lo ricom-

pensi del guadagno, che suol fare ogni giorno trauagliando con l'arte sua, altrimente nò. la ragione di questo è, perche gia costui staua determinato di guadagnar con la sua arte, & hauea forza da poter farlo. ne per altro lascia tal guadagno, se non per seruire quell'altro, facendoli compagnia. ma non gli vuol fare questo seruitio, senza che lo rifaccia del guadagno, che deue cessarli fin tanto che l'accompagnerà. Molti altri essempi trouerai à questo proposito nel Commentario de le vsure del Nauarro nu. 56. ma rispondendo à gli argumenti resterà questa dottrina più chiara. Quanto à la seconda causa, all'hora desisteria forzato dal suo traffico, quando con violenza gli fosse dato qualche disturbo, per ilquale non potesse andare innanzi nel suo negocio. come se à vno fosse rubbato il denaro, con ilquale procuraua di fare qual che sua mercanzia; ò gli fosse tolto il grano, c'hauea da seminare, ò le mercanzie, che tenea per vendere, & guadagnare. Quanto à la terza causa, all'hora desisteria dal suo negocio mosso da charità, quando senza interuenirui ne preghi, ne forza, si mouesse per compassione à lasciare i proprij negocij per interesse, & profitto d'altri, nondimeno poi che li lascia, non intende di farlo, senza, che gli sia ricompensata la perdita del guadagno, che per ciò incorre. all'hora pare, che potria lecitamente pretendere la detta ricompensa. con tal conditione però, che non lasciò, ne haria lasciato realmente quel suo negocio, se non era per causa de l'altro, & à fine di fargli seruitio, il che non era obligato à fare con sua perdita. Poniamo caso, che mi troui io dugento scudi per impiegarli in vn traffico di molto guadagno; & vedo intanto vn'huomo esser condotto à la carcere per debiti. Se all'hora io

mosso

mosso da pietà gli imprestassi quei dugento per pagare i suoi debiti, ben potrei farlo, obligandolo, che mi pagasse il guadagno cessante, delquale io resterei defraudato per imprestare à lui, non hauẽdo obligo alcuno io di farli questo seruitio con dãno mio. la sesta conditione è, chi lascia il suo traffico per causa d'altri non sia obligato à farlo per alcuna legge di charità, o di giustitia. perche trouãdosi à ciò obligato, non potria pretendere la ricõpensa del suo guadagno cessante. Habbiamo di questo l'essempio in colui, che hauesse da prestare ò dare i denari, che setbaua per trafficarli, ad vno, che si troua in estrema necessità, à chi egli era obligato per legge di charità. Per legge di giustitia saria obligato il fattore, ò seruo del mercante, che hà il suo salario per attendere à le facende del suo padrone, à lasciare i suoi proprij traffichi. & guadagni (quando ciò bisognasse) per attendere al seruitio del Padrone. Il medesimo potria verificarsi in qualunq; altra persona, c'hauesse salario per seruire altri. Hora che queste sei conditioni habbiano à concorrere, accioche vno lecitamente pretenda il guadagno cessante, benissimo si può prouare. per il che si deuono trè cose auuertire, che concorrino in chi può pretendere la ricompensa del detto guadagno cessante. à lequali si riducono tutte queste sei conditioni. La prima è il guadagno, che li cessa, & di ciò resta priuo. La seconda è il negocio, per cui resta impedito dal trafficare, & guadagnar quello. che pretẽdeua. La terza è la persona, che è la causa, che si faccia il negocio, donde nasce lo impedimento, & il disturbo già detto. Questo notato, è cosa certissima, & verissima, ricercarsi trè cose, accioche vno possa pretendere lecitamente la ricompensa del guadagno cessante. La prima è, che

Prima oſſ.

il guadagno sia realmente cessante, & non finto, ne in sola apparenza. La seconda, che quel negocio, che vno intraprende per interesse d'altri, sia reale, & vero disturbo del guadagno, che si pretẽdeua, & causa sufficiente, che chi lo pretendeua resti priuo di esso. La terza che chi hà da restare obligato à la ricompensa, sia la causa, che quell'altro faccia, ò si occupi in quel negocio, per cui resta impedito del suo guadagno. di tal sorte, che se non fosse per conto suo, quell'altro non haria giamai intrapreso quel negocio. Và dunq; il caso di questa maniera, che l'vna persona è causa, che l'altra abbracci vn negocio, che di sua propria volontà nõ l'abbraccieria, se non se li offerisse dinanzi l'altrui interesse. quel negocio poi così abbracciato è impedimento, & disturbo à chi l'abbraccia, di attendere al proprio guadagno, & traffico. onde egli resta per tal causa priuo del guadagno, che pretendeua. di sorte, che quello impedimento è causa immediata, & prossima, che l'altro non consegue il guadagno suo, ma che resti priuo di esso. delquale impedimento è causa colui che lo procura ò con preghi, ò con violenza, ò in qualunq; altro modo. Onde questa persona è la causa prima & principale, à cui si attribuisce la perdita del guadagno, che l'altro incorre. & per ciò ella resta obligata à ricompensarlo, come quella, che è stata causa, di tal perdita. Hora da quanto si è detto riman chiaro, come quelle trè cose sono necessarie, acciò vno possa lecitamente pretendere la ricompensa del guadagno cessante. A proposito de la prima. è da sapere, che acciò che si dica vno incorrere il guadagno cessante, si ricercano q̃lle trè prime conditioni. cioè che possa & voglia guadagnar trafficãdo, & che veramente resti priuo del guadagno, come si esplicò,

ne la prima, ne la secõda, & ne la terza conditione. A proposito de la secõda è da sapere, che accioche il negocio, che vno intrapréde si dica veramẽte impedirlo dal proprio traffico, & guadagno, si ricerca la 4. cõditione. & pche vno si dica esser cã di quel tale negocio, che apporta il detto impedimẽto, che sù la terza si ricercano le due vltime cõditioni, che sono la 5. & la 6. & cosi tutte verrãno ad esser necessarie, acciochè vno possa lecitamente p̃tendere la ricõpẽsa del guadagno cessãte. Segue hora la settima & vltima cõditione, & è, che nel principio del contratto colui, che dourà rifare il guadagno cessante, sia auuisato de l'obligo, ilqual deue incorrere di rifarlo. accioche veda, se gli torna bene di consentire & volere, che quell'altro faccia quanto egli vuole, & domanda, con il detto obligo, ò nò. la ragione di questo è, perche niuno resta obligato à la ricompensa del guadagno cessante, se nõ qñ p̃ via di patto, & di accordo si esplica nel cõtratto. dunq; è necessario che chi hà da rifare il detto guadagno, sia al principio del cõtratto, ò del negocio auuisato. pche ciascun patto, & conditione, à cui deue restare obligato l'vno de' contrahenti, si deue esplicar da principio, quando si fà il contratto. di tal maniera, ch e se all'hora nõ si esplicasse, nõ resteria ad essa obligato. Poniamo caso p̃ dichiaratione, & proua di questo, che io domãdassi ad vn pescatore, che staua p̃ pescare che mi prestasse la sua barchetta p̃ andare vn poco à spasso cõ vn'amico mio in sul mare. se subito da principio facesse patto, dicendo, che era bẽ cõtẽto di imprestarla, cõ q̃sto però, che gli rifacesse il guadagno, che pciò gli cessaua, resterei io senza dubbio obligato à rifarlo, accettãdo il patto. ma se il pescatore me la ip̃stasse sẽza far mẽtione d'altra cosa, & dopò hauermi fatto tale ip̃stito sẽplicemẽte

voleſſe aggiugnere quel patto, non reſterei obligato à ricompenſarli il ſuo guadagno, ne ad accettare tal patto. doue chiaramente ſi vede, come à la ricompenſa del guadagno ceſſante non è vno obligato, ſe non quando ſi eſplica per via di patto, & d'accordo. & queſto anco nel principio, quando ſi fà il Contratto, & non dopo che è fatto. Queſto c'habbiamo detto di notificar tale obligatione da principio, s'intende eſſer neceſſario, quando vno ſenza altra violenza vien diſturbato dal ſuo traffico. Si come quando lo fà, eſſendone pregato. ma quando lo faceſſe per forza, eſſendo ciò contra giuſtitia, reſteria chi la fece, obligato al guadagno ceſſante, ſe ben egli nõ foſſe ſtato auuertito giamai di tale obligo. la cauſa di queſta differenza è, che quãdo non ci interuiene violenza, niuno è obligato à ricompenſare il guadagno ceſſante, ſe la perſona, à cui ceſſa, non lo domanda: & però biſogna, che da principio ſi notifichi à colui che deue riſarlo, acciò egli ſappia quello che ſi domanda, & che con tale obligo, & non altrimente, quell'altro vuol deſiſtere dal ſuo guadagno. ma quando ci occorre violenza, ò forza, chi le fà contra il douere, ſenza altro egli è cauſa del danno, & de la perdita del guadagno à quell'altro. & chiunq; è cauſa di danno, ò di perdita contra giuſtitia, reſta obligato à reſtituirla al dannificato, ſe ben non gli foſſe notificato tale obligo. Queſto medeſimo eſplicammo di ſopra trattando vn'altra ſimila conditione del danno emergente. Contra queſto potria qualcuno argumentare, dicendo, che anco quando vno conſente, che con ſuo detrimento ſi celebri vn Contratto, ſenza chiedere alcuna ricompenſa per queſto l'altro contrahente, per conto del quale ſi celebra, gli è cauſa di quel detrimento, & con tut-

Dubitatione.

tò ciò non resta obligato à restitutione del danno, ne de la perdita. A questo si risponde, negando, che all'hora quel tale sia la total causa del detto detrimento. perche ne è etiamdio causa in qualche modo la persona danificata, poi che vi acconsente, non ostante il danno, & la perdita propria, non pretendendo altra ricompensa. senza il qual consentimento non si saria gimai celebrato quel contratto. Onde consentendoui l'vno, non resta l'altro obligato à la ricompensa. Ma quando vno con forza, & con violenza è causa di danno, ò di perdita, il dannificato non consente giamai à quel detrimento. & però chi la fà resta obligato à resarcirlo, come colui, che egli solo è la causa totale di esso. di sorte, che la differenza di questi due casi consiste in questo punto, che quando vno è causa à l'altro di danno, ò di perdita con violenza, il dannificato in niun modo vi acconsente. ma quando uno à fauor di vn'altro fà vn contratto, senza domandare altra ricompensa del danno suo, viene ad acconsentirui, & per questo non resta l'altro obligato à rifarlo. se già non vi consentisse con q̃sta conditione, che habbia à essere rifatto, & non altrimente. perche l'altro all'hora resteria obligato à la ricompensa, accettando la detta conditione. questo è quello, che poco dianzi dicemmo, che niuno può pretendere ricompensa del guadagno, ne del danno, se non quando per via di patto si esplica nel contratto. da che si dimostra, che vi deue concorrere la volontà de li contrahenti. quella del dannificato, accioche appariſca, che vuole, & domanda la detta ricompensa, & che non vi acconsente d'altra maniera. quella de l'altro, perche si veda, che egli accetta il Contratto con obligo di rifar la detta ricompensa. Et da tutto questo chia-

ramente ne segue douersi notificare da principio del Contratto il detto obligo, acciò che l'altro contrahente resti obligato in conscienzà à la detta ricompensa cosi del danno, come del guadagno. Da le cose dette si inferisce, che quando vno tarda à pagare quel, che deue, non però resta obligato à risare il danno emergente, ò il guadagno cessante, fin che non sia ricerco di questo; & che dal creditore gli sia protestato, che non lo vuol più aspettare, senza che gli paghi il danno, che incorrerà per la tardanza, ò il guadagno cessante. Ma qui si deue auuertire, che le conditioni necessarie per pretendere il guadagno cessante, sono quasi le medesime nel grado loro (ò almeno sono simili) che quelle del danno emergente. & la causa è, perche il guadagno cessante è vna specie di danno. onde molti non fecero differenza tra il danno emergente, & il guadagno cessante, parendoli, che tutto fosse danno: & perche quanto habbiamo detto meglio si tēga à mente, si porrà la seguente descrittione.

A poter domãdare le citamente la ricõpensa dl guadagno cessante quattro cose hanno da cõcorrere.

La prima è, che il guadano sia realmẽte cessante & à q̃sto sono necessarie trè cose.

La prima che la persona possa guadagnare, & habbia di ciò speranza.

La secõda che voglia, & cerchi di guadagnare.

La terza che in loco del guadagno, che da vn canto gli cessa, non gli succeda da l'altro altretãto.

La seconda che q̃l negocio, che vno imprende p causa d'altri, sia impedimento del suo traffico, & guadagno, & cã di perdere il guadagno che spera ua.

La terza che chi hà da ricõpensare il guadagno, sia la causa, che l'altro imprenda quel negocio p cui resta impedito del suo traffico. & à q̃sto due cose li ricercano

La prima che se desiste dal suo guadagno, non sia di sua propria volõtà, ma per volontà, & causa d'altri.

La seconda che non sia obligato à lasciare il suo traffico cõ perdita del suo guadagno p causa d'altri.

La quarta che q̃llo, à cui tocca rifare il detto guadagno, ne sia da principio auisato.

Hab-

Habbiamo fin qui dichiarato la seconda Conclusione la qual proua il Nauarro con molte ragioni nel commentario de l'Vsure nu. 44. & il Gaetano sopra la 2. 2. q. 78. ar. 2. ai quali ti rimetto. Aggiugnendo, che ella resta ben prouata da le cose dette, & meglio anco sarà, se le solutioni de gli argumenti in contrario saranno ben penetrate.

Trè argumenti soli proporremo, lasciando gli altri à chi gli vorrà vedere nel Dottor Nauarro cõ le loro solutioni nel commentario de le vsure nu. 55. parendomi, che nel rispondere à questi, si risponda anco à gli altri. Il primo è questo se s'hauesse da ricompensare il guadagno cessante, ne seguiria, che tal volta alcuno, che del suo negocio, & traffico non poteua cauare più d'vn guadagno, potesse cauarne due. che è cosa contra ragione, & giustitia, adunq; non si deue ricompensare. Prouo la prima propositione. & sia il caso, che vn'operaio stia pronto per lauorare, del quale lauoro haria cauato due reali. Se io all'hora lo impedissi del suo lauoro ordinario per mandarlo in qualche viaggio, che mi importaua, dandogli due altri reali il giorno per il viaggio, che fà ad instanza mia, non vi pare che faria doppio guadagno per vna sola fatica, cioè due reali per il guadagno cessante, da cui restò per mia causa impedito; & due altri, ch'io gli dò p l'opere sue? A questo argumento dico, che in due modi può occorrere il dare impedimento ad vno nel suo negocio, per cui resti priuo del guadagno, che pretendeua, l'vno è, quando di tal maniera vien disturbato da vn negocio di guadagno, che resti occupato in vn'altro di non minor guadagno di quello. come se disturbando vn'artefice dal suo officio del cucire, ò dal fare le scarpe, ò dal dipignere, fosse occupato in accompagnare, & seruire vn

Arg. 1.

Caualiero,

Caualiero, dandoli per ciò il suo giusto salario. l'altro è, quando di tal sorte vien disturbato da vn negocio vtile, che non è occupato, ne impiegato in vn'altro tale. come se vno domandasse ad vn mercante in presto i denari, che teneua applicati in vn traffico di guadagno. diciamo adunq; rispondendo à l'argumento, che quando si disturba vno dal suo negocio, impiegandolo in vn'altro di non minor guadagno di quello, non hà esso all'hora ragione di domandare il guadagno cessante, atteso, che (propriamente parlando) il guadagno all'hora à lui non cessa, poi che perdendo da vn canto, guadagna da l'altro. che è quello, che dicemmo di sopra, esplicando la terza conditione necessaria per pretendere la detta ricompensa. cioè, che il negocio, nelquale vno viene occupato & per cui resta impedito dal suo guadagno, deue esser tale. che risulti solamente in profitto, & guadagno altrui, & non parimente in guadagno suo proprio. Onde quando di tal sorte viene impedito vno dal suo negocio vtile, che non è occupato in vn'altro così vtile, come quello, che gli fù fatto lasciare. all'hora hà egli senza fallo la ragione di chiedere la ricōpensa del suo guadagno cessante, poi che all'hora si diria veramente cessarli, & non in altra maniera.

Arg. 2.

Segue hora il secondo argumento che fà il Soto nel luogo allegato. & è questo. Il guadagno non si dice cessare à colui, ilquale non vien disturbato dal suo negocio, & traffico vtile. di più niuno si dice esser disturbato, ò impedito dal suo negocio, il quale volontariamente lo lascia, ma solo chi lo lascia contra la sua volonta. Vna cosa poi diuenta inuolontaria in trè modi, cioè ò per violenza ò per timore, ò per ignoranza, come ne insegna Arist. nel

terzo

terzo lib. de l'Ethica, & come san Tho. dichiara ne fa 1. 2. q. 6. adunq; doue non interuiene alcuna di queste trè cose, non si dirà, che essi il guadagno. ilquale non cessando, non se ne può chiedere la ricompensa. La solutione di questo argumento si deue molto notare. perche dichiara la natura del guadagno cessante. Rispondiamo adunq; incominciando da la prima propositione, secondo l'ordine suo, che è verissimo non cessare il guadagno per colui, che non è impedito dal suo negocio, & traffico. concediamo ancora la seconda che non si dirà colui essere impedito dal suo negocio, che volõtariamẽte lo lascia. à questo senso però, che nõ lo lascia per causa d'altri, ma di suo proprio capriccio. per intelligenza del qual punto si hà da notare, che questo vocabulo di inuolontario hà due significationi nel commun corso, & parlare de gli huomini. perche alcuna volta si chiama inuolontario quello, che si fà, ripugnando in tutto, & contradicendo la volontà, altre volte si dice inuolontario quello, che non nasce da noi medesimi, & di nostro proprio motiuo, ma dal volere, & parere altrui. come quando hauendo io vn proposito fermo di fare vna cosa, sono poi incitato, & mosso da vn'altro ò con preghi, ò con precetti à fare il cõtrario. In tal caso, perche lasciato la mia volontà fò quello, che vuole la volontà d'altri, si dice, ch'io lo fò inuolontariamente. perche non lo fò mosso da me stesso, ma da altri. cosi vediamo, che quando vn'huomo fà per volontà d'altri quello, che nõ haria fatto, se fosse lasciato in sua libertà. si dice hauer lo fatto contra sua voglia. di questa maniera vno schiauo, ò vn seruidore, che fà q̃llo, che vuole il padrone, & non q̃llo, che vorria egli, ne q̃llo, che faria, se fosse lasciato fare secõdo il suo appetito, si dice

6 *Inuolontario si dice in due modi.*

ce farlo inuolõtariamẽte, ò contra la sua volõtà. Parimente qñ vno segue il parere del suo amico, & la voglia di esso, lasciando il proprio parere, & volere, & quello che egli faria quando fosse lasciato à la sua propria volontà, si dice farlo contra il proprio volere. Vegniamo hora al nostro proposito, quando questo nome di inuolontario si piglia nel primo modo, accioche vna cosa sia cosi fattamente inuolõtaria, bisogna ben, che vi interuenga vna di q̃ste trè cose, o violenza, ò timore, ò ignoranza. ma pche si dica inuolõtaria conforme à la seconda significatione, nõ vi bisogna ne forza, ne paura, ne ignorãza; ma solo il fare vna cosa cõtraria, ò differẽte da q̃llo, che la persona vorrebbe cõforme al suo proprio appetito, & volere, ò la faccia per prieghi d'altri, ò per comandamenti, ò per qualunq; altra causa. Applicando hora questa dottrina à la solutione de l'argumẽto, diciamo che nõ solamẽte si diria essere impedito dal suo traffico, & negocio p prio colui, che inuolõtariamẽte lo lascia, pigliando questo nome d'inuolõtario ne la prima significatione, ma pigliãdolo anco ne la seconda, di sorte che si come il primo inuolontario è causato da la violẽza, ò dal timore, ò da la ignorãza; cosi quest'altro può esser causato da l'amicitia, ò da la charità. Et si come nel primo inuolontario l'impedimento, per cui resta la persona impedita di far quello, che vorria, viene ò da violenza, ò da paura, ò da ignoranza: cosi in quest'altro può venire da l'amicitia, ò charità. Poniamo il caso, che vno habbia del grano deputato per seminare, & dedicato à tal fine. se costui desistesse da tal negocio non di suo proprio motiuo, pche hà p male di nõ seminare, ma ad ĩstãza d'vn'amico, ò d'vn'altro pssimo, c'ha hũa necessità di q̃l grão, p fargli piacere, & seruitio,

questo

questo tale non si diria all'hora impedito da l'esse-quir quello, che desideraua? non hà dubbio. ma chi l'impedisce? l'amico per l'amicitia, ò il prossimo per la charità, i quali si gli pararono dauanti: & con i prieghi loro lo disturbarono dal suo disegno, & proposito, facendo, che lasciasse di esseguir lo per fare ad essi quel piacere. Et se mi fosse detto, che in tal caso non desiste colui inuolontariamente dal suo negocio ma di propria volontà, poi che si accorda à lasciare i fatti suoi p fare quei d'altri, già habbiamo risp. à questo in qual maniera si dica desistere inuolontariamente. Ma qui si hà da auuertire per intelligenza di questo punto, che alcune volte si fanno le cose inuolontariamente con volontà, che dicono, mista, in cui si troua parte di volontario, & parte di inuolontario, & tal volontario come questo lo chiama Arist. volontario misto. l'essempio di questo è, come quando vno gitta la robba sua in mare per qualche tempesta. chiaro è, che tale atto, come questo è attualmente volontario, poiche gli piace per saluar la vita perder la robba, gittandola in mare, ma da l'altra parte è inuolontario, inquanto è contrario à quello, che egli vorrebbe, & à quello, che egli farebbe, se non fosse quello impedimento de la tempesta. per il quale diciamo hauer gittato la robba sua nel mare inuolontariamente, ò contra sua volontà. Di questa medesima sorte quando vno desiste dal negocio suo ad instãza d'altri, dimaniera, ch'egli quãto à se non vorria desistere; ne in fatti desisteria, se non si attrauersasse questo impedimento, in tale atto si troua il volontario misto. perche da vn canto vuol desistere per fauorir l'altro. & da l'altra banda non vorria desistere, ne in fatti desisteria, se nõ si offerisce questo impedimento. Et questa sorte di

inuo-

inuolontario è bastante, acciò che vno si dica lasciare il suo negocio impedito da vn'altro.

Arg. 5.

Segue poi il terzo argumento, preso da le parole del Gaetano. Dice questo Dottore, che quando vno desiste volontariamente dal suo negocio, non può chiedere il guadagno. adunq; non vi interuenendo ne violenza, ne timore, ne ignoranza, non potrà domandare la ricompensa di esso. perche all'hora si diria desistere volontariamente. A questo argumento diciamo il medesimo, che al passato, & è, che il Gaetano parla di quel volontario, che si oppone à l'inuolontario preso ne la seconda significatione, per ilquale non accade che v'interuenga ne forza, ne paura, ne ignoranza, disorte che si dirà lasciar volontariamente il suo negocio colui, che di suo proprio motiuo, senza esser pregato da altri, ne ricerco ne forzato lo lasciasse, & senza che glie ne sia fatto alcuna instanza. & è cosa molto approuata, che chi lasciasse volontariamente il suo negocio (intendendo quel volontariamente di questa maniera) non haria ragione alcuna di pretendere la ricompensa del guadagno cessante. come se trouandosi vno in procinto di pescare, ò di attendere à qualche altro negocio, si mutasse di parere, per andare vn poco à spasso, ò per volere attendere à qualche altra cosa di suo proprio motiuo, senza esserne ricerco da persona. se à questo Pescatore fosse domandata in presto la rete, dopo che egli s'era già mutato ne l'animo suo, non potria egli all'hora pretendere, che gli fosse ricompensato il guadagno de la sua pesca. ma se perseuerando ne la intentione, & proposito di occuparsi in pescare, ne lasciasse di farlo, se non ad istanza d'altri, che gli domanda in presto la rete, ben potria prestarla con patto, che fosse risatto del guadagno. che per

imprestarla

impreſtrarla veniua à ceſſarli.

Obiettione. Sola vna difficultà à noi ſi offeriſce contra di queſto. & è, che ſeguiria da le coſe dette, che non potria pretendere la ricompenſa del guadagno ceſſante colui, che moſſo da charità ſi offeriſſe à laſciare il ſuo negocio vtile per ſoccorrere vn'altro, che ſi trouaſſe in qualche neceſſità, ſenza eſſer da lui ne forzato, ne pregato. poiche queſto tale di ſua propria volontà laſciaria in tal caſo il negotio ſuo, & non ad inſtanza d'altri, contra q̃llo, c'habbiamo già diſopra determinato. Diciamo à queſto, che acciò che poſſa pretendere la ricompenſa dl guadagno ceſſante che laſcia il negocio ſuo, baſta, che non lo laſcerebbe quanto è dal ſuo canto, ſe non per cauſa de l'altro. ò ſia forzato, o pregato da quello, ò non ſia altrimente. dimaniera, che ſi poſſa dire con verità, che non deſiſte dal ſuo negocio per conto ſuo proprio, ma per conto d'altri, & in beneficio d'altri ſolamente. La ragione di queſto è. perche laſciare io il mio negocio per proprio intereſſe, è il medeſimo, che laſciarlo di mio proprio volere; ſi come laſciarlo ſolamente per intereſſe d'altri, & in beneficio d'altri, è l'aſciarlo per voler d'altri. adunq; chi laſcia il ſuo negocio ſolamẽte per intereſſe d'altri, & non per il proprio, ſi dirà farlo per voler d'altri, & non per il proprio. Onde nel caſo preſente, poi che quel tale moſſo da charità, & ſenza eſſer pregato, ò forzato da l'altro laſcia il ſuo negocio, ſi dice laſciarlo non per ſuo proprio intereſſe, ma per l'altrui. Si dirà anco laſciarlo nõ per propria volontà, ma per l'altrui. il che habbiamo detto baſtare per poter chiedere lecitamente la ricompenſa del guadagno ceſſante. Reſtaua hora riſpondere à l'autorità di ſan Tho. ilqual diſſe non poter domandarſi il guadagno ceſſante per

via

ma di patto: ma nel ca. seguente, esplicando la Conclusione quarta risponderemo à quella. Et q̄sto basti quanto al secondo punto da noi promesso.

DI QVANTA QVANTITA' deue essere la ricompensa del guadagno cessante, & a qual tempo s'habbia da riceuere Cap. II.

SOMMARIO.

1 *Nel guadagno cessante, quando la quantità è nota determinatamente si può dimandare tutta.*
2 *Nel guadagno cessante quando la quantità è per ogni modo incerta si tassa à giudicio d'vn huomo da bene.*
3 *Nel guadagno cessante ancora che la quantità sia certa, nondimeno se la speranza è incerta tanto minore sarà la compensa.*
4 *Nel guadagno cessante si scontano le spese schiuate.*
5 *Nel danno emergente si tassa la quantità nel modo che nel guadagno cessante.*
6 *Nel guadagno cessante, & Danno emergente si tassa la quantità incerta quando si tassa auanti ma quando dipoi si paga solo quello che è accaduto.*
7 *Il guadagno cessante, & danno emergente in che tempo si ricompensi.*
8 *Il guadagno cessante si può dimandare quando s'era per vendere in altro tempo, ò luogo.*

DI QVANTA QVANTITÀ deue essere la ricompensa del guadagno cessante, & à qual tempo s'habbia da riceuere.

Cap. XI.

DI quattro cose da noi promesse n'habbiamo già espedite due nel cap. precedente. cioè, che cosa sia danno emergente, & guadagno cessante: & quando vno habbia ragione di chiedere la ricompensa di essi. hora habbiamo da trattare la terza & la quarta che sono di quanta quantità deua esse re questa ricompensa: & di che tempo s'habbia da riceuere. Quanto al primo cominciando del guadagno cessante, si deue auuertire per esplicar meglio questa materia, che sono alcuni essercitij, i quali se da noi sono tralasciati, non possiamo del certo sapere quanto guadagno determinatamente ci hariano apportato. come è il pescare, il cacciare, & altri simili. Altri sono de' quali possiamo del certo sapere quanto guadagno ci harebbono arrecato, se non li hauessimo abbandonati. Et questo accade in due modi. perche in vno si può conoscere subito fin da principio, come è l'essercitio di q̃sti, che vanno à opera, i quali sanno fin da principio, quanto harian guadagnato il giorno ò zapando, ò segando. il medesimo corre ne' salarij de tutti gli officij, ne' quali si sà determinatamente, quanto importino in capo à l'ano, ò in capo al mese. Altri sono, ne' quali si può sapere, quanto saria determinatamente nõ già subito da principio, ma giungendosi al fine del negocio. & venuto il tempo,

Quanto deue essere la ricompensa del guadagno cessante.

pò, nel quale si douea riceuere il detto guadagno. come s'io volessi serbare alcune mercanzie, per venderle innanzi à certo tempo, & mi fossero fatte vendere subito; giunto poi quel tempo, ben si potria sapere per quanto si fossero vendute, se si serbauano infino all'hora, mà non prima. Più oltre si hà da notare, che oltra à l'esser la quantità del guadagno certa, & determinata, si hà da guardare, se il negocio, per il cui mezzo s'hauea da guadagnare, era più, ò meno soggetto à pericoli, per i quali ella si fosse potuto più, ò meno impedire; & per conseguenza fare, che la speranza di conseguirlo fosse più, ò meno certa. Da queste considerationi chiaramente si caua, che per tassar la quantità de la ricompensa, che vno deue chiedere per il guadagno cessante, si hà d'hauer l'occhio à tre cose la prima è, se si sà, ò si puo sapere determinatamente, quanta fosse la quantità del guadagno cessante, ò nò. La seconda se, essendo certa, & determinata la detta quantità, si sapea tal certezza subito da principio del contratto, ò nò, ma al fine del negocio, & al tempo di riceuere il detto guadagno. La terza se la certezza d'acquistare il detto guadagno, ò fosse, ò non fosse certa, quanto à la quantità, era molta, ò poca; ò se la speranza di conseguirlo era più, ò meno certa. Questo notato rispondiamo à la questione con le seguenti Conclusioni. Et la prima sia questa.

Quando la quantità del guadagno cessante è già nota, ò si può sapere quanto fosse determinatamente; & oltra di questo la speranza, che si hà di conseguirlo, è certa di tal sorte, che non si offerisce cosa, che la possa impedire, ben si può chiedere all'hora la ricompensa di tutta quanta. Come se vn'operaio, che zappando, ò segando guadagna- *Concl. 1.*

ua trè reali il giorno, fosse per vn'altro impedito, potria domandare tutto quel guadagno. Così chi serbaua la robba sua per venderla al tal tempo, se fosse impedito da questo disegno, sendoli tolta di presente, potria domandar tutto quello, che saria valuta à quel tempo. perche in simili casi concorrono quelle due cose, cioè, che la quantità del guadagno determinatamente si sà, ò si può sapere; & la speranza del conseguirlo è certa. Sarà certa questa speranza ne l'operaio, concorrendo trè cose. l'vna è, che fosse risoluto di lauorare. l'altra. c'hauesse forza da poter farlo. La terza che hauesse l'occasione, & il luogo da lauorare. de lequali trè cose mancandone vna sola, non si diria esser certà la speranza, & la possibilità di guadagnare lo stipendio solito. la ragione de la Conclusione è questa. perche il possedere vna cosa per sola speranza, che sia però certa, & possederla attualmente sono cose equiualenti, quanto à l'effetto di hauerla per mia, o d'hauerui io sù qualche ragione, come trattaremo di sotto nel cap. 19. Se alcuno possedesse attualmente vn guadagno, & gli fosse poi leuato di mano, potria lecitamente chiedere la ricõpensa di tutto. adunq; la potrà anco chiedere quãdo la speranza di conseguirlo fosse certa.

Concl. 2. La seconda Conclusione. Quando la quantità del guadagno nõ si sà, ne si può sapere quanta ella sia determinatamente, sendo da l'altra parte la speranza, & la possibilità di conseguirla assai certa, all'hor si hà da tassar la ricompensa di essa secondo il parere, & giudicio d'vn'huomo da bene. come se vno volea pescare, ò cacciare in qualche luogo, doue era certa la speranza di prendere qualche cosa pescando, ò cacciando, non si potria sapere in tal caso, quanto saria stato determinatamente il

guada-

guadagno, si saria douuto tassare la ricompensa di esso, secondo il giudicio d'vn'huomo da bene.

La terza conclusione è questa. Quando si sa determinatamente, quanta saria stata la quantità del guadagno, se si fosse conseguito; ma da l'altra parte la speranza di conseguirlo era incerta, & dubbio sa, non si può domandar lecitamente la ricompensa di tutto; ma tanto ò maggiore, ò minore, secondo il giudicio d'vn'huomo da bene, quanto la detta speranza fosse ò maggiore, ò minore; ò più ò mā co certa. Come se vn'operaio non hauesse certa la speranza di hauere à lauorare di qui à vn mese zappando, ò segando; se bene era certo, che douea guadagnare lauorando cinq; scudi, non potria lecitamente pretendere la ricompensa di tutto quel guadagno da chi l'hauesse impedito. ma ò maggiore, ò minore, à giudicio d'vn'huomo da bene, secondo che q̄lla speranza fosse stata più, ò manco certa. *Concl. 3.*

Concl. 4. La quarta Conclusione. Quando l'vno, & l'altro fosse incerto, così la quantità del guadagno, come la speranza di conseguirlo, all'hora si deue tassare la ricompensa di essa maggiore, ò minore, à giudicio, d'vn'huomo da bene, quanto la quantità del guadagno, & parimente la speranza di conseguirlo sarà stata più, ò manco certa. Come se vno haueſſe vn campo seminato à grano, & gli fosse stato ò guasto, ò tolto per qualche effetto, all'hora si douria ricompensare il guadagno à lui tolto, secondo che la speranza de la ricolta futura era maggiore, ò minore al giudicio d'vnhuomo da bene. La ragione di quanto si è detto ne le trè precedenti Conclusioni è posta da san Thoma. ne la 2. 2. quęstione 62. arti. 4. in c. Et è che il guadagno, che si possede solamente per la speranza, & q̄lla anco incerta, cōe è q̄lla che stà sogetta à molti

pericoli, & che per molte vie può essere impedita, non val tanto, quanto quella, che già realmente si possede; ma tanto, quanto hà di certezza, & non più. Secondo la qual dottrina chi guastasse il grano già seminato, prima che nasca, minore ricompensa haria da fare, che chi l'hauesse guastato già in herba, & minor questo, che chi l'hauesse guasto, quando era spigato. perche il grano seminato auanti al nascere stà sogetto à più pericoli, che il già nato, & il nato più di quello, che hà la spiga, & è granito. Da la dottrina di questa quarta Cõclusione s'intende, che sia, quello, che san Thom. pretendeua, quando disse ne la 2. 2. q. 78. ar. 2. ad. 1. che la ricompensa del guadagno cessante non si può domandare per patto, come nel precedente cap. allegammo. Non volse dire, che in niun modo si potea domandare, hauendo speranza di conseguirlo. ma che non si potea domandare all'hora tanta ricompensa per tal conto, quanta si saria domandata, se tenendolo vno attualmente, ne fosse poi priuato. perche quello, che non si possede, senon in potenza, & virtualmente, non val tanto, quanto quello, che è attualmente posseduto, come espressamente lo dice nel detto quarto arti. de la q. 62. & molto più espressamente ne l'argumento 2. & ne la sua solutione, doue parla del guadagno cessante per causa di chi tiene i denari douuti più di quello, che douea, con perdita del creditore; & cõcede douersi ricompensare tal guadagno. Qui s'ha da notare, che tra queste ricompense di guadagno cessante, si hanno sempre da scontare le spese, che s'haueano da fare per conseguirlo compitamente. per le quali non si può pretendere ricompensa alcuna. essendo che per il medesimo caso, che vno si troua impedito del suo negocio vtile, risparmia le

San Tho. esplicato.

Le spese solinate si scontano ne la ricõpensa del guadagno cessante, et non le fatiche.

dette

dette spese, che non potea fuggire, non voler però intendere, che sia la medesima ragione de le fatiche necessarie per conseguire tal guadagno, lequali nō deuono già scontarsi, come le spese, si come nel fine di questo cap. più ampiamente si dichiarerà. La causa di questa diuersità è questa che il guadagno, & la fatica, con cui si acquista, come saria il zappare, & la mercede, che zappando si guadagna, sono vna istessa cosa in ragione di guadagnare, & di perdere. perche faticando si guadagna. & senza questo non si guadagneria; & virtualmente la fatica è il guadagno, si come il seme è virtualmente il frutto, che da esso procede. si come adunq; perdēdosi il seme, si perderia anco il frutto che da lui douea procedere; & per il cōtrario perdendosi il frutto, si diria essersi perduto il seme, di cui era nato, ò di cui hauea da nascere: cosi perdendosi le fatiche, per il disturbo occorso, si perderia anco il guadagno, che con tal mezzo si douea conseguire, & perduto il guadagno, sariano anco perdute le fatiche. Donde procede, che con vna istessa ricompēsa si rifà l'vno, & l'altro, cioè la fatica, & il guadagno perduto. di qui anco si inferisce, che se per le fatiche rispiarmiate si douesse alcuna cosa scontare, quando si ricompensa il guadagno perduto, saria il medesimo, che scontare esso guadagno, il che saria molto contra ragione. segue di più nel terzo luogo, che chi impedisce alcuno dal suo lauoro, si dirà impedirlo anco dal suo guadagno. Et per il contrario chi lo impedirà dal suo guadagno si dirà anco impedirlo dal suo lauoro, con cui douea conseguirlo. Ma le spese sono esse vna specie di perdita, perche lo spender è perdere. poi che tanto hà manco l'huomo di quel, c'hauea, quanto harà speso. Et perche la perdita è dan-

Corollarii.

no, & à pagare i danni niuno è obligato, se non gli hà incorsi ò nò gli hà da incorrere, per questo non s'hanno à ricompensare le spese, che si rispiarmarono; & non furon fatte. Et questo basti quãto à la quantità, in cui s'hà da ricompensare il guadagno cessante.

De la quãtità, che deue hauere la ricõpensa del danno.

Quanto à la ricompensa del danno per tassar la quantità di essa si hanno da notare le medesime trè cose, che di sopra anco dicemmo hauersi à notare per tassare la ricompensa del guadagno cessante. l'vna è, se si sà, ò si può determinatamente sapere, quanta sia la quantità del danno. l'altra, se subito, & dal principio si sà quanto habbia da essere; ò nõ si può sapere infino al tempo da venire, per ilquale si serbaua il detto danno. La terza quanto sia certo il pericolo di incorrer questo danno, ò quanto incerto; & quanta ragione, & causa ci sia da temerlo molto, ò poco.

5. Conclusione prima.

5. Notato questo sia la prima Conclusione. Quando si sà, ò si può sapere, quanto sia il danno determinatamente, & da l'altra banda è certo che succederà, & che non si può schiuare, all'hora si può chiedere tanta ricompensa, quanto è il danno. Come se vno hauesse da pagare per il tal giorno vn debito di cento scudi, & sapesse per cosa assai certa, che quando non lo pagasse, gli facesse dare cinq; scudi di spesa, potria all'hora domandar la ricompensa di tutti quei cinq; scudi, à chi gli domandasse impresto quei cento, c'hauea per pagare il detto debito. La ragione di questo è, perche vn danno certo, & che non si può euitare, è come se già fosse presente. adunque tanta ricompensa si può chiedere per esso, quando vno si mette à pericolo di incorrerlo, quanta per il medesimo

si

si sarà potuto domandare, sendo già presente.

La seconda Conclusione sarà questa. Quando la quantità del danno temuto non si sà, ne si può sapere determinatamente, ancor che sia cosa certissima d'hauerlo à incorrere, all'hora si hà da tassar la quantità de la ricompensa di esso à giudicio d'vn'huomo da bene, maggiore, ò minore, secondo che probabilmente, & con giusta ragione si temerà douere essere il detto danno, ò maggiore, ò minore. *Concl. 2.*

La terza Conclusione. Quando essendo certa la quantità del danno, al cui pericolo vno si deue esporre, sarà dubbiosa la certezza di hauerlo à incorrere, & non risoluta, all'hora anco la quantità di essa deue esser tassata à giudicio di huomo da bene, tanto maggiore, ò minore, quanto la detta certezza sarà più, ò meno dubbiosa, ò risoluta. Come vediamo, che nauigando vno per il mare, certo è il danno, che potria incorrere, & al cui pericolo perciò si espone, che è di rimanere schiauo, ò di affogarsi. ma potria hauere maggiore, & minor certezza, ò pericolo di incorrerlo, secondo le circonstanze, che si offerissero, conforme à laqual certezza si potria scandigliare la ricompensa del detto dãno temuto. Prouasi questa Conclusione perche le cose che solamente si possedono in potenza, & virtualmente, tanto più, ò meno sono stimate, quanto la potenza è maggiore, ò minore, ò quanto è più ò meno propinqua à l'atto. qual danno, il cui pericolo si teme, solamente si possede in potenza, & virtualmente. adunq; dourà ricompensarsi più, ò meno, quanto sarà più, ò meno certo. perche quanto sarà più, ò meno certo il pericolo di incorrerlo, sarà la sua potenza più, ò meno propinqua à l'atto. Per dichiaratione *Concl. 3.*

di

di questo nota, che tutti gli homini hanno potenza di incorrer la morte prima che passi vn'anno, ancor che siano sani, & robusti. ma con tutto questo è cosa incerta, se prima che passi vn'anno, morirranno. ma se vno hauesse la terzana, saria per costui più certa la morte, per esser già più propinqua la sua potenza à l'atto. Et se la terzana diuentasse quotidiana, già saria più certa, per esserſi anco appropinquata più la potenza à l'atto. Et se di quotidiana diuentasse vna febre pestilentiale, ò vn mal di punta, molto più certa saria all'hora la morte, p esser già la potẽza di morire molto più propinqua à l'atto, & al suo effetto. Di qui segue che se vno intraprendesse vn negocio pericoloso di morte ad instanza d'altri, qual saria vn duello, ò passare il mare, tanta douria essere la ricompensa di questo danno maggiore, ò minore, quanto il pericolo di incorrerla fosse più, ò manco certo, & indubitato; ò quanto il potere incorrerlo fosse più, ò manco propinquo à l'atto, & al suo effetto.

Concl. 4. Segue la quarta Conclusione. Quando l'vno, & l'altro fosse incerto, così la quantità del danno, come quella del pericolo di incorrerlo, all'hora s'hà da tassare parimente la ricompensa di esso à giudicio d'huomo da bene, tanto maggiore, ò minore, quanto la quantità del danno temuto, & quella del pericolo dincorrerlo sarà maggiore, ò minore, più, ò manco certa. la proua di questa Conclusione è chiara per quello, c'habbiamo hora fornito di dire circa la terza Conclusione.

Nota. 6. Due cose deuonsi notare in questo luogo intorno à queste Conclusioni, si come anco intorno à l'altre del guadagno cessante. l'vna è che il tassar la quantità del guadagno cessante, & del danno emergente ad effetto di domandar la ricompensa di

essa

essa si può fare in vno de' due tempi. ò al principio del Contratto, prima che sia giunto il tempo, nel quale il danno, & la perdita del guadagno s'hauea no da incorrere, ò dopo l'esser già arriuato il detto tempo di incorrer l'vno, & l'altro. Tutte le Cõclusioni così del guadagno cessante, come del dan no emergente si intendono esser vere, quando si tassa la detta quantità dal principio del Contratto, prima che giunga il tempo di incorrere il danno, & la perdita del guadagno: & non quando si tassa dopo l'esser giunto il tempo di incorrer l'vno, & l'altro. perche tassandosi in quest'altro tempo non si hà da ricompensare più perdita de guadagno, ne più danno di quello che realmente si incorre, ò po co, ò molto, ò niente, se non si incorse ne perdita di guadagno, ne danno alcuno. l'altra è, che que ste quattro Conclusioni del danno emergente, & l'altre quattro del guadagno cessante sono infra di loro differenti in questa maniera, che ne la prima di quelle del danno si parla quando l'vno, & l'altro, così la quantità del danno, come la certezza di incorrerlo è verificata. ne la seconda si parla quã do la quantità sola del danno è incerta. ne la terza quando la certezza sola di incorrerlo nõ è chiara, ma dubiosa. ne la quarta quando ne l'vn, ne l'altro è chiaro, & certo. Il medesimo dico de l'altre Conclusioni del guadagno cessante. che ne la prima si parla, quando la quantità del guadagno, & la speranza di conseguirlo è certa, & indubitata. ne la seconda quando il guadagno solo è incerto. ne la terza quando la speranza sola di conseguirlo è incerta. ne la quarta quando l'vn, & l'altra è incer ta. Et questo basti quãto à la ricõpensa del dãno, & del guadagno acciò trattiamo hormai del tẽpo, in cui questa ricompensa si deue riceuere, che è l'vlti-

mo

mò che in questa materia habbiamo da trattare.

7 *Quando si deua riceuere la ricompensa del guadagno cessante, & del dãno emergente.*

7. E dunq; la difficultà, quando si habbia da cõsegnar la ricõpẽsa del dãno, & del guadagno. se deue essere subito fatto il cõtratto, ò qñ. Prima tratteremo de la ricõpẽsa del guadagno, & poi de la ricõpẽsa del dãno. Quãto al primo si deue notare, che ĩ due modi si può far la ricõpẽsa del guadagno, cõe da le cose dette si può inferire. cioè ò in tutto ò in parte. La causa di q̃sto è, pche si può considerare il guadagno ĩ due modi, ouero ĩ due stati. l'vno è q̃l che hà ò deue hauere dopo l'esser già acquistato. l'altro è q̃l, che tiene, cõsiderãdolo solo in potẽza & in via di acquistarsi; ò quando si possede per sola speranza. come chiaramẽte si può vedere ne la mercede d'vn lauorante. la qual si può considerare ò da la parte, che già si possede virtualmente, & per sola potenza, ò per la parte, che si possede, ò si hà da possedere attualmente. & quanto à l'effetto. all'hora deue considerarsi nel primo modo, quando il poter conseguire il guadagno non è così certo, che non si possa per molte vie impedire. all'hora si considererà, & si terrà, come già conseguito, qñ la speräza di cõseguirlo è già tãto certa, che p niuna via si può ĩpedire, à q̃l, che si può vedere. Cõsiderãdolo dunq; nel primo modo, & nel primo stato nõ vale tanto, come quando si considera nel secondo. perche considerandolo secondo, che stà in potẽza, si hà molte volte come cosa non certa, & che p diuerse vie si può impedire. ma considerandola ne l'altro modo si hà come cosa certa, & che già sia venuta, ò habbia da venire in effetto. qñ adunq; si ricõpensa considerato nel primo modo si hà da ricõpensare in parte, & non in tutto. ma considerato ne l'altro si hà da ricompensare in tutto.

De la ricõpensa del guadagno.

Questo p̃supposto sia la 1. Cõcl. Qñ il guadagno

si

si hà da ricõpẽsare tutto interamẽte nõ si può riceuere la ricõpẽsa di esso subito nel principio, qñ si fà il cõtratto cõ l'obligo, che si habbia da rifare. ma dopo che sarà giũto il tẽpo, i cui si sarà realmẽte cõseguito. Come se vn negotiãte hauea da riceuere il guadagno del traffico suo di q̃ à vn'ãno, trouãdosi poi disturbato dai suoi negotij, nõ potria subito auãti, che sia passato l'ãno, domãdare che gli fosse cõsegnata la ricõpẽsa del suo guadagno, ma dopo che sarà passato. La ragione di q̃sto è, pche ò si sà, se il guadagno sarà tãto determinatamente subito nel principio, cõe è il guadagno d'ũ lauorãte, ò nõ si sà, quãto sarà determinatamẽte insino a l'vltimo. cõe saria in vn caso simile à q̃sto. Poniamo, che si trouasse vna psona quattrocẽto ducati, p impiegarli i Tele, & vẽderle in vna Fiera cõ guadagno. se di q̃sti quattrocẽto glie ne fussino chiesti i p̃sto dugento, bẽ si potria sapere al fin del traffico tutto il guadagno di essi p il guadagno de gli altri dugẽto, poiche nõ si saria cauato minor guadagno de l'vna che d̃ l'altra sõma, se l'vna, & l'altra fosse stata impiegata nel medesimo traffico. Chiaro è poi che tal gudagno nõ si saria potuto sapere determinatamẽte sin tãto che non fosse stata spacciata tutta la mercãzia. però haria potuto far patto all'hora che gli ipresto, che gli fosse dato p essi tãto guadagno, quãto si caueria da gli altri dugẽto. poi che tãto, & nõ manco verrà egli à pdere p ipprestarli Hora vegniamo al nostro ꝓpposito. se nõ si sà da principio quãto sarà determinatamẽte il guadagno. nõ si può riceuer la ricõpẽsa di esso subito qñ si fà il cõtratto con obligo di ricõpẽsarlo, poi che all'hora nõ si può sapere quãto douesse essere determinatamẽte. se si sà da principio determinatamẽte quãto sia p essere, chiaro è che si come nõ essendo vno impedito dal suo negocio,

gocio, & traffico, non haria riceuuto il guadagno subito, ma al fine di esso, così parimente non lo potria riceuer subito, sendo impedito. ma dopo che sia giunto il tempo. nel quale il detto guadagno già sarà conseguito. Hà dunque il negotiante buona ragione di far patto subito da principio, che gli sia ricompensato il suo guadagno perduto; ma nō già di riceuerne subito la ricompensa. ma solo al tempo, che sarà ne la borsa del negotiante. Questa Conclu. toccò il Dottor Nauarro nel suo Man. c. 17. nu. 212. & nel Commentario de l'Vsure num. 58. & auanti à lui la toccò il Medina ne le sue questioni de Restitutione.

Concl. 2. Segue la seconda Conclu. & è questa. Quando il guadagno cessante s'hà da ricompensare in parte, essendo considerato secondo che stà in potēzà, & secondo che già si possede virtualmente, & per sola speranza, all'hora si può subito riceuere la ricompensa di esso da principio quando si fà il contratto. La ragione di questo è, perche il detto guadagno nel modo, che si hà da ricompensare, già stà presente, douendosi ricōpensare inquanto che stà in potenza, & per la parte, che già si possede per sola speranza. adunque si può anco riceuere di presente la ricompensa di esso, senza aspettare altro tēpo futuro. Da le cose dette segue, che il patto di ricompensare il guadagno cessante si può fare in sul Contratto in trè modi. Il primo è facendo patto, che si ricompensi quanto vale à giudicio d'huomo da bene, considerandolo inquanto stà in potenza solamente. ilqual patto hà luogo, quando non si può saper di certo la quantità del guadagno perduto. il secondo è, facendo patto, che si ricompensi tanto guadagno determinatamente. il qual patto all'hora solamente harà

Corollario.

luogo

luogo, quando già da principio si sa di certo, quanto è il guadagno, che s'hà da perdere, come dicemmo accadere nel guadagno di questi, che vanno à opera, & simili altri. Il terzo è, quando si fà patto, che si dia tanta ricompensa, quanto saria stato il guadagno al fine del traffico, se quello non fosse stato disturbato. Et questo patto all'hora hà luogo, quando al fine del negocio disturbato, & non prima si può sapere di certo, quanto fù il guadagno perduto, per essere stato alcuno impedito del suo negocio, & traffico. Et questo basti quanto al guadagno cessante.

Quanto poi à la ricompensa del danno, in tutto & per tutto si hà da dire il medesimo, c'habbiamo detto circa la ricompensa del guadagno, cioè, che quando s'habbia da ricompensar tutto interamente, non si può riceuere lecitamente tal ricompensa subito da principio, ma al tempo, che il detto danno sarà realmente incorso. ma hauendosi à ricõpensare in parte, & secondo che si considera, stando in potenza, subito si può intrare in possesso de la detta ricompensa, il che tutto si può prouare cõ le medesime ragioni, con cui prouammo le Conclusioni à queste simili circa la ricompensa del guadagno cessante. Cauiamo anco da questa dottrina, che in trè modi si può fare il patto da principio quando si fà il Contratto, di ricompensare il danno emergente. Il primo è, facendo patto, che si ricompensi in parte, secondo che à giudicio di huomo da bene sarà stimato, considerandolo come cosa che stà solamente in potenza. Il secondo facendo patto, che si ricompensi tutto il danno, determinando fin da principio la quantità di esso, in caso che all'hora si sappia di certo la detta quantità. Il terzo facendo patto che si dia tanta ricompensa, quanto

Quando si habbia da riceuere la ricompẽsa del danno emergẽte.

In tre modi si può far patto de la ricompẽsa del danno emergẽte.

quanta si vedrà essere tutto il danno al tempo di incorrerlo. ilqual patto all'hora hà luogo, quando per qualche tempo futuro si può sapere puntalmẽte, ĩ quãto danno era incorso colui, che fù disturbato dal suo negocio, & traffico. Quando si farà il patto nel modo secondo & terzo, si deue aspettare il successo del danno, ò de la perdita del guadagno, & fino all'hora s'ha da differire la ricompensa de l'vno, & de l'altro, & se giunto il tempo del detto successo si trouerà, che il guadagno non sia cessato, perche non si è fatto, netampoco incorso alcun danno, all'hora non hà luogo la ricompensa. perche chi fà patto simile, si espone egualmente ò à ventura, che tutto gli sia rifatto interamẽte, ò à pericolo di non hauer nulla, non succedendo ne danno, ne perdita di guadagno. Di qui nasce, che se per qualche caso accadesse, che non seguisse tutta la perdita, che si pensaua, & si teneua per certa, ò tutto il danno temuto, ma solamente vna parte, quella sola s'hà da restituire, & non più. come se vn lauorante, che per la sua mercede hauea da riceuere quattro reali il giorno, facesse patto cõ chi lo disturba dal suo lauoro, che gli ricompensasse tutta quella perdita, & di poi per qualche caso successo, come saria vna pioggia di tutto il giorno, non haria potuto lauorando guadagnare i suoi quattro reali, non potria all'hora riceuere alcuna ricompensa di quella perdita. La ragione di questo è, perche quando fece il patto, che gli fosse ricõpensato tutto quel guadagno, fù credendo, & tenendo per certo, che haria potuto senza disturbo alcuno guadagnarli. ma succedendo poi il contrario, & vedendosi per esperienza, non si hà da stare à quello, che si è conuenuto, ma à quello, che poi è successo. Il medesimo saria non seguendo

Corollario.

tutto

tutto il danno temuto, ma alcuna parte di esso. Questo c'habbiamo detto del lauorante, si deue intendere, quando egli domandò la detta ricompensa à conto del guadagno cessante solamente, & non à conto del salario douuto à lui per il suo seruitio. per intelligenza del quale si deue notare, che quando il lauorante fece patto, che gli fosse ricompensato il guadagno di ciascun giorno, può domandare questa ricompensa in due modi, & per vno di due titoli. l'vno è solamente per conto de la perdita del suo guadagno. l'altro é per conto del salario, che merita per il seruitio, in cui l'altro volse occuparlo all'hora lo domanderia per la perdita del suo guadagno, solamente, quando staua apparecchiato per far piacere à chi lo disturba dal suo lauoro, & guadagno senza riceuere interesse alcuno per il detto disturbo, ò p il seruitio, in cui si deue occupare di sorte che in niun modo haria domandato la detta ricõpensa, se non occorresse la perdita del guadagno. Et questo ò per amicitia, ò p altro rispetto particolare. ma quãdo nõ ci interueniisse ne amicitia, ne altro rispetto particolare, per cui detto lauorante stesse preparato p far piacere à l'altro senza ricõpensa del suo seruitiò, in tal caso, chiedendo la ricõpensa del guadagno, che gli hà da cessare, pare che la domandi non solo, come guadagno cessante, ma ancor come salario, & stipendo del seruitio che p l'altro hà da fare. ilqual salario domandãdolo sotto nome di guadagno cessante, nõ saria altra cosa se nõ tassarlo à ragione di q̃l, che mõtaua la pdita dl suo guadagno. Q̃n dũq; pigliasse la ricõpẽsa di q̃sta maniera à cõto del suo salariò, sẽpre potria pigliarla, fin tãto che stesse occupato nel seruitio de l'altro. se ben dopo hauesse

trouato non esserli cessato guadagno alcuno, ne hauer patito altro danno. Quando si farà il patto nel primo modo de li trè sopradetti, così circa la ricompensa del guadagno cessante, come del danno emergente, subito si può pigliare la ricompensa, se ben doppo succeda ò maggiore, ò minor perdita di guadagno: ò maggiore, ò minore danno s'incorra. perche fatto simil patto giustamente, & con rettitudine, l'vna, & l'altra parte vgualmente si mette à ventura di guadagnare, & à pericolo di perdere. quello, ch'è impedito dal suo traffico si pone à pericolo di incorrere maggior danno, ò maggior perdita di guadagno, che non fù la ricompensa, di cui egli si contentò. & à questa ventura, che l'vno & l'altro possa esser minore, che non fù la detta ricompensa. & quello che impedisce l'altro si mette à questo pericolo, che la ricompensa, à cui resta obligato, sia maggiore, che non sarà il dãno, & la perdita del guadagno, che l'altro può incorrere. & à questa ventura, che la detta ricompensa sia minore del danno, & de la perdita del guadagno de l'altro.

8

Se chi conseruaua la mercantia per vẽderla in altro tempo, & luogo, la potrà vendere di presente per maggior prezzo.

8. Gia potremmo dar fine à questa materia, se non ci occoresse vna difficultà, che ad essa appartiene, la cui esplicatione torna molto bene à trattarla in questo luogo, come vno essempio, alquale si possa applicare tutto q̃l c'habbiamo detto trattãdo del guadagno cessante. La difficultà dũq; è questa: se vno, c'hauesse determinato di serbare la robba sua per venderla in altro tempo, ò in altro luogo, doue si hauea speranza, che fosse per valer più, potria venderla hora in questo luogo, & tempo ad instanza d'altri per maggior prezzo di quello, che hora vale, ad effetto di ricompensare per questa via il guadagno, che perde? Diciamo à questo che ben

lo

lo può fare, concorrendoui quattro conditioni. La prima è, che la detta robba potesse serbarsi insino al detto tempo, & luogo, ne' quali s'hauea da vendere, restando ella salua, & di buono essere, & così ben conditionata, come hora si troua, perche se il grano u. g. già cominciaua à marcire, & il vino già diuentaua forte, chiaro è, che se si serbassino per altro tempo, ò luogo, in questo mezzo si guasteriano notabilmente, & perderiano assai del proprio valore, & per conseguenza meriteriano di essere molto meno stimate nel detto tempo, & luogo, che non sono hora qui. onde in vece di guadagnare, perderia chi volesse serbarle. Il medesimo deue dirsi, se per qualunq; altra causa non potessono serbarsi, come saria se vno non hauesse botte da tenerui il vino, ne granaio per il grano. La seconda è che babbia buona ragione di serbarla, & che lecitamente lo possa fare. perche altrementé non potria pigliare ricompensa del guadagno cessante. A questo proposito diremo più giù nel c. 13. trattando de gli Appaltatori, che non sempre possono questi tali serbar lecitamẽte le mercanzie per altro tempo, come saria se di presente hauesse bisogno di esse la Rep. Chiaro è, che se hora fosse necessità de grano ĩ questa Città, ò di vino, ò di olio, ò di altre cose simili, non saria lecito serbarle per altro tempo, & luogo, lasciando di venderle adesso per rimediare la necessità presẽte del ben commune. Parimente occorrendo bisogno grande di dette cose in vn Villaggio, non haria buona ragione chi n'hauesse di cauarle de li, & portarle in altro luogo, doue fossero più care. Segno ne sia, che in tal caso ĩ Gouernatori de la Rep. forzano questi tali à vendere le robbe loro nel tempo, & luogo presente senza restar perciò obligati à

restituir loro il guadagno, che perdono per nō ser barle, ò portarle altroue. Per maggior chiarezza; & confirmatione di questa dottrina daremo vn'altro essempio. Poniamo caso. che vna persona particolare si trouasse in estrema necessità, dimaniera, che chi hauea da serbare il suo grano per altro tempo, ò luogo, fosse obligato per legge di charità a soccorrere al detto bisogno. vediamo, se costui potesse all'hora lecitamente serbare il suo grano ad altro tempo, lasciando di aiutare il prossimo non per certo. Et per questa medesima causa non haria buona ragione di chieder la ricompēsa del guadagno, che perde per non serbarlo. Di questa materia già disopra ne habbiamo trattato; dichiarando la sesta conditione, che deue concorrere, acciò che vno possa pretendere il guadagno cessante. La terza conditione si piglia da la parte del tempo, per ilquale si deue serbar la robba, & è, che sia tempo determinato, nelquale habbia speranza di guadagnare. Per intelligenza di questo s'ha da notare, che questo tempo, per cui si serba la mercanzia è di due maniere. l'vno è determinato, in cui sogliono valer le robbe più che in altro tempo. per qualche occasione particolare, che si troua più in quel tempo, che in altro. come vediamo, che l'olio suol valere più per Giugno, luglio, & Agosto; & meno di Febraio, & di Marzo. Il grano suol valer manco à la ricolta, & il vino à la vindemia, cosi i caualli, & l'armi vagliono più in tempo di guerra. L'altra sorte di tempo è indeterminata, come se vno serbasse le sue mercanzie per altro tempo, che vagliano più, qualunq; si sia indeterminatamente. Diciamo adunq; che quā do vno si risolue à serbar la robba sua per vn tempo determinato, nel quale sogliono ordinariamē-

te

te valer più, che in altro, all'hora hà ragione di chiedere la ricompensa del guadagno cessante. ma non quando le serbasse per tempo indeterminato. La ragione di questo è, perche quando si serbano per tempo determinato, in cui sogliono ordinariamente esser più chare. che in altro, si hà all'hora speranza assai probabile di guadagnar qualche cosa. laqual non si hà, quando si serbano per tempo indeterminato. Et per questo si può domãdar la ricompensa del guadagno, secondo quello, che si disse di sopra, esplicando la prima di quelle conditioni, che deuono concorrere p poter chiedere il guadagno cessante. D'vn'altra maniera può occorrere questa determinatione di tempo, secondo Siluestro ne la sua Rosa aurea nel caso 16. & è, che può, il venditore che serbaua la sua robba per altro tempo assegnare vn giorno determinato, & vendere con patto, che gli sia dato il prezzo, che per tutto quel giorno sarà corrente. leggasi à questo proposito quello, che diciamo di sotto nel cap. 24. trattando del comprare anticipato, & esplicando la sesta Conclusione. la quarta conditione, è che de la ricompensa del guadagno sperato si habbiano à defalcare le spese, la incertezza di esso, i pericoli, à cui staua soggetto, & le fatiche necessarie per conseguirlo. voglio dire, che sene sconti tanta quantità, quanto queste quattro cose deuono essere stimate, à lequali era egli obligato, & soggetto, serbando il negotiante la robba sua per altro tempo, ò luogo, poi che di tutte si sgraua per vendere di presente. Ma quì niuno s'inganni, pensando, che quello, che diciamo del defalco de le fatiche, sia contrario à quello, che dicemmo di sopra, parlando di quanto deua essere la ricompensa del guadagno Nota.

ceſſante nel fine de la quarta Concluſione doue di cemmo, che non ſi doueano ſcontare. perche qui ui ſi parlò di vna ſorte di fatiche, & in queſto luogo ſi parla di vn'altra. Sono alcune fatiche neceſſarie per guadagnare, come ſono quelle, che vanno anneſſe al traffico, & al negocio. & queſte ſono tãto intrinſeche à quello, che non ſi può eſſercitare ſenza eſſe. come ſaria la fatica del comprare, & del vendere, del peſcare, del cacciare, del zappare, & altre ſimili, per le quali immediatamente ſi conſegue il guadagno, che ſi pretende. altre ſono, che ſono antecedenti, & eſtrinſeche al contratto, & al negocio, in cui ſi guadagna. come ſaria il fare vn lungo viaggio dal'vn luogo à l'altro per vendere, ò per comprare alcuua coſa, ò per fare qualche altro commercio vtile, & di guadagno. doue ſi vede, che le fatiche, lequali, eſſercitando l'atto del comprare, & del vendere ſi patiſcono, ſono intrinſeche, & inſeparabili da quel contratto. ma il caminar, & il diſcorrere da luogo à luogo ſono antecedenti, & eſtrinſeci, ſenza cui anco ſi potria eſſeguire quel contratto. Quando dunq; dicemmo diſopra, che nó s'hauean à ſcontar le fatiche ne la ricompẽſa del guadagno, parlauamo de le fatiche intrinſeche al contratto, con cui ſi guadagna. ma qui parliamo de le fatiche antecedenti, quando diciamo, che ſi deuono ſcontare. perche liberarſi da queſte, è come liberarſi da alcuni danni. i quali non ci è obligo di rifarli, ſe non quando realmente ſi incorrono, ò realmẽte s'hanno da incorrere. Queſte quattro conditioni non deui intendere, che ſiano differenti da quelle, che dicemmo di ſopra ricercarſi per porere domandar la ricompẽſa del guadagno ceſſante, & per taſſar la quantità di eſſa. perche queſte ſono le medeſime. che alcune di quelle applicate

plicate à questa materia particolare come chiaramente potrà vederlo, chi vorrà paragonar l'vna con l'altra. Et con questo diamo fine à la dottrina del danno emergente, & del guadagno cessante.

DELLA PENA CONVENTIONALE che dalle parti suole essere posta ne i Contratti. Cap. XII.

SOMMARIO.

1 *Pena di quante sorti.*
2 *Pena conuentionale s'è letita.*
3 *Pena conuentionale in quanti modi si puo porre.*
4 *Pena conuentionale quando si pone per mascherare l'vsura.*
5 *Pena conuentionale se si puo porre senza la ragione dell'interesse.*
6 *Pena conuentionale se si pone per interesse, non deue essere maggiore di esso.*
7 *Pena conuentionale, se si dene, quando non si paga per impotenza.*

DE LA PENA CONVENTIONALE, che da le parti suole esser poste nei Contratti.

Cap. XII.

HAbbiamo terminato già la disputa del danno emergente, & del guadagno cessante. ma perche tal guadagno suole pretendersi alcune volte sotto nome di pena, p questo sarà bene, che trattiamo hora qualche cosa di questa materia. Tre sorti di pena distinguono i Dottori. legale, giudiciale, & conuentionale. la pena legale è quella che viene imposta da le leggi ciuili, ò canoniche, ò municipali. Pena giudiciale è quella, che per decreto, & sentenza del Giudice si pone in qualche negocio. ma la conuentionale è quella, in cui le parti di loro propria volontà, & arbitrio conuengono (che per questo è chiamata conuentionale) quale è quella, che i Compromissarij in qualche compromesso si impongono di cõmune consenso, & quella che il creditore impone al suo debitore, per indurlo cõ questa paura di nõ incorrerla, à pagare al tempo debito. Et di questa solamente pretendiamo noi di parlare in questo luogo.

1 *Tre sorti di pene, cioè legale. giudiciale, & conuentionale.*

2. E dunq; difficultà, se puote vno impor pena à vn'altro acciò che deua incorrerla in caso, che non faccia quanto è obligato, pagando quello, che deue al tempo statuito? Per la cui esplicatione si deue notare prima che questa pena conuentionale si può imporre in due modi, ò in profitto di colui medsimo, che la impone, ò in beneficio di qualche

2 *Dubitatione.*

qualche terzo, come di vno spedale, ò di qualche persona pouera. oltra questo la pena, che ridonda in profitto proprio, si può porre in due modi. ò à fine di ricompensar con essa il danno emergente, & il guadagno cessante, in caso, che si temesse qualcuno di questi interessi, per non adempir l'altro l'obligo suo; ò per propria sua sicurtà, à fine solamente, che resti l'altro più obligato per il timore de la pena à fare il bedito suo. Questo notato rispondiamo per Conclusioni.

La prima sia questa, ben può vno per la pena al suo debitore, che se non paga quello, che deue al tal tempo, incorra in alcuna pena per la sua tardanza. La ragione di questo è. perche si come ciascuno hà ragione di obligare il suo debitore che gli paghi il suo credito al tal tempo determinato; così anco hà ragione di seruirsi di tutti quei mezzi leciti, che fossero necessarij, acciò quel tale satisfaccia al suo obligo. vno mò di questi mezzi è la pena, come appare nella Rep. che per mezzo de le pene procura, che ciascuno faccia quello, che deue. adunq; ben potrà il creditore por la pena al suo debitore, acciò per timore di non incorrerla, faccia quanto è obligato di fare. *Concl. 1.*

4. Segue la seconda Conclusione se alcuno ponesse la pena al suo debitore per mascherar la vsura sotto questo mantello de la pena, non la potria lecitamente pretendere, ne tampoco esseguire. la qual Coucluſione per se stessa è chiara assai bene, pur che si esplichi solamente quando soglia imporsi la detta penà à fine di palliar le vsure. Corrado. & Scoto, nei luoghi più di sotto allegati ne la terza Conclusione. Et Siluest. Vsura. 1. q. 28. dicono, che all'hora si porria la detta pena p palliare *4 Concl. 2.*

hiare vsure, quando l'intentione principale del creditore fosse non ricompensare i proprij interessi, & danni, ne di indurre con tal mezzo il debitore à pagare al tempo debito; ma di cauarne qualche guadagno sotto colore, & nome di pena. laquale intentione si conosse hauere, quando più tosto vorria, che il debitore non satisfacesse, & così restasse obligato à la pena; che al contrario suo pagando al debito tempo. perche in questo modo rimarria senza guadagno, ma non già in quell'altro. Conoscesi anco, se sapendo colui, che impone la pena, che quell'altro non può pagare al termine statuito, con tutto questo vi mette la detta pena. leggasi il Nauarro nel Man. c. 17. nu. 215. & il Palazzo sopra la Gaetana Verbo Vsura c. 2. Ma quando la intētione principale del creditore fosse di indurre il debitore con questo mezzo à non mancare del suo obligo; dimaniera, che più tosto vorria, che egli satisfacesse, restando esso priuo di quella pena, che guadagnarla, sendo il debitore contumace in satisfargli, in tal caso non si diria hauer posto la detta pena ad effetto di palliar l'Vsura.

Il Palazzo sopra la Gaetana.

5. La terza Conclusione è questa. Ben può il creditore por pena al suo debitore, ancorche non temesse di incorrer danno, ò perdita di guadagno alcuno per non pagarlo al tempo accordato. Scoto nel quarto de le sententie d. 15. q 2. ar. 2. dà ad intendere non potersi porre tal pena, senon come in ricompensa de gli interessi, & danni che il creditore temeua d'incorrere, quando non fosse stato satisfatto al tempo debito. Il medesimo persuade Albornoz nel libro suo de' Contratti. Et à questo modo quando non si temesse ne danni, ne perdita, non potria il creditore obligare il suo debitore con altra pena, acciò che pagasse al tempo conuenu-

Concl. 3. Scoto.

Albornoz.

uenuto. Imperò la contraria opinione à me pare, ch'e sia migliore. laqual difende Corrado nel suo libro de' Contratti q. 31. Conclu. 3. Et Siluestro pęna. q. 25. §. 7. & il Nauarro nel suo Man. c. 23. nu. 68. La ragione di questo è, perche il non restituire il debito al tẽpo suo ridonda sempre in qualche danno del creditore, che se altro non occoresse, non gli pareria poco questo di trouarsi fuora dl possesso del suo proprio denaro, senza potersene ĩ alcuna cosa preualere fin tanto che non gli sia rimborsato. Si come si hà per gran bene, & per gran satisfattione hauerlo in borsa pronto ad ogni suo seruitio. adunq; potrà il creditore mettere la detta pena. Da queste Conclusione segue, che quando il creditore tarda à pagare il debito, può il creditore qualche volta pretendere due interessi, l'vno per conto de la pena conuentionale, se vi era posta, non come in ricompensa de' suoi danni. l'altro per conto de la ricompensa del danno incorso, ò del guadagno perduto in caso, c'haueſſe ragione di domandarla. così dice il Gaetano ne la sua Sommetta.

6. La quarta Conclusione è questa. Quando la pena si pone, come in ricompensa del guadagno cessante, ò del danno emergente, la quantità di essa non deue esser maggiore di quello, che probabilmente si crede hauere à essere il detto danno, ò il guadagno perduto. La ragione di questo è ben chiara. perche se all'hora succede la pena in vece de la ricompensa de gli interessi del creditore, adunq; non può essere ella maggiore, di quello che douea essere la ricompensa di essi. Di quì segue, che se si trouasse dopo per isperienza il danno seguito, ò il guadagno perduto essere stato minore, che non fù la quantità de la pena, che da principio si dichiarò,

6 Concl. 4.

non

non si hà da pigliar tutta la pena, ma tanta parte di essa, quanto basterà per la ricompensa de detti interessi, & non più. Questo s'intende, se già le parte non si fossero accordate à tanta pena, che à giudicio d'huomo da bene fosse, parsa esser bastante per la ricompensa dei danni temuti, contentandosi di essa, ò più, ò meno, che fussino gli interessi. perche all'hora verria in campo vn Contratto di sorti, per cui l'vn: & l'altro si porria ad vgual ventura di guadagnare, & di perdere. Segue ancora, che in caso, che il creditore non hauesse buona ragione per pigliare la ricompensa di tali interessi, per non vi concorrere tutte quelle conditioni, che si ricercano, manco si potria pretendere la pena imposta, si come ne anco la ricompensa di essi.

Concl. 5. La quinta Conclusione è. Quando si pone la pena non in ricompensa de gli interessi del Creditore, ma per altra causa, ben puote esser maggiore, che non saria la detta ricompensa. Come lo toccò Siluestro Vsura 1. questione 28. La proua di questa Conclusione de le cose dette si può cauare.

7

Concl. 6. 7. La sesta, & vltima Conclusione è questa. Se il debitor manca di satisfare al tempo conuenuto, non resta manco obligato à pagar la pena imposta, non pagando per non potere, che non pagando per non volere, ò per negligenza, & per colpa propria. La ragione di questo, è perche la pena si pone à fauore del creditore, & come in ricompensa de' suoi interessi; ò per esser più certo, & più sicuro di ricuperare il suo al tempo debito. hora il medesimo disordine per lui segue, non essendo pagato ò per impotenza, ò per negligenza, & colpa del debitore. adunq; per qualunque causa,

sa, che manchi, deue incorrer la pena imposta, à cui volontariamente si era obligato. La qual Conclusione si intende vniuersalmente de la pena imposta per la ricompensa del guadagno cessante, ò del danno emergente. laqual si deue pagare in conscienza, ancorche il debitore hauesse mancato per mera impotenza. La ragione di questo è perche se la detta ricompensa si domandaua al principio del Contratto, non come pena, ma come vn rifacimento dei danni temuti, resteria all'hora obligato il debitore à pagarla, ancor che per mera impotenza, & senza alcuna sua colpa hauesse mancato. adunq; resteria parimente obligato à la detta pena posta come pena. perche l'esser domandata, come pena del debitore ò come ricompensa dei danni del creditore non varia la rettitudine, ò la giustitia di questo Cõtratto. Imperò quãdo la pena nõ fosse imposta in ricõpensa di danno, ò di perdita, di guadagno, nõ par, che il debitore douesse restare obligato ad essa, qñ che p impotenza lasciasse di satisfare. Segno di questo è, che niun debitore è obligato à pagar la pena, senõ qñ cade, come dice la legge in morã soluendi, che vuol dire in tardãza di pagare. da l'altra parte niuno si dice tardare, se mãca p impotẽza. adũq; chi p non poter più lascia di pagare al suo tẽpo, nõ sarà obligato à la pena, trouasi la 2. propositione. perche come dice la glo. sopra il c. mora. de Reg. Iu. & S. Antonino ne la sua prima p. Titulo. 20. cap. 1. §. mora. Et Siluestro Mora. q. 1. accioche vno si dica tardare, bisogna, che possa far quello, à che è tenuto, & che à lui non sia impossibile. Dice anco quiui Siluestro q. 4. che la tardanza, & la colpa sono equiualenti. adunq; solamente colui resterà obligato à la pena, che per sua colpa non pagò il debito.

bito. & non che per impotenza mancò. come lo disse il Nauarro nel suo Man. c. 17. nu. 215. A questo mi pare di rispondere, che il debitore può cadere, & venire à quella impotenza in due modi, ò per sua negligenza, & colpa, ò senza. nel primo modo restarà obligato à la pena, ma ne l'altro nò. Et così sarà vero quello, che dice Siluestro che la tardanza, & la colpa sono equiualenti. poi che non si dirà, che tardi il debitore, senza che vi interuenga qual che sua colpa dal canto suo. Sarà anco vera questa Conclusione non ostante l'argumento fatto in cõtrario. perche quello parla de la impotenza incolpabile, che passa senza colpa del debitore. & la Cõclusione s'hà da intendere di quella, che è colpabile, & che succede per negligenza, & colpa, sua. Et con questo diamo fine, & termine à tutta questa materia.

IN QVAL MODO LA *vendita si faccia inuolontaria.* *Capitolo.* XIII.

SOMMARIO.

1 *Vendita in quanti modi inuolontaria.*
2 *Vendita per violenza quando è lecita.*
3 *Vendita per monopolio quale è.*
4 *Vendita per Appalto che cosa è.*
5 *Priuilegio di vendere solo vna cosa quando è lecito.*
6 *Monopolio in che cosa è lecito*
7 *Vendita in quanti modi fraudolenta.*
8 *Vendita con fraude, quando obliga a restitutione.*
9 *Nella Vendita si fa fraude tacendo parlando, facendo qualche cosa.*
10 *Vendita fraudolenta perche ragione è ingiusta.*

11 *Vendita inuolontaria di fatto, non di ragione s'è lecita.*
12 *Nella vendita fraudolenta modo di restituire.*
13 *Compratore quando pecca.*
14 *Vendita inuolontaria per ignoranza à che obliga.*
15 *Vendita quando si può riuocare.*
16 *Arra perche si dia nella compra.*

IN QVAL MODO LA VENDITA si faccia inuolontaria. Capitolo. XIII.

HABBIAMO atteso fin qui à dichiarar la sesta proprietà de la venditione, doue, che si trattaua del prezzo giusto. da mò innanzi trattaremo in questo Capitolo de la settima: laquale ricerca, che la vendita sia volontaria, & non altrimente. Et perche in trè modi può la vendità essere inuolontaria, ò per violenza, ò per inganno, ò per ignoranza, partiremo tutta questa materia in trè parti. ne la prima tratteremo de la violenza, ne la seconda de l'inganno, ne la terza de l'ignoranza.

1. *La vendita si fà inuolontaria ò per violenza, ò per fraude ò per ignoranza.*

2. Cominciando hora da la prima due modi di violenza possono occorrere in questo Contratto. l'vna espressa, l'altra occulta. La violenza espressa. con cui si sforza vno, che venda, ò compri alcuna cosa, lecitamente si può fare per il Giudice, ò Gouernatore de la Rep. quando tal vendita, ò compra fosse necessaria per il ben commune. così vedemo, che i debitori sono à le volte da la giustitia forzati à vendere i proprij beni per pagare i loro debiti. Così gli appaltatori sono di molte volte forzati dal Giudice à vendere le prouisioni appaltate,

2. *Del vendere, & comprare violento.*

tate, per prouedere ai biſogni, & à la careſtia de la Rep. Forzano anco molti à vendere le caſe loro, & altri edificij particolari, quando ciò biſogna per edificar qualche fabrica neceſſaria à la conſeruatione, & ſalute de la Città, come per fare vn baluardo, ò vn'luogo da conſeruare le armi, & altre munitioni. Non meno forzano à vendere l'oro, & l'argento per farne moneta, & comprarne grano per rimediare à la neceſſità de la fame. Molte volte anco ſono i cittadini forzati lecitamente à comprare. come vediamo. quando ſono aſtretti à cõprar grano, hauendone fatto venir gran ſomma il publico per prouedere à tutto il paeſe, diſtribuendolo poi tra tutti i paeſani. Cosi quando i Cittadini non foſſero ben prouiſti d'arme, ſuole la Rep. prouederle, & compartirle poi fra tutti, forzandoli à comprarne, ancor che non voleſſino. Non ſenza cauſa habbiamo detto quando la compra, ò vẽdita foſſe neceſſaria per il ben commune, perche ſe foſſe ſolo neceſſaria per l'vtile di qualche particolare; ò che ſe ben ridondaſſe in vtile del publico, nõ foſſe però neceſſaria à tal fine, ma volontaria, non ſaria coſa lecita tal violenza. Del primo habbiamo l'eſſempio in vn Signore di queſto Regno, ilquale, non volendoli vn ſuo Vaſſallo vendere vn certo cãpo, tanto lo perſeguitò, che al fine fù forzato à farlo. Tal'era anco la vendita de la vigna, che il Rè Acab domandò à Nabot. ilquale per non hauerla voluto vendere, ne fù lapidato. come ſi legge 3. Re. 21. Del ſecondo habbiamo l'eſſempio in alcuni Viſitatori di Veſcouadi (come lo riferiſce Albornoz, i quali per beneficiare alcuni officiali, comandano ai Maggior duomi, i Procuratori de le Chieſe comprar coſe ſuperflue, & non punto neceſſarie à la Chieſa. come quell'altro, che dar guada-

gno

gno à vn Pittore suo amico, comandò con pene graui, che si dipingesse vna certa galleria, senza bisogno alcuno. & quell'altro, che per far placer ad vn'orafo, comandò, che fossero fatti alcuni vasi d'argento, di cui non era alcuna necessità per il diuin culto. Altri fanno comprar libri superflui, & non necessarij per dar guadagno à qualche libraio amico loro. Or qui bisogna auuertire quel che di sopra auuertimmo, dichiarando la diffinitione de la vendita, che in cosi fatte vendite forzate si può vsar violenza da l'vna de le due parti. ò per la parte de la compra, & de la vendita, come quando vno senza volere in alcun modo vendere, ne comprare, per qualunque prezzo si sia, è da vn'altro illecitamente forzato a comprare, ò vendere. ò per la parte solamente del prezzo. come quando vno ben vorria ò vendere, ò comprare, ma non gia à tanto prezzo, nondimeno è forzato da vn'altro ingiustamente a vendere, ò comprare per tanto. Di questo habbiamo l'essempio molto commune ne i Signori temporali, & specialmẽte in questo Regno di Valenza, i quali forzano i vassalli a vendere due voua al quattrino. la gallina per vn soldo, & il capretto per vn reale, valendo molto più tutte queste cose. Chiaro è, che quei vassalli hanno voglia di vendere, ma non per così basso prezzo. & se le vendono per manco, è per la forza vsata loro da i proprij Signori. Se questa forza mò sia giusta, ò ingiusta, lascerollo determinare ad altri, che meglio di me sapranno la radice, donde procedette tal obligo di vendere i vassalli ai proprij Signori le cose per così vile prezzo. Io almeno l'hò per cosa molto sospetta, & anco de gli altri l'hãno per tale, leggasi il Trattato de casi, fatto da F. Antonio de Cordoua. q. 114. Vn'altro caso si-

mile a questo si propona nel c. 25.

3. Ma diciamo hora de la violenza couerta, ò tacita. questa può accadere in due modi, ò per hauer fatto qualche Monopolio, ò per ragione di hauere appaltato gli alimenti, & frutti del paese, ò altre mercantie. Monopolio chiamano, quando i venditori, ò i compratori s'accordano insieme di non vendere, ò di non comprare, se non a tanto prezzo. onde restano forzati & gli vni, & gli altri a vendere le cose loro, ò a comprare l'altrui a tal prezzo. Questi Monopolij, ò più tosto congiure, sogliono fare i mercanti per vender le mercantie loro assai care, & comprar quelle d'altri a buon mercato. lo fanno anco gli Artefici, & gli officiali, accordandosi di non vendere le cose de l'arte loro se non per tanto. Sogliono anco far questo certi, che in alcuni affittamenti (i quali si hanno a dare a chi più offerisce) s'accordano di non alzare il detto prezzo. se non fino a tanto. cosi fanno anco quando si vende a l'incanto. accordandosi, che vno, ò due solamente vi dicano, accio leuata cõ quest'arte la competenza, che suole occorrere in cosi fatto modo di comprare, si vendano le cose per manco di quello, che si potriano vendere. l'altro modo di far violenza tacita si fà appaltando le mercantie, ò le vittuaglie acciò diminuendo per questa via il numero de' venditori, essi possano vẽderle al prezzo, che vogliono. sotto questo nome di Appaltatori si ponno anco comprendere quelli, che hanno priuilegio di vendere essi soli qualche mercantia, ò vittuaglia, & non altri. Questo priuilegio, se torna in vtilità del ben commune, è giusto, & lecito; chi lo há se ne può valere senza carico di conscienza. altrimente non è lecito. ne chi l'hà se ne può seruire senza carico di conscienza. come disse il Na-

Monopolio

4. *Appalti.*

5. *Di quelli, che hanno priuilegio di vendere essi solamẽte alcuna cosa.*

uarro

uarro nel suo Man. c. 23. nu. 92. seguendo la Rosella. del medesimo parere fu anco Palazzo sopra la somma Gaetana. verbo, emptio. doue condanna a peccato mortale il domandare al Principe priuilegio, acciò che vno, ò due soli possano vendere panni di lino, ò di lana, ò altre cose simili. Nei villaggi, & terre è cosa molto ordinaria far, che vn solo venda pane, ò vino, ò sia tauernaro, acciò che ad vn solo peruenga il guadagno, ò al publico solamente. In due modi peccano gli Appaltatori. l'vno è, facendo impedimento a gli altri cittadini, che non si prouedano prima che essi habbiano fatto il loro appalto, acciò che cosi essi soli vendano quella tal mercantia, & da le mani loro gli altri tutti l'habbiano ad hauere. Questo peccato hà luogo particolarmente, quando vi è qualche legge, ò statuto, che gli Appaltatori, ò riuenditori non cõprino insino ad vna certa hora. acciò che in tanto i particolari habbiano tempo a prouedersi prima che le prouisioni vengano in mano di quei tali. Ma se, passato quel termine, appaltano poi il rimanente, serbandolo in tempo di maggior necessità de la Rep. non è dannoso, ma vtile per il ben commune. Come fece Gioseph Gen. 41. il quale ne gli anni fertili appaltò gran copia di grano auãzato, serbandolo per il tempo de la carestia. Saria anco lecito l'appalto. quando compraße vno in grosso tutta la mercantia, nõ volendo il padrone venderla d'altra maniera, ne trouandosi chi di questa maniera possa comprarla, se non egli. Questi tali Appaltatori adunq; fanno officio di Depositario, & di conseruatore de le dette prouisioni, conseruandole per il tempo di maggior bisogno. cosa, che è vtile per il ben commune. Se bene io giurerei, che non lo fanno con cosi buona intentione,

ma per proprio interesse.altrimente peccano,non cauando fuora la robba appaltata in tẽpo di necessità.perche se non peccarono nel fare tale appalto; non fù se non per hauere hauuto animo di serbarlo per il tempo, che ne fosse bisogno. adunque venendo poi il detto bisogno, restano obligati a cauarle,se non vogliono far peccato. doue che se per tener serrate,& nascotte le dette prouisioni s'augmentasse il prezzo di esse; resteriano obligati a restituire tutto quello augmento,che fosse auenuto sopra del giusto prezzo per questa causa. poi che per la violẽza, che essi hãno fatto,nõ cauando fuora al suo tempo le mercãtie, crebbe souerchiamente il prezzo di esse. Di questi Appaltatori dice la scrittura Prou. 11. Colui che occulta il grano al suo tempo,sarà maladetto tra i popoli. ma la benedittione del Signore caderà sopra il capo di quelli che vendono. Quello,che habbiamo detto di questi Appaltatori,si deue anco dire de gli altri, che fanno i monopolij, perche tutti costoro vsano violenza ingiustamente, & tutti per questo sono causa,che i prezzi de le mercantie crescano più del giusto. Onde & gli vni,& gl'altri sono obligati di giustitia a restituire tutto q̃llo, che il detto prezzo sarà cresciuto per sua colpa oltre al giusto. & signalatamente quelli incorrono tale obligo, che per loro iniquità rincarano i prezzi de le vittuaglie,come del grano,del vino, de l'olio, & di cose simili, per esser queste cose più necessarie a la Rep. & per esser conseguentemente più dannoso l'augmẽto del prezzo loro, che quello de l'altre robbe. Hauui però questa differenza, che il far monopolio non è mai lecito. come habbiamo detto esser lecito alcuna volta l'appaltare.

6. Si eccettua però vn sol caso, questo saria quando

doi compratori si accordassero di non comprare fino a tanto prezzo (presuppoſto che foſſe giuſto) & queſto per forzare i venditori, hauendo eſſi fatto prima infra di loro vn bel monopolio, perche abbaſſino il prezzo, il quale per tal cauſa era ſalito troppo alto. all'hora, dico, ſaria lecito con vn monopolio guaſtarne vn'altro. per vénir coſi à l'equità, & giuſtitia del prezzo, come ſi fa quando vn chiodo ſi caua con vn'altro chiodo. mà non ſaria lecito per fare abbaſſare il prezzo piu, che il giuſto non richiede. che il monopolio in tal caſo ſia lecito, ſi proua, perche non ci è coſa tanto naturale, quanto ributtare forza con forza. Ma ſe ſi domanda, quanto ſia quello, che queſti tali habbiano a reſtituire. diciamo, che hanno à reſtituir tanto, quanto a giudicio di huomini prudenti, di buon nome, & lontani da l'auaritia, haranno fatto creſcere i prezzi, mediante la detta violenza. di maniera, che all'hora ſi hà da tenere il prezzo per giuſto, quando non ſarà introdotto per violenza, ma per il commune, & natural corſo de la mercatura, & de gli humani negocij pianamente, & con ſincerità fatti, tolta via ogni violenza, & ogni fraude. Per la quale ragione lo chiamò Ariſtotele prezzo naturale, a cui ſi oppone l'eſſer violento, o forzato.

7 *Il prezzo p che ſia detto naturale*

Ma poiche habbiamo detto aſſai de la violenza, diciamo hora qualche coſa de la fraude. per conto de la quale ſuole anco eſſere la vendita inuolontaria. Diceſi la venditione fraudolenta, quãdo auuedutamente ſi vende vna coſa difettuoſa per buona. Il difetto de la coſa venduta (come eſplica molto bene ſan Thom. ne la 2.2. q. 77. a. 2. doue tratta di queſta materia di propoſito) è di tre ſorti. perche può appartenere a la ſoſtanza de la coſa, ò à la quantità, ò à la qualità. A la ſoſtanza, come ſe per-

De la vendita fraudolenta.

Il vitio de la cosa venduta tra la sostanza, o la quãtità, o la qualità di essa.

vino si vendesse aceto, per oro argento dorato; per vero argento, stagno, ò argento falso, & sofistico. A la quantità. quando il difetto consiste nel numero, peso, & misura. come se per dieci solamente si dessero noue. & per il maggior peso, o misura dessero la minore. del qual difetto si dice ne la scrittura. Deut. c. 25. Non terrai ne la tasca diuersi pesi, maggiore, & minore. ne si troui in casa tua misura maggiore, & minore. Terrai peso giusto, & vero. & la misura sarà vguale, & vera. A la qualità si riduce la integrità de la cosa, & l'essere ella intera, & perfetta. Onde se vn libro, o altra cosa non intera si vendesse. come tale, si diria esser difettuosa ne la quantità. A la qualità si apparterria il vitio, come quando si vendesse grano marcio per buono, o vn cauallo fiacco per gagliardo. a la qualità si riduce quel difetto, per cui le cose d'vn paese sogliono esser migliori di quelle d'vn'altro. come il vino di san Martino suole esser migliore di quello di Moluetia: & le rasce di Fiorenza migliori di quelle di Spagna. così le cose fatte davn maestro sogliono esser migliori di q̃lle fatte da vn'altro. Onde vẽder le cose fatte davn'Artefice p quelle, che sono fatte da vn'altro, è difetto, che appartiene a la qualità. come chi vendesse vn Menacordo come fatto dal Moro, nõ essẽdo fatto da lui, ma da vn'altro di mãco fama

Supposta questa distintione risponde san Tho. con due conclusioni. la prima è. che quãdo auuedutamente si vende vna cosa vitiosa ad vn'altro, la vendita si hà per illecita. la seconda che oltra il peccato de l'ingiustitia incorre il vẽditore l'obligo di restituire. per dichiarar la prima conclusione molte cose s'hanno da notare. prima, che in questa cõclusione si tratta de la vendita fatta con inganno, come chiaramente si esprime ne le parole del Testo.

8

Conclu. 1.

Conclu. 2.

sto. perche parlando di colui, che vende auuedutamente vna cosa vitiosa, quanto a la sostanza, quãtità, & qualità, sempre conchiude, che chi sapendo il vitio de la cosa venduta. la vende cosi vitiosa, cõmette inganno, & la vendita è illecita. secondo, che l'inganno, che può concorrere ne la vendita, o è attiuo, o solamente passiuo. l'inganno attiuo sempre si tiene dal canto de l'ingannatore. come se il venditore ingannasse il compratore di proposito; o il compratore il venditore. Ingãno passiuo chiamo io, quando vno s'inganna da se, o resta ingannato, senza che l'altro contrahente inganni, o s'aueda di tale inganno. come se vno guidato dal suo proprio parere, & opinione, comprasse vna cosa p vn'altra. come vna imagine di san Pietro, credẽdo fosse di san Pauolo. o vna descrittione de le Indie credẽdo fosse vna descrittione de l'Asia, senza che il venditore s'accorgesse, che compraua vna cosa per vn'altra. Or questa conclusione nõ s'intende de l'inganno, che è solamente passiuo, ma di quello, che è attiuo da la parte del vẽditore. & per questo dice, che la vendita è illecita. quando si vende auedutamente vna cosa vitiosa. perche quãdo fosse con inganno passiuo solamente, nõ saria la vendita illecita. tertio, che l'inganno attiuo può concorrere in questo contratto, in due modi, come dicono i legisti. pche alcune volte è tale, che da causa al cõtratto. altre volte nõ da causa al cõtratto, ma si trameſcola cõ esso. all'hora da causa al cõtratto, qñ è causa motiua, senza laquale nõ si saria giamai cõchiuso il contratto. come se non volendo vno vendere vno schiauo, altri gli dicesse con inganno, & bugia, che fosse vno ladro, o vn traditore, che machinaua di ammazzare il suo padrone, acciò egli per questa causa si risoluesse a venderglilo; chiaro

è, che questo inganno saria all'hora causa di vendere quello schiauo, & che altrimente non si saria giamai vēduto. ma all'hora nō daria causa al contratto, qñ non ostante l'inganno, si saria fatto il medesimo. come se stando il padrone risoluto a vendere lo schiauo, vn Medico gli desse ad intendere con inganno, che fosse infermiccio, & mal sano, & che potria cader facilmente in qualche graue infermità, per la quale resteria o storpiato, o inhabile a faticare: & che per questa causa gli lo vendesse per manco prezzo di quel che l'haria venduto, questo inganno non saria causa di vendere lo schiauo: il quale si douea vendere in ogni modo; ma si mescolò nel contratto ad effetto, che si vendesse per manco di quello, che si saria venduto senza tale inganno. hora de l'vno, & de l'altro inganno s'intende questa prima conclusione, perche l'uno, & l'altro fa sempre la vendita illecita, come tratta Silu. emptio. q. 8. Quarto, si deue notare, che questo inganno si può far in tre modi ne le vendite, & compre. o tacendo auuedutamente il vitio de la cosa venduta; o parlando, o facendo alcuna cosa per ricoprire il difetto. Colui si dice ingannare tacendo, che essendo obligato a manifestare il vitio de la cosa venduta, lo tace di proposito, & non lo manifesta. Quando vno poi sia obligato a manifestare questo vitio, si tratterà esplicando il primo obligo del venditore, & del compratore.

9 *In quanti modi si cōmetta inganno nel vendere.*

L'ingannare parlando de i venditori, accade in tre modi. prima lodando souerchiamente la bontà de la cosa venduta, & essaggerandola assai piu, che non conuiene, con bugie, & con giuramenti; per indurre il compratore a comprarla, nō ne hauendo egli alcuna voglia; ouero, perche gliene dia piu, che non vale. Secondo, diminuendo i vitij, & difetti

fetti de la cosa venduta con la medesima maniera, accio che apparisca no assai minori, che non sono. terzo fingendo, etiandio con giuramento, che a lui costa molto piu quella mercantia, che non è la uerità, o che n'hauea già trouato maggior prezzo; o che vale piu di quello, che il compratot pensa; o finalmente, che sono venute d'vn paese famoso, sendo venute d'altro che non è di quella fama; ò che sono fatte da qualche maestro eccellente, sendo fatte da vn'altro di manco eccellenza; o fingendo qualunque altra cosa al medesimo proposito. L'ingannar poi quanto a le compre accade anco in tre modi. prima, vituperando la cosa, che uno pretende di comprare, & sfatādola souerchiamente. di che dice la scrittura. Prou. c. 20. Malo è, malo è dice ciascun compratore (parlando di chi compra) & dopo che se n'è ito, si ua lodando. cioè de l'inganno commesso. & d'hauer compro a buon mercato. Secondo diminuēdo, & sbassando il ualore, le uirtù, & le buone qualità di essa. terzo, fingendo, etiandio con giuramento, che haurà potuto hauere altroue la medesima cosa, cosi buona, & anco migliore per manco prezzo. di tutti costoro dice il sauio ne' Prou. c. 21. chi ammonta thesori cō lingua bugiarda, uano, & beffato è, & caderà ne' lacci de la morte.

Segue hora il terzo modo d'ingannare operando, come quando si fa qualche tramello per coprire il difetto de la cosa uenduta. come sogliono far le donne, quando con i loro lisci, & altri artificij uanno ricoprendo i difetti loro naturali. di questa maniera anco ingannano quelli, che in Valenza sono chiamati Pelleri. i quali con loro industrie rinuouano una ueste di tal maniera, che essendo assai vecchia, la fanno apparir nuoua. A questo

modo

modo anco ingannano un'altro nel uenderli una Mula, la qual non hauendo ſpaccio per eſſer di brutto pelo, le dette un color poſticcio, facendola apparire di pelo aſſai negro, & cosi la uendette molto bene. Et penſando il compratore d'hauer fatto una buona ſpeſa, ſi trouò poi ingannato, uenendo la Mula a perdere a poco a poco quel colore finto. Altri ſono, che per fare apparire una caualcatura piu giouine, che non è, le ſegano i denti. I Zingari ſogliono ordinariamente uſare queſta ſorte di furberia. perche quando vogliono uendere una Mula, c'habbia qualche guidareſco, le põgono ſopra la piaga un pezzo di cuoio nero, che ui ſtia bene attaccato. & coſi apparẽdo ſana, il compratore ſe la mena a caſa aſſai bene impiagata.

Dubitatione.

Hora è una difficultà circa queſta prima concluſione coſi dichiarata, in che conſiſta, o doue ſi fonda la ragione, & la cauſa di eſſere illecita queſta ſorte di venditione. perche occorrono intorno a queſta materia diuerſi pareri. Il Soto nel libro de iuſt. & iur. q. 3. ar. 2. da ad intendere, che la cauſa ſia, per che in tal uendita ſi uende la coſa uitioſa per tãto prezzo, quanto douria uenderſi, eſſendo buona, & ſana. Ma Corrado ne la q. 57. o ne la ſua additione. & Silu. emptio. q. 20. aſſegnano di ciò altra cauſa, & altra ragione, & è, per eſſere in tal caſo la uendita inuolontaria, cioè contra la uolontà del compratore. Et queſta ragione è migliore, & piu naturale. & anco quadra con la dottrina di ſan Thom. nel luogo allegato. perche la queſtione, che quiui ſi propõne è queſta, ſe la uenditione per cauſa di eſſer la coſa uenduta uitioſa, ſia ingiuſta, & illecita? a la quale riſpondendo dice di ſi, o ſia il vitio ne la ſoſtanza, o ne la quantità, o ne la qualità. doue chiaramente ſi uede, che la cauſa di eſſer la

detta

detta uendita illecita, la piglia il santo Dottore, nō da la parte del prezzo maggiore, o minore. ma da la parte del uitio. che ha la cosa uenduta. Onde ancor che il prezzo si diminuisse, secondo che ricercheria il valor de la cosa uenduta, non per questo la uendita non saria illecita. Et questo per conto del uitio, che sempre ne la cosa uenduta perseuera, il quale fa, che la uendita non sia uolontaria, o in tutto, o in parte, come di sotto piu ampiamente si dichiarerà. E dunque la detta uendita illecita. per esser fatta con inganno, come espressamente lo dice in quel luogo san Tho. & essendo fatta con inganno, lascia di esser uolontaria la compra de la cosa uenduta, perche l'inganno fa, che la cosa fatta inganneuolmente non sia uolontaria a l'ingannato. Ma contra questo potria qualcuno far questo argomento. Qualche uolta accade, che la uendita è fraudolenta, uendendosi di proposito una cosa per un'altra, & essendo la compra consecutiuamente inuolontaria; & nondimeno non esser per questo la uenditione illecita. Prouiamo l'antecedente. se uno domādasse uino di san Martino, & gli fosse data maluagia di Candia, la quale è cosi buona, come quello: o se cercasse un Manicordo del Moro, & gliene fosse dato un'altro cosi buonuo, come quello, all'hora saria la uendita fraudolenta, uēdendosi a bello studio una cosa per un'altra, & la compra saria inuolontaria, atteso che il compratore non l'haria mai fatta, quādo l'hauesse saputo. & con tutto ciò non saria illecita questa uendita. poi che la qualità de la cosa uēduta è cosi buona, come saria quella, che domandaua il compratore. adunque non sempre la uendita fraudulenta, & inuolontaria è illecita. Diciamo à questo, che la uendita fatta con inganno all'hora è illecita, *Obiettione*

11

ta, quando fa la compra inuolontaria meritamente, & di ragione. ma quando è solamente inuolontaria di fatto, & non di ragione, come appare nel caso de l'argumento, non è illecita. perche se il cõpratore uoleua uino di san Martino, o cercaua l'instrumento del Moro, ciò era pensando, che il uino di quel luogo, & il Manicordo di quel maestro fussino migliori. ma dandogli poi il uenditore altro uino, che di certo non è men buono di quel di san Martino; & un'altro Manicordo buono quanto quelli del Moro, niun danno gli fà per tal uendita. Et per ciò douea il compratore approuarla, & hauerla per buona. di sorte, che all'hora saria uolontaria di ragione, in quanto douea il compratore hauerla per buona, & accettarla. ma non già di fatto. Et di questa maniera intendiamo, che l'inganno faccia la uendita illecita, perche la fa inuolontaria di ragione, & non quando la fa inuolontaria di fatto solamente. Questa dottrina approua Barth. Fumo ne la sua Armilla. Emptio. §. 16. se bene aggiugne, che all'hora peccheria chi uendesse una cosa per un'altra, in quanto non osseruaria la debita fedeltà. Pare, che l'approui anco il Soto nel luogo allegato. approualà etiandio il Palazzo sopra la Gaetana Verbo Emptio. se bene ha per pericoloso questo negocio. in quanto uno è assai facile a ingannarsi in giudicare le sue proprie cose, & tenerle per cosi buone, come l'altrui. Quando diciamo, che il uenditore può dare una cosa per un'altra senza tale inganno, che sia colpabile, dando egli una cosa cosi buona, come quella, che il compratore domandaua, s'intende con due limitationi. l'una che sia certissimo l'essere di egual bontà. L'altra, che il uenditore sia certo di ciò, & sappia molto bene, che cosi stia il fatto. perche quãdo ne

Barth. Fumo.

do ne fosse dubbioso. non saria lecito fare il contrario. Questa dottrina me par, che sia notata da san Tho. ne la solutione del primo argumento dove dice, che se per l'arte de l'alchimia si potesse fare oro, & argento, c'hauessino tutte le proprieta del uero oro, & del uero argento, si potria uendere l'oro sofistico, & alchimico per uero senza inganno colpeuole.

Fin qui habbiamo dichiarato la prima conclusione, dichiareremo hora la seconda per la cui intelligenza si deue auertire, che non in tutte le vendite fraudulenti si deue far la restitutione d'vna medesima maniera. quando l'inganno hauesse dato causa al contratto, all'hora si hà da far la restitutione, & rittorar l'inganno con disfare il contratto, ritornando il prezzo al compratore, & la cosa comprata al venditore. il che si deue intendere, ancor che l'inganno fosse stato fatto non dal venditore medesimo, ma da vn'altro terzo senza la saputa sua, come saria per mezzo d'vn sensale. Cosi disse Corrado. q. 57. d. 3. & Silu. Culpa. q. 5. la causa di questo è, perche all'hora la compra saria del tutto inuolontaria; & per conseguenza non saria vero contratto, mancandoui il consenso d'vna de le parti. & doue li due contrahenti non consentono non può essere vero contratto. Conoscesi esser del tutto inuolontaria la compra. quando subito in manifestarsi l'inganno, reclama il compratore, & non approua la vendita. il qual inganno se da principio l'hauesse saputo non haria giamai compra la detta cosa. Si conosce anco in vedere, se la cosa venduta è, ò del tutto inutile al compratore; ò rispetto a quel fine, per cui hebbe intentione, & volontà di comprarla, di sorte che gia mai ad altro fine non l'haria comprata. Particolarmẽte si

12. *Si dichiara la seconda cõclusione*

te si conoscerá esser del tutto inuolontaria, quando al tempo del far la vendita notifica il compratore a chi vende. che compra quella cosa per il tal fine determinato. & che non è sua intentione di comprarla altrimente. Poniamo caso. che vn contadino vada a comprare vn libro di Grammatica per vn suo figliuolo. & che il libraio gli venda vn di battaglia. dicendogli, ò dandoli ad intendere, che è il libro da lui domandato. chiaro è, che questa compra è del tutto inuolontaria, per esserci interuenuto tale inganno, che dette causa al contratto. si perche la cosa comprata è del tutto inutile per quel fine, per cui si comprò; si perche scoprendosi tale inganno haria reclamato il compratore. Parimente se vno volesse comprare vna tazza d'argento, & gli ne fusse data con fraude vna di stagno, dicendosegli, ch'era d'argento, non saria questa compra volontaria, ma del tutto inuolontaria. Cosi se vno volesse comprare vn buon cauallo gagliardo per tirare il cocchio, ò per correr la posta, notificando al venditore, che lo volea di questa sorte. & per questo fine, & non altrimente; & con inganno glie ne fosse dato vno bolso, & fiacco, di cui non potesse in modo alcuno valersi per quel seruitio, non è dubio, che la cõpra all'hora saria del tutto inuolontaria, & per conseguenza douria reuocarsi, come è stato detto. Ma quando l'inganno non desse causa al contratto, all'hora deue l'ingannatore riparare al disordine con rifare il danno, che per suo conto era seguito a l'ingannato, se era però reparabile. ma non bisogna in tal caso reuocare il contratto. la causa di questo primo detto è, perche all'hora il contratto non saria del tutto inuolontario. ma solo in parte. cioè per la parte, che il compratore è incorso in quel

danno.

danno. & però reparandolo, il contratto resteria in tutto volontario, come se chiedendosi ad vn calzolaio vn par di scarpe di cuoio buono, & forte, & gli fosse dato di cuoio cattiuo per il medesimo prezzo, come fosse buono, si repareria tal danno con restituire vna parte del prezzo, che eccedeua il valor de le scarpe, attese la mala qualità del cuoio. Di quì si inferisce la malignità ordinaria di tutti i bottegai, i quali per il medesimo prezzo vendono le cose cattiue, che le buone de la medesima specie. Nota.
Habbiamo detto, se tal danno era reparabile, come se vno comprasse vn libro diffettuoso, il cui difetto non fosse reparabile, non volendolo il compratore di quella sorte, si deue disfar la vendita. Non saria anco necessario di reuocar la vendita fraudolenta, quando dopo il fatto fosse approuata dal compratore. perche come dice la regola de' legisti. a chi sà quel, che fà. & cosi vuole niuna ingiuria viene a farsi. Di questa materia tratteremo di sotto più largamente, esplicando il primo obligo del venditore. Solamente deue notarsi in questo luogo, che quando la cosa compra non è del tutto inutile, per il fine, per cui il cõprator la vuole, & la compra. all'hor la compra ordinariamente si approua, & non si riuoca. come accade nel comprar le cose, che seruono per vestirsi, per mangiare, & per altri vsi humani. Onde vediamo vendersi, & comprarsi vn mal panno per buono, cosi il grano, il vino, l'olio, il mele, le scarpe, i guanti, & altre facende infinite, senza però reuocarsi la vendita per conto de l'inganno commesso dal venditore nel vendere vna cosa mala per buona auuedutamente. nondimeno ancor che dal compratore siano approuate cosi fatte compre, non reuocando il contratto altrimente, non restano però libe-

ri i venditori da riparare il danno, che altri per col pa loro hà riceuuto.

13. *Come ingãni il cõpratore comprando.*

Et è anco da notare, che non solo la vendita può essere fraudulente, ma la compra ancorà, commettendosi le fraude in essa da la banda del compratore, di che tratta san Tho. nel medesimo luogo, se ben con breuità. Perche non di rado accade, che il compratore conosca la sostanza, la quãtità, & la qualità de la cosa venduta assai meglio del uenditore, & se all'hora egli di proposito, ò tacendo, ò parlando desse ad intenderli quella robba esser di altra sostanza, quantità, & qualità, che realmente è, & per tale la comprasse, quella compra saria illecita, perche fù la uendita inuolontaria, & il compratore resteria obligato a restituire nel modo, che diremo più giù, dichiarando le obligationi del compratore. Ma chi ben'harà inteso quello, c'habbiamo detto del uenditore, & saprà applicarlo nel grado suo al compratore, intenderà anco benissimo quando, & come la compra è fraudolenta ancor essa, & quando, & come resta il cõpratore obligato a restituire.

14. *Come la ignoranza faccia la vẽdita inuolontaria.*

La terza cosa, che dicemo far la uendita inuolontaria, è la ignoranza, la quale così da la parte del uẽditore, come da quella del compratore può occorrere senza inganno, di che parlò san Tho. ne l'ar. 2. di sopra allegato, che se per ignoranza del uenditore, ò del compratore accadesse ne la uendita, ò ne la compra qualche difetto de' sopradetti, non si commetteria peccato alcuno, escusando lo la ignoranza, ma uenendosi poi a la notitia di esso, colui, per la ignorãza del quale fù commesso, resteria obligato a recompensare il danno riceuuto da l'altro. Come però s'habbia da fare questa restitutione, non lo dice san Tho. ma il Soto affer

ma

ma che chi fù cauſa per la ignoranza propria del danno altrui, reſta obligato a riuocare il contratto. Se bene à me non pare, che a queſto deue reſponderſi così aſſolutamente. Dico adunq; che quando la ignoranza è affettata (perche quella equiuale à la ſcienza, & tanto è ingannare con queſta ignoranza affettata, come ingannare a bello ſtudio) ſi deue fare la reſtitutione nel medeſimo modo; che ſe il danno foſſe ſtato fatto cõ fraude auuedutamente. ma ſe tale ignoranza non è affettata; & il danno incorſo da l'ingannato non può reſtituirſi ſenza reuocare il contratto, all'hora ſi hà da reuocare. come ſe vendeſſe vno p ignoranza vn libro difettuoſo. il cui difetto ſia irreparabile; ò vno ſchiauo infermo di mal caduco, ò di altra infirmità incurabile: all'hora douria disfarſi il contratto. perche il danno incorſo dal compratore non ſi può reparare, ſenza disfar la vendita. ma potendoſi ben reparare, reſtando il contratto in piede, baſteria reſarcire il detto danno, come ſaria, quando foſſe ſtata venduta vna coſa difettuoſa ne la quantità per ignoranza, il qual difetto ſi potria molto ben riparare con ſupplir la quantità che mancaua, reſtando ſaldo il contratto.

15. *Se ſi può riuocar la vẽdita, poi ch'è fatta.*

Solo vna difficultà reſta intorno a queſta materia. & è, ſe dopo che la vendita, & la compra ſono fatte valutamente, ſi può reuocare il contratto, come dicemmo de la donatione. la cauſa del dubbio è, perche ad ogni hora ſi ſogliono ritrattar le vendite ſolamẽte con pder l'arra; maſſime non vi interuenẽdo ſcrittura. Diciamo, che nel foro eſterio re ſi ritratta la vendita in vn ſol caſo. & è quando l'inganno eccede la metà del giuſto prezzo. perche all'hora, mediante il decreto del Giudice può reuocarſi, & non altrimente. di maniera, che ſtà

ad arbitrio de l'ingānato il fare vna de le due cose ò che si reuochi la venditione per il Giudice, ò che gli sia rifatto quanto mancaua del giusto prezzo. ma nel foro interiore de la conscienza, non vedo come si possa reuocare contra il volere di alcuna de le parti, essendo stata valida, & ferma da principio. Ben può accadere, che per ignoranza de' contrahenti sia la vendita inualida fin da principio; & che poi conoscendosi il mancamento si ritratti, & reuochi, come in questo capitolo diffusamente habbiamo trattato. ma che quando è stata buona, & valida da principio, si possa poi reuocare, nō cō sentendo le parti, non vedo, come si possa fare. Quai vitij. poi facciano la vendita inualida gia habbiamo detto, esser quelli, che del tutto la rendono inuolūtaria. A l'argomento in contrario si risponde, che l'arra nel comprare, & vendere si può dare per due effetti. alcune volte si dà, come per vna sicurtà, & come si dà vn pegno per assicurare, & formar bene il contratto. come fece Giuda a Tamar. Gen. 38. dandole vna smeniglia, vn'anello, & il suo bastone. altre volte si dà per parte del prezzo. quādo si dà solamente come pegno, ben si può ritrattar la vendita perdendo l'arra. perche si fà con questa conditione tacita', ò che la vendita non si reuochi, ò che reuocandosi chi dette l'arra, mancando da lui, venga a perderla. Ma quando l'arra si desse come parte dal prezzo solamente, non si potria lecitamente reuocar la vendita, come quella, che gia fù assolutamente valida, & ferma. & si cominciò ad esseguir, pagando parte del prezzo de la cosa venduta. ancor che se si guarda il commune stile l'arra communemente si dà per l'vno, & per l'altro effetto insieme, cioè & per pegno, & per parte del prezzo. perche sempre per

16. *Perche si dia l'arra nel comprare.*

arra

arra si sogliono dar dinari, che sono anco il prezzo de la cosa venduta. & per questo perdendosi l'arra, pare, che si possa ritrattar la vendita, come si costuma ogni giorno. ma se l'arra non si desse in denari, come fù quella di Giuda, & di Tamar, all'hora saria segno, che si daua solamẽte per pegno. A quel, che si è tocco ne l'argomẽto circa la scrittura, diciamo, che quando la scrittura si riduce a cõditione de la vendita, come quando si facesse con tal patto, che si confirmasse con la scrittura, all'hora mancandosi, si disfaria la vendita. perche in tal caso non fù mai ne solida, ne valida, per mancarle tal conditione, con cui fù fatta imperò non riducendosi a conditione de la vendita, ma essendoui aggiunta per maggior sicurtà, & fermezza del cõtratto, all'hora, benche non ci fosse altra scrittura, la vẽdita staria salda, ne potria reuocarsi. & questo basti per intendere, come, & quando la vendita non sarà volontaria. ma acciò che meglio si fermi ne la memoria quanto si è detto in questo cap. aggiugneremo la discrittione, che segue.

La vẽdita, & cõpra si fã noi nuolontarie per
- Violẽza
  - espressa fatta
    - Giustamente p il Giudice.
    - Ingiustamẽte.
  - Tacita fatta
    - Monopolio.
    - Appaltamẽto.
- Inganno, vendẽdo, ò comprãdo di proposito vna cosa per vn'altra, quanto a la
  - Sostanza
  - Quantità
  - Qualità.
- Ignoranza, vẽdendo, ò cõprãdo vna cosa p vn'altra ignorantem. quanto à la
  - Sostanza
  - Quantità
  - Qualità.

SOMMARIO.

1 *Il venditore deue manifestare i vitij dannosi, pericolosi, che fanno la cosa inutile, se sono occulti.*
2 *Il venditore non è obligato dire il vitio che è manifesto.*
3 *Il Venditore non è obligato a dire il vitio occulto che non fa la cosa inutile al compratore, se ben la facesse inutile a se.*
4 *Venditore in due casi deue manifestare il vitio della cosa.*
5 *Se il venditore deue manifestare il difetto ananti la vendita, o doppo.*
6 *Se il venditore deue manifestare il vitio non essendo dimandato.*
7 *Venditore in che modo deue manifestare i vitij.*
8 *Venditore non è obligato manifestare l'abondanza ch'ha da venire.*
9 *Venditore deue rinocare la vendita quando fu inuolontaria.*
10 *Vendita debbe restituire, tutto il prezzo di piu.*
11 *Venduto è tenuto mantenere buona la cosa al compratore.*

DE LE OBLIGATIONI, CHE PER virtù di questo contratto hà il venditore. Capitolo. XIIII.

HAbbiamo fin quì trattato de la sostanza, & natura di questo contratto di vendita, & di compra, che è il primo ponto, che di questa materia si douea trattare. da mò innanzi verranno in campo le obligationi, che ciascheduno de' contrahenti incorre per virtù di esso. Et perche il principale è chi vende, per questo

Obligbi de i venditori.

sto tratteremo prima de gli obblighi suoi, i quali si riducono a quattro.

Il primo è di manifestare il vitio de la cosa venduta, di cui tratta san Tho. ne la 2. 2. q. 77. ar. 3. & però andremo seguitando le sue pedate, & esplicando la sua dottrina nel miglior modo, che potremo. Per intelligenza dunque di questo denonsi notare due distintioni. la prima è, che il vitio de la cosa venduta può essere di due maniere, o in tutto publico, & manifesto, ò di sua natura segreto, & tanto occulto, che non si può così facilmente conoscere dal compratore. hò detto di sua natura, perche può essere occulto solo per qualche accidente, come quando il compratore fosse cieco, ò poco considerato, & cauto, & non di sua natura. la seconda distintione è, che i vitij coperti possono essere di tre sorti, alcuni sono dannosi, altri pericolosi, altri possono far la cosa venduta inutile, quanto à l'intento del compratore. Dannoso è, quando risulta in detrimento de' beni temporali, e di fortuna, come se le mercātie fossero guaste, & cōprandone, ne segueria danno al compratore per due conti, ò per hauerle pagate più, che non valeuano, ò perche non possono molto durare. Poniamo caso, che vna tela di velluto nel tignerla si sia guasta, chiaro è, che chi la comprasse così mal concia per vestirsene, incorreria due danni. l'vno per conto del prezzo, pagando per il velluto tanto, quanto varrebbe, non essendo guasto. l'altro per conto, che la veste, c'harria hauuto a durare vn'anno, nō durerá sei mesi. Così trouandosi vn vino guasto, & disposto a conuertirsi in aceto, chi lo comprasse per buono, incorreria questo danno, che quando pensasse hauere vna botte di vino, ne haria vna di aceto, oltre à l'hauerlo pagato più che nō valeua.

1.

Vitij de la cosa venduta quali sieno.

Pericoloso poi si dice quello, che potria causare qualche danno ne la persona, come se vna casa minacciasse ruina, & stesse per cadere, hauendo cattiui fondamenti, ò se vn cibo fosse velenoso; ò se vn cauallo traesse calci. I vitij, che fanno la cosa inutile per l'intento del compratore, sono quelli, che totalmente impediscono il fine de la cosa comprata, come se fosse vn cauallo cieco, quella cecità impediria, che non saria buono per far viaggio, ne per tirare vna caretta, quando fosse compero a questo fine, ma non saria impedimento per far girare vna macina nel molino. Questo notato in tre conclusioni risolue san Tho. questa materia.

Conclus. 1. La prima e, se i vitij de la cosa venduta saranno dannosi, ò pericolosi, ò faranno la cosa venduta inutile per la intentione del compratore, essendo occulti, resta chi vẽde obligato à manifestarli, perche tacendoli saria la vendita illecita, & fraudulente. & di più resteria obligato a rifare i danni, che di ciò seguissero. che sia illecita, lo proua di questa maniera. Sempre è illecito dare occasione di danno, ò di pericolo ad altri. chi vende la cosa dannosa, ò pericolosa da occasione di danno ò di pericolo, non manifestando il vitio. adunque tal venditione è illecita. Proua la prima propositione san Tho. per la differenza, che è tra il dare aiuto, & cõsiglio ad altri, & il non darli occasione di danno, perche a quello non sempre siamo obligati, ma in certi casi solamente. ma a questo sempre siamo obligati. adunque non manifestando i detti vitij saria la vendita illecita, perche si daria occasione p lei di danno. Quanto a l'obligo di restituire non proua cosa alcuna san Tho. perche ciò era molto chiaro per quella regola de' legisti, chi da causa di danno, par che faccia l'istesso danno.

La se-

La seconda conclusione è, se il vitio fosse manifesto, & patente a tutti, scemando il venditore del prezzo quanto per tal conto valesse meno, non saria obligato a manifestarlo. La qual conclusione si proua, perche all'hora tacendo il detto vitio nō se da occasione alcuna al compratore di pericolo, o di danno. Ma che diremo, quando il compratore non si auedesse di tal vitio, ancor che tāto patente? Diciamo, che tale inauertenza non deue essere imputata al venditore, ne deue ridondare in sua colpa, ma in colpa del medesimo compratore, douendo andare a suo conto ogni volta, che il vitio fosse di sua natura manifesto a tutto il mondo. Et potria all'hora cō ragione presumere colui, che vende, che l'altro non si cura, anzi a bello studio vuol comprare la mercantia difettuosa in quel modo, ch'ella era. 2 Concluſ. 2.

La terza conclusione è, se il vitio sarà tale, che non renda la cosa venduta inutile per il comprato re, ancor che la rendesse inutile per il venditore, all'hora diminuendosi del prezzo, quāto la cosa val meno per conto del vitio occulto, non è obligato di necessità il venditore a manifestarlo. La ragione di questo è, perche chi vende ha ragione, & facoltà di procurare il profitto de le sue cose, potendolo far senza danno, & pregiudicio del terzo. tacendo in tal caso fa il fatto suo senza pregiudicio d'altri. adunq; non è obligato a manifestarlo. Prouasi la seconda propositione per l'vna, & l'altra parte. quanto a la prima è interesse di chi vende tacere il detto vitio, perche manifestandolo pretenderiano forse i compratori, che s'hauesse a leuar del prezzo molto piu, che non saria giusto. quanto a la seconda, non è in danno del terzo. prima, perche tal vitio non gli rende inutile la cosa venduta, perche il 3 Concluſ. 3.

prezzo non è eccessiuo, poi che se ne diminuisce tanto, quanto la cosa vale meno per conto di detto vitio. Hora circa questa conclusione terza, nota due cose: l'una, che la cosa venduta può essere vtile à vno, & inutile ad vn'altro, come vediamo che vn cauallo cieco è inutile al caualliero, & vtile ad vn cõtadino per girare vna ruota da cauare acqua per l'horto, o per volgere vna macina d'un molino. Et per questo può la cosa essere utile per chi la vende, & inutile per chi la compra, & al contrario può essere inutile per chi la vende, & vtile per chi la compra. Questa terza conclusione ricerca, che sia vtile per il compratore, se ben non fosse per il vẽditore. L'altra è, chi deue essere il Giudice per conoscere, se chi vende diminuisce tanto del prezzo, quanto val meno la cosa vẽduta per il suo vitio, perche lasciar questo vniuersalmente al giudicio, & a la discretione del medesimo venditore. come grande è sempre la cupidità humana, saria facilmente occasione di deuiare da la rettitudine de la giustitia, & ridonderia in pregiudicio del compratore. A me dũque pare, che la diminutione del detto prezzo deue farsi conforme al parere, & arbitrio d'huomini da bene, & prudenti, & non a quello del venditore, il qual facilmente si potria ingannare, come in causa propria a dãno & preiudicio del compratore. Questa è la risolutione di san Thom.ma Corrado a la q. 54. de li suoi contratti, & Silu. emptio. q. 20. d'vn'altra maniera trattarono questa dottrina. Propone Silu. tre conclusioni. La prima è questa, se fossero i vitij tali, che sapendoli il compratore in niun modo compreria la cosa venduta saria obligato all'hora il venditore a manifestarli. La seconda essendo tali, che solamente fossero causa, che non la comprasse di buon cuore; ma non

Nota.

Opinione di Corrado, et di Silu.

Concluſ. 1.

Concluſ. 2.

che

che del tutto lasciasse di comprarla, all'hora se di ciò niun pericolo, o danno seguisse al compratore, non saria il uenditore obligato a manifestarli, pur che si diminuisse del prezzo quel tanto, che valesse meno per causa di quei vitij. La terza, se da questi vitij seguisse danno, o pericolo al compratore, ò ad altra persona, all'hora saria il venditore obligato a manifestarli, perche non facendolo, resteria obligato a restituire tutto il detrimento, che ne seguisse. Questa dottrina di Silu. non solo non è contraria a quella di san Tho. ma piu tosto mi pare, che sia come vn comento di essa, & molto anco conforme a la dottrina da noi trattata nel precedente cap. La prima, & la terza di queste conclusio ni dichiarano la prima di san Thom. & la seconda di queste, dichiara la seconda, & la terza de l'altre. Quanto a la prima cõclusione di Silu. diciamo esser cosa molto certa, & molto ragioneuole, che quando il venditore probabilmente conosce, & si auede, che la compra de la cosa uitiosa è per essere inuolontaria del tutto, & che in niun modo ha da consentire in essa il compratore, sia allhora obligato a manifestare il difetto de la cosa uenduta. La intentione mò del compratore si può conoscere, quando egli da principio la dichiarasse; il che si potria fare in due modi. L'vno è, dimostrando il fine, per il quale pretende di comprare, & dicẽdo in generale, che se la cosa comprata harà qualche vitio, che la renda inutile per quel fine, non intende cõprarla. come se cercasse vn cauallo per correr la posta, o per tirare vn occhio, & n'hauesse a le mani vno con qualche difetto occulto, che lo rendesse inhabile per quel fine, all'hora potria il compratore aprire la sua intentione, dicendo, o protestando, che non pretendeua di comprarlo, se non era

Concluſ. 3.

Dichiarasi la prima Concluſione.

buono

buono per quello effetto. L'altro è, specificando alcun vitio in particolare, & dicendo, che se la cosa comprata ha il tal difetto, non pretende comprarla, come se comprando vn cauallo dicesse il compratore, che se è sboccato, o tira calci, nō pretende comprarlo. Sapendo dunque chi vende, la intentione del compratore esser tale, o per l'vno, o per l'altro modo, sarà obligato a manifestar detto vitio al principio del contratto.

In due casi è tenuto il venditore a manifestare il vitio de la cosa venduta.

Da queste cōclusioni di Silu. & da quelle di san Thom. & specialmente da la prima ne segue, che solo in due casi (parlando generalmente) saria obligato il vēditore a manifestare il vitio de la cosa vēduta. L'vno è, quando il vitio faria la compra inuolontaria del tutto, se non si manifestasse. L'altro, quando il vitio fosse dannoso, o pericoloso, nel primo caso deue manifestar, acciò la cōpra sia volontaria, nel secondo per liberare il compratore dal danno, o del pericolo, se non potesse farlo d'altra maniera, che manifestando il difetto. Il che dico, perche quando non occorresse altro danno al compratore, che di comprare la cosa venduta per maggior prezzo, che non valeua, si potria all'hora rimediare d'vn'altro modo, che manifestando il difetto, perche diminuendo del prezzo quāto la cosa comprata valea meno per conto del vitio (come dice san Thom.) resteria rimediato quel danno, & cesseria l'obligo di manifestare il vitio occulto.

Obiettioni del Soto.

Ma il Soto, non gli satisfacendo questa dottrina di Silu. argumenta contra di essa nel lib. 6. de iust. & iur. q. 3. ar. 2. perche di quella seguiria restare anco obligato il venditore a dire il vitio de la cosa venduta, ancor che si uendesse quanto ella vale, cosi vitiosa, come è, quantunque non ne risultasse al cōpratore altro danno. la ragione di questo è, perche

anco

anco all'hora potria essere, che quella compra fosse inuolontaria per causa di prezzo. Chi dubita, che se sapesse vno il difetto de la cosa venduta, non vorria anco pagarla per quello, che vale, ma sbassare anco assai piu del giusto prezzo, come dice san Thom. in quell'articolo. Diciamo noi, che questo argumento non conchiude niente. prima, perche Silu. chiaramente parla de la compra, che è del tutto inuolontaria. Et questa di cui l'argumento parla, è solo volontaria in parte. di poi perche Silu. parla de la compra, che di fatto, & di ragione giustamente saria inuolontaria, & l'argumento parla de la compra, che solamente saria inuolontaria di fatto, & non di ragione. Chiaro è, che all'hora di ragione saria volontaria la detta compra, in quanto era obligato ad approuarla, & hauerla per buona, non riceuendo per conto suo alcun danno, come disse Silu. ne la sua seconda conclusione. D'vn altra maniera potremmo argumentare contra la dottrina di san Tho. prouando restare obligato il venditore a scoprire il vitio de la cosa venduta, quando non è ne dānoso, ne pericoloso, ne la rende inutile al compratore, prouasi questo perche anco all'hora potria esser la compra inuolontaria di tal maniera, che se il compratore hauesse saputo il detto vitio, non l'haria giamai comprata, ancor che il venditore hauesse defalcato dal prezzo quanto era conueniente per conto del vitio. Chiaro è, che se io vò a comprare vn par di scarpe, che sono di cuoio abrucciato, non le comprerei mai sapendo questo difetto, ancor che me la dessino p il prezzo, che vagliono cosi come sono. Diciamo, a questo il medesimo, che a l'argumēto passato, & è, che all'hora ancor che la compra di fatto non fosse volontaria, saria però di ragione, in quanto la ragione,

obiettione.

ne, & l'equità humana che in simili contratti si suole, & si può communemente osseruare, detta, che si deue approuare, & tener per buona così fatta compra. Argumēto di questo è che tali compre non si sogliono giamai reuocare, si come ne la ragione anco lo detta. Deue adūque all'hora il compratore approuare la detta compra, & contentarsene, & vsar con altri la medesima legge, che vorria essere vsata con se, quando egli vendesse alcuna cosa, & altri la comprasse, perche senza star gli vni, & gli altri soggetti a questa legge, non si potria trattar lecitamente comprando, & vendendo. Da tutto questo si raccoglie, come si deue intendere esser la compra inuolontaria, quādo diciamo, che quel la vendita è illecita, che fa la compra inuolontaria, & che all'hora deue manifestarsi il vitio de la cosa venduta; quando non manifestādolo saria la compra inuolontaria, & che quando la compra è inuolontaria del tutto, s'ha da reuocare la vendita. per compra inuolontaria adunque s'intende quel la, che è inuolontaria tanto di fatto, quanto di ragione, & non quella, che è solamente di fatto. Et di qui ha luogo quel, che dice il Gaet. nel comento di questo art. di san Thom. Et è, che il venditore è obligato di auuertire il compratore di due cose, quando vende alcuna cosa vitiosa. l'vna è il vitio, che ha: l'altra è il prezzo diminuito per causa del vitio. Il che si deue fare per due ragioni, l'vna perche il compratore sapendo il difetto de la cosa venduta, si guardi dal danno, che di ciò potria succederli, come se la mula comprata tirasse calci. L'altra, perche quando l'hauesse a riuēdere a vn'altro, non habbia occasione per ignoranza d'ingannarlo, ne di farli alcun danno, vendendoglila per piu, che non vale.

Come s'habbia da intēdere, che la compra sia inuolontaria.

Nota

Per

Per maggiore esplicatione di tutta questa materia proporremo due difficultà. L'vna è, quando sarà obligato il venditore di manifestare il difetto de la cosa venduta, se auanti, o dopò la vendita. L'altra è, se sarà obligato il vēditore a manifestare questi difetti di sua propria volontà, & motiuo, & senza esserne domandato; o pur solamēte quando ne è ricerco dal compratore? Quanto al primo punto diciamo, che quando i vitij de la cosa venduta sono tali, che quanto può conoscere, o ragioneuolmente presumere il venditore, fariano la compra del tutto inuolontaria, di modo che s'haueſſe a riuocar la vendita, come inualida, all'hora i detti vitij douriano manifestarsi auanti la vendita; perche altrimente si commetteria inganno colpeuole in graue pregiudicio del compratore, come nel cap. 13. resta bene esplicato. Et anco perche in tal caso si faria aggrauio nel medesimo atto de la venditione, non mānifestando i detti vitij: per preseruare il compratore da tale aggrauio, necessariamente se gli doueano manifestare auanti a la conclusione de la vendita. Ma non essendo i vitij tali, che facessino del tutto la compra inuolontaria, di maniera, che non si haueſſe da riuocar la vendita, in tal caso basteria dirli dopò il contratto. La ragione di questo è, perche il manifestare all'hora i difetti de la cosa venduta è necessario ad effetto di liberare il compratore da quei pericoli, & danni, che dopò hauer compra la cosa, & esserne in possesso gli potriano seguire. Onde basta dirgli dopò che sia fatta la vendita, come se vna mula haueſſe questo difetto di tirar calci, basteria auisarne il compratore fatta la vendita, accio poteſſe guardarsene.

5. *Quādo habbia il vēditore a manifestare il vitio de la cosa venduta.*

Hora per esplicatione de la seconda difficoltà propo-

6. *Se il venditore sia tenuto a manifestare il vitio de la cosa venduta senza esserne domãdato.*

proposta si noteranno le seguenti conclusioni la prima è, se i difetti occulti de la cosa venduta fussero in tutto certi, & senza alcun dubio dannosi, ò pericolosi, ò tali, che facessino la vendita inutile quanto a l'intento del compratore, saria all'hora obligato il venditore a manifestarli, senza esserne domandato. la ragione di questo è, perche le due prime specie portano danno, & pericolo al compratore. onde non manifestandolo il venditore, pareria che fosse causa di mettere l'altro in quel pericolo, senza hauer facultà di farlo. & questo disse san Thomaso non esser lecito, ma la terza specie faria la compra del tutto inuolontaria, & per questo la vendita non saria valida, ne anco la compra.

Concluſ. 2. La seconda conclusione. In tutti gli altri vitij occulti, che non sono dannosi, ò pericolosi, ne fanno la cosa venduta inutile per il comprator, non è obligato chi vende a manifestarli, senza esserne domandato, ma sendone ricerco dal compratore, è tenuto all'hora a manifestarli, rispondendo la verità, in caso, che non haueſſe altra via da potere informarsi. la prima parte di questa conclusione è chiara, poiche di tali vitij niun danno risulta al compratore. la seconda si proua, perche all'hora si potria cõ ragione presumere, che la compra fosse inuolontaria, & che doueſſe reuocarsi, poi che informandosi il compratore de'vitij de la cosa venduta, di qualunque sorte essi fussero, saria argumẽto, ch'egli non vorria comprarla, hauendone. onde non manifestandoli, egli rimarria ingannato, & la vendita saria fraudolenta. Hò detto, in caso, che nõ haueſſe, altra via da potere informarsi, perche quando l'haueſſe, non saria obligato il venditore a sgannarlo. la ragione di questo si piglia da

quello

quello, che hauea detto di sopra san Tho. che non è obligato vno a fauorire vn'altro, se non in due casi. & l'vno è, quando non ci è altri, che possa fauorirlo. Poniamo caso, che vn viandante voglia informarsi de la via, per doue pretende di caminare. se all'hora non vi fosse altro che vno da potere informarlo; & egli ne fosse ricerco dal viandante, chiaro è, che egli saria all'hora obligato per legge di charità di insegnarli la via, & che non facendo lo, saria colpeuole, & daria causa ai danni, che il detto viandante incorresse, per non hauerlo fatto, ma essendoui altra psona da chi informarsi, non restaua obligato ad informare il detto viandante, poi che bastaua rimetterlo a quell'altro, ò tacere senza dirli altro. Così auuerrebbe nel caso presente, quando non ci fosse altra persona da potere sgannare il compratore, ma solo egli che vende, come quello, che meglio d'ogni altro sà i difetti de la cosa venduta. Prouasi anco questo obligo, per che questo è il commun parere di tutti. & tutti quelli, che hanno giudicio hariano per fraudolento colui, che essendo domandato dei difetti de la cosa, che vende, non volesse dirli. Euui anco vn'altra ragione per questo & è, che quando il compratore domanda dei detti vitij al venditore, e come vn raccomandarli la sua propria causa, & commetterla a la fede sua. Et per questo resteria obligato, sotto pena di esser huomo di poca fede, a rispondere fedelmente la verità, & senza inganno. & questo par, che sia il secondo caso, nel quale san Tho. dice restare vno obligato a fauorir l'altro, cioè, che quando chi hà bisogno di fauore, e raccomandato a la fede d'vn'altro, costui hà obligo di fauorirlo.

Ne la solutione del terzo argomẽto da san Tho. ad inten- Nota.

ad intendere questa dottrina. Ma qui si deue notare, che in due modi può il compratore domandare colui, che vende, de le qualità, & difetti de la cosa venduta, o espressamente, o tacitamente. Espressamente è quando in generale domanda, se è sana, & buona, & libera d'ogni vitio, o se in particolare domandasse se è netta di questo, o di quel altro vitio. Tacitamente è, quando domanda se la cosa da vendersi è buona, & vtile per quel fine. Diciamo adunque che in qualunque maniera ne domandi resta obligato il venditore a rispondere la verità senza inganno.

Concluſ. 3. Segue la terza conclusione. I vitij de la cosa venduta, quando il vēditore è di essi integrato, & sempre, che è obligato a dirli, si hanno da manifestare, & dir tanto chiaramente, che il compratore gli intenda, & venga a notitia di essi. La ragione di questo è, perche i vitij de la cosa venduta si deueno, dire, & manifestare ad effetto di preseruare il compratore del danno, & del pericolo, che di essi, essendo occulti, li potriano succedere, & anco perche la compra non si faccia inuolontariamente. adunq; si hanno a manifestare, & dire tanto chiaramente, che uenga a notitia di essi il compratore, perche dicendoli senza essere inteso, saria vna burla.

mala cerimnnia de sensali. Donde si vede chiaro, di quanto poco momento sia vna cerimonia, che i sensali, & molti altri osseruano pensando essere a quel modo scusati da la colpa, & da la restitutione. quando vendendo vna cosa, come vn cauallo, dicono esser pieno di difetti, che è cieco, bolso, spallato, che tira calci, & altri simili vitij, non nominando però quelli, che realmente hà, il che fanno, acciò vedendo il compratore non esser vero quello, che dicono de i vitij da loro nominati, credano esser cosi anco de gli altri.

Onde

Onde non viene, ne può venire in cognitione de i veri difetti, ne quel modo di dire, che vsano, fa altro effetto, che ingannare il compratore, & assicurarlo piu de la bontà de la cosa venduta, essendo ella di mala conditione.

La quarta conclusione è questa, se il compratore domandasse vna cosa per comprarla, senza domandare altro de la sua bontà, o difetti, & fosse risoluto a comprarla tale, quale appariſce, pensando, & credendo, che non haueſſe difetto alcuno, all'hora non saria il venditore obligato niente á manifestare tal vitio, se però non fosse di quelli, di cui trattammo ne la prima conclusione, ma diminuendo del prezzo, quanto era conueniente, potria venderla senza peccato alcuno, come lo disse san Thomaso ne la sua terza conclusione.

Per intelligenza di questa dottrina, si deue auuertire, che per altra causa il venditore è obligato a manifestare quei vitij, di cui trattammo ne la prima conclusione, & questi, de' quali hora si tratta, perche quelli s'hanno da manifestare a fine di liberare il compratore dal danno, & dal pericolo, che di essi potria seguirli: ma questi non si deuono manifestare per altro, se non per euitare, che il compratore non paghi tanto prezzo per la cosa venduta, sendo vitiosa, quanto douria pagare, sendo sana. adunque se per euitar questo inconueniente basta diminuire tanto del prezzo, quanto la cosa venduta val meno per conto di quel vitio, fatto che l'harà, non resterà piu obligato a manifestarlo. Oltra di questo si deue aggiugnere, che non ha qui luogo l'altra causa di manifestare il vitio de la cosa venduta, la qual si toccò ne la seconda conclusione, perche il compratore non domanda il vēditore del vitio de la cosa, che vuol cōprare.

Nota.

Onde non essendo egli procuratore di colui, che compra, ne la causa, & negocio suo, o raccomandato a la fede de l'altro, non vi ha motiuo, che obligh i a scoprire le magagne de la propria mercãtia, infamandola senza necessità. perche, come disse acutissimamente san Tho. vorria forse il compratore diminuir molto piu del prezzo, che non saria conueniente, sapendo tal difetto. Et ciascheduno hà da procurare l'vtil suo, quando si può far senza pregiudicio del terzo. Piu oltre, manco obligo hà (quanto appare) il venditore di manifestare le magagne de la sua mercantia, non essendone ricercato, che haria vn'altro terzo, qñ si trouasse presente, & sapesse molto bene quei difetti, pche a questo tale ne gli appartiene lo spreciar la detta mercantia, ne gli ne viene alcun profitto, come a quell'altro. adunque se questo terzo non è obligato a manifestare i difetti de la mercantia, che si vende, non essendo di essi interrogato, molto meno sarà il patrone a cui tocca lo spaccio d'esse, & il farle buone.

Obiettione prima.

Ma cõtra questo si offeriscono alcuni argumenti per i quali si proua nõ essere obligato il vẽditore a scoprire il vitio de la cosa venduta, ne a diminuire il prezzo. Il primo è posto da san Tho. nel luogo allegato ne la 2.2.q.77.ar.3.arg.4. Poniamo caso, che vno si troui molti sacchi di grano da vendere; & che hora vaglia il sacco dodici reali; ma sia certo da l'altra parte, che di qui a sei giorni valerà molto meno, per aspettarsi due naui cariche di grano, per l'arriuo de le quali ne sarà copia grãde. Questo presuppposto, non saria niente contra giustitia tacere la detta abondanza; ne saria obligato a manifestarla a i compratori, ne manco a diminuire il prezzo de li dodici reali, sendo cosa certa, che

se i

se i compratori sapessero l'abondanza, che si aspetta, non compratiano giamai a tanto prezzo. adunque quando la cosa venduta ha qualche vitio, per cui vale meno, non sarà obligato il venditore a scoprirlo, ne tampoco a diminuire del prezzo, perche, pare, che sia la medesima ragione de l'vno, che de l'altro caso. Secondo se sapesse uno, che i reali, che hora vagliono ventiquattro quattrini, haueano da calare a uenti di qui ad vn mese, non saria obligato a dirlo, ne a calare il valore del reale. adunque ne manco sarà obligato il venditore d'vna cosa vitiosa a scoprire il vitio, ne a diminuire il prezzo, 2 3

Terzo, se io sapessi, che di qui a poco tempo sarà prohibito vn libro dal santo Officio, potrei hora venderlo lecitamente per quello, che communemente vale, senza hauere obligo di manifestare al compratore questo pericolo, & danno, che per cõprarlo incorre. adunque il medesimo si deue dire di chi vende vna cosa vitiosa, *A la prima.*

Al primo argomento risponde san Tho, nõ esser la medesima ragione de l'vno, che de l'altro, pche l'abondanza, che è causa di valer meno la mercantia, e cosi estrinseca ad essa, & per ancora non è venuta, ma il vitio de la mercantia, per cui vale ella meno, hà tutto il contrario, perche di gia è presente, & è intrinseco a quella, Et però l'abondanza, hauendo ancora a venire, non può esser causa di sua natura, che vaglia meno la mercantia, che hora si vende, prima che ella sia giũta. Onde potria il mercante lecitamente vendere la robba sua al prezzo, che hora corre, senza esser obligato a diminuirlo. Tampoco sarà obligato a manifestar la detta abondanza, poi che essendo estrinseca, & ancora absente, non può esser da se causa, che il prezzo sia mino *Obiettione di Corrado*

re nel tẽpo presente, come è il vitio, che la cosa hà con seco,& lo porta douunq; ella va. Corrado nel suo libro de Contratti q.62. impugna questa dottrina di san Thomaso con questo argomento. l'abondanza, che s'aspetta di qui a pochi giorni è causa, che vaglia meno la mercantia nel tempo presente, segno ne sia, che sapendolo i compratori, non dariano tanto prezzo per essa, quanto hora corre. adunque il mercante, che sapesse hauerea venire la detta abondanza, non potria vendere per il prezzo, che hora corre. Prouasi questa consequenza;perche se realmente valessino hora poco le mercantie per la molta copia di esse, non sapendolo il compratore per essere forestiero, ma sapendolo bene il venditore; non potria per questo il venditore vender piu caro di quello, che realmente vagliono,& sopra il prezzo corrente, ancorche i compratori per non sapere la detta abondanza dessero maggior prezzo. adunque ne anco nel caso de l'argomento potria il mercante, che sà l'abondanza futura vendere al prezzo, che hora corre, per la ignoranza de i compratori, che non sanno quello, che egli sà. A questo argomento neghiamo, che l'abondanza futura sia causa, che le mercantie vagliono meno hora, quando hà penuria di esse, perche si come l'abondanza, che è in vn luogo, non può esser causa, che le mercantie vagliano meno in vn'altro, doue sia penuria di esse, ancor che sia notorio, che quella abondanza s'habbia da trasferire di qui a pochi giorni da quello a quest'altro luogo. cosi ne anco l'abondanza futura non può esser causa, che vagliano meno le mercantie hora, auanti che ella sia presente. A la probatione diciamo, che il sapere i compratori la detta abondanza futura non è la

causa

causa del calare del prezzo, ma del non comprare hora, ma aspettare ch'ella venga, non hauendo necessità di comprare, ma se hora il compratore si trouasse in bisogno, dariano di ragione, & di giustitia, per la mercantia il prezzo corrente, & non manco. Per dichiaratione di questo poniamo caso, che al presente sia in questa città di Valenza gran penuria di grano, & che nondimeno si sappia di certo, che per di qui a otto, o dieci giorni verranno due naui cariche di esso, il sapere questa abondanza futura saria causa, che molti hora non compratiano potendo aspettare, ma quelli, che hauessino bisogno di comprare hora, non dariano di giustitia per il grano manco prezzo di quel, che corre, per dire, che di qui a otto, o dieci giorni sarà l'abbondanza, & valerà meno. A la probatione de la consequenza diciamo esser grandissima differenza tra l'vn caso, & l'altro, perche nel caso addotto per prouar la consequenza, l'abbondanza già è presente, & però può esser causa, che hora vagliano le mercantie poco prezzo. Onde non potria chi vende, sapendo la detta abondanza, vender caro per non saperlo il compratore, ma nel caso, che trattiamo noi, l'abondanza è absente, & futura, & per questo non può esser causa, che le robbe vagliano manco al presente, quando di esse è penuria. Solamente in due casi resteria obligato il mercante, ne l'vno a publicare la detta abondanza, & ne l'altro a diminuire il prezzo. a publicarla saria tenuto, quando ne fosse domandato, perche il domandarlo per informarsi di essa, è come vn domandarli fauore, & consiglio nel proprio negocio & causa (se però ne domandauano con quella instanza, che ricercaua vn tale interesse) il qual consiglio non par,

che potria all'hora lecitamente negare, non hauen do altri, che potesse consigliarlo. A diminuire il prezzo saria obligato, se colui al quale egli uende la robba sua, non volesse hora comprare, ma aspettare il tempo futuro, nel quale per l'abondanza, che si aspettaua, hauea da valer meno, & se hora lo compra, è per la importunità di chi vende. La ragione di questo è, perche all'hora il venditore saria causa del danno, che il compratore incorreria, cõprando hora caro quello, che poi haria compro a buon mercato, & però douria diminuir tanto del prezzo, quanto tal danno importeria. Aggiugne san Tho. che quãto si è determinato si ha da dire, parlando secondo la legge de la giustitia, ma che secõdo quella de la carità saria bene chi manifestasse questa abondanza, o diminuisse del prezzo. Diciamo piu, che se all'hora il mercante, sapendo la detta abondanza futura, vendesse gran quantità de la robba sua a persone pouere, per la qual cosa incorressero gran danno, non saria senza colpa, & forse anco mortale, non per fare in questo contra giustitia, ma contra la carità.

a la 2. Al secondo argomẽto de la moneta diciamo parimente, che potria chi hauesse de i reali spacciarli nel tempo, che piu vagliono, & che non saria obligato a manifestare il callo de le monete che s'aspettaua, ne a diminuire hora del valore ordinario, eccetto che ne i due casi, che habbiamo detto, parlando de l'abondanza, i quali hanno luogo ancor qui per la medesima ragione, che all'hora esplicammo.

a la 3. Quanto al terzo argumento, parmi essere qualche differenza trà il caso, che in esso si tocca, & gli altri. La ragione è, perche non si prohibisse mai vn libro, se non per qualche difetto intrinseco, dan-

noso

noso a chi lo legge, di sorte, che se bene la prohibitione è futura, la causa è già presente, ma se occorresse prohibire vn libro senza altra causa, che, perche cosi vuole a chi tocca, come vediamo, che abbassano il prezzo de le monete, solo perche il Principe vuole, io direi, che allhora la medesima ragione saria del libro, che de l'altre cose sopradette, ma perche il contrario è certo, non mi pare, che saria scusato, chi sapendo tal prohibitione da farsi, vendesse tal libro senza dire altro al compratore, lasciandolo incorrere quel pericolo, o non l'hauēdo voluto manifestare, resteria obligato a diminuir tanto del prezzo, quāto valeria anco per quello, come s'io sapessi, che'l mio cauallo hanesse qual che vitio, per cui l'harei a perdere tra pochi giorni, o per furto, o per morte, se il medesimo pericolo incorresse il compratore, io resterei obligato à vna de le due cose; o a scoprirli questo pericolo, o a diminuir tanto del prezzo, quanto varria meno per questo conto. Et questo basti, quanto a la prima obligatione del venditore.

Segue hora la seconda, che è il retrattare la venditione, quando s'auedrà essere stata del tutto inuolontaria al compratore, o fosse ciò per violenza, o per inganno, o per ignoranza, nel modo, che l'habbiamo trattato nel cap. passato, & in questo anchora, esplicando la prima conclusione di Silu. Diciamo adunque all'hora essere obligato à reuocarla, concorrendoci due cose. L'vna, che il venditore sappia di certo esserui interuenuto forza, o fraude, o ignoranza tale, che siano bastante a far la compra, & la vendita del tutto inuolontaria al compratore. L'altra, che il compratore non l'habbia giamai con nuouo consenso approuata, perche molte volte accade, che vn contrat-

9 *il 2. obligo.*

to non è da principio volontario, & fassi dopò di fatto volontario per nuouo consentimento, o espresso, o interpretatiuo, cosi vediamo d'vn matrimonio, che al principio non sarà stato volontario, farsi dopò volontario,& ratificare per nuouo consentimento, o espresso, o interpretatiuo. Diciamo consentimento interpretatiuo nel matrimonio, quando le parti non reclamano, ma che in tutto, & per tutto si trattano come maritati, essendo stato da principio inuolontario.

Il medesimo veggiamo nel voto de la religione fatto da principio inuolontariamente, ratificarsi dopò, & farsi volontario per nuouo consentimento, almeno interpretatiuo, come saria non reclamando, & gouernandosi totalmente, come gli altri religiosi professi. di questa medesima sorte può accadere ne la vendita, & compra, che da principio non sia volontaria, & che dipoi si approui con nuouo consentimento, almeno interpretatiuo, come si diria, non reclamando, & seruendosi de la cosa comprata, come di cosa propria, ma se subito fatto il contratto, & saputo l'inganno, il compratore reclamasse, potendo farlo liberamente, & non tenesse la cosa comprata, come sua, ma come depositata, saria segno, che non approua la compra, ne consente in essa.

Ho detto, potendo liberamente reclamare, perche altrimente il non reclamare non saria argumento, che consenta in essa, come quando si facesse la compra, o vendita con violenza del superiore, contra la quale l'inferiore non hauesse libertà di reclamare per paura di qualche ingiusta vessatione.

Nel

Nel qual caso saria obligato il superiore, che fece la violenza, a lasciare i contrahenti liberi, leuata totalmente la violenza, acciò facciano volontariamẽte quanto loro pare, ò approuando il contratto, ò reprouandolo. secondo le leggi si assegna vn certo tempo, dentro alquale hà facoltà il compratore ingannato di reclamare, di che deuono dar conto i legisti.

La terza obligatione è di restituire al comprato re tutto quello, di che con inganno sarà stato defraudato ò nel numero, ò nel peso, ò ne la misura; ò in prendere maggior prezzo de la cosa venduta, che non haria douato secondo il giusto. perche essendo la venditione atto de la giustitia commutatiua, la quale riceua perfetta equalità, se accadesse non osseruarsi tale equalità, ò per essere il prezzo eccessiuo, ò per difetto de la quantità circa il numero, peso, ò misura de la cosa venduta, sarà all'hora obligato il venditore di aggiustare questa inequalità, restituendo tutto quello, che eccedesse, ò mancasse. In alcun caso però potria accadere, che non fosse obligato il venditore a rifare questo difetto de la detta quantità. & il caso è questo come se forzassero il venditore ingiustamente a vendere le cose sue per manco del giusto. se all'hora egli diminuisse la quantità de la cosa venduta. dando manco del numero, ò di peso, ò de la misura, di sorte, che rispondesse quella quantità a l'altra del prezzo, per ilquale è forzato a vendere, non rimarria obligato a restitutione alcuna in conscienza, non hauendo contrauenuto in questo a le leggi de la giustitia commutatiua. ma perche ciò sia lecito, deuono concorrere necessariamente tre cose. la prima è, che sia forzato, & questo contra giustitia a vendere il suo per manco del giusto. la seconda

10. *Oblig. 3.*

Nota

conda che questa sia tanto certo, che non vi sia dubio alcuno. altrimente si esporria a pericolo il venditore di defraudar la giustitia del compratore, che non saria lecito. la terza che si rimedij al pericolo, che hà, ò potria hauere il compratore di restituire il difetto del giusto prezzo, se credendo hauer comprato per meno, pentito di questo volesse rifare il danno, che pensa hauerne patito il venditore. Per questo deue por cura, che sappiano questi tali compratori, che non sono tenuti ad altra restitutione. Questo che habbiamo detto, all'hora esser lecito dar minore quantità, si deue intendere nel foro de la conscienza. perche quanto al foro esteriore. ben potriano i Giudici castigare quelli, che così facessero, per hauer defraudato la quantità de la cosa venduta, quanto al numero, ò peso, ò misura, di loro propria autorità. legasi il Soto a questo proposito li. 6. de iust. & iur. q. 3. ar. 2.

II. Obligo. 4.

Segue hora la quarta & vltima obligatione, che è di mantenere, & far buona la cosa venduta, tutta volta che sopra di essa si leuasse giustamente, & di ragione qualche cõtrouersia, come se dopo l'esser venduta vna casa, e vn campo, fosse messo qualche piato iuridicamente per leuarlo di mano al cõpratore, come cosa, che non possa possederla, resteria in tal caso obligato il venditore a difenderla, come si dice nel c. si venditori, de empti. & vendi. la causa, & radice di questo obligo è, che per essere la venditione valida (come esplicammo, trattando la sua diffinitione) deue esser di cosa propria, & tale, che possa il venditore alienarla, & trasferire il dominio di essa nel compratore. adunq; mouendosi poi qualche lite. per cui si pretendesse, nõ hauersi potuto vendere, ne alienare, resteria il venditore obligato a pigliare sopra di se questa lite, &

man-

mantenere il compratore nel dominio, & possesso de la cosa venduta, sendone però ricerco, & ammonito da quello. Parimente se in successo di tẽpo qualcuno allegasse, che la cosa venduta, sù d'altri, ò rubbata. resta obligato il venditore a difendere il contrario, a le sue proprie spese, & fatiche, & se ciò nõ volesse, ò potesse fare, sarà obligato a restituire il prezzo de la cosa venduta al compratore sendone di essa priuato. ma in quanti modi possa il venditore liberarsi da questo obligo conforme a le leggi, lo tratta Silu. emptio. q. 25. & i Dottori legisti sopra il c. si venditori. de empti. & vendi.

SOMMARIO.

1 *Il compratore deue manifestare il giusto prezzo quando non lo sà.*

2 *Se il compratore d'vna casa done è vn teſoro deue manifestarlo.*

DE LE OBLIGATIONI, CHE INcorre il compratore per virtù di questo contratto. Cap. XV.

Roposto gia l'obligo del venditore, resta da dichiarar quello del compratore. Due obligationi trouo io, che hà il cõpratore per virtù di questo contratto. la prima è di auuertire il venditore del valore de la cosa venduta, quando egli non lo sapesse, se gia da se non offerisse egli il giusto prezzo di essa, perche all'hora non saria tenuto ad altro. la ragione di questo è perche il compratore è obli-

1.

obligo primo del cõpratore.

obligato a comprare la cosa venduta per il giusto prezzo da chi volontariamente per tal prezzo la vende. perche (come habbiamo detto esplicando la natura de la vendita) ella deue esser fatta volontariamente, & per giusto prezzo, acciò che sia valida, & giusta. & perche è impossibile, che non sapendo chi vende il valore de la cosa, si possa dire, che volontariamente per quel prezzo la vēda, operando la ignoranza, che sia inuolontario tutto quello, che si fà ignorantemente; per questo resterà il compratore obligato a vna de le due cose (sotto pena di esser la compra fraudulenta, & fatta cō inganno) ò a scoprire al venditore il valore de la cosa venduta, acciochè nō sapēdo quello, che egli si vēda, & il valor suo, nō lo venga a vēdere volontariamente per manco che non valerà; ò a dargli il giusto prezzo di essa. senza manifestare altro, se ben di queste due cose la più sicura è la prima perche non essendo il prezzo giusto indiuisibile, il cōpratore forse si contenteria di dare il prezzo più basso, doue che il vēditore bene instrutto di quanto vale la robba sua, non vorria darla, se non per il prezzo più alto, ò forse anco non la vorria più vendere, ma ritenerla apresso di se. di maniera, che la strada piana, & reale è, che il cōpratore l'auertisca, & lo sganni circa il valore de la cosa venduta. perche altrimente si potrà dire cō verità, che l'habbia ingannato ne la compra, & per consequenza, che ella sia fraudolenta, & la vendita inuolōtaria, & conseguentemente illecita, & inualida. Doue, che si deue auuertire, che in due modi può il compratore sgannare chi vende circa il valore de la cosa venduta, ò dichiarandoli puntalmente quello che vale; ò facendolo capace in generale, & confusamente (se ben con molta chiarezza, che vale molto più

to più di quello, che pensa, lasciando poi a l'arbitrio suo, ò che vada à informarsi melio di quanto vale la robba sua; ò che volontariamente la venda per il prezzo, che gli piacera, rinunciando in tutto il restante a la ragione sua, & cõtentandosi di quel prezzo, ò vaglia più ò meno, all'hora hauẽdo fatto il cõpratore questa deligenza, se l'altro uendesse la robba sua per manco, che non uale, ciò non saria ne contra la uoglia sua, ne con inganno del compratore: pche come dice quella regula legale. A chi sà quel, che fà, & cosi vuole, non si gli fà ne ingiuria, ne aggrauio. Il Gaettano ne la sua sommetta, uerbo emptio. dice che se il compratore sà il ualor d'una cosa, come saria una gioia, & il uenditore non lo sà, potria comprarla lecitamente per meno di quel, che uale. protestandoli però, & dicendo. Fratello, io intendo tener questa gioia con buona conscienza, & senza alcuno scropolo. per tanto io ti darò di essa uno scudo, con questo che quãdo ella ualesse più, tu me ne facci ũn presente. Imperò il Dottor Palazzo, scriuendo sopra di que sta materia, dice, che questo parere del Gaettano hà poca probabilità, perche se il uenditore concede all'hora la gioia per prezzo si piccolo, è perche non sà, ne si auuede del ualor suo. & è cosa proba bile, che se egli lo sapesse, non si contenteria cosi facilmente di fare quel presente. E dunque necessario che il compratore di tal maniera sganni il uenditore ignorante, che intenda chiaramente, & ueda il fatto suo circa quello, che uende, accertandosi. che uale assai piũ di quello, che colui gli dà. con il Palazzo par, che s'accordi anco il Panormitano. c. quia pleriq;. & immunit. Eccle. n. 28. Ma che si dirà se il uenditore, sentendo in generale, che la robba sua uale àssai più di quello, che si imagina-

ua, domandasse il venditore istesso di quello, che vale? saria egli tenuto a dirli specificatamẽte tutto quello, che vale? A questo respondiamo cõ distintione, ò colui, ch'è domandato di ciò, vuol comprare, ò nò. se non si risolue a comprarla, non è obligato per giustitia ma per charità a sgannare il venditore. Et questo in caso, che non ci fosse altri, a chi domandarne, come dichiarammo di sopra, esplicando la prima obligatione del venditore. ma se si determina a comprarla, non vi essendo altri, da cui si possa informare chi vende, resteria obligato di giustitia a dichiararli il valore di quella cosa. se già non volesse dargliene il giusto prezzo da se, come poco dinanzi dicemmo, la ragione di questo è, perche il compratore è obligato per legge di giustitia a dare per la cosa comprata tutto quello, che giustamẽte vale a volontà di chi vende. adunque essendo domandato del valore di essa, & non vi essendo altri, da chi poterfi informare, resteria obligato a sgannare il venditore, perche non facendolo, verria a metterlo in pericolo di vendere la robba sua per meno di quello, che vale inuolontariamente, & gli daria causa di danno tacendo. il che tutto è manifestamente contra giustitia.

2. *Il primo argomento in contrario.*

Ma in contrario vi sono alcuni argumenti. Et il primo è, che se vno sapesse, che fosse nascosto in qualche campo vn Thesoro, ò vna mina d'oro, ò d'argento, non saria obligato a manifestarlo al vẽditore, & nondimeno è chiaro, che per conto di quella mina, ò di quel Thesoro vale molto più, che non varria senza. dunque non sarà obligato il cõpratore di auuisare il venditore ignorante del valore de la cosa, che vende. l'antecedente si proua p il detto del Saluator nostro in S. Matt. c. 13. doue disse

disse il Regno del cielo esser simile ad vn Thesoro nascosto nel cãpo. pche quiui nõ si cõdanna il cõpratore, che tacẽdo, & ricoprẽdo il secreto del Thesoro nascosto, cõprò il cãpo p godere il detto Thesoro, anzi pare, che ne sia lodato, poi che pretende il signor nostro essortar noi altri a la imitatione di quel tale. Il medesimo si diria d'una casa, in cui si credesse trouarsi nascosto qualche Thesoro. Il secondo è che se vno di questi, che vendono l'herba per i caualli, vendesse vn fascio di essa, che al più varrà mezzo reale; & nel detto fascio di herbe communi vi fosse vn'herba medicinale, che valesse più d'un reale, nõ saria all'hora obligato vn'herbolaio che la conoscesse, di manifestarla al venditore, anzi potria cõprar lecitamẽte il detto fascio p il prezzo ordinario, & seruirsi poi di quell'herba medicinale. Il medesimo anco pare di chi comprasse vna soma di legne per ardere, tra le quali vi fosse qualche legno d'importanza per alcuno effetto, per conto del quale valesse più quel solo, che tutta la soma. adunque non è obligato il compratore ad auuisare il compratore ignorante del valore de la cosa, che vende. A questo diciamo, che il valore de la cosa venduta è di due sorti. vno le conuiene assolutamente, & di sua natura. & questo è l'ordinario, & quello, che communemente viene in consideratione. come saria il valore d'una casa, ilquale le conuiene inquanto è vn'edificio buono, & vtile per habitarui. Tale è anco il valore d'un campo, inquanto è fertile, & atto a far di molto grano, ò vino, ò cose simili. Vn'altro valore hanno le cose accidentalmente, & per qualche caso fortuito, che non è ordinario, ma contingente, come quando in un cãpo ui fosse una mina; ò ne la casa un Thesoro nascosto. Quando dunque diciamo essere obli

2. Argu.

Il valore de la cosa venduta è in due modi.

obligato il compratore ad informare il uenditore ignorante del ualore de la cosa uenduta, s'intende del valore ordinario, che le conuiene di sua natura; & non di quell'altro contingente & accidentale. secondo il quale non cade la cosa sotto venditione, ne il venditore pretende venderla, inquanto tale. come diriamo di vna casa, che cade sotto vendi tione, inquanto è vn'edificio commodo, & vtile per habitarui, per il qual rispetto solo il venditore pretende venderla; & non inquanto vi sia dentro qualche theſoro. Così il campo è vēdibile, inquanto è buono a fare i frutti necessarij a la vita humana, secondo la qual cōsideratione è cōmunemente stimato, & come tale pretende venderlo il venditore, & non per altro rispetto. Per intelligenza dunque di tutto questo nota, che vna medesima cosa può hauere diuerse stime, & diuersi prezzi: & che da diuersi può diuersamēte essere stimata, inquanto sarà vtile p diuersi effetti, & fini. Vn'herba sarà stimata da vno solo p esser buona da māgiare, senza far conto di altre virtù, ch'ella haueſſe, per cui sarà stimata molto da altri. la medesima herba sarà da altri stimata solamente come medicinale. da altri come odorifera. senza hauer rispetto ad altri fini, per cui potesse seruire. Parimente vn legno sarà stimato da vno per esser buono a segare, & far tauole. da altri per ardere, da altri per puntellare vn muro, che ruini, ò per altri effetti, a i quali potria seruire, & finalmente di tante stime, & valori può essere vna cosa, quante vtilità può in se hauere perche il valore, & prezzo de le cose si prende da l'vso, ò fine, per cui sono vtili, come dicemmo nel cap. 9. Di quì poi segue, che vna medesima cosa può essere dal venditore stimata d'una maniera, & d'un prezzo; & dal compratore d'vn'altra, &

Nota.

Nota.

d'un'altro

d'un'altro prezzo per altro riſpetto. acciò dunq; la uendita non ſi dica fraudolenta da la parte del compratore, non biſogna, che egli informi il uenditore di quel, che uale, ſecondo quel riſpetto, ſecondo il quale uien da lui ſtimata. poi che la coſa non ſi uende inquanto è conſiderata dal compratore, ma dal uenditore, ne pretende il uenditore uendere le coſe ſue conforme a la ſtima del compratore, ma a la ſua propria, ſecondo la quale egli è ſolito venderle, & perche quanto a la volontà, & propoſito di chi vende non vi interuiene ignoranza alcuna, ſapendo egli molto bene, quanto poſſano valere le coſe, che vende ſtimate, & vendute, nel modo, che egli le ſtima, & vende, & nel modo, che cadono ſotto il contratto de la vendition, per queſto non è aſtretto altrimente il compratore a dichiararli quello, che a lui proprio vale la coſa comprata, conforme a la ſua propria ſtima, & neceſſità. Queſto è ſecondo la lettera, quello, che dice ſan Tho. ne la. 2. 2. q. 77. ar. 1. che il venditore può ſtimar la coſa venduta conforme al profitto, che egli per vēderla, viene a perdere. ma non conforme al profitto che il compratore guadagna per comprarla. Chi vende vn campo, non ſapendo, che dentro vi è vna mina d'argento, nō perde per ciò altro vtile, che i frutti, che produceua, & ſol per queſto riſpetto deue ſtimarlo, doue non hà ignoranza alcuna del ſuo valore, & prezzo. di maniera che fin tanto che egli non hà altra notitia de la detta mina, niuna ragione vi hà ſopra, oltra l'utile ordinario del campo. Dico, ragione, & non potenza. perche altra coſa è hauer potenza altra è hauer ragione di ſeruirſi de la detta mina. ben ſi dirà, che chi è patrone d'un campo, fin tanto che egli nō sà trouarſi naſcoſto

in esso qualche Thesoro, nõ hà ragione alcuna sopra di esso. haria però la potẽza, mẽtre che è suo di conseguir la detta ragione. la qual potenza perderia vendendo il campo, transferendosi ella nel cõpratore. ma se il compratore per essere huomo accorto, & prattico de la mina, si potrà seruire di quel campo, non solo a pigliarne i frutti, ma a cauarne anco vna mina, questa vtilità è sua propria, & non del venditore, & egli solo vi hà ragione sopra. onde non è tenuto a darne altro auuiso al venditore. Il medesimo diciamo de la casa, in cui fosse vn Thesoro nascosto, che fin tanto che il patrone non lo sapesse, niuna ragione haria sopra di esso; ne haria, ò potria hauere per ciò altro profitto de la sua casa, fuora de l'ordinario, per cui solo deue egli stimarle, & apprezzarle, volendo vender la. intorno a la quale stima non si potria dire, che fosse ignorante, potendo saper molto bene il valor suo secondo l'vso ordinario. Ma se il compratore per qualche via sapesse, ò sospettasse del Thesoro nascosto, tale guadagno saria tutto suo, & sua ventura propria, & non di chi vende. & però non saria tenuto a dirne altro al venditore. Nel medesimo modo si risponde a l'altro de l'herba, che chi vendesse quel fascio, come vtile per darlo a vn cauallo, non potria domandarne se nõ il prezzo ordinario, che per questo rispetto verria. & di questo non harà egli ignoranza alcuna, di cui deue essere auuisato dal compratore. ma se il compratore per sua propria industria si può seruir di quell'herbe ad altro fine di più importanza, tal profitto è suo proprio, ne il venditore ci hà che fare. & per questa via si satisfà anco a quel da le legna. Ma contra quanto si è detto potria replicarsi di questa sorte. Poniamo caso, che vno vẽdesse un buon numero

Obiettione

di

di perle, trale quali per sua ignoranza, ò inauertenza fosse una gioia di molto ualore, che ella sola ualesse più di tutte l'altre. seguiria all'hora non essere obligato il compratore a cauar d'inganno chi uende auuertendolo di quella pietra pretiosa, si come habbiamo di sopra detto del fascio de l'herba, & de la soma de le legna. Diciamo non esser la medesima ragione de l'uno, che de l'altro. perche chi uende una soma di legna per ardere, non hà ragione conforme a l'intentione, & proposito, che hà di uenderla più del ualore, & prezzo, che uale; considerata, secondo quel fine. & circa questo non harà egli ignoranza alcuna, & il medesimo dico del fasciò d'herba. ma chi uende una grossa quantità di perle, pretende di uenderle, come cose preciose. onde hà buona ragione sopra di quel ualore, & prezzo, che uagliono, come tali. se in questo adunque è ignorante, ò inconsiderato. & uiene ad ingannarsi. il compratore resta obligato a trarlo d'errore, altrimente la compra sarà fraudolenta p colpa sua. Per concludere àdunque, & risoluere quanto si è detto, nota, che non qualunq; ignoranza del uenditore sarà causa di obligare chi cõpra a desingannarlo. ma solo l'ignoranza priuatiua. perche chi uende può essere ignorante di ignoranza negatiua, & d'ignoranza priuatiua. Ignoranza negatiua è quella, per cui alcuno nõ sà una cosa, senza hauere diritto, ò ragione alcuna di hauerla a sapere, quale era quella, c'hauea il padrone del campo circa la mina d'argento, ò circa il Thesoro nascosto. perche questa ignoranza è di cosa, che per far la uendita giusta, & uolontaria, non hauea il uenditore ragione alcuna di saperla ò non saperla, potendosi molto ben fare la uendita giusta, & lecita, senza saper, che nel campo ci fosse la

Nota.

Ignoranza negatiua et ignoranza priuatiua.

mina, & ne la casa il Thesoro nascosto. Tale è anco quella di colui, che uendeua l'herbe, ò le legne. perche molto ben potea l'un, & l'altro far la vendita sua giustamente senza sapere quello, che non sapeuano. la ignoranza priuatiua poi è quella, p cui il venditore non sà vna cosa, douendo ragioneuolmente saperla, p far la vendita sua giusta, & lecita, & non fraudolenta. quale è quella di colui, che vẽdendo vna gioia, nõ sappia il valore di essa ò di colui, che vendendo vna casa, ò vn campo, non sapesse il valore loro, inquãto casa, & inquanto campo. Diciamo adunq;, che quando il venditore è ignorante di ignoranza priuatiua del valore de la cosa venduta, all'hora è obligato il compratore a trarlo d'inganno. ma non già quando la ignoranza è negatiua. Et questo basti quanto al primo obligo del compratore.

Obligo. 2. La seconda obligatione è di supplire il mancamento del prezzo, quando hauesse comprato per manco del giusto. dal quale non si può il compratore sgabellare, se non quando il venditore commettesse fraude circa la quantità, ò qualità de la cosa venduta. di maniera, che hauesse dato manco in quantità, ò in qualità di quel, che douea. nel qual caso quãdo anco il cõpratore desse mãco prezzo di quel, che douea dare, non saria contra giustitia pur che il detto prezzo fosse vguale a la quãtità, de la cosa comprata, & non d'altra maniera. Il che si deue intendere con le medesime limitationi, che nel cap. precedente habbiamo detto potere alcuna volta rimanere escusato il venditore di rifare il difetto de la quantità de la cosa venduta, & con questo fine diamo fine a le obligationi de' contrahenti.

SOM-

SOMMARIO.

1 *Vendita si diuide secondo le sorti delle cose.*
2 *Vendita si diuide secondo i modi.*
3 *Vendita si diuide secondo i fini.*
4 *Vendita si diuide secondo il modo di pagare.*

DE LE DIVISIONI DE LA venditione. Cap. XVI.

Dopo hauer trattato de gli obli-ghi, che hà tanto il venditore, quanto il compratore, che fù la secõda cosa da noi promessa in questa materia, resta, che trattiamo de le diuisioni de la vẽdita, che fù la terza, accioche veniamo a notitia di molti particolari modi di vendere, che hanno anco particolari difficultà. Per quattro respetti si può diuidere la venditione, cioè ò per rispetto de le cose, che si comprano, & vendono, ò per rispetto del diuerso modo di vendere; ò per rispetto del fine: ò p rispetto de la diuersità, che occorre nel pagare la cosa venduta.

Quanto al primo de le cose, che si possono comprare, & vendere sono di due sorti generalmente. ò sacre, ò profane. sacre, come i sacramenti, gli ornamenti de le Chiese, i calici, il Tempio, & altre cose simili, di cui ci seruiamo nel culto diuino. la cõpra, & vendita di queste cose si chiama simonia. de la quale non tratteremo in questo luogo, perche vna materia come questa ricerca più particolare, & più copiosa disputa di quella, che quì si potria

fare. le cose profane sono di tre sorti. alcune sono naturali. come homini, caualli, & altri animali, & l'uso di essi, le vittuaglie, & molte altre cose simili. altre sono morali, che appartengono a le attioni humane, come sono gli officij publici de Giudice, di Gouernatore, di notaio, di bargello, & altri di questa sorte. altre sono artificiali, come gli edificij l'armi, i vestimenti, & altre molte.

Quanto al secondo che è il modo di vendere, occorreno due diuisioni di vendita. prima si diuide in assoluta, & cõditionale. assoluta si dice q̃lla, che si fà libera da ogni patto, & da qualũq; cõditione. cõditionale si dirà quella, che suol farsi cõ qualche patto, ò conditione, come quando si vende cõ patto di potere ricomperare. secondariamente si diuide per rispetto del modo, in vendita fatta a l'incanto, & quella, che si fa altrimente. la quale si diuide in tre modi prima in publica, & in segreta. la publica è quella che si fà in luogo publico, come in piazza, ò publicamente ne le botteghe. la segreta è quella, che si fà occultamente per i cantoni. secondariamente si diuide in quella che si fà a minuto, come ordinariamente sono quelle, che si fanno nelle botteghe. & in quelle, che si fanno in grosso. come quando vno vende tutto il suo grano in vn monte, ò tutta la mercantia, ò gran parte di essa terzo sono alcune vendite, che si fanno pregando i compratori, & inuitandoli a comprare. altre che si fanno, pregando il venditore, & ricercandolo a voler vendere.

3. Si diuide nel terzo luogo la vendita per rispetto del fine. perche alcuni vendono per sostentare se, & la famiglia loro. altri vendono solamente per guadagnare, non hauendo l'occhio, se non al guadagno. altri vendono, & comprano per giouare a

la

la Rep. & prouedere a le persone bisognose. altri vendono quel, ch'una volta compraronó, per cauar di questa maniera denari contanti, non potendo cauarli altrimente, ilqual modo si chiama stocco. altri vendono per altri fini particolari, che nó si possono comprendere sotto ad vn certo numero.

Nel quarto luogo si diuide per rispetto del diuerso modo di pagare. & questo in tre generi. perche alcune volte si vende a contanti. altri a credenza, altri anticipando la paga. Di tutte queste diuisioni si porranno le seguenti tauole.

La venditione si diuide per parte
- De le cose vendute
- Del modo di vendere
- Del fine per cui si vende
- Del diuerso modo di pagare.

Le cose vēdute sono due
- Sacre, la cui vendita si chiama simonia.
- Profane, le quali sono
  - Naturali, come
    - Huomini
    - Animali bruti
    - L'vso di essi
    - Le vittouaglie.
  - Morali, come sono
    - Officij publici
    - Debiti
      - Apprij
      - d'altri.
  - Artificiali come sono
    - Edificij
    - Armi
    - Vestimenti.

- Per parte del modo si diuide in due maniere
  - Prima si dà vna uendita
    - Assoluta, & senza conditione.
    - Altra cõditionata, come quando si fà con patto de retrouendendo.
  - Secõdo si fà la uendita
    - A l'incanto
      - Primo ven'hà una
        - Publica
        - Altra secreta.
      - Fuora de l'incãto in tre modi
        - Scõdo si fà
          - In grosso
          - A minuto.
        - Terzo si fà
          - Pregando
          - Essẽdo pgato.

- Per parte del fine alcuni vendono
  - Per sostentarsi
  - Altri per guadagnare
  - Altri per prouedere alla Rep.
  - Altri per fare dinari p via di stocchi
  - Altri per molti fini particolari.

- Il modo di pagare è di tre sorti
  - In contanti
  - A credenza
  - Anticipando la paga.

Quan-

Quanto a la prima diuisione, doue si mette l'vso de le cose naturali tra le cose vendibili, appartenendo tale vso al contratto del fitto; s'ha da notare, che questo cõtratto è vna specie, o modo di compra, & di vendita, come in altro luogo habbiamo detto, & ha il medesimo rispetto inuerso la vendita, che ha l'impresti to a la donatione, perche si come per la donatione si da tutta la cosa, & quanto a la sostanza, & quãto a l'vso di essa; & p l'impre stito si da solamente l'vso; cosi per la venditione si vende tutta la cosa, & quanto a la sostanza, & quãto a l'vso di essa, & per il fitto si vende solamente l'vso de la cosa affittata. Quello, che ci resta da dire circa la materia di questo contratto, è di andar discorrendo per tutte quelle specie de la venditione, che haranno qualche particolare difficoltà, dichiarandole nel miglior modo, che a noi sarà possibile. Et questa è la quarta cosa, che in questa disputa promettemmo.

L'affittare è vna specie di vendita.

SOMMARIO.

1 *Il Padre se può vendere i figliuoli.*
2 *Huomini liberi in che modo si possono comprare.*
3 *Nella vendita d'huomini liberi se si ha da scontare il prezzo con l'opere.*
4 *Huomo che si dubita sia libero non si può comprare.*
5 *Huomo che si dubita sia libero comprato, non si deue stimare come schiauo.*
6 *Mori se si possono comprare.*

DE LA VENDITA, ET COMPRA de gli huomini. Cap. XVII.

Ouendo noi trattare da qui auanti de le ſpecie de la vendita, che hanno qualche difficultà, oſſeruaremo il medeſimo ordine, che ne le diuiſioni habbiamo oſſeruato, di maniera, che prima tratteremo di quelle vendite, che da la prima diuiſione riſultarono, dipoi da l'altra, de la ſeconda, & de la terza, & de la quarta ordinatamẽte inſino a la fine. La prima dunque, che hora viene in campo, è la vendita, & compra de gli huomini liberi, perche di quello de le coſe ſacre non pretendiamo hora di trattare per la ragione già detta nel precedente cap. E hora la difficoltà, ſe vn'huomo libero può eſſere venduto, & comprato. Diciamo huomo libero, perche gli huomini, che di ragione ſono ſchiaui, ben poſſono eſſere & comprati, & venduti, come fariano quelli infedeli, che in giuſta guerra foſſero cattiuati. La qual queſtione fu trattata da Silu. ſe bene con molta breuità. Emptio. q. 4. §. 6. Et dal Nauarro nel ſuo Man. c. 23. nu. 95. Per eſplicatione de la quale ſi noteranno le concluſioni ſequenti.

Se ſi può vẽdere vn huomo libero.

La prima ſarà queſta. Il padre hà facoltà di vendere il figliuolo, ſecondo le leggi ciuili per rimediare a la ſua eſtrema neceſſità di fame, & anco ſecondo alcuni, per redimere la propria vita, in caſo, che ingiuſtamente l'haueſſe a perdere. La ragione di queſto è, perche il figliuolo è come coſa del padre. Si come dunque potria vendere l'altre ſue coſe per prouedere a la ſua neceſſità, potria anco vendere

I *Concluſ.* I.

vn suo figliuolo per tale effetto. Et all'hora quel figliuolo saria obligato à portar con patientia quella seruitù per amor di suo padre, hauendo da lui riceuuto la vita, & l'essere, che hà, & il nutrimento per conseruarlo; & essendo stato da lui aiutato ne' suoi bisogni, quanto le sue forze hãno sopportato. Onde è ragione, che lo contracambi, & lo paghi de la medesima moneta anchor esso. Lascia però questa libertà la legge a quei poueri figliuoli venduti, che pagando essi, o altri per loro il prezzo, per cui furono venduti, sia il compratore obligato a rimettergli in libertà. Ma questa vsanza di vendere i figliuoli non leggiamo essersi mai costumato tra christiani, ma tra i barbari solamente, come sono Mori, & Turchi, che l'vsano anco fino al presente.

La seconda conclusione, gli huomini liberi in niun modo si possono comprare, & vendere (si deue intendere, come schiaui) perche cosi lo comanda la legge ciuile. Il Dottor Nauarro ne cauia quelli, che si trouano in estrema necessità di vendersi, quali dice essere quelli, che trouandosi prigioni, & cattiui de gli Indiani, & di pagani barbari, essi gl'ingrassano per mangiarseli. questi tali, dice egli, si potriano legitimamente comprare, per che la vita è migliore, & piu cara de la libertà. Onde riceueriano beneficio non picciolo da quelli, che gli comprassero, facendoli cambiare la libertà con la vita. Da la quale opinione segue, che se alcuno fosse da Corsari cattiuato, & poi condennato a morte, pagandosi il prezzo per liberarlo, potria essere comprato, & fatto schiauo. La qual cosa non pare, che si deue ammettere, perche altrimente vn christiano, che desse ne le mani de Turchi, o de Mori, o di altri assassini, che fossero 2 Concluſ. 2.

risoluti

risoluti di torli la vita, potria essere fatto schiauo da chi gli campasse la vita, pagando il prezzo, che ne domandassero, il che nondimeno è da le leggi vietato. Cosa chiara è, che i Christiani presi in giusta guerra non possono esser fatti schiaui secondo le leggi, adunque molto meno potriano esser fatti schiaui essendo presi in guerra ingiusta. A questo argomento si potria rispondere in fauore del Nauarro, dicendo prima, che quãdo le leggi dicono, che i Christiani fatti prigioni da i loro inimici, non possono essere fatti schiaui, si deue intendere, che non possono essere schiaui di quelli, che gli haueano fatti prigioni: ma non prohibiscono, che non possano essere di coloro, che gli riscattaron la vita. Dipoi, che è verità, che le leggi hanno cosi decretato a fauore de la libertà, ma che con tutto questo può ciascuno renunciare a la ragion sua, massime quando risulta in propria vtilità, come è qui. Et però vno, che si trouasse in potestà de i suoi nimici, che volessino ammazzarlo, non solo potria, ma douria volere esser compro, come schiauo per saluar la vita, la quale val piu de la libertà. Onde veggiamo, che le leggi da l'altra parte ordinarono, che restasse schiauo colui, che per godere, & participare del prezzo promette esser venduto, o egli stesso si vende, come occorre, che molti si vendono per remare in halca, che è vna specie di cattiuità.

Potriano anco dire, che quello, che le leggi vietarono, & che questo o quello non sia fatto schiauo a la maniera de gli altri, ma che si potria in questo caso essere schiauo per modo d'vn seruitor salariato. La qual mercantia di seruitù par, che vsino anco quelli, che apprendono qualche particolare esfercitio, che sogliono star fermi per certo tempo in casa de i loro padroni.

Questa

Questa opinione non è molto lontana da la ragione, secondo quello, che leggiamo ne le sacre scritture, perche nel Gen. cap. 47. si legge, che i popoli di Egitto, hauendo consumati tutti i loro dinari, & non restando loro altro per comprarsi il grano, venderono se stessi, & restarono schiaui di Faraone. Cosi ne l'Exo. ca. 21. & nel Leuit. cap. 25. & nel Deuter. ca. 15. fu concesso, che chiunq; si trouasse oppresso da pouertà potesse vēder se stesso per aiutarsi. E vero però, che a questi tali, che spontaneamente vendessero se stessi, o permettessino esser venduti, o compri, tre cose si concedono in loro fauore, come si caua da le leggi ciuili, & anco da le diuine hora da noi allegate. La prima è, che la seruitù di costoro non sia come di schiaui, ma come di lauoranti, che vanno a opera, o di seruidori salariati, come si dice ne l'Esso. c. 21. & nel Leuit. ca. 25. & nel Deut. cap. 15. La seconda, che rimettendo il prezzo, con cui furon comprati, o essi, o altri per loro, sia il compratore obligato a lasciarli andare, come di sopra dicemmo de i figliuoli venduti da i padri loro. militando anco qui la medesima ragione.

Et questo etiandio si caua dal ca. 25. del Leuit. doue si da facoltà a quelli, che per necessità vendono se stessi, che rendendo il prezzo de la vendita loro, o per se, o per altri, restino liberi.

La terza è, che dopò, che sono riscattati non restino di conditione seruile, come restano gli schiaui, i quali sempre sono di questa conditione, anchor che siano rimessi in libertà.

Ma vna difficoltà nasce qui da le cose dette, la quale è questa, se quelli, che essendo liberi, furono compri per saluar loro la vita, non restano schiaui a la maniera de gli altri; ma come questi, che van- 3 *Dubitatione.*

no a

no a opera, o come seruidori domestici, adunque hauendo poi seruito tanto tempo, quanto ricercaua la quantità del prezzo per loro pagato, douriano restar liberi, di sorte che anno per anno si và da scontando tanto del prezzo, quanto meriteria la seruitù, che fanno. In confirmatione di questo leggiamo nel Leuit. al c. 25. che quando la persona così venduta douea riscattarsi auanti a l'anno del Giubileo, comandaua Dio, che del prezzo, per cui fu venduto, si scõtassero i seruitij, o il valore di essi per tutti quelli anni, c'hauesse seruito. Et senza questo la ragione anco lo dimostra, perche tal cõpra, & vendita, come questa si risolue in vn contratto di fitto fatto con danari anticipati. adunq; si come pigliando a fitto vn'huomo di questi, che vanno a opera, & dandoli denari anticipatamẽte, si douea scontare de la detta quantità, & prezzo quello, che importeria la mercede di ciascun'anno, o di ciascun giorno, che seruisse; così parimente diremo de la persona comprata, si deue esser trattato a la maniera d'vn'operaio. Oltra di questo ne seguiria, che questo contratto fosse vsurario; se in caso di redentione hauesse a dar tutto il prezzo per cui fu compro; perche si risolueria in vno imprestito con guadagno. Poniamo il caso, che vno impresti cento ducati ad vn'altro, con obligo, che se gli rendano, quando vorrà, o potrà il mutuatario, ma che in tanto lo serua senza altro stipendio, questo contratto è manifestamente vsurario. adunq; saria anco quest'altro di cui trattiamo, per esser la medesima cosa, che imprestar tanta quantità di dinari, quanto fu il prezzo, con cui fu fatta la compra di quell'altro, con obligo di renderli altretanto, se vorrà liberarsi da tal seruitù, & che in tanto lo serua per niente. Questa è la mia

difficol-

difficoltà. ciascheduno hora dirà quel tanto, che le parerà intorno a essa, ma certo, che le ragioni addotte mi inducono gagliardamente a tenere, che il seruitio di questo tale, si douesse scontare cõ il prezzo, per cui fu compro, hauendo però sempre rispetto à questo, che il compratore hauea forsi poco, o niun bisogno da la seruitù di costui, & che se lo comprò, lo fece piu per sargli questo seruitio, che per altro fine, per la qual consideratione non valeriano, ne sariano stimati tanto i seruitij di questo tale, come d'vn'alta persona. In contrario di questo solamente fa quello, che le leggi dispongono circa i figliuoli venduti da i padri loro, i quali hauendosi a riscattare, hanno da sborsare tutto il prezzo per cui furono venduti. Et par però, che sia la medesima equità da gl'altri, che fnrono compri per iscamparli da la morte. Ma a questo si oppone l'autorità de la legge diuina di sopra allegata dal Leuit. ca. 25. oltra le ragioni proposte. Tutta questa difficoltà al parer mio si accommoda con il non approuar l'opinione del Nauarro, & negando, che potesse colui, al quale vorriano i Canibali de le Indie tor la vita, esser lecitamente comprato per ischiauo, perche anchor egli si troui in estrema necessità, ben si può nondimeno rimediarui senza esser compro per ischiauo, comprandolo a la maniera, che sogliono esser compre le fatiche di vn seruidore, o di vno di questi, che vanno a opera, quando è condotto per lauorare, per la qual condutta resta la libertà sua impegnata per seruire, non come schiauo, ma come vn seruidore, o vn'operario par suo. Et il valer piu la vita, che la libertà non segue hauer facoltà il compratore di comprarselo, come schiauo, bastando comprarlo come un seruidore, o come vn lauorante. Per mag

gior

gior chiarezza di questo, che diciamo, poniamo caso, che si troui vn'huomo in estrema necessità, & si muoia di fame. in due modi io all'hora potrei aiutarlo, o comprandolo come schiauo, o pigliandolo come vn seruidore stipendiato. vediamo hora, se mi saria lecito di comprarlo come schiauo; non veramente, poi che per aiutarlo bastaua di cõprare le sue fatiche, & seruitij, & pigliarle come in affitto. Nel medesimo modo dicoio, che se si trouasse in potestà di Infedeli, o di altri nimici in estrema necessità, non percio potria chi volesse aiutarlo, lecitamente comprarlo per schiauo, potendo aiutarlo altrimente, come si è detto. Bene è vero, che del valer piu la vita, che la libertà solamente segue questo, che chi si vedesse in tal necessità di perdere la vita, mentre è in potere di infedeli, o di altri suoi nimici, douria all'hora lasciarsi comprare, come schiauo, & anco procurarlo, se per altra via non potesse scampare. ma il compratore non haria però buona ragione di poterlo fare senza esserne ricerco. Questo è adunque il parer mio intorno a questa difficoltà, segua hora ciascheduno quello, che gli parerà essere piu vero.

4 Conclus. 3. Segue la terza conclusione. L'huomo, che trouandosi schiauo, si crede probabilmente esser libero, o probabilmente se ne dubita, non si può ne comprare, ne vendere senza peccato, & senza obligo di restituirlo in libertà, quãdo si sappia, che sia libero. La ragione di questo è, perche niuno può ne vendere, ne comprare senza peccato, & senza obligo di restituire, alcuna cosa di cui probabilmente crede, o dubita, che sia d'altri, perche vendendola, o comprandola, si mette al pericolo di far danno, & aggrauio al prossimo. adunque molto meno si potria comprare, o vendere vno schiauo, di

uo, di cui probabilmente si credesse, o si dubitasse, che fosse libero, atteso che maggior aggrauio se li faria, che se patisse danno in altri beni esteriori, valendo assai piu la libertà, che la robba.

La quarta conclusione. Chiunque hauesse comprato vno schiauo, credendo, o dubitando probabilmente, che era libero, non lo potria ne tenere, ne trattare come schiauo tutto il tempo, che gli durasse questa opinione probabile; perche altrimente si metteria a pericolo di fargli notabile aggrauio, & ingiuria. potria ben seruirsi di lui, come di vn'altro seruidore, pagandolo però del suo seruitio, doppo che sapesse essere stato libero, come se vno di fatto comprasse vna cosa, di cui credeua, o probabilmente dubitaua, che fosse d'altri; durante cosi fatta opinione, non potria seruirsi di essa, come sua propria, ma come presa in affitto, con obligo di pagarne il fitto debito, tutta volta, che si scuopre di certo esser d'altri. 5 *Concluſ. 4.*

E obligato questo tale di custodire la detta cosa, come in deposito, fin tanto, che esca di dubbio, & si certifichi essere d'altri. ponendo in tutto ogni sua diligenza per informarsi, & vscir di dubbio.

Parimente chi compraſſe vno schiauo, credendo, o dubitando probabilmente, che fosse libero, deue por diligenza in certificarsi de la verità, perche altrimente saria sempre possessore di mala fede.

Queste due conclusioni si sono poste per cõto de i Mori de la Guinea, de' quali si può, & deue tenere probabilmente in genere, che molti di essi non siano di ragione schiaui, ma liberi, perche è fama commune, che siano ordinariamente fatti 6 *Se è lecito comprare i Mori.*

prigioni, non già in guerra giusta, ma con violenla, & con fraude, pigliandoli per forza, & mettendoli ne le naui, poi che gli hanno allettati con qual che fraſcheria, ſecõdo la ſtolidità loro, perche coſi gli mettono le mani adoſſo, & ſenza che piu gli laſcino vſcir di naue, fanno vela, & ſi vãno con Dio. Il giuſto titolo di cattiuar queſti tali può eſſere vno di q̃ſti quattro, o per hauerli preſi in guerra giuſta, o per hauerli fatti ſchiaui in pena di qualche delitto, ſecondo i loro ſtatuti, & leggi, o per eſſere ſtati venduti da i padri loro per prouedere a le proprie neceſſità, o per eſſerſi venduti anco da ſe ſteſſi per participare di quei dinari. Si deue però qui auuertire per quietar la conſcienza di molti, che ſe bene in commune, & in generale vada attorno queſta fama de' Mori, che vengono, o ſono condotti da la Guinea; nondimeno può eſſer, che in ſingolare di queſto, o di quel Moro non ſi habbia tal fama, in particolare, & per queſto poſſa eſſere, che ſiano compri con buona fede, credendo, che di ragione, & con buon titolo quel tale ſia ſchiauo, ſenza ſoſpettare del contrario. Queſto c'habbiamo detto de Mori, deueſi anco intendere de gli Indiani, de' quali è parimente publica fama, & probabile opinione, che di ragione non ſiano cattiui, o ſchiaui. de la qual materia ſi può leggere il Dottor Vittoria a la quarta de le ſue relationi, che è la prima de gli Indiani.

SOM-

SOMMARIO.

1 *Vendita d'officij in quanti modi può essere illecita.*
2 *Vendita d'officij di sua natura non è illecita.*
3 *Vendita d'officij può essere illecita per la persona che gli vende.*
4 *Vendita d'officij può essere illecita per la persona a chi si vende.*
5 *Vendita d'officij può essere illecita per il prezzo eccessiuo.*
6 *Vendita d'officij che hanno giurisdittione è più illecita.*
7 *Vendita d'officij Ecclesiastici, è più illecita.*
8 *Vendita d'Officij ordinariamente non si fa lecitamente.*

DE LA VENDITA DE GLI OFFICII publici. Cap. XVIII.

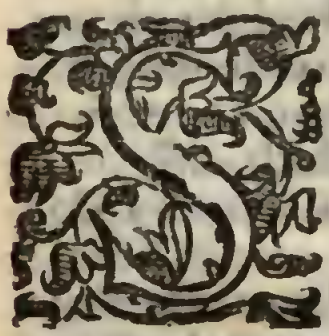

Segue hora la vendita de gli officij publici, circa la quale è qualche difficoltà, se sia lecita, o nò. In prima adunque si deue notare, che sono due generi d'officij, alcuni sono Ecclesiastici, altri secolari. Officio Ecclesiastico è quello del Vicario generale del Vescouo, o del Visitatore, o del Giudice de le cause pie, & altri simili. Officio secolare è quello del Gouernatore, del Giudice, del Notaio, & altri simili. Di questi mò alcuni hanno iurisditione, come è l'officio del Vicario generale, del Gouernatore, del Podestà, & simili. altri non l'hanno, come il Notaio, il Thesoriero, & altri di questa sorte.

Secondo si deue auertire, che per quattro vie può essere, che la vendita de gli officij sia illecita, o

quanto a la sua natura, come se per se stessi nō fos-sero lecitamente vendibili, o da la parte di chi gli vende, come saria, non hauendo autorità di far-lo, o per la parte del cōpratore, come saria, quando non fosse ne habile, ne meriteuole da potere esser-citarli lecitamente, o da la parte del prezzo, come se si vendessero piu del prezzo ragioneuole, & con ueniente.

Hora si notaranno le conclusioni, che seguono.

2 Conclus. 1. La prima sia questa. La vendita de gli officij di natura sua non è illecita. Si proua, perche se fos-se illecita di sua natura, in niun tempo si potria fare, come anco diciamo, che in niun caso è leci-to mentire, perche il mentire è cosa illecita di sua natura.

Hora non è dubbio, che in qualche caso si posso-no lecitamente vendere, come si vedrà ne le con-clusioni seguenti. adunque non è illecita questa vendita di sua natura. Cosi disse san Thomaso ne l'Epistola da lui scritta a la Duchessa di Braban-za, & cosi communemente l'affermano i Dot-tori.

3. Conclus. 2. La seconda conclusione è. La vendita de gli officij può essere illecita da la parte di chi gli ven-de, come saria, se gli vendesse altra persona, che il Prencipe, o la Rep. libera, che non ha superio-re, o senza loro facoltà, & licenza espressa, o ta-cita.

La ragione di questo è, perche il Re è Signo-re del Regno, & gli altri ministri suoi non sono al-tro, che dispensieri de le cose, che sono loro state raccomandate dal Re.

Or si come il Re potria vendere gli officij di gua-dagno de la casa sua per esserne egli Signore; &

non

non potriano farlo i miniſtri ſuoi, perche ſolamente ſono diſpenſatori; coſi egli ſolo potrà vendere gli officij de la Repub. & niun'altro ſenza la ſua licenza.

Quello, che gli altri potriano fare in queſto caſo è di elegger perſone idonee, per proporſi al Prencipe, come degni di qualche officio, per il quale atto non potriano eſſi pigliare pur vn denaro.

Ma il Re può rinouare, & inſtituire Officij nuoui, & tor via i già inſtituiti, in caſo, che l'vno & l'altro foſſe conueniente per il bene de la Republica.

Potria anco ſcemare il ſalario a gli officiali, o accreſcerlo come piu li pareſſe, il che non potriano manco fare gli altri miniſtri ſuoi.

Si come adunque potria il Re pigliare vna parte de i ſalarij che ſono deputati per ciaſcheduno officio, laſciando conueniente ſoſtentatione a gli Officiali, coſi potria vendere loro l'Officio per tanto prezzo, che cauato quella parte del ſalario, che l'officio haueua, reſtaſſe a l'officiale, con che viuere, & ſoſtentarſi, conforme a la decenza de l'officio, perche ſcemarli il ſalario, & vendergli l'officio ſaria tutto vno, poi che ſcemandone reſteria il ſalario coſi ſcarſo quanto ſaria il prezzo, per il quale l'officio ſi vendeſſe.

Diciamo ſenza licenza eſpreſſa, o tacita, perche qualunque di eſſe baſta.

Licenza tacita ſi diria, che haueſſino i ſeruidori del Re, o altra perſona, a cui egli faceſſe gratia del tale officio per vn'aiuto di coſta, o per riſarlo di qualche ſpeſa, al quale officio eſſi non potriano ſeruire perſonalmente, ne amminiſtrarlo.

perche all'hora pareria, che fosse loro dato quell'officio, accioche lo vendessino a persona, che fosse atta ad essercitarlo, & essi godessero i dinari de la vendita.

Parimente le Donne hariano licenza tacita dal medesimo, quando il Re facesse loro gratia di qualche officio per maritarsi, perche se all'hora non hauessero la licenza tacita di venderli, o farne ritratto, chiaro è, che niuno vtile gliene risulteria.

4 *Concluſ. 3.* La terza conclusione è, la vendita de gli officij fatta a persone, che sono insufficienti per la loro amministratione, & inhabili ad essercitarli, è illecita. La ragione di questo è, perche tutti gli officiali de la Rep. sono instituiti per bene, & utilità di essa. Et però, o si diano per elettione, o per vendita, sempre si hanno a dare a persone habili, & sufficienti per essercitarli. Onde si come saria illecita la elettione di persone inhabili, & insufficienti per tale officio, cosi saria anco illecita la vendita fatta di esso a persone di questa sorte. Seguendo il medesimo danno a la Repub. tanto da l'vno, quanto da l'altro. Et se in contrario si allegasse, che il Re è inuerso del Regno, come il Padre di famiglia inuerso la casa sua, come lo significammo, prouando la seconda conclusione, & che si come il Padre di famiglia potria dare o vendere gli officij di casa sua a chi gli paresse senza peccato alcuno; cosi potria anco il Re dare, o vendere gli officij del suo Regno a chi piu gli paresse; diciamo esser gran differenza tra il Re, & il Padre di famiglia, perche anchor che il Re sia Signor del Regno, questa Signoria però gli conuiene in vtilità, & profitto de l'istesso Regno, & non per suo proprio interesse, come dichiarò molto bene san Thomaso ne l'opuscolo vigesimo primo.

Obiettione.

Ma

Ma il Padre di famiglia è patron de la casa sua in vtilità, & profitto suo proprio. di maniera, che il reggimento del Re è per bene del Regno, & quello del Padre di famiglia non è principalmente per il bene de la casa, & famiglia sua; ma per il contrario la famiglia deue essere ben retta, & gouernata per il bene, & profitto di esso.

Di qui segue, che il Re sia obligato a dar gli officij del Regno a persone habili, & sofficienti, per non causar danno a la Rep. & il Padre di famiglia dando gli officij di casa sua a persone inhabili, a niuno fa danno, & aggrauio, se non à se stesso.

Segue anco de le cose dette, che accio che tal vendita sia in tutto senza colpa per questo conto, si hà da fare per quelli, che saranno piu habili, & piu sofficienti per l'officio, perche si come dando i detti officij per elettione, si hanno a dare a li piu habili in conscienza, come disse san Thomaso ne la 2. 2. q. 69. ar. 2. ad 3. parimente vendendoli si deueno dare in conscienza a i piu meriteuoli.

Segue la quarta conclusione. La vendita de gli officij, che si fa per prezzo eccessiuo, di sorte, che cauato quel prezzo dal salario, che l'officio può hauere, con il restante non potria sostentarsi conforme a la decenza, & carico del detto officio è illecita. 5 Concluſ. 4.

Prouasi questo prima perche se dandosi vn'officio, fosse diminuito lo stipendio, c'hauea di tal sorte, che del restante non potesse ben sostentarsi chi lo riceuesse conforme a lo stato suo, & secondo la decenza di quello officio, saria cosa illecita. adunque vendendolo per tanto prezzo, che cauatolo dal salario ordinario, non potesse del restante commodamente sostentarsi quel compratore, saria parimente cosa illecita, essendo tutto

vna cosa diminuirli molto del salario, & venderlo per molto prezzo.

Si proua anhora, perche vendendosi per prezzo tanto eccessiuo, si daria grandissima occasione al compratore di peruertire la giustitia, & di defraudare la ragione de i Cittadini ad effetto di cauar dinari per fas, & nefas, secondo la sua necessità, cosi per sostentarsi, come per pagare il prezzo de l'officio, cosa, che in tutto resulteria in gran danno del ben commune de la Rep.

Di queste quattro conclusioni. La prima si piglia da la parte de la natura de gli Officij.

La seconda da la parte del venditore.

La terza da la parte del compratore.

La quarta da la parte del prezzo.

L'altre, che hora seguono, parlano di alcuni officij piu in particolare.

6. Concluſ. 5. Segue adunque la quinta Conclusione. La vendita di quelli Officij, che hanno giurisdittione, & a i quali è ammesso l'Officio del giudicare, & di amministrare la giusticia, saria piu illecita, che de gli altri. in caso che non si osseruassero quelle cose, che ne le precedenti Conclusioni sono state dette, massime ne la terza, & ne la quarta.

La ragione di questo si è, perche ne la vendita di tali Officij seguiria maggior danno a la Republica, che di quella de gli altri, dandosi con tal mezzo maggiore occasione di preuaricare la rettitudine de la giustitia, il che saria dannosissimo a la Republica.

La cui conseruatione, & pace, & tranquillità consiste ne la rettitudine di essa, si come la total sua destruttione consiste nel suo contrario.

La sesta

La sesta conclusione è questa. la vendita da gli officij ecclesiastici si hà per più illecita di quella de gli officij secolari, perche oltra gli altri danni, che di ciò seguono, si può incorrere per essa il peccato de la simonia. leggasi Silu. Simonia.q.13.§.7.è anco più illecita per il maggiore scandalo, che di essa può procedere. Questo che fin quì habbiamo trattato de le vendite de gli officij, s'ha da intendere, parlando di ragione, & di quello, che secondo le leggi naturali si douria fare. Ma parlando de fatto, & conforme à quello, che ogni giorno si sperimenta, & a le circonstanze, che concorrono ne la vendita de' detti officij. 7. *Conclus.6.*

Diciamo ne la settima conclusione che la vendita de gli officij non è lecita, & che non si deue fare, come anco lo significò san Tho. ne l'opusc. 21. q. 5. scriuendo a la Duchessa di Brabanza. la ragione di questo è, perche ordinariamente vi concorrono tal circonstanze, che fanno la detta vendita illecita. poi che non si vendono a persone più idonee, ne con prezzo moderato. perche l'ordinario è di vẽderle a chi da più. Et questi tali nõ sono i più idonei, nei più sufficienti, anzi sogliono essere i più inhabili, si perche sogliono essere più ambitiosi, & più cupidi di hauer tali officij; si ancora perche sogliono hauer manco ragione, & dritto per conseguirli, attesa la loro inhabiltà: & per questo suppliscono con denari doue mãcano i meriti. per esser più ricchi, & hauer meglio il modo a pagare. Io giurarei, che ne il Cauagliero, ne la Dama, che hanno da vendere qualche officio ottenuto dal Rè per gratia, terranno giamai conto di darlo a chi sarà più habile per essercitarlo; ma a chi glie ne darà maggior prezzo, se ben fosse vn'asino. massime, che chiunque vende officij hà intentione 8. *Conclus. 7*

tione di far denari, & a questo mira principalmente, gli darà dunque non a chi sarà più habile, ma a chi ne darà maggior somma. Da questo si inferisce non esser lecito di affittare i detti officij in tutti quei casi, ne' quali non saria lecito venderli. si per essere il fitto vna specie di vendita, come perche di ciò seguono i medesimi incõuenieti, che del venderli. Queste conclusioni sono communemente approuate da' Dottori, che di questa materia trattano. come sono questi. Silu. Dominus. q. 4. §. & q. 1. Il Gaettano ne la sua sommetta verbo Venalitas, il Fumo ne la sua somma ver. officiũ Il Soto de iustitia, & iur. lib. 3. q. 6. ar. 4. ad. 2. Il Nauarro nel suo Man. c. 25. nu. 7. & F. Ant. de Cordoua nel suo trattato de' vsi. q. 117. & altri molti da esso allegati.

Obiettione. Contra la seconda conclusione solamente si offerisce vn'argumento & è, che san Tho. nel luogo allegato disse esser lecito a la Ducheßa di Brabanza vendergli officij, pur che si vendessino a persone degne, & per prezzo moderato, & par chiaro, che quella Signora non haueße auttorità reale. A questo argumẽto dice Albernoz nel libro suo de' contratti, che quella Signora nõ haua altro superiore, quanto a questo che è creare officiali ne la sua Rep. & che però potea venderli senza altra autorità regia. ma che gli altri Signori temporali, pche riconoscono superiore, non possono farlo, nõ hauendo essi quanto a questo altra facoltà, che di eleggere persone idonee a la amministratione di essi. *Nota.* Segue ben da tutto quello, che s'è detto, che quando gli officij si vendessero a persone, che non fossero idonee, & sufficienti (& questo anuedutamente, & per negligenza colpeuole di quelli, che hanno tal carico) resteriano obligati a resarcire i danni,

danni, che per tal causa incorresse la Rep. ò a procurare, che i medesimi officiali gli restituissero. Il medesimo par, che segua, quando gli vendessero p tanto prezzo. che ai compratori non restasse bastante stipendio per sostentarsi. dando loro in questo occasione di rubbare, & far di molti aggrauij in tali officij. perche chi dà causa del danno, par che faccia il danno istesso. leggasi Silu. nel luogo allegato, & il Nauarro nel suo Man. c. 25. nu. 8.

SOMMARIO.

1 *Crediti maturi in che modo si possono comprare per manco.*
2 *Crediti acerbi se si possono comprare per manco.*
3 *Debiti acerbi se si possono comprare per manco.*

DE LA COMPRA DE GLI ALTRI crediti, & de la vendita de' proprij. Cap. XIX.

DI due cose habbiamo a trattare in questo capitolo. l'vna sarà la cõpra de' crediti d'altri. l'altra la vẽdita de' proprij, quanto al primo si dubita, se può vno comprare i crediti d'altri per minor quãtità di quella, che sono? A che rispondiamo con due conclusioni. la prima è, se il credito altrui non fosse ben liquido, ò la paga non fosse così certa; ò per riscuoterli bisognasse di fare grossa spesa; & ci fosse da trauagliare assai, ben si potria no lecitamente comprare per tanto manco, quanto manco varriano per conto di questi pericoli. Quattro sorti di pericoli sono espresse in questa con- 1.

conclusione a' quali possono star soggetti gli altrui crediti. la prima è, se non fossero liquidi, ma litigiosi, di sorte, che non si sapesse determinatamente se fossero crediti, ne di quanta quantità. la seconda se essendo il credito certo, la paga non fosse certa, ò per essere, il debitore pouero, ò cauilloso, ò tanto potente, che probabilmente si potesse credere, che ne per timore di Giudice, ne per preghi di amici si condurria a buon fine il negocio. la terza se essendo il credito, & la paga certa, non si potesse però riscuotere senza spesa. la quarta quando non si potesse riscuotere senza fatica, & fastidio, ancor che fosse senza spesa, come saria stãdo i debitori lontani per grande spatio ò di terra, ò di mare. A tutti questi pericoli, ò ad alcuni di essi possono star soggetti gli altrui crediti. Prouiamo hora la conclusione. Questi pericoli si possono stimar tutti a denari & chi comprasse i crediti soggetti ad essi, si gli tireria adosso, riceuendoli a conto suo, scaricandone il venditore, adunque potria comprare i crediti per tanto meno, quanto quei pericoli meritano essere stimati. Questa conclusione s'intende de' decreti così presenti, & già maturi, come di quelli, che sono ancora acerbi, & non maturi.

2 Hora la difficultà stà in quei crediti, che nõ portano con seco altro inconueniente, ò pericolo, che de l'hauersi a riscuotere per di quì a tanto tempo, come di qui a vn'anno, ò due, ò trè, se questi tali crediti potriano comprarsi per minor quantità di quella, che sono? escludiamo però da questa difficultà la ragione, & dritto, che potria hauere il compratore di dare minor quantirà per conto del danno emergente, ò del guadagno cessante. come se hauendo il suo denaro pronto per traf-

ficarlo

ficarlo in qualche mercantia, ò per riparare a qual che ſuo danno imminente, & che ſi potea probabilmente temere compraſſe ad inſtanza del venditore quei crediti, perche all'hora ben potria il compratore p queſto riſpetto darli di eſſi minor quantità ſenza alcuno ſcrupolo. ma il dubio ſolamente conſiſte, ſe è lecito dare minor quantità per quei crediti, che non portano con ſeco altro inconueniente, che d'hauere a riſcuoterli con tẽpo. A queſto riſponde il Gaettano ne la ſua ſommetta, verbo Vſura c. vltimo. a cui adheriſce il Nauarro nel ſuo man. c. 17. nu. 231. & il Fumo. vſura nu. 50. che è coſa lecita. la prima ragione de' quali è queſta. Queſto contratto non è impreſtito, ma compra fatta per giuſto prezzo. adunque è lecito. Tre coſe ſono in queſto antecedente, & tutte ſi prouano dal Gaiettano. la prima che non è impreſtito. la ſeconda che è vendita. la terza che è fatta con giuſto prezzo. proua la prima perche ne l'impreſtito mutuo i pericoli, & danni di quella coſa, in che s'hà da reſtituire il detto impreſtito reſta a conto del mutuatario, & non di chi impreſta. ma in queſto contratto i danni, & pericoli, con i quali ſi hà da reſtituire il denaro dato per i crediti, nõ vanno a conto di chi lo hà riceuuto (che faria apparire tal denaro eſſere impreſtito) ma a conto di chi gli dette. perche con i crediti s'hà da ricompenſare, & reſtituire quel denaro. & il danno, & pericolo di eſſi non vanno a conto del venditore. ma ſi bene del compratore. Più oltre ne l'impreſtito reſta obligato chi hà riceuuto il denaro in preſto a reſtituirlo a chi l'impreſtò. in queſto contratto non reſta obligato chi riceuette la moneta per i crediti a reſtituirla. poi che in ricõpenſa di eſſa gli conſegna i detti crediti, dan

Opinione del Gaetta no.

doli

doli ogni sua ragione da poterli riscuotere, come suoi proprij. adunque non è impresstito mutuo. Oltra di questo ne l'impresstito si dà moneta presente per absente. ma quì non si dà presente, per absente, anzi per cosa presente, cioè per la facultà di potere recuperare quei crediti, la qual facultà, & ragione è presente. che sia vendita parte si proua, perche non essendo impresstito, non può essere altro contratto, che vendita, cõsiderate le sue qualità, & conditioni. perche ne la vendita resta la cosa venduta a conto del compratore, ò si perda, ò si recuperi, ò si peggiori, ò diuenti migliore, & quì in questo contratto i crediti (che sono la cosa, che si pretende vendere) restano a conto di chi sborsa il denaro p comprarli, & sopra di lui và tutto il danno, & tutto l'utile, che poi ne seguisse. Quanto al terzo che sia per giusto prezzo, proualo, parte. perche quel si chiama giusto prezzo, che senza interuenirui forza, ne fraude si troua cõmunemente, & per i detti crediti non si troua cõmunemente tanta quantità, quanta essi sono. parte perche il riceuere la moneta absente non val tanto come il denaro presente. & in questo contratto si dà il denaro presente per la ragione, & facultà di riceuere la moneta absente, che questa ragione, & facultà vaglia meno proualo il Gaettano con due ragioni. l'vna è perche le cose, che si possedono per sola speranza manco vagliano di quelle, che realmente si possedono, secondo il prouerbio, che dice, meglio è hoggi l'vouo, che domani la gallina. onde più varranno i pochi denari, che l'vno tiene, & possede realmente, & gli sborsa per quei crediti, che non sono i denari di essi crediti, ancor che siano di maggior quantità per non esser posseduti realmente, ma per sola speranza da chi gli com-

Prouerbio.

pra

pra. l'altra è, perche le cose, le quali per qualche tempo sono inutili, vagliono meno di quelle, che sono vtili sempre. come si vede, che il campo sterile per alcun tempo, manco vale di quello, che tuttauia è fertile. la ragione, & la facultà di recuperare i crediti è sterile per tutto il tempo, che non si riscuotono. adunque varrà meno, che i denari dati subito in contanti, i quali subito sono vtili, & fruttuosi. Aggiugne il Gaettano la seconda ragione per prouar l'opinion sua, & è questa se fosse cosa illecita dar manco prezzo a gli altrui crediti, ciò saria per comprarsi con denari anticipati. ma il fatto stà altrimente, perche non si comprano in questo contratto i crediti, l'esattione de' quali è cosa futura; ma la ragion solamente da potenli recuperare al suo tẽpo. la quale già è presente, & manco vale dei denari douuti absenti. adunq; non sarà cosa illecita dar mãco denari presenti per le ragione di potere essigere i denari, che sono absenti.

Ma il contrario di questa opinione tenne santo Antonino 2. p. t. 1. c. 8. §. 12. & Silu. Vsura. 2. q. 10. §. 4. & il Soto de iust. & iur. lib. 6. q. 4. ar. 1. ne la solutione del terzo argumento, l'opinion de' quali è più vera, e più sicura, come p le ragioni seguẽti si vedrà. Diciamo adũq;. che questo cõtratto è illecito. & vsurario. Prouasi per questa ragione. Il credito certo, che si hà da pagare in tempo futuro, non hà in se cosa alcuna, per cui possa valere minor quantità di quella, che è, se non fosse, solamente per pagarsi, ò comprarsi con denari anticipati. ma pagare vna cosa meno di quel, che vale per dar la paga anticipata è cosa illecita, & vsuraria. adunque questa vendita sarà illecita, & vsuraria. Prouo la prima propositione. Il credito, che s'hà da recuperare in tempo futuro può valer meno solamente per

Opinione cõtraria a ql la del Gaietano.

Concluſ.

tre

tre ragioni. ò per i pericoli, a cui fosse soggetto, ò per conto del danno, che incorresse il compratore, & del guadagno, che perdesse per comprarlo a denari anticipati, ò per dare denari anticipati per esso. Non val meno per la prima causa, ne per la secõda, perche di già habbiamo escluso tutte queste cause di valer meno. & solamente trattiamo dei crediti, che non hanno altro inconueniente, che de l'hauer a recuperarsi per di quì a tanto tempo. Adunque se si dà manco prezzo per esso, è per conto del pagarsi con denari anticipati. Questa ragione si intenderà più radicalmente rispondendo a gli argumenti del Gaettano, & resterà la nostra opinione molto meglio prouata.

Al primo argumento del Gaet.

A la prima ragione sua dunque rispondiamo in tre modi. prima neghiamo, che il comprar crediti con denari anticipati non sia impresstito mutuo, per la parte, che si anticipa la paga di essi. perche realmente è il medesimo, che impresstare in tempo presente minor quãtità di denari, perche mi si dia vn'altra maggior in tempo da venire, che è la quãtità de i crediti.

Al primo de gli argumenti in contrario, diciamo, che ordinariamente così è, che i detti pericoli vanno a carico del mutuatario. ma può ben'essere in qualche caso, che stiano a carico di colui medesimo, che impresstò. Per dichiaratione di questo si deue notare, che la paga de la cosa impresstata alcune volte resta a carico del medesimo mutuatario. alcuna altra passa sopra di vn'altro terzo per conuentione de le parti. come se hauendomi vno impresstato vn sacco di grano, io gli ne consegnassi vn'altro, che douea hauere da vn terzo, dandogli subito la facultà di essigerlo come suo in paga, & restitutione di quello, che mi hauea impresstato, &

egli

egli se ne contentasse. all'hora ne io resterei obligato a la restitutione del sacco impreſtato, nei pericoli del grano, con cui quello s'hà da restituire, resteriano più a conto mio, ma a conto, & carico di quell'altro, poi che già si contentò di accettare in paga del sacco impreſtatomi l'altro sacco, che mi era douuto, la ragione del quale io gli detti subito, acciò l'haueſſe come suo. questo contratto chiaro è, che saria vero impreſtito, & con tutto ciò i pericoli de la cosa, con cui s'hà da pagare la cosa impreſtata, non resteriano a carico del mutuatario, ma di chi impreſtò.

Il medesimo rispondiamo à la seconda proua, dicendo, che è cosa ordinaria, restare il mutuatario obligato a restituire in qualche caso però (come è quello hora da noi posto) resta il mutuatario libero da la restitutione, & vniuersalmente può esser cosi, ogni volta, che qualche terzo si incarichi di pagar quello, che l'vno hauea tolto in presto da l'altro, & è certo, che all'hora non lascieria di essere vero impreſtito, senza che cõ tutto ciò resti il mutuatario obligato a restituire, & senza restar sogetto ai pericoli, & danni de la cosa, con cui s'hà da restituire l'impreſtito. Poniamo caso, che io impreſtaſſi a Giouanni dieci scudi da pagarsi al Natale, & che Francesco amico mio doueſſe la medesima quantità al medesimo Giouanni, da pagarsi anco al medesimo Natale. Se io faceſſi con Giouanni, che per paga di quello, che io gli hò impreſtato, & che egli mi deue, mi conſegnaſſe il credito, che egli hà con Francesco dandomi hora la ragione di esso per ricuperarlo al suo tempo, chiaro è, che questo contratto saria vero impreſtito. & con tutto ciò non resteria Giouanni (alquale io haueuo preſtati

quei dieci scudi) obligato à restituirmi cosa alcuna; ne i danni, & pericoli de la cosa, con cui s'haueano da restituire i detti dieci scudi, resteriano sopra il detto Giouanni, ma sopra di me, ò di Francesco perche in addossarmi io il debito di Francesco per paga di quello, che mi douea Giouanni, mi chiamai pagato, & contento di quel mio credito. Adunque non lascia di esser contratto di impresti to per le ragioni del Gaettano. Da le cose dette chiaramente appare non esser vera la dottrina di Paolo Palazzo sopra la Gaetana, verbo. emptio, per la quale vuole concordare l'opinione del Soto con quella del Gaettano dicẽdo, che quella del Soto s'intende, restando i crediti compri a cõto & rischio del vẽditore; & quella del Gaettrano restando essi a rischio del compratore. poi che da le cose dette si vede, che ancor che restino a rischio del compratore, è negocio vsurario il dare per essi manco prezzo di quel, che sono, non lasciãdo per ciò di essere impresti to con guadagno. A la terza probatione diciamo, che è vna imaginatione (come più di sotta diffusamente si proverà) il dire, che in questo contratto non si comprino i denari douuti, che sono absenti, ma solo il dritto, & la facultà di recuperarli, che è presente, ma basti per hora dire, che non ostante, che tal facultà sia presente, può esser vero impresti to. Poniamo caso, che insieme insieme si faccia vn'impre stito di dieci ducati, & si consegni vn credito de la medesima quantità in paga di essi, dando subito la facultà di recuperare il detto credito di quì a qualche tempo. già si vede chiaramente, che questo è contratto di impresti to, non ostante che la facultà di ricuperare quei dieci scudi dal terzo che gli douea a quell'altro, stia hora presente. que-

sta

sta è la prima risposta al primo argumēto del Gaetano: la seconda è concedendoli, che questo contratto sia di vendita, & compra. come egli vuole. ma negando, che sia fatto con giusto prezzo. anzi diciamo essere tal prezzo minore di quello, che douea essere, poi che i crediti, per esser l'essattione di essi futura, non vagliono vn denaro manco di quello, che sono. come diremmo, che i frutti de l'anno futuro. solamente per essere absenti, hora, che si comprano, non vagliono meno, che quando saranno presenti. Et si come non saria lecito dar manco prezzo di quello, che hanno da valere al tempo de la ricolta, per pagarli con denari anticipati, sapendosi hora determinatamente il valore di essi per all'hora, così ne manco è lecito dar manco prezzo per i crediti, la quātità, & valore de' quali è certo, & determinato, per pagarli con denari anticipati. A le due ragioni, con le queli proua il Gaetano che il dritto di riceuere il denaro absente val meno del denaro presente, si risponde, & à la prima che il possedere vna cosa per sola speranza, si può intendere in due modi, secondo che questo nome di speranza si può riferire ò a la cosa posseduta, ò al modo del possederla. Se si riferisce a la cosa posseduta. sempre la cosa, che realmente non hà essere, se non per via di speranza, come sono le cose. che solamente sono in potenza, val meno di quella, che già è realmente. si come il grano in herba val meno, che quando già è nel granaio, & il vino in agresta val meno, che quando già è nel tino. & finalmente tutti i frutti vagliono meno, quando sono solamente in fiore che quando sono maturi, & stagionati, parimente vn cauallo val meno, quando è poledro, che quādo è domo. I crediti mò (de' quali parliamo) non si dicono di essere in

ſperanza,& in potenza di queſta maniera,poi che preſupponiamo,che ſiano certi, & che realmente ſi deuono, & che ſi ricupereranno ſenza fallo. ſe non foſſero però certi, ma dubioſi; ò dubbioſa la eſſattione di eſſi,& nõ certa, all'hora ſi diriano hauer l'eſſere loro in ſperãza,& in potẽza. ma ſe queſto vocabolo di ſperãza ſi riferiſca al modo del poſſeder la coſa,nõ ſempre vale meno il poſſeder la coſa p ſperãza,che il poſſederla realmẽte.ma all'hora ſolamẽte,quãdo la ſperãza, che ſi hà di poſſederla, nõ è in tutto certa,& fuor d'ogni dubbio.Et pche parliamo in particolare di queſti vocaboli,poſſedere p ſperãza,& realmente, applicati a la materia,di cui trattiamo,di cõprare,& vẽdere, ſi deue auuertire,che la coſa cõprata ſi può p il cõpratore poſſedere p virtù di queſto cõtratto in due modi,ò quãto al dominio ſolamẽte,ò quanto a la real poſſeſſione,& dominio inſieme, quãdo al cõpratore ſi è cõſegnato il dominio de la coſa vẽduta ſolamẽte,come ſi fà ne la vendita di tutte quelle coſe,che ſono future,il cui dominio prima ſi cõſegna, che la poſſeſſione di eſſe ſi dice poſſederla p certa ſperãza. & quãdo poi ſe gli dà la poſſeſſione di quella, ſi dice poſſederla realmẽte. Riſpõdiamo dũq; hora a l'argumẽto che il poſſedere vna coſa p ſperãza riceuẽdone il dominio, non val meno, che il poſſederla realmẽte nel cõtratto di vẽditione, pche altrimẽte ſeguiria,che quãdo ſi vẽdeſſe vna coſa,che hà da venire, & la cui real poſſeſſione nõ ſi può all'hora dare a chi la cõpra,ma dopo vn certo tẽpo, varria meno,che ſe realmẽte gli foſſe data la poſſeſſione di eſſa.il che é errore grauiſſimo,pche,come tutti i Dottori dicono, quãdo vno compra i frutti da venire molto tẽpo prima che vẽgano,quãdo nõ ſi gli può dar la poſſeſſione di eſſi,ſe non quãto al dominio,

non

nō però lecitamēte dar māco prezzo p essi di quel lo,che varranno, quādo realmente se glie ne cōsegnerà il possesso. adunq; la speranza certa di possedere vna cosa,quale è quella, che hà il compratore dopo l'hauere acquistato il dominio di essa, mediante la compra, non val meno, che la cosa realmente posseduta. Et così il dritto, & il dominio, de gli altrui crediti comprato con denari non val meno,che varriano i medesimi crediti già recuperati, & realmente posseduti. A la seconda ragione diciamo che in due modi vna cosa si dice inutile,& sterile. prima per conto di qualche mala qualità intrinseca, si come la terra arenosa si chiama sterile. & quello,che così è sterile, manco vale, di quello,che è fertile.si dice ancora essere sterile,ò inutile vna cosa p qualche causa estrinseca,& p cōto di nō essere ancor giunto il tēpo de la sua fertilità. nel modo, che l'inuerno gli alberi possono dirsi sterili,& infruttuosi,nō di lor natura, ma p nō essere ancora il tēpo de la loro fertilità,& p essere impediti dal freddo del verno.& quello,che così è infruttuoso,nō val māco di quello,ch'è fruttuoso. ò p meglio dire,nō val māco di quello,che può valere al tēpo de' frutti. Poniamo caso, che stādo vno in Valēza,vēda vna casa, che si troua hauere in Barcelona, & p questo il cōpratore nō può seruirsi di essa,stādo la casa lōtana.ò che vēda la detta casa vn anno auāti,che il cōpratore possa possederla, chiaro è,che la detta casa non val meno p essere inutili al compratore tutto quel tempo,che nō può possederla. Se la casa hauesse in se qualche mancamento,per cui non potesse habitarla, ne possederla, valeria meno. ma sendo inutile solamēte p nō essere giunto il tēpo di possederla,& goderla,nō per questo val meno. Il medesimo diriamo d'vn campo

che nõ fosse sterile per qualunq; mala qualità, ma per non essere ancora il tempo de' frutti, non per questo varria meno all'hora, che nel tempo del fruttificare. Di questa sorte i crediti, che deuono ricuperarsi in tempo da venire, sono inutili, per non esser venuto ancorà il tempo loro da potersi riscuotere. nel qual tempo poi saranno vtili, & di profitto. se i detti crediti fossero soggetti ai pericoli, che toccammo ne la prima conclusione all'hora sariano inutili nel primo modo, hauẽdo in se qual che mala qualità, & per questo varriano manco. ma per non gli hauere ancora, non possono essere inutili, se non in quell'altro modo. & per questo non vagliono meno, quando sono inutili per tutto il tẽpo, che non si hãno da riscuotere, che quando saranno vtili dopo la loro recuperatione. terzo rispondiamo al primo argumento che questo cõtratto (propriamente parlando) non è d'imprestito, ne anco di compra, & di vendita; ma di vn cãbio vero, essendo che il cambio hà qualche affinità con la vendita, per esser cõtratto a lei soggetto, & inbalsemato, come diremo piũ giù nel cap. 45. Che sia cambio, appare. perche questo è vn cambiare i denari, che io hò presenti per quelli, che voi hauete absenti in mano d'vn vostro creditore. Poniamo caso, che Pietro dà a Giouanni dieci scudi in Valenza, perche Giouanni glie ne dia altretanti, che egli si troua absenti, in Barcelona, di cui p questo non può hora seruirsi. Et perche Pietro possa recuperare dal fattore di Giouãni in Barcelona la detta quantità, riceua da Giouanni vna cedola, p cui gli dà facultà di essigerli in tempo da venire, questo contratto è cambio vero. per cui si cambiano denari presenti per absenti. Et il medesimo cõtratto fà chi dà denari presenti per gli altrui crediti,

ti, che sono denari absenti, pche quello, che quiui fà la distanza del luogo, qui fà la distanza del tẽpo. massime che la distãza del luogo porta sempre cõ seco distanza di tẽpo. Et si come in quel contratto di cãbio, l'vno d' denari presenti; & l'altro dà la facultà di riceuere i denari absenti; cosi in quest'altro contratto l'vno dà i denari presenti, & l'altro dà la facultà di pigliare i denari douuti, che sono absenti. Consideriamo hora, se è cosa lecita cãbiar mãco denari dati in vn tẽpo per più denari dati in altro tẽpo. & troueremo, che nõ cõcorrendoui altra circonstanza, ne altra cõsideratione, ò rispetto, se non che questi sono presenti, & quelli absenti, nõ è lecito dar manco p piû. perche l'eccesso, che è da la parte de i denari absenti, s'intende, darsi per conto de l'imprestito tacito, che vi interuiene da la parte di chi dà i denari p̃senti, & anticipati. Habbiamo detto, non concorrendoui altra circõstanza, ò rispetto, p escludere, che colui, che dà i denari anticipati, non incorra per ciò ne danno, ne perdita alcun; & per escludere anco altre considerationi, de le quali tratteremo ne la materia de' cambi.

Fin qui habbiamo rispotto a la prima ragione del Gaettano: hora rispondiamo a la seconda doue dice, che per questo contratto non si comprano i denari absenti, ma la ragione di poterli ricuperare al suo tempo. la qual ragione di già è presente. Diciamo adunq;. che in questo s'ingannò molto forte il Gaettano perche se concede, che questo sia contratto di compra, & di vendita, chi hà mai detto, ò potuto dire con ragione, che la cosa vẽduta sia la ragione, ò il dominio di quello, che si è cõpro, & non la cosa, il cui dominio, & la cui ragiogione si dà? Quando io vendo vna casa. V. G. due

Al 2. arg. del Gaet.

cose sono qui molto differenti. l'vna è il dominio ò la ragione di possederla per mia propria. l'altra ò la medesima casa, ò la possessione di essa. Et sono queste due cose tanto differenti, che l'vna si può dare senza l'altra. come quando si vende vna cosa, absente, quali sariano i frutti da venire, le la qual vendita prima si dà la ragione, & il dritto di possederli, come proprij, & di poi si piglia la possessione di essi. altre volte si dà insieme l'vno con l'altro. Di queste due cose quella, che principalmente si vende, & compra, è la possessione de la cosa, che è il termine, & lo scopo di questo contratto, il quale all'hora stà del tutto perfetto, & compito senza che gli manchi niente, quanto è da la parte de la cosa venduta, quando il compratore riceue la cosa comprata, & ne piglia il possesso. Et se si dà il dritto, & la facultà, è per causa de la possessione, che se non pretendesse il compratore posseder come sua la cosa compra, non accaderia dargli il dominio di essa, ne il dritto di possederla. adunque se tal dritto fù compro per causa de la possessione de la cosa venduta, quello, che principalmente si compra, non sarà il dritto, ma la possessione di essa. si come quando io vendo vn libro, ò presente, ò absente che sia, quello, che io principalmente vendo, & l'altro compra, non è il dritto di possederlo, ma l'istesso libro, & la possessione di esso, a la quale possessione si indrizza qual dritto di possederlo, & in quella si termina, come anco la via se ne và dritta al suo termine, secondo quella regola dei Dialettici. Propter quod vnumquodque tale, & illud magis. Ma contra questo si potria fare vn'argumento di questa sorte. chi compra la facultà di passar per vn campo, non si dice, che compri il passar di quiui. adun-

que

que chi compra la facultà di recuperar dinari absenti, non si dirà, che compri dinari.

A questo argomento diciamo, che la facoltà, & dritto di passare per il campo, non ha immediatamente rispetto al passare per il campo, ma al poter passare per esso lecitamente, & senza aggrauio del terzo. Et per questo l'oggetto di quelle compre nō sarà il passare per il campo, ma il poter passare per esso lecitamente, & questo è quello, che si compra, ma ne la compra de la facoltà di recuperare dinari douuti absenti, tal facoltà ha relatione, & rispetto immediatamente a i dinari, o a la possessione di essi, poi che per questo compro io la facoltà di essigerli, accio possa possederli, come miei proprij.

Venendo dunque al contratto di comprare i crediti, diremo, che i dinari douuti, & absenti sono quelli, che principalmente si vendono, & comprano, & non la facoltà di riceuerli al tempo suo, poi che la detta compra non termina in tale facoltà, ma ne i medesimi dinari, & crediti, & ne la possessione di essi. Finalmente conchiudo con dire, che se queste ragioni del Gaetano, che fin qui habbiamo confutato, fossero vere, si potriano con esse difendere quanti negotij vsurari si trouano, massime quelli, doue si intromette l'imprestito mutuo tacitamente, come quando si vende a credenza; o quando si compra con danari anticipati. *Arg. contra l'opinione del Gaet.*

Poniamo caso, ch'io vendessi vna pezza di crimisi a credenza, che vaglia cento ducati, in tal caso saria lecito (secondo i fondamenti del Gaetano) pigliarne cento, & dieci, perche di questi dinari non mi danno hora di presente, se non le facoltà di essigerli di qui a tanto tempo, & la facoltà solo (secondo l'opinion sua) val manco per essere inutile tutto quel tempo, in cui nō posso seruirmi di essi.

Onde

Onde la facoltà sola di essigere cento,& dieci ducati di qui a vn'anno non vorria piu di cento ducati presenti. Poniamo caso piu oltre,che compraſſi io i frutti d'vna vigna, che per l'anno seguente si aspettano, de' quali fosse cosa certa, che varranno cento ducati, se la facoltà sola di riceuere la cosa absente valesse manco,non saria all'hora mal tratto per quella, che hora mi danno di riceuere i detti frutti al suo tempo, darne solo nouanta,poi che non varriano meno i nouanta hora presenti, che le facoltà di riceuere cento per di qui a vn'anno. Et cosi tutti questi negotij saranno leciti, i quali sono communemente dannati per vsurarij. Ne solamente questi,& altri simili tutti potriano giustificarsi per le ragioni del Gaetano, ma anco quelli, che manifestamente sono vsurarij,quale è l'imprestare dinari ad interesse. Poniamo caso, che Pietro mi presti cento ducati a renderli di qui a vn'anno, obligandomi subito con scrittura a restiturgliene cento,& dieci. per la quale scrittura io gli dò facultà di essiger da me la detta quantità absente p quei cento,che egli hora mi impresta. Se è cosi, che vaglia meno la facoltà di riscuotere cẽto, & dieci absenti,che cento presenti, per qual causa il detto cõtratto non sarà lecito? Ben sò, che mi sarà risposto,che questo contratto è di imprestito, & l'altro di compra,& di vendita,per cui si comprarono gli altrui crediti,& che la natura de l'imprestito ricerca, che mi si dia moneta absente, quanta io ne dò di presente, ne piu ne meno. Onde questo sarà vsurario,& quel nò. Ma questa risposta non satisfa,ne leua il neruo suo a l'argomento per due ragioni.L'vna è,perche ne la compra de gli altrui crediti si mescola l'imprestito mutuo, in quãto si danno in essa i dinari anticipati, & presenti per gli absenti,

senti, ne è meno contra giustitia il guadagnare per via de l'impresti to tacito, che per l'espresso. adunq; se non è lecito in questo caso di impresti to pigliar guadagno, manco sarà ne la compra de gli altrui crediti, poiche anco in essa si piglieria per conto de l'impresti to tacito, che ui si mescola. L'altra ragione sarà per ouiare a quello, che si potria rispondere a la ragion passata, dicendo, che in quel contrat to non si piglia guadagno per l'impresti to mutuo, ma per la compra de la facoltà, che si da al compra tore di riscuotere, come suoi i detti crediti, la qual facolta è presente. Dico adunque che in questo contratto di impresti to si potria tirare, & pretendere interesse per la medesima ragione, & causa, cioè per la facoltà, che di presente si da di ricuperare quei cento, & dieci ducati di qui a vn'anno, pche secondo questa facoltà saria parimente cõtratto di vendita, come l'altro, poi che si daria questa facoltà di presente per prezzo di cento ducati.
Quando io domãdò a Pietro i cento ducati in presto; & egli mi risponde, che me gli darà, se io hora mi obligo a dargliene cento, & dieci di qui a vn'an no, questo vuol dire in volgare, che mi gli darà, se io gli dò hora di presente la facoltà di potere riceuerne da me cento, & dieci di qui a vn'anno, di sorte, che si come i cento ducati, che egli mi da, sono presenti, cosi la facoltà, ch'io gli dò di recuperarne cento, & dieci di qui a vn'anno in ricompen sa di quelli, è parimente presente. La quale (secondo la dottrina del Gaetano) vale manco, che i cen to, & dieci. Et se non si penetra la efficacia di que sta ragione, poniamo caso, che si come per i cento presenti mi domandaua la facoltà di ricuperarne da me cento, & dieci absenti, mi domandasse la facoltà di ricuperarli non da me, ma da vn mio debitore,

bitore, che mi douea la medesima quantità liquida, & chiara, & senza alcun pericolo ;vediamo vn poco, questo contratto non saria di compra, & di vendita per i fondamenti del Gaetano, senza dubbio, che si. poi che è vna permuta di cento ducati presenti con vna facoltà anco presente di ricupera re vn mio credito di cento,& dieci, si come è anco compra, secondo il Gaetano, dar cento ducati per vn credito di cento, & dieci. adunque per la mede sima ragione saria compra, & vendita dare i detti cento ducati presenti per la facoltà, ch'io gli dò ho ra di presente, acciò possa recuperar da me cento, & dieci di qui a vn'anno. Chiaro è, che recuperar la detta quantità da me, o dal mio debitore, non varia, ne muta la natura del contratto, essendo ciò cosa contingente, & la facoltà saria la medesima, tanto se recuperasse quella quãtità da me,quãto che se dal mio debitore,perche cosi l'vno, come l'altro saria vn ricuperarla de' miei beni, & de le mie prorie sostanze. da tutte le quali cose manifestamente appare, quanto sia pericolosa questa dot trina, & per consequenza meritamente degna di non essere approuata, ne ammessa. Da quanto si è detto inferisca il curioso lettore, quanto sia illecito vn tratto, che si frequenta molto ne la città di Saragozza. Questo si fa in due modi. L'vno è,quan do non trouãdo io chi mi impresti dinari, fo vno scritto per cui mi obligo di dar cento ducati, pongo per caso, di qui a tanto tempo,a chiunq; all'hora mi darà il detto scritto. Fatto ch'io l'hò,lo consegno a vn sensale, perche lo venda, & ne caui dinari contanti,cosi lo vende,& sarà compro per ottanta, o nouanta scudi, dieci, o venti manco di quello, che importa il credito compro. L'altro è questo, quando vn terzo mi domanda cento, o

dugento

dugento ducati in presto, io non hauendoli pronti, gli dò vna cedola di mia mano per fargli piacere, per la qual mi obligo di dar la detta quantità di qui a tanto tempo a chi mi darà la detta cedula. Costui pigliando da me cosi fatta cedola, la vende poi per nouanta, o per cento, & nouanta ducati, che di presente glie ne danno, & per questa via prouede a le sue necessità.

Questi tratti sono manifestamente vsurarij, in quãto che sono impresti to mutuo con guadagno.

Nel primo, non vi è altro, che vn solo contratto di impresti to, per il quale chi mi da hora di presente ottanta, o nouanta ducati per i cento, che io per la mia cedula mi obligo dargli di qui a tanto tempo, par, che mi sia impresta ta la detta quantità di ottanta, o nouanta, perche io gli renda cento, il che è manifesta vsura.

Et se non intendi, come questo contratto sia di impresti to con guadagno, poniamo caso, che tu lasci ottanta, o nouanta ducati per sei mesi, con patto, ch'io mi oblighi con vna mia cedula, a restituirtene cento. Vediamo hora vn poco questo contratto non è egli di impresti to con guadagno? non si può negare. dunque sarà anco quell'altro, essendo vna istessa cosa, perche tra essi non è altra differenza saluo, che la obligatione di dar cento ducati fatta con vna cedula di mia mano, ne l'vno si fa prima, che l'impresti to si metta ad effetto. in quanto prima mi obligo io con cedula di mia mano a dare i cẽto scudi a chiunq; mi darà la detta cedula passati sei mesi, che diano essi a me p ciò ottãta ducati, & ne l'altro si effettua insieme l'impresti to, dandomi la medesima quantità impresta ta, & obligandomi io a restituire i cento ducati dopò i sei mesi, il che non varia la natura del contratto.

Si come

Si come ne anco uarieria la compra, & la vendita l'obligarsi vno con cedula di sua mano a dare vna pezza di scarlatto per cento ducati a chiunque gli darà quella cedula, passato tanto tempo; che saria vn fare l'obligatione auanti che si effettuasse il cõtratto de la vendita; o doppò che si fosse accordata la vendita, obligarsi insieme con la medesima cedula a dar la detta pezza di scarlatto, passato il medesimo tempo, per i cento ducati. Ne l'vno, & ne l'altro di questi due contratti, il detto obligo è vn patto aggiunto al contratto di compra, & di vendita. Hora il medesimo al modo suo s'intenda di questo contratto, che ne l'vno, & ne l'altro il detto obligo è patto aggiunto a l'impresstito, & non importa niente l'aggiugnerlo prima, o al tempo, quando attualmente si fa. Ne la seconda forma di questo contratto concorrono virtualmente due contratti, & l'vno, & l'altro sono di impresstito mutuo. L'vno si fa da vna parte tra la persona, che cõ cedula di sua mano si obliga di dar tanta quantità di moneta a chiunque gli darà la detta cedula per di qui a tanto tempo, & da l'altra tra la persona a cui si da la detta cedula, perche di essa si serua. L'altro contratto si fa tra la persona, che piglia la detta cedula, & colui, che se la compra per manco de la quantità, che in essa si contiene. Il primo di questi due contratti, se non vi si aggiugne qualche altro patto, che lo cõtamini, è lecito per essere vn'impresstito sincero senza alcun guadagno, perche è il medesimo, che obligarsi colui, che da la cedula a quell'altro, che la riceue a darli in presto per di qui a tanto tempo tutta quella quantità, che ne la detta cedola si contiene. Et se per ciò non l'obliga a restituire maggior quantità di quella, che si obligò ad impresstare per la cedula, non è negocio vsurario.

rario. L'altro contratto, per cui la persona terza compra la cedola per manco quantità di quella, che per virtù di essa ha da recuperare, è impresti to con guadagno, & conseguentemente vsurario. Prouasi questo con le medesime ragioni, che prouammo essere impresti to mutuo con guadagno il tutto fatto nel primo modo, perche in tutto, & p tutto è questo il medesimo, che quello. Onde non bisogna addurre altre ragioni. Vniuersalmente si proua, che amendue questi contratti di Saragoz za siano vsurarij, perche in ciascheduno di essi cõprano i crediti di dinari da pagarsi a certo tempo per meno di quello, che essi sono, solo per cõprarli con danari anticipati, & auanti al tempo de la esat tione di essi crediti. Dico solo per comprarli con danari anticipati, per escludere qualunque altra causa di quella, che furno espressa nel principio di questa disputa, per le quali vn credito può valer meno di quello, che esso è, perche se ve ne interue niesse alcuna, non saria mal tratto comprare il cre dito per meno di quello, che è, come di sopra al principio lo di chiarammo. Auertisco bene qui il lettore, che quello, che fin qui habbiamo detto del comprare gli altrui crediti, s'inten de de i credi ti lecitamente contratti, in qualunque modo, che cio sia auuenuto, o per via di contratto lecito, co me saria per via di donatione, di impresti to, di cã bio, o di altri simili, o per volontà libera de l'obli gato, senza preceder contratto alcuno, come saria obligandosi vno di sua propria volontà, & con scrittura di sua mano di dar tanta quantità a chi unque gli darà la detta scrittura di qui a tanti me si, o anni, de la qual forma si contrahe il credito di quel primo tratto, che dicemmo costumarsi in Sa ragozza. Diamo questo auiso, per auertire, che

sendo

sendo i crediti contratti ingiustamente, & per via di vsura, niuno gli potria lecitamente comprare a qualunque prezzo per essere robba d'altri, si come anco niuno potria comprare vna cosa robbata.

3 *Se è lecito redimere i proprij debiti p manco prezzo.*

Habbiamo già trattato de la compra de gli altrui crediti, resta che trattiamo hora de la vendita, o redentione de i nostri debiti proprij. Quello, che fa difficultà in questa materia è, se sarà lecito, o nò, redimere i suoi proprij debiti per minore quantità di quello, che sono, prima, che venga il tempo di pagarli, & siano maturi? Diuerse opinioni trouiamo intorno a questa difficoltà. Il glorioso san Thomaso ne l'opuscolo 67. rispondendo a certi dubij, che vn lettore Fiorentino gli hauea proposti, disse non esser tratto lecito, ma vsurario. San Thom. fu poi seguito da santo Antonino ne la p. 2. t. 1. c. 8. §. 1. Il medesimo affermò il Gaetano ne la sommetta vsura, sectione 3. nel caso 3. Anchor che se la sua dottrina, la quale hor hora habbiamo fornito di computare, o vera, non so vedere io, perche non fosse anco lecito redimere i proprij debiti con mãco prezzo di quello, che sono, perche si potria dire, che all'hora nõ si compraua il denaro absente, ma il dritto presente, che l'altro hauea di ricuperare il suo credito, il qual valea meno di esso, per douere esserli inutile tutto quel tẽpo, che bisognaua aspettare per ricuperarli. La medesima opinione tenne il Soto de iust. & iur. li. 6. q. 4. ar. 1. ne la solutione del 3. arg. & il Nauarro nel Man. c. 17. num. 230. la tiene anco Silu. Vsura. 2. q. 14. §. 3. il quale aggiugne, che quando il creditore redime il proprio debito per far piacere al creditore, può all'hora redimerlo per manco prezzo, in caso che per redimerlo incorresse alcun danno, o gli cessasse qualche guadagno, anchor che san Thomaso nel luogo allegato,

legato, par che neghi poter farsi anco all'hora lecitamente.

Per la esplicatione adunque di questa difficultà debbiamo notare per vigore di quel contratto fu contratto quel debito, il qual si ha da redimere, se si incorre per contratto d'impresti to, o di compra, & vendita, o di fitto, o d'altro simile, il che si deue notare perche non essendo altra cosa la detta redentione, che vn pagamento del debito contratto per il detto contratto, si come la paga del debito si ha da riferire al contratto, come parte, o cosa di esso, cosi la medesima redentione del debito si ha da ridurre al medesimo, come sua cosa. Chiaro è, che se fatto, & celebrato il contratto di vendita subito si paga incontanti il prezzo de la cosa comprata, questa paga saria parte, o cosa pertinente al contratto di vendita, per la quale il contratto resteria del tutto compito, per la istessa ragione adunque la paga fatta molto tempo dopò apparterà al medesimo contratto di vendita, come parte, o cosa di esso. Di qui segue chiaramente, che la ragione, & causa di esser giusta, o ingiusta la redentione del proprio debito per minor prezzo, si ha da pigliare da quel contratto donde il debito ha hauuto la sua origine.

Posto hora questo fondamento sia la prima cõclusione. Se la diminutione del pzzo, che si fa, quãdo il debito si deue redimere, facesse illecito quel contratto, donde egli nasce, in fin quando fu fatto, anco la redentione fatta per quel medesimo prezzo sarà illecita. ma se la diminutione del detto prezzo non facesse il contratto, donde il debito nasce illecito da principio, quando si conchiuse, manco sarà illecita la redentione del debito fatta p quel medesimo prezzo. Poniamo caso, che deua vno *Conclus. 1.*

venti ſoldi per vn barile di olio da lui comprato a credenza, il cui prezzo piu alto erano venti ſoldi, il mezzano diciannoue, il piu baſſo diciotto. diciamo, che ſe dopò ricõpraſſe, o ſi liberaſſe da quel debito per 18. o per 19. ſoldi, non ſaria coſa illecita, ſi come non ſaria ſtata, ſe da principio, quando ſi fece la compra foſſe ſtato diminuito il prezzo infino a 19. o 18. ſoldi, perche queſta diminutione non eſce de' termini dal giuſto prezzo. ma ſe ſi redimeſſe per molto meno, cioè per 17. & da 17. in giù, diciamo, che all'hora ſaria la redentione illecita. come ſaria ſtata la diminutione di tanto prezzo, ſe da principio foſſe ſtata fatta, quando ſi conchiuſe la vendita. Et queſto per vſcirſi all'hora de' termini del giuſto prezzo. La paga mò è parte del cõtratto, donde hà la ſua origine. ſi come adunque pagando il detto olio ſubito in contanti, quando fu venduto a 18. & 19. era lecita, & ſe per manco illecita: coſi redimendo il detto debito per 18. o per 19. ſarà lecita, & per manco illecita. Di qui ſegue. che quando il prezzo de la coſa venduta è indiuiſibile, ſenza hauere il piu, & il manco, il debito nato da quel contratto, non ſi potrà lecitamente redimere per manco prezzo, ſi come ne anco al far del contratto, non ſaria ſtato lecito diminuire dal detto prezzo. Per penetrar meglio queſta ragione, nota, che ſtà ad arbitrio di chi vende vna coſa ſua, darla per il prezzo piu alto, o piu baſſo, o mezzano. Et che ſendo il venditore contento di eſſo, niuno aggrauio gli fa il compratore in dargli i dinari contanti, con conditione, che gli ſia venduta la robba per il piu baſſo, o darli il prezzo piu alto con conditione, che gli la dia a credenza in fino a certo tempo. adunque ſe eſſendoſi accordati fin da principio, che il compratore deſſe il prezzo piu

alto

alto per conto de la credenza; di poi mutano la conuentione, che se gli diano i dinari contanti, con questo, che si contenti ch'io vendi del prezzo piu basso, niuno aggrauio se gli fa, si come ne anco se gli faria, se il medesimo concerto fosse stato fatto da principio, quando si celebrò il contratto. Et si come questa conuentione fatta da principio saria stata lecita, cosi anco sarà fatta dopò, quando si libera il debito. Segue anco, che il debito de gli altri contratti, il cui prezzo, & la cui restitutione consiste in vn punto indiuisibile, quale è il debito nato da l'impresto mutuo, non si può redimere per manco prezzo. ma se consistesse in piu, o manco, qual pare che sia il debito nato dal fitto, ben si potria lecitamente redimere con manco prezzo, pur che non vsciſſe fuora de' termini del giusto prezzo.

Segue la seconda conclusione. Quando si redimeranno i debiti per manco prezzo senza vscire de' termini del giusto, ben si può fare non solo ad instanza del creditore, ma etiandio del medesimo debitore. Perche come si è dichiarato ne la prima cõclusione niun danno, ne aggrauio riceue all'hora il creditore, si come quando si fece il contratto, donde è vscito il debito, haria potuto farsi per mãco dinari, stando però dentro a i termini del giusto prezzo, ad instanza del debitore, & anco a petitione sua. *Concluſ. 2.*

La terza conclusione è. Quando per redimere il proprio debito incorresse il debitore in danno, o perdita, si potria redimere il debito per mãco prezzo di quello, che si douria secondo la retritudine del contratto, donde è nato, facendone instanza il creditore, & non altrimente. Due parti ha questa conclusione. La prima è, che quando il debitore *Concluſ. 3.*

per redimere il debito incorreſſe danno, o perdita alcuna, all'hora ſe ad inſtanza del creditore, & per fargli piacere lo redimeſſe, potria redimerlo per manco prezzo di quello, che ricercheria la rettitudine del contratto, donde hebbe origine. La ſeconda, che non ſi incorrendo tal danno, o perdita, nõ ſi potria fare. La prima ſi proua, perche in tal caſo, poi che il debitore vuole redimere il ſuo debito, & pagarlo auanti al tempo, in cui era obligato a pagarlo per far piacere, & ſeruitio al creditore, come diſſe Silu. & ſanto Antonino incorrendo per ciò danno, o perdita, ben può pagare minor quantità di quello, che era il debito in ricompenſa del detto danno, & perdita. La ſeconda parte ſi proua, perche non incorrendo ne danno, ne perdita, redimere all'hora il debito per manco prezzo, ſaria il medeſimo, che per dinari anticipati non pagare quello, che il giuſto prezzo meritaua; o per impreſtar dinari tirare qualche intereſſe. Dichiaro le parti di queſta illatione. La prima, perche redimere il ſuo debito, pagando auanti al tempo de la paga, ſaria come dar dinari anticipati. Et ſe per ciò ſi leuaſſe niente de la paga, ſaria dar manco del giuſto prezzo per pagare anticipatamente. La ſeconda, perche è il medeſimo, che per impreſtar quella minor quantità, con cui ſi redime il debito, riceuere vn'altra quantità maggiore, come è quella del debito. Poniamo queſto contratto di redimere il debito in perſona d'vn terzo, & ſi vedra chiaramente quello che dico. Se vn terzo deſſe al creditore tanta quantità impreſtata, quanta è quella, con cui ſi fece la redentione del debito, con patto, che gli conſegnaſſe in ricompenſa di quella il debito, che di qui a certo tempo hauea da riceuere dal ſuo debitore, queſto contratto ſi riſolueria

in impreſtare minor quantità, perche di qui a certo tempo ſe gliene dia vn'altra maggiore. adunque quando il medeſimo debitore redimeſſe il debito ſuo per minor quantità, ſaria come impreſtarla, perche di qui a certo tempo glie ne foſſe data vna maggiore. il qual contratto è vſurario. Et con queſto diamo fine a queſta difficultà, & materia.

SOMMARIO.

1 *Vendita con patto di retrouendita nella legge commandata da Dio.*
2 *Vendita con patto di retrouendita in doi modi ſi fa.*
3 *Nel patto di retrouendita, che ſi ha da notare.*
4 *Patto di retrouendita in quanti modi ſi puo fare.*
5 *Per il patto di retrouendita ſi ſminuiſce il prezzo. & quanto.*
6 *Perche prezzo s'ha da redimere la coſa venduta.*
7 *Nella vendita con patto di retrouendere, ſe ſi può aggiongere l'affitto.*

DE LA VENDITA, CHE SI FA CON patto de retrouendendo. Cap. XX.

L'Ordine propoſto ricerca, che hauendo trattato di alcune vendite, la cui differenza ſi piglia da la parte de la coſa venduta, trattiamo hora di alcune altre, la cui differenza ſi piglia dal modo del vendere. tra le quali ſarà la prima quella, che ſi fa cõ pat-

to di retrouendendo, che vuol dire con patto di tornare a vendere vn'altra volta. Questo patto si fa quando si vende la cosa con tal conditione, che rendendo il venditore il medesimo prezzo, la possa ricomperare, restando il compratore obligato a riuenderla.

Come si faccia il patto de retrouendendo.

Ne la vecchia legge, come leggiamo nel Leuit. capitulo 25. quasi tutte le venditioni di campi, & de le case, & molte altre anchora si faceano con patto di tornare a vendere, o come quiui si parla, con patto di redimere, che è il medesimo. donde si inferisce, che non deue esser condennato assolutamente questa sorte di vendita, poi che Dio comandaua, che tanto frequentemente si vsasse. E dubbio ancora, come si deue fare questa vendita, perche sia lecita.

2

Come si deue far la vendita cõ patto di retrouendendo, perche sia giusta.

Diciamo, che questo modo di vendere si può fare in due modi. alcune volte suol farsi fintamente sotto nome di vendita; ma realmente non è se non vn contratto di pegno con nome di vendita. Perche sono alcuni, che hauendo prestato vna quantità di dinari, pigliano vn campo, o vna casa come in pegno, fin tanto che il debito non si paga.

Et perche senza vergogna, & senza scandalo, o per dir meglio, senza riprensione de gli huomini possano fare questo mercato, & non essere percio vituperati, & mostrati a dito per vsurai, godendo i frutti del campo, o de la casa data in pegno, fingono vna venditione fatta con patto di tornare a vendere. Onde sotto questo nome di vendita, vanno coprendo, & mascarando la vsura, che fanno.

Questo modo di vendere, & di comprare fintamente con tal patto, è notato, & condennato nel

cap.

cap. Ad noſtram. de emptio. & venditio. Altre volte ſi fa ſenza fintione alcuna, ma con vera intentione, l'vno di comperare, l'altro di vendere per giuſto prezzo. & queſto mercato non è illecito.

3 *Quando ſi vendono le coſe cõ patto di ricuperarle.*

Hora qui ſi deue prima notare, che niuno vende le coſe ſue con tal patto, ſe non quando ſente diſpiacere di ſproprietarſi di eſſe p ſempre. & ſenza ſperãza di ricuperarle. Onde per nõ perdere queſta ſperanza, aggiugne ne la vendita il patto di poterle redimere, quando le parerà, rendendo il medeſimo prezzo. Si deue anco notare, che queſto diſpiacere di ſproprietarſi del ſuo per ſempre, può naſcere da due cauſe. L'vna è il detrimento, & il danno, che ſi gli offeriſce per priuarſene. & però ſe ben deue ſtarne ſenza per qualche tempo, non vuol perdere in tutto la ſperanza di ricuperarlo. come ſe vno ſi trouaſſe vn libro raro, & di grande importanza; o vna caſa molto a ſuo guſto, o vn giardino da ricrearſi con ſuo grandiſſimo diletto. Se coſtui per qualche caſo ſi trouaſſe poi neceſſitato a vendere alcune di queſte coſe, & gli peſaſſe molto il priuarſene per ſempre, giuſta ragione haria di venderla con patto di poterla redimere quando voleſſe, & poreſſe, per non perdere la ſperanza di ricuperarla per alcun tempo.

L'altra cauſa del detto diſpiacere è, per eſſere tal coſa aſſai preciosa, & molto ſtimata per qualche riſpetto. il che ſuol muouere gli huomini a non volere in tutto teſtarne priui. come ſaria qualche coſa poſſeduta per gran tempo da i noſtri antichi, che è come vna memoria di eſſi, & per cio ſi ſuole ordinariamente conſeruare, & tenerne gran conto. come anco ſaria vna gioia riceuuta in dono da vn Re, vna pittura rara fatta per mano d'

famoso Artefice; vna medaglia antichissima, & cose simili.

Terzo si deue notare, che due necessità possono astringere vno a vendere qualche cosa, di cui non vorria sproprietarsi per sempre.

L'altra è l'hauer gran bisogno di dinari per prouedere a qualche grande & vrgente necessità. & non poterli hauere, se non con la vendita de le dette cose.

Questo c'habbiamo notato, importa molto a considerarlo a fine di intendere quando si fa vna tal vendita con questo patto fintamente, o senza fintione, ma con vera intentione di vendere, & di comprare. perche quando chi vende, è in necessità, & non troua chi gli dia danari per prouederui, senza vendere alcuna de le sue cose, è segno, che all'hora non venda fintamente, ma con vno animo di vendere.

Cosi quand vno vendesse per rimediare la necessità del cõpratore importunato da lui, che non vuole la cosa, se non in compra, saria parimente segno, che chi vende con il detto patto fa vera venditione, & non finta.

Giouano parimente le dette considerationi per esplicare i dubbij, & le difficultà, che circa questo possono occorrere. Le quali si risoluono in quattro.

La prima si piglia da la parte del patto. Le due seguenti da la parte del prezzo.

La quarta da la parte de la cosa venduta.

4 *come si possa fare il patto in q̃sta vẽdita.*

La prima difficoltà dunque è, come si possa fare il patto in questo modo di vendere. Il Dottor Nauarro nel suo Man. c. 17. nu. 248. notò tre modi di fare questo patto. Il primo, che si possa redimere la cosa venduta sempre ad arbitrio del venditore,

senza

senza mettere al tempo alcuna limitatione, & que sto patto ridonda in fauore di chi vende. Il secondo che non si possa redimere la cosa venduta insino a tanto tempo, come vno, ò due, ò trè anni, ò più. & passato il tal tempo si. & questo resulta à fauore del compratore. il qual patto si può porre di questa sorte con alcuna giusta ragione, come saria, se il compratore pretendesse di bonificare la cosa comprata, ò farui qualche opera. la quale egli poi vorria godere per qualche tempo, senza pericolo, ò sospetto. che gli fosse leuata. ò se pur non pretendesse di migliorarla, può porre questo patto, per poter godere de la cosa comprata qualche tempo determinato, senza il detto pericolo. ò timore. terzo si può porre il patto di que sta sorte, che dentro a tanto tempo, come di due, ò di tre anni, si possa redimere la cosa compra. ma non già passato quel tempo. il qual patto può tornare in fauore ò de l'vno, ò de l'altro de' contrahenti. & potria farsi con giusta ragione in caso. che il compratore pretendesse, che passato tanto tempo potria migliorare la cosa comprata. & non prima, & per ciò vuole restar certo, & sicuro di poss federla senza sospetto, che gli habbi a esser leuata appunto in quel tempo. che secondo il suo conto sarà molto migliorata. & augmentata. Vn'altro modo si dà di far questo patto. & è, che non si possa redimere la cosa venduta, se non di anno in anno. di maniera, che se il compratore comincia vn altra volta a possedere la cosa venduta al principio de l'anno, non si possa più redimere insino al principio di quell'altro. talmente, che cominciato già l'anno, durãte quello, nõ si possa redimere insi no al fine di esso, & prima che l'altro cominci. Per questo patto si terra chiusa la strada a gli ingãni, &

a le fraudi, che si potriano fare in danno del primo compratore. come saria, se volessino redimere la possessione comprata, al tempo appunto de la ricolta, quando egli n'hauea da cauar più vtile. Tutti questi patti sono leciti, pur che il prezzo sia giusto, & che si accreschi, ò diminuisca più, ò meno, cõforme a quello, che il detto patto richiede. chiaro è, che quando il patto è più in fauore del venditore, che del compratore, si deue all'hora diminuire, per fauorire il compratore con la bassezza del prezzo. ma quando ridonda più in fauore del cõpratore, hà d'augmentarsi per fauorire da l'altra parte chi vende. di sorte, che il prezzo habbia sempre da corrispondere proportionatamente a la natura del patto.

5. *Qual sia giusto prezzo in questa vẽdita.*

Seguono hora l'altre due questioni prese da la parte del prezzo. la prima è, qual sia il giusto prezzo in questo modo di vendere? la seconda qual sia il giusto prezzo al tempo di redimere la cosa venduta? Per esplicar la prima s'hà da hauer sempre l'occhio, se la vendita fatta cõ questo patto ridonda in fauore del venditor solo, ò pur del compratore. In fauor del venditore ridonderia, quando a lui importasse il vendere la cosa sua. & il venderla con tal patto. di maniera, che cosi il venderla, come il venderla con tal patto fosse vtile suo, più che del compratore. come se egli pregasse per questo & il compratore ne fosse pregato. Altre volte và al contrario, che il vendere torna più in vtilità del compratore, che del venditore, inquanto il vẽditore non vorria vendere, se non fosse la importunità del cõpratore. & se la vende, lo fà più per rimediare ai bisogni di esso, che ai suoi proprij. anzi che egli ne incorre danno, vendendo. Questo notato rispondiamo al punto con due conclusioni.

La

La prima è, quando la vendita fatta con patto di redimere la cosa venduta, torna in profitto di chi vende, & a sua instanza si fà, & non di chi compra, il giusto prezzo sarà quello, che la cosa varrebbe venduta senza quel patto, scontandone prima tanto, quanto il detto patto merita essere stimato. Di sorte, che varra all'hora la cosa venduta tanto manco, quanto il detto patto vale, & quanto merita essere stimato a denari. Per la intelligenza dunque di questa conclusione nota, che il patto di tornare a vendere la cosa comprata di sua natura sempre ridonda in fauore di chi vende, & non di chi compra, & di più auuertisci, che è cosa da potersi stimare con denari. Onde è conueniente secondo la giustitia, che poi che il venditore per l'altra parte non incorre alcun danno vendendo, anzi è costretto a vendere; & aggiugnendo il patto di potere redimere la cosa, fà quello, che a lui meglio torna con danno del compratore, si diminuisca per questo tanto del prezzo, quanto il detto patto merita essere apprezzato. *Conclus. 1.*

La seconda conclusione. Quando si fà la detta vendita ad instanza del compratore, per essergli cosa vtile, il giusto prezzo sarà tutto quello, che la cosa venduta senza questo patto valeua. di maniera. che in tal caso nō si deue scontar niente del giusto prezzo. cosi lo dimostra il Gaettano sopra la 2.2.q. 77. ar. 1. al fine del suo comento. la ragione di questo è, perche all'hora etiamdio vendendo cō quel patto si vende la cosa inuolontariamente, & con qualche pregiudicio del venditore, & però non si gli deue aggugner piu danno, diminuendogli il prezzo de la cosa venduta. Qui si deue auuertire, che il venditore da due bande patisce danno ordinariamente. prima perche resta priuo *Conclus. 2.*

di

di tutti i frutti de la cosa vēduta per tutto il tēpo, che ne ſtarà ſenza,& nō di ſua propria volontà. poi pche viene à pdere la ſperāza di nō rihauerla mai più. de la quale ſperāza nō vorria in tutto ſpropietarſi,& queſto ſecōdo danno ſi ripara aggiugnendo al contratto il patto di potere redimere la coſa venduta. Per il primo dāno nō deue eſſer diminuito il prezzo,anzi augmētato più toſto. ma poi che non ſi augmenta,non è douere,che ſi diminuiſca. Onde nō dourà ſcontarſi del pzzo ordinario quello,che il detto patto meriteria eſſere apprezzato.

6. *Per quāto prezzo ſi habbia a redimere la coſa vēduta*

Segue hora la ſeconda queſtione, per quanto prezzo s'habbia da redimere la coſa venduta? ſe ſi poſſa, ò deue redimere per manco prezzo. che non ſi venderte? la ragione del dubbio è, perche ne la vecchia legge, come ſi legge nel cap. 25. del Leuit. le poſſeſſioni vendute ſi poteano redimere con manco prezzo, che non erano ſtate comprate. adunque anco di preſente potrà farſi il medeſimo. Prouaſi l'antecedente per quello, che Dio ne la legge ſua comandò, cioè, che ſi diminuiſſe del prezzo, con cui erano ſtate vendute le poſſeſſioni proportionatamente ſecondo gli anni, che il compratore ſi foſſe ſeruito de la coſa venduta,& ſecondo el tempo, che rimaneua fino a l'anno cinquanteſimo che era l'anno del Giubileo, nel qual tutte le poſſeſſioni vendute doueano tornar libere ai loro primi padroni. di maniera, che ſe vno compraua vn campo per cinquanta ducati, & dopo che egli l'haueſſe goduto tre anni, il venditore l'haueſſe voluto redimere, biſognaua ſcontar del prezzo le tre parti de le cinquanta, che corriſpondono a li tre anni del godimento del compratore. tutto il reſtante poi che riſponde a li quarantaſette anni, che reſtauano in-

fino

fino a l'anno del Giubileo, douea essere il prezzo de la redentione. così essendosi comprato per cinquanta ducati, rispondeua proportionalmente vn ducato per anno. onde per tre anni s'haueano a scontare tre ducati, & per li 47. che restauano. douea pagar. 47. ducati. & questo era il prezzo de la redentione, d'onde appare, che il campo venduto, & comprato per cinquanta, si ricomperaua per 47. dopo l'esser stato goduto tre anni. & si saria potuto anco redimere per vn solo, se nō vi fosse stato più d'vn'anno de la redentione al Giubileo. Circa questa difficultà dicono alcuni, douersi fare la redentione per il medesimo prezzo, con cui fù fatta la vendita. Nauarro dice non esser lecito. quando si vende, far patto, che s'habbia da ricomperare per maggior prezzo, non affirmando però per quanto prezzo douria farsi determinatamente. A me pare. che non sia cosa conforme al douere, che s'habbi a redimere determinatamente per il medesimo prezzo, che fù venduta. si perche questo obligo faria parere, che il contratto fosse più tosto vn'impresti to, che vendita, ò compra, poi che ne l'imprestito si rende appunto la medesima quantità, che si imprestò. si perche questa redentione è vera compra. & la compra deue farsi per il giusto prezzo. che la cosa vale, quando si cōpra. & può essere, che quando si ricōpra, vaglia o più o meno, che quando ella fù vēduta, p hauerla il cōpratore o migliorata, o peggiorata. Io sono adunq; di questo parere. che si come quādo si vendette, fù fatta la vēdita p il giusto prezzo, cōsiderate tutte le circōstanze cōcorrenti; così anco al tēpo. che si ricōprà, la redērione s'habbia da fare p il prezzo, che all'hora sarà giusto, cōsiderate parimēte le circōstanze, che all'hora cōcor-

re-

reranno. di sorte, che se all'hora valesse più per esser migliorata, ò per altre cause, si douria redimere per maggior prezzo. & se valesse meno per esser peggiorata, ò per altri rispetti, si deue redimere per manco. & valendo tanto, quanto all'hora, che si vendette, si deue redimere per il medesimo prezzo. De qui s'inferisce esser vero quello, che disse Nauarro, che non è lecito far patto da principio, che s'habbia da redimere la cosa venduta cõ maggior prezzo. perche potria succedere, che douesse redimersi con minor, ò con vgual prezzo. Manco saria lecito far patto. che s'habbia da redimere cõ minore, ò con vguale; perche potria essere, che douesse giustamente redimersi con maggiore. A l'argumento in contrario diciamo prima che quella legge del Leuitico è Iudiciale, & per questo già è abrogata, ne si può da essa prendere argumento p prouare, che la detta redentione s'habbia da fare con manco prezzo. Diciamo di più, che la redentione, secondo il tenore di quella legge, sempre si faceua per vgual prezzo virtualmẽte, ò equiualentemente, & non per minore. la ragione di questo è, perche i frutti riceuuti per il compratore si contauano in parte del prezzo, con cui douea farsi la redentione. i quali voleua Dio, che restassino apprezzati per quella parte del prezzo, che rispondeua proportionalmẽte a ciascheduno anno fin che si peruenisse al tempo del Giubileo. come ne l'essempio di sopra posto, colui, c'hauendo comprato il campo il primo anno del Giubileo cinquanta scudi, ricomperãdosi dopo l'hauerlo egli goduto trè anni per 47. tanto prezzo riceuea, quanto n'hauea dato. perche dei tre anni già hauea riceuuto i frutti, ch'erano stimati trè scudi a ragion d'vn scudo per anno. che è la parte, che proportionalmente

te risponde del prezzo ai frutti riceuuti ciascuno anno. & oltra di questi trè pagaua li 47. per i 47. anni. che restauano insino a l'anno del Giubileo. quaranta sette, & trè fanno cinquanta. che è il medesimo prezzo, con il quale fù venduto quel campo. Ma non vorrei, che questa legge si argumentasse per dire, che i frutti de la cosa venduta cō patto di redimersi, deuono contarsi in parte del prezzo, con il qual si hà poi da redimere; ò per dire anco, che la detta redentione s'habbia da fare hora con vgual prezzo. come all'hora: perche l'vno, & l'altro era cosa speciale. & straordinaria a la natura di questo contratto per particolar decreto di Dio. Onde non hauendo più hora questa legge iudiciale vigore alcuno, resta, che questo contratto sia aggiustato, non per quella, ma per le leggi de la natura circa il comprare, & vendere lecitamente, & secondo il giusto, come di sopra habbiamo fatto. *Nota.*

Resta hora il quarto punto preso da la parte de la cosa venduta, & comprata. questo è, se sarà lecito affittare la cosa venduta con tal patto, al medesimo, che la vendette. Diciamo esser lecito, pur che in tale affittamento si osseruino le giuste leggi, che al contratto del fitto conuengono, secondo la natura sua. perche dopo che vno è patrone d'vna cosa è libero di poterla affitare a chi gli piace. & poi che per la detta vendita il compratore resta patrone de la cosa comprata, la può ben lasciare affittata al medesimo, che glie la vendette, come la potria affittare ad vn'altro terzo. Vero è. che potria questo fitto dar qualche occasione di scandalo, à chi pensasse non essere stato quel contratto di vendita fatto con verità, ma fintamente. Impero par tanto leggiera questa occasione, che non se ne douria *Se si può affittare la cosa venduta con questo patto al medesimo, che la vēdette.*

douria tenere gran conto. & tanto basti, quanto a questo contratto.

SOMMARIO.

1 *Prezzo giusto quale sia nel vendere all'incanto.*
2 *Prezzo giusto nel vendere all'incanto non deue essere mâco, ne piu della metà.*
3 *Prezzo basso, mezzano, & alto nel vendere all'incanto.*
4 *Nella vendita all'incanto quando si può reclamare.*
5 *Frandi nella vendita all'incanto.*
6 *Restitutione in che modo si facci per le fraudi nel vendere all'incanto.*
7 *Tutori & curatori come restituiscano l'inganno fatto nel vendere all'incanto.*

DE LA VENDITA, CHE SI FA a l'incanto. Cap. XXI.

1. *Qual sia il giusto prezzo nel vendere a l'incanto.*

HAbbiamo hora a trattar de la vendita, che suol farsi a l'incan canto, ouero a la tromba. il qual modo di vendere suole hauere qualche difficultà. Due cose adunq; occorrono da trat tarsi di questa materia. l'vna qual sarà il giusto prezzo in questo modo di vendere; l'altra quali inganni vi si possano dentro commettere. Già habbiamo detto di sopra, che la diuersità del modo di vendere molto importa a la varietà del prezzo de la cosa venduta, augmen tandosi spesso, ò diminuendosi per questo conto. & fra tutti gli altri modi di vendere, questo che si fà a l'incanto, ricerca particolarmente diuersa ma niera di prezzo. perche in questo modo di vende re chiara cosa è, che il giusto prezzo non puote es sere quello, che è detto legale, o legitimo, che dal Giudice, e da la Rep. è posto, ne quel, che chiamia

mo

mo naturale, che è quel, che corre communemente. perche altrimente ò non si compreria a l'incanto alcuna cosa, o sariano molto poche. se la rettitudine del giusto prezzo non s'haueſſe in queſto caſo da pigliare d'altra maniera, che ne gli altri modi di vendere. oltra che ordinariamente veggiamo venderſi, & comprarſi a l'incanto diuerſe coſe cō prezzo tale, che nō è ne legitimo, ne naturale. onde ſe non haueſſe quì luogo qualche altro prezzo. non ſi troueriano i compratori ſicuri in conſcienza. Parimente coloro, che vendono a l'incanto alcuna coſa, non potriano con buona conſcienza riceuere altro maggior prezzo de le coſe quì vendute fuora del legitimo, & del naturale. il che è però contrario al commun parere, & conſentimēto de gli huomini. Per eſplicare adūq; queſta difficultà ſi metteranno le cōcluſioni ſeguenti.

La prima ſia queſta. Il giuſto prezzo pare che deue eſſer in queſto caſo quello, che da le leggi ciuili è permeſſo. la ragione di queſto ſi è, perche tra tutti i modi di vendere, queſto è, che propriamente appartiene a le leggi. onde ſe per cōmandamento de' Giudici, ò per decreto de le leggi alcuna coſa s'hà da vendere, non s'vſa altro modo di vendere, ſe non queſto. adunq; quello ſarà il giuſto prezzo che da le leggi ſarà approuato, & permeſſo. *Concluſ. 1.*

La ſeconda concluſione è, Quel ſarà il giuſto prezzo a l'incanto, che non eccederà più de la metà, ò che non ſarà meno de la metà di quel prezzo, che vendēdo d'altra maniera, ſarebbe giuſto. la ragione di queſto ſarià, perche quel deue eſſere il giuſto prezzo in queſta vendita, che non è reprouato da le leggi. ma le leggi ſolo quel prezzo riprouano che eccede oltre a la metà, & non giugne a la metà di quel prezzo, che, vendendo altrimente, ſariá 2 *Concluſ. 2.*

giusto: dunq; quel sarà il giusto prezzo. che non eccederà in più de la metà, ò che non sarà meno de la metà del detto giusto prezzo. che le leggi riprouino le vẽdite, & compre fatte a l'incanto per piu, ò manco de la metà del giusto prezzo. prouasi per questo che molte vendite, & compra si rescindono del tutto, è si riducono ad equalità a petione de la parte, che reclama, sentendosi aggrauata, per eccedere il prezzo in più, ò per mancare del meno de la metà del giusto prezzo predetto. Onde vediamo alcune possessioni vendute a l'incanto per i tutori, restituirsi dopo a gli antichi patroni per la giustitia, & riuocarsi le vendite di esse, reclamando gli orfani per essere state vendute mãco de la metà del detto giusto prezzo.

3. *Concluſ.3.* La terza conclusione è, Il giusto prezzo. che a l'incanto può correre, e di tre gradi, come il prezzo naturale, ciò è il più basso, il mezzano, & il più alto. Il più basso è la mità di quello, che ordinariamente, & in altro modo di vender e, saria il giusto prezzo. il mezzano è tutto quel giusto prezzo. il più alto è quello, che arriua insino a la metà del giusto prezzo ordinario. Poniamo caso, che vno schiauo si venderia fuora de l'incanto a priuata vendita per cento ducati, & che questo fosse il suo giusto valore, & prezzo. Se egli fosse venduto a l'incanto. il prezzo mezzano sarian tutti quei cento ducati, il piu basso sariano cinquanta, che è la metà de l'altro. & il piu alto sariano cẽtocinquanta, piu del prezzo, che fuora de l'incanto saria tenuto per giusto. Il medesimo dico d'vn libro, che venduto a la bottega varria al più quaranta reali. & questo saria il suo giusto prezzo più alto. il qual vendendosi a l'incanto, il suo prezzo mezzano sarian quei quaranta reali, il più basso sariano venti. che

ti. che è la sua metà, & il più alto sessanta. Di sorte, che chi cõprasse a l'incãto quel libro da venti reali insino a sessanta; & lo schiauo da cinquãta insino a cento cinquanta, si diria cõprare per giusto prezzo. ma se comprasse il libro per meno di venti reali, ò per piu di sessanta; & lo schiauo per meno di cinquanta, ò per piu di centocinquanta, si diria cõprare o per meno, o per più del giusto prezzo. Di quì si caua la differenza, che è tra il prezzo giusto naturale. & il prezzo giusto de l'incanto. che ancor che l'vno, & l'altro habbiano questi tre gradi, più basso, mezzano. & più alto, nondimeno i gradi estremi nel prezzo naturale stanno poco lontani dal mezzo, si come due, & quattro stanno poco lontani dal trè, che è il mezzo. ma nel prezzo, che corre a l'incãto, i gradi estremi sono appartati dal mezzo tanto, quanto è la metà di tutto il mezzo. come essendo il mezzano dieci, il piu basso saria la sua metà, che è cinq;. & il più alto saria tutto quello, & la metà più, che sariano quindeci. Da questo s'intenderà. che quando trattãdo del prezzo giusto de la vendita habiamo detto, che il prezzo giusto ne l'incanto era quel più alto, & maggior, che i cõpetitori a gara offeriuano, si deue intendere cõ questa conditione, che non ecceda in più de la metà del giusto prezzo, ò che nõ resti più a basso de la metà di esso. pche altrimẽte nõ saria giusto p̃zzo.

Differenza che è tra il prezzo de la cosa venduta a l'incanto, & il prezzo suo naturale.

Si inferisce anco da le cose dette. quando potrãno i cõtrahenti reclamare, fatta la vendita, & riuocarla. perche se la vendita si fà per meno de la metà del giusto prezzo, può reclamare, il vẽditore, in dãno, & pregiudicio del quale ridonda la detta vendita. ma se si fà p più de la metà del giusto prezzo, all'hora può reclamare il compratore, in detrimẽto del quale ridõda tal vẽdita. ma nõ essendosi al-

trimento de frandato il giusto prezzo, ne quanto al piu, ne quāto al meno, niun di loro potrà reclamare, ne riuocar le vendite vna volta fatta. perche le leggi non concedono tal facultà, se non nel detto caso. & quasto basti quanto al prezzo.

5 *Ingāni, che si fanno nel vendere a l'incanto.*

Circa il secondo punto da noi promesso, si hà da notare. che in questa vendita si possono commettere de gli inganni, cosi da la parte del venditore, come da quella del compratore. de la parte del venditore si possono commettere in due modi, ò tacendo i difetti de la cosa vendura, essendo occulti; il quale inganno in ogni sorte di vendita può cadere; ò inducendo persone, che senza intentione di comprare, offerischino, come se volessino cōprare, acciò che per tal via cresca più il prezzo; & i compratori a gara l'augmentino. che altrimēte ciò non auuerria. Di questa sorte di ingāno disse già Cicerone nel terzo lib. de gli officij, Non licitatorem venditor, nec qui contra se licitetur emptor apponet. Questi inganni si possono dal venditore commettere. quando vende le cose sue proprie, & in suo proprio nome. ma se vendesse a nome d'altri, come fanno i curatori quando vendono a l'incanto i beni de' loro pupilli. d'vn altra maniera si ponno commettere de le fraudi. come faria vendendo a tal tempo, in cui nō potessero troualsi di molti cōpratori. ma solo alcuni loro amici, a cui pretendono far piacere & dar loro occasione, sendo pochi i compratori, di cōprare a miglior mercato, che non fariano, se vi ne fossero molti. Altre fraudi ancora possono commettere questi, che vendono a l'incanto la robba d'altri, come sono gli essecutori dei testamenti. quando vendono di questa maniera i beni de le persone defunte. & l'interporre alcuna persona, che offerisca per loro de-

ro desiderando essi di comprare. ancor che habbiano carico di vendere. & per questo conchiudono presto la vendita per comprare a miglior mercato. Chiaro è, che le cose incantate non si deuono risoluere, quando sono d'altri, fin tãto che nõ sia finita la gara, & la competenza di tutti quelli, che vogliono, & possono competere. adunq; risoluerle auanti al tempo saria vn priuare il patrone di quella tal cosa, & de la vẽtura a lui da le leggi cõcessa, che facendo i compratori a gara l'vno con l'altro s'augmenti tanto il prezzo, quãto può augmentarsi. Da la parte de' compratori si può anco far qualche inganno in due, ò tre modi ordinariamente. l'vno è accordandosi insieme tutti quelli, che possono comprare, & competere, di tenere il prezzo basso, & che non possa salire, se non fino a tanto. che saria vna specie di mõopolio. l'altro è facendo vscir fuora qualcuno, che offerisca, come hauesse voglia di comprare, non hauendo però altra intentione, che di procedere freddamente ne l'offerire, & competere con altri, acciò quietandosi presto la competenza, il prezzo venga a esser minore. Et questo è quello, che disse Cicerone. Nec qui cõtra se liciteturemptor apponat. Il terzo modo è, se con preghi, o minacci, ò in qualunq; altro modo, alcuno disturbasse i cõpratori, che nõ si facessero innãzi ad offerire; ò hauendo cominciato, cessassero cõtra la voglia loro. Tutti quelli, che cõmettessero ò questi, ò simili altri inganni, restano obligati a restituire. I vẽditori il prezzo eccessiuo, che per inganno s'è augmentato; ò del màco prezzo del giusto, se vendeuano i beni d'altri. I compratori anco de l'hauer fatto cõ fraude vendere manco del giusto.

Et se mi domandi. quanto sia quello, che que 6.

Quãto habbiamo a restituire gli ingannatori.

sti tali hanno a restituire; diciamo parer cosa molto conueniente che restituiscano tutto quello che sarà stato di eccesso, ò di mancamento circa del giusto pzzo, cioè il mezzano, che stà tra il più, & il meno. di maniera, che se il mezzano fosse dieci, & il venditore cõ inganno lo facesse salire a più, come a 12. ò a 14. ò a 15. che restituisca tutto quello, che passò sopra i dieci. Et se il cõpratore cõ frau de operasse, che la cõpra andasse a manco di dieci, come a otto, ò a sei, che restituisca tutto quello, che mãca p andare a dieci. Et pare cosa assai giusta, che all'hora tra i cõtrahenti si osserui questa equalità, ò per meglio dire proportione. poi che non pare potersi dare altra regola migliore, & più accõmodata per tutti di questa.

7 Dubitatione.

Ma vn dubbio a noi si offerisce in questo luogo. & è, in che maniera potrãno restituire l'inganno fatto, & riceuuto circa il giusto prezzo, quelli, che hãno vẽduto nõ in nome proprio, ma d'altri. come sono i tutori, i curatori, & gli essecutori di testamenti, quando vendono a l'incanto i beni de' pupilli, ò de' morti? & questo lo intendo io, quãdo l'ingãno è stato circa il prezzo senza colpa di essi. la ragione, & causa di dubitare è, pche qualũq; cosa, che questi tali vogliano restituire, saráno astretti a restituirlo del loro proprio. il che si proua, perche hauendo essi venduto a nome d'altri, tutto il denaro, che si sarà cauato di quello incãto, sarà di coloro, in nome de' quali vẽdettero, & ad essi dourà cõsegnarsi, disponẽdo cosi le leggi, p il cui decreto furono fatti i detti incanti. adunq; se di questo denaro ꝓceduto da gli incãti si pigliasse alcuna cosa p la detta restitutione, ò in qualũq; altro modo appariesse. che mãcasse, tutto hariano a pagarlo del loro proprio i venditori, & sariano forzati anco a

farlo

farlo p giustitia. Diciamo adunq;,che quãdo appa risse assai chiaramente hauer dato i cõpratori piu di quello, che il prezzo rigoroso ricercheria, in tre modi all'hora si potria fare & procurare la restitu tione, supposto, che ordinariamẽte nõ posso farsi senza ordine. & decreto del Giudice. Il primo è ri cercando il Giudice de l'eccesso del prezzo, acciò mediãte il decreto suo si riduca ad equalità,& rettitudine. Fatta questa diligenza, se il Giudice nõ vo lesse rimediare a l'inganno, nõ saranno i venditori obligati ad altro,& cõ questo haranno satisfatto a l'obligo loro, nõ potendo essi di loro propria autorità timediarui senza il decreto del Giudice. la se conda è ricercando i medesimi cõpratori, che furono gli ingannati, accioche al tẽpo suo non lascino essi di reclamare, sentendosi aggrauati nel prez zo. Il terzo n odo è, se il medesimo cõpratore. che in vna cõpra dette più del giusto prezzo, in vn'altra desse tanto meno, quanto hauea dato di più in quella prima di maniera che l'eccesso del giusto prezzo, & il diffetto venissero ad esser pari. Tutte queste cose si deuono intendere in caso, che s'hab bia chiara notitia de l'eccesso, & difetto del giusto prezzo. che altrimente nõ hariano luogo. Di questa materia leggasi il Dottor Mercato nel libro secondo de' contratti. c. 12. & questo basti per hora.

SOMMARIO.

1 *Fine del negociare quale è.*
2 *Stocchо in che modo si fà.*
3 *Nel stocchо in che modo è ingiustitia da parte di chi vende.*
4 *Stocchо in che modo è giusto.*
5 *Nel stocchо in che modo è ingiustitia da parte di chi ricompra.*

DE LE VENDITE LECITE, o illecite per ragione del fine, & specialmente de gli stocchi. Cap. XXII.

SEguono hora le vendite considerate da la parte del fine, acciò sappiamo, quali siano lecite, ò il lecite, per questo conto. In questa disputa due cose tratteremo. l'vna sarà esplicare in commune, cõ qual fine s'habbia da essercitare il contratto di comprare, & di vendere. acciò che da questa parte non sia illecito. l'altra sarà trattar d'vna specie di vẽdita, che si chiama stocco, la qual si piglia da la parte del fine, acciò che vediamo, come sia lecito, & come non. la prima disputa è trattata da san Tho. ne la 2. 2. q. 77. ar. 4. doue parla del fine, che i negotianti deuono hauere, comprando, & vendendo, accioche il negocio loro sia lecito.

1 *Qual fine deuono hauere i negotiãti ne l'essercitio loro.*

Noi caviamo adunque da la dottrina di questo santo Dottore, che a vno di due fini possono hauer le mira tutti coloro, che comprano, o vendono. l'vno è il prouedere a quelle cose. che sono necessarie per la conseruatione de la vita humana, o per altri vsi necessarij. che nel viuere humano possono occorrere. come quando vno cõpra quello, che bisogna per mangiare, & per vestirsi. o per la sanità propria. o de' suoi. o quando si comprano le cose, di cui ciascheduno hà bisogno per esser citare il suo officio, & arte; o pur per darsi piacere, & buon tempo. l'altro fine è il guadagno. il qual sogliono communemente pretendere i negotianti,

ti, & i mercanti di questo mondo. si come a l'altro fine hanno l'occhio i cittadini, & gli huomini politici. Il primo fine può essere di tre maniere, secõdo che a tre sorti di persone può vno prouedere le cose necessarie per la conseruatione de la vita. come è a se stesso, & a la sua famiglia; o a i poueri di Christo; o a tutta la Rep. Tra questi fini adunque si dà ordine, & grado. perche il primo è buono, & honesto. il secondo insieme col primo è migliore. il terzo è meglio di tutti. Di qui è, che qualunque ne le sue compre, & vendite, o altri negocij pretendesse alcuno di questi tre fini. tutto quel suo maneggio saria lecito, honesto, & degno di lode, & senza pericolo alcuno potria essercitarsi. ma chi tenesse dinanzi a gli occhi il guadagno solo, & l'augmento de le proprie ricchezze. Il negotiar suo sarà pericolosissimo, oltra l'hauere apparenza, & faccia di male pretendendosi vn fine, ilquale non non è honesto, ne anco necessario.

E veramente la mercatura arte molto pericolosa, perche tutta si fonda ne l'auaritia. di cui disse san Paolo 1. Timoth. 6. che è la radice di tutti i mali. soggiugnendo anco nel medesimo luogo, che coloro, i quali vogliono farsi ricchi, caggiono ne la tentatione, & ne i lacci del Demonio, diuentando preda di molti desiderij inutili, & dannosi, che strascinano altrui a la morte, & a la perditione. Et l'Ecclesiastico nel capit. 27. dice, che chiunque vuole arricchire, volge in dietro l'occhio suo. intendi dal bene, & da la virtù. Et si come sta vn palo di legno fitto infra due pietre, cosi chi sta in mezzo a la vendita, & la compra sarà angustiato da i peccati. perche è cosa certissima, che l'amore, & la cupidità del guadagno suole grandemente distrarre la persona da l'amore, & dal seruitio di Dio; & suole

Il mercatantare è pericolosissimo.

& suole anco generare vn'obliuione profondissima di se medesimo, inducendo ne l'animo negligenza, & trascuraggine grande de la propria salute. Si come ogni giorno ne i mercanti, & ne i negotianti di questo mondo per esperienza si vede.

La mercatura è vietata ai cherici.

Per questo da i sacri canoni è prohibita la mercatura a i cherici, si perche ha vna certa apparenza di male, in quãto, che risguarda il guadagno temporale, il qual deue essere disprezzato da le persone Ecclesiastiche, si anco per esser soggetta a molti vitij, & peccati, si come disse l'Eccle. c. 26. che il negotiante, & il Tauernaio non può giustificarsi, o restar libero da i peccati de la lingua. Fu anco prohibita a i cherici, perche ella tiene l'animo molto implicato, & fisso ne i negotij secolareschi, distrahendolo, & allontanandolo notabilmente da le cose spirituali, a le quali gli Ecclesiastici deuono star molto dedicati, & consacrati. Per questo disse san Pauolo 2. Tim. 2. Niuno di quelli, che si trouano obligati a la militia di Dio, si occupa ne i negocij del secolo. Et di qui nacque, che i Dottori antichi vituperauano alcune volte. & condennarono l'arte de la mercatura. come fece Cassiodoro, dichiarando quelle parole del salmo 70. Quoniam non cognoui litteraturam. o secondo vn'altra littera. negociationem. Et Chrisostomo ne l'hom. 38. de l'opera imperfetta, dichiarãdo quel testo di san Matth. cap. 21. Eijciebat omnes ementes, & vendentes de templo. con tutto ciò, se ben l'arte del mercante è tanto pericolosa, non si deue però condennare del tutto, come disse anco san Tho. nel luogo allegato, nel corpo da l'articol. & ne la solutione dal primo argumento, perche il guadagno, che pretendono i mercanti, ancor che non importi cosa honesta, non importa ne anco cosa alcuna men che ho-

honesta di sua natura. & però può ella essere indrizzata a qualche buono, & honesto fine. come per la sostentatione di se stesso, & de la propria famiglia, o per prouedere a i poueri, ouero a la Rep. E ben vero, che se alcuno pretendesse il guadagno, come vltimo fine de i suoi negocij, tal pretẽsione, & tal mercatura saria senza dubio dannata, come cosa degna di vitupero. ma non accadendo però sempre questo disordine, & potendosi anco far molto bene tutto il contrario, quantunque con difficoltà, per questo diciamo essere arte molto pericolosa; ma non che sia illecita. Di maniera, che trouandosi due sorti di mercatura, de le quali vna ha per fine il prouedere tanto a se, quanto a gli altri le cose necessarie. Et l'altra che non pretende per suo vltimo fine altro, che il guadagno, diciamo, che la prima è honesta, & libera d'ogni pericolo: la seconda è manco honesta, & molto soggetta a i graui pericoli de la conscienza, & de l'anima. Et tanto basti di questa prima disputa, accio venia mo homai a la seconda, doue si tratterà de gli stocchi.

De gli stocchi.

Questa sorte di contratto per questo diciamo esser presa dal fine, perche il compratore nõ compra per altro fine, se non per subito riuendere. & chi vende, non per altro vende, se non per subito ricomperare. Si suol fare questo contratto in molti modi. ma i piu principali, & piu vsitati sono due. Il primo è di questa sorte. Si troua vno in gran bisogno di dinari per prouedere a i suoi negotij, o p qualunque altra cosa. & perche non può trouarli per via di impresti to, si risolue a cercarne in vn'almodo per via di questo contratto, che si chiama stocco. Onde se ne va a trouare vn mercante di pãni, o di seta, o di qualunque altra mercautia vendi-

Il primo modo di fare stocchi.

bile,

re la robba a credenza si pigliasse maggior prezzo del giusto. Il secondo, se le mercantie vendute fossero mal conditionate. le quali hauendo poi a riuendere, fosse astretto a darle per molto manco, & con molta perdita, hauendole compre assai care. Il terzo è, se il medesimo, che hora le vende a credenza, le ricompra subito per māco prezzo. se ben di questo vltimo io trouo due opinioni. Nauarro nel Man. c. 23. nu. 91. dice, che si può fare lecitamente, pur che il minor prezzo, con cui le ricompra. non esca fuora de i termini del giusto. di maniera, che hauendo venduto la sua robba con prezzo rigoroso a credenza, potria poi ricomprarsela a cōtanti cō il prezzo piu basso, senza commettere ingiustitia alcuna. poi che tanto la compra, quanto la vendita si fa con giusto prezzo. Aggiugne con tutto questo, che in quanto il tornar subito a ricomperare ha pur qualche apparenza di male, & potria dare qualche occasione di scandalo, saria bene per ouiare a questo inconueniente chiamare alcuna persona per testimonij, accio che intendessino non solo la rettitudine, & la giustitia di quell'opera, ma anco la carità, & la pietà contenuta in essa. Pensa egli, che il tornare a comprare quello, che già hauea venduto, dādone il prezzo piu basso, sia opera pia, & meritoria, in quāto nō saria stato forse cosa facile, ma assai difficile hauer quel medesimo prezzo da altri compratori. Ma altro parere, & molto differente da questo fu quello del Dottor Mercato nel li. 2. de contratti c. 21. il qual cō dāna la detta cōpra non solo p cōto de lo scādalo, che porta con seco, ma anco per conto de la ingiustitia, che contiene. Proualo con alcune ragioni, de le quali la prima è questa. Questo contratto si riduce ad impresti to mutuo con vsure, poi che

tutto

tutto è vno comprare per manco prezzo le medesime cose, che egli hauea venduto per piu, che impreſtar la quantità de i dinari, con cui ſi fa la compra, & queſto con tanto guadagno, quãto è di piu il prezzo, per il qual ſi fece la vendita, adunque è illecito. Poniamo, che vendeſſe il mercante vn panno a credenza per tre meſi, a ragione di venti reali la canna; & che dopò gli ricomperaſſe a contanti a ragione di diciotto, queſto ſaria la medeſima coſa, che impreſtare i diciotto reali per canna, acciò di qui a tre meſi gliene renda venti. La ſeconda ragione è, perche vniuerſalmente tutti quelli, che ſentono ragionare di queſti cõtratti, ſubito gli abhorriſcono, & gli condannano con molto vitupero. Onde tal contratto è contra il commune conſentimento de gli huomini. Piu oltre, tra le leggi del Regno di Caſtiglia, come appare nel lib. 5. titu. 11. l. 22. ſi prohibiſce con graui pene, che niuno ardiſca di comprare per manco prezzo la coſa, che egli medeſimo hauea venduto a credenza per piu. Di queſte due opinioni la piu ſicura è la ſeconda, perche appena cõ molta difficoltà può la ragione approuare queſto contratto. Et anchor che non ci foſſe altro motiuo da condennarlo, ſe non per lo ſtar molto ſoggetto a i pericoli de la conſcienza; & anco per non poter farſi con tanta cautela, che nõ generi qualche occaſione di ſcandalo, doueria ciò eſſer baſtante.

4 Con tutto ciò potremmo noi in qualche modo concordare queſte due opinioni con vna diſtintione di Silu. Vſura 2. q. 4. perche ò chi vẽdette la robba ſua lo fece con animo, & con propoſito di ricõprarla ſubito a cõtanti con manco prezzo, di ſorte che non l'haria venduta altrimente; o la dette a credenza ſimplicemente, ſenza hauer alcun penſie

to di

ro di ricomperarla per manco.ma che poi a caso il compratore torna da lui pregandolo, che volesse ricomperarle. Et questo per non trouare altro cõpratore così pronto,& per fuggire i fastidij,& la fatica di andarne cercando. Se dunque le vendette nel primo modo,è vera l'opinione del Dottor Mercato,che fu anco di Silu.nel luogo allegato.perche all'hora si risolueria quel contratto in vno imprestito mutuo con guadagno.Et benche tal negocio passi sotto nome di compra, & di vendita, nondimeno questi contratti di comprare, & di vendere in questo caso finti, & palliati, sotto il nome dei quali va mascherato l'imprestito vsurario. poi che atteśa la intentione di chi vende, è come vno imprestare di presente minor quantità per tirarne vn altra maggiore con vn poco di tempo. ma se vendesse senza hauere questa intentione, haria luogo la opinione del Nauarro, la quale in tal caso è approuata anco da Silu. perche all'hora non si risolueria il detto contratto in imprestito vsurario;ma vi interuerriano con verità, & senza fintione alcuna i contratti di compra,& di vẽdita fatti per giusto prezzo.Vero è,che anco all'hora potria hauere specie,& apparenza di male per quelli, che non sapessero il buon'animo, & la sincerità del venditore. In vn'altro modo potria lecitamente il venditore tornare a comprar le sue cose già vendute vna volta, & è, quando trouandole in su la piazza, o dentro a qualche bottega esposte a la vendita, le comprasse per manco di quello, che egli l'hauea vendute, all'hora non vi saria attacco da condennare questa compra, sendo stata fatta con giusto prezzo,anchor che minore.

Habbiamo già esplicato questo primo modo di fare stocchi. dichiaramo hora il secondo, è questo

contrat-

5. *Vn' altro modo di fare Meschi.*

contratto molto commune,& vsitato per coloro, che hãno,come si suol dire, i piedi freddi, & si trouano nondimeno carichi di debiti. Et si fa di questa maniera. Ha vno bisogno grande di dinari per pagare alcuni suoi debiti vrgenti, o per giouare, o fare altre simancerie, come suole accadere a certi caualieri, & altre persone imbriacate totalmente nel giuoco; o per comprare anco qualche cosa necessaria per la vita humana;o per trafficarli in qual che negotio di guadagno, come fanno certi mercanti, che hanno poco il modo, & che si trouano pochi di nari in borsa. Et perche questi dinari non possono hauerli in presto, se ne vanno a la bottega di qualche mercante, da cui comprano a credenza, ma con prezzo eccessiuo gran quantità di robba. la quale riceuuta, non potendo seruirsi di essa per il suo intento, che fanno? cercano per via di sensali qualcuno, che la compri, o sia il medesimo mercante,che l'hà venduta, o qualunque altro, & per quel prezzo, che se ne può hauere. I compratori mò, vedendo costui in tanta necessità di vendere, & di far dinari, tirano giu al basso il prezzo quanto possono. vedendo, che costui è forzato a vendere in tutti i modi per qualunque prezzo. Onde resta quel meschinaccio obligato a pagar molta quãtità di dinari per quei pochi, che all'hora caua de la robba da lui riuenduta. Et cosi con questi mercati vediamo ogni giorno andar molte case in rouina, & molte facoltà di priuati esser cariche di debiti, & distrutte affatto.perche cõ quello allettamento di hauer il denaro presente per cauarsi le voglie loro,che il piu de le volte sono vane, & pazze, & disordinate, diuentano ciechi di maniera,che non vedono il dãno grauissimo, che sourastà loro fra vn poco di tempo, quando bisognerà

gnerà pagare la robba, che hora pigliano a creden za. Molti ricchi mercanti, & gentilhuomini facultosi habbiamo visto, che reparando a qualche loro debito con questo modo di fare, fanno vn'altro debito assai maggiore. alquale volendo poi anco prouedere per la medesima via: & repetendo più volte cosi fatto mercato, vengono a caricarsi tanto di debiti, che danno giu, & falliscono. Questo contratto non hà quella specie, & apparenza di male, c'hauea quell'altro, poi che non torna il mercante a ricomprare la cosa venduta, ma vn'altro. possonui non dimeno interuenire alcune male circõstanze da ogni parte, per le quali il contratto rimanga molto enorme, & vituperoso. perche da la parte di chi vende possono concorrerui quelle due cose, che dicemmo di sopra. l'vna è il dar mala robba, & mal conditionata. l'altra è il venderla più, che non vale. da la parte de' compratori, che di poi comprano quella robba, suole ordinariamente occorrere, che diminuiscono il prezzo assai più, che non saria giusto, per veder quello sventurato in tanta necessità di vendere. Questa ingiustitia poi suole anco diuentare molto maggiore, & più brutta, quando il negotio passa segretamente, & per i cantoni, come per l'ordinario si fà. doue che per esser pochissimi i compratori. hanno essi buona occasione di scemar del prezzo a lor modo dishonestamente. Perche non volendo questi poueretti, che le miserie loro si sappiano. procurano di fare i fatti loro più occultamẽte, che possono, fuggendo le piazze, & altri luoghi publici. Onde hanno i compratori maggiore opportunità di defraudarli del giusto prezzo. la qual non harebbono, facendosi cosi fatti mercati in luogho aperto.

Diciamo finalmẽte, che ſe ben queſte compre poſſono farſi lecitamente per manco prezzo, conſiderata la forma, & il modo del vendere; non ſi può però fare con prezzo coſi baſſo che eſca de i termini del giuſto, & cauſi la ruina del pouero venditore. Hora chi non ſi contentaſſe di quanto habbiamo qui detto, & deſidera veder piu coſe intorno a queſta materia, legga il Dottor Mercato nel luogo da noi di ſopra addutto.

SOMMARIO.

1 *Nel vendere il principale modo è a contanti.*
2 *Prezzo maggiore non ſi può pretendere ne per la paga differita, ne anticipata.*
3 *Nel vendere a credenza, ſi può pigliare il prezzo che a contanti faria, pur che non ecceda il giuſto.*
4 *Prezzo taſſato dalle leggi non può augumentarſi per darſi a credenza.*
5 *Nel vendere a credenza, ſi può creſcere il prezzo per cauſa di lucro ceſſante, o danno emergente, ſe però ſi potea vendere a contanti.*
6 *Prezzo giuſto come ſi pigli nelle coſe, che ſi vendono a credenza.*
7 *Vendere in groſſo, & a minuto varia il prezzo.*
8 *Vendendoſi coſa fruttifera a credenza ſe ſi può riccuere ricompenſa.*
9 *Ne Contratti intereſſali due ſorti di perfettione eſſentiale, & accidentale.*
10 *Promettere di comprare, o vendere, è vendita imperfetta eſſentialmente.*
11 *Nella vendita ſi conſidera l'equalità ſecondo le coſe eſſentiali, & non eſſentiali.*
12 *Vendita accompagnata con altro contratto.*
13 *Vendere a credenza non è totale cauſa di chieder il prezzo piu alto.*
14 *Nel vendere a credenza quando ſi può pretendere guadagno*

dagno cessante, o danno emergente.

15 *Nel vendere a credenza, si può fare patto de danni che s'incorreranno in essigere.*

16 *De danni che s'incorrono in essigere se si può dimandare sicurtà, o alzare il giusto prezzo.*

DEL VENDERE A CREDENZA. Cap. XXIII.

DI tutti i modi di comprare, & di vendere, vn solo ci resta da esplicare, il quale si piglia dal diuerso modo del pagare la cosa cosa venduta, o compra. Questi modi di vendere, & di comprare sono tre, secondo che la paga de la cosa vēduta, si può fare in tre modi, cioè, o pagando subito incontanti, o con tempo, o anticipatamente. Or tra questi tre modi di vendere il principale è il pagar subito. & a questo principalmente conuengono tutte quelle cose, che esplicādo la natura, & la diffinitione di questo contratto, habbiamo detto cōuenirli. Perche essendo vero questo, che la natura del comprare, & del vendere consista in dar la cosa venduta per il prezzo di essa, consignando l'vna per l'altro, in sola questa specie di vendita si troua la real consignatione tanto de l'vna, quanto de l'altro, consignando l'vno la cosa vēduta, & l'altro il prezzo di essa. ne gli altri, o si consegna realmente subito la cosa venduta, ma non il prezzo, o per il contrario si da anticipatamente il prezzo senza riceuere per all'hora la cosa venduta. Onde a volere essaminare la rettitudine, & la giustitia di questi due vltimi modi di vendere, habbiamo tut-

1 *Il principal modo di vēdere è a contanti.*

tauia a ricorrere al primo, considerãdo le sue qualità, & proprietà, per essere quello la misura, & la regola. per cui deuono essere quelli altri misurati, & aggiustati, come quello, che in questo genere è il principale. & primo di tutti, & che però deue essere l'essemplare, & l'idea de gli altri. Fra questi due modi poi di comprare, & di vendere prima tratteremo del vendere a credenza, & poi del comprare anticipatamente.

2 *Conclus. 1.* Cominciando dunq; hora dal primo acciò che con più chiarezza trattiamo questa materia, la ridurremo a certe conclusioni la prima è questa. Il vendere a credenza di natura sua nõ è causa di pretendere maggior prezzo. ne per aspettar la paga de la robba venduta a credẽza hà il vẽditore ragione alcuna di venderla più cara. Prouasi questo prima, pche il prezzo de la cosa venduta è quello, che essa vale al tẽpo, che si cõpisce la vẽdita. & la vendita si compisce nel tempo presente. adunq; il prezzo nõ può esser maggiore p l'aspetto de la paga, di quello, che di presente vale la cosa venduta. Più oltre, il pagare cõ tẽpo si riduce ad imprestito mutuo. p ragione del quale non si può pigliare lecitamente guadagno alcuno. adunq; mãco si potrà fare per il vendere a credenza. Di più quando le leggi pongono il prezzo a le mercantie, nõ fanno mentione di due sorti di prezzo. l'vno a pagare incõtanti, & l'altro per cõprare a credenza, adunq; si hà di quà coniettura, & segno. che nõ si possa vẽder più caro per il far credenza. Il medesimo ne insegna san Tho. ne la 2.2.q.78.ar.2.ad.7. & questo istesso par che anco determini Innoc.3. nel c. in ciuitate, ext. de vsuris. Questa conclusione sarà esplicata più diffusamente ne la solutione de l'argumento che più di sotto proponemo contra di essa, il quale sarà il

terzo

terzo fra gli altri.

La seconda conclusione è questa. Ben può vno vendere lecitamente le cose sue a credẽza per maggior prezzo di quello, per cui di fatto le haria giustamente vendute. ma non per più di quello, c'haria di ragione, & giustamente potuto venderle. come se le vẽdesse p il prezzo più alto a credenza, doue che a cõtanti le haria date per il prezzo più basso. Questa conclusione è di sant Tho. ne l'opusc. 67. rispondendo sopra di questa materia al lettore di Fiorenza. & di S. Antonino ne la 2.p.t.1.c.8.§.3. & 4. ella è anco di Silu. vsura. 2. q. 1. §. 4. & di tutti i Dottori cõmunemente. la ragione di questo è per che la vendita fatta a contanti è l'essemplare de gli altri modi di vendere, come poco dinanzi habbiamo detto. Onde si come la vendita a contanti saria stata giusta per il prezzo più alto; cosi anco sarebbe giusta facendosi a credenza. Et per questo non saria il prezzo maggiore di quello, che giustamente si potria vendere. se ben saria maggiore di quello, che di fatto si saria giustamente vẽduta, se fosse stata fatta la vendita per il prezzo mezzano, ò più basso. di sorte, che quando il prezzo de la cosa venduta a credenza è maggiore, senza però vscir de' termini del giusto, non sarà all'hora cosa illecita per dare a credenza pretendere maggior prezzo. *Conclus. 2.*

La terza conclusione. Quando il prezzo fosse determinato da la Rep. ò tassato da le leggi, in niun modo saria lecito augmentarlo per il vendere a tempo più di quello, che si saria vendendo à contanti. la ragione di questo è, perche all'hora il prezzo non haria i suoi gradi. Onde si come non si potria vendere incontanti per maggior prezzo, manco si potrà a credenza. *Conclus. 3.*

5 La quarta conclusione. Per conto del guada-
Conclus.4. gno cessante, o del danno emergēte, che per il vendere a tempo si incorresse, ben si potria vendere la cosa per maggior prezzo di quello, che altrimente sarebbe giusto: come se volendo, & potendo vendere alcuno la robba sua a contanti, & non altrimente, per trafficarsi poi quei dinari in qualche altra mercatura vtile, & di guadagno, o per proueder e, & riparare a qualche suo danno imminente, la vendesse all'hora a credenza a petitione, & instanza d'altri, ben potria per cōto di detto guadagno, che perde, o del dāno, al cui pericolo si espone per vendere a tempo, & non toccar dinari subito della robba sua, augmentare il prezzo in ricompensa di quei danni.

La quinta conclusione. Chi non potesse ven-
Conclus.5. dere la robba sua, se non a credenza, per non trouarsi alcuno, che voglia altrimente cōprarla, questo tale non potria per tal conto vender piu caro in ricompensa del guadagno, che perde, o del danno, che incorresse vendendo di questa madiera. Questa conclusione è di Silu. Vsura. 2. q. 1. §. . & 5. La ragione di questo è, perche non saria all'hora il compratore vera causa di incorrere quella perdita, o quel danno. poi che etiandio qualunque altro non haria comprato altrimente, ne il venditore haria lasciato di vendere ad altri a contanti per seruir costui de la credenza. Ne anco all'hora il venditore potea sperare di far guadagno alcuno, ne di euitare alcun danno, poi che non trouaua in fatti persona, che volesse comprare all'hora sborsando dinari. Onde non si potria dire, che il compratore l'hauesse priuato, o defraudato di quella speranza per comprar da lui a credenza. il che saria necessario per pretendere la ricompensa del guadagno,

dagno, & del danno come l'habbiamo esplicato nel c. 10. De le cose dette si caua prima l'inganno, & la fraude di coloro, che volendo vēdere la robba sua, dicono a i compratori, questa robba tanto ci ha da costare a credenza, come a contanti, hauendo già proposto vn prezzo eccessiuo, & molto maggiore del giusto, accio di questa maniera vendano a credēza per maggior prezzo di quello, che si saria venduto a contanti. perche all'hora il compratore, il qual sente hauergli a costar tanto a credenza, quanto a contanti, piu tosto si risolue di cō prare a tempo, anchor che sia per maggior prezzo, che a pagar subito. Da questo ancor si inferisce, quanto ingiustamente facciano molti negotianti, i quali non potendo rifarsi di tutto quello, che costa loro la mercantia, contandoui le spese, & le fatiche fatte per migliorarla, vendendola a contanti, la vendono all'hora a credenza, ma per tāto prezzo, quanto bisogna per la ricompensa de le cose dette, persuadendosi poter farlo lecitamente. Questo è vn'errore molto graue, & molto ordinario, che i negocianti si diano ad intendere di non hauer mai a perdere, ma sempre guadagnare; essendo però cosa tanto vera, & certa, che l'arte loro sta sempre soggetta al pericolo di perdere, & a la sorte del guadagnare, piu di qualunque altra, che sia nel mondo, come diffusamente nel ca. 9. l'habbiamo trattato, esplicando qual sia il giusto prezzo. Questo è chiarissimo, che il mercante, & negotiante, che vuol vendere la robba sua di presente, è obligato a venderla per il prezzo, che communemente corre, non vi essendo altra tassa fatta da la Rep. o perda, o guadagni, come quiui dicemmo.

Nota.

Nota.

Restano hora alcuni argomēti, & difficoltà, che si possono muouere circa le cose dette, & le solutioni di

Arg. 1. in contrario:

ni di esse. Habbiamo detto primieramente, che la vendita fatta a contanti è la regola di tutte l'altre; ò si facciano a credenza: ò con denari anticipati. Et che per ciò il prezzo, che saria giusto, ò ingiusto ne la vendita fatta a contanti, sarà anco giusto. ò ingiusto ne gli altri due modi. Or contra di questo vanno il primo, & il secondo argumento gli altri poi saranno contra la prima, contra la seconda, & contra la quarta conclusione. Il primo argumento è questo. Alcune mercantie si trouano, che non si possono vendere, se non a credenza, come sono le maritime, le quali sogliono condurre i mercanti in tanta quantità, & somma, che nō si possono ordinariamente vendere a contanti: ma solo a tempo. adunque il prezzo giusto in simili vendite non sarà quello, per cui giustamente si venderiano in grosso a contanti.

2 Il secondo se vno vendesse le sue mercantie in grosso a credenza per tanto prezzo, per quanto si venderebbono a minuto, saria cosa illecita, & il prezzo anco saria ingiusto. richiedendo la giustitia che nel vendere a minuto si venda più caro: che nel vendere in grosso. & nondimeno le dette mercantie non si possono vendere a contanti di altra maniera. che a minuto. adunq; il prezzo, che è giusto nel vendere a contanti nō sarà giusto nel vendere à tempo.

3 Il terzo argumento và contra la prima conclusione & è questo. Quando vno vēde vna cosa fruttifera, come vn campo, ò vna vigna, a credenza, può lecitamente pigliar l'interesse di quel prezzo fin tanto, che non gli sia pagato. adunq; che vende a credenza harà facultà di vender più caro, che se vendesse a contanti. l'antecedente si proua per la legge, Curabit C. de Act. empt. & vend. doue

si ordina, che il compratore, il quale non paga subito il prezzo de la cosa fruttifera da lui compra, sia obligato a pagar l'vsura, ò l'interesse del detto prezzo proportionalmente conforme a la quantità de' frutti de la cosa comprata, fintanto che non satisfaccia. Et che questa legge sia giusta, lo proua il Dottor Couarruuias nel secondo To. de le sue varie risolutioni. lib. 3. c. 4. perche tra chi vende, & chi compra deue darsi la equalità, essendo tanto il comprare, quanto il vendere atti de la giustitia commutatiua. la quale vniuersalmente ricerca equalità. & in questo caso non può hauerla altrimente, se non pagando il compratore l'interesse del prezzo, di cui resta debitore. perche non vi si daria equalità, quando il cõpratore godesse i frutti de la cosa comprata; & il venditore non hauesse ne prezzo, ne frutti. onde è giusto, che in ricõpensa dei detti frutti, che gode il cõpratore, sẽdone priuo il vẽditore, il cõpratore gli paghi l'interesse del detto prezzo fin tanto, che nõ l'habbia satisfatto.

Il quarto argumento và contra la seconda conclusione, & è questo se vltimata la vendita, & accordata per il prezzo più basso, dandosi ad intendere il venditore, & credendo di douere essere pagato subito, il compratore poi lo pregasse a fargli credenza fino ad vno certo tẽpo, nõ potria il venditore in tal caso domandare il prezzo più alto per cõto di tal credenza, sendosi già accordato con seco p il prezzo più basso. adunq; nõ è vero quel, che dice la seconda cõclusione che si può vna cosa vẽdere lecitamẽte a credẽza per il prezzo più alto, la qual di fatto si vẽderia a cõtanti p il più basso. che in questo caso poi nõ potesse il vẽditore domãdare il prezzo più alto p cõto de la credẽza, è chiaro, perche essẽdo quella all'hora, come vn'impresti to mu-

4

tuo

tuo espresso, se si pigliasse guadagno per questo saria manifesta vsura. adunque manco potria lecitamente farlo per far credenza etiandio al principio del contratto. poi che tal credenza è anchor essa vn imprestito mutuo, anchor che non espresso, ma tacito.

5 Il quinto argomento, è contra la quarta conclusione, & è questo. Chi vende a tempo sempre si mette a pericolo di incorrer danno, o di perdere qualche guadagno. adunque sempre potrà vendere piu caro, che a contanti. Prouo l'vna, & l'altra parte del'antecedente. prima del danno, perche si offerisce pericolo, che la paga si differisca piu che non saria di bisogno, o per la morte del debitore, o per qualche altra disgratia. Si offerisce anco il pericolo di hauere a spendere, o de l'hauer de i fastidi per ricuperare il prezzo de la cosa venduta a tempo. Quanto a la perdita è chiaro, perche se chi vendette a credenza hauesse tocco i dinari subito, haria potuto trafficarli con suo guadagno: il che nõ può fare, dando a credenza, adunque secondo la quarta conclusione, si può vendere sempre a credenza piu caro di quello, che si potria vendere giustamente a contanti.

6 *al primo.* Al primo argomento risponde il Dottor Soto, che se ben, quanto a la regola generale quello sia il giusto, o l'ingiusto prezzo de la cosa venduta a credenza, che saria stato giusto, o ingiusto, vendendosi a contanti; nondimeno quãto al caso de l'argomento. La regola può patire qualche eccettione; poi che non potendo vendersi tal mercantia a contanti, la giustitia del prezzo di esso non si può prendere per questa via. A me pare, & il medesimo parue al Dottor Nauarro nel suo Man. cap. 23. nu. 82. che nõ vi sia ragione, che la regola in que-

sto

sto caso patisca eccettione alcuna. perche anchor che sia vero, che cosi fatte mercantie non si possano realmente vendere a contanti, può però il negotiante arbitrare à quanto si fariano potute vendere, o poco piu, o poco meno, posto caso, che fossero state vendute a contanti, distinguendo i tre gradi del prezzo, & osseruando qual saria stato il piu basso, quale il mezzano, & quale il piu alto; & dipoi venderle a vno di questi tre prezzi. Et cosi ancoall'hora si verificheria, che tal prezzo saria giusto, poi che etiandio vendendosi a contanti, saria stato giusto, se di fatto si fosse potuta tal mercantia cosi vendere.

Al secondo diciamo esser vero, che non è cosa lecita vendere in grosso la robba a credenza per tanto prezzo, quanto a contanti si saria venduta a minuto. ma non segue già da questo questo, che la regola proposta sia falsa. La ragione è, perche quella regola s'intende esser vera con questa conditione, che nel vendere a tempo, & nel vendere a contanti si osserui vn medesimo modo, & vna medesima forma di vendere, & di comprare. il che non si osserua in questo caso. perche vendere in grosso, & vendere a minuto sono diuersi modi, & forme di vendere. La cui diuersità può anco causare diuersità di prezzo, come di sopra dicemmo nel c. 9. Di qui è, che i mercanti grossi, che sempre vendono la robba in grosso, o la vendono a contanti, o la vendano a credenza, non possono venderla piu cara in questo, che in quell'altro modo. Onde i venditori, & i bottegai, perche non vendono se non a minuto, possono vender piu caro de gli altri, o vendano a credenza, o in contanti. 7 al secondo. Nota

Al terzo argomento diciamo, che alcuni Dottori legisti hanno negato, che il venditore possa lecitamente 8 terzo.

tamẽte pigliare intereſſe del prezzo de la coſa fruttifera, che fu venduta a tempo, ſe non foſſe però in ricompenſa del danno, o de la perdita del guadagno. Altri nondimeno ſono ſtati, che l'hanno cõceſſo. tra i quali l'vno, che l'ha molto piu inculcato è ſtato il Dottor Couarruuias, il quale trouandoſi eſſere, & meritamente, di molta autorità, l'ha piu toſto perſuaſo, & autorizzato con quella, che con ragioni, & fondamenti efficaci. con tutto ciò queſta opinione fauoreuole molto a gli intereſſi, & a la cupidità humana, è ſtata aſſai facilmente abbracciata, ma non ſenza gran danno di quella rettitudine, la quale ſecondo le leggi di Dio, & de la natura ſi deue ne i contratti oſſeruare. contra le quali non hanno, ne deuono hauere vigore alcuno le leggi humane. Tra i Theologi però niuno hò letto, che tal dottrina approui, eccetto la ſomma Angelica, la quale è ripreſa da Silu. Vſura 2.q.11. doue condanna per vſurario queſto modo di fare. Di maniera che la opinione del Couarruuias douea eſſere riceuuta, non come opinione di Theologi, che ſi fondano principalmente ne le leggi naturali, & diuine, hauẽdo riſpetto al foro de la conſcienza; ma come opinione di legiſti, che tengono principalmente conto de le leggi humane, & ciuili, & del foro eſteriore. Argomento di queſto ſia, che nõ trouo Theologo alcuno, che egli alleghi per la ſua opinione; ma legiſti, & canoniſti ſolamente. & tra queſti quell'empio, & maluagio heretico di Carlo Molineo. La qual ragione haria douuto eſſer baſtante a fare che le conſcienze timorate l'haueſſero hauuto per ſoſpetta. Venendo hora a l'argomento, neghiamo eſſer coſa lecita in conſcienza, che il vẽditore poſſa pigliare intereſſe de la credẽza, a la maniera, che il Couarruuias credette poteſi

Cõtra il Couarruuias.

Cõtra l'opinione del Couarruuias

potersi fare, cioè in caso, che non si incorra ne dan no, ne perdita di guadagno per il vendere a creden za, perche cosi saria marcia vsura. Prouasi questo prima, perche cosi ha determinato la Chiesa, come lo disse santo Antonino ne la sua 2.par.ti.1.c.8.§.2. & Silu. Vsura.2.q.1.§.4.& nella Rosa aurea casu.16. come appare nel ca. consuluit de Vsuris. doue che Papa Vrbano iij. condanna per vsurarij tre casi, tra quali vno è, il pigliare interesse per differirsi la paga de la cosa venduta. Prouasi anchora, perche se tale interesse si potesse pigliare, saria in riconpensa de' frutti de la cosa vendura, come dice il Couarruuias, de' quali gode il compratore. & nondimeno niuna ricompensa può per questo pretendere il venditore, poi che fatta la vendita, si come il dan no de la cosa vēduta va sopra del compratore, cosi anco il profitto è suo, & non del venditore. adunque non può chiedere ricompensa di quei frutti, che non sono suoi. Prouasi questo, perche se fosse lecito domandare interesse del prezzo non pagato, ben potria il venditore in luogo di esso pigliare i frutti de la cosa venduta. poi che saria tutto vno il pigliare l'interesse, o i frutti medesimi, in ricompensa de i quali, quel si pretende. nondimeno ciò è falso. perche pigliandosi i frutti, saria vn tener la cosa venduta in pegno, & in tanto fruttarla, senza scontar cosa alcuna del prezzo douuto. il che è cōdannato per vsura nel c. Plures, & nel ca. Conquestus. de Vsu. Prouasi questo molto efficacemente cō la ragione di s. Tho. ne la 2.2.q.78.ar.2.ad.7. approuata cōmunemente per tutti i Theologi. laquale è questa. Il pigliare interesse da l'imprestar dinari è vsura manifesta, pigliare interesse per differirsi la paga del prezzo de la cosa data a credenza, è pigliarlo per imprestar dinari. adūque è vsura manifesta.

La

La prima propositione non ha bisogno di proua, ma la seconda, la qual si proua con questa ragione, il differir la paga non è altro, che vn'imprestar dinari. adunque se per differir la paga si pigliasse interesse alcuno, saria vn pigliarlo per imprestare. Che il differir la paga sia vn'imprestare, si proua cõ molte ragioni. Et prima, perche nel detto c. consuluit. de Vsu. condennando per contratto vsurario il differir la paga de la cosa venduta per interesse, da il Papa per ragione, che è contra quel precetto Euangelico. Prestate, senza sperar di ciò cosa alcuna. adũque il differir la paga è il medesimo, che l'imprestare. La seconda, perche, se stando il compratore apparecchiato con i dinari in mano per pagare il prezzo de la cosa comprata, pregasse il venditore, che gli differisse la detta paga, & egli ne restasse contento, chiaro è, che quella dilatione de la paga saria vn'imprestarli quei dinari, con i quali hauea da pagare. adunque anchor che non hauesse il compratore i dinari presenti per pagare il prezzo, dandogli il venditore la detta dilatione, saria vn'imprestargli i detti dinari insino al tempo, che gli hauesse da pagare. Per maggior chiarezza di questa ragione, poniamo caso, che vno mi hauesse a dare dieci ducati per di qui a Natale. Se venuta la festa io gli domandassi anchor tempo insino a Pasqua di Resurrettione, vediamo vn poco, quello allongar la paga dal Natale insino a la Pasqua, non saria vno imprestar dinari? non è, chi possa negarlo con ragione. adunque che il venditore differisca la paga del prezzo dal giorno de la vendita, in cui era tenuto a pagarlo, insino ad vn altro giorno, è vno imprestarli quei dinari, che si doueano pagare. Sia la terza, & quella, che conclude il tutto. Imprestare non è altra cosa, se non

l'vno

l'vno cõcedere a l'altro l'vso del suo dinaro, acciò se ne serui insino ad vn certo tempo. Eraccio che vno si dica concedere questo vso del suo dinaro, nõ è necessario, ch'egli l'habbia all'hora in mano: ma basta, che sia suo, & che egli ne sia padrone. come nel caso de la ragion precedente si mostra, quãdo douendo vno al Natale dieci ducati, gli è differita la paga di essi insino a Pasqua. colui, che crede il prezzo de la cosa venduta, concede al compratore l'vso del suo dinaro insino a certo tempo. adunque credere il prezzo, & differir la paga di esso, sarà vno imprestar dinari, cioè quelli, che doueano pagarsi al tempo de la vendita. di maniera, che il creder la paga è solo vna causa occasionale, senza cui non si pretenderia il detto interesse. ma già che si pretende, la causa principale di pretenderlo, non sarà la credenza del prezzo, ma la ricompensa de i detti frutti de la cosa venduta. L'altra è, che fin tanto, che non si paga il prezzo de la cosa venduta, nõ è anchor compita la vendita. & per questo potrà il venditore pigliare la ricompensa de i detti frutti. Diciamo a la prima risposta, che questo pigliare interesso per la ricompensa de i frutti, si può intendere in due modi. L'vno è, che l'interesse sia la medesima ricompensa de i frutti, che gode il compratore per virtù de la compra. L'altra è, che il detto interesse si riceue in satisfattione, & in contracambio di quella cosa, che in questa compra è come ricompensa de i frutti de la cosa venduta, di cui il venditore rimane priuato per non esserli pagato subito il prezzo. Per intelligenza di cui si deue notare, che quando vno paga il prezzo de la cosa venduta, due cose si concedono al venditore. L'vna è la quantità del prezzo. L'altra è il profitto di esso, o la facoltà di poter seruirsene. per il cõtrario

cõfutatiõe

trario il vēditore cōcede anco due cose al cōpratore. L'vna è la sostāza de la cosa vēduta. L'altra è il profitto, o la facoltà di godere i frutti di essa. La sostanza del prezzo pagato risp̄de a la sostāza de la cosa venduta, come ricompensa di essa. & il poter seruirsi del prezzo, o l'attual profitto di esso risponde a i frutti de la cosa venduta, come vna ricompensa di essi. perche è giusto, che compita la compra, & la vendita, il cōpratore goda, & possa godere i frutti de la cosa comprata. Et che anco il vēditore habbia facultà di godere, & seruirsi del prezzo di essa. donde segue, che questo godimento del prezzo saria come vna ricompensa data in cōtracambio de la facoltà, che ha il compratore di godere i frutti de la cosa venduta. Quando poi nō si paga il prezzo, il venditore resta anco priuato di due cose. L'vna è la quantità del prezzo, l'altra è il godimento di esso; non restando in tanto priuato il compratore di poter godere i frutti de la cosa venduta. onde resteria in tal caso priuo de la ricompensa di essi, restando priuo di quella cosa, che era come vna ricompensa di quelli. Quando hora dicono gli auuersarij pigliarsi tale interesse in ricompensa de i frutti, se s'intende nel primo modo, cioè in contracambio de i frutti, che l'altro gode, non si può lecitamente pigliare. perche già quei frutti non sono piu suoi, ma del compratore. & niuno può lecitamente pretendere ricompensa de la cosa, che non è sua. Se s'intende ne l'altro modo, di sorte che faccia questo sentimento, & voglia dire, che si può legar l'interesse in contracābio di quello, che era come ricompensa de i detti frutti, di cui resta priuo il venditore, per non gli essere stato pagato il prezzo de la cosa venduta, manco sarà lecito pretendere, o pigliare interesse per rifare la detta ricom-

ta ricompensa. prouasi questo chiaramente, perche la ricompensa de i frutti, ne la cui vece si può pigliare come dicono, l'interesse, non è altra cosa, se non il godere, o il poter godere il prezzo creduto. pigliar adunque interesse in luogo di quel godimento, è vn pigliarlo per impresta re. adunque pigliando interesse in ricompensa de i frutti, si piglia anco per impresta re. prouo le due propositioni di questo sillogismo. La prima, perche la ricompensa de i frutti per la quale, o in vece de la quale si può pigliar l'interesse, deue esser quella, che vendendo a contanti, harà ricompensato i detti frutti, di cui resta priuo il venditore per vendere a tempo. questa adunque non può esser se non vna de le due cose necessariamente, cioè, o il medesimo prezzo, o il poter seruirsi di esso. perche di queste due cose sole resteria priuo vendendo a tempo. non concederanno, che sia il medesimo prezzo creduto. perche già in tal caso ne concederiano pigliarsi l'interesse per la credenza del prezzo. adunque sarà il non poter seruirsi del prezzo, come l'altro si serue de i frutti de la cosa venduta. prouo la seconda, perche pigliare interesse per non poter seruirsi del prezzo saria parimente vn pigliarlo per la dilatione de la paga, la quale è causa, donde necessariamente nasce il non poter seruirsi di quello. si come ne l'impresti to il pigliare interesse per non poter seruirsi del dinaro impresta to, saria vn pigliarlo per impresta re. che è la causa, donde necessariamente segue il rimaner priuo de la detta facoltà.

Et si come saria vsura ne l'impresti to pigliare interesse, perche chi presta resta priuo del godimento dei dinari impresta ti.

La qual priuatione necessariamente segue da l'imprestare; così anco saria vsura il pigliare interesse, per restare il venditore priuo del godimento del prezzo creduto, facendosi la vendita a credenza. poi che anco nasce tal priuatiõe dal credere il prezzo allegando la paga. Resta hora, che rispondiamo a l'altro refugio, che fu il dire, che quella non è perfetta, ne compita vendita, ma solamente accordata, & che per questo potria pretendere il compratore, come per via di affitto.

9 *Due sorti di perfettione ne i cõtratti interessali essentiali, & accidẽtali.*

Per rispondere adunque a questo capo, si deue notare, che ne i contratti interessali, ne i quali si fa commutatione d'vna cosa per vn'altra. si trouano due sorti di perfettione. L'vna essentiale, l'altra accidentale, come anco in tutte l'altre cose, che vanno crescendo di imperfetto a perfetto, come vediamo ne l'huomo, il quale subito nato è huomo perfetto, quanto a la perfettione essentiale, ma nõ già quanto a l'accidentale, fin che non si sia fatto grãde, & venuto a gli anni de la discrettione. Il medesimo veggiamo ne i contratti interessali, quale è lo affittare, perche subito, che vno affitta vn cauallo, & l'altro si obliga a dargli per ciò vn tanto, già il contratto è perfetto, quanto a la perfettione essentiale. & è essentialmente vn fitto non meno di tutti gli altri fitti. ma quanto a la perfettione accidentale, resta anchora imperfetto fin tanto, che non sia pagato il prezzo del fitto. il qual pagato harà tutta la sua perfettione.

Il medesimo auiene nel contratto de la vendita, che dato il dominio, & il possesso de la cosa venduta; & obligatosi il compratore a pagare il prezzo, già resta la vendita perfetta, & consummata quanto a la perfettione essentiale. come da la sua diffinitione proposta, & dichiarata nel c. 7. si potrà bene

inten-

intendere: tuttauia le manca anchora la perfettione accidentale, fin che il venditore nō paghi il prezzo. La medesima ragione saria se prima si pagasse il prezzo, restando il venditore obligato a dar la cosa venduta ad vn'altro tempo. Ma qui s'ha da notare, che questa perfettione accidētale può mancare nel contratto de la vendita, o de la parte del compratore, come saria non pagando subito la cosa comprata, sendoli in tanto consignata dal venditore, o da la parte del venditore, come saria non dando subito il possesso de la cosa venduta, hauendoli consignato subito il compratore il possesso del prezzo.

Si deue anco notare in questo luogo, che quando vno solamente promette di vendere vna cosa, & l'altro promette di comprarla, è anco contratto di vendita, & di compra, ma imperfetto. imperfetto però d'vn'altra maniera, che quando si da il dominio, o il dritto di vna cosa, & la possessione de l'altra. perche all'hora è anco imperfetto di imperfettione essentiale. Si come occorre tra le persone, che vogliono contrarre matrimonio, che promettono prima di maritarsi l'vna con l'altro. La qual promessa da' Theologi è significata con questo vocabolo latino sponsalia. ne è matrimonio essentialmente perfetto fin tanto che non si faccia per verba de presenti, come dicono i Theologi. perche all'hora ha il suo compimento dandosi l'vn l'altro il dominio del proprio corpo. Ma a questo che si è detto potria ouiare quello, che dicono alcuni, che non si può dare il dominio de la cosa innanzi al possesso di essa. ma questo è falsissimo, perche se io comprassi vna casa posta in paese lontano, o i frutti de l'anno da venire, subito mi si daria il dominio di essi, senza hauerne altro possesso.

10

obiettione.

Leggasi Silu.emptio.q.2.il qual dice, che conchiusa la vendita, tanto l'vtile, quanto il danno de la cosa venduta va a conto del compratore, anchor che non gli dia subito la possessione di essa. donde appare poter darsi il dominio d'vna cosa senza dar subito il possesso di essa, perche l'vtile, & il danno de la cosa vanno a conto di chi ne ha il dominio. Rispondendo hora a la ragione, & al refugio secondo diciamo, che quando vno da la cosa fruttifera venduta a credenza, la vendita è perfetta essentialmente, & da la parte del venditore è anco perfetta accidentalmente, poi che da insieme, insieme il dominio, & il possesso de la cosa venduta. ma non già da la banda del compratore. & per tanto resta detto compratore fatto veramente padrone de la cosa comprata, & de i frutti di essa. Et per questo non può pretendere il venditore interesse alcuno in ricompensa di essi. ma se la vendita fosse imperfetta per essersi solamente accordata, promettendo l'vno di vendere, & l'altro di comprare, senza altro, non è all'hora essentialmente perfetta; & potria chi desse a l'altro la cosa fruttifera pigliare interesse in ricompensa de i frutti, che doueria riceuere di essa, come disse Silu. Vsura 2. q. 11. ma quel contratto non saria già di vendita, ma di affitto piu tosto, per il quale si affitteriano i frutti di essa.

Da tutte le quali cose resta manifesto, che se chi vende la cosa fruttifera a tempo piglia interesse alcuno oltra al prezzo accordato, si dirà pigliarlo non solo in ricompensa de i frutti, ma per la credenza fatta, come per causa principale.

obiettione.

Vn'argomento si potria far qui contra la mia opinione in fauor de l'altra, & è questo. Quãdo si vende vna cosa fruttifera, come vna vigna, si paga

subito

subito a'contanti il prezzo di essa, se il venditore non consignasse subito al compratore la detta vigna, potria all'hora lecitamente il compratore dimandar qualche interesse in ricompensa de i frutti di essa tutto il tempo, che ne restasse priuato, & gli godesse il venditore. adunque potrà anco chi vende la medesima cosa fruttifera a credenza pigliar l'interesse de i frutti, che l'altro riceue. parendo essere la medesima ragione de l'vno, che de l'altro.

Questo argomento ho proposto a maggior confirmatione de l'opinione mia. perche è piu in fauore di questa, che di quell'altra. Concedo adunque, che potria il compratore far patto quando compra con dinari anticipati, che si gli diano gli interessi de i frutti, che il venditore ha da godere tutto il tempo, che non gli consegnarà la cosa comprata. ma non è la medesima ragione di chi vende la cosa fruttifera a tempo. perche nel caso de l'argomento, poi che comprando la cosa fruttifera, la viene a far sua, & se gli da il dominio di essa, i frutti ancora di ragione deuono essere suoi. adunq; fin tanto, che sarà di essi priuo, godendoli il venditore, potrà pigliarne l'interesse per via di affitto. come auiene quando vno da in affitto vn campo, il quale piglia l'interesse dal fittauolo per i frutti, che esso gode, de i quali essendo suoi, egli resta priuo. ma quando vno vende la cosa fruttifera, restando priuo, mediante la vendita, del dominio di essa, resta anco priuato de i frutti, che rende de i quali il compratore resta padrone subito. & per questo non può egli domandare interesse del non hauergli, poi che già non sono piu suoi. di maniera, che il patto, che faria il compratore, che gli fosse dato interesse de i frutti, che godsse il ven-

ditore, si fonda nel contratto del fitto. poi che saria il medesimo, che dopò l'hauer comprata la detta vigna, lasciarla in mano del venditore affittata. Et per questo saria il patto lecito. ma il patto, che facesse colui, che vende a credenza, che gli fosse dato qualche interesse fra tanto, che non gli sia sborsato il prezzo, si fonderia nel contratto de l'imprestito. & però saria illecito. Quello che dal detto argomento s'hauea da concludere in fauore di quella opinione, non è, che il venditore possa pigliare interesse de i frutti de la cosa venduta; ma del godimento del prezzo creduto, di cui egli resta priuo di differirsi la paga. La ragione è, perche il medesimo rispetto, che ne la compra fatta a contanti è tra il prezzo, & la cosa comprata, è anco ne la vendita fatta a credenza tra la cosa venduta, & il prezzo. perche si come in quella, quello, che si crede è la cosa comprata, & quello, che subito si consegna é il prezzo. cosi in quest'altra quello, che si crede è il prezzo; & quello, che subito si consegna è la cosa venduta. Et si come in quella resta il venditore con l'vtile de la cosa comprata; cosi in quest'altra resta il compratore con l'vtile del prezzo creduto, & si come in quella resta il compratore fatto padrone de la cosa venduta, restando priuo de i frutti: cosi in quest'altra resta il venditore fatto padrone del prezzo, rimanendo priuo del godimento di esso. Di piu s'haueua da concludere necessariamente, che se è lecito a chi compra a contanti pigliare interesse per i frutti de la cosa comprata, essendo suoi, & restandone priuo, mentre gli gode il venditore. che anco sarà lecito a chi vende a credenza pigliare l'interesse del godimento del prezzo, il quale è suo, & ne è priuo, godendo il compratore.

Ma

Ma a questo argomento si risponde facilmente, non essendo la medesima ragione de l'vno, che de l'altro. perche la cosa fruttifera creduta si può affittare per qualche interesse. ma i dinari creduti non si possono affittare, ma solamente imprestare. per il quale imprestito non è lecito pretendere alcuno interesse. Da tutte le quali cose resta assai chiaro, che il pretendere interesse in ricompensa de i frutti, non si possa intendere altrimente, che come habbiamo dichiarato, che è in contracambio del poter godere il venditore il prezzo de la cosa venduta a tempo. il qual potere è come vna ricompensa de i frutti goduti dal compratore, di cui resta priuo il detto venditore, tutto il tempo, che non gli è pagato il prezzo de la cosa venduta.

Hora è tempo di rispondere al fondamento de la opinione contraria. il quale è tanto fiacco, & di si poca sostanza, che mi marauiglio forte de i Signori legisti, che habbiano fondato vna verità, & vna dottrina tanto importante come questa, doue, se non altro, v'è interessata tanto la conscienza, sopra vn fondamento tanto debile, tantosalso, o cosi male inteso.

confutasi fondamento de l'opinione contraria.

Il fondamento fu questo, che tra tutti i contrahenti deue essere equalità. la qual non vi può essere quando non si paga il prezzo de la cosa venduta, se non se ne tira l'interesse. adunque all'hora sarà lecito di pretenderlo. Essaminiamo hora vn poco, & penetriamo dentro a le viscere di queste propositioni, in cui stà la chiaue di tutto questo negocio.

Questa propositione può parlare di due sorti di equalità. L'vna è tra il prezzo, & la cosa venduta, di sorte, che tanto sia la quantità del prezzo, quanto è il valor de la cosa venduta. Et questa equalità

II

è necessaria in questo contratto, perche sia giusto, essendo atto de la giustitia commutatiua, la quale richiede equalità tra le cose commutate, & quando da vna parte vi fosse inequalità, come da la parte del prezzo, o de la cosa venduta, potria l'altra pigliare tanto interesse, quanto fosse bisogno a ricompensarla. Euui poi vn'altra equalità, che si troua tra la persona del venditore, & quella del compratore, la qual consiste in questo, che l'vno, & l'altro siano di vgual conditione. Et questa equalità può essere o rispetto a le cose, che sono essentiali a questo contratto di vendita, o rispetto a quelle, che non gli sono essentiali, & che possono da quello separarsi. Essential cosa è nel contratto de la vendita, che il dominio de la cosa venduta vada al compratore, & essential cosa è nel contratto de la compra, che il compratore dia il dominio del prezzo al venditore. ma non è già di essenza di questo contratto il dar subito il possesso del prezzo, o de la cosa venduta. poi che molte volte veggiamo compre, & vendite fatte, & di tal maniera fatte, che non possono piu riuocarsi, senza però consignarsi da l'vna de le parti il prezzo, come quando si vende a tempo: o senza consignarsi la cosa venduta, come quando si comprano i frutti de l'anno futuro è parte de gli animali, che anchora hanno da nascere, & la pesca, & la caccia di quelli animali, & pesci, che non sono anchor presi.

Questo notato, diciamo esser cosa certa, che rispetto a le cose essentiali di questo contratto, è necessario, che si dia egualità tra i contrahenti. di maniera che si come il venditore dal canto suo dà il dominio de la cosa venduta; cosi il compratore dal suo dà il dominio del prezzo. Et in questo deuono essere di vgual conditione. Quanto poi al con-

al consegnar la cosa vendura, ò il prezzo. che per lei si dà. sono ancora vguali, & di vgual conditione. stando dentro a' termini di questo contratto, & secondo le leggi de la natura sua, non vi essendo mescolanza di altro contratto, che si accompagni con esso. di maniera che la legge del comprare, & del vendere, e che se il venditore consegna al compratore il possesso de la cosa venduta, il compratore a l'incontro cõsegni al venditore il possesso del prezzo.

Hò detto essere vguali, stando dentro ne' termini di questo contratto; perche a le volte, quando si fà la compra, ò la vendita si suole accompagnare insieme qualche altro contratto, per conto del quale restano i contrahenti con qualche disuguaglianza, & con disegual conditione. Tale è il contratto de l'impresti to. che si accompagna con la vendita, quando si vende a credenza; ò se accompagna con la compra, quando si fà con denari anticipati. il quale hà questo di sua natura, che causa ne' contrahenti inequalità, essendo di miglior cõditione chi riceue la cosa impresta ta, che colui, che le impresta. perche quello gode, & quest'altro stenta. durante il tempo de l'impresti to. di manie ra, che stà ne l'arbitrio di coloro, che comprano, & vendono ammettere, ò non ammettere nel contratto, che fanno di compra, & di vendita tale impresti to. ma ogni volta che l'hanno ammesso, di necessità restano inequali con questa inequalità, che l'vno gode i frutti de la cosa venduta, & l'altro non gode il prezzo di essa, ò per il contrario l'vno goderà il prezzo, & l'altra non goderà la cosa com prata fino a certo tempo. come nel contratto de l'impresti to ne l'arbitrio altrui stà il prestare, ò nõ prestare cento ducati. imperò supposto, che voglia impre-

impreſtare, de neceſſità ſarà tra loro queſta inequalità, che l'vno gode i ducati, & l'altro ſtà tuttauia priuato di eſſi, durante l'impreſtito. Tornando hora a la prima propoſitione, diciamo, che quando il contratto de la vēdita ſi fà ſolo, ſenza che vi s'accompagni l'impreſtito, all'hora deue eſſere equalità tra i contrahenti, ne deue eſſer l'vno di miglior conditione de l'altro. Et per queſto conſegnando l'vno il poſſeſſo de la coſa venduta, reſta obligato l'altro a cōſegnarli il poſſeſſo del prezzo'. ma quando l'impreſtito vi ſi accompagna per volontà de le parti, è neceſſario, che ſia diſagualianza tra il compratore, & il venditore, ſenza obligo alcuno di ridurſi ad equalità, pigliando per ciò intereſſe alcuno del prezzo creduto. perche altrimente ſaria cō tratto vſurario. come ſe domandaſſe vno a chi hà riceuuto da lui denari in preſto, l'intereſſe di eſſi p aggiuſtare la inequalità, che il detto impreſtito ſempre hà con ſeco. concediamo adunque. che quando vende vno a credenza è qualche diſaguaglianza tra i contrahenti, godendo il compratore i frutti de la coſa venduta. ne potendo il venditore hauer godimento del prezzo. che non gli è ſtato pagato. neghiamo però, che habbia facultà il venditore di pigliare intereſſe del prezzo douuto per andare del pari con il compratore, poi che queſta inequalità naſce da l'impreſtito, che ſi meſcola ne la vendita, a la qual non ſi può rimediare ſenza commettere vſura. Et a la ragione in contrario. che queſto contratto, per eſſere atto de la giuſtitia commutatiua, ricerca equalità, diciamo, che per queſta ragione deue ſeruar la equalità tra il prezzo, & la coſa venduta, che ſono le coſe commutate. ricerca etiādio equalità tra i contrahenti, quanto a le coſe. che ſono eſſentiali in queſto contrat-

to, come habbiamo dichiarato. quale è il darsi l'vn l'altro il dominio tanto del prezzo, quanto de la cosa venduta. Parimente richiede equalità, quando con esso non si mescola il contratto de l'impre stito. ma il contrario auuiene, quando vi si acçom pagna. Et questo basti quanto a la solutione del terzo argumento.

Al 4. arg. principale.

Il quarto argumento si fonda in questo che far credenza dopo l'hauer fatta la vendita a cõtanti, & farla da principio, tutta finalmente è credenza. & tanto questa quãto quella è impreſtito mutuo. adunque se dopo che è fatta la vendita a contanti per il prezzo piu basso, non si può augmentare il prezzo per far poi credenza passando al più alto; manco per far credenza da principio. si potrà pigliare il prezzo più alto lecitamente. A questo diciamo, che è gran differenza tra il far credenza do po l'hauer già fatto la vendita a contanti. & il farla da principio. perche così è come vn patto de la vendita, & come parte di essa; & non è contratto fatto da se, & distinto da la vendita. & però deue godere de le leggi de la vendita. de lequali vna è, che quello, che si potea vendere per il prezzo più basso, si possa anco vendere per il più alto. & se alcun mi dirà, che l'impreſtito tacito, che si rinchiude in questa credẽza, e la causa di pigliare maggior prezzo di quello, che si pigliaria a contanti, che è vsura; risponde, che il dare a credenza non è la to tal causa di chiedere il prezzo più alto. anzi è solo vna causa occasionale, senza la qual non si saria di mandato. ma poi che si domanda, la causa principale di questo è, perche quel prezzo è giusto nel contratto de la vendita, di cui è parte il dare a credenza, che è l'impreſtito tacito. ma il far credẽza dopo l'hauer gia conchiuso la vendita, è contratto

distin-

destinto da essa, & fatto da se. & essẽdo vno espres so impreſtito. se per conto suo si augmentasse il prezzo già vna volta determinato, saria vn riceuer guadagno per impreſtare, che saria manifesta vsura. perche si fonderia il guadagno in questo caso non nel contratto de la vendita, come in quell'altro, ma solo nel contratto de l'impreſtito. & però questo nõ si può fare, & quell'altro si. ma nel cap. 24. è vn'altra solutione simile a questa data al quarto argumento contra la settima conclusione.

Al quinto argumento inquanto tratta del guadagno cessante, diciamo esser vero. che se a chi vendette a credẽza fossero stati pagati subito i suoi denari, haria potuto trafficarli con suo guadagno. ma neghiamo però, che per questo solo egli habbia facultà, & ragione di domandare altra ricõpensa del guadagno cessante; se cõ il poter guadagnare non vi cõcorresse anche il volere, come l'esplicãmo nel c. 10. Di sorte che se bene hauesse potuto vno guadagnare cõ il suo denaro, se oltra a questo non l'hauesse anco deputato per tale effetto, non potria di ragione domandar guadagno cessante. ma inquãto tratta del dãno al cui pericolo si espone chi vende a credẽza, è maggior difficultà. i quali danni si riducono in generale a due, che sono i fastidi. & le difficultà nel recuperare il debito, & le spese, che si fanno per la medesima causa, ò si possono fare. Diciamo adũq; a questa difficulta, prima che non sempre occorre questo pericolo per il vendere a credẽza; ma solo quãdo i cõpratori sono poueri, ò fastidiosi, & da cõfidar poco in loro. Onde nõ sempre si doueria augmẽtare il prezzo p questa causa, quãdo si vẽde a tẽpo. Diciamo secõdo che ancor che si temesse di questi dãni, nõ è cosa certa, ne risoluta. se in ricõpensa di essi potria augmentarsi

il prez-

il prezzo, vēdendosi a credenza. Corrado nel li. de cōtratti. q. 59. Corol. 1. & 2. pretēde che nō. si come anco il Soto, quāto a la ricōpensa de gli altri danni fuora de le spese, nel li. 6. de Iust. & iu. q. 4. ar. 1. ne ne la solutione del 2. arg. & S. Antonino ne la 2. p. t. 1. c. 8. §. 2. il Dottore Nauarro nel suo Man. c. 23 nu. 84. dice che può vno vendere a credenza per tā to prezzo più di quello, che saria stato giusto, quā- to crede probabilmente, che saranno le spese, che douranno farsi per riscuotere il denaro creduto. con questo però, che habbia intentione di rimet- tere quello augmento al compratore, in caso, che egli fosse pagato al suo tempo senza altra spesa. de- gli altri danni. & pericoli hauea detto nel medesi- mo. c. 23. nu. 81. non potersi augmentare il prezzo oltra il giusto per conto di essi di maniera, che chi impresta non potria domandar guadagno in ri- compensa dei medesimi danni temuti per impre- stare. perche tal pretensione nō saria altro, che vn palliamēto di vsure. perche chi impresta sse potria sempre pretendere d'hauere a incorrere per tal cō to simili danni. Silu. ne la Rosa aurea, caso. 16. ri- spondendo al 4. arg. & ne la somma. Vsura. 2. q. 1. §. 5. in fine, dice, che l'augmentare il prezzo in ricō pensa de le spese, che altri pensa fare per essigere il prezzo, creduto, è cosa pericolosa, & vn laccio del Demonio. perche ancor che habbia hora il vendi- tore proposito di rimettere quell'augmento del prezzo, se gli sarà pagato al suo tempo senza altra spesa; può non dimeno mutarsi, ò perche non si ri cordi piu qual sia il giusto prezzo: ò perche venga a morte, lasciando intanto il compratore obliga- to a pagare il detto augmento, senza esserne debi- tore. Ma il Nauarro risponde a tutti questi incon- uenīēti, dicēdo, che si possono euitare facēdo il vē-

ditore

ditore vna poliza al cõpratore, per la quale si obligh, che pagandolo al tempo suo senza altra spesa, gli rimettera tanta quantità di quel debito, quanto sà l'augmento del giusto prezzo fatto per la ricompensa de le spese temute. Et questo senza dichiarare altra causa di tale remissione, acciò non si presumesse il cõtratto vsurario nel foro esteriore. Il Dottor Medina ne la materia de la restitutione. q. 38. proua con alcune ragioni potersi augmentare il prezzo, per il pericolo, a cui si espone il venditore di incorrere i detti danni. la prima è questa. Potria vn terzo far sicurtà, pigliando sopra di se quei pericoli per vn tanto, che gli fosse dato: adunq; potria anco il venditore, pigliando il medesimo carico, augmentare il prezzo oltra il giusto, pigliando quell'augmento, come prezzo de la sicurtà per lui fatta. la seconda è de l'assecuratore, il quale può toccar denari per assicurar la mercantia, pigliando sopra di se tutti i pericoli temuti, il che anco potria fare il venditore. la terza è questa chi desse a vettura vn cauallo, & temesse di qualche mal trattamento, ò che non gli fosse anco ammazzato, potria far patto con chi lo piglia, che se muore, vada a sue spese. adunq; potria anco il venditore augmentare il prezzo de la cosa venduta più del giusto, caricando i pericoli, & danni temuti sopra del compratore con l'augmento del prezzo. Per esplicar questa difficultà deuesi prima notare, che la credenza fatta si riduce a denari impreſtati, come ne la solutione del terzo argumẽto noi dichiarammo. da che segue, che per conoscere, se è lecito pretendere ricompensa per i danni, & pericoli. che si temono per dare la robba a credenza, s'hà da considerare, se saria lecito chiedere la medesima ricompensa per i pericoli, & danni,

ni,

ni che vno probabilmente teme per impreſtare. ſe condo ſi deue notare, che qui non parliamo di qualunque danno,& pericolo ; ma di quelli, che p colpa di chi compra a credenza, ò piglia denari im preſto, ſi incorreriano. come ſaria allungar la paga,ò negarla,ò far fare de le ſpeſe, & dar de' trauagli nel recuperarla. ma non s'intende de gli altri danni, che potria incorrere chi vende a tempo ſenza colpa del compratore. come ſaria, s'io voleſſi il prezzo de la coſa venduta per prouedere ad alcuni danni imminenti, ò per trafficarli in qualche mercantia di guadagno : & per hauer venduto a credenza mi metteſſi a pericolo di incorrere coſì fatti danni. & perdite. de le quali è chiaro, che ſi può domandarne la ricompenſa, & augmentare il mezzo per queſto conto. terzo è da notare, che queſti danni. ò ſi temono di ſouerchio,non apparendo pericolo di eſſi, ò come facili, & manifeſti. perche nel primo modo non ſi potria ne pretendere,ne riceuere ricompenſa di eſſi prima, che ſiano occorſi,come di ſopra dicemmo nel.c.10.Riſpondiamo hora a la difficultà con due concluſioni.

La prima è queſta chi vēde a credēza hà facultà di far patto,che tuti i danni, che incorrerà ne l'eſſigere il ſuo credito p colpa, & negligenza del compratore. come ſariano le ſpeſe,le fatiche,& altri diſguſti, gli ſiano tutti rifatti. Queſta concluſione è di Silu. nel luogo allegato. & è chiara. perche chi piglia denari a credenza è obligato a reſtituirli ſenza alcuna ſpeſa di coloro, che gli è n'impreſtò, & & ſenza altri ſuoi faſtidi, & diſguſti. adunque tale obligo ſi può anco dedurre in patto. Oltra di queſto chi da a credenza deue eſſer conſeruato indenne,& ſenza pericolo,di ſorte che per far bene non riceua male.adunq; potrà fare il detto patto. 15 *Concluſ.1.*

La

16 La seconda conclusione è, ben può chi dà a cre-
Concluſ. 3. denza, se teme simili danni, chiedere di esser fatto sicuro da essi. ma non può già per questo augmentare il prezzo. la prima parte di questa cõclusione è manifesta. poi che, chi vole in vn contratto esser cõseruato indenne, & senza pericolo, hà etiãdio facultà di chiedere di esser assicurato d'ogni danno temuto non essendo di ciò sicuro. ne la seconda parte stà tutta la difficultà. per la cui proua si hà da notare, che per due vie potria chi dà a credenza hauer facultà di augmentare il prezzo più del giusto. ò per via di sicurtà. ò per via di ricompensa. p via di sicurtà, acciò che la persona resti sicura. che non le habbia a seguir danno. ò se pur glie ne segue alcuno, habbia doue ricorrere per la ricompẽsa di essi. la ragione di questo è, perche i danni temuti si possono considerare in due modi. è come non ancor fatti, ma che siano già imminẽti, acciò che non succedano. ò come già fatti, secondo che la cosa, che del certo hà da succedere, si tiene per fatta. se si considerano, come non fatti, podria chi dà credenza hauer facultà di augmentare il prezzo per via di sicurtà. procurando per questa via, che non succedano. ma se si considerano, come già fatti, potria hauer facultà d'augmẽtare il prezzo per via di ricompensa, contentandosi insino all'hora di tanta ricompensa, qualunque siano essi danni. Prouiamo hora che ne nel'vno, ne nel'altro modo egli habbia tal facultà. & prima che nõ per via di sicurtà. perche nel c. nauiganti. extra de vsu. si dice. che chi impresta vna quantità di denari a chi nauiga, ò và a qualche fiera, & domãda alcuna cosa, oltre a la sorte principale, perche piglia sopra di se il pericolo di detti denari impresta ti, è vsurario. adunq; sarà il medesimo anco in questo caso,

so, che hora trattiamo, poi che il vēditore a tempo si riduca a l'impreſtito. ma de la materia di queſto c. Nauiganti. trattaremo più a baſſo nel c. 39. oltra di queſto ch'impreſta, qñ piglia alcuna coſa per rimanere ſicuro de' pericoli ragioneuolmente temuti, per eſſer la perſona, a la quale impreſto di poco credito, quella coſa coſi preſa fà l'officio del pegno, poi che gli huomini riceuendo vn pegno, ſoliono aſſicurarſi di coſi fatti pericoli. ma niuno hà facultà di ritener come ſua coſa propria il pegno riceuuto prima che ſegua il danno, & che chi lo cauſa non voglia pagarlo, per la cui ſicurtà tal pegno fù dato. adunq; per queſta via niuno harà facultà di augmentare il prezzo, pretendēdo inſino all'hora, che foſſe ſuo quello augmento. Quanto a l'altra via, ne anco par, che gli conuenga tal facultà di pigliar l'augmento del prezzo per via di ricompenſa. perche ò il debitore è perſona ſicura, ò nò. ſe è ſicura, non ſi può pretendere queſta ricōpenſa de' danni, poi che ſono incerti, & da non temerli. ma certo è, che all'hora ſi può, & ſi ſuole pigliar ſubito la ricompenſa di eſſi, quādo ſono tanto certi, che già ſi hanno per fatti. adunq; eſſendo chiaro il pericolo di incorrerli, non ſi può pretendere la ricompenſa di eſſi. come ampiamēte l'habbiamo trattato nel c. 10. Ma ſe il debitore non è ſicuro, & ſi tiene per certo, che non mancheranno ne danni, ne trauagli al recuperar de la paga, in tal caſo almeno ſegue, che ſaria contra ogni prudenza, & diſcretione, ſe fin da principio ſi determinaſſe la ricompenſa di eſſi con l'augmento del prezzo. cōtentandoſi di quella ricōpenſa p tutti i dāni, che gli potriano ſuccedere p colpa del debitore. la ragione di queſto è, pche all'hora rimartia più ſoggetto di prima ai detti pericoli. & doue

s'imaginaua, ò pretendeua redimere i suoi danni per quella ricompensa. resteria più infrascato. & più sogetto ad essi, che mai. Poniamo caso per proua di questo che vno, che venda a credenza, ò impresti denari a qualche mala paga, ò per esser pouero, ò litigioso, ò di poco credito, ò per qualunque altra causa gli imponga poi quattro scudi per la ricompẽsa dei danni, al pericolo de' quali egli si espone. di maniera, che sei denari douuti erano venti ne domãdi poi ventiquattro; vediamo hora vn poco, non haria più difficultà questo debitore a pagar 24. che 20. soli? & non haria egli maggior causa di non pagar senza danno del creditore? è chiarissimo quanto adunq; il debito sarà minore, piu facilmente potrà anco pagarsi, & senza pericolo, ò danno d'altri. Oltra di questo se il debitore fosse vn'huomo cauilloso, & di poca conscienza, nõ gli saria grande occasione di causare molto più danno al creditore, che prima non haria fatto? non hà dubbio alcuno, perche auanti a la tassa de la ricõpensa dei danni temuti, hauea egli buona occasione di guardarsene, sapendo, che restaua obligato a ricompensarli tutti interamente. mа fatta la tassa, poco conto gli metteua, che fossero più di prima poi che in ogni modo sapeua, che non saria stato più pronto a pagarne ventiquattro, che venti. di sorte che il tassargli i danni per quattro scudi non saria altro, che concedergli di farne quanti più potesse, poi che non gli haueano a costare più di quei quattro scudi tassati. Ben so, che a questo si può rispõdere, dicendo, che nõ dimostrãdo al creditore. che quell'augmento si faceua p tassar la ricõpensa de' danni temuti, se gli leueria l'occasione di farne de' maggiori. nondimeno ancor che questo sia vero, si gli daua anco p altra via occasione di fare il

medesimo, come ne la ragion precedente habbiamo detto; poi che quanto più il prezzo se gli augmentasse, più difficile si renderia la paga a quel debitore. & però si gli daria occasione ò di nò pagarla, ò di non pagarla a tempo. Et stando il fatto così non si può presumere d'vna persona accorta, & prudente, che augmentasse il detto prezzo p la ricompensa dei danni temuti; ma che più tosto per vccellare a qualche vsura sotto questo palliamẽto. Onde con ragione chiamò Silu. questo negocio pericoloso, & laccio diabolico. & cõ questo si può rispondere ad vn'argumento che quì si potria fare che essendo ciascheduno padrone del suo, potria rimettere i suoi danni per quel tanto, che gli fosse dato, si come poteua anco rimettergli gratiosamẽte, & senza altra ricompensa. A questo diremmo, che non potendosi presumere d'vn'huomo discreto. & prudẽte, che voglia augmẽtare il detto prezzo in ricompensa dei danni temuti, come habbiamo detto, bisogna per forza credere, che ciò si faccia per palliare vsure. Ma rispondiamo hora a gli argumenti del Medina. Al primo & al secõdo che hanno vna medesima forza. diciamo esser vero, che può vn terzo assicurare qualche negocio per pagamento, & prezzo, pigliando sopra di se tutti i pericoli temuti. ma neghiamo, che possa fare il medesimo chi vende a credenza, ò impresta denari p conto dei danni. che per colpa de l'altro contrahẽte possono occorrere. la causa di questa diuersità è perche vn terzo può molto bene fare officio di assecuratore, & per questo può anco farsi pagare p tale officio. ma il medesimo, che impresta, ò vende a credenza non può fare tale officio per assicurare i suoi proprij danni che per colpa de l'altro contrahente gli potessino occorrere. & questo p la ragio-

Obiettione.

A gli argumenti del Medina.

ne,che diremo nel. c. 39. doue trattaremo la materia de l'assicuratione. Al terzo argumēto diciamo, che di ciò non segue altra cosa,se nō che,temendo colui, che impresta,ò dà a credenza alcuni pericoli,che potriano accadere da la banda de l'altro cōtrahente. può far patto,che,se occorreranno, resti obligato a rifarli,& a ricompēsarli , nel modo,che se vno desse a vettura vn cauallo,& temesse,che nō gli fosse mal trattato,potria far patto , che gli fosse rifatto tutto il danno,in caso. che occorresse.

SOMMARIO.

1 *Nel comprare a denari anticipati la varietà delle cose si deue considerare .*
2 *Se la vendita fu perfetta,ò imperfetta da che si conosce.*
3 *Chi compra anticipatamente non può dare manco del giusto prezzo .*
4 *Chi compra anticipatamente può dare manco di quello che in fatto haria dato,ma non di ragione.*
5 *Chi compra anticipatamente non può sminuire il prezzo quando e tassato dalla legge .*
6 *Nel comprare anticipatamente si può dimandare il guadagno cessante,& danno mergente.*
7 *Guadagno cessante , & danno emergente in che modo non si può dimandare nel comprare anticipatamente.*
8 *Nel comprare cose future,secondo che sta in potenza,quale sia il prezzo.*
9 *Prezzo di cose future secondo quello che sarāno quale sia.*
10 *Per pagare anticipatamente volere il prezzo piu basso come sia vsura .*
11 *Nel vendere cose future secondo quello che saranno , se può essere prezzo determinato.*
12 *Tra comprare anticipatamente , & vendere a credenza che differenza sia .*
13 *Doppo la compra differendosi poi la solutione , se si può*

sminuire il prezzo.
14 *Imprestare denari, con patto che gli renda in tanta mercantia s'è lecito.*
15 *Vendere mercantie con patto che si paghino a contanti come varranno al tempo di pagarle.*
16 *Lane se si possono vendere più pagando anticipatamente.*
17 *Tra la vendita perfetta, & imperfetta differenza intorno al prezzo più basso.*
18 *Vendere cose future a precio determinato come si defende.*

DEL COMPRARE A DENARI anticipati. Cap. XXIIII.

POI che habbiamo dato fine a la disputa del vendere a credenza, ne se offerisce hora trattar de le compre, che si fanno con denari anticipati. la difficultà, ch'in questa materia trattar si suole, e se egli sia lecito comprare vna cosa per manco di quel che vale, per pagarla anticipatamente. la qual difficultà è vn poco più intricata de l'altra hora spedita, ne i Dottori facilmente s'accordano, quanto a questo punto. Per procedere adunq; piu chiaramente ne la esplicatione di questa difficultà. noteremo alcune distintioni.

Se per dare il prezzo anticipato si può comprare vna cosa per manco.

La prima è, che le cose comprate con denari anticipati possono essere di due sorti. alcune hanno già l'essere, come vna casa, ò vn campo, quando non si possono consegnar subito al compratore ma dopo vn certo tempo. altre l'hanno ancora da hauere come sono i frutti, che si aspettano per l'anno, che verrà. la seconda distintione è, che le cose

Nota.

che hanno da essere, si possono cõprare in due modi l'vno è, inquanto sono ancora in potenza, & si possedono già virtualmente per sola speranza più, ò manco certa. come chi compraſſe l'olio de l'anno, che viene, considerandolo solamente, secondo che egli è in fiore, ò in oliue. ò il vino quando ancora è in agresto, ò in vua. l'altro è, secondo che saranno al tempo de la ricolta. la terza distintione è, che la cosa. che stà per essere, considerandola, secõdo che sarà al tempo de la ricolta, in due modi si può cõprare. ò determinãdo il prezzo fin da principio quando si cõpra, ò riserbando la tassa di esso pendente fino al tempo de la ricolta, acciò sia secondo, che correrà a quel tempo.

2 *Vendita. et compra perfetta.*

La quarta distintione è, che la vendita, ò cõpra de la cosa, che hà da venire. è di due maniere. l'vna imperfetta, l'altra perfetta. la vendita perfetta è. quando il dominio de la cosa comprata si consegna al compratore. si come anco il dominio del prezzo si consegna al venditore. la compra imperfetta sarà quella per cui non si consegna il dominio de la cosa al cõpratore, ne il dominio del prezzo al venditore. di sorte che la compra imperfetta non hà altro effetto, che di obligare i contrahenti. l'vno a vendere. l'altro a comprare, quando sarà tempo. & è come vna promessa fatta reciprocamente, per la quale il venditore promette, & si obliga a vẽdere; & il cõpratore, pmette & si obliga comprare al tempo suo. le quali due compre sono l'vna verso de l'altra come sono gli sponsali, & il matrimonio, come di sopra dicẽmo. Perche gli sponsali nõ sono matrimonio perfetto, ma imperfetto, il quale nõ fà altro. che lasciar le persone obligate a maritarsi. Questa quarta distintione s'io nõ m'inganno, volse accennare il Gaettano. se ben

Vendita, et compra imperfetta. obiettione.

con

con parole oscure sopra la.2.2. q. 78. ar. 2. nel fine del comento. quando dice, che la paga anticipata si può considerare in due modi, cioè ò come parte de la cõpra, ò come attione distinta da essa. Quando la compra è perfetta, la paga anticipata è parte di essa, come vn patto a lei annesso. ma quando è imperfetta, la vendita è attione distinta da la compra perfetta. come se vno vendesse tutto il vino, ò tutti i frutti. che raccorrà quest'altro anno p tanto prezzo, consegnando subito il dominio di essi al compratore, con patto, che gli siano subito anticipatamente pagati. laqual compra già è perfetta, poi che si consegna il dominio de la cosa comprata da vna parte; & del prezzo ancora da l'altra. onde la paga anticipata è parte di essa. come vn patto annesso al contratto. Questa maniera di compre perfette s'vsano ne gli affittamenti de' Vescouadi. & di altre dignità, ne' quali si comprano i frutti di piu anni da venire per tanto prezzo. con patto molte volte di anticipare o tutta, o parte de la paga. Ma se vno desse a l'altro denari auticipatamente per il vino, che raccorrà al tempo de la vindemmia. la paga in questo negocio è attione distinta da la compra perfetta, laquale harà il suo compimento, quando al tempo de la ricolta l'vno consegnerà il dominio de la cosa venduta, & l'altro fornirà di pagarla. si come la promessa di maritarsi in futuro non è parte del maritaggio, che si hà da celebrare, ma vna attione distinta da esso. che la cõpra mò sia perfetta. ò imperfetta, a questo chiaramente si conosca, se il dominio de la cosa venduta resta, ò nõ resta in mano del compratore, ò del venditore. quando fatta la compra. il dominio de la cosa venduta ancor si troua in mano del venditore. segno è, che la cõpra non fù perfetta. ma se fatta

la compra restò il compratore con il dominio de la cosa vẽduta. segno è, che la cõpra fu perfetta. ma di chi sia il dominio si conosce, guardando a conto di cui vada tanto l'vtile, quanto il danno de la cosa venduta. perche e chiarissimo che colui è patrone de la cosa, sopra cui và ò l'vtile, ò il danno di essa. Questo si vedrà chiaramente, pigliando per essempio la compra d'vna casa fatta con denari anticipati. questa si può fare in due modi. l'vno è, cõ segnãdo subito il dominio di essa al compratore, senza però dargliene il possesso. se non per di lì a vn'anno, dando subito il cõpratore ò tutto, ò parte del prezzo. Questa cõpra saria perfetta, perche già restò per lei il compratore cõ il dominio de la casa, poi che per l'auenire tanto l'vtile, quanto il danno di essa, tutto saria suo. l'altro è, accordãdosi con il venditore che glie la deua vendere di lì a vn anno, dando subito vna parte del prezzo anticipatamente. il qual denaro non solo seruiria per prezzo, ma anco in vece di arra. per obligar più il venditore a venderla, & perche non possa tornare indietro il negocio. questa compra mò non saria perfetta, ma incominciata, restando il dominio de la casa apresso del venditore, & andando a suo conto ogni suo vtile. & ogni danno di essa, insino al tempo, che habbia poi il suo compimento. Quãdo quì habbiamo fatto differenza tra queste due vẽdite, chiamãdo l'vna prrfetta, l'altra imperfetta. si deue intendere de la perfettione, & imperfettione loro essentiale, & non de la accidentale. per la cui intelligenza si potrà leggere quanto nel precedente cap. habbiamo detto ne la solutione del terzo argumento.

3 Questo notato rispondiamo a la questione per
Conclus. 1. conclusioni. la prima è questa. Chi compra antici-

pata-

patamente non ha facoltà alcuna di dar mãco del giusto prezzo per la cosa venduta. Prouasi questo, perche il dar dinari anticipati è il medesimo, che imprestarli per fino a quel tempo, nel qual s'hà da consignare al compratore la cosa comprata, ne è lecito a chi presta guadagnare per questo conto. manco sarà dunque lecito al compratore di dar manco del giusto per comprare con dinari anticipati, poi che tutto quello, che ne leuasse, saria guadagno fatto per causa di imprestito. Questa conclusione è di san Thomaso la 2.2.q.78. ar.2.ad.7.

La seconda conclusione è questa. Ben può vno per comprare con dinari anticipati dar mãco prezzo di quello, che di fatto haria dato, ma non già meno di quello, che di ragione haria hauuto a dare, quando hauesse hauuto subito la cosa comprata. come se vna cosa si comprasse per il prezzo piu basso con dinari anticipati, la qual di fatto saria stata compra per il piu alto, se fosse stata subito consignata al compratore. La ragione di questo è, perche & l'vno, & l'altro prezzo è giusto, & quando anco fosse stata compra la medesima cosa per lo istesso prezzo a dinari contanti, saria stata la compra giusta. adunque saria anco stata giusta, facendosi con dinari anticipati. Conclus. 2.

Di qui segue chiaramente, che quando il prezzo è tassato da la Rep. non si può all'hora comprare con dinari anticipati dando minor prezzo di quello, che saria comprando a contanti, perche all'hora il prezzo non haria i suoi gradi ordinarij, ne il piu, ne il manco. ma questa conclusione, si dichiarerà piu ampiamente ne la solutione del primo argomento posto piu a basso. 5 Nota.

La terza Conclusione. Quando per comprare pagando anticipatamente il prezzo, si incorre dan- 6 Conclus. 6.

no,

no, o cessa guadagno, ben si può comprare per tal to minor prezzo del giusto, quanto detto danno, o guadagno meriteriano essere stimati. Questo saria, come se vno ad instanza del venditore compresse con dinari anticipati, i quali egli hauea deputati per trafficarli in qualche mercantia di guadagno, o per prouedere a qualche suo danno imminente. & per pagarli di questa maniera lascia di guadagnare, o si espone al pericolo di incorrere i detti danni. li cesseria anco il guadagno per vn'altra via, come se volesse comprare alcuna cosa da consegnarli subito per venderle poi a contanti, & cauar qualche guadagno con il dinaro fatto per quella vendita. il che non hauesse potuto poi fare per hauer comprato a quest'altro modo ad instanza del venditore.

7 La quarta Conclusione. Quando a vno è ne-
Conclus. 4. cessario di comprare, anchor che lo faccia anticipando la paga, in niun modo può pretendere ricompensa del danno, ne de la perdita del guadagno. La ragione di questo è, perche all'hora colui, che vende a dinari anticipati non è causa, che l'altro compri, anticipando la paga. & però tampoco sarà egli causa, che l'altro incorra, o danno, o perdita di guadagno. & non essendo egli la causa, non deue anco patirne. Tutte queste quattro conclusioni s'intendono de la compra perfetta. circa le quali non occorre molto da dubitare, per essere assai facili.

Ma quello, che in questa materia ha gran difficultà, è, se si può tassare il prezzo da la cosa, che anchor non è, subito al far del contratto, comprādo fin da l'hora a prezzo determinato? la causa di dubitare è, perche il valor de le cose, che hanno da essere, non si può determinatamente sapere. Onde

il prezzo de le cose suol variarsi secondo la varietà de i tempi. adunque prima, che giunga il tempo di consignar la cosa venduta al compratore, non si può ben tassare determinatamẽte il prezzo di essa.

Per esplicar dunque questa difficoltà, sia questa la quinta conclusione. Quando la cosa, c'hà da essere, si compra secondo, che stà in potenza, & si ha di essa già qualche speranza piu, o manco certa, all'hora si può, & si deue comprare a prezzo fatto, & determinato. Prouasi, che si possa fare, perche considerata di quella maniera già è come presente; & si può in qualche modo possedere per quella speranza, che di lei si hà. Et per questo a giudicio di huomo da bene si può tassare determinatamente il prezzo di essa. di questa maniera veggiamo, che si comprano i frutti, & le rendite de i Vescouadi, & di altri beneficij a prezzo fatto, quando si affittano. Che si deue anco fare, prouasi, perche all'hora si deue tassare il prezzo de la cosa venduta, quando si conclude la vendita, solendosi fare cosi ordinariamente. La vendita si conclude, quando la cosa, c'ha da essere si vende, secondo ch'ella è in potenza, & si ha di essa speranza, perche all'hora se ne consegna il dominio al cõpratore, & da l'hora in poi la possede per sua, & a conto suo si salua, o si perde. adunque si deue tassare all'hora il prezzo di essa. 8 Conclus. 5.

La sesta conclusione è, se le cose, che sono da venire, si comprano, non secondo che sono in potenza, ma secondo quello, che saranno, & hauendo l'occhio al tempo, nel quale si aspettano, se possono comprare a dinari anticipati per tanto prezzo, quanto all'hora varranno. La ragione di questo è, perche il prezzo de le cose risponde al valore di esse quando si conclude, & si dà il compimento 9 Conclus. 6.

a la

a la vendita mò de le cose, che hanno a venire com prate nel modo, che qui diciamo, all'hora harà il suo compimento, quando elle saranno in essere, & si consegnaranno al compratore. adunque si possono comprare anticipatamente per tanto prezzo, quanto all'hora varranno. Di questa maniera si sogliono comprare ogni giorno i frutti, che hanno ancor da venire, come è il grano, il vino, l'olio, le lane, & altri simili, dando dinari anticipati, i quali sono parte de la paga, & quasi vn'arra de la compra da farsi, per cui resta l'vno obligato a vendere, & l'altro a comprare.

Nota Qui si deue notare, che quando si compra, & vende nel modo, che questa conclusione determina, è compra, & vendita imperfetta, & solamente incominciata, la quale harà poi il suo compimento al tempo della ricolta, quando la cosa comprata si consegnarà al compratore, dandoseli il dominio di essa. Circa questa sesta conclusione si deue

Nota anco notare, che quando si compra alcuna cosa, che anchora hà da essere nel modo, che qui si dice, si deue determinare vn certo tempo, quando la cosa comprata si deue consignare al compratore, come saria a dire il tal giorno del tal mese, o tanti giorni innanzi, o dopò la tal festa. perche altrimente saria questo contratto soggetto a di molti ingani, & occasione di molte liti. Et quanto tal tempo sarà piu breue, tanto il contratto sarà meno capace di fraudi, & di piati. Ma qui si deue auuertire, che quando la limitatione del tempo sarà di molti giorni, come di vna settimana, o di quindeci di, o piu, con obligo di pagare il prezzo, che dentro a quel tempo sarà corrente, tal patto s'ha da intendere di quel prezzo, che in tutto quel tempo assegnato durerà piu, perche quello è il piu cõmune,

& il

& il piu generale a cui per questo deuono i cõtrahenti attenersi, se già non haueſſero da principio conuenuto altrimente.

La ſettima concluſione, ſe per dare vno i dinari anticipati obligaſſe il venditore, che gli vendeſſe la mercantia al prezzo piu baſſo, ſaria contratto illecito, & vſurario. La ragione di queſto è, perche ſaria il medeſimo, che obligar l'altro a domandar manco prezzo di quello, per cui egli vorria, & potria vendere per impreſtarli dinari per fino al tempo di dare il compimento a la vendita. 10 *Concluſ. 7.*

La ottaua concluſione. Quando la coſa, che anchora ha da venire, ſi vende ſecondo il valore, che verrà al tempo de la conſegna, ben ſi può vendere a prezzo certo, & all'hora determinata, con queſta conditione però, che la taſſa del prezzo ſia tale, che per eſſa i due contrahenti ſi pongano egualmente al pericolo di perdere, o a la ventura di guadagnare. Queſta concluſione è fondata ne la ragion canonica. perche nel c. nauiganti. extra de Vſu. ſi dice, che chi compra dieci miſure di grano, o di vino, o d'olio cõ dinari anticipati, & a prezzo fatto, cioè a ragione d'vn ſoldo p miſura, nõ è vſura, ſe era dubio, quando fu fatto il detto accordo, che le dette coſe foſſino p valer piu, o meno al tẽpo de la conſegna. La ragione di queſta concluſione è, perche ogni cõtratto di ſorte, per il quale amendue i contrahenti vgualmente ſi eſpongono a la perdita, & al guadagno, è lecito, come chiaramente ſi vede ne le ſcommeſſe. quando qui mò ſi taſſa il prezzo nel modo, che dice la concluſione, par che ſi celebri vn contratto di ſorte. per cui l'vno, & l'altro de i contrahenti egualmente ſi eſpone a perdere, & a guadagnare. adunque ſarà lecito il comprare a prezzo fatto, taſſato nel modo, che qui ſi dice. 11 *Concluſ. 8.*

Ma

Ma per taſſar queſto prezzo giuſtamente tre coſe biſogna fare. La prima è di arbitrar prudentemente, qual ſarà il prezzo piu alto de la coſa comprata al tempo de la conſegna, di ſorte che ſia il piu alto, che può, & ſuole eſſere, o probabilmente ſi crede, che ſarà conſiderate tutte le circonſtanze, & atteſe tutte le conietture, che ſi offeriranno. La ſeconda è, arbitrare nel medeſimo modo, qual potrà eſſere, & qual probabilmente ſi crede, che ſarà il prezzo piu baſſo, conſiderate prudentemente le medeſime conietture, & circonſtanze. La terza pigliare poi il mezzo tra queſti due eſtremi, che ſia vgualmente diſtante da l'vno, & da l'altro, in caſo che l'vno di eſſi non ſia all'hora piu probabile, & piu veriſimile de l'altro. nel qual caſo ſi deue pigliare quel mezzo, che gli ſarà piu propinquo. & queſto ſarà il giuſto. Poniamo caſo, che il piu alto prezzo, che probabilmente ſi aſpetta a giudicio di huomo da bene, ſia per eſſere di dodeci reali; & il piu baſſo di dieci, all'hora ſi douria taſſare il prezzo a vndeci, che è il mezzo tra dieci, & dodeci, che furono gli eſtremi. Et queſto ſaria il giuſto, per il quale i contrahenti egualmente ſi eſporriano a la perdita, & al guadagno. perche il venditore guadagneria, ſe il prezzo, che ſuccedeſſe, foſſe di dieci reali, hauendo egli venduto a vndeci, & il compratore all'hora perderia, hauendo cõprato a vndeci quello, che haria potuto hauere per dieci. ma ſe il prezzo, che ſuccedeſſe, foſſe di dodici, all'hora il venditore perderia, hauendo venduto a vndeci, quello, che haria potuto dare per dodeci. Et il compratore per il contrario guadagneria, hauendo comprato a vndeci quello, che altrimente haria hauuto a comprare per dodeci. Et queſto è quello, che volſe dire il C. Nauiganti allegato, quando diſſe, che il

dubbio

dubbio del valere piu, o meno al tempo de le consegne, facea, che il compratore non fosse vsurario, comprando a dinari anticipati per manco prezzo di quello, che all'hora correua. Di sorte che in questa maniera di compra il prezzo deue stare, come in vna bilancia, che potrà valere cosi piu, come meno. Onde se il giudicio di colui, che compra anticipatamente perdesse piu a pensare, & credere, che varria piu presto piu che meno di quello, che hora corre, già non si diria, che egli fosse dubbioso, poiche il dubitante non si inclina piu da vna parte, che da l'altra, propriamente parlando. Il Panormitano sopra il detto c. nauiganti dice, che per arbitrar, se varrà piu, o meno la cosa al tempo de la consegna, si ha da seguir la commune opinione, & il commun corso del paese, & quello, che per il piu suole accadere. perche se bene alcune volte habbia valuto meno la cosa compra al tempo de la consegna di quello, che non valea, quando fu compra, nondimeno se ordinariamente suole valer piu, nõ si deue lasciar questo commun corso per quello, che rade volte suole auuenire. perche sempre si hà da considerare quello, che per il piu accade, & nõ quello, che di rado auiene. di maniera, che chi cõpra non si deue porre in sicuro per guadagnare, lasciando il venditore in pericolo di perdere. Et se bene è vero, che questa sorte di compra, di cui si parla ne le sopradette conclusioni vltime possa farsi a prezzo fatto, come si dice ne la settima, & a prezzo da farsi, come ne la sesta; nondimeno il piu sicuro è, che si faccia a prezzo da farsi, & questo per le difficultà, & pericoli, che possono occorrere nel tassare il prezzo di presente. Nota.

La nona conclusione è, se per dar dinari anticipati pretendesse il compratore dar manco prezzo Concluſ. 9.

di

di quello, che conforme al tenore de la conclusione precedente, fu tassato, saria cosa illecita, & vsuraria. Prouasi questo, perche all'hora quel guadagno si faria per conto de l'impresstito mutuo, che ne la paga anticipata stà nascosto. Et di piu non staria all'hora il compratore vgualmente esposto a la perdita, & al guadagno, come il venditore. Et queste sono le conclusioni con le quali respondiamo a la difficoltà proposta.

21 *Arg. in cõtrario.*

Restano hora alcuni argomenti da proporsi cõtra di esse, a i quali per ordine risponderemo. Argomenta nel primo luogo Albornon nel suo 2. libro de' contratti ti. 16. fol. 82. contra la seconda conclusione di questa maniera. Per vendere vna cosa a credenza allongando la paga, non è lecito venderla piu cara di quello, che si saria venduta a contanti. adũque per ragione di comprarla a tempo, anticipando la paga, non sarà lecito comprarla per manco prezzo di quello, che si saria compra a consignarla di subito al compratore. Prouo la cõsequenza, perche la medesima ragione è da l'vno, che da l'altro. poi che l'impresstito è cosi bene nel comprare anticipato da la parte de la cosa cõpra, che non si consegna, come nel vendere a credenza da la parte del prezzo creduto. Et per impresstare non è lecito guadagnare. Questo argomento non ha alcuna difficoltà, secondo la dottrina esplicata da noi nel cap. precedente. doue habbiamo detto esser lecito pigliare il prezzo piu alto per vendere a credenza, & il piu basso vendendo a contanti. Onde l'antecedente di questo argomẽto è falso se s'intende, come suona, perche altro è vendere vna cosa a credenza per maggior prezzo di quello, che di ragione si potria vendere, & per maggior prezzo di quello, che di fatto si saria venduta a contanti.

Vendersi

Venderſi vna coſa a tempo per maggior prezzo di quello, che di ragione li ſaria potuto vendere a cõtanti, non è lecito. ma venderla per maggior prezzo di quello, che de fatto ſi ſaria vẽduta a cõtanti, non è illecito. perche ſi venderia a contanti per il prezzo piu baſſo lecitamente, & a credenza per il prezzo piu alto anco lecitamente. poi che l'vno, & l'altro prezzo ſaria giuſto, eſſendo compreſi dentro a i termini del giuſto. Il medeſimo dico del comprare anticipato, che non ſaria coſa illecita dar manco prezzo comprando di queſta maniera di quello, che di fatto ſi ſaria pagato, quando foſſe ſtata conſignata ſubito la coſa comprata, come dice la ſeconda concluſione. poi che l'vno, & l'altro ſariano contenuti dentro a i termini del giuſto prezzo. Onde l'argomento non conclude niente contra la ſeconda concluſione. Laquale per occaſione di queſto argomento pretende dichiarare ampiamente eſſaminando alcune propoſitioni, che il detto Albornoz afferma nel luogo allegato.

Propoſitione di Albornoz.

Dice egli prima, che queſta forma di comprare cõ dinari anticipati, ſi deue chiamar comprar a credenza, ouero a tempo. ſi come il vendere, aſpettando la paga, ſi chiama vendere a credenza, ouero a tempo.

La ragione di queſto è, perche ſi come ne la vẽdita ſi crede il prezzo, & ſi aſpetta la paga di eſſo; coſi ne la detta compra ſi crede la coſa comprata, allungando la conſegna di eſſa per l'auenire. Da queſto ſi inferiſce la ſeconda coſa, ch'egli afferma, & è, che ſi dà vna proportione molto grãde tra'lvẽdere a credẽza, e'l cõprare anticipato. La qual proportione conſiſte, che ſi come ne la vendita fatta a credẽza vna coſa ſi conſegna, & l'altra ſi crede; coſi ne la detta cõpra vna coſa ſi cõſegna, & l'altra ſi crede.

fu ui però questa differenza tra di loro (che è la terza cosa ch'egli afferma) che vendere a credenza si crede il prezzo, & si consegna subito la cosa venduta al compratore. ma nel comprare anticipato si crede la cosa comprata, & si cõsegna subito il prezzo al venditore. Da questo seguiria chiaramente, che l'imprestito tacito non si trouaria nascosto nel dinaro anticipato. ma ne l'aspettar la consegna de la cosa comprata. la qual si dice creduta. ne la detta compra fatta con dinari anticipati. ma il contrario sente san Thom. ne la 2.2.q.78.ar.2.ad.7. doue dice, che nel dare i dinari anticipati stà nascosto l'imprestito mutuo in cosi fatta compra. il che si potria confirmare, perche ne la vendita fatta a credenza non si troua l'imprestito mutuo, se non da la parte di quella cosa, che si dice esser creduta, che è il prezzo, di sorte, che se il prezzo non si credesse, non si diria giamai imprestarsi. adunque ne la cõpra fatta a dinari anticipati, non sarà l'imprestito ne i dinari anticipati, poi che già sono sborsati; ma ne l'aspettar le consegne de la cosa comprata, poi che quella è, che si crede, & non il prezzo. Per intelligenza di tutto questo bisogna ridursi a memoria quanto fu detto al principio di questo c. dichiarando la quarta distintione, che la compra fatta con dinari anticipati alcune volte è perfetta, & alcune altre è imperfetta, & solamente accordata. Questo notato, diciamo, che tutto quello, che afferma Albornoz di questo modo di cõprare, s'intende esser vero de la compra perfetta, & non de l'altra, che è solamente incominciata. Quanto al primo. La compra perfetta fatta con dinari anticipati, per cui chi compra resta con il dominio de la cosa comprata, & il venditore con il dominio, & con il possesso del prezzo, si deue chiamar compra

Essamine de le dette positioni.

fatta

fatta a credenza, poi che il compratore aspetta la cosa comprata, che già è sua, & la fida al venditore fin che glie la consegni per l'auenire. Quanto al secondo, è gran proportione tra questa compra, & la vendita fatta a credenza, prima, perche l'vna, & l'altra è perfetta, l'vna come vendita. l'altra come compra. secondo, perche aspettandosi, & credendosi ne l'vna il prezzo, & ne l'altra la consegna de la cosa comprata. l'vna, & l'altra si dice farsi a credenza, ouero a tempo. terzo, che si come in quella vendita si dà la cosa venduta anticipata prima, che si paghi il prezzo; cosi in questa compra si dà anticipato il prezzo, prima, che si consegni la cosa comprata. La qual consegna è come vna paga di essa. quarto, perche si come in quella vendita l'impresti to è da la parte del prezzo creduto, cosi in quest'altra compra l'impresti to è de la parte de la cosa cõprata, che è quella, che si crede fino al tempo de la consegna. Perche saria la medesima ragione consignar subito al compratore la cosa comprata, & dopò tal consegna riceuerlo in presto per tanto tempo, che crederla subito al venditore per il medesimo tempo prima, che si sia consignata al compratore, poi che tutto saria imprestare. Prouasi anco questo per vn'altra ragione. perche l'imprestare vna cosa è concedere gratiosamente l'vso di essa per certo tẽpo. colui, che crede la cosa cõprata fino a certo tempo, concede l'vso di essa per tutto quel tempo. adunque il crederla è vn'imprestarla, come piu ampiamente esplicammo nel ca. precedente ne la solutione del terzo argomento.
È però questa differenza tra il vendere, & comprare a credenza, che l'impresti to, che interuiene nel vendere, sempre è impresti to mutuo. ma quello, che interuiene nel comprare, quando è impresti-

to mutuo, & quando è impreſtito commodato.
La ragione di queſto è, perche quello, che ſi crede ne la vēdita è prezzo pecuniario, & i dinari non ſi poſſono altrimente impreſtare, che con l'impreſtito mutuo. ma quello, che ſi crede ne la compra anticipata, è la coſa compra, la quale alcune volte ſi può impreſtar con l'impreſtito mutuo, alcune altre con l'impreſtito commodato. Chiaro è, che ſi come ſaria impreſtito mutuo impreſtare due, o tre ſacchi di grano per due meſi, coſi hauēdo compro con dinari anticipati li medeſimi dué, o tre ſacchi di grano, credendoli per tutto quel tempo di due meſi, & aſpettando la conſegna di eſſi, ſaria parimente impreſtito mutuo. Et ſi come ſaria impreſtito commodato impreſtare vn cauallo per quindeci giorni. coſi comprandolo a dinari anticipati, & differendo la conſegna di eſſo per tutto quel tempo di quindeci giorni, ſaria anco vn'impreſtito commodato, di ſorte, che ſe la coſa creduta è capace de l'impreſtito mutuo, il crederle ſarà impreſtito mutuo. Et ſe è capace de l'impreſtito commodato. Tutto quello, che ſi è detto, ſtà bene, eſſendo la compra perfetta, & compita. ma non già eſſendo imperfetta, & ſolamente incominciata, perche in tal caſo l'impreſtito non và da la parte de la coſa comprata, ma da quella de i dinari anticipati. al contrario di quello, che dice Albornoz, il cui detto ſolamente hà luogo ne la compra perfetta.
Prouaſi tutto queſto, perche non eſſendo concluſa la vendita, non ſi dà al compratore il dominio de la coſa comprata; ma reſta in mano di chi vende. adunque non ſi può con verità dire, che il compratore impreſti la detta coſa comprata al venditore. ſi come non poſſiamo dire ne anco, che gli la creda. perche niuno ſi può dire, che impreſti, o

creda vna cosa, che anchor non è sua, ne hà il dominio di essa. Di qui segue, che l'impresti to in questa compra sarà da la parte de i dinari anticipati, i quali seruono come per atra, & per vn pegno dato per obligare il venditore a far perfetta la vendita al tempo suo, & anco perche resti il medesimo compratore obligato a comprare, & compire il contratto. Onde il dar dinari anticipati in questo contratto, non è altro, che crederli, o imprestarli al venditore fino al tempo di compirlo, & farlo perfetto. & all'hora seruiranno per prezzo da pagare, o in tutto, o in parte la cosa venduta. Et però si vede chiaro, che quando san Thomaso disse, che il dar dinari anticipati per comprare vna cosa, si riduce à impresti to mutuo, parlaua non de la compra perfetta, ma de la imperfetta, & solamente accordata. Diciamo adunque in conclusione, che quando la compra fatta con dinari anticipati è già concluſa, & perfetta del tutto, all'hora tiene analogia, & proportione con il vendere a credenza. Et per ciò la giustitia di essa si deue cauare proportionatamente da la giustitia, o ingiustitia di questa altra, come pretendeua Albornoz: ma non già quando la compra è imperfetta, come si è detto.

Vn'altro argomento si può fare contra la medesima concessione di questa maniera. Se concluſa, & compita la compra per il prezzo piu alto, senza che si sia fatta mentione alcuna dal credere la cosa comprata, differendo la consegna di essa, domandasse all'hora il venditore, che gli fosse lasciata per qualche poco di tempo, & nondimeno gli ne fosse differita la consegna, non potria il compratore in tal caso lecitamente far patto, che per conto di quello aspettare, douesse pagare il piu 13

Arg. 2. cõtra la 2. cõclusione.

basso per la cosa comprata, essendosi fatta la compra, & concertata per il prezzo piu alto: adunque manco saria lecito comprare da principio per il prezzo piu basso, per conto del comprare cõ dinari anticipati quello, che se subito gli fosse stato consegnato, si saria lecitamente compro per il piu alto. perche la medesima ragione par che sia de l'vno, & de l'altro, poi che in amendue si diminuiria il prezzo per credere la cosa comprata, & differir la consegna di essa ad vn'altro tempo. Diciamo a questo, che le cose comprate con dinari anticipati possono essere di due sorti. alcune sono capaci di affittamento, come sono quelle, che s'impresta no con imprestito accommodato, come saria vna casa, vna vigna, & simili. altre sono, che non si possono affittare, ma solamente imprestare con l'imprestito mutuo, come è il grano, il vino, l'olio, & altre cose di questo genere. Quando mò fosse la compra de le cose de la prima sorte, ben potria il compratore, essendosi accordato per il prezzo piu alto, lasciar la cosa comprata in mano del venditore, differendo la consegna di essa, con patto, che si scemi del prezzo vna volta accordato, non solo cõ venire al prezzo piu basso, ma anco molto piu, quanto meriteria l'affittamento di essa. perche il differire all'hora la consegna de la cosa comprata per qualche interesse, non saria altro, che vn'affittarla. Ma se la cosa compra fosse di quelle, che non si possono affittare, ma solo imprestare. concediamo l'antecedente de l'argomento, & neghiamo la consequenza, per non essere la medesima ragione de l'vno, che de l'altro. perche nel caso de l'argomento si riceueria il guadagno solamente per l'imprestito mutuo, il quale all'hora è contratto distinto de la compra. & nel caso de la conclusione si riceue-

ricreria per conto de la compra principalmente, & non per causa de l'impresto mutuo nascosto nel differir la consegna de la cosa comprata.

A questo argomento si satisfa nel medesimo modo, che rispondemmo ad vn'altro nel c. precedente, che fu il quarto in ordine vedasi quiui la risposta amplissima.

Contra la medesima conclusione seconda, par che sia la dottrina di san Tho. ne la 2.2. q.78. ar.2. ad 7. doue afferma essere vsura, quando per dar dinari anticipati si compra la cosa per manco prezzo del giusto. A questo diciamo, che è gran verità quello, che dice san Tho. ma non va contra la conclusione intendendosi, come egli l'intende. Parla il glorioso Dottore del prezzo minor del giusto, & la conclusione del prezzo minore, stando però dentro a termini del giusto. di sorte che non nega potersi dare manco prezzo per il comprare con dinari anticipati, restando tal prezzo dentro a i termini del giusto; ma che non si può comprar per meno del giusto assolutamente. E certo anhora, che parla in quelle parole, del caso quando la compra non è perfetta, ma accordata, perche parla de la compra di quelle cose, che anchora non sono, ma che si aspettano, & per questo non si possono consignar subito al compratore. La qual compra è ordinariamente imperfetta, & solamente accordata. nel qual modo di comprare dar dinari anticipati è vna specie di impresto mutuo, al quale si riduce, per la cui ragione non è lecito pretendere guadagno alcuno.

arg. 3. contra la 2. conclusione.

Tutto quello, che si è detto cosi ne l'vna, come ne l'altra risposta, appare chiaramente esser cosi p le parole sue, le quali sono queste. Se alcuno compratore vorrà comprare per meno del giusto prez-

zo per conto di pagare i dinari prima, che la cosa comprata se gli possa consignare, è peccato di vsura.

14 *Arg. 1. cõ tra la 6. cõ clusione*

Contra la sesta conclusione sono questi argomenti, il primo è questo. Se vno imprestasse dinari con conditione, che al tempo di restituirli se gli rendessino in tanto vino, o in tanto olio al prezzo, che le dette cose all'hora varranno, non saria cosa lecita, perche questo obligo per cui si tortia la libertà al mutuatario di restituire in dinari, si può stimare con prezzo: & cosi saria vn pigliar guadagno per imprestare, che è illecito. comprar mò con dinari anticipati a prezzo fatto, è il medesimo, che imprestar dinari con obligo, che si gli rendano in vino, o in olio, o in cosa simile. adunque non sarà lecito il comprare con dinari anticipati, al prezzo, che correrà, quando la cosa comprata si consignarà.

In confirmatione di questo si aggiugne, che l'affittare è vna specie di vendere. ma niuno potria lecitamente per la ragione hora addutta prestar dinari con obligo, che se gli rendessero in tante opere, che saria vna specie di pigliare affitto con dinari anticipati. adunque manco si potria dar dinari per comprar le cose, che hanno a venire, al prezzo, che all'hora correrà, come si dice ne la sesta conclusione.

Il secondo argomento è, che alcune mercantie sono, che non si possono comprare, se non condinari anticipati, come è la lana. adunque queste non possono comprarsi con prezzo da farsi al tempo de la consegna, ma al prezzo, che si paga anticipatamente, anchor che sia minore di quello, che correrà al tempo de la consegna.

Nel

Nel primo di questi argumenti si tocca difficultà, la quale anco toccammo nel cap. 6. dichiarando la seconda obligatione del mutuatario. & è, se sia lecito imprestar denari a vno, obligandolo, che in luogo di essi renda vino, ò olio, ò grano, ò cosa simile. ò che glie li debba rendere in tãte opere, come in zappare, in potare, & altre fatiche simili. la ragione di dubitare è, perche la cosa imprestata si deue restituir ne la medesima specie. adunq; non saria lecito obligare il mutuatario, che la renda altrimente. secondo se vno imprestando denari a vn'altro, & obligandolo per ciò, che venisse a comprare a la sua bottega, ò a macinare al suo molino, saria contratto vsurario. adunque sarà anco obligandolo a rendere in mercantie, ò in opere. terzo può essere, che chi riceuesse denari imprestati, non hauesse di quelle mercantie, ò robbe, in che lo obligano a restituire; ne che fosse huomo da andare a opera. adunque obligarlo all'hora a restituire p questa via saria cosa illecita. quarto se vno imprestasse grano per tre mesi, acciò gli fosse restituito in denari, pareria cosa illecita, concorrendoui qualche guadagno, essendo possibile, che il grano vaglia manco, quando si impresta, che quando si rende. adunq; sarà anco illecito imprestar denari, perche si gli rendano in tanta robba, ò in tante opere, parendo tutto vna cosa, & che non ci sia altra differenza, se non che l'vno è contratto di vendita a credenza; & l'atro pare contratto di compra a denari anticipati.

Dubbio circa il primo argumẽto.

Ragion 1. di dubitare.

Ragion. 2.

Ragion. 3.

Ragion. 4.

A questa difficultà rispondono communemente i Sommisti, & i Dottori, che è vsura l'imprestare con tale obligo. come questo p le ragioni addutte. leggasi Silu. vsura. 1. q. 7. & 8. & il Soto li. 6. de iust. & iur. q. 1. ar. 2. & Nauarro nel Man. c. 17. nu. 220.

& il

& il Dottor Mercato nel libro de vsuris. c. 7. & il Palazzo sopra la Gaettana Verbo. Vsura. c. 1. la cõtraria opinione segul Adriano ne le questioni de vsura, & Albernoz nel primo lib. de' contratti. c. 6. & tit. 16. la somma Angelica, & altri referti da Silu. Di queste due opinioni la seconda a noi pare, che sia migliore, & più conforme a la ragione. perche questa sorte di contratto si riduce a vna compra. ò a vno affittamento fatti con denari anticipati per giusto prezzo, i quali contratti sono leciti. Per la cui intelligenza nota prima che quãdo vno mi chiede denari in presto, io gliene posso dare in due modi. ò come impreſtati sotto contratto di impreſtito mutuo, ò come prezzo di cosa compra ta, ò presa a fitto, sotto contratto di compra, è di affittamento. Nota secondo che ciascheduno è libero di dare suoi denari ad vn' altro in vna di que ste due maniere. & che per esserli domandati denari impresto da chi n'hà bisogno, non è obligato egli a farlo, ne vi è legge. ò ragione alcuna. che a questo lo astringa. Di quì segue chiaramente, che quando a me sono chiesti denari in presto, & io non voglio darli, se non con patto, che mi si ren da no in mercantia, ò in opere, è segno, ch'io non voglio darli sotto nome di impresto, ma come prezzo di compra, ò di affittamento fatti a denari anti cipati. Et se alcun mi dicesse, che colui, che mi domandò i denari in presto, pretendeua riceuerli, mediante il contratto de l'impreſtito mutuo, & non come prezzo di compra. ò di affittamento., & che però saria impreſtito; Respondiamo, che la natura de' contratti, come altre volte habbiamo detto, non si giudica per il nome, che gli diamo, ma per le qualità, & proprietà, che hanno essi, poi che alle volte ò per errore, ò per inauertẽza il nome d'vna

cosa

cosa si impone ad vn'altra di diuersa proprietà & natura. Et perche questi contratti hanno qualità & conditioni di compra, & di affittamento; poi che ne l'vno si dan denari per la sostãza de la cosa, che è natura di cõpra; & ne l'altro si dan denati solamente per l'vso di essa, che è natura di fitto; per questo nõ è impresti to mutuo, ma cõtratto di cõpra, & di fitto fatto con denari anticipati. Ne repugna, che chi domandò i denari, gli domãdò in presto; poi che cli gli dette, vsando la propria libertà, non volse darli, se non come prezzo, ò paga di cosa comprata, ò presa a fitto. Vero è, che in quanto si danno denari anticipatamente, vi si mescola tacitamente l'impresti to mutuo.

A gli argumenti in cõtrario diciamo. Et prima al primo che non essendo questo contratto di impresti to mutuo, ma di cõpra. ò di affitto, ben può chi dà i suoi denari obligar l'altro. che gli riceue, a renderli in mercantie, sendo cõtratto di compra; ò in tante opere, sendo contratto di affitto. perche ne la compra si danno denari per mercantia. & ne l'affitto si danno denari per hauerne opere. *Al 1. arg.*

Al secondo diciamo, che quando vno dà denari ad vn'altro, obligandolo a macinare al suo molino, ò comprare a la sua bottega, questo contratto è di impresti to mutuo. & quello obligo di venire al suo molino, ò a la sua bottega è estrinseco dal detto impresti to. & per ciò è mal negocio, anzi vsurario. ma quando si danno denari con obligo, che si rendano in tanta robba, ò in tante opere e contratto di compra, ò di affitto, ai quali è intrinseco il detto obligo di dar mercantie. ò opere per i denari anticipati. Et per questo non è la medesima ragione de l'vno. che de l'altro. Se non si pene ra, come questo obligo sia intrinseco a questo cõ- *Al 2.*

tratto

tratto. si consideri, come non è cosa accidentale, ma naturale, anzi essentiale al contratto di vendita restare il venditore obligato a dar la cosa venduta al compratore, hauendo egli prima riceuuto da lui il prezzo de la cosa comprata. & il medesimo dico del contratto de l'affitare, a cui è cosa essentiale, che resti l'affittatore obligato di dar la cosa affittata al suo tempo, hauendo egli riceuuto prima il prezzo del fitto.

Al 3. Al terzo diciamo, che questa nostra opinione si deue intendere esser vera, quando chi riceue i denari è persona, che hà le sue mercantie per vendere. & che in vn modo, ò vn'altro egli l'hà finalmẽte a vendere: & che sia persona anco, che soglia andare ã opera. perche altrimente non saria contratto di compra, ò di affitto vero, ma finto. Et per questo si risolueria in contratto di impresti to mutuo, con obligo, che il mutuatario compraſſe a sue spese le mercantie per restituire con esse il denaro impreſtato. ò che conduceſſe altre persone a sue spese per restituire con l'opere di esse lo impre stito. ilquale obligo all'hora saria estrinseco al det to contratto, & per consequenza illecito, & vsurario.

Al 4. Al quarto argumento diciamo, che quel contratto saria di vendita fatta a credenza per tre mesi. & perche la detta vendita s'intende esser compita, quando la cosa venduta si consegna al compratore; & quel prezzo è giusto, che la cosa venduta vale, quando la vendita hà il suo compimento, & & quando ella si consegna al compratore, per que sto non saria lecito, stando ne le leggi di questo cõtratto, obligare il compratore. che glie la paghi, come varrà di quì a tre mesi. se già non la teneua per venderla in quel medesimo tempo. perche altri-

men-

mente saria il medesimo, che il fargli credenza dal dì, che si fece la vendita infino a li tre mesi passati dopo il qual tẽpo dourà pagarsi il prezzo di essa: il che saria vsura, poi che questa credenza non si saria all'hora, senza hauer rispetto al guadagno, & a l'augmento del prezzo. che dopo quei tre mesi si spera. Dico stando ne le leggi di questo contratto, perche vi si potria mescolar qualche altro contratto di sorte, come esplicammo ne la ottaua conclusione, & come trattando vn'altro caso simile, dicemmo nel c. 6. dichiarando la terza obligatione del mutuatario. & per conto di esso potria restare obligato il compratore a pagare il detto grano a quel, che valesse dopo tre mesi. Questo contratto pare, che sia approuato in vn'altro a lui simile, nel c. In ciuitate, de vsu. doue chi vendesse a credenza per sei lire quello, che a contanti vale cinque, si escusa da l'essere vsurario per il dubbio, che era, se al tempo de la paga fosse valuto più, ò meno. Saria dunque lecito questo contratto di sorte, quando s'hà da pagare, più, ò meno, di quello, che valea, quando si consegnò al compratore. perche all'hora l'vn, & l'altro si esporriano vgualmente a la perdita, & al guadagno. Il venditore si metteria a ventura di guadagnare, se all'hora varrà più che hora non vale. & a pericolo di perdere, se valesse meno. Il compratore per il contrario si metteria a ventura di guadagnare. se valesse meno all'hora, che adesso; & a pericolo di perdere, se valesse più. Respondendo dunque a l'argumento diciamo esser lecito a vno senza alcuna cõditione dar denari anticipati, acciò gli siano resi in robba, ò in mercantia, come varrãno al tempo de la restitutione. ma non è lecito dar mercantie con patto, che si paghino a contanti, come varrano al tempo di pagarle.

& questo

& questo stando ne le sole leggi del comprare, & del vendere. la ragione di questo è, perche quando vno compra con denari anticipati, la vendita non hà la sua perfettione subito che si danno i denari, anzi dopo quando la mercantia comprata si consegnerà al compratore. Et perche il prezzo giusto è quello, che la cosa comprata vale al tempo, che si conclude la vendita, per questo può chi vende a denari anticipati domandare senza altra conditione, che il compratore gli paghi tanto prezzo per la cosa comprata, quanto ella varrà al tempo de la consegna. Ma quando vende a credenza il prezzo giusto è quello, che all'hora vale la cosa venduta, quando ella si consegna di presente al compratore. & per questo non si può domandar lecitamente il prezzo, che ella varrà al tempo de la paga. Et perche nel caso de l'argumento dar grano impreſtato, acciò di lì a tre mesi gli sia reso in denari, è equiualentemente vna vendita di grano fatta a credenza, per questo non è lecito domandare altro prezzo di quello, che vale il grano hora di presente, quando si consegna al compratore, se non vi si mescolà altro contratto di sorte, come già hò detto. ma quando si impreſtano denari con questa conditione, che si rendano in mercantie, questo contratto è equiualentemente vna compra fatta a denari anticipati. & per questo si può lecitamente far patto. che il prezzo sia a quanto varrà la cosa comprata al tempo de la consegna.

16 *A l'arg de le lane.*

Questo basti quanto al primo argumẽto acciò rispondiamo homai al secondo de la lana. a cui risponde il Soto nel li. de iust. & iur. q. 4. ar. 1. ad. 4. concedendo, che la compra de le lane deue farsi non per quanto varranno al tempo de la consegna,

gna, ma per quanto vagliono hora, quando si dan no i detti denari anticipati, ancor che tal prezzo sia minore di quello, che varranno al tempo de la consegna. & la ragione, che dà per questo é, per non poter vendersi commodamente d'altra maniera, che con denari anticipati, questa medesima opinione di fende il P. F. Antonio da Cordoua nel trattato de' casi di conscienza. q. 85. per le ragioni seguenti. la prima perche se tutte le lane si vendessero a contanti al tempo de la consegna, ò non varriano piu al prezzo piu basso, ò poco piu solamente di quello, che si dà per esse anticipatamente, quando si comprano ò per san Michele, ò per carneuale. la seconda perche ancor che valessero piu al tempo de la consegna, nondimeno consi derandole ne lo stato, in cui sono per san Michele & per carneuale, quando si comprano, non vaglio no piu per esser soggetti a molti pericoli fin che non giungono a la perfettione. Si come i frutti cõ siderati inquanto che sono in potenza, nõ vaglio no tanto, quanto varriano al tempo de la consegna, quando già fariano venuti a la loro perfettione, & fariano fuora d'ogni pericolo. la terza perche non conuiene, che si faccia, ne si può far la cõ pra di esse, se non con denari anticipati, cõsiderate due cose. l'vna per molti inconuenienti, & danni, che ne seguiriano a la Rep. & ad altre persone particolari, quando altrimente si vendessino. i quali inconuenienti sono da esso quiui referti. l'altra, p i grandi vtili, che a tutti i sopradetti seguono dal comprare anticipato. la quarta perche quando le lane sono absenti, i venditori pregano. & però vagliono meno, che quando sono presenti al tempo de la consegna. la quinta perche questo modo di fare è ordinario ne la Rep. & a lei di molto profit-

Ragion. 1.

Ragion. 2.

Ragion. 3.

Ragion. 4.

to.

to. ne consta manifestamente essere illecito, & gli atti,& contratti humani, che sono tali, non si deuono condennare, come disse san Th. nel Quodl. 9. ar. 15. & Gerson de vita spirituali lect. 4. coroll. 11.& 13. la contraria opinione segue il Dottor Sarauia nel suo libro de la instruttione de' Mercanti. fol. 39. & il Nauarro nel Man. c. 23. nu. 82. & questa tengo io per la piu probabile,& piu conforme a la ragione. la causa è, perche il prezzo giusto de la cosa venduta è quello, che ella hà al tempo, che si compisce la vendita. che è quando si consegna la cosa venduta al compratore, come già molte volte habbiamo detto. adunq; il prezzo giusto di essa è quello, che hà al tempo de la consegna,& nõ quello. che di essa si suole,& si può dare quãdo si anticipa la paga. se già questo non fosse tanto, quanto è l'altro,ò quanto sarà al suo tẽpo. di sorte che in tutte queste compre, che si fanno con denari anticipati,si deue osseruare la medesima regola, & legge per conoscere il giusto prezzo. & è,che sia tanto, quanto sarà il valore de la cosa venduta al tempo de la consegna, quando si fà perfetta la vendita,& si conchiude del tutto. se già non si facesse la compra a prezzo fatto di tal sorte. che i due cõtrahenti si esponessero vgualmente a pericolo di perdere,& a ventura di guadagnare, come longamente habbiamo dichiarato ne la ottaua conclusione.

A la 1. A le ragioni in contrario diciamo. & a la prima neghiamo, che non valessero piu le lane comprate a contanti al tempo del tosarle. perche se ben sono anco de l'altre cause, che muouono i mercanti a comprarle anticipatamente, imperò vna di esse è,che comprandole a questo modo, n'hanno miglior mercato,che cõprãdole quãdo si cõsegnano.

A la

A la seconda rispondiamo, che non si comprano le lane considerate in lo stato, nel quale sono auanti che vengano a la perfettione; anzi secondo quello, in cui saranno al tempo de la consegna. mostrasi questo chiaramente, perche se si comprassero ne lo stato, in cui sono per san Michele, ò per carneuale, adunque si consegneria il dominio di essa al compratore, & a conto suo si conserueriano, ò si perderiano per l'auenire, come veggiamo farsi ne gli affittamenti, per i quali si comprano i frutti secondo lo stato, che hanno quando solamente sono in potenza. il che non auuiene in questo caso. di due maniere si possono vendere questi frutti con denari anticipati, ò secondo lo stato, che hanno, considerandoli in potenza, come gli comprano i fittauoli. & all'hora il compratore piglia subito il dominio di essi, & per lui è ogni miglioramento. perche di già all'hora la compra è compita, per cui si dà il dominio de la cosa comprata, come trattammo ne la quinta conclusione. Altre volte si comprano secondo lo stato. che haranno al tempo de la ricolta. & all'hora non piglia subito il compratore il dominio di essi. ma solo da parte del prezzo anticipatamente, come vn'arra, per cui resti il venditore obligato a venderli al suo tempo. & quando a questo modo si comprano, non si dà per essi meno di quello, che varriano al tempo de la ricolta. le lane mò non si comprano nel primo modo, ma nel secondo, & per questo non si può dare di esse meno di quello, che varriano al tempo de la consegna, stando ne le leggi di questo contratto. il che dico per escludere il contratto de le sorti, che si potria mescolare in compagnia di questa *A la 1.*

compra anticipata, come dicemmo. esplicando la ottaua conclusione per conto del quale si potria tal volta dare meno di quello, che varriano al tempo de la consegna.

A la 3. Al terzo argumento che il medesimo in cui si fonda il Soto, diciamo esser vero, che le lane non si possono cõmodamente cõprare se nõ anticipando la paga, p le ragioni dal P. F. Antonio addotte. ma da questo nõ segue, che nõ si possano, & deuino cõprare al prezzo, che varrãno al tẽpo della cõsegna. perche possono lasciar la tassa del prezzo da farsi. & determinarsi all'hora, come si fà ne la cõpra anticipata de l'altre cose.

A la 4. A la quarta ragione rispondiamo esser tãto certo, & tãto commune, che i compratori preghino per il grande interesse, che loro peruiene, restando i venditori obligati a dar la robba loro, come che preghino ancó i compratori. poiche non è manco vtile, nè manco necessario a questi il comprare, che a quelli il vendere.

A la 5. A là quinta ragione diciamo, che pur troppo appare à chi ben considera le leggi, & le conditioni, che fanno la compra giusta, ò ingiusta. che questo contratto è illecito, se per comprar le lane anticipatamente manco si dà di quello, che si daria al tempo de la consegna.

Cõtra la 7. cõclusione. Contra la settima conclusione si offeriscono alcuni argumẽti. Et il primo è, che questa settima cõclusione cõtradice a la secõda. Onde se quella è vera, questa sarà falsa. che cõtradicano è chiaro. perche ne la secõda si dice esser lecito p cõprare a denari anticipati dare il prezzo piu basso di quello, p cui si daria il prezzo piu alto, se subito si cõsignasse al compratore. & ne la settima si dice, che p dar denari

denari anticipati non può lecitamente il compratore obligar chi vende, che gli dia la robba per il prezzo piu basso. se è lecito, come dice la seconda comprare per il prezzo piu basso. dando anticipatamente la paga. adunq; ben potrà il compratore obligar chi vende a denari anticipati, che gli venda la robba sua per il prezzo più basso. il contrario di cui dice la settima conclusione.

Il secondo è, la cosa, che stà soggetta ai pericoli, val meno di quella, che ne stà liberà. la cosa che hà da venire, stà soggetta a molti pericoli, de' quali si troua libera, quando già è presente. adunq; chi cõpra la cosa, che hà da venire, può lecitamente obligare il venditore, che glie la dia per mãco di quello che varrà essendo presente al tempo de la cõsegna. *Arg. 2.*

Il terzo è questo. Il vendere, & cõprare p̃ il prezzo piu basso è cosa giusta, come già più volte habbiamo detto. aduhq; l'obligare il venditore a vendere per il prezzo più basso, dandoli denari anticipati, non sarà illecito. poi che se obliga a quello, che non è illecito. *Arg. 3.*

Il quarto se fosse cosa illecita obligare il venditore a vẽdere al prezzo piu basso p̃ darli denari anticipati, la causa di questo saria pche ciò si riduca ad imprestito mutuo, p̃ cõto di cui nõ è lecito domãdare guadagno alcuno. ma q̃sto nõ par, che ripugni, inquãto che ancora il far credẽza si riduce ad imprestito mutuo. & cõ tutto ciò nõ è cosa illecita il farla cõ patto, & cõditione, che si paghi il prezzo piu alto. doue che dãdo la robba a cõtanti. l'haria data per il piu basso. adunq; sarà anco lecito obligare il venditore, che venda al prezzo piu basso, dandoli denari anticipati. *Arg. 4.*

Al primo di questi argumẽti risp̃diamo, che nõ è cõtradittione alcuna tra la secõda cõclusione, & *17 Al primo.*

la settima, perche in quella si parla de la cõpra anticipata, che già è del tutto cõpita: & in quest'altra si parla de la compra anticipata, che è ancora imperfetta, & solo accordata. Da questa differẽza nasce, che il diminuir il prezzo ne la cõpra perfetta nõ si fà principalmente p cõto de l'impresti to mutuo, che stà nascosto ne la paga anticipata, ò ne la dilatione de la cosa comprata, per cui si dilata la consegna di essa per l'auenire. ancor che tale impresti to sia la causa occasionale di diminuirlo. di maniera che principalmente si diminuisce per conto de la vendita, di cui è parte il patto del dar la paga anticipata. laqual vendita di sua natura è tale, che possa farsi lecitamẽte per il prezzo piu basso. ma ne la compra perfetta, di cui si tratta ne la settima cõclusione l'impresti to mutuo incluso nel dar denari anticipati è contratto, che stà da se, ne è parte de la compra, ne in lei consiste; ma è solo vn camino da peruenire a quella, & come vn mezzo da cõseguire tal fine. Et per questo la causa principale di diminuire il prezzo in questo contratto nõ può esser la cõpra. laquale ancor nõ è fatta; ma solamẽte l'impresti to mutuo, che è cosa illecita. di sorte, che l'obligo di dare il prezzo piu basso si fà intrinseco a la cõpra pfetta, cõuenendo ciò a la natura di tal contratto, il quale può farsi indifferentemente ò p il prezzo piu alto, ò per il piu basso. ma il medesimo obligo saria estrinseco a la cõpra impfetta. & però nõ potria attribuirsi. se nõ a l'impresti to mutuo, che stà incluso in essa. che sia estrinseco è chiaro, poi che il dar denari anticipati in questa cõpra imperfetta p via di cõprare i frutti, che hanno da venire, nõ si estende piu oltre, ne può fare altro effetto, se non lasciare obligato il venditore, a vendere i detti frutti al suo tempo. perche come piu volte habbia-

habbiamo detto, questi denari anticipati sono come vn'arra data nel contratto de la vēdita. la qual non induce altro obligo. che di lasciar i contrahēti obligati a far perfetto il contratto, quando sarà il tempo. Tutte l'altre obligationi adunq; fuora di questa saranno estrinseche, & aggiunte a l'imprestito mutuo incluso ne la detta paga anticipata. & per questo saranno illecite. Vedasi a questo proposito l'argumento quarto contra la seconda cōclusione del cap. 23. & il secondo argumento contra la seconda conclusione di questo cap. 24. & la solutione de l'argumento 4. seguente.

Al secondo diciamo esser vero, che val manco la cosa soggetta ai pericoli, che quella. che ne stà libera. ma egli è anco vero, che val meno, non per ognuno. ma per quel solo, sopra di cui restano i detti pericoli. che è colui, che hà il dominio di essa. & perche in questa compra imperfetta il dominio de la cosa comprata resta appresso del venditore, & non del compratore, per questo non può chi compra obligar chi vende a diminuire il prezzo de la cosa cōprata per darli denari anticipati. che il dominio de la detta cosa comprata resti appresso del vendirore, è cosa euidente, poi che è compra imperfetta, & solo incominciata, per cui non si transferisce il dominio nel compratore. ma solo per quella, che è confirmata, & perfetta. Al 2.

Al terzo rispondiamo. che ancor che sia cosa giusta il vendere al prezzo piu basso. nō è però cosa lecita obligare altri a ciò per imprestar denari. come il tuo venire al mio molino è cosa lecita, ma non è lecito, che p imprestarti denari io ti oblighi a farlo, priuandoti de la libertà. che haueui di andare a macinare doue piu ti piaceua. cosi nō è lecito p imprestarti io denari, che ti priui de la libertà, Al 3.

che haueui di vendere a quel prezzo, che più ti piaceua, obligandoti a vendere a me per il prezzo piu basso p hauerti dato denari anticipati, che è equiualentemente vn'impreſtito di denari.

Al 4. Al quarto ſi riſponde non eſſer la medeſima ragione del'impreſtito mutuo, che ſi include nel vẽdere a tempo. & del'impreſtito, che ſi fà nel dar denari anticipati. perche quello è parte de la vendita, come patto di eſſa. & però ſegue le leggi di tal contratto, a cui ſi appoggia. la qual vendita ſi fà giuſtamẽte per il prezzo piu alto, ſe ben potria anco farſi giuſtamente per il piu baſſo. ma queſto è contratto fatto da ſe, ne è parte de la vendita, come habbiamo detto riſpondẽdo al primo di queſti quattro argumẽti, ſe bene è come vn preambolo, & vna via, che conduce ad eſſa. Et però ſe ſi riceueſſe niente, non ſi riceueria ſe non per l'impreſtito, il che è illecito. Ma per intelligenza di queſta ſolutione leggaſi l'altro dubbio nel c. 23. che fù il quarto argumento cõtra la ſeconda concluſione & la ſolutione del primo di queſti quattro.

19. *Arg. cõtra la 8. concl.* Reſta hora di eſſaminar l'ottaua cõcluſione cõtra la quale argumentò Albernoz nel ſuo libro. 2. de' contratti tit. 16. di queſta maniera. Il prezzo de le coſe, che hanno da venire. & che ancora non ſono in eſſere, riſponde al valore di eſſe. ſi come al valore di qualunq; altra coſa riſponde il prezzo di eſſa, douendo eſſere tanto l'vno, quanto l'altro. hora queſto valore de le coſe, che hanno da venire, non può determinatamente ſaperſi, prima che ſiano. poi che ne anco poſſiamo ſaper prima le qualità loro, ſe ſaranno buone, ò cattiue, da le quali però pende il valore, & la ſtima di eſſe. adunque non poſſono comprarſi a prezzo fatto, taſſando determinatamente la quantità di eſſo, prima che ſiano

pre-

presenti, come dice l'ottaua conclusione.

A questo argumento facilmente si rispõde, che in tal caso di comprare a prezzo fatto, le cose, che hanno da venire, ò vi interuiene solamente il contratto di compra, ò vi concorre insieme l'altro contratto di sorti. Nel primo modo ben conclude l'argumento che conforme a la natura. & a le leggi del comprare, & del vendere non si può fare la detta compra a prezzo fatto. ma cõcorrendoui anco il contratto di sorti. si può far benissimo ricercando così tal contratto di sorti. pur che la tassa del prezzo lasci ammendue i contrahenti vgualmente esposti al pericolo del perdere, & a la ventura del guadagnare. come già l'habbiamo dichiarato, prouando la detta conclusione. Di maniera che per rassare il prezzo secondo le leggi, che conuengono al contratto di sorti, non bisogna, che la cosa comprata si troui realmente in essere, bastando, che solo sia presente quanto a la consideratione, considerandosi tutte le qualità, & conditioni, che secondo le circonstanze, lequali possono, & sogliono occorrere, si crede, che probabilmente harà la cosa comprata al tempo de la consegna; & conforme a quella si tassi il prezzo a vtile, & danno de li due contrahenti vgualmente. anzi che il contratto di sorte non hà luogo rispetto a le cose, che già sono in essere, & se ne hà notitia, ma rispetto a quelle, che ancor non sono, ne anco se n'hà notitia.

A l'argomento.

Contra di questa solutione si può far questo argumento. colui, che compra dando denari anticipati, obliga il venditore, che gli dia la mercantia in certo numero, peso, & misura. come comprando grano, che glie ne dia tante sacca. se lana, che glie ne dia tante balle. se vino, ò olio; che siano tante botti.

Obiettione.

botti,ò barili. colui mò, che compra di questa maniera, non si espone a pericolo alcuno. poi che tutto il pericolo và sopra del venditore. perche ò bene,ò male, che succeda la mercantia, il venditore resta obligato a dar tanta quantità determinata in numero,peso, & misura. & dal compratore ne può anco esser forzato. adunque non saria lecito questo contratto, poi che non si esporriano ad vgual pericolo i contrahenti. Questa obiettione è di Albernoz nel luogo allegato. A la quale rispondiamo, che in questo modo di compra si includono due contratti differenti. l'vno è di compra. l'altro è di sorti, come si è detto. de la parte, che vno si obliga a dar la mercantia. & l'altro a pagarla; è contratto di compra, & di vendita. da la parte poi,che si tassa la quantità del prezzo, fin da principio, è contratto di sorti. Diciamo hora due cose,l'vna sarà considerando questo contratto, in quanto è di sorti; l'altra considerandolo inquanto è di compra. per la parte,che è contratto di sorte,è lecito. perche la tassa del prezzo si fà, inquanto è tale. & questa tassa fatta, come qui si afferma. lascia i contrahenti vgualmente esposti tanto al danno,quanto a l'vtile. & l'argumento in contrario non proua,che da questa parte non si offerisca no i contrahenti vgualmente al pericolo. ma solo da la parte del contratto di compra,& di vendita, per cui si compra la cosa in certo numero, peso, & misura. Diciamo adunque secondariamente, che questo contratto, inquanto è di compra, & di vendita, si può celebrare in due modi, quanto al tassar la quantità de la cosa comprata. l'vna ò obligando il compratore per anticiparli la paga, che gli habbi a dare tante balle,ò tante sacca,ò tante botti determinatamente. ò faccia buona,ò cattiua

tiua ricolta al suo tempo. L'altra è obligãdolo per anticipar la paga a dargli tante balle, o tante sacca, o tante botti determinatamente, ma sotto questa conditione, se al tempo de la ricolta, ne harà tanta quantità, che possa satisfare a questo obligo, quando la compra si facesse nel secondo modo, non saria vero, che tutto'l pericolo andria sopra il vẽdito re, poi che tanto saria de l'vno, quanto de l'altro p- che se l'vno resta obligato a dar tanta quantità in numero, & peso, & misura; anco l'altro resta obligato a dar tanto prezzo, quanto è il valore de la co sa comprata, secondo quella quantità. ma se si facesse nel primo modo, piu caricato resteria il vendi tore, che i l compratore. ma non però diriamo con verità, che tutto il pericolo fosse di quello, perche se egli resta obligato a dar la robba in tanto nume ro, & peso, & misura, o l'habbia, o non l'habbia al tempo de la ricolta, anco il compratore resta obligato a dargli tanto prezzo, che agguagli il valore di essa. ma perche quell'obligo di dar tanta robba, o l'habbia, o non l'habbia al tempo de la ricolta, è estrinseco al contratto, se per dar dinari anticipati, si desse tal carico al venditore, saria manifesta vsura, poi che tale obligo è equiualente al denaro. On de si potria, & douria rimediare a tale inequalità, augmentandosi tanto il prezzo dal compratore, che tale augmento fosse vguale con il prezzo del detto obligo. & cosi l'vno non incorreria piu peri colo de l'altro; anzi amendue andriano del pari. Et con questo diamo termine a tutta la materia del comprare, & del vendere.

SOMMARIO.

1 *Affittare che cosa sia.*
2 *Prezzo giusto nel affittare, quale sia.*
3 *Vetturini da caualli in che fanno ingiustitia.*
4 *Signori se possono sforzare i vassalli a seruirli per manco prezzo.*
5 *Moneta se si può affittare.*
6 *Affitto ricerca prezzo di dinari.*
7 *Affitto in che è differente dalla vendita, & permuta.*
8 *Capitani fanno ingiustitia in le paghe.*
9 *Affittare dene manifestare il vicio dannoso.*
10 *Affittatore deue pagare le spese straordinarie.*
11 *Affittatore non deue ridomandare la cosa auanti il tempo se non in quattro casi.*
12 *Affittatore deue restituire al fittauolo i danni per sua causa successi.*
13 *Fittauolo deue seruirsi della cosa a tempo.*
15 *Fittauolo non può restituire la cosa auanti tempo.*
16 *Fittauolo se restituendo la cosa auanti tempo deue dare il prezzo.*
17 *Fittauolo deue restituire la cosa istessa buona, & intiera come era.*
18 *Fittauolo deue restituire i danni della cosa affittata occorsi per colpa sua.*
19 *Fittauolo deue pagare a suo tempo.*
20 *Fittauolo quando è scusato di pagare.*
21 *Fitto quando si deue crescere, o diminuire.*
22 *Fitto in quanti modi si diuide.*

DEL CONTRATTO DEL FITTO. Cap. XXV.

DOpò il contratto de la compra, & de la vendita, segue quello del fitto, il quale di sopra dicemmo, che era come specie di compra, & di vendita. Di questo cõtratto

trâtto tre cose habbiamo da trattare, come in tutte l'altre dispute de i contratti habbiamo di sopra fatto. La prima sarà di esplicar la natura sua, & la sua sostanza, proponendo la diffinitione di esso. La seconda sarà di esplicar gli oblighi de i contrahenti. & la terza, il diuiderlo ne le sue specie, & modi diuersi di affittare. Ma innanzi a tutto si deue auertire, che per intender bene, & radicalmente la natura di questo contratto bisogna ridursi a memoria quello, che di sopra si è detto, trattando de l'imprestito commodato. perche essendo questi due contratti tra loro contrarij, & conuenendo anchora insieme in alcuna cosa, come quelli, tra i quali si troua pur qualche proportione, l'vno sarà piu facilmente inteso per la notitia de l'altro.

Cominciando dũque dal primo capo, diciamo, che affittare è, quando si concede volontariamente l'vso d'vna cosa per il giusto prezzo, senza trasferire il dominio di essa. Diciamo prima quando si concede l'vso d'vna cosa, per far differenza tra l'affittare, & il vendere, per cui non solo si concede l'vso, ma l'vso insieme con la sostanza. è anco differente in questo dal deposito, & dal pegno, ne i quali non si concede l'vso, dandosi la cosa depositata, non perche sia vsata, ma custodita, & il pegno, non perche si adoperi; ma perche solo assicuri qualche contratto. Ma qui si deue auertire, che sotto questo nome di vso si comprende anco il frutto de le cose fruttifere, come è il frutto de gli alberi, de gli armenti, & di altre cose simili. di maniera che l'vso dato per il contratto de l'affittare sarà di due sorti. L'vno è quello, che consiste in attione, o passione, come l'vso del cauallo è far viaggio con esso. & l'vso de la casa è habitarla, l'vso del sarto è il cucire, & simili altri. L'altro è il frutto, o la fruttificatione

1 *che cosa sia affittare.*

ne de le cose fruttifere, come è l'vso d'vn campo, o d'vna vigna, o d'vn'oliueto. de l'vno, & de l'altro adunque s'intende la nostra diffinitione. Diciamo secondariamente ne la diffinitione, per il giusto prezzo, a differenza de la donatione, & di qualunque impresti to. perche & ne l'vno, & ne l'altro contratto si concede l'vso de la cosa, ma non per prezzo, anzi cortesemente. Si dimostra anco per questo, che l'affittare è vna specie di vẽdita, poi che vi interuiene il prezzo. Onde tutto quello, che ne la materia de la vendita si è detto circa la giustitia del prezzo, deue anco intendersi quanto al prezzo giusto del fitto.

2 *Nota di q̃l li. che alzano il fitto piu del douere.*

Ma qui si deue notare, che si come non è lecito, che il mercante vẽda a maggior prezzo del giusto, p hauere egli cõpro assai caro, mãco è lecito d'affittare a maggior prezzo del giusto, per essere andato su il fitto piu alto, che nõ si douea. Sono alcuni fittauoli, che pagheranno del fitto molto piu, che non douriano; & pensano cosi di hauer facultà di augmentare il prezzo de le cose, che essi poi affittano, piu che non saria giusto. cosi veggiamo, che fanno questi da le camere locande, pigliando prezzi eccessiui per l'albergo, che danno, per la mensa, per la seruitù, & per l'altre cose, escusandosi con dire, che pagano gran pigione de la casa. La quale scusa vale molto poco, poi che niuno gli forzò a pagare tanta pigione, se non la propria auaritia. Sappiano dunque questi tali insieme con tutti gli altri fittauoli, che non per questo hanno facoltà di rinouar piu del giusto gli alloggiamenti, & il prezzo de l'altre cose, che essi o affittano, o vẽdono, è che qñ essi pigliano tali affitti, gli pigliano cõ obligo di vẽder poi, & affittare secõdo il giusto prezzo corrẽte, o alte, o basse, che siano le pigioni, che essi pagano.

Quelli,

Quelli, che danno i loro caualli a vettura, fanno vn altra ingiustitia assai manifesta circa del prezzo giusto. Et è, che pigliando alcuno vna caualcatura dopò mezzo giorno, gli la fanno pagare per vn giorno intero, che è molto contra ragione, & contra giustitia, non essendo vno obligato a pagare il fitto de la cosa affittata, se non dal punto che egli l'hà presa, & che stà ad instanza sua. Vediamo se io mettessi vn'huomo a zappare ne la mia vigna dopò mezzo giorno, sarei io forse obligato à pagarli tutta la giornata? chiaro è, che nò. se già non fosse in caso, ch'egli per colpa mia hauesse lasciato di lauorare tutto quel giorno. per qual legge dunque deue restare vno obligato a pagar la vettura di tutto il giorno, non hauendo hauuto il cauallo se non da mezzo di in dietro? si escusano dicēdo esser cosi la consuetudine, come se la consuetudine, che è cōtra la legge de la natura potesse preualere contra di essa, & obligar le persone. La legge naturale detta, ch'io non deua pagar l'vso, che non mi è cōcesso, ne stà ad instanza mia, se non dal punto, ch'io piglio la caualcatura per seruirmi di essa, o mi obligo a pigliarla. adunque chi piglia vn cauallo a vettura dopò mezzo giorno è contra ogni ragione, che sia tenuto a pagarlo per tutta la giornata. se già non fosse stato egli causa di non hauerla data al principio del giorno. terzo, ne la diffinitione si dice volontariamente, perche si come il contratto de la cōpra, & de la vendita si deue far volontariamēte, cosi anco il fitto, ch'è vna specie di vendita. Doue si deue auertire, che nel medesimo modo di uenta inuolontario il fitto, che la vendita, & la cōpra. Et si come per vtilità del ben cōe può vno esser forzato a cōprare, o vēder alcuna cosa, cosi p il medesimo rispetto si può forzar alcuno, o ch'affitti, o

3 *Ingiustitia de i presta caualli.*

che

che pigli in affitto alcuna cosa. cosi vediamo farsi de le naui in tẽpo di guerra. Et per far quãto il Re comanda, come quando egli vuol mutar la corte, o fa esseguire i negocij de la santa Inquisitione forzano i presta caualli a dare le loro caualcature. Forzano anchora gli habitatori di qualche terra, o villaggio ad alloggiar soldati, & i presidij de le frõtiere, & de la marina. Sono anco spesso forzati alcuni di andare a la guerra, altri a remar ne le galee, altri a guardar fortezze, & altri a lauorare per il publico. il che tutto si fa giustamente, quando è cosi necessario per il ben commune. Ma si deue auertire, che se bene tutti costoro, & altri simili, l'industria, & opere de i quali è necessaria per il ben commune, possano esser forzati ad espor la persona, & l'opera loro a quel negocio, non è però lecito forzarli a farlo per manco prezzo del giusto. Donde si inferisce, che quando i Capitani de le galee forzano quei poueri galeotti, che già hanno fornito il tempo de la loro condanna, a remare, senza che ciò sia necessario per il ben commune; come saria potendo condurre altri per via di dinari, è cosa illecita, & contra giustitia. Il medesimo dico de i Capitani, che ritengono per forza ne le fortezze i soldati, potendo prouedersi per altra via senza vsar forza ad alcuno.

4 *Sei Signori possano forzare i loro vassalli a seruirli.*

Ma qui si potria dubitare, se è lecito quello, che fanno i Signori temporali, che hanno vassalli Mori, forzando a lauorare, & faticare per seruitio di essi, & pagandoli manco di quello, che s'vsa communemente. doue concorrono due violenze l'vna forzandoli a gire a opera; l'altra a farlo per manco prezzo del giusto. A questo respondiamo esser cosa molto sospetta di ingiustitia. ma non si può cosi bene, & determinatamente sapere, non si sapendo

pendo l'origine, & la radice donde nacque da principio cosi fatta vsanza, come notammo nel ca. 13. rispondendo ad vn'altro caso simile a questo. Par bene esser cosa certa, che se quei Signori dettero le Terre a i loro vassalli con questo obligo, & questo patto fu lecito, & giusto quando su fatto, sarà anco lecito forzarli ad osseruar la promessa. ma se il detto parto fu illecito, o non fur loro date le Terre con questo carico, sarà anco illecito a forzarli come di sopra. Leggasi a questo proposito F. Antonio de Cordoua nel suo Trattato de casi q. 114.

Si disse in vltimo ne la diffinitione de l'affittare, senza trasferire il dominio, & c. per dimostrar, che questo contratto non hà luogo in quelle cose, l'vso de le quali consiste ne la consuntione di esse. come sono quelle, che consistono in numero, & peso, & misura. ma in quelle, il cui vso può concedersi, senza che si conceda il dominio di esse. di sorte, che questo cõtratto harà luogo in quelle cose medesime, in cui hara luogo l'imprestito commodato. Et se alcuno contra di questo allegherà, che anco la moneta può affittarsi. & nondimeno l'vso di essa consiste ne la consuntione di essa, spendendola: diciamo, che il denaro hà due sorti di vso, l'vno naturale, l'altro accidentale. Il naturale consiste ne lo spenderlo, & alienarlo da noi. perche a questo fine fu ritrouato, & sotto questa consideratione il dinaro non si può altrimente affittare, ma solamente imprestare, non potendo cõcedersi l'vso, che non si conceda insieme il dominio. L'accidentale è quello per cui non fu trouato il dinaro, ma gli conuiene accidentalmente, & per industria, & arbitrio humano, come saria, seruendosi di esso p vna certa ostentatione, & per dare ad intendere,

5 *Il dinaro, ha due vsi il naturale, et l'accidentale.*

che

che vno sia ricco, o per darlo in pegno, o per altri simili, di cui parla il Nauarro ampiamente nel Man. ca. 17. nume. 28. C. & nel commentario de' cambi nu. 11. & 12. & per questi usi cosi fatti si può la moneta affittare, potendosi dar l'uso senza il dominio di essa.

6 *Se a l'affitto si ricerca dar dinari p l'uso de la casa.*

Ma vn dubbio a noi si offerisce in questo luogo, cioè, se è necessario, accio che vn contratto sia vero affitto, si conceda l'uso de la cosa per dinari. La ragione di dubitare è, perche molti contratti di affitto si fanno, come sono quelli de le terre, ne i quali alcune volte non v'interuiene il dinaro, ma altre cose, come quando s'affitta vn cãpo per tanto grano, o per tanto vino, & c. Cosi quel contratto, che passò tra Laban, & Iacob Gen. 31. era di affitto, restando la persona di Iacob affittata per guardare il gregge di Laban, & con tutto ciò non ci corsero dinari, ma pecore, vna volta d'vn istesso colore, & vn'altra di color variato. Et nel primo libr. de Re cap. 2. si dice di alcuni, che si affittarono solamente per le spese, non di qualunque sorte, ma di pan solo. Pro panibus se locauerunt, dice quel Testo. Et ogni giorno veggiamo molti affittarsi, & seruire in qualche ministerio solamente per le spese. Da l'altra parte i legisti dicono, come tratta Silu. locatio. q. 1. che quando l'uso d'vna cosa si concede non per dinari, ma per qualche altra cosa, all'hora non è contratto di fitto, ma di quelli innominati, come sono, quando io ti dò vna cosa, perche tu ne faccia vn'altra. In confirmatione di questo pare, che tal contratto saria contratto di permuta p cui si scambia vna cosa per vn'altra. come s'io scabiassi la vettura del mio cauallo cõ quella de la tua mula. perche all'hora non saria affitto; ma permuta. adunque perche sia vero affitto, deue interue-

nirui

nirci prezzo pecuniario. Oltra di ciò tutti dannano quello, che fanno i capitani de le fortezze co i loro soldati, ai quali dãno tal volta la paga non in denari, ma in robba. ne par, che si deuano condennar p altro, se nõ pche mutano il cõtratto del fitto che con essi haueano fatto, p ilqual doueano esser pagati a denari, in vn'altro contratto. p ilquale gli paganoin robba. Questa difficultà aprirà molto la via per penetrare radicalmẽte la natura di questo contratto. Diciamo adunq; esser necessario nel fitto di dar l'vso de la cosa affittata per prezzo pecuniario, ò per altra cosa, che succeda, in sua vece. & notasi. che non dico io, ò per altra cosa equiualente a denari; ma per altra cosa, che succeda, & si sostituisca in vece del detto prezzo. perche può ben essere equiualente a denari, & non succedere in luogo del prezzo. Dico questo perche nel contratto di permuta si dà vna cosa per vn'altra, che è equiualente a denari; ma perche non tiene di quella natura, ne hà ragione di prezzo pecuniario, non è ne affitto, ne vendita. & per questo si significa, che ne l'affittare l'vna de le cose commutate deue esser l'vso de la cosa affittata. & l'altra deue essere determinatamente prezzo pecuniario, ò cosa, che succeda in suo luogo. Affitta vno. v. g. vn campo a due sacca di grano ogni anno. non si può negare, che ciò non sia vero fitto. in cui l'vna de le cose, che si commutano, è l'vso, ò il frutto del campo. & l'altro sono le due sacca di grano, che stanno in luogo di tanta moneta, quanta saria bisogno per comprare due sacca di grano. la qual moneta è il prezzo del detto affitto. Chiaro è, che si come fu concesso l'vso, ò frutto del campo per due sacca di grano l'anno, fosse anco stato concesso per tanti denari,

che fossero bastati a comprarli, saria stato contratto di fitto. Parimente dunque sarà, dando il detto vso, o frutto per quelle due facca, che succedono all'hora in vece del prezzo pecuniario. ma s'io dessi l'vso del mio cauallo per l'vso de la vostra mula p vn giorno, o due, tal contratto non saria di fitto, ma di permuta. prima, perche ancor che quello, che si concede sia l'vso d'vna cosa in questo contratto, nondimeno questo è cosa accidentale. perche come si permuta l'vso solamente d'vna cosa, si potria anco permutar la sostãza di essa. ma ne l'affitto sempre l'vna de le cose commutate deue necessariamẽte esser l'vso de la cosa. dipoi perche l'vna de le parti di questo contratto non è prezzo de l'altra, ne succede in luogo di prezzo pecuniario, poi che ne l'vno, ne l'altro di questi contrahenti pretendea conceder l'vso de la sua cosa per dinari vendendolo; ma cambiarlo con l'vso d'vn'altra. il contrario di cui si vede nel fitto d'vn campo, doue che l'affittatore pretende vendere l'vso, & il frutto di esso per dinari, o per altra cosa, che succeda in luogo di quelli. Onde se domandassimo qual di questi due vsi sia il prezzo de l'altro determinatamente, non le potremmo dire, non essendo maggior la ragione de l'vno, che de l'altro. ma ne l'affitto del campo le due facca di grano sono determinatamente il prezzo de l'vso, o frutto di esso.
Sia finalmente la risolutione, che si come nel contratto di vendita deue sempre concorrer prezzo pecuniario, o altra cosa equiualente, cosi nel contratto del fitto, che è vna specie di vendita, deue concorrere prezzo pecuniario, o altra cosa equiualente al detto prezzo, che succeda in suo luogo.
Et accio che questo piu chiaramente s'intẽda, deuesi notare, che questi contratti, vendita, fitto, & permu-

permuta, hanno insieme gran parentela, & conue nienza. se ben la vendita, & il fitto sono anco piu simili. perche ne l'vno, & ne l'altro di questi due contratti l'vna de le due cose commutate è sempre prezzo de l'altra, ma nel contratto de la permuta niuna de le parti, o cose, che si permutano è determinatamente prezzo rispetto a l'altra, nõ essendo maggiore la ragione di quella. & per questo è differente il contratto de la permuta da quello del fitto. Euui anco tra loro quest'altra differenza, perche nel fitto sempre, & necessariamente vi interuiene da vna parte l'vso de la cosa affittata, che è quello, che si vende a prezzo. ma ne la permuta nõ è necessario, che ne l'vna, ne l'altra de le cose permutate sia l'vso di qualche cosa, se non contingentemente, come habbiamo detto.

Differẽza, & conuenienza tra la vẽdita, il fitto, & la permuta.

A gli argomenti in contrario già si è risposto, ec cetto, che a l'vltimo, al qual diciamo, che non senza gran ragione sono condennati quei Capitani, che danno a i soldati loro le paghe in robba, non già perche questa sorte di pagamento muti il contratto de l'affitto in qualchedun'altro. ma perche essendo tra loro il contratto piano, & sincero di affitto da pagarsi in dinari, come è cosa ordinaria, quando non si fa volontariamente altro patto, sono poi pagati in robba contra la volontà de la parte. Et quantunque sia vero, che il prezzo del fitto si possa pagare o con dinari, o con altra cosa equiualente; deue nondimeno farsi compre con buona satisfattione de l'altra parte, & non al dispetto suo. Sogliono occorrere in simil caso due ingiustitie. L'vna è il pagargli in robba contra la voglia loro. L'altra è il tassarla cõ prezzo eccessiuo oltre al giusto. Et qui si deue notare, che si come ne la vendita concorrono quattro cose, cioè il venditore, il com

8

nel fitto cõcorrono 4. cose.

pratore, il prezzo, & la cosa venduta; così nel fitto proportionalmente ve ne concorrono quattro altre, cioè l'affittatore, il fittauolo, la cosa affittata, & il prezzo di essa. alcune volte però accade, che l'affittatore, & la cosa affittata sono vna medesima cosa. come quando alcuno affitta se stesso in qualche suo particolare essercitio. Et questo basti quanto à la natura di questo contratto, acciò trattiamo homai le obligationi, che per virtù di esso incorrono i contrahenti. tratteremo dunque prima gli obligi de l'affittatore, & poi quelli del fittauolo.

nel fitto cõcorrono 4. cose.

Hora gli oblighi de l'affittatore sono quattro, il primo è di manifestare il vitio de la cosa affittata. il quale può essere di due sorti. l'vna quando è dannoso. come se il cauallo tirasse calci, o fosse sboccato, o se la botte hauesse qualche cattiuo odore da guastare il vino, o se il pascolo hauesse qualche herba mortifera da ammazzar gli animali, o se la casa fosse ruinosa. L'altra è, quando il vitio è tale, che faria la cosa affittata del tutto inutile, o meno vtile, che non si conuiene per quel fine, per cui si piglia in affitto, come se la botte affittata non riteneste il vino, o la caualcatura fosse tanto fiacca, che allentasse à mezza via. Hora qualunque di queste due sorti di vitij l'affittatore è obligato à manifestarla al fittauolo, perche altrimente tutto il danno, che ne riceuesse andria à conto suo, & egli saria obligato à rifarlo. Ma se il vitio fosse tale, che non rendesse del tutto inutile la cosa affittata, ne anco fosse dannoso, si potria tacere, diminuendo però tanto del prezzo, quanto saria giusto per quel difetto, come anco dichiarammo ne la materia de la vẽditione. ma se si pigliasse tãto de la cosa vitiosa, come se fosse buona, saria manifesta ingiustitia. Donde si inferisce, quanto grauemente offendono Dio in

9 primo obligo de l'affittatore.

questa

questa parte coloro, che danno à vettura i loro caualli, o affittano altre cose non solo ricoprendo i difetti di esse, ma lodandole anco tanto, che i loro difetti appariscano virtù. Et procurando per questa via di cauarne il medesimo prezzo, che meriteriano se fossero buone, ingannino le pouere genti.

peccati de' ſtacanalli

Sappiano pur di certo questi tali, che sono obligati a rifar tutti i danni, che per questa causa patiscono tutti quelli, che trattano con loro. oltra quello, che hanno preso di piu ingiustamente.

Tutto questo che si è detto circa il manifestare, o tacere il vitio de la cosa venduta, deuesi anco al modo suo intendere circa la cosa affittata, perche come piu volte si è detto, l'affittare è vna specie di vendere.

10

Il secondo obligo è di pagare tutte le spese straordinarie, che si facessero in riparar la cosa affittata, durãte il fitto, pur che non ci sia la colpa del fittauolo, come se il cauallo si infermasse, o cadesse vn muro de la casa. Hò detto straordinarie, perche à le spese ordinarie resta obligato il fittauolo, come la biada del cauallo, il ferrarlo, & cose simili. senza le quali non potria l'huomo seruirsi de la cosa affittata ordinariamente, come fariano anco le spese, che si fanno nel zappare, o potar la vigna, affittata, o in far lauorare il campo. Ho detto anco senza colpa del fittauolo, perche altrimente saria obligato egli proprio. come se il cauallo infermasse per colpa sua, o cadesse il tetto de la casa, tutta la spesa anderia à suo conto, come diremo piu à basso dichiarando la settima obligatione del fittauolo.

obligo 2.

11

Il terzo obligo è di non ridomandar la cosa affittata, se non sia fornito il tempo del fitto, quãdo

obligo 3.

fosse fatto per tanto tempo limitatamente. La ragione di questo è, perche il fitto è vna specie di vēdita, per cui si vende l'vso de la cosa affittata. Onde si come non è lecito ridomandar la cosa venduta, fatta la vendita; cosi non sarà lecito, quando il fitto sia fatto per tanto tempo, ridomādar la cosa affittata sin che non sia fornito. ma se il fitto si facesse a tempo indeterminato, o ad arbitrio de l'affittatore, ben potria in tal caso a sua posta ridomandarla. Con tutto ciò pareria, che fosse contra la carità ridomandare all'hora la cosa affittata; quādo di ciò seguisse alcun danno al fittauolo, come se al tempo, ch'io hò bisogno di far viaggio, mi fosse richiesto il cauallo preso a vettura, non potendo cosi facilmente trouarne vn'altro. Dissi contra la carità, perche contra la giustitia non par, che sia, potendo quel tale domandar di ragione quel, ch'era suo. Si danno però quattro casi, ne i quali può l'affittatore ridomandar la cosa affittata, anchor che il fitto fosse stato fatto a tempo determinato, come si dice nel c. Propter de locat. & conduct. Il primo è quando fatto l'affittamento, l'affittatore si troua in qualche necessità, a cui non potesse proue dere commodamente senza seruirsi de la cosa affittata, come se vno hauesse affittato vna sua casa; & poi ne hauesse bisogno egli proprio, o per se, o p vn suo figliuolo. Et quando la casa, doue prima egli habitaua, fosse per cadere, o per qualunque altra causa non si potesse habitare, o in caso, che il suo figliuolo pigliasse donne, o fosse fatto caualliero, onde hauesse bisogno di far casa da se. Ma qui si offerisce vna controuersia tra Silu. locatio. q. 9. & il Dottor Nauarro nel suo Man. c. 17. nu. 193. Silu. afferma, che chi non hauesse piu d'vna casa, quando egli l'affittò, se ben poi gli occorresse hauerne bisogno,

In quattro casi si può ripetere la cosa affittata innanzi al tēpo.

Dubitatione.

biſogno, non potria mandarne fuora quel pigionante, parendo, che tal neceſſita in queſto caſo ſia volontaria, & che però egli habbia rinunciato a quella ragione, c'hauea di ridomandarla, ſapendo egli da principio non hauere altra, che quella. Ma il Dottor Nauarro afferma, che potria occorrere tal neceſſità, per la quale haueſſe buona ragione di repeterla, come ſaria, ſe l'affittatore, quando l'affittò habitaua in compagnia d'vn'altro; & di poi haueſſe preſo moglie, onde haueſſe biſogno di ſtar da ſe. il che pare molto conueniente. Il ſecondo caſo è, ſe la coſa affittata, come ſaria vna caſa, haueſſe biſogno di inſtauratione, il qual non hauea quando ſi affittò. Il che s'intende, non potendoſi riparare, ſenza che il pigionante n'vſciſſe. In queſti due caſi può l'affittatore con dare al pigionante qualche altra caſa ſimile, o rimettendoli la pigione a rata di tempo, ridomandar la caſa affittata lecitamẽte. Il terzo è, quando il fittauolo vſaſſe male la coſa affittata. il qual abuſo può eſſere in due modi, o cõ danno, o ſenza de la coſa affittata, ſenza danno ſaria, ſe in vna caſa appigionata ſi introduceſſero le meretrici, o ruffiani, o ſimili altri, per cui reſtaſſe la caſa in fame di tal maniera, che niuna perſona di conditione voleſſe piu habitarui. Con danno ſaria, quando ſe ne faceſſe vna ſtalla di porci, o di altre beſtie. o ſe d'vn campo affittato ſi ſtirpaſſero gli alberi, che ui ſono, o non foſſe coltiuato al tempo debito. Il quarto caſo è, ſe il fittauolo non pagaſſe il fitto al ſuo tempo, perche non ſi deue oſſeruar la fede a chi non l'oſſerua, ne a chi rompe i patti, & le conuentioni. Oltra di queſti quattro caſi può anco eſſer forzato il fittauolo a laſciar la coſa affittata, in caſo che foſſe venduta ad altri. perche all'hora il compratore potria leuarglila, come ſua pro-

2. caſo.

3. caſo.

4. caſo.

pria. se già la cosa affittata non fosse vn campo già seminato, del cui frutto non potria restar priuo in tutto, come lo mostra Silu. locatio. 11. la ragione di questo è, perche chi affitta vna cosa, sempre s'intende affittarla per il tempo, che sarà sua. adunque non essendo piu sua dopò la vendita, ceffa il contratto del fitto. Et però il compratore harà facoltà di ripeterla al fittauolo. Altre cose dispongono anco le leggi in casi simili, che piu toccano al legista, che al Theologo, si potranno vedere in Silu. & nel Man. del Nauarro c. 17. nu. 187. & 188. & nel c. Propter. de locat. & conduct. con le sue glose.

12 *obligo* 4. La quarta obligatione de l'affittatore è di restituire al fittauolo tutti i danni, che per sua causa gli fossero successi. iquali possono succedere in tre modi. Il primo è tacendo il vitio occulto de la cosa affittata, il quale si douea manifestare, come dicemmo nel primo obligo. Il secondo è, non concedendo tutto l'vso de la cosa affittata, & defraudandolo, come fanno gli operari, che essendo obligati a lauorare tante hore del giorno gagliardamente quãto possono, lauorano manco, & freddamente. Il terzo è, non osseruando in effetto tutto quello, a che s'era obligato, o sia per negligenza, o per impotenza, o per malitia, o per ignoranza. Per ignoranza, come interuiene a quelli, che si obligano a fare quello, che non sanno, o non lo sanno cosi bene come dicono, & promettono. ma tra questi si deue far differenza. perche alcuni di essi non promettono di fare, se non quello, che sanno, & possono. & solo à questo si obligano. il che facendo, non sono obligati ad altro. Altri sono, che si proferiscono da se stessi a far qualche cosa, promettendo, & dando ad intendere gran facende, essendo però ignoranti, & di poco ingegno da poter fare quãto promet-

metto.

mettono. Io vidi vn'Organista, che si offerse ad accordare vn'organo discordato, promettendo di farlo buono, & p fetto. ma poi che fù stato di molti giorni in su l'opra, mangiando, & beuendo a le spese d'altri, à la fine lasciò quel pouero organo piu rouinato che mai. Il medesimo fanno anco de gli altri artefici, come ogni giorno per esperienza si vede. nel numero di costoro sono i prestacaualli, i quali promettono per l'ordinario gran cose de le loro caualcature. le quali poi mancano a mezza via. lasciando a piedi chi l'hauea presa a vettura. Per impotenza è come se vno pigliasse a fare vno lauoro, che sapesse farlo benissimo. ma non hauesse poi ne le forze, ne il modo, lasciando il tutto imperfetto per piu non potere. Per malitia, come se vno a bello studio facesse cattiuo lauoro per fornir presto. come si vede, che fanno gli artefici del continuo. così fà anco chi dopo hauer fatto l'affitto, non vuol poi consegnar la cosa affittata, ò per non volere, ò per debile occasione. Resta all'hora obligato l'affittatore ò a dare al fittauolo vn'altra cosa simile affittata; ò a risargli tutti i danni, che per tal mancamento egli incorresse.

Tra questi anco sono certi, che affittano altrui l'armi offensiue da far dispiacere al prossimo. Tutti costoro sono obligati a restituire i danni, di cui sono stati causa ai fittauoli. Questi adunque sono gli oblighi di chi dà a fitto. seguono hora quelli di chi piglia, che sono otto.

13 *Primo obligo del fittauolo.*

Il primo è, che non si possa seruir de la cosa affittata ad altro fine, di quello, p cui fù affittata. come se pigliasse vna caualcatura p far viaggio, nõ potria seruirsene a portar la soma, ò a tirar vn carro. la ragione di questo è, perche ciò saria cõtra la volontà

lontà de l'affittatore. onde si commetteria vna spe cie di furto, seruendosi di quel d'altri contra il volere del padrone. In due casi però potria seruirsene ancora ad altro fine. l'vno, è, quando fusse manco dānoso per la cosa affittata. come se si affittasse vn caualo per tirare vn carro, & se ne seruisse colui che lo prese, per caualcare. l'altro è, quando ragioneuolmente si può presumere, & credere, che di ciò non sia per curarsene il patrone. di maniera che non saria peccato generalmente parlando seruirsi de la cosa affittata ad altro fine, come si dice, sub rarihabitione, se ciò si fondasse in buona ragione, & giudicio.

14. Obligo. 2. Il secondo è di rendere la cosa affittata al padrone, fornito il tempo del fitto senza altro indugio.

Obligo. 3. 15. Il terzo è, che non possa restituir la cosa affittata al padrone prima che sia fornito il fitto. eccetto però in tre casi. l'vno è, pagando interamente il fitto, che si douea per tutto quel tempo. l'altro è, se la cosa affittata hauea bisogno di instauratione per poter seruirsi di essa. come se vna casa appigionata fosse tale, la potria il pigionante rendere al padrone, fintanto che l'hauesse instaurata. così se vna caualcatura si infermasse, & che per ciò non potesse seruire, potria rendersi al padrone lecitamente. Il terzo saria qualche necessità contingente di lasciar la cosa affittata. come se venisse qualche peste, p laquale bisognasse allontanarsi. lasciando la casa, che s'era presa a pigione. se bene in tal caso non si potria assolutamente lasciare, ma solo durante la detta neceffità, laqual passata douria il fittauolo continuare il fitto interrotto. Ma quì si deue notare la differēza. che è tra l'affitto, & l'impresti to commodato. & è, che la cosa impresta ta

La differenza, ch'è tra il fitto, & l'imprestito commodato.

si può

si può restituire al padrone ad arbitrio di chi la te neua in presto. ma l'affittata non già. la ragion di questo è, perche l'imprestito si fà a vtile, & profitto del commodatario solamente. Et però, che lasci la cosa imprestata auanti al tempo, torna solo in suo danno. ma il fitto và in vtile del de li due contrahenti. & però lasciando il fittauolo la cosa auanti al tempo. potria tornare in danno de l'affittatore, inquanto non troueria forse vn'altro, a cui l'affittasse. ma rifacendo il detto danno con pagare il fitto di tutto il tempo. che rimaneua, potria lecitamente renderla.

16. Nota. Ma qui si deue notare, che chi rendesse la cosa affittata auanti al tempo nõ saria di giustitia obligato a restituir tutto il fitto, che resta, se non fosse in caso, che realmente l'affittatore incorresse qual che danno per questa causa. Il che saria, quando non così presto trouasse a chi riaffittar la detta cosa. ma se trouasse subito vn'altro fittauolo, & così buono, come il primo, non credo, come all'hora potesse pretendere alcuno interesse, non hauendo patito alcun danno. Poniamo, ch'io hauessi vna casa a pigione per dieci anni. & che in capo a due la rendessi al padrone. se nõ si trouasse qualcuno, che la pigliasse per gli altri otto, resteria obligato a rifare al padrone la pigione di tutto quel tempo. poi che per causa mia gli verria a cessare tutto quel guadagno. & la giustitia vuole, che chi causa il danno, deue satisfarlo. ma se hauesse trouato subito vn'altro pigionante non men buono di me per la medesima pigione, & per tutto quel tempo, non restare con tale obligo, non incorrendo egli alcun danno. Da questo si inferisce, quanta sia la ingiustitia, per nõ dir tirrania dei prestacaualli, che molte volte si fan pagare di tutta la vettura, quando si gli

Cõtra i prestacaualli.

gli rimandano le caualcature, senza che siano state altrimente vsate. non incorrendo loro per questo alcun danno, per trouar subito a chi darle per il medesimo prezzo. che in tal caso al piu si douria dar qualche cosa a giudicio d'vn'huomo da bene per quella nuoua briga di andar cercando d'vn'altro, a cui darla. Et da questo anco potriano sgabellarsi, quando essi medesimi cercassino, & trouassino altri, che le pigliassero, liberando da ogni danno il patrone de' caualli.

17

Obligo. 4. Il quarto obligo è di restituir la cosa affittata propria in se stessa, & ne l'esser suo particolare. la ragione di questo è perche in virtù di questo contratto. & quanto a la sua natura non si trasferisce il dominio de la cosa affittata nel fittauolo: a cui si concede l'vso solamente. onde dopo hauerla vsata deue rendere quella cosa istessa in particolare.

Obligo. 5. Il quinto è di restituire la cosa affittata così intera, & buona, & ben conditionata, come era quando si affittò. il quale obligo si deue intendere, come l'altro simile a questo che è il quarto del commodatario posto nel c. 5. alquale si rimette il lettore, potendosi tutto applicare a questo. Donde si potria inferire, quanto facciano male molti di questi fittauoli, che di tal maniera sfruttano, & peggiorano le altrui facultà, che le rendono poi rouinatissime al padrone. & con molto suo danno. il qual sono senza dubbio obligati a rifare essi, che l'hanno fatto.

Contra i fittauoli.

Obligo. 6. Il sesto è di custodire, & conseruar la cosa affittata con tanta cura, quanta si ricerca per renderla intera, & ben conditionata, come si è detto di sopra.

18

Obligo. 7. Il settimo è di restituir tutti i danni, che per

sua

sua causa haueſſe patito l'affittatore ne la coſa affittata. il quale obligo naſce generalmente da tre cauſe. l'vna è la colpa. l'altra è la fraude. la terza è il patto. la colpa naſce da cinque cauſe. la prima è la negligenza in conſeruar la coſa affittata, come ſi ricerca. la quale eſſendo di tre ſorti, ſolo per quella reſterà obligato il fittauolo a reſtituire, che ſarà grande, ò leue. ma non per quella, che è leuiſſima, la ragione di queſto è, perche il contratto del fitto non ridonda a vtile del fittauolo ſolamente, ma de l'vno, & de l'altro. & però non è tanto obligato il fittauolo a conſeruar la coſa affittata, come ſe l'vtile foſſe tutto ſuo. Vedaſi Silu. locatio. 17. & il Nauarro nel Manu. cap. 17. num. 199. La ſeconda cauſa de la colpa è la tardanza di reſtituire al ſuo tempo la coſa affittata. di maniera, che tutto il danno, che eſſa riceuerà, durante queſta tardanza. ſarà a conto del fittauolo, ancor che foſſe per qualche caſo fortuito. ſe già il danno non ſia tale, che etiamdio, non foſſe in mora, ſaria ſucceduto. perche all'hora non douria patirne il fittauolo. La terza cauſa de la colpa è per eſſerſi il fittauolo ſeruito de la coſa affittata per altro effetto. che quello, per il quale fù conceſſa. perche ſe di queſto naſceſſe alcun danno circa la coſa affittata il fittauolo ſarà tenuto a pagarlo, eſſendo accaduto per colpa ſua. & a queſta ſi riduce la colpa di quelli, che hauendo preſo vn cauallo a vettura per vn certo termine, lo conducono anco piu oltre. onde ancor queſti tali ſono obligati a rifare il danno, che di ciò ſeguiſſe. La quarta cauſa de la colpa potria eſſere, ſe il fittauolo impreſtaſſe la coſa affittata. ò la riaffittaſſe egli di nouo ad altra perſona, caſo che haueſſe prohibitione di

Prima cauſa de la colpa.

La 2.

La 3.

La 4.

farlo

farlo il che dico, perche non è inconueniente di natura sua, che il fittauolo impresti, ò riaffitti la cosa a lui affittata. ma sendoli prohibito dal padrone non potria farlo lecitamente, & senza restare obligato a rifare il danno. che ne fosse seguito a l'affittatore. la quinta causa de la colpa potria essere. se il fittauolo non rimandasse la cosa affittata al padrone per huomo fedele, & da bene, onde ne seguisse la perdita, ò qualche danno di essa. Ma qui si potria dubitare, se fosse il fittauolo obligato a restituire, perdendosi la cosa affittata, in caso che la metteſſe a pericolo per conseruare il suo proprio? simile questione habbiamo lungamente trattata nel cap. 5. circa la materia de l'impresstito commodato, doue si potrà vedere anco questa. Diciamo nascer secundariamente l'obligo di restituire il danno da la fraude, & da la malitia. come saria, se a bello studio il fittauolo esponesse a pericolo la cosa affittata per far quel dãno al padrone di essa. nel qual caso saria più obligato a rifare il danno, che se per altra causa auueniſſe. terzo può nascere il detto obligo da qualche patto. come se il fittauolo si obligasse a rifar tutti i danni, che potessino succedere ne la cosa affittata. perche all'hora resteria obligato, facendo officio di assecuratore, & pigliando sopra di se tutto il carico. Di tutte queste dette circa questa settima obligatione habbiamo trattato succintamente, perche già l'habbiamo esplicate a dilungo nel cap. 5. trattando la quinta obligatione del commodatario, che è simile a questa. Ma qui si hà da notare, che si come i danni de la cosa affittata s'hanno da imputare al fittauolo, quãdo di essi è causa, cosi il miglioramento di essa si deue attribuire al medesimo, quando ne sia stato causa p la industria sua. dico per industria sua,

La 5.

Dubitatione.

L'obligo di restituire nasce secondariamẽte da la fraude.

3. dal patto

Nota.

perche

perche se tal miglioramento nascesse da qualche caso fortuito, non douria attribuirsi a lui. come ne anco a lui si imputano i danni, de' quali egli non è stato causa. se già non vi fosse preceduto alcun patto tra i contrahenti, per cui restasse il fittauolo obligato a tutti i denari, che succedessero. Di qui è, che se in vn campo affittato nascesse vna fonte, & vi si scoprisse vna minera, ò vi nascessino herbe salutifere, senza industria, & fatica del fittauolo tutto l'vtile di ciò saria del padrone, & non del fittauolo. ma se per industria sua vi si cauasse vn prezzo, ò vi si piantassero de gli alberi, che facessero valere piu il campo, tutto questo bonificamento douria pagarsi al fittauolo. se già non fosse stato obligato a farlo per qualche patto.

L'ottauo obligo è, che si paghi il fitto al suo tẽpo. circa la qual materia tre cose s'hanno a considerare. l'vna a che tempo si habbi a pagare il fitto. l'altra, se resta il fittauolo obligato a gir cercando l'affittatore per pagarlo. la terza quanto deue essere questo fitto. Quanto al primo il fitto si deue pagare al tempo conuenuto tra i contrahenti. ilqual si può statuire in due modi, ò espressamente, ò tacitamente. all'hora saria statuito tacitamente, quando da la causa, per cui si dà; ò da la qualità de la persona, a cui si dà: ò da altre circonstanze si conoscesse non hauere a differirsi la paga insino a la fine de l'anno. come se si pagasse per far le spese a qualche particolare, ò per ispẽderlo in qualche piato. ò qualunq; altro negocio, ò per pagare qualche debito a certo tempo, ò per altre cause simili, chiaro è che non si douria all'hora dilatar la paga piu di quello, che ricercasse quella tal necessità. leggasi Silu. locatio. 5. & il Nauarro nel suo Man. c. 17. nu. 198. ma quando non si determinasse

19. *Obligo. 8.*

Di che tempo si habbia da pagare il fitto.

nasse alcun tempo, si douria stare a la consuetudine, laquale quando non vi fosse, deue pagarsi regolarmente a la fine de l'anno. Dico regolarmente, perche tal volta douria pagarsi al principio, come dicono i legisti allegati da Silu. & dal Nauarro ne i luoghi addotti. Di questa difficultà, & de la seconda de le tre preposte deuonsi consultare i legigisti, perche ad essi tocca risoluerle, & non ai Theologi. solo vna cosa possiamo dire intorno a questo & è, che gli huomini sogliono esser tanto sagaci nel trattare i proprij negocij, che danno poca occasione a cosi fatte difficultà. non lasciando di chiarir bene simili partite nei cõtratti, che fanno. ma quando p inauertenza accadesse il contrario, conuerria ricorrere ai legisti, essendo tutto lor professione quello, che tocca la prima, & la seconda difficultà. Ma circa la terza diciamo generalmente, che l'ordinario è di pagar tanto fitto, a quanto si obligò il fittauolo. alcuna volta però dourà pagarsi piu, alcuna meno, & tal volta anco niente. Onde si hà da notare in questo, che il fittauolo lascia di tirar frutto de la cosa affittata per non volere, ò per non potere. se per non volere, resta obligato a vna de le due cose. ò a mettere vn'altro in suo luogo di non minor conditione, ò di perder l'arra data; ò quando non vi fosse arra a rifar torto il fitto perduto da l'affittatore, come di sopra habbiamo diffusamente dichiarato. Ma se è per non potere. questa impotenza può venire ò da la parte de l'affittatore, ò de la cosa affittata, ò del fittauolo. Quando viene da l'affittatore, non mica per non volere, ma per non potere, ancor che volesse, non sarà all'hora il fittauolo obligato a pagare alcun fitto. ne tãpoco l'affittatore a rifar lui di niente. ma ognuno deue far meglio, che può.

Quanto fitto si habbia da pagare.

come

come se hauendo vno promesso di dare il suo cauallo a vettura; & il Rè poi, ó la Rep. gli lo lauasse-ro per il ben commune. Quando poi la impotenza viene da la cosa affittata, come se p qualche caso si morisse, ò mancasse, ò si infermasse, ne l'vn, ne l'altro resta ad altro obligato. ma se la impotenza veniss dal fittauolo, questa può essere in due modi. ò tale, che del tutto lo renda impotente a porre vsar la cosa affittata; come se hauendo preso vn cauallo a vettura per far viaggio, veniss ad infermarsi, ò fosse incarcerato, ò altrimente contra la voglia sua impedito. ouero questa impotenza nō lo farà del tutto impotente a seruirsi de la cosa affittata. nel primo modo, quando la rendesse al patrone di subito, non resteria obligato ad altro. Dissi. rendendola subito, perche se in ciò fosse negligente. saria obligato a tutto il danno incorso da l'affittatore per tal negligenza.

Da questo si caua, qual sia la ragione, perche chi 20.
hauesse preso vn campo in affitto, ò altra cosa frut tifera, non resteria in conscienza obligato a pagar ne il fitto, quando senza sua colpa nō ne riceuesse alcun frutto. Dico, senza sua colpa, come quādo p qualche caso fortuito si pdessero tutti i frutti, come saria p vna tēpesta, ò vn diluuio, ò p guerra, ò p vna distruttione di grilli. pche quando ciò fosse cō colpa sua. lasciandoui crescere l'herbe nociue, ò essendo negligente nel coltiuarlo, nō resteria disobligato a pagarne tutto il fitto, nō meno che se hauesse fatto buona ricolta. ma se vi restassero alcuni frutti, se ben pochi, essendone andati a male senza sua colpa, vna de le due cose può fare il fittauolo; ò consegnarli tutti al patrone, scontandone solamente le sue spese, & fatiche. ò, se ciò non gli torna bene, pagar tutto il fitto interamente.

Cosi vediamo costumarsi nei fitti de le caualcature, & con molta ragione. cioè, che chi l'adopra per tutto il giorno màco vn'hora sola, paga tutto il fitto, come se non fosse mancato niente. Di que ste cose leggasi Silu. locatio. q. 12. & 13. Et Nauarro nel suo Man. c. 17. nu. 187. & 188.

21 *De l'augmẽto, & de la diminuitione del fitto.*

Quanto poi a la diminutione, ò augmento del fitto, le leggi dispongono, che quando per alcun caso fortuito, & non cõsueto, crescono i frutti de la cosa affittata piu del solito, il fittauolo deue pagar piu fitto, che non erano conuenuti. Poniamo caso, che vna persona pigliasse a fitto vn molino per poco prezzo, per esser solito di hauer poca acqua. per ilqual difetto non suol macinare tutto l'anno; & con due macine sole al piu. Se di poi per qualche accidente l'acqua crescesse tanto, che potesse macinar tutto l'anno, & con piu di due mole, si douria all'hora augmentare il fitto proportionatamente a l'augmento de l'vtile. cosi è determinato nel c. Propter. de locat. & conduct. Il quale augmento s'intende, che deue succedere & quanto a la sostanza, & quanto a la quantità del frutto; & non quanto al valore, & prezzo di esso. perche questo deue ridondar sempre in vtilità del fittauolo solamente. Deue anco succedere il detto augmento per qualche caso contingente, & straordinario, & senza industria del fittauolo. perche quando occorresse per sua industria, & particolar diligenza, tutto l'vtile è suo. come se facesse vna cisterna, ò vna conserua grande in vn campo affittato, con la cui acqua lo inaffiasse, & lo facesse piu fertile. la giustitia, & la ragione vuole. che si come il danno de la cosa affittata, quando viene da caso fortuito, non vada a conto del fittauolo, ma de l'affittatore; così

l'vtile

l'vtile di essa succedendo parimente per caso fortuito, non deua ridondare a profitto del fittauolo, ma del padrone. Per la medesima causa quando il frutto de la cosa affittata per qualche caso fortuito fosse manco del solito, si deue secondo le leggi diminuire il fitto proportionalmente, secondo la proportione di detti frutti. il che par cosa molto conueniente. perche se crescendo il frutto casualmente, si deue augmentare il fitto; adunq; diminuendosi pur casualmente, si deue diminuire il fitto. ma diminuēdosi il frutto p colpa, & negligenza del fittauolo, il fitto deue star saldo. Si danno però tre eccettioni circa la sopradetta regola, per lequali non si deue diminuire il fitto, diminuendo i frutti. la prima è quando l'affittatore, & il fittauolo sono compagni, & fanno a parte in tale affitto. come è, quando vno da le sue terre a mezzo, ò al quinto, ò al terzo, ò in altra proportione così fatta. perche all'hora l'vn, & l'altro deue participare de l'vtile, & del danno, come da principio erano cōuenuti. onde in tal caso non si parla mai di diminutione. la secōda è, quādo p la fertilità de l'anno dinanzi, ò del seguēte si ricōpensa la sterilità de l'anno di mezzo. la terza è, quādo l'affitto è fatto p lungo tēpo, ò in vita, ò per sempre. pche ne anco così si deue diminuire il fitto p conto de la sterilità, si come ne anco deue augmentarsi per l'abondanza. la ragione di questo è, pche tale augmento, venēdo p discorso di tēpo, suole attribuirsi a la diligenza, & industria del fittauolo, ilquale hauendo a goder lungamēte la cosa affittata, vi suol porre gran diligenza per migliorarla, hauēdo egli a goderne. è adunq; conueniente, che goda tal miglioramento, & che la sterilità di vn'anno si ricōpensi con l'abundanza di molti altri, che sono

Eccettioni per lequali non si deue scemare il fitto.

ſtati,ò ſaranno. leggaſi il Nauarro nel Man. c. 17. nu.89.& 190.& queſto baſti quanto a l'obligo de' contrahenti.

22 *Diuiſione del fitto.*

Segue hora la diuiſione di queſto contratto. Il qual ſi diuide per tre riſpetti. cioè de la coſa affittata, de l'vſo,& del tẽpo, per cui ſi ſuole affittare. Quanto al primo la coſa affittata può eſſere di due ſorti,ò mobile,ò immobile. la mobile è di due ſorti. perche ò ſi muoue da ſe,come l'huomo,& tutti gli altri animali. ò ſi muoue da altri,come ſono armi,veſti, libri, & altre coſe ſimili. le coſe immobili ſono anco di due maniere. alcune ſono vrbane, come edificij, & caſe, che ſono dentro vna città, i fittauoli de lequali in latino ſono detti Inquilini, cioè habitatione di caſe altrui. altre ſono ruſtiche, come campi,vigne,hortaggi,oliuetti, & altre coſe ſimili. i fittauoli de le quali in latino ſono chiamati Coloni,che vuol dire agricoltori,ò lauoratori. ſecondo ſi diuide quanto a l'vſo in due modi. Il primo pche ſono due ſorti di vſo. l'vno è certo,& determinato, come quãdo ſi dà vn cauallo a vittura p far viaggio. & nõ per altro. l'altro è incerto,& indeterminato, come quãdo ſi deſſe vn cauallo a nolo ad arbitrio di chi lo piglia, che poſſa vſarlo, come gli piace indeterminatamente. l'altro modo è, perche l'vſo è ancor di due altre ſorti. l'vno conſiſte in attione,ò paſſione; l'altro in frutto. In attione, come l'vſo del coltello, del martello. de la ſcura,& di altri inſtrumenti ſimili. In paſſione,come l'vſo d'vna caſa,ò d'vn cauallo,ò d'vn libro. In frutto,come l'vſo d'vn campo, d'vna vigna, d'vn'oliueto,d'vn'armento,ò di altre coſe fruttifere. terzo ſi diuide per riſpetto del tempo, perche quanto a queſto può farſi in tre modi, ò per tẽpo certo. ma non determinato,come per tutta la vita d'vn'huo

mo

mo.ò per tempo certo,& determinato,come saria per dieci,ò per quindeci anni. ò per tempo certo. & determinato,come se si facesse ad arbitrio,& volontà del padrone. Sotto la qual terza diuisione si comprende il contratto del censo, come vna specie di affittamento, di cui faremo hora particolar trattato. Ma tutto questo meglio si vedrà ne la seguente tauola.

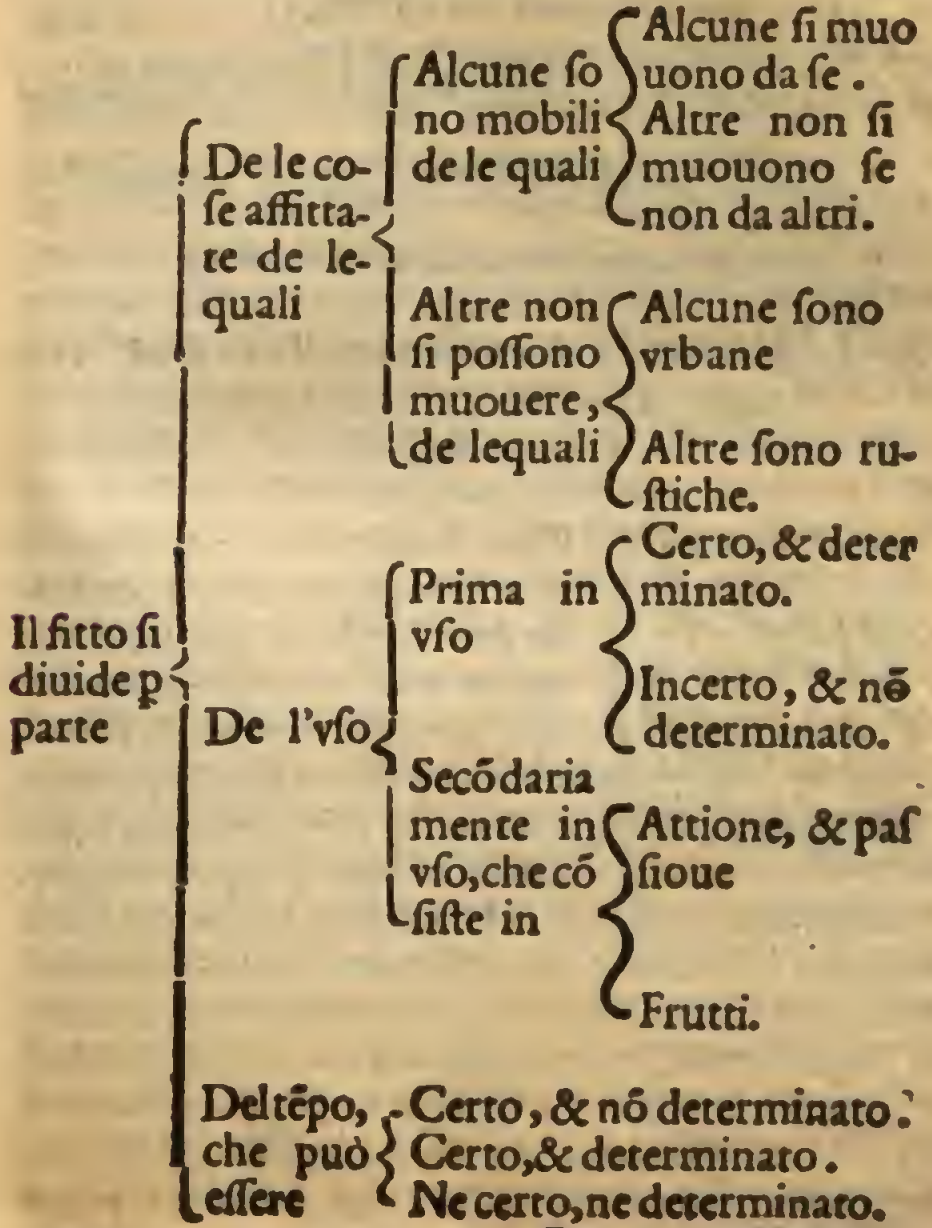

Molte altre diuisioni differenti da questa fur prepoſte da Corrado. ma queſte ſono quelle, che fanno piu al propoſito. l'altre poco importano. Et con queſto ſi riſolue tutta la materia de l'affittare.

SOMMARIO.

1 *Cenſo di quante ſorti.*
2 *Tra emphiteuſi & liuello che differenza.*
3 *All'Emphiteuſi quante coſe concorrono.*
4 *Cenſaliſta emphiteota ſe può vendere la coſa ſenza licenza del padrone.*
5 *Compratore nuouo d'emphiteuſi paga la cinquanteſima parte.*
6 *Emphiteota non pagando cadde da l'emphiteuſi.*

DEL CENSO CHIAMATO EMPHITEUSI, ò contratto Emphiteotico. Cap. XXVI.

DOpo il contratto del fitto ſegue ordinatamente il contratto del Cambio. ma perche ſi dà vn'altro contratto, ilquale per la maggior parte ſi riduce al fitto, come ſpecie di eſſo, conuiene trattarne hora qui come nel ſuo proprio luogo.. prima che paſſiamo a la materia del Cambia. Queſto è il cenſo, di cui ſarà ben di trattare ampiamente, per eſſer contratto molto frequente ne la Rep. & perche vi occorrono molte difficultà de eſplicare circa di eſſo. Queſto nome di cēſo appreſſo de' latini hà molti ſignificati. de' quali però due ſoli ſanno al ꝓpoſito noſtro. alcune volte ſi piglia

Che ſignifichi queſto nome cēſo.

per

per quel tributo, che si dà al superiore in recognitione del dominio. nel qual senso si piglia in san Matth.c.22. quando i Giudei domandarono il saluator nostro, se era lecito di dare il censo a cesare, ò nò. nel medesimo senso si piglia ne la causa.1.q.3.c. quæsitum. Altre volte significa quella pensione, che ogni anno si paga ad alcuno per l'vsufrutto di alcuna cosa da lui riceuuta, ò sia superiore, ò inferiore, ò equale. Et in questo significato si piglia qui.

Ha questo cẽso tre specie. vna, che si chiama Emphiteusis. vn'altra chiamata amouibile il terzo si chiama in vita, ò violario. In questo capitolo si tratterà del primo. Questo nome adũq; emphiteusis, è nome greco, & significa plantatione, ò miglioramento. perche già si soleano dare i campi, & le terre sterili a censo. acciò si coltiuassero, & migliorassero. ma hora si piglia vniuersalmente per la concessione de l'vsufrutto di qualunq; cosa immobile fatta per vna certa pensione da pagarsi ogni anno, ò con denari, ò con frutti, che vagliano denari. come se si desse vna casa, ò vn cãpo a qualcuno, obligandolo a pagarne ogni anno vna tanta pẽsione. Mai legisti fan differenza tra questo contratto emphiteotico, & quello, che chiamano Feudum, che vuol dire concessione di alcuna cosa immobile data con obligo di pagare qualche tributo, ò fare altro seruitio in segno di vassallaggio. la principal differenza tra questi è, che nel cõtratto Emphiteotico vi corre pẽsione di denari, ò di altra cosa equiualente. ma nel feudo in vece di pensione si deue dar qualche seruitio ò certo, ò incerto ad arbitrio del Signore, che lo instituisse. il qual seruitio non si deue far ciascun'anno, ne a certo tempo, come si fà de la pensione. ma quando il feudatario ne sarà

1. *Tre specie di censo.*

Emphiteusis che significhi.

Feudo che cosa sia, & come sia differente da l'emphiteusi.

rà ricerco dal Principe patrone del feudo. molte altre differẽze assegnano tra loro, per lequali si potrà leggere Silu. Feudum.q.1.

2. *Contratto liuellario.*

Fanno anco differenza tra il contratto Emphiteotico,& quel,che chiamano liuellario. ilquale è, quando l'emphiteota,che è colui, che sà il censo, & paga la pensione,concede ad vn terzo quella cosa. laquale egli hauea per cõtratto Emphiteotico. di sorte che quando il Signor diretto concede egli medesimo la cosa sua ad vn'altro perpetuamente con obligo di pagarli ogni anno vna certa pensione,si chiama Emphitensis. ma quãdo poi l'emphiteota,che è solamente padrone vtile de la detta cosa, la concede ad vn terzo con il medesimo carico di pagar la pensione al Signor diretto. questo chiamano contratto liuellario. ma perche queste differenze,per lequali questi due contratti si distinguono da l'emphiteotico,sono accidentali, & non essentiali,per questo & l'vno, & l'altro sono cõpresi sotto l'emphiteotico,come l'huomo bianco, & il nero sotto la specie humana.

3. *Le cose che concorrono a la natura de l'emphitensi.*

Molte cose hora concorrono a la natura di questo contratto. l'vna è, che chi concede vna cosa a contratto emphiteotico,come vna casa, ò vn campo, si ritiene il dominio diretto, & chi la piglia ne hà il dominio vtile. ilquale non è altro. che vna facultà di seruirsi di vna cosa, & pigliare il profitto, & l'vtile,che di essa si puo cauare, restando lei sempre salua.la seconda che chi riceue la cosa data a cẽso, sia obligato a dare ogni anno vna pensione al padrone di essa in ricompensa del dominio vtile. che gli hà dato. la terza che questo censo non si possa constituire,se non sopra vna cosa immobile. & la ragione, che di questo i legisti assegnano, è, perche nei mobili non può separarsi il dominio

diretto

diretto da l'vtile, come ne le cose immobili. il che è però necessario, poi che l'vno resta appresso d'vno de contrahenti, & l'altro appresso de l'altro. Causi anco questo da la etimologia del vocabolo Emphiteusis, che vuol dire Plantatione, la quale stà radicata in terra immobilmente. parimente si caua perche questo contratto può di natura sua esser petuo. il che non potria essere sopra de i beni mobili. Et tanto anco ne insegna la consuetudine.

La quarta è, che il cēsalista Emphiteota hà facoltà di vendere la cosa accensuata, domandandone però prima licēza al padron diretto. Ma qui si può dubitare, se potria il padron diretto negare questa licenza. Et pare, che quando si hauesse a vendere a persona non prohibita da le leggi, non potria negarla. perche vendendosi cosi niun danno glie ne viene. Et se alcun mi dicesse, che potria essere qualche persona litigiosa, pouera, & mal pagante, che saria con danno del diretto padrone; diciamo, che niun danno di ciò può venirli, restandogli la facoltà di ritirare a se la cosa data a censo, tuttauia che per tanto tempo nō gli sia pagata la sua pensione. Le persone mò, a cui non si può vendere la cosa accensuata, secōdo alcune leggi municipali, sono gli Ordini, & le persone piu potenti di co lui, che l'hà, da cui non si potria cosi facilmente essigere il censo, come dal venditore. da l'altra parte pare, che ne anco con questi tali potria escusarsi il Signor diretto di concedere cosi fatta licenza, non volendo pigliarla egli per altretanto. perche se diciamo tornargli in dāno, che si vende a persone simili, a questo potria riparare egli, pigliandola per se per altretanto. & non volendo seruirsi di questo rimedio, non pare, che douesse seruirsi de l'altro cō negargli la licenza. Ma questo negotio tocca piu di risoluerlo

4 Dubitatione.

uerlo a i legisti, che a i Theologi. & però lasceremo ad essi, che ne dicano il parer loro.

5 La quinta proprietà di questo contratto è, che il Signor diretto, sendoli domandata la licenza di vender la cosa acensuata, hà tempo due mesi di pigliarla egli proprio al prezzo, che la pigliano altri.

6 La setta è, che il nuouo compratore è obligato secondo le leggi di dare al padron diretto la cinquantesima parte del prezzo per cui fu venduta, in ricognitione del dominio diretto, che hà sopra la cosa venduta. Et se bene questo è vero, secondo le leggi. nondimeno quanto à la consuetudine si fa il contrario, cioè si paga la decima. ne la paga il nuouo compratore, ma chi la vende, se bene à l'vltimo tutto torna in vno, perche tanto piu cara si compra, quanto è minor la decima, che l'altro paga, & la quale egli douea pagare rimanendone libero. Quanto à la decima par che sia tributo souerchio il pagarla. ma questo si rimedia con il fare gratiosamente franco de la metà, o d'vna parte di essa colui, che l'hà da pagare. il che è già messo in consuetudine.

La settima è, che quando il censalista non paga la pensione per due anni, douendosi pagare à la Chiesa, ò à qualche religione, o in fra tre, hauendosi a pagare a persone secolari, il Signor diretto la può ritirare a se, & liberarsela, mediante il decreto del Giudice, se già il non essigere la pensione fosse per inganno, & per colpa sua propria, come saria se venendo per pagarla, il padron dicesse, che ciò non importasse, & che ben potea ritenersela, o lo facesse incarcerare, ò in altri modi impedire fin tanto, che il tempo de la paga scorresse via.

Nota. Ma qui s'hà da notare, che non è obligato il Signor diretto di domandare tal pensione anno per

anno,

anno, acciò possa liberarsi la cosa acensuata, non essendogli pagata, perche come dice la legge, il giorno proprio de la paga è quello, che la domanda in vece del padrone. Altre cause pongono anco le leggi, per le quali si può liberar la cosa accensata. de le quali vna è, se il censalista vendesse senza licenza del diretto padrone la cosa accensata. L'altra è, se tanto la peggiorasse, che il detrimento fosse notabile, & perpetuo. Leggasi Silu. emphiteusis q. 5. il quale pone molte altre cause, che non sono tanto principali, ne fanno tanto al caso, come le nominate. Queste sono le cose, che si ricercano a la natura di questo contratto. da le quali chiaramente appare, che si riduce a quello del fitto, poi che l'vno de i contrahenti dà l'vso de la cosa, o il frutto di essa, & l'altro dà il tributo, o la pensione, che è come prezzo di esso. Et si come chi dà la cosa affittata si riserua il dominio di essa, cosi chi dà la cosa a censo ne resta diretto padrone, sono però differenti in questo, che il fitto ordinariamente è cosa temporale; & il censo è perpetuo.

Il censo si riduce al fitto.

Ma circa le cose dette occorre vna difficultà, & è questa, molti di questi censali sono nel Regno di Valenza, & in Toleto, che non impongono altro censo, che vna tazza d'acqua. adunque se questo contratto è di affittamento, saranno cosi fatti censali ingiusti, non pagandosi il giusto prezzo, che p conto loro si douea. A questo risponde Albornoz, che in simili censali, & affittamenti sempre interviene prezzo giusto, ancor che la pensione sia assai piccola, & quasi niente. La ragione di questo è, perche non solamente la pensione stà in luogo del prezzo, ma anco la decima, che si paga, quando si vende la cosa accensata. la qual tanto sarà maggiore, quanto la pensione sarà minore. Poniamo, che

dubitatiõe

la ca-

la casa, che vale mille ducati, si dà a censo per vna tazza d'acqua l'anno, o per vn sol denaro. chiaro è, che qnando questa casa si venderà, tanto piu ne daranno per hauerla, quãto è minore la pensione, che risponde. & cosi tãto sarà maggior la decima, quanto sarà maggiore il prezzo. di maniera, che tutto quello, che si perde ne la pensione ordinaria di molti anni, si ristora ne la decima di vna sol volta, che sia venduta. Et cosi per bassa, o piccola, che sia la pensione, sempre il prezzo sarà giusto. Molte altre cose trattano i Sommisti di questo contratto, le quali piu appartẽgono a i legisti, che a i Theologi. Onde lasciandole a tal professione, daremo homai fine a la materia di esso.

SOMMARIO.

1 *Censo amouibile come si fa.*
2 *Censo a che contratto si riduca.*
3 *Nel censo la cosa comprata è la facoltà di riceuere la pensione.*
4 *Censo s'è contratto di compra insieme con Emphiteusi.*
5 *Nel censo come il pericolo de frutti resti al censalista.*

DEL SECONDO CENSO, CHE SI dice amouibile, o con carta di gratia. Cap. XXVII.

come si faccia il censo amouibile

IL secondo censo habbiamo detto esser quello, che si dice amouibile, & che si fa con carta di gratia. di cui si deue hora trattare. Quando si fa di questa maniera. Hà Pietro verbi gratia vna casa, o vn podere, che vale quartordeci mila ducati. Et per-

perche haria bisogno di vna tal somma di dinari, & sa, che Pauolo potria seruirnelo, glie ne domanda a censo sopra di quella sua casa, o podere, che veramente gli vale. Paolo da l'altra parte desiderando di far qualche ritratto di quei suoi dinari, & far che gli rendano qualche vtile, gliene dà a censo sopra la detta casa, o podere, obligādolo a dargli ogni anno mille ducati di pensione, che và a ragione di vno per quattordeci. La qual pensione è quel censo, di cui hora trattiamo. Pietro mò accetta il detto obligo. con tal patto però, che ad ogni suo piacere possa liberarsi da questo carico, estinguendo il detto censo, & rendēdo a Pauolo i suoi quattordeci mila ducati, che fu la sorte principale, sopra di cui fu caricato tal censo. Et per questo fu chiamato censo amouibile. chiamasi anchora Censo con carta di gratia, perche a colui, che si obliga di pagarlo, se gli fa questa gratia di potere estinguerlo ad ogni sua posta.

Due cose habbiamo hora a trattare di questo contratto. L'vna sarà di vedere a qual si riduce di quelli, che fin qui habbiamo esplicati. L'altra, che cōditioni, & qualità debbia hauere, perche sia giusto. Quanto al primo, è gran difficoltà tra i Dottori a che contratto si riduca questa specie di censo. Alcuni furono di parere, che si riducesse ad imprestito mutuo con guadagno, che saria vsura.

2 *A qual cō tratto si riduca questo censo.*

Il fondamento di questa opinione era, perche pare, che sia il medesimo dare mille ducati a censo sopra vna casa per cinquanta ducati l'anno di pensione, che imprestarli con quel medesimo guadagno, fin tanto che non siano restituiti.

Oltra di questo, che dà mille ducati a censo per cinquanta di pensione, in venti anni harà rimborsato tutta la somma principale.

Et se

Et se dipoi fosse estinto restituēdoli i suoi mille ducati, già harià raddoppiata quella somma, & p mille, che ne imprestò, ne haria altri mille di guadagno. Et se passati i detti venti annī non fosse estinto, tutto quello, che da l'hora in poi ne riceuesse, si aggiugneria a la sorte principale. & cosi saria sempre imprestito con guadagno. Altri sono stati di parere, che sia contratto di compra, & di vendita. Et di questi alcuni hanno detto, che la cosa comprata, & venduta in questo contratto era il dritto, & la facoltà di riceuere la pensione ogni anno. altri dissero, che era la casa, o il podere, sopra di cui era fondato il censo, quelli, che dissero essere il dritto, & la facoltâ di riceuere la pensione, lo prouano per non essere ciò quella cosa, sopra di cui si fonda il censo. il che fanno con queste ragioni. prima, pche se la cosa venduta, & comprata fosse la casa, o il podere, sopra di cui si fonda il cēso, ordinariamente saria il contratto illecito, poi che ordinariamente val piu quella, che non è la quātità, che sopra essa si carica, la qual verria a essere il prezzo de la cōpra, & de la vendita. Onde vediamo, che sopra vna casa, che varria mille ducati, si caricherà vn censale di venti di principale, & alcune volte anco di meno, che non può esser prezzo equiualēte a la detta casa. La seconda è, perche la cosa venduta resta in mano del compratore, ma la casa, o il podere, sopra di cui si fonda il censo, non resta in mano di chi sborsa il denaro a censo, che verria a essere il compratore; anzi in mano di chi gli riceue, che saria il venditore, se quel contratto fosse di compra, & di vendita. adunque non è tale. La terza, perche se quella casa, o podere fosse la cosa comprata, non potria poi piu venderla, chi riceuette i dinari a censo sopra di essa, poi che riceuēdogli dimostra

hauer

hauer venduto a chi glie n'hà dati. Et nondimeno vediamo farsi tuttauia il contrario, poi che egli le vende sempre a chi gli pare, & piace. Questi mò, che dicono esser la cosa comprata, & venduta quel la casa, o quel podere, sopra di cui si carica il censo, prouano non potersi comprare, ne vendere il dritto, & la facoltà di riceuer la pensione ogni anno, con questo argomento. Comprare quel dritto, o quella facoltà, è il medesimo, che comprare la pensione pecuniaria, o quei dinari, con cui s'hà da pagare detta pensione. ma il dinaro non si può ne comprare, ne vendere, manco adunque si potrà comprare quel dritto, & quella facoltà di pigliare tal pensione, come sua.

Hora a questa difficoltà noi risponderemo per conclusioni. Et la prima sia questa. Questo contratto non è di imprestito di moneta. Prouasi, perche chiunque presta può ridomandare i dinari imprestati a la persona, che gl'hebbe in presto. ma qui colui, che da dinari a censo, non può piu lecitamẽte ridomandargli. Di piu, se questo contratto fosse di imprestito, non saria lecito, anzi vsurario. Onde essendo contratto, che può farsi lecitamente, come si mostra ne le estrauaganti prima, & seconda, de emptione, de le quali, la prima è di Martino V. & la seconda, di Calisto III. Et il medesimo anco apparẽdo per l'altra di Pio V. ne le quali questo contratto è approuato per lecito, adunque egli non è di imprestito di dinari. Ne è contrario a questo, che a lungo andare le pensioni vengano a eccedere la sorte principale. perche anco ne la vendita i frutti per discorso di tempo sogliono eccedere la quantità del prezzo da la cosa venduta. *Conclus. 1.*

La seconda conclusione. Questo contratto conuien, che sia necessariamente, o di vendita, o di affitto, *Conclus. 2.*

fitto,o di permuta. Prouasi, perche in questo contratto si dà vna cosa in ricompensa d'vn'altra. Et simili contratti necessariamente sono o di vendita,o di fitto,o di permuta.perche solamẽte in questi si dà vna cosa in ricompensa d'vn'altra.

Conclus.3. La terza conclusione. Questo contratto non può essere ne di affitto, ne di permuta. Prouasi la prima parte,perche la cosa affittata conuerria, che fosse il dinaro dato a tẽso, di cui si paga la pẽsione. ma il dinaro ,in quanto dinaro,non si può affittare, ma imprestare solamente. Prouasi la seconda, perche ne la permuta bisogna, che sia equalità tra le cose permutate. doue che qui non è, poi che chi dà la pensione in capo a molti anni haria dato piu dinari, che non haueſſe riceuuti.

Conclus.4. La quarta conclusione. Questo contratto sarà di compra, & di vendita. Prouasi, perche necessariamente bisogna,che sia o di vendita, o di affitto, o di permuta, come disse la seconda conclusione. ma non è di affitto, ne di permuta, come hà detto la terza, adunque sarà di compra, & di vendita.

Conclus.5. La quinta conclusione. La cosa comprata, & venduta in questo contratto è il dritto,& la facoltà di riceuere ogni anno la pẽsione,come sua, que sta conclusione proua il Dottor Soto de iust.& iu. lib.6.q.5.ar.1.concl.3. con alcune ragioni. Et Corrado de contractibus q.75.& Silu.Vsura 2.q.12. & il Nauarro nel commentario de le vsure nu.77. & molti altri. Onde lasciando tutte l'altre ragioni da parte, per parermi poco sofficienti, ne piglierò vna sola,al parer mio assai buona, & quella dichiarerò.Per intender dunque il fondamento,& la ragione di questa conclusione si deue prima considerare, che questa pensione pecuniaria, il cui dritto si dice vendersi, & comprarsi in questo contratto,ancor

to,ancor che ella sia formalmente pecuniaria, nõdimeno equiualentemẽte è fruttuaria, perche succede in luogo de la fruttuaria. Et è, come se vno compraſſe da vn'altro vna parte de i frutti del suo podere,perche ogni anno gli riſpondeſſe con quella parte de i frutti. Chiaro è,che ſe queſta penſione fruttuaria ſi taſſaſſe dopò a dinari,accioche come prima ſi pagaſſe in frutti, ſi pagaſſe poi à contanti, in tal caſo quella penſione ſaria fruttuaria equiualentemente ſuccedendo in vece de i frutti, ancor che formalmente foſſe moneta. Et di qui naſce,che ſi come la penſione fruttuaria ſi potria lecitamente comprare,& vendere, coſi potria farſi anco de la pecuniaria,che in luogo di eſſa ſuccede. perche, propriamente parlando,comprandoſi,& vendendoſi, non ſi compreria, ne venderia come dinaro,ma come frutti del podere,in luogo de i quali era ſucceduta. Hora veniamo al noſtro propoſito. la penſione,che ſi compra in queſto cõtratto,ancor che ſia formalmente pecuniaria,nõdimeno equiualentemẽte è fruttuaria, nel cui luogo ſuccede. Et che ſia coſi,è chiaro. perche caricare vna caſa,o vn podere di cento ducati, non è altro,che comprare vna parte de i frutti,o de la caſa, o del podere. la qual parte ſi deue pagare ogni anno . che ſe ciò non foſſe, non ſi potria aſſegnar ne ragione,ne fondamẽto di poter comãdare, come ſtrettamẽte cõmanda Pio V. ne la ſua eſtrauagãte, che queſti cenſali ſi fondino ſopra beni ſtabili,che di lor natura ſieno fruttiferi,reprobando gl'altri, che foſſero fondati altrimente. ma perche queſta portione de' frutti ſaria molto variabile quãto al p̃zzo, pche q̃ varria molto,q̃ poco, ne ſerberia ſempre la debita ꝓportione,che cõ il prezzo di tal vẽdita biſogna hauere.però ſu mutata in vna certa

quantità di dinari, la quale non è variabile. Et cosi la pensione pecuniaria succede in vece de la fruttuaria. di maniera, che qui interuengono virtualmente due contratti. L'vno è la compra de i frutti, che si deuono dare ogni anno. L'altro è la commuta, & la tassa, per la quale i detti frutti si commutano, & tassano in dinari. che è la pensione pecuniaria. Ma per maggior dichiaratione di questo poniamo il caso, ch'io comprassi da qualcuno vna botte di vino da darmisi ogni anno di vna vigna particolare, dandogliene il prezzo conueniente, con patto, che ogni volta, che mi renderà il medesimo prezzo, io gli rimetta à l'incontro il detto obligo. Vediamo hora vn poco, questo contratto non saria vn censo di questa sorte? nõ bisogna dubitarne, poi che ne la sostanza non sono differenti. ancor che vi sia qualche varietà accidentale, la qual non muta la specie. adunque come questo è contratto di censo di questa sorte, cioè amouibile, cosi sarà anco quell'altro. Et con tutto ciò quello, che qui si compra. & si vende, non è la vigna, ma vna parte del frutto di essa, che si deue pagare ogni anno. adunque quello, che in questo contratto si comp.a, & si vende, sono i frutti de la cosa accensata. Passo hora piu auanti. se dopò che il contratto è fatto, commuttassimo la pensione di quelle botte di vino con tanta quantità di dinari, quanta meritaua essere stimata, & tassata la detta pensione del vino. Lascieria per questo di essere quel contratto, che era prima? non veramente. perche pagarsi tal pensione in frutti, o pagarsi in dinari è cosa accidentale à questo contratto. Et gli accidenti si sa, che non variano la specie. adunque si come era prima contratto di censo di questa sorte, lo sarà anco di presente. Et si come prima

la co-

la cosa comprata era la pensione fruttuaria, cosi anco sarà hora la pecuniaria, la qual succede in luogo di quella. doue chiaramente si vede, che qui sono concorsi due contratti virtualmente. l'vno fu la compra de i frutti, per la quale io comprai quella botte di vino da pagarsi ogni anno. L'altro fu la commuta, & la tassa de la detta pẽsione. La qual commuta è anco vn genere di contratto, per cui pare, che il censalista compri da me quella botte di vino, che mi hauea da dare ogni anno pagandomi a l'incontro tanta quantità di dinari, quanta è la pensione pecuniaria, che fu tassata. Da questo anco si penetra, qual sia la causa, perche si dica la pensione pecuniaria succedere in luogo de la fruttuaria. Et la ragione è, perche la pensione pecuniaria è quasi vn prezzo de la futtuaria, per cui questa virtualmente si vende. succedendo il prezzo in luogo de la cosa venduta. Da questo parimente si vede esser cosa accidentale à questo contratto, che la pensione si paghi in frutti, ò in dinari, potendosi far l'vno, & l'altro indifferentemente. Vero è bene, che considerãdo la natura di questo contratto, douria pagarsi in frutti. nondimeno lo stile ordinario è, che si paghi in dinari. Et alcune leggi municipali comandano, che si paghi a contanti. il che si fa per ouiare a le ingiustitie, & a gli inganni, che si potriano commettere, pagandosi in frutti: il che non può cosi facilmente accadere, pagandosi in dinari. perche pagãdosi in frutti, quando saria grande, & quando piccola, comparandola a la sorte principale, senza variarsi quãto a la sostanza. saria grande, quando i frutti valessino assai. piccola, quando poco. restãdo però sempre la sorte principale in vn medesimo essere, senza giamai ne crescere, ne diminuire. come se la pẽ-

sione fosse vn sacco di grano, il quale vna volta varria due scudi, altre tre, o quattro. ma pagandosi a dinari tassati, sempre ritiene la medesima proportione rispetto a la sorte principale, senza crescere, ne diminuire, si come ne anco quella cresce, o diminuisce. Onde si può meglio osseruar la rettitudine, che deue essere tra la sorte principale, che è il prezzo in questa compra, & la pẽsione, che è la cosa comprata. La qual rettitudine consiste ne la detta proportione. di maniera che la sorte principale sia tanta proportionalmente, quanta è la pẽsione, ne piu, ne manco. ma questa materia si esplicherà anco meglio, dichiarando la quarta conditione nel seguente cap.

Quello, che potria far difficoltà in questa parte è, che se per questo contratto si comprassino i detti frutti, seguiria, che quando la cosa accensata nõ rendesse niente, non douria manco pagar si la pensione. il che non si vsa però. A questo si dice, che si come nel contratto Emphiteotico resta obligato il censalista a pagar la pensione ogni anno, ancor che la cosa di cui s'hauea da cauare, fosse tal volta infruttuosa, & ancor che tal pensione fosse fruttuaria; cosi in questo contratto si deue pagar la pensione ogni anno, se ben tal volta la cosa accensata è sterile. & ancor che tal pensione equiualentemente sia fruttuaria. La ragione di questo è, perche in simili contratti si mescola quello di sorte, o di ventura, come quando si compra il pesce, che vno può tirare con la rete in tre, o quattro volte. & di poi tal volta non se ne piglia pur vno; Chiaro è, che se fosse stimato il pesce di ciascuna tirata vna libra di pesce, o tanti dinari in luogo di detta libra, che se ben nõ se ne pigliasse niente, rimarria il pescatore obligato a dare vna libra di pesce, o tãti di-

ti dinari, quanto fu tassata la detta libra. Il medesi mo diciamo di questo contratto di cēso, che quā-tunque la pensione sia equiualente fruttuaria, re-sterà obligato il censalista a pagarla ogni anno, se bene in alcuni di essi nō raccoglieſſe niente de la cosa accensata. Vn'altro argomento proporremo piu giu, dichiarando la differenza, che è tra questo censo, & il passato. Hora è facile la risposta a l'argo mento fatto in contrario, il qual fu questo, com-prare il dritto di riceuere la pensione pecuniaria è il medesimo, che comprare la detta pensione in di nari. i dinari, in quanto dinari, non si possono ne comprare, ne vendere. adunque la cosa comprata in questo contratto non sarà il dritto di riceuer la detta pensione ogni anno. Rispondiamo adunq; a questo argomento concedēdo, che chi compra il dritto di riceuere la pensione, compra anco l'i-stessa pensione. il che secōdo me, non si può negar con ragione. come ampiamente l'habbiamo di-chiarato nel capito. 19. rispondendo a vna ragio-ne del Gaetano. Et quando piu oltre si dice non poter comprarsi dinari, ne pensione pecuniaria, io distinguo. dicendo, che se la pensione pecu-niaria succede in luogo de la fruttuaria, si nega. perche si come la pensione fruttuaria, nel cui luo go succede, si può comprare, & vendere, cosi an-co la pecuniaria, che in luogo suo succede, si può comprare, & vendere. di sorte che non si com-prano dinari, in quanto dinari, ma in quanto so-no equiualentemente frutto, o come vn prezzo di frutto, nel cui luogo succedono.

Albornoz nel Libro terzo de i Contratti. titulo secondo pretende, che questo censo si riduca a due contratti, cioè a quello de la compra, & a quello del fitto, di sorte che

4 *Opinione di Albornoz.*

sia composto di questi due. Si imagina egli, che chi da dinari a censo sopra vna casa, verbi gratia, la cõpri per quel prezzo con patto di tornarla a vẽdere vn'altra volta. del qual patto trattammo nel c. 20. & questo è il contratto di compra, per cui si compra, non la pensione, come diciamo noi, ma la cosa accensata, sopra di cui si fonda il cẽso. Fatto già dunque il compratore padrone de la casa, si imagina piu oltre, che egli la renda in affitto al venditore per il prezzo de la pensione da pagarsi ogni anno. il qual cõtratto è emphiteotico. di sorte che secondo Albornoz la sorte principale sarà in questo contratto il prezzo de la compra, per cui si cõpra la cosa accẽsata. Et la pensione, che ogni anno ha da rispondere il censalista, sarà il prezzo del fitto, per cui gli fu tornata in nome di affittamento. Hora a gli argomenti fatti in contrario è facile di rispondere, suppositi i fondamenti di Albornoz, & al primo si dice, che chi carica venti ducati di censo sopra vna casa, che vale mille, non viene a cõprarla tutta, ma vna parte sola di essa, che può corrispõdere al prezzo di venti ducati. & cosi la compra non sarà ingiusta. Al secondo si diria, che la cosa accensata resta in mano del censalista, che la vẽdette; & questo non per virtù de la vendita, ma del contratto del fitto, che in questo stà nascosto.
Al terzo si diria, che il censalista resta fatto padrone vtile de la cosa accensata per virtù del detto cõtratto di fitto. il quale per esser contratto Emphiteotico, non leua la facoltà al cẽsalista di poter vendere la cosa accensata ad vn'altro terzo, come si disse nel cap. precedente.

Questa imaginatione di Albornoz è sottile, & si può assai ben difendere. nondimeno a me quadra assai piu, che sia compra di frutti, con patto di

to di tornare a venderli vn'altra volta. & non de la cosa accensata, che gli produce. di sorte che in questa compra il prezzo siano i dinari de la sorte principale, & la cosa comprata siano le pensioni, che come habbiamo già dichiarato succedono in luogo dei frutti cõprati, quello, che tra l'altre cose mi muoue, è il vedere, che tutte le conditioni, che le leggi attribuiscono a questo contratto, gli conuengono, come a vna cõpra di frutti di quella cosa, sopra di cui si dice fondarsi il censo, come di sotto piu a dilongo si vedrà. ne pare, che possono cõuenirgli, sendo la cosa comprata quella, sopra di cui si fonda il censo. Donde resta chiaro, che differenza sia tra questo contratto, & il passato: perche prima sono differenti da la parte le la cosa cõprata. perche in quello la cosa comprata si riceue in frutti, & sono frutti. nõ essendo altro, che il dominio vtile de la cosa accensata, per cui resta il censalista, che è il compratore, fatto padrone di essi. ma in quest'altro, ancor che la cosa comprata siano frutti, non si riceue però in frutti, ma in dinari, che succedono in luogo di essi. Oltra di questo la cosa comprata per quel cõtratto resta in mano del compratore. ma in quest'altro resta al venditore medesimo, con obligo di darla al compratore al suo tempo. Sono secondariamente differenti da la parte del prezzo. perche in quel cõtratto il prezzo de la compra è la pensione, che ogni anno s'hà da pagare. Et per questo alcune leggi dispongono, che si paghi in dinari. ma in quest'altro la sorte principale serue di prezzo. Onde le leggi dispongono, che sia altro, che dinari, come diremo piu a basso. terzo, sono differenti quanto a la sostanza del contratto. perche quello è contratto di affitto, & questo di compra.

La differẽza, che è tra questo cõtratto, & il passato.

§. 5. Ma contra la prima differenza si potria fare vn argomento prouando, che la cosa comprata non siano i frutti, a questo modo. La cosa comprata resta a pericolo del compratore, i frutti de la cosa accensata (sopra di cui si carica questo censo) restano a pericolo del venditore solamente, il quale resta obligato a dar la pensione, o raccolga, o non raccolga tai frutti. adunque la cosa comprata in questo cõtratto non saranno i frutti de la cosa accensata. Il che si conferma anchòra con l'essempio del cõtratto Emphiteotico, nel quale perche la cosa comprata sono i frutti, per questo vanno a pericolo del compratore solamente. il qual compratore è l'Emphiteota, o il cẽsalista. Diciamo a questo, che i frutti da raccorsi si possono comprare in due modi. L'vno è, determinando, & specificãdo, che frutti habbiano a essere questi, che si comprano. di sorte, che questa determinatione sia non solo quanto a la quantità, ma anco quanto a la sostanza, o specie di essi. come se si compraßino, o tutti i frutti d'vna possessione, pigliãdola in affitto, o tãti sacca di grano del tal tempo determinatamẽte, & non d'altro. In vn'altro modo non determinãdo specificatamente, che frutti s'habbiano a comprare, o di questo campo, o di quell'altro; ma solo comprando tanta quantità, come due, o tre sacca di grano, dieci botte di vino, douunque siano raccolte. Quando si comprano nel primo modo, sempre restano a pericolo del compratore. come si fa nel contratto Emphiteotico. nel quale par che il censalista compri i frutti di quella cosa specificatamente, che piglia a censo. ma quando si comprano nel secondo modo, sempre vãno a pericolo del venditore. Et di questa maniera par, che si compri no i frutti in questo nostro contratto di censo.

Leggasi

leggasi Silu. emptio.q.2.doue tratta,quando la cosa comprata stia a pericolo del compratore, ò del venditore. Et perche potria dire alcuno. che anco in questo censo si comprano specialmente i frutti di quella cosa, sopra di cui si carica il censo, diciamo a l'argumento in vn'altro modo, & migliore. che da la parte, che questi frutti si tassano a denari, restano a pericolo del censalista, & non di chi cõprò il censo. la ragione di questo è, perche quella tassa,come dicemmo di sopra. è equiualentemẽte vna compra, per cui pare, che il censalista compri la pensione fruttuaria,promettendo dare ogni anno per essa tanti denari, quanti vale detta pensione. onde i frutti deuono restare a suo rischio,& pericolo,quando si perdessino. oltra di ciò, qui si mescola, come qui lo dichiarammo, il contratto di sorti, ò di ventura, per cui resta il censalista con il pericolo dei detti frutti. Hora habbiamo già dichiarato l'vna de le due cose da noi promesse,hauendo ridotto questo contratto a quello de la cõpra. & vendita, per il quale resta in parte chiarita la qualità,& natura di questo contratto.

SOMMARIO.

1 *Cẽso deue porsi sopra cosa immobile fruttifera,particulare.*
2 *Se il Censo si può porre sopra la persona.*
3 *Nel censo la cosa immobile non serue per pegno.*
4 *Nel censo la cosa oue si fonda deue rendere tanti frutti, quanto la pensione.*
5 *Il censo pericola, pericolando la cosa oue si fonda.*
6 *Se nel censo si può dimandare sicurtà*
7 *Se nel censo si può obligare a dare vn'altra obligatione doppo quattro anni.*
8 *Ridimandare i denari quando si può nel censo.*
9 *Il censo si perde in parte, perdendosi in parte il fondo.*
10 *Il prezzo giusto del censo quale è.*
11 *Il prezzo del censo deue darsi in denari contanti.*
12 *Censalista non è obligato a redimere il censo.*

13 *Censaliſta può ſempre redimere ſecondo la conſtitut. di Pio V.*
14 *Censo perche ſi dice farſi con carta di gratia.*
15 *Patti quali nel redimere il censo prohibiti.*
16 *Redimere ſe ſi può in tutto, o in parte il censo.*

DE LE CONDITIONI, ET QVALITA, che deue hauere queſto censo amouibile, & fatto con carta di gratia. Cap. XXVIII.

Debbiamo hora trattare de le condi tioni, & de le qualità, che secõdo le leggi deue hauer queſto cõtratto, perche ſia giuſto, & lecito. don de anco reſterà piu chiara, & meglio inteſa la natura di eſſo. Caua no dũque i Dottori da le eſtrauaganti di Martino V. & di Caliſto III. poſte nel tit. de Emptione. Et anco piu chiaramente da la terza di Pio V. referta dal Dottor Nauarro nel ſuo Man. c. 17. nu. 234. che accio che queſto contratto ſia lecito, deue hauere ſette conditioni. come inſegnano tutti coloro, che hanno dichiarate le dette eſtrauaganti communemente, & in particolare il Nauarro nel commentario de le Vſure nu. 79. ma ſe bene egli ne pone otto, io però le ridurrò a ſette.

Prima conditione di queſto contratto.

La prima è, che il venditore, cioè il cẽſaliſta habbia da aſſegnare vna coſa certa, immobile, & fruttifera, ſopra la quale deue conſtituirſi il cenſo. Tre coſe ſi includono in queſta prima conditione. la prima è, che ſi fondi queſto cenſo ſopra coſa immobile. perche queſto contratto di ſua natura tira quanto è poſſibile a perpetuarſi, il che non ſi potria, fondandoſi ſopra di coſa mobile. Et anco per

che

che in questo censo si comprano frutti annuali, che si rinouano ogni anno. & le cose, che di questa maniera fruttificano, ordinariamente sono beni immobili. la seconda che quella cosa sia fruttifera di sua natura, ò tenuta per tale. donde cauo io, che la cosa comprata in questo contratto sono i frutti de la cosa accensata, nel cui luogo succede la pensione pecuniaria. perche altrimente non saria bisognato comandare, che si fondasse sopra cosa fruttifera di sua natura, ò tenuta per tale. la terza che sia cosa certa, & non sopra tutti i beni, che vn possede confusamente, senza determinare alcuna parte di essi, che sia particolarmente obligata al censo. Questo è necessario, acciò i contrahenti siano di pari conditione, & perche l'vno non sia piu sicuro de l'altro, si che ammendue siano parimente esposti al pericolo di perdere, & a la ventura di guadagnare. il che non potria essere, quando il cẽso si fondasse sopra tutti i beni in vn monte. perche all'hora non correria tanto pericolo chi compra, come chi vende. il che meglio poi s'intẽderà, dichiarando la terza conditione. Ma qui dobbiamo sempre hauere dinanzi a gli occhi, che in questo contratto si mescola quello di sorti. ilquale ricerca, che i contrahenti si espongano vgualmente a pericolo, & che l'vno non resti piu sicuro de l'altro. Queste tre cose si cauano da le parole di Pio V. ne la sua estrauagante, lequali sono queste. Determiniamo, che il censo annuale in niun modo si possa constituire, se non sopra cosa immobile, ò tale, che sia tenuta per immobile. & che sia di sua natura fruttifera, & per il suo proprio nome con certi termini dimostrata. Vuole egli dire per queste vltime parole, che acciò che la cosa accensata sia certa di deuano esplicare i suoi contrasegni.

2. *Il censo personale non può farsi. Dubitatione.*

Hora da le cose dette si inferisce chiaramente, che questo censo non si può fondare sopra la persona di alcuno, perche ciò non saria bene immobile. Gran difficultà è tra Dottori, se questo censo possa lecitamente fondarsi sopra la persona di alcuno, sẽza assegnare altri beni, sopra i quali si fondi, ancor che si assegnino per via, & modo di hipoteca generale. Corrado nel libro suo de' contratti. q. 74. & 75. disse, che ciò potea farsi. alquale sottoscriue il Soto nel lib. 6. de iust. & iur. q. 5. ar. 1. Et lo proua per molte ragioni. la prima perche ciascuno può obligarsi di sua propria voluntà a dar certa pensione a vn'altro. come vediamo, che suole il suocero, dandola per conto del matrimonio al proprio genero. Et come questa obligatione si fece gratiosamente, & senza alcuno interesse. si saria potuto anco fare a prezzo, vendendola. & in tal caso si troueria detto censo fondato sopra la persona principalmente. & non sopra i beni, poi che ancor, che non n'hauesse, resteria sempre la psona obligata a pagarlo. la secõda perche a ciascheduno è lecito obligarsi a dar tanto pensione l'anno ad vn lauorante per le sue fatiche. come si fà cõ i Medici, cõ Cirurgici, Auuocati, procuratori, & altri simili. ai quali si suol dare vn certo salario l'anno per tenerli obligati a seruire ne la professione loro. come dunq; si obliga a dare la detta pensione per le fatiche, & ministerio di essi, si potria anco obligare per vn certo prezzo pecuniario. ilquale obligo saria personale, fondato sopra la persona, & non sopra i beni. la terza perche il Principe potria fare, & statuire vna legge, che ciascheduno de la tal terra pagasse ogni anno vn certo tributo. come leggiamo in Neemia li. 2. c. 10. essere stato fatto. doue gli Hebrei si obligarono a pagare ogni anno

Ragion prima a fauore del censo personale.

no la terza parte d'vn ſiclo per far l'opera del ſantuario. ilqual tributo ſaria perſonale fondato ſopra la perſona, & non ſopra i beni. adunq; ſi può fondare il cenſo ſopra la perſona. la quarta perche in qualunq; cenſo, quãdo ſi fonda, quelli, che principalmente reſta obligato, è la perſona, & non i beni, ſopra i quali fù fondato. adunq; mancãdo eſſi reſta la perſona obligata. donde ſi inferiſce poter fondarſi il cenſo ſopra de la perſona. Che la perſona mò ſia principalmente obligata, prouaſi per la forma del contratto, nel qual ſi dice, che il venditore obliga ſe, & tutti i ſuoi beni, & c. doue che prima cade l'obligo ſopra la perſona, & poi ſopra i beni. oltra che le coſe inanimate non ſi dicono propriamente obligati, ma le perſone. Che i beni, ſopra di cui ſi fonda il cenſo, non ſiano eſſi principalmente obligati, ſi proua, perche quelli ſeruono in queſto contratto, come per vn pegno, ò vna hipoteca data per piu fermezza de l'obligo, con cui ſi obliga la perſona. Altre ragioni anco adduce per confirmare l'opinion ſua. ma le principali ſono queſte. Contraria a queſta fù l'opinione del Nauarro nel Commentario de le vſure. nu. 90. ſeguendo altri autori. che quiui egli cita. così legiſti, come Theologi. & la proua con molte ragioni, come in detto luogo ſi può vedere.

4.

Opinione contraria del Nauarro.

Hora ſecondo il mio parere, & mi inganno io, ò l'vn, & l'altro di queſto Dottori cõmettono equiuocatione. perche dando tre ſpecie di cenſi, come da principio dicemmo, quelli, che prouano poterſi fondare ſopra la perſona, parlano del cenſo vltimo detto violario, & quelli, che prouano l'oppoſito, parlano del ſecõdo che è il cenſo amouibile. & così tutti dicono la verità. che queſto ſecondo cenſo non poſſa fondarſi ſopra la perſona, è chiaro. p-

Opinione de l'Autore.

che

che questo deue fondarsi sopra beni stabili, come l'emphiteotico, & non sopra i mobili. perche così dimostrano tutte le estrauaganti allegate, & massime quella di Pio V. che prohibisce il contrario. la persona mò non è bene stabile, ma mobile. adunque sopra di essa non può fondarsi questo censo. Di più questo censo deue fondarsi sopra beni, che siano di lor natura fruttiferi, ò tenuti per tali, come lo comanda Pio V. ne la sua estrauagãte. & ne l'altre si accenna: & tanto anco ricerca la sua natura. essendo vna compra di frutti, come già l'habbiamo dichiarato. l'huomo non è bene di sua natura fruttifero, ma per la sola industria, & voler suo. adunq; non si può fondar questo censo sopra la persona. Piu oltre, questo contratto da tutti cõmunemente è tenuto per contratto reale, & non personale. & così lo dimostrano le leggi, che di esso trattano. come appare ne le dette esttauaganti, & ne le leggi di Castiglia. adunque non può fondarsi sopra la persona. perche se così fosse, non saria di questa ma d'vn'altra specie, di cui hora noi trattiamo. Questa conclusione resterà anco più certa, quando haremo esplicato la natura del terzo censo, il quale può essere fondato sopra la persona; & dopo che haremo anco risposto a gli argumenti in contrario. de' quali i tre primi noi gli ammettiamo liberamente, perche altro non concludono, se non che sopra la persona si può fondare qualche censo, come saria il violario. ma non già di questo in particulare, di cui hora parliamo. poi che i censi da loro addotti non sono di questa specie, ma de la terza.

A gli arg. in contrario.

3. Nel quarto argumento vi sono tre cose false. la prima che in qualunq; censo la persone è quella, che principalmente resta obligata. la seconda che

i beni

i beni nõ siano essi i principalmẽte obligati, pche non sono quelli, che in questo contratto si comprano, ò si vendono. la terza che i beni obligati in questo contratto seruono come per pegno, & per hipoteca. la prima di queste propositioni manifestamente è falsa. perche la essential differenza tra i contratti reali, & i personali (come trattammo nel primo cap.) è, che nei personali resta la psona principalmente obligata, & non i suoi beni, se non secondariamente. ma nei reali restano i beni principalmente obligati, & la persona secondariamente per conto di essi. adunque se questo censo è reale (come il Soto medesimo lo concede) resteranno principalmente obligati quei beni, sopra di cui si fondò, & non la persona. Prouasi q̃sto euidẽtissimamẽte cõ tale essempio. Fondo io sopra vna casa vn censo reale, & poi la vẽdo. se questo cõtratto fosse personale, ancor ch'io hauessi venduta la casa, restaua la persona mia obligata a pagarlo. ma non và il negocio cosi, ne camina con queste gambe. anzi che con la medesima casa passa nel compratore l'obligo di pagare quel censo. adunq; nõ è contratto personale, ma reale. & per questo nõ resta in tal caso principalmente obligata la persona, ma la casa, per ragion di cui passa il detto obligo a la persona di chi la possede. Et se ben quando si stipula il contratto, la persona obliga prima se, & dipoi i suoi beni. questi beni quì nominati non sono quelli, sopra di cui si fondò il censo, ma gli altri. i quali dà come per pegno, ò per hipoteca per più fermezza del obligo precedẽte. che cominciò, ne la casa, sopra di cui si fonda il censo, donde poi anco risulta nè la persona. di sorte che quì bisogna distinguere due sorti di beni. alcuni sono quelli, sopra di cui si fonda il censo. gli altri sono il restan

te.

te. che la persona possiede. & la persona si considera come posta in mezzo tra questi, & quelli. la obligatione dei beni sopra di cui si fonda il censale precede quella de la persona. poi che da quelli passa in lei. ma l'obligatione de gli altri beni segue le obligatione de la persona, poi che questi si obligano, acciò la persona sia fermamente obligata. Et questo vogliono significare quelle parole poste ne la scrittura publica di questo contratto. per lequali il contrahente obliga se, & tutti i suoi beni, intendendo di tutti gli altri, oltre a gli accensati. perche questi gia erano obligati, come feudo del cēso. onde non accadeua di nuouo obligarli. la seconda propositione è anco falsa, come da le dette appare. & a probatione sua diciamo, che se ben la cosa comprata. & venduta in questo contratto non siano i beni accensati, basta però, che siano i frutti di essi, come di sopra esplicammo. & per questo i detti beni restano principalmente obligati per cōto dei frutti. la terza è anco falsa in vn senso. perche se parla dei beni, sopra di cui si fonda il censo, quelli non seruono ne per pegno, ne per hipoteca, essendo essi i principalmēte obligati. la quale obligàtione perche sia stabile, & ferma, si danno gli altri beni, come per vn pegno. ma se parla de gli altri beni, sopra di cui non si fonda il censo, diciamo. che quelli fanno officio di pegno. & di essi sarà vera la propositione. ma non è a proposito. Nō mi è già nascosto, che i legisti chiamano hipotece speciale i beni, sopra di cui si fonda il censo; & che la hipoteca è vna certa sorte di pegno, come diremo piu giù nel cap. 40. doue tratteremo del contratto del pegno. ma propriamente parlando, solamente quei beni, i quali essi nominano hipoteca generale, fanno officio di pegno; & non quelli, che in

questo

questo contratto essi chiamano hipoteca speciale, se non impropriamente. per securtà dunq;,& fermezza de la obligatione,che in essi, come da principali hà principio, si obligano anco gli altri ne' mai la cosa da principio obligata si chiama pegno come vedremo nel detto cap. & con questo resta di chiarata la prima conditione di questo cēso.

4. *La seconda conditione.*

La seconda è,che la cosa, sopra di cui si fonda il censo, vaglia tanto, quanto è la sorte principale. che è il prezzo, per cui si dice comprarsi il censo. come se sopra vna casa si fondassero cento ducati di censo,che la cosa non vaglia meno, ancoche bē potria valer piu. Questa seconda conditione in vn'altro modo si suol proporre. se ben tutto torna in vno. dicendo,che la cosa, sopra di cui si fonda il censo, renda, ò frutti tanto, quanta è la pensione, che si deue pagare ogni anno. la ragione di questo è, perche essendo questo contratto vna compra de' frutti di quella cosa, sopra di cui si fonda il censo; acciò che sia giusto, deue la detta cosa rendere,ò fruttar tanto ordinariamente,quanlecitamente i frutti rispondono, secondo vna certa proportione a la sorte principale. Il che all'hora sarà vero, quando la cosa accensata varrà tanto quanto sarà la sorte principale. perche secondo il valore de la cosa suole esser il frutto, di maniera, che se vale cento ducati, par che deue dar tanta rendita, quanta potria dar la medesima somma, quando si trafficasse. Onde se vna vigna, ò vna casa non valesse piu di cinquanta ducati, non se ne potria fondar cento sopra di essa. perche non potria, secondo la presuntione de la legge, rendere, ò fruttare, se non a ragion di quei cinquanta. che sono il suo valore. & i cento ducati possono rendere, & fruttare a ragion di cēto.

& cosi la compra non saria giusta, mancandole il giusto prezzo. Prouasi ancora, perche se la pensione succede in luogo de' frutti comprati, adunque tanto dourà fruttare la cosa accensata, quanto satà la pensione, che deue rendere ogni anno. Da questo segue prima che se vna possessione vale quattrocento ducati, si possono fondare sopra essa quattro censi di cento ducati l'vno, perche le pensioni di tutti non montariano piu di quello, che tutta quella possessione può rendere. Segue secondariamente, che se vna possessione non vale piu di cento ducati, & sopra di essa si troua già fondato vn censo di cento, non si può fondar sopra di lei altro censo, per piccolo che sia. perche già sono i frutti di essa, come cõprati per il primo censo. onde ne in tutto. ne in parte si possono ad altri vendere senza ingiustitia.

5. *La 3. conditione.*

La terza conditione è, che sola quella cosa resti obligata a le pensioni, sopra di cui fù fondato il censo; & non gli altri beni del venditore. di maniera, che pduta, ò distrutta quella, resti l'huomo libero, & senza altro obligo di pagarlo. la ragione di questo è, perche in questo contratto soli i frutti (in luogo de' quali si pagano le pensioni) restano comprati di quella cosa, sopra di cui si fonda il censo. Et per questo ella sola deue restare obligata a la paga di esse, & non altro bene alcuno. onde perduta, ò destrutta la detta cosa, cessa l'obligo di pagare il censo.

6. *Se sia lecito in questo contratto domandar ficurtà ò pegno.*

Tre difficultà vengono in campo circa di questa terza conditione, lequali ordinatamente debbiamo esplicare. la prima è, se sia lecito in questo cõtratto domandar la ficurtà, ò il pegno, per esser ficuro. la ragion di dubitare è, perche sogliono cõmunemente domandare al censalista, che obligh

gli

gli altri suoi beni a la paga del censo. i quali beni così obligati sono come vna specie di pegno, che con il suo proprio nome si chiama hipoteca. Altri anco sogliono domandar pregiarie per il medesimo effetto. cosa, che pare essere contra la natura di questo cõtratto, secondo il parer di alcuni Dottori, come si vede nel libro terzo de' contratti di Albernoz. tit. 2. Per aprir questa difficultà si deue notare, che per effetto di quattro cose si può domandare ò la sicurtà, ò il pegno in questo contratto. la prima è, acciò mancando la cosa accensata, restino le sicurtà, ò i pegni già obligati a la paga del censo. la seconda acciò che non pagando il censalista, si possa ricorrere a le sicurtà, ò a i pegni. la terza per assicurar, che la cosa accẽsata sia propria del censalista, & tale, che possa portare il peso del censo, acciò che così resti sicuro chi compra il censo da i danni, che potria incorrere, quando la cosa accensata non fosse propria del censalista, ò fosse già obligata ad altri. la quarta per assicurarsi dai danni, che potria incorrere chi dà denari a censo. stando il fondo inhabile, & non libero, per esser già stato prima obligato a qualche altro. Rispondiamo hora al dubbio, che in questo contratto non si possono domandare ne sicurtà, ne pegni lecitamente per assicurar la cosa accensata, di maniera che mancando ella, si habbia ricorso a le sicurtà, ò a i pegni, che sariano i beni hipotecati. la ragione di questo è, perche chi vende vna cosa nõ può giustamente. ne deue essere obligato per virtù di questo contratto di vendita ad assecurar la durationе. & conseruatione di essa p piu tempo di quello, che naturalmente potria conseruarsi. perche, venduta la cosa, ò poco, ò molto, che duri, tutto và a rischio del compratore, che ne hà il domi-

nio. Chiara cosa è, che veodendo io vn cauallo, non mi potria lecitamẽte obligare il compratore ad assicurar la vita di esso per lungo tempo, dãdo sicurtà, ò pegni in caso, che si morisse. di sorte che si come non è obligato a dar ne pegni, ne malleuadori per assicurar la detta perpetuita. Adunq; se è vero, che per questo cõtratto di censo si vendano i frutti de la cosa accensata, non sarà lecito al compratore domandar sicurtà, ò pegni per assicurarsi de la ppetuità di essi. onde è cosa ingiusta quello, che tuttauia si costuma ne la fondatione di questi censi, ricercando il censalista, che oblighi gli altri suoi beni per assicurar la perpetuità de la cosa, sopra di cui si fonda. Et questo è quello, che le estrauaganti comandano, dicendo, che sola quella cosa resti obligata al cẽso, sopra di cui esso si fonda, di maniera che mancando essa, manchi ancor l'obligo di pagarlo. leggasi il Dottor Nauarro nel Cõmentario de le vsure. nu. 85. & l'Albornoz nel luogo allegato. Dicemmo, che per virtù del cõtratto di vendita non può il venditore essere obligato a dar ne malleuadori, ne pegni per assicurar la perpetuità de la cosa venduta, perche in virtù di qualche altro cõtratto distinto ben si potria obligare. come saria, se dopo l'hauer'io lecitamẽte compro vn cauallo, mi conuenissi col venditore (come anco potrei far con qualunq; altro) che mi assecurasse la vita di esso per tanto tempo, dandoli di questo vn'altro pagamento. così potria farsi questo contratto de assicuratione anco col venditore insieme con la vendita, aggiugnendo al prezzo di essa tanto piu, quanto saria giusto per tale obligo. In questo modo potria chi compra il censo obligare il censalista ad assicurar la duratione del fondo. aggiugnendo al prezzo de la compra, che è

la

la sorte principale, tanto piu, quanto fosse giusto per il detto assicuramento. & all'hora potria lecitamente domandar sicurtà, ò pegni, & che hipotecasse gli altri suoi beni, sopra i quali potesse ricorrere, non durando tanto tempo, per quanto fù assicurata. ma si deue auuertire, che il prezzo de l'assicuramento tanto deue esser maggiore, quanto è maggiore il tempo, per cui la cosa resta assicurata. onde chi ricercasse il censalista, che assicurasse il fondo per sempre. douria dar gran prezzo per questo. Diciamo di piu rispondendo al dubbio, che domandar sicurtà, ò pegni per gli altri tre risperti non è cosa illecita, considerata la natura di questo contratto, anzi assai giusta. come è, perche il censalista paghi il censo fedelmẽte al suo tempo; & per esser sicuro, che tal fondo sia libero, & non obligato ad altri: & che è proprio del censalista, assicurandosi con questo il compratore da tutti i danni. che per queste tre cause pottia incorrere. la ragione di questo è, perche non rimarria il censalista obligato per questo a cosa alcuna, che non gli conueniisse per virtù di questo contratto.

7. Se è lecito di domãdare nel cẽso vn'altra obligatione p quattro anni.

In Valenza si vsa vna cosa circa di questa conditione. che pare molto iniqua; & è, che obligano il censalista. che tra quattro anni habbia a dare vn'altra speciale obligatione. & assegnare vn nuouo fondo il che non facendo. habbia l'altro facultà di ridomandare i denari datia censo. la quale vsanza hebbe origine da buon principio. ma hora è già pervertita, & adulterata, como auuiene de l'altre cose. Comincioſſi dunque per esserſi sperimentato, essere stati fondati molti censi sopra fondi, che s'haueano per sicuri, che si scopriuano poi obligati ad altri carichi già piu tempo imposti

ſopra di eſſi. onde veniuano a perderſi i cenſi di nuouo impoſti. Et di quì nacq;, che temendo, & ſoſpettando quei, che dauano denari a cenſo di queſto diſordine, per aſſicurarſene, faceuano tal patto. che in capo a quattro anni aſſegnaſſino vn altro fondo. ilqual tempo ſi aſſegnaua, perche ben ſi ſaria potuto intanto ſcoprire, ſe il fondo già fatto ſi trouaſſe in alcun modo imbarazzato, ò poco ſicuro. ma dopo ſi è trauiato tanto il negocio, che ancor che il fondo ſia ſicurriſſimo ci vogliono sẽpre queſto patto. Hora noi circa di queſto caſo diciamo di molte coſe. & prima che quãdo il fondo è ſicuro, & è tenuto per tale, ò nò ſi hà del contrario ſoſpetto alcuno; & è anco ſufficiente in valore, non ſi può lecitamente domandare tal patto, la ragione di queſto è molto chiara. perche ciò ſaria vn domandare due ſpeciali obligationi, ammẽdue, & ciaſcheduna di eſſe per ſe ſteſſa ſufficienti. che è contra giuſtitia eſſendo che per la forza di queſto contratto non è obligato il cenſaliſta a dar piu d'vna obligatione, che ſia ſufficiente. ſecondo dico. che quando il fondo non è ſicuro realmẽte. leuata ogni palliatione, ben può chi compra il cenſo chiedere vn'altra ſpeciale obligatione fra tanto tẽpo. ma ſe intanto non ſi ſcopre coſa alcuna, donde ſi poſſa ſoſpettare, non potria all'hora per la medeſima ragione, pretendere altro, non ne hauendo cauſa, come prima. terzo dico, che ſe chi fonda il cenſo perſeuera in queſto ſoſpetto con vera cauſa di ſoſpettare. & il cenſaliſta dopo i quattro anni non gli aſſegna altro fondo, può all'hora forzarlo a renderli i ſuoi denari, che gli hauea dati con queſta conditione lecitamente aggiunta.

Ma quì auuertiſca il compratore vna coſa di grande importanza in queſto negocio; & è che riſol-

ſoluendoſi a repetere i ſuoi denari. da quel punto che farà queſta riſolutione nõ potrà in niun modo domandar piu la penſione corrente, ſenza ſcõtar de la ſorte principale. la ragion di queſto è perche da l'hora in poi ſi muta il contratto del cenſo in impreſtito, onde non può pretendere altro guadagno altre a la ſorte principale, eccetto in due caſi. l'vno ſaria. rinunciãdo p̃ mano di notaio a quel la ragione, c'hauea di repetere i ſuoi denari. perche così già il contratto ſaria di cenſo vero, & reale. dico p̃ mano di notaio. pche ſi come p̃ mano di notaio fù fatta l'obligatione contraria, così anco deue disfarſi p̃ la medeſima via, acciò che poſſa apparire tãto in giudicio, quãto fuora, & così reſti priuato in tutto de la facultà, c'hauea, di ridomandare i ſuoi denari. i quali ſi potriano repetere mutando propoſito, quãdo la detta obligatione nõ foſſe annullata cõ atto publico autenticamente. l'altro caſo ſaria, p̃ cõto del guadagno. che perdeſſe. ò del danno, che incorreſſe p̃ nõ rihauere i ſuoi denari, come quãdo voleſſe, & poteſſe cõprarne vn'altro cenſo. Il che s'intende, cõcorrendoui tutte quelle coſe, che biſogna, acciò che vno habbia facultà di domandar guadagno ceſſante, ò danno emergente, come ſi è detto nel cap. 10. Da le coſe dette ſi inferiſce. che chi dà denari a cenſo nõ può lecitamente chiedere due fondi ſpeciali, ciaſcheduno da ſe ſufficiẽte, & ſicuro da fondare il cenſo. la ragione è, p̃che il pigliare due fondi ſpeciali è a fine di perpetuar piu il cenſo, potendo durar piu ſopra due fondi, che ſopra vn ſolo. adunque ſe non è lecito domandar obligation generale, obligando gli altri beni del cenſaliſta in hipoteca, & pegno, molto manco ſarà lecito domandar due fondi ſpeciali. perpetuandoſi aſſai piu il cenſo per l'obligo

speciale. che per il generale. A tutto questo si aggiunge, che in quei contratti, doue si mescola sorte, & ventura, come è questo acciò che siano giusti, deuono i contrahenti restare vgualmente espositi tanto al guadagno, quanto è la perdita. il che non si potria fare, se chi dà denari a censo obligasse l'altro a dar due fondi, ò a obligare generalmente tutti i suoi beni, ò parte di essi. Prouasi questo perche il censalista resteria all'hora sicuro d'ogni danno,& perdita, ma senza speranza di guadagnare. essendo certo, che terria lungo tempo i suoi beni seggetti al carico del censo. l'altro poi resteria sicuro del suo guadagno, & senza timore di perdere, essendo certo,che per lungo tempo gli correranno le pensioni de i suoi denari. onde le conditioni non andariano del pari. che è contra la natura di questo contratto. Et questo basti quanto a la prima difficultà.

9. *Se perduto il fondo del censo màca l'obligo de pagarlo.*

Il secondo dubbio è, se sarà vero. che perdēdosi tutto il fondo, si perdi, & totalmente si estingua l'obligo de pagare il censo. la causa del dubbio è, perche quando dal fondo non si raccoglie alcun frutto in qualche anno,non resta però disobligato il censalista a pagare il censo di quell'anno, come di sopra habbiamo detto. adunq; ancor che si perda il fondo, resterà obligato al medesimo censo. Diciamo a questo,che non è la medesima ragione de l'vno, che de l'altro. perche quando mancano i frutti soli, resta in piedi il fondamento de l'obligo che è la cosa accensata,& le virtù, che hà di fruttificare,& però non si estingue l'obligo del censo. ma quando si perde la cosa accensata, non resta il detto fondamento. & così i frutti restano perduti per sempre,& non per vn'anno solo.

Il terzo dubbio è, se resterà obligato il censalista

sta à pagar tutta la pensione, non essendo mancato il fondo tutto, ma solo vna parte di esso? La causa del dubbio è, perche nel fitto resta obligato il fittauolo a pagar tutta la pensione, anchor che non raccolga secondo il solito. adunque il medesimo auerrà in questo contratto di censo. Diciamo, che se si perde parte del fondo, si deue anco perdere à proportione vna parte del censo. perche l'obligo di pagarlo stà fondato ne la cosa accensata, come l'accidente nel suo subietto. Onde si come mancando il subietto in parte, manca etiandio l'accidente in parte, cosi mancando la cosa accensata, cessa l'obligo di pagare il censo. Oltra di questo Pio V. ne la sua estrauagante espressamente lo comanda. A l'argomento in contrario diciamo, che nel fitto, quella parte de' frutti, e sopra di cui cade, & si fonda l'obligo di pagar tutto il fitto, acciò che gli lasciano pigliare, & seruirsi di tutti i frutti, che si raccorranno, ò molti, ò pochi che siano. Onde pigliandoli tutti resta obligato à pagar tutto il fitto. Et se bene questi sono parte à comparatione de' frutti, che si potriano raccorre, ò che altre volte sono stati raccolti, nondimeno in comparatione del presente non sono parte, ma tutto. Onde non si verifica, che per vna parte de' frutti si paghi tutto il fitto, anzi per tutti. ma in questo censo l'obligo di pagar la pensione si fonda, come l'accidente nel suo subietto. dico in tutto, cioè restando, & perseuerando in quella totalità, che hauea al tempo, che vi si caricò tal cēso. laqual totalità à lungo andare nō perseuerādo. si perde anco in parte l'obligo di pagar il cēso. di maniera, che l'vno & l'altro obligo di pagar la pēsione in questi due cōtratti si fonda ne la totalità, che haranno i frutti, ò grāde,

Se pdnta vna parte del fondo si douerà pagar tutta la pensione.

ò pic

o piccola che sia.ma in questo censo si fonda ne la totalità del fondo, che è vn solo in numero. Onde diminuendosi questo deue anco diminuirsi il censo. Et questo basti quanto a la terza conditione.

101 *La 4. conditione.*

Segue hora la quarta,& è,che il prezzo, con cui si compra il censo, sia competente, secondo le leggi di Castiglia,come si legge nel 3. libro, il prezzo deue essere a ragione di vno per ogni quattordeci. ma nel Regno di Valenza alcuni sogliono imporlo a ragione di vn soldo per libra, che saria a ragione di vno per venti,o di cinque per cento. Altri lo fanno a due soldi per libra, che è a ragione di dieci per cento.lo fanno anco per meno,ma io circa questo non hò che dire, se non che doue il prezzo sarà da la legge imposto, & tassato, quel si deue osseruare. doue non si vsi moderatione nel tassarlo,accioche non si commetta ingiustitia in questo contratto. Vna cosa è certa, che quanto la pensione sarà piu piccola, tanto sarà il contratto piu giusto, & piu lecito. & quanto sarà maggiore, tanto piu si può temere del contrario. Donde si inferisse, che il cẽsale posto a vn soldo per libra è piu giusto di quello,che è fatto a due, del quale con molta ragione si può sospettare, essendo il prezzo basso,& la pensione, che è la cosa comprata assai alta. A voler tassar,dunque il prezzo si deue considerare, che l'obligo di pagare ogni anno tanta pensione è vn carico molto graue. Onde in ricompensa di questa grauezza qualunque prezzo per grande che sia, si può dare lecitamente. Et per questo dissi io,che quanto il censo fosse minore, tanto questo contratto saria piu giustificato. Ma qui si deue auertire,che quando il censo fosse irredimibile, o perpetuo, si deue dar maggior prezzo, augmentãdo la sorte principale. poi che quella perpetuità è

tale,

tale,che vale di molti dinari.ma essendo redimibile,varrà meno. perche quel patto di retrouendere la cosa comprata fa, che vaglia meno la cosa cosi venduta. Quando poi il censo è irredimibile, & perpetuo ridonda in danno del censalista, il qual si deue riparare augmendando il prezzo. ma quãdo è redimibile ridonda in danno del compratore, & però si deue diminuir del prezzo per la ricõpensa di questo danno.

regola da conoscere quando il prezzo sia giusto.

Alcuni Dottori hanno dato vna regola da conoscere quando il prezzo è giusto. come lo notò Corrado nel suo libro dei contratti q. 82. circa la terza conclusione. La quale non pare cattiua. Dicono adunque costoro,che deue esser tãto, quanto saria bisogno per comprare vna possessione,che tanto rendesse,quanto è il censo, che si hà da pagare ogni anno,scontandone prima tutte le spese,& fatiche del coltiuarla. di sorte, che se con cento ducati io potessi comprare vna casa,o vna vigna,dela qual potessi cauare ogni anno cinque,o sei ducati di rendita franchi,quei cẽto ducati sariano il prezzo giusto per comprare sopra vna casa, o vna possessione cinque,o sei ducati di rendita ogni anno. Fondasi questa regola in questo, che questo contratto è vna compra di frutti,& però il prezzo deue esser tanto,quanto era necessario per comprare vna possessione,che rendesse altretanto, scontate le spese,& le fatiche fatte nel coltiuarla.

La 5. conditione.

La quinta conditione è, che la paga di questo censo,che è la sorte principale, si faccia a dinari cõtanti da pagarsi,quando se ne fa l'instromento publico attualmente in presenza del notaio, & dei testimonij,& non altrimente, come espressamente lo commanda Pio V. ne la sua estrauagante. ne la quale conditione due cose si includono.

Lap-

La prima è, che la paga del prezzo si faccia in dinari. La seconda è, che si sborsino ne la attuale celebratione de l'instrumento a la presenza del notaro,& de i testimonij. Quanto al primo, si noti, che la paga del censo necessariamente si deue fare con dinari, si perche lo cõmanda la estrauagante, si perche lo richiede la natura di questo contratto. il quale essendo vna specie di compra, & di vendita, bisogna, che vi interuengano dinari, altrimente non saria vendita, ma permuta. ma come si deue intẽdere, che la vendita deue farsi sempre cõ prezzo pecuniario, già l'habbiamo esplicato nel ca. 25. esplicando se era necessario, che il prezzo del fitto douesse essere pecuniario. Oltra di questo le leggi vogliono, che tra il prezzo, il quale è la sorte principale, & il censo sia vna certa proportione, come è da vno a quattordeci, o da vno a venti, o qualunque altra, pur che sia giusta. Et questo per ouiare a le fraudi, che in questo contratto potriano occorrere, come di sopra lo esplicammo nel ca. 27. adunque è necessario, che tanto la sorte principale, quãto il censo si paghi in dinari. perche altrimente nõ potria seruarsi la detta proportione. Et però ne le leggi di Castiglia si cõmanda, che non si paghi la pensione di questo censo, se non in dinari, come appare nel libro terzo de le recompentationi. Di qui è, che se si desse in paga del censo alcuna cosa, che non fosse dinari, come vna casa, o vna gioia, douria ridursi a dinari, tassando il valore di essa, & facendo conto di dar tanta moneta per il detto censo, quanto quelle cose valeuano.

Il che è vero, stando ne la natura di questo contratto. ma se guardiamo a la dispositione de la legge, è necessario, che il prezzo sia in dinari, & non in altra cosa. perche si deuono contare a la

presen-

presenza del notaio,& de i testimoni. il che non si potria se fosse altro.

Ma qui si può dubitare, se si potria pagare il censo in altro, che in dinari, come in tanto grano, o altra cosa simile. A questo dico, che considerata la natura di questo contratto ben si potria fare, perche come habbiamo detto nel capit.precedente, egli non è altro, che vna compra di frutti. adunque ben si potria pagare in frutti. si come di fatto veggiamo in alcuni paesi pagarsi in frutti, come in grano, o cose simili. L'ordinario però è, che si paghi a dinari, per la ragione già detta. & secondo le leggi di Castiglia non si può pagare in altro. il che fu fatto per leuar via ogni occasione di fraudi, come esplicammo nel ca. precedente.

Se il cēso si può pagare cō altro, che cō dinari.

Quanto al secondo, nota, che questo ordine de la legge, che si paghi la sorte principale in dinari a la presenza del notaio, & de i testimoni, fu fatto per ouiare a la facilità, che occorre di far questi censi; la quale saria grandissima quando non si facessero a dinari contanti.

Nota.

Considerò la legge, & con gran ragione, che questi censi le sono vn carico assai graue, & dannoso a le sostanze de i cittadini, sopra di cui si fondano. Le quali tanto vagliano manco, quanto si trouano piu obligate a essi. Et perche potendo farsi senza dinari contanti occorreua gran facilità circa questo negotio, per ouiare a questo commanda, che non si possano fare, se i dinari non sono presenti, & non si contano a la presenza del notaio, & de i testimoni.

Chiaro è, che potendo farsi con dinari absenti, come sariano gli impresstati, o i crediti, & tutte l'altre cose, che non sono dinari, ancor che fossero

equiua-

equiualenti, saria stato grande occasione a frequẽtare questo contratto con gran pregiudicio de gli interessati. Et poi che questa legge risulta in vtilità, & profitto del ben commune, obliga in conscien za, si come anco l'afferma il Dottor Nauarro, nel commentario de le vsure num. 85. Da questo cauo io prima, che non si può far lecitamente questo censo con dinari douuti per altre pensioni nõ riscosse. Et questo per due ragioni. L'vna, perche questi non sono presenti, ne si possono contare, & pagare presente il notaio, & i testimoni. L'altra, pche ne la medesima estrauagante di Pio V. espressamente si vieta, che ne per li censi decorsi, ne per quelli, che decorreranno si augmenti per l'auenire il censale, ne si accresca altro di nuouo sopra la medesima cosa accensata, o sopra qualunque altra. Secondo, ne cauo non esser lecita quell'vsanza di alcuni, che comprando vna cosa, ne potendo pagarla o tutta, o parte di essa, pagano a ragion di censo per quello, che restano a dare al creditore. Non nego già, che per simile credito non si possa pigliare interesse per conto del guadagno cessante, ò del danno emergente, che il creditore incorresse per non esser pagato subito, concorrendoui però le circonstanze, che si ricercano per pretendere tale ricompensa. ma nego potersi fare per via di censo, si perche non vi interuengono dinari contanti, come vuole la estrauagante di Pio V. si perche il fondamento di questa vsanza è falso, che è la legge. Curabit c. de act. empt. & vendit. intesa, & dichiarata, come la intese, & dichiarò il Dottor Couarruuias nel secondo Tom. de le sue varie risolutioni lib. 3. ca. 4. la cui conclusione ponemmo 23. rispondendo al terzo argom. La mia opinione tiene il Dottor Medina Catedratico di prima ne l'vniuer-

l'vniuersità di Salamanca ne la sua instruttione de' Confessori, ne la dichiaratione del settimo cõmandamento §.26. la ragione di questo è, perche il vendere a credenza è il medesimo, che imprestar dinari. per la qual causa non è lecito pigliare interesse, non incorrendo il venditore ne danno, ne perdita di guadagno per tal contò.

Segue la sesta conditione, & è, che non sia obligato il censalista a redimere il censale in modo alcuno. perche cosi non saria contratto di compra, ma di imprestito. poi che dar dinari ad vno con obligo di rendergli non è altro, che imprestargli. Et tirandone poi ogni anno le pensioni insino a la restitutione, saria imprestito cõ guadagno, che è manifesta vsura. 12 *La 6. conditione.*

La septima conditione è, che il censalista possa redimere, & estinguere il cẽso, o in tutto, o in parte ad arbitrio suo. doue che si includono tre cose. La prima, che possa redimere il censo. La seconda, che ad arbitrio suo. La terza, che o in tutto, o in parte. Quanto a la prima, è libero il censalista di fondare il censale sopra il suo con patto di redimerlo. non che sempre, & di necessità si deue far questo patto, considerata la natura del contratto, perche si può anco fare, che sia irredimibile, & perpetuo, ma che hà facoltà, & libertà di farlo, parendoli. Dissi, considerata la sua natura, perche secondo la Estrauagante di Pio V. questo patto sempre vi deue interuenire. ne questo è contra la natura del contratto, perche essendo contratto di vendita, & questo patto sia quello, che di sopra chiamammo de retrouendendo nel cap. 20. questa vendita si può far, lecitamente con tal patto, accioche il venditore resti con facoltà, & speranza di leuarsi da dosso vn carico tanto graue, & di liberare 13 *La 7. conditione.*

berare i suoi beni da tale, & tanta soggettione.

14. Dicesi questo censo farsi con carta di gratia, quando si fa con tal patto, perche gratia, fa la legge non solo in dar facoltà, ma etiandio in commandare, che questo contratto si faccia con tal conditione. & cosi il compratore fa ancor esso singolar gratia considerandoui. Onde questa legge è molto ragioneuole, & è fatta a fauore del Censalista, che sentendo si grauato da questo censo possa in tutto scaricarsene, & rimaner libero.

15. Nota. Quanto al secondo, si auertisse, che tre sorti di patti restano vietati per questo, de li quali trattāmo di sopra nel ca. 20. Il primo è, che il censo non si possa redimere infino a tanto tempo. Il secondo, che si habbia da redimere tra tanto tempo. nel qual tempo se non si redimerà resti irredimibile, & perpetuo. Il terzo, che non possa redimersi se non anno per anno. Tutti questi, & altri simili patti sono notati, in quanto si commanda, che il censalista possa redimere il censo a suo arbitrio.

16. Quanto al terzo, pare, che in ciò si faccia aggrauio al compratore, il quale hauendo sborsato tutto il prezzo in vn tratto, sia tenuto a ripigliarselo a pezzo, a pezzo ne la redentione del censo, & non tutto insieme. La qual ragione si conferma, perche se potesse il censalista redimere il censo in piu parti, ciò risulteria in danno graue di chi dette i dinari a censo. Perche poniamo caso, che vno habbia dato mille ducati di cēsale sopra vna possessione a ragione di cinque per cento. Se il censalista venisse a redimerlo, scontando vn ducato per volta, dando venti ducati per il principale; o mezzo ducato, dandone dieci, con si poca quātità come questa, non potria l'altro comprar cosa, che gli tornasse il conto. doue che se potesse rihauere i

Se si può questo cēso redimere in piu partite.

suoi

ſuoi mille tutti a vna botta, potria far qualche altra bona compra, che gli renderia per auentura altre tanto, ò piu, ò trafficargli con gran guadagno, di chi reſta in tutto priuo riceuendo i ſuoi denari in varie partite, & non tutti inſieme. Oltra di ciò ne l'altra compra fatta con il medeſimo patto, quando ſi viene a la redentione non ſi rende il prezzo diuiſo in piu parti, ma tutto inſieme, come fù da principio sborſato ne la vendita, adunque queſto contratto di cenſo deue redimerſi tutto inſieme. & non in parti. *Arg. 2.*

Diciamo a queſta difficultà, che queſto patto di potere redimere il cenſo ſi può porre in queſto contratto di tre maniere. l'vna è, facendo patto. che ſi poſſa redimere, ſenza ſpecificare, ſe deue redimerſi in parti, ò tutto inſieme. l'altra è, quando ſi fà patto, che ſi poſſa redimere indifferentemente ò a pezzi, a pezzi, ò tutto inſieme ad arbitrio del cenſaliſta, ſenza ſpecificar determinatamente quanta deue eſſere la quantità de le parti. la terza è, quando ſi ſpecifica la quantità de le parti, come ſaria a dire di cinquanta in cinquãta, ò che non ſi dando il tutto, non ſi dia meno di tanto. Diciamo hora al primo eſſer lecito che ſi redima queſto cenſale in più parti, & che non ſenza giuſta cauſa ciò hanno ordinato le leggi. la ragione di queſto è, perche queſto cenſo è vn carico molto graue, che tiene quaſi oppreſſi i beni del pouero cenſaliſta. & però fù conueniente dargli facultà di redimerſi nel miglior modo, che poteſſe, ò in tutto, ò in parte.

Diciamo ſecondariamente, che chi da denari a cenſo ben può obligare il cenſaliſta, che nõ redima il cenſale, ſe non tutto inſieme, ò non meno

di tanta quantità per volta. la ragione di questo è, perche ciascheduno de' contrahenti hà facultà di conseruarsi senza danno, potendo farlo senza pregiudicio de l'altro. & perche la redentione del censo a poco a poco risulta in danno di colui, c'hauea dato i denari, come si prouò ne la confirmatione del primo argumento oltra che tal patto nõ ridonderia in detrimento. & danno de l'altro cõtrahente, facendosi con sua volontà, & beneplacito, ben si potrà fare lecitamente. Dico, che non ridonderia in detrimento, & danno de l'altro, facendosi con sua volontà, perche, come dice la legge, a chi sà quello, che fà, & così si contenta, non si gli fà aggrauio. Et ciascheduno può liberamente rinuntiare a la sua ragione. massime che da le leggi non si hà il contrario di questo come si può vedere in tutte le estrauaganti, che di ciò parlano. ne lequali non si inculca altro, se non che il censalista possa estinguere il censo ò in tutto, ò in parte. terzo diciamo. che ben può chi dà denari a censo obligare il censalista, che non possa redimerlo in piu partite, ma tutto insieme. con questo però, che aggiunga a la sorte principale qualche cosa di piu, quanto sarà conueniente in ricompensa di quello obligo. La prima parte di questa propositione si proua, perche potendo questa redentione partiale tornare a danno del compratore, ciascuno hà facultà di poter prouedere al danno proprio, massime non si facendo però aggrauio a l'altro contrahente. Et che non si li faccia è chiaro, poi che volontariamente rinuntia a la sua ragione, & al fauore, che la legge gli dà di poterlo redimere partialmente. oltra che se ben ne le estrauaganti di Martino quinto, & di Calisto terzo, si dice che il censalista può redimere il censo partialmente, non si

vera però il contrario, quando si faccia con volontà de le parti. la seconda parte è affirmata dal Soto li. 6. de iust. & iu. q. 5. ar. 3. conc. 4. Et dal Nauarro nel Commentario de le vsure. nu. 85. la ragione è, perche il non potere redimersi partialmẽte questo censo aggraua piu il censalista, che non aggraueria l'altro contrahente il potersi redimere a parte a parte. Et però si deue rifare quel detrimento con augmentare il prezzo, & la sorte principale. Con tutto ciò quando volontariamente il censalista consentisse di non redimerlo partialmente senza domandar satisfattione alcuna per questo conto, non vedo perche si douesse augmẽtare all'hora necessariamente il prezzo, ò la sorte principale. Hora tutta la difficultà stà, se quando pianamente si fà il patto. che si possa redimere il censo, senza aggiugnere, che si redima p parti, habbia all'hora facultà il censalista di poter farlo. Et cõtra questo militano particularmẽte gli argumẽti proposti. Hora la determinatione di questo dubbio depende da la intelligenza di quelle parole, p le quali si dice potersi redimere questo censo partialmente. perche possono hauere due sensi. l'vno è, che il censalista habbia facultà di redimere il censo partialmente. & secondo questo senso ben si potria all'hora redimere il censo a parte, per parte. ancor che non fosse giamai stato espresso ne l'instrumento. bastando hauer da la legge tal facultà. l'altro è, che questo cõtratto sia capace, & non gli ripugni il potersi redimere p parti, tutta volta che i contrahenti se ne accordino. donde non seguiria, che il censalista potesse farlo, quando non ci fosse il patto. Di questi due sensi il primo non pare esser legitimo, poi che la consuetudine ordinaria interpretatrice de le leggi, è in contrario. Et per

Dubitatione.

la esperienza veggiamo, che questi censi non si redimono mai partialmente, se non quando fù così conuenuto ne l'instrumento. resta dunque, che il secõdo senso sia vero. per il qual si esprime che differenza sia tra questo contratto, & l'altre vendite, che si fanno con il medesimo patto: & è, che l'altre non si possono redimere a parte a parte, & questa sì. Et la causa di questa differenza è, perche in questo cẽso si dà vna certa proportione tra il prezzo, che è la sorte principale, & la pensione di maniera, che a ciascheduna parte del prezzo risponde proportionalmente vna rata de la pensione. Facciamo conto che siano stati messi cento scudi a cẽso sopra di vna casa a ragione di cinque per cento di pensione. chiaro è, che ad ogni venti scudi del principale risponde vno di pensione, & ad ogni dieci vn mezzo. & ad ogni trenta vno, & mezzo. & così di tutte l'altre parti. ma se si vendesse vna casa, ò vna vigna per cento ducati, con il medesimo patto di potersi redimere, niuna parte de la cosa comprata risponderia con determinata proportione a le parti del prezzo. donde poi nasce euidentemente il potersi redimere questo censo per parti, & non l'altre vendite, che hanno il medesimo patto. A gli argumenti in contrario la risposta è facile. Il primo conclude, che quando non ci si è espresso tal patto, si deue redimere tutto insieme il che si concede. ma questo non fà, che di sua natura non habbia questa facultà di potersi redimere per rata. Et a la confirmatione diciamo, che quando si redime per parti, si fà con volontà de' contrahenti. onde niuno aggrauio riceue chi sborsò i denari, poi che ne fù contento. & come dice quella regola legale. A chi sà quel, che fà. & così vuole, non si gli fà ingiuria. A l'altro argu-

Al 1. arg.

Al 2.

mento

mento diciamo non esser la medesima ragione di questo censo, & de l'altre vendite fatte con questo patto, come poco dinanzi dicemmo. Et con questo habbiamo esplicato le conditioni, che deue hauere questo contratto, acciò si faccia lecitamente, & conforme al giusto. Resta dunque, che diciamo hora quella, che non deue hauere secondo le leggi.

Vitij dique sto caso.

Molte cose sono state vetate da Pio V. ne la sua estrauagante per ouiare a le fraudi, & a gli abusi, che circa questo cõtratto hauea introdotto l'auaritia humana. Si verano prima le paghe de le pensioni anticipate. lequali non vuole, che si facciano, ne si deducano in patto. prohibisce ancora tutti i patti, & tutte le conuentioni, per cui resta obligato il censalista ò diretta, ò indirettamẽte ai casi fortuiti. come quando fosse obligato, che mancando il fondo per qualche caso fortuito. nõ perdesse però l'altro contrahente le sue pensioni. Interdice di più ogni patto, per cui si restringne, ò si leua del tutto al censalista le facultà di vendere, & di alienare la cosa accensata. & gli dà libera facultà di poterla vendere. & alienare ad ogni sua posta, pur che prima ne auuisi il padrone del censo, acciò che volendola egli comprare, sia preferito a tutti gli altri. vuole ancora, che quando si vẽderà, non si paghi ne laudemio ne altro al padrone del censo, come si suol fare ne' contratti emphiteuci. leua finalmente. & prohibisce il patto, per cui resta obligato il censalista, che nõ pagando le pensioni, habbia da satisfare a l'altro il guadagno cessãte, ò darli salario alcuno, ò che incorri qualche pena, come saria di perdere la cosa accensata, ò qualunque altra cosa. Tutto questo è vetato ne la detta estrauagante per tagliar la strada a gli abusi, & ai

tranelli,& altre inuentioni, che la cupidità humana và tuttauia machinando. Et con questo diamo fine a la materia del secondo censo fatto con carta di gratia.

SOMMARIO.

1 *Censo in vita che cosa sia.*
2 *Censo in vita in quanti modi si fà.*
3 *Censo a tempo prefisso quale pensione deue hauere.*
4 *Censo a vita s'è lecito.*
5 *Censo a vita che contratto sia.*
6 *Nel censo a vita quattro cose interuengono.*
7 *Nel prezzo del censo a vita che cosa si deue considerare.*
8 *Censo a vita mischiato con donatione.*
9 *Prezzo del censo a vita e vn per sette.*
10 *Censo a vita in persona di chi può essere fatto.*
11 *Censo a vita è obligo personale, non reale.*
12 *Nel censo a vita il venditore può fare patto di poterlo redimere.*

DEL TERZO CENSO CHIAMATO in vita, ò violario. Cap. XXIX.

Resta hora da trattare de l'vltima specie del censo, chiamato cõmunemente violario. & esplicare la natura sua. Questo censo è differente dal passato in due cose principalmente. l'vna è la duratione, perche a quello nõ ripugna di natura sua l'essere perpetuo. & questo è di sua natura temporale. l'altra è, che questo censo è personale, fondandosi sopra la persona: ma l'altro è reale, fondandosi sopra i beni principalmente.

In

In due modi si può celebrar questo contratto. l'vno è, quando si fà per tempo certo, & determinato. come se si dessino a vno cento ducati per dieci anni con obligo di pagarne dieci l'anno di pensione. ma questi censi pochissimo si vsano. ò per dir meglio non sono in vso. l'altro è, quando si fà per tempo, ma indeterminato, come durante la vita di vno, ò di molti. che per questo da alcuni è chiamato vitalitio, che vuol dire censo a vita. ma in Valenza si chiama communemente violario.

2. *Questo censo può farsi in due modi.*

3. *Censo vitalitio ò violario.*

Quanto al primo di questi censi temporali. se alcuno volesse vsarlo, si douria far conto, che la pensione di tutti gli anni posta insieme non eccedesse la sorte principale, douendo farsi lecitamente. come s'io dessi cento ducati a vno per dieci anni, la pẽsione. che douria darmi ogni anno di questi dieci, non potria essere di vndeci, ma di dieci. pche se fosse di vndeci, in capo a dieci anni la quantità di tutte le pensioni saria di cento, & dieci ducati. & eccederia la sorte principale in dieci ducati. ma quando fosse di dieci, in capo al tempo saria vguale la quantità de la pensione a la sorte principale. la ragione di questo è, perche questo contratto si ridurria a puro imprestito. poi che saria il medesimo, dare a vno cento ducati con obligo di rendergliene dieci ogni anno; che imprestargli cento ducati per dieci anni con obligo di restituirgliene non tutti insieme a la fine di quel tẽpo, ma a dieci per volta in dieci anni. adonque se dando i cento ducati per dieci anni, la pensione fosse di vndeci l'anno, seguiria, che per imprestarne cento, restituiria oltra i cento dieci altri di guadagno. che saria manifesta vsura. leggasi il Soto li. 6. de iust. & iu. q. 5. ar. 2. rispondendo al terzo argumento & il Nauarro nel suo commentario de le vsure. nu. 78. Ma

Come si possa far lecitamente il primo di questi cõsi.

il Medina ne la sua instruttione de' confessori, dichiarando il settimo precetto. §. 26. dice, che potria tirare qualche cosa di piu per conto de l'obligo. che si tira adosso di non recuperare i suoi denari, se non a poco a poco. perche tale obligo è vendibile, & si può stimar cõ denari. pur che quel più fosse cosa moderata. la qual dottrina non mi dispiace. ma in caso, che la pensione non fosse pecuniaria, ma fruttuaria, ben si potria fare questo contratto lecitamente, ancor che si mettesse a ventura, che la pensione fosse per valer piu al capo del tempo, che non fu la sorte principale. se però si espose anco al pericolo del valer meno. il che saria. come se vno desse cinquanta ducati a vn contadino per dieci anni, obligandolo a dargli ogni anno vn sacco di grano. la ragione, che questo censo sia giusto. è, perche all'hora potria essere, che l'vno, & l'altro de' contrahenti si mettesse vgualmente a la ventura del guadagnare, & al pericolo del perdere, potendo il grano valere piu, & meno, secondo i tempi. il che non auuerria. quando la pensione fosse pecuniaria, perche quella saria inuariabile.

4. *Se il violario sia lecito.*

Quanto poi a a l'altro censo chiamato violario si dubita, s'egli è lecito. Alcuni condennarono questo contratto, come santo Antonino. 2. p. t. 1. c. 8. §. 10. seguitando in questo vn Lorenzo di Ridolfi. imperò tutti communemente l'approuano, & è molto in vso tra la gente. si suole egli fare di questa maniera. Io dò cento ducati a vno liberi, & senza speranza di piu rihauerli, obligandolo pero, che durando la vita di alcuno mi dia ogni anno tanta pensione. Et per assicurarmi de la paga da farsi ogni anno fedelmẽte, mi obliga l'altro tutti i suoi beni. In questo contratto l'vno, & l'altro

tro de' contrahenti si espone vgualmente a ventura di guadagnare,& a pericolo di perdere Se la vita sarà lunga, guadagnerà chi sborsò i denari,perche verrà a tirare molte pensioni. che potrãno esser tante,che auãzino in gran somma la sorte principale. ma l'altro perderà,pagando più,che non hauea riceuuto. ma se sarà corta la vita, guadagnerà che harà tirato i denari, pagando poche pensioni, lequali saranno minor somma, che non era stata la sorte principale da lui riceuuta.ma l'altro verra a perdere,hauendo dato molto. & riceuuto poco. di maniera, che ammendue i contrahenti si espongono in questo contratto ad vgual ventura. Ma vna de le cose, doue si hà tener fisso l'occhio principalmente, cõsistendo in essa tutta la rettitudine di questo contratto,è il vedere, se di tal maniera si celebra,& tal proportione si serua tra la sorte principale, & la pensione al tempo del celebrarsi, che al giudicio di persone prudenti l'vno.& l'altro de' contrahenti restino suggetti vgualmente a ventura di guadegnare,& a pericolo di perdere.

5. *La natura di questi cõtratti.*

Ma per intender bene la natura di questo contratto, si deue considerar, che contratto sia, se di vendita,ò di permuta,ò di altra specie simile a queste. perche già si vede assai chiaro, che non è donatione,ne altro de la sua classe. Vero è,che ha qualche apparenza di imprestito. ma non è però veramente. perche ne l'imprestito si può ripetere la cosa' imprestata. ma in questo contratto chi dà i denari, non può piu ridomandargli, ne ricuperarli. Alcuni dicono, che è contratto di compra, per cui si dice comprarsi non la pensione pecuniaria, perche il denaro non può comprarsi, ma il dritto, & la facultà di poterla domandare, & riceuere. ma questa dottrina io non

non l'hò per vera, cioè, che si compri tal dritto, & che insieme non si compri il medesimo denaro. come ampiamente lo prouammo nel cap. 19. rispondendo a vna ragione del Gaetano. lasciando dunque da parte le opinioni. a me pare, che questo contratto non sia ne di compra, ne di vendita, ne di affitto, ne di cambio, ma vn di quelli, che nō hanno nome. come lo toccò santo Antonino nel luogo citato, in cui si mescola contratto di sorti, & di ventura compreso sotto di quei contratti innominati, per i quali io ti dò vna cosa, perche tu me ne dia vn'altra. de' quali trattammo nel c. 7. Et è questo assai chiaro, considerata la natura di questo contratto, per cui non si fa altro, che dare io a te tanta quantità di denari hora di presente, perche tu dij a me, durante la vita del tale, tanta pēsione ogni anno. Quì non è cambio. perche nel cambio di denari bisogna, che sia equalità necessariamente tra la moneta cambiata, laquale quì nō si ricerca. manco può essere contratto di affitto. perche quì non si danno denari per l'vso di alcuna cosa. che non sia vendita. già si è priuato, perche i denari non si possono ne comprare, ne vendere. adunque sarà contratto innominato, & vno di quelli, ne' quali io dò vna cosa. perche me ne sia data vn'altra.

Questo contratto è vn de gli innominati.

6. Quattro cose interuengono in questo contratto.

Quattro cose interuengono in questo contratto. l'vna è la sorte principale, che è la moneta nata in ricompensa de la pensione, che si deue pagare ogni anno. l'altra è la detta pensione. la terza è la vita, laqual durante s'hà da pagare. la quarta sono i beni hipotecati, ouero obligati a le pensioni. Quanto al primo, & al secondo. la sorte principale può esser denaro, ò cosa equiualente, & il medesimo dico de la pensione, che può esser pecuniaria, ò equi-

o equiualente al denaro. Cosi vediamo ogni giorno, che darà vno tutta la robba sua, ò parte di essa ad vn Monastero, è alcuna quantità di moneta cõ obligo, che il Monastero faccia le spese a qualche persona, durante la vita sua. di maniera che finita la vita, cessi quello obligo. & il Monastero si rimãga con quella robba, ò con quei denari. Questo contratto è di sua natura violario, ò censo a vita chiaramente. Et con tutto ciò cosi la sorte principale, come la pensione, non sono denari, ma cosa equiualente a denari. Più oltre si deue notare che la sorte principale, & le pensioni, acciò che il contratto sia giusto, hanno hauere tal proportione tra loro considerato il tempo, che possono durare, conforme a la qualità de la vita, durante la quale il contratto hà da perseuerare, che l'vno, & l'altro de' contrahenti si espongono ad equal ventura ò di guadagnare, ò di perdere, come habbiamo già detto. Poniamo caso, che vn vecchio di sessanta anni, ò vn giouane molto infermo vogliano far vn di questi censi durãte la vita loro. la quale secondo il giudicio di huomini prudẽti può durare al piu dieci anni. se a questi tali fussero domãdati mille ducati di principale per l'obligo di dar loro ogn'anno dieci scudi di pensione, saria cosa molto illecita per essere la sorte principale molto eccessiua. ilquale eccesso si conosce, quando considerata la qualità de la vita loro, & il tempo. che possono viuere, si vede, che non vanno del pari circa il guadagnare, & il perdere. perche secondo il commun corso la vita di questi tali potrà durare dieci, ò dodeci anni. onde non hariano di pensione, se non cento, ò cento venti ducati al piu, & la sorte principale saria mille scudi. onde è chiaro, che chi paga la pensione non può perdere, & che 7.

l'altro

l'altro non può guadagnare. onde non vanno del pari, & per conſegnarla il contratto non è lecito.

8. *Obiettione.* Ma contra di queſto è, che può vno lecitamente dare a vn'altro due mila ſcudi, acciò durante la vita ſua, gliene dia venti, ò venticinque ſolamente. doue ſi vede. che non ci è proportione tra la ſorte principale, & la penſione, & che i contrahenti non hanno in queſto caſo vgual ſorte. Il che anco ſi cõferma per la prattica d'ogni giorno, vedendoſi che vno darà tutta la robba ſua, che varrà tal volta migliaia, & migliaia di ſcudi ad vn Monaſtero, con obligo ſolamente, che gli faccino le ſpeſe, mentre che viue. nel qual contratto la ſorte principale nõ hà la ꝓportione. c'habbiamo detto, con la penſione. & non dimeno niuno cõdanneria queſto contratto giuſtamente. A queſto diciamo, che queſto contratto ſi può fare in due modi. l'vno è, quando non vi ſi meſcola altra ſorte di contratto, come ſaria la donatione, ma che ſia ſolamente contratto di violaria ſogetto a le leggi ordinarie de la giuſtitia. & cosi parlãdo di queſto cõtratto, diciamo, che neceſſariamẽte vi ſi deue oſſeruare la detta ꝓportione. ꝑche così lo ricerca la giuſtitia. l'altro è, quando vi ſi accõpagna, & vi ſi meſcola qualche donatione. & all'hora nõ vi ſi oſſerua la detta proportione, ne tal contratto ſi regola ſecondo le leggi di giuſtitia ſolamente. ma etiãdio cõ quella de la liberalità. & queſto cõclude l'argumento in contrario. Da vno tutta la robba ſua ad vn Monaſtero, ò a qualche altro luogo pio, cõ obligo, che durante la vita ſua, gli ſiano fatte le ſpeſe. quì non ſolamente ci giuoca la giuſtitia ma etiam dio la liberalità; & cõ il violario ſi vniſce la donatione, ꝑ cui vuole vſando liberalità, dar piu di quello, che di giuſtitia era obligato, tutto di ſua ꝓpria volontà.

lontà. Così anco molte volte accade. che compran dosi vna cosa, che di giustitia nō vale, se non cinq;, se ne dia nōdimeno quindeci, vsando liberalità, ò misericordia, quādo il vēditore fosse pouero, & vo lesse però donarli quel di piu per conto de la sua pouertà.

9. *Il prezzo di questo contratto.*

Il prezzo, che cōmunemēte corre, e vno p sette. ilquale nō sarà però sempre giusto, pche nō sēpre harà la detta proportione cōparandolo a la pensio ne, & considerando il molto, ò poco. che può dura re, p essere molto, ò poco viuaci coloro, in vita de' quali si fà questo cēso. & se questo è vero, come in fatti è tutti i violarij, che communemēte si fanno, sono ingiusti, p essere le pensioni tāto grandi, che nō possono i contrahenti restare vgualmente sog getti a la perdita, & al guadagno.

10. *De la vita per cui si fà questo censo.*

Quanto al terzo, che concorre in questo cōtrat to, cioè la vita, per cui si fà questo censo. diciamo, che questa vita può essere di qualunq; si sia indiffe rentemente, ò di colui, che sborsa il denaro, è d'vn altro terzo sia chi si voglia. può ancora essere vna sola, & etiādio molte. & essendo molte. possono essere o tutte insieme, ò successiuamēte vna dopo l'altra. Tutte insieme, come se dichiarassino la vita di Pietro, di Frācesco & di Giouāni, che tutti viuo no. Et all'hora si intenderà farsi q̄sto cēso, che duri fin che viuerāno tutti questi tre. successiuamente, come se lo facessi per tutta la vita mia, & del mio fi gliuolo. & del mio nipote, & del mio bisnipote, li quali tutti hanno ancora a nascere.

11. *Come si obliganoi beni in questo contratto.*

Circa il quarto che in questo cōtratto interuie ne, che è la obligatione de' beni, nota, che in q̄sto cōtratto nō si obligano i beni p particulare hipote ca. come nel secōdo cēso. pche q̄llo è reale, & que sto è psonale. & da q̄sta differēza nasce. che in q̄lla si hab-

si habbia da nominare vna cosa particolare, sopra di cui si fondi l'obligo di dare le pensioni, come fa l'accidente sopra il suo subietto. ma in questo altro ciò non è necessario, perche il detto obligo si fonda sopra la medesima persona, laquale è principalmente obligata. & se il censalista obliga tutti i suoi beni, & gli dà in hipoteca, lo fà per assecurare l'obligo personale. la quale hipoteca non è per questo particolare, ma generale, che in tutti i contratti si suole apporre. leggasi santo Antonino
12. par. 2. tit. 1. c. 8. §. 10.

Ma oltra di queste quattro cose, che sono le ordinarie, vi suole alcuna volta còcorrere, che chi riceue i denari in questo contratto, domanda facultà di poterlo redimere a suo piacere. di sorte che restituendo i denari riceuuti, resti libero da le pensioni. il qual patto non pare illecito, purche si faccia di commun volere de le parti, & che i denari, con i quali si hà da redimere, habbiano la medesima proportione, con le pensioni, che hora vengono a redimersi, che hauea con esse da principio, quando fu fatto il contratto. Voglio dire, che si come quando fù fondato questo censo, si sborsò tanta quantità di moneta per le pensioni, che i due cõtrahenti restarono vgualmente esposti al guadagno, & a la perdita; così quando si redimerà non si dia piu denari per questo di quello, che basti, acciò che per tal contratto di redentione restino parimente esposti i due contrahenti al guadagno, & a la perdita. Donde si inferisce, non esser lecito fare all'hora il patto, che si habbia da redimere, rendendo tutti i denari, che da principio furono sborsati. Et perche s'intenda bene questo punto. legga si vn'altra simile dottrina nel cap. 20. ne la seconda q. circa il prezzo, con cui s'hà da redimere la

la vendi-

la vendita fatta con patto di riuendere la cosa cõprata. Hora da quanto si è detto circa di questo cõtratto resta chiara la differenza di questo censo. & del passato. & perche questo si possa fondare sopra de la persona, & quell'altro nò. Et si deue auuertir grandemente in questo contratto, si come anco ne gli altri, che non vi interuenga inganno. perche tra le fraudi che quì potriano occorrere, vna è, se si fingesse, che colui, per la vita del quale s'hauea da fare questo censo, fosse infermiccio. essendo saniſſimo perche credendosi l'altro, che douesse viuer poco, si obligasse a pagare maggior pensione di quello, che fosse giusto. Et tanto basti di questo contratto, & di tutta la materia de' censi. doue, come habbiamo fatto de gli altri, ponendo tutte le diuisioni loro in figure, le faremo anco in questo.

Inganni di questo contratto.

- Censo Emphiteotico, ò Emphiteosi.
- Il cẽso è di tre sorti.
  - Cẽso amouibile
    - Redimibile fatto con patto di potersi redimere.
    - Irredimibile fatto cõ patto di non potersi redimere.
  - Cẽso temporale
    - certo, & determinato cõ pẽsione
      - Pecuniaria.
      - Fruttuaria.
    - Certo ma non determinato, chiamato censo a vita, ò violario.

SOM-

14.

SOMMARIO.

1 *Cambio è permuta.*
2 *Permuta fu il primo contratto.*
3 *Cambio che cosa sia.*
4 *Nel cambio nissuna cosa tiene luogho di prezzo.*
5 *Il cambio ha gli oblighi de la compra & vendita.*
6 *Cambio si diuide in tre generi di cose.*
7 *Cambio di denari in che si diuide.*
8 *Nel cambio, se le cose cambiate deueno essere nel medesimo tempo nel dominio di chi le cambia.*
9 *Cambio, & imprestito in che differiscono.*
10 *Cambio è di cose differenti.*
11 *Cambio e contratto interessale.*
12 *Cambio alcune volte ha distanza di luogho.*
13 *Il cambio non richiede tempo di sua natura.*

DEL CAMBIO.
Cap. XXX.

Dopo il contratto del fitto, & de gli altri de la sua classe, segue quello del cambio. il quale tra i contratti, per cui si concede vna cosa in ricompensa d'vn'altra, tiene il terzo luogo. Questo contratto, secondo le leggi, si chiama permutatione. ma secondo la commune consuetudine si chiama cambio. Vero è, che questo nome di permuta ha due significati. & nel'vno, & nel'altro è piu vniuersale, che non è il cambio. Permuta in vn significato è nome tanto generale, che abbraccia, & contiene tutti quei contratti, ne' quali vna cosa si dà per vn'altra, qualunque ella sia. Et questo

Che significhi questo nome permuta.

sto modo nel comprare. & vendere,& ne l'affittare si permuta vna cosa con vn'altra. ma in vn'altro senso si piglia per quella permuta solamente. in cui si dà vna cosa per vn'altra, senza che l'vna di esse sia denaro, ne prezzo determinatamente de l'altra. Per la qual cosa si viene ad escludere il contratto di compra, & di vendita, & del fitto ancora. ne' quali l'vna de le cose permutate hà sempre natura determinata di prezzo, & è de denaro, ò cosa equiualente, che succede in luogo di prezzo. Et perche secondo questo senso è distinto da tutti gli altri, come vedremo discorrendo sopra di questa materia, in questo loogo si piglierà in tal significato, & non altrimente. Saranno però forse alcuni, a cui non parerà buono l'ordine seruato in trattar di questo contratto,per suadendosi. che prima haueßimo da trattare di esso,che de la compra, & de la vendita,& di quello del fitto. Et questo con ragione veramente. perche come dice Aristotele nel primo li. de la Politica, al cap. 5. il primo cõtratto. che si vsasse tra gli huomini,fù quello de la permuta, & del cambio. & di poi a lungo andare, inuentato l'vso del denaro, cominciò a vsarsi il contratto del comprare, & del vendere. Et è chiaro,che da principio chi hauea bisogno d'vn cauallo posseduto da qual cuno daua pecore per hauerlo, ò altre cose simili, di cui l'altro hauea necessità. & così cambiando vna cosa per vn'altra prouedeuano a i loro bisogni. Così se vno hauea grano dauanzo, & gli mancaua l'olio, ò il vino, cambiaua il suo grano con l'olio, ò con il vino, che a qualcun'altro auanzaua. Et a questo modo veniua ogni vno facendo i fatti suoi. Ma crescendo poi tuttauia l'industria humana,

Perche si tratti prima de la vẽdita, che del cãbio.

2.

& accorgendosi le persone, che questo modo di fa re era molto fastidioso. si perche non ognuno hauea cose da cambiare, si perche ciò non poteua far si de le cose molte distanti. per prouedere a cosi fatti inconuenienti fù ritrouato il denaro, che do uesse essere come vna misura, con cui si agguagliasse il valore de le cose, che ciascheduno hauesse bisogno, commutando il denaro con esse. Et da l'hora in poi fù sempre vsato il contratto del comprare, & del vendere con denari. Essendo dunq; piu antico il contratto del cambio, par che prima douessi trattarsi de la natura sua. Diciamo à questo essere verissimo che l'vso del cambio fù prima di quello del comprare, & del vendere. ma che se bene quanto a l'inuentione la vendita sia dopo, nondimeno per altra via, & per altra ragione deue andar prima cioè inquãto che essa è come vna regola, & vn'essemplare di tutti gli altri contratti del genere suo. dõde si può pigliar lume, & chiarezza per intenderli, & esplicarli. Et però l'ordine de la dottrina, & de l'arte hà ricercato, che prima si tratti di esso, che di quello del cambio, & per la medesima ragione si è anco trattato prima del fitto, per esser piu propinquo, & piu congiunto con la natura de la vendita, & a lei piu simile. Hora tutta questa materia si riduce a quattro capi generali. prima tratteremo de la sua natura. esplicando la sua diffinitione. dipoi assegneremo gli oblighi de' contrahenti. nel terzo luogo diuideremo il cãbio ne le sue specie vltime. & ne l'vltimo tratteremo di ciascheduna di esse in particulare, dichiarando la giustitia, ò ingiustitia loro.

3. *Che cosa sia cambio.*

Quanto al primo, il cambio, inquanto è cõtratto distinto da gli altri, è vna pmuta, che si fà d'vna cosa per vn'altra, che sia di pari valore; de lequali

niuna

niuna sia determinatamente prezzo de l'altra. Dicesi permuta di vna cosa per vn'altra, a differenza de la donatione. & de l'impresti to, & di tutti gli altri contratti, ne' quali si dà vna cosa liberalmente, & senza interesse alcuno. Dicesi ancora, di vgual valore, a differenza de la terza specie del censo, & di tutti gli innominati, ne' quali io dò vna cosa, perche me ne sia data vn'altra. a la rettitudine de' quali non sempre si ricerca, che le cose commutate siano de la medesima quantità, & valore. Dicesi finalmente, che niuna de le cose permutate sia determinatamente prezzo de l'altra, per aprir la differenza, che è tra questo contratto, & quello de la vendita, & del fitto. pche in questi sempre l'vna de le cose permutate è determinatamente prezzo, tassa, ò valore de l'altra. il che non auuiene nel cãbio. Cambiera vno vn campo per vn'altro, ò vn caual lo per vn'altro. chiaro è, che niuna di queste cose permutate hà forma, & natura di prezzo rispetto a l'altra. non essendo piu ragione di questa che di quella. Il medesimo anco saria cambiando denari per altri denari, come ducati per reali, ò per quattrini; ò i denari, che alcuno tiene in vn luogo, per quelli, che altri terrà in vn'altro. & alcune volte possono interuenirui denari da vn cãto, senza che resti il contratto di esser vero cambio. come quando si permutasse vna Chiesa di piu rendita con vn'altra di manco rendita, & che per aggua gliar le dette rendite si aggiugnessero denari. il che è lecito. come si tratta nel c. ad quæstiones. de rerum permut. Il medesimo anco saria, se si cambiasse vn pezzo d'argento con vn'altro di piu valuta. ò vn cauallo per vn'altro migliore. doue bisogneria supplire da vna parte con denari quello, che mancasse da l'altra. ma perche questi denari non

4.
La differenza, che è tra il cambio, & la vendita, e'l fitto.

hanno forma di prezzo, & accidentalmente si aggiungono a la cosa permutata, ò al contratto de la permuta, per questo non variano la natura di esso. si come per il contrario ne anco lascieria vn contratto di esser vendita, se per aggiustare il prezzo con la vosa venduta, vi si aggiugnesse qualche altra cosa, che non fosse moneta.

5. *Li obblighi de' contrahenti.* Quanto al secondo le obligationi de'cõtrahenti dependono da quella, che hanno quei, che comprano, & quei, che vendono. per essere questo contratto soggetto a quel de la compra, & de la vendita, & di questa medesima classe. Et però molte de le cose. che habbiamo detto di quel contratto, si deuono intendere. & applicare, al modo suo, anco a questo pero venendo al particulare, diciamo. *Il primo.* che quelli, che cambiano hanno tre oblighi. Il primo che habbiano a manifestare il vitio de la cosa cambiata. *Il secondo.* Il secondo che l'habbiano a mantenere per buona, quando niente appariesse contra di lei. Et di questi due oblighi non bisogna quì dire altro, oltre a quello, che n'habbiamo detto. & esplicato nel cap. 14. trattando i medesimi oblighi, *Il terzo.* rispetto al compratore, & al venditore. Il terzo è di cambiare vna cosa per vn'altra, che siano ammendue del medesimo valore, & prezzo, di sorte che si troui equalità tra le cose, che si cambiano, come tra la cosa venduta, & il suo prezzo. la ragione di questo è, perche il cambiatore è atto di giustitia commutatiua. la qual consiste in equalità. doue si deue auuertire, che ne la permuta, ò cãbio non può vno dar lecitamente vna cosa, che val meno per vn'altra, che vaglia piu. se non fosse per conto del danno emergente, ò del guadagno cessante, ò per altre cause, per lequali sia lecito dare anco minor prezzo, che nõ vale la cosa cõprata.

Quanto

Quanto al terzo che è la diuisione di questo contratto, si troua gran varietà tra i Dottori in assegnar le specie di esso, nondimeno da la parte de le cose, che si sogliono cambiare, si può commodamente diuidere in tre generi vniuerali. il primo è, quando si cambiano denari, per denari. Il secondo quando si cambia vna cosa naturale, ò artificiale per vn'altra naturale, ò artificiale ancor'essa. come vn cauallo per vna mula. ò vn campo per vna vigna. che sono cose naturali. così vn libro per vn'altro, vna casa per vn'altra, vna veste per vn'altra, che sono cose artificiali. oue ro vn campo per vna casa, vn cauallo per vna pittura, doue si dà vna cosa naturale per vn'altra artificiale. Il terzo è quando si dà ò cambia l'vso d'vna cosa per l'vso d'vn'altra. come s'io impresta ssi vn libro, perche mi fosse impresto vn cauallo. Et finalmente quando si cambia vna attione per vn'altra. come s'io potassi la sua vigna, perche tu mi racconciassi la mia casa. la ragione di questa diuisione già è stata da noi esplicata nel cap. 7. doue ponemmo la diuisione de' contratti innominati. quiui potrà vedersi.

6. *Diuisione del cãbio.*

Il primo genere de' cambi si diuide ancora in due parti. perche si può cambiare il denaro presente per il presente; ò il presente per l'absente. quando si cambia denaro ptesente per presente. si chiama cambio minuto. come se si cambiassero ducati per reali, ò reali per quattrini. ilquale anco si chiama cambio manuale. perche si fà a mano, a mano. Et perche con vna mano si dà la moneta maggiore, & con l'altra si riceue la minore, ò minuta.

7. *Cambio minuto.*

Quãdo poi si cãbia il denaro presente per l'absẽte, si fà in due modi. si come anco l'absente può essere

di due sorti. cioè ò absenza di luogo, ò absenza di tempo. Quando l'absenza è di luogo, si chiama cambio per littere. perche chi dà i suoi denari presenti riceue da l'altro vna cedola, in virtù di cui possa riceuere altretanti absenti. come se vno desse a cambio in Roma cento ducati, piglieria da l'altro vna cedola, per potere in virtù di essa, riceuerli in Barcelona, ò in Siuiglia. Quando si cambia denaro presente per absente quãto al tempo, si chiama cambio secco. perche realmente non è cambio, ma vn'impresti to: ne hà di cambio altro, che l'apparenza sola. & per questo fù chiamato cambio secco, perche non hà ne sugo, ne sostanza di cãbio vero. Nel medesimo modo si diuide il secondo genere di cambio. perche si può cambiare vna cosa presente per vn'altra absente. come vn caual-

Cãbio secco

lo, ch'io hò quì, per vna mula, che di quì è lontana in altro paese, ò vero è absente, quanto al tempo. quanto al luogo, come s'io cambiassi la casa, che hò quì in Valenza, dou'io habito, per quella, che vn'altro possede in Barcelona. Quanto al tempo è come s'io cambiassi la casa, che hora possiedo, p quella, che vn'altro harà, morto che sia suo patre. Il terzo genere di cambio si diuide, come gli altri, ancor esso. perche posso cambiar l'vso, ò l'attione, che mi si dourà dare in altro luogo, & tempo.

8.

Se le cose cãbiate deuono esser presenti quanto al tempo.

Hora intorno a queste diuisioni occorre vna difficultà, & è, se sia necessario a la natura del cãbio, che le due cose cambiate siano attualmente presenti quanto al tempo, all'hora che si fà il cambio. se ben fussero absenti quanto al luogo. di maniera che quando vno cambia la cosa absente, l'habbia già in suo dominio, & ne sia in possesso, se ben quanto al luogo è lontana. la causa del dubbio è, perche Silu. vsura. 4. q. 9. §. 1. dice, che non si può

dar

dar contratto di permutatione propriamente, se non quãdo la moneta, che si dà, & quella, che s'hà da riceuere in cambio, sono già presenti. perche d'vna cosa presente con vn'altra absente, & che ancora hà da nascere, non si può dar cambio propriamente. si come ne anco può essere propriamente tra la cosa certa, & la incerta. Presuppone per questa ragione Silu. che i denari, che sono absenti, & che ancora non si possedono, siano incerti. il medesimo tenne il Soto lib. 6. de iust. & iu. q. 12. ar. 1. & 2. perche altrimente piu tosto saria impresti to mutuo, che cambio. ma il Dottor Nauarro nel Commentario de' cambi. nu. 14. & nel Man. latino. c. 17. nu. nu. 2. §. 3. c. tiene il contrario. l'opinione del quale pare, che sia piu vera. perche si come può vno vendere quel, che ancora non è, ma che si spera douere essere. come quando alcuno vende i frutti de la sua vigna, che non sono ancor venuti. così può anco cambiarsi quello, che ancor non è, ma si spera, che sarà. ma se di ciò non vi fosse speranza alcuna, già nõ si potria fare il cambio. si come ne anco si potria vendere quella cosa, che non è, tampoco si spera, che sia per essere. di sorte, che acciò che vna cosa si possa cambiar con vn'altra, basta, ch'ella sia al tempo, che si deue consegnare. Onde come si vende a credenza per vn certo tempo, & si compra con denari anticipati, cosi si può celebrare il cambio, anticipando la consegna de l'vna de le due cose cambiate, & aspettando, che si consegni l'altra nel tempo da venire. Si deue però auuertire, che in simili cambij si mescola l'impresti to mutuo tacitamente, quando si cambiano denari. si come anco si mescola ne le vendite, che si fanno con denari anticipati. per la qual causa hebbe occasione il Soto di dire, che al-

l'hora era contratto di impreſtito, & non di cambio. Queſto c'habbiamo detto, s'intende del vero cambio, nel quale ſi cambia vna coſa differente per vn'altra. ma nel cambio, che hà natura di affitamento, come diremo piu a baſſo, non biſogna, che ſiano due ſomme di denari diuerſe, perche ſi faccia il cambio, come ſi dirà nel cap. 32.

9. *Differenza tra il cambio, & l'impreſtito mutuo.* Reſta, che dichiariamo hora, come ſiano differenti in tal caſo il cambio, & l'impreſtito mutuo, con cui hà gran ſimiglianza. queſto lo dichiara Corrado nel libro de' contratti. q. 98. conc. 1. & ne la q. 99. conc. 2. donde preſe il Medina con altri molti queſta materia. Hora quattro ſono le

10. differenze di queſti due contratti. la prima & principale è, che le coſe cambiate hanno a eſſere differenti ò in genere, ò in ſpecie, ò in numero. il che al cambio conuiene eſſentialmente. di maniera, che quanto piu ſaranno differenti, tanto meglio ſi potranno cambiare con vero cambio. la cagione di queſto è, perche cambiare vuol dire dare vna coſa per vn'altra. onde quanto quella ſarà piu altra, tãto ſarà migliore per la natura del cambio. ma ne l'impreſtito mutuo và al contrario. perche ſi deue render la coſa impreſtata in ſe ſteſſa. quanto piu ſarà poſſibile. & però quando ſi può rendere quella iſteſſa in particolare, & in numero, ſi rende quella medeſima in ſpecie. Queſta differenza eſplicò San Tho. ne l'opuſc. 73. c. 13. & naſce da la diuerſa natura di queſti due contratti. per-

11. che l'impreſtito ſi fà ſenza alcuno intereſſe. Onde non ſi impreſta vna coſa, perche ſe ne dia vn'altra in ricompenſa. ma perche ſi renda quella medeſima, poi che altri ſe ne ſarà ſeruito. ma il cambio è contratto intereſſale, ne ſi dà per eſſo niente gratioſamente, ma con obligo di dare vn'altra coſa

in ri-

in ricompensa di quella, che si è riceuuta, & che tanto vaglia, sia poi differente quanto possa essere. 12.
Et di qui nasce la seconda differenza. & è, che alcune volte il cambio ricerca distanza di luogo. come quando si cambia il denaro, ch'io tengo in vn luogo, per quello, che altri tiene in vn'altro. la qual distanza all'hora fà distintione tra i detti denari, & tale, & tanta diuersità, quale, & quanta bisogna, acciò che veramente si dica cambiarsi vna moneta con vn'altra. ma ne l'impresti to mutuo non si troua di sua natura cosi fatta distanza. anzi saria cosa illecita obligare il mutuatario, che restituisse la cosa impresta ta in luogo differente, da quello, doue si fece l'impresti to. se già per conto del danno emergente, ò del guadagno cessante non fosse necessario di farlo. il che saria, come se hauendo io da rimettere alcuni denari hora, che posso farlo senza spesa, a Barcellona, per pagar quiui qualche mio debito, ò per trafficarli in qual che mercantia, vno mi gli domandasse in presto, di tal sorte che per impresti arli io perdessi quella opportunità di rimettergli la senza spesa al tempo debito. nel qual caso potrei io impresti arli a quel tale con obligo, che mi gli restituisse in Barcelona. ma questo obligo non saria per virtù de l'impresti to, ma per liberarmi da quel danno, che impresti ando, verrei a incorrere. 13. la terza differenza si piglia dal tempo. perche l'impresti to di natura sua ricerca, che vada qualche tempo tra il dar la cosa impresti ata, & il recuperarla poi che si fa ad effetto, che altri goda, & si serua de la cosa impresti ata. il che non si può fare senza tempo. ma la natura del cambio è, che si possa fare nel medesimo instante, senza che vi interuenga tardanza alcuna tra il

dare

dare,& il pigliare de le cose cambiate.& se nel cam
bio per lettere si fà il contrario,è cosa accidentale,
& perche vi interuiene la distãza del luogo, la qual
tira con seco la distanza del tempo; tra il dare vna
cosa cambiata,& il riceuere l'altra. la quarta diffe-
renza si piglia da la parte de la materia.perche l'im
prestito mutuo non hà luogo,se nõne le cose, che
consistono in numero, & peso,& misura. l'vso de
lequali consiste ne la consuntione di esse. ma il cã-
bio consiste non solo in queste, ma ancora in tut-
te l'altre indifferentemente, come da la prima sua
diuisione è manifesto. Donde si inferisce essersi in
gannato Corrado ne la q. 99. suppositione. 4. di-
cendo, che quando interuiene distanza di tempo
nel cambio di denari tra il dare di vna somma, &
il riceuere de l'altra, all'hora il cambio non si di-
stingue da l'imprestito mutuo. poi che chiaramẽ-
te si vede per le differenze assegnate, che etiamdio
in tal caso sono molto differenti: Habbiamo a-
dunque diuiso fin quì questo contratto ne i suoi
generi,& ne le sue specie. & perche queste diuisio-
ni meglio si possano imprimere ne la memoria, la
proporremo ne la seguente Tauola.

Tre

- Tre generi di cambio
  - Nel primo si cãbia moneta p moneta
    - Presẽte p absente secõdo
      - Il luogo, & questo si dice cambio per littere.
      - Il tẽpo, & questo è cambio secco.
    - Presente per presente. & questo è cãbio minuto, & manuale.
  - Nel secõdo si cãbia vna cosa naturale, ò artificiale p vn'altra artificiale, ò narale
    - Presente per presente.
    - Presente p absente, secõdo il
      - Luogo
      - Tempo.
  - Nel terzo si cambia l'vso d'vna cosa p l'vso d'vn'altra. è vna attione per vn altra
    - Presente per presente
    - Presente p absente, secõdo il
      - Luogo
      - Tempo.

Di questi tre generi di cambio il primo solamẽte è quello, che piu si frequenta tra le persone, & che hà gran difficultà, & che dà molto trauagliar a gli huomini litterati, che gli altri non sono tanto diffi-

to difficili, che bisogni per conto loro far disputc. & trattati particolari. Et però solo del primo parleremo nel restante di questa materia. Hora da questa diuisione cauiamo per cosa chiara darsi tre sorti di cambi pecuniarij il primo è il minuto, ouero manuale. Il secondo è quello, che si fà per lettere. Il terzo è il secco. de' quali tutti tratteremo ordinatamente.

SOMMARIO.

1 *Nel cambio minuto se si può guadagnare.*
2 *Di moneta l'vso in quanti modi si considera.*
3 *Moneta in quanto misura de l'altre cose ha il valore inuariabile.*
4 *Cambiatore per l'officio può guadagnare.*
5 *Chi cambia con qualche danno, può guadagnare, & questo in quanti modi s'intende.*
6 *Moneta in che modo può essere cambiata per più di quel che è tassata.*

DEL CAMBIO MINVTO. Cap. XXXI.

CIRCA il cambio minuto s'hà da auuertire, che non è cosa dubitabile, se sia lecito cambiare vna moneta grossa per altra minuta, osseruando nel cambio la equalità del valore, tanto de l'vna, quanto de l'altra. perche in questo tutti s'accordano, che si possa fare. ma la difficultà stà in questo. se chi cam-

cambia possa lecitamente guadagnare cãbiando.

Per esplicar dunq; questa difficultà, si deue prima notare, che questo negocio del cãbiare si può essercitare in due modi. ò per obligo, & per officio. ò senza alcuno obligo, & di proprio arbitrio. secondo si noti, che la moneta si può considerare in in due modi. ò come moneta, & prezzo de le cose vendibili, ò come vn metallo, & vna mercantia, che habbia molte vtilità. de le quali tratta il Dottor Nauarro nel trattato de' cambi. nu. 12. se si cõsidera nel primo modo hà due vsi, l'vno principale. l'altro secondario, & manco principale. se ben l'vno, & l'altro gli conuiene in quanto moneta. l'vso principale del denaro, iquanto moneta, è l'esser prezzo de le cose vendibili, dandolo, & cambiandolo. come prezzo di esse. & questo è il principale, perche la moneta è vna sorte di misura, con con cui si misura, & si apprezza il valore de le cose vendibili. & all'hora fà officio di misura, quando si applica ad esse, dandola, ò riceuẽdola in prezzo di esse, & conesse cõmutandola. Il manco principale, & secondario è il trafficar con essa, come si fà d'vna mercantia, comprandola, vendendola, affittandola, cambiandola. ilquale vso le conuiene parimente, inquanto è moneta. perche serue a far mercantia, non come vn pezzo di metallo, ma inquãto è metallo improntato, & monetato. Così vediamo. che i libri si considerano in vn modo, in quãto sono di carta buona a foderar capelli, ò berrette, ò per couertare altri libri, ò fare altri seruitij simili. In vn'altro modo si considerano inquanto libri. & secondo questa consideratione hãno due vsi. l'vno principale, che è leggerli, & studiare la materia, che trattano l'altro è men principale, & secondario, che è il venderli, & farne mercantia,

1. *Se per cambiare a minuto è lecito gnadagnare.*

2. *Vso de la meneta.*

come

come fanno i librai, che gli comprano, & vendono,& cambiano, & trabalzano in mille modi. Il medesimo può vedersi in tutte le altre cose artificiali. si come le scarpe si possono considerare, in quanto sono vn pezzo di cuoio; ò in quanto scarpe. & in questo secondo modo hanno due vsi. il principale è portarle in piedi. il secondario è trafficarle, & venderle, come fanno i calzolari. Et venendo più al proposito nostro possiamo pigliar p essempio la canna da misurare,che si conforma cõ la moneta ne l'esser misura; & parimente tutte l'altre cose, che fanno officio di misura. si può dunq; prima considerar la canna, ò il passetto, come vn pezzo di legno buono a scuotere i panni da la polvere. & a molti altri seruitij simili. secondariamẽte si considera,inquanto è canna,ò passetto. Et di questa maniera considerata hà due vsi. l'vno principale,che è misurar la lunghezza del panno, & di tutte l'altre cose. per ilquale vso si serue di essa il sarto, il mercante di panni, & altri artefici simili. l'altro è meno principale, che è seruire di mercantia,a quelli, che ne vendono, & comprano. per il qual fine se ne serue il legnaiuolo, che le fà per venderla ad altri. Donde si vede chiaro, che la moneta si può considerare in tre modi. prima come vn pezzo di metallo. secondo come moneta,inquanto serue a l'vso, & fine principale, per cui fù principalmente inuentata. terzo inquanto serue, come moneta per l'vso, & fine men principale, per cui non fù principalmente inuentata. Quando mò la moneta si considera secondo l'vso principale, & inquanto che ella serue per misura, & come tale si applica a le cose,che vagliano denari, all'hora il valore suo consiste in indiuisibile, che non si può augmentare, ne diminuire, se non per l'autorità

Il denaro si può considerare in tre modi.

3.

rità del Rè, ò de la Rep. la ragione di questo è, perche secondo questa consideratione è vna sorte di misura, à cui di sua natura conuiene l'essere inuariabile, & di non potere essere ne augmentata, ne diminuita, se non per l'autorità publica, come vediamo in tutte le misure d'ogni sorte. terzo si hà da notare, che è cosa commune, & vniuersale in ogni contratto, poter guadagnare qualche interesse per conto del danno seguito, ò del guadagno pduto. & però come cosa manifesta, & chiara nō si tratta quì, se per questa causa possa il cambiatore pretendere qualche guadagno.

Queste cose presupposte, sia la prima conclusione. Chi è cambiatore per officio, & si troua obligato a questo ben può lecitamente per cambiare far guadagno. se già non hauesse per ciò salario cōueniente da la Rep. Prouasi questo perche l'obligo de l'hauere attendere a questo negocio val denari. come varria anco l'obligo, che vno pigliasse sopra di se di impresta denari a chiunq; ne volesse. Diciamo, se non hauesse altro salario competente. perche hauendolo, non potria pretendere altro guadagno. Che tale obligo poi meriti qualche mercede, è chiaro, offerendosi per ciò la persona del cambiatore a molti carichi, quali sono questi che seguono. Il primo è l'essere obligato a cambiar moneta buona, & corrēte, per quella, che non è tale. come se in Valenza desse monata Valentiana p Marauedis, ò per moneta di Maiorica, laqual quì in Valenza non corre. Il secondo è l'hauere a trauagliare in cercar monete diuerse, & hauerle in pronto per prouedere a chi ne hauesse bisogno. Il terzo e la briga di hauere a contare il denaro, ò veder, che siano conti da altri, quando si cambia, essendo grossa somma. Portando dunq;

4. *Conclus. 1.*

tale

tale officio cosi fatti pesi, è ben giusto, che per obligarsi a ciò il cambiatore, ne senta qualche vtile. Et di questa prima conclusione non hanno dubbio alcuno i Dottori ma tutto il punto stà, se sia lecito ai particolari, che non hanno tale officio, guadagnar niente, quando volontariamente, & di loro capriccio cambiano. Albernoz nel terzo lib. de' contratti tit. 4. nega, che lo possano fare. Ma il Soto de iust. & iu. li. q. 9. ar. 1. così il Medina, & il Dottor Nauarro nel commentario de' cambi. nu. 19. & nel Man. c. 17. nu. 283. D. seguono la contraria opinione.

5. Concluſ. 2. Per esplicar dunque questa controuersia sia la seconda conclusione. Quando chi cambia incorre per cambiare qualche danno, ò si priua di qualche vtile, potrà guadagnare qualche cosa. ma non altrimente. la qual conclusione hà due parti. la prima è che incorrendo danno, ò perdita per cambiare, possa domandare qualche guadagno. la seconda è, che non incorrēdo tal danno, ò perdita, non si possa chiedere. Prouasi la prima parte per quello, c'habbiamo detto nel cap. 8. ne la seconda conclusione parlando del prezzo giusto de la vendita. doue disse san Tho. esser lecito augmentare il prezzo per causa de l'vtile, che venisse a perdere il venditore per priuarsi de la cosa venduta. ma non già per conto de l'vtile, che ne tornasse al cōpratore. & essendo il cambio subalternato a la vendita, necessariamente ne segue, che di esso habbiamo a dire il medesimo. di sorte, che s'io mi trouo vn ducato in oro, ò in argento, & per cambio non me ne torna alcuno incommodo, non sarà lecito, ch'io domandi guadagno per tal conto, se ben ciò tornasse a commodo di quell'altro. l'vtile mò, del quale io potrei restar priuo per cambiare,

è di

è di molte sorti. la prima è per essere i denari correnti, & hauer io bisogno di spenderli. onde cambiandoli sarò forzato a cercarne d'altronde a cambio. ma se io non ne hauessi bisogno, & a quell'altro fossero necessarij, non potrei per cambiarli pretendere alcun guadagno. la seconda se per cambiare sono astretto a sentire fastidio nel contare, ò interrompo l'altre mie occupationi, & negocij vtili, ò che mi vanno a gusto. la terza se la moneta fosse tale, che a me fosse molto grata, come per esser grande, & di buon currio non tosa, splendida, & bella. per la quale qualità suole tenersi come rara, & pretiosa. Il medesimo saria. se fosse vn reale da otto, ò vn ducato da dieci, che per ciò mi fussino assai chari. a questo anco si riduce l'antichità de la moneta, come se fosse di quella di Cesare, di Augusto, ò di altri Imperadori di quel secolo. le quali monete sogliono essere stimate molto da le persone curiose, & hanno per male di priuarsene. Riducesi anco a questo la moneta de' diuersi Regni, & nationi, come de la Turchia, de la Francia, de l'Inghilterra. & altre simili monete, le quali sogliono essere cercate, & tenute con molta curiosità per propria satisfattione. benche il cambio di cosi fatte monete, che non sono correnti, ne buone da spendere in questi tempi, piu tosto è commuta, che cambio. tenendosi non come monete. ma come medaglie. la quarta se per priuarsi di qualche moneta si pdesse qualche guadagno. come quando vno hauesse cento ducati d'oro, che soleua affittargli con guadagno per ornamento di nozze, ò d'altro, che cambiandoli venisse a perdere quello vtile. la quinta come s'io hauessi vna bella moneta grossa raccolta a posta per farne, come vn

Thesoro, ò perche occupa poco luogo, & si può portar facilmente doue bisogna, & per cambiarla veniſſi a perdere queſta commodità. la ſeſta s'io mi trouaſi alcuni ducati d'oro, che foſſero buoni a indorare vn calice. ò vn boccale d'argento, & p cambiarli perdeſſi vna tale commodità. la ſettima ſe i ducati, che io riceuo in cãbio de' miei reali, ò i reali, che mi ſi danno per i miei quattrini foſſero toſi, ò di poco peſo, ò haueſſero altri difetti, perche in tal caſo potrei pigliare tanto guadagno, quanto baſtaſſe a ricompenſare quel mancamento, come diſſe Silu. Vſura. 4. q. 3. In tutti queſti caſi potria il cambiatore pretendere qualche intereſſe per cambiare, venendo per ciò a incorrere qualche danno, ò incommodità. la ſeconda parte de la concluſione ſi proua, perche il denaro non vale piu di quello, che ordina la Rep. Onde ſi come nõ è lecito, ne l'altre coſe, che ſi vendono, paſſare il prezzo taſſato da la Rep. non vi eſſendo ne danno, ne perdita di guadagno, coſi non è lecito pretendere maggior quantità nel cambio di quello, che ſia il valore de la moneta cambiata taſſato da la Rep. non incorrendo per ciò chi cambia ne detrimento, ne perdita alcuna. Oltra di ciò la moneta è vna miſura de le coſe. che ſi vendono. & le miſure de le coſe niuno può ne augmentarle, ne diminuirle ſenza l'autorità de la Rep. Queſta ſeconda concluſione è del Gaetano ne l'opuſculo de' cambi. c. 1. & 6. & di Silu. vſura. 4. q. 3. & 4. & q. 7. §. 3. & prima era ſtata di Corrado nel lib. de' contratti q. 99. conc. 5.

6. *Se il ducato d'oro ſi può cãbiare per più di quello, che vale.*

Ma quello, che quì potria fare gran difficultà, è quello, che s'vſa nel cambio dei ducati, & de le corone. poiche vediamo eſſer commune ſtile di cambiare il ducato per dodeci reali, & mezzo, & per tredeci,

tredeci,& la corona per vndeci,& mezzo, non valendo tanto conforme à la taſſa del Rè. Et con tutto ciò i confeſſori lo paſſano, ſenza obligar chi lo fà a reſtituire. Hora circa queſta difficultà ſono tre opinioni. la prima è, che non ſi poſſa riceuere per il denaro, conſiderandolo come denaro, piu di quello, che vale ſecondo la taſſa del Rè, & queſta è la opinione del Medina, del Mercato,& di Albernoz, & per prouarla adducono la ragione hora detta. che trouandoſi la moneta ſtimata, & taſſata dal Rè, a niun'altro è lecito di augmentare il ſuo valore. la ſeconda è, che la moneta cõſiderandola come metallo, & anco come moneta, quanto a l'vſo però ſecondario, può eſſer cambiata, & ſtimata piu di quello, che non è per la taſſa del Rè, ma non già ſe ſi conſidera, quanto a l'vſo principale di eſſa. la quale opinione è del Gaetano nel'opuſcolo de' cambi. c. 1. & 6. & del Soto li. 6. de iuſt. & iu. q. 9. & del Nauarro nel commentario de' cambi. num. 51. & 52. I quali vogliono dire, che quando ci ſeruiamo de la moneta, inquanto è metallo, ò come di vna mercantia. ben ſi può vẽdere, & cambiare per piu di quello, che ſi troua taſſata. ma quando fà officio di moneta, & di prezzo de l'altre coſe, come è quando con eſſa compriamo, ò paghiamo qualche mercantia, non poſſiamo all'hora augmentare il ſuo valore oltre a quello, che è ſtabilito dal publico. Et ſe in contrario ſi allega. che niuno può pretendere ne le coſe, che vende, ò cambia maggior prezzo di quello, che da le leggi, ò da la Rep. è ſtato taſſato. riſpondono, che in quel modo, che il valor de la monata ſi troua taſſato, non ſi può augmentare. ma queſta taſſa non riſguarda ſe non l'vſo ſuo principale, che è di ſpenderla. Conformaſi

ancora questa opinione con la commune prattica de gli huomini da bene i quali sẽza alcuno scrupulo scambianò il doblone per 25. reali, ò 26. non valendo piu di 22. secondo la tassa. & con tutto ciò non ne sono ripresi dai buoni, & dotti Confessori. la terza opinione è, che si possa cambiar la moneta per piu di quello, che vale secondo la tassa del Rè, considerandola come moneta, & quanto a l'vso suo principale, di sorte, che s'io douessi dare a vno 25. reali, secondo questa opinione, non lo satisfarei con darli vna dobla. che vulgarmente suole essere stimata, & cambiata per altretanti reali. laquale opinione è probabile, con tre limitationi però. la prima è, che chi dourà pagare qualche debito non forzi il creditore a pigliar la paga in oro, per hauere occasione di cambiarla per piu di quello, che è tassata, di maniera, che se deue dar 25. reali, non saria lecito dare in paga di essi vna dobla d'oro, che per tanto suole cambiarsi, non volendo il creditore pigliarla, ma si gli deuono dare i suoi 25. reali. la seconda è, che se pur non potesse, ò non volesse satisfarlo se non in oro, non possa forzar l'altro a pigliar la moneta a quello, che vulgarmente si suol cambiare, ma secondo, che sara tassata dal Rè. la terza che in caso, che il creditore domandasse di esser pagato in oro, possa il debitore dargli i ducati. & le corone al prezzo, che corrono, & sogliono essere communemente cambiate. la causa di questa diuersità è, che nel caso de la seconda, & terza limitatione, la moneta d'oro è come vna mercantia, la quale val meno, quando il venditore prega, & val piu, quãdo è pregato, & perche ne la seconda limitatione prega il debitore, che sia contento l'altro di pigliar la moneta d'oro; & ne la terza è pregato egli a darla, per

questo

questo hora potrà darla piu chiara, & all'hora nò. Per essempio di questo poniamo caso, che il sacco del grano fosse tassato da la Rep. se ben per conto de la grãde carestia soleſſe già venderſi più caro de la tassa. se all'hora vno doueſſe darmi cinquanta scudi, non potria contra mia voglia darmene tanto grano. ma in caso, che non poteſſe pagarmi altrimente, non potrei però eſſer forzato a pigliarlo per maggior prezzo de la sua tassa, non me ne contentando. ma se fossi io quello, che domandaſſi di eſſer satisfatto con tanto grano, potria ben l'altro forzarmi a pigliarlo secondo il prezzo corrente, se ben fosse piu de la tassa. Di queste tre opinioni la seconda par più probabile. & a l'argumento in contrario diciamo in vn'altro modo. che la moneta considerata come mercantia, ò come metallo di oro. può creſcere & scemare in valore per la penuria, ò per l'abondanza. che di lei sia, si come auuiene del grano, non ostãte la tassa. il che si vede communemente. Chiaro è, che questa consuetudine nata da la detta causa saria molto ragioneuole, & bastante a fare, che senza carico di conscienza poteſſino di lei seruirsi coloro, a cui tornaſſe bene di farlo, sendo communemente tolerata da la Rep. ò da chi potria facilmente impedirla. Cosi l'vsanza, che hora è tanto generale, di cambiare i ducati. & le corone d'oro per piu de la tassa, escusa quelli, che di essa voleſſino seruirsi, nascendo ella da la molta penuria, che si hà del denaro; & essendo tolerata, & permessa da chi la potria corregere, & gastigare. Di qui segue, che doue non fosse tanta penuria di questa moneta d'oro, ò ne fosse per il contrario abondanza grande, non potria cambiarsi per piu de la tassa. poi che in tal caso

cessaria la causa, per cui fù ragioneuolmente permesso il contrario. Segue anco da le cose dette, che il medesimo potria farsi nel cambio de' reali Castigliani, doue ne fosse penuria grande, come saria ne l'Isola di Maiorica, di Minorica, & di Euiza, & altri paesi simili, doue corre ordinariamente altra moneta, che la Castigliana; quando si venisse a tanta carestia di reali Castigliani, quanto io vidi in vn tempo, nel qual se ne vedeuano pochissimi, & con somma difficultà se ne poteua hauere. Onde io vidi cambiarli, etiamdio di ordine del publico per maggior quantità, che non era la tassa, & il valor naturale di essi. di maniera, che in tal caso cambiar la moneta per piu, che non è la tassa, non è contra la conclusione proposta. perche all'hora non val meno. & proptiamente non si riceue nel detto cambio piu di quello, che vale.

Obiettione. Vn'altro argumento potria farsi contra la medesima opinione. & è questo, la stima, & il valore de la moneta in quanto moneta, & quello, che hà inquanto metallo, non sono differenti, ma sono il medesimo. perche nel tassare il ducato d'oro, & il reale d'argento fù considerato il valore del metallo, che fusse tanto, quanto esso valeua, di sorte che a vendere vn pezzo d'oro, ò d'argento de la medesima grandezza del monetato, se n'haria il medesimo prezzo, che hora vagliono in moneta. adunque inquanto sono vn pezzo di metallo, nõ si possono cambiare per piu de la tassa. Diciamo a questo che il metallo hà in se due sorti di vtilità. l'vna, che è commune ad ogni specie di metallo, come ne l'oro, ò ne l'argento il colore, il suono, il peso, la purità, la virtù di far qualche effetto, & altre simili. Vn'altra è particolare, che suole essere in vn particolar metallo, & non in vn'altro de la medesima

desima specie. come saria l'essere vn'oro molto splendido, molto puro, di buona grandezza, come veggiamo nei doppioni de due, & in quelli da dieci, ò da quattro, i quali per la grandezza loro sogliono essere monete molto stimate. Diciamo adunque, che quando si tassa il valore de' metalli monetati, solamente si hà rispetto a la commune vtilità di essi, & gli valutano secondo questa consideratione. Et non secondo che varriano per conto de le altre vtilità particulari. Onde per questa causa si possono cambiare per piu di quello, che non sono tassate, in caso che il padrone de la moneta incorresse qualche incommodo, ò danno per cambiarla, come habbiamo detto ne la seconda conclusione. Diciamo ancora, che quando fù tassata la moneta al tempo del batterla, fù tassata solamente conforme a quello, che all'hora valeua, considerata l'abondanza sua, & l'altre simili circonstanze. lequali mutandosi, può anco mutarsi il valor suo, come in tutte l'altre cose può accadere. Et con questo diamo fine a la materia dal cambio minuto.

SOMMARIO.

1 *Cambio per littere perche cosi si chiama.*
2 *Cambio per lettere di tre sorti.*
3 *Cambij per lettere di tre sorti in che sono differenti.*
4 *Cambij di tre sorti in che modo si diuidono.*
5 *Cambio per lettere primo è permutatione.*
6 *Cambio secondo per lettere secondo è affittamento.*
7 *Contratti come pigliano la natura dalla intentione de contrahenti.*
8 *Nel affittamento come può essere che si conceda il dominio della cosa.*

9 *Affitto con assecuratione in che caso accade.*
10 *Cambio per lettere terzo a che contratto si riduchi varie opinioni.*
11 *Cambio per lettere terzo non si può redurre a vendita.*
12 *Cambio per lettere terzo non può essere fitto.*
13 *Cambio terzo per lettere si riduce a compra insieme con impresitito.*
14 *Cambio terzo per lettere come non è solo impresitito.*
15 *Nel impresitito quando vi è varietà di luogo, al valore de quali si rendono i denari.*
16 *Nel cambio terzo per lettere come vanno i pericoli a danno di chi da a cambio.*

DEL CAMBIO PER LETTERE, ET de le sue specie,& de la natura di ciascuna di esse. Cap. XXXII.

1. Dichiarata la natura del primo cambio segue hora il secondo chiamato cambio per lettere. Et hà questo nome, perche l'vno de' contrahenti dà, ò piglia denari, & l'altro dà vna lettera, ò vna poliza, in virtù de la quale s'hà da riceuer la moneta, che l'altra parte hà da dare in cambio di quella, che prima hauea riceuuta, ò data. Questa materia è molto difficile. ma trattandola ordinatamente, spero si aprirà la strada per meglio intenderla. Tre cose dunque haremo a trattare in genere. Prima diuideremo questo cambio ne le sue specie, ò modi. perche sono differenti tra loro. ne conuengono in vna medesima essenza, ò natura vniuocamente, laqual si douesse prima esplicare, perche fuor di questo che tanto l'vno, quanto

l'altro

l'altro si fà per lettere, ne l'altre cose sono molto differenti. secondo sarà l'esplicar la natura di ciascheduno appartataméte. terzo si dichiarerà il fondamento, in cui s'appoggia la giustitia, & la rettitudine di ciascheduno; rispondendo a le difficultà, che intorno a qualunq; di esso occorreranno.

Le specie dunque, & i modi di celebrare questo contratto sono tre. la prima è, quando i due contrahenti hanno bisogno del denaro in diuersi luoghi, doue non gli hanno. & hauendo da l'altro cãto l'vno, & l'altro denari in vn'altro luogo, doue non ne hanno bisogno, vengono l'vn con l'altro a scambiar denari con denari. commutando quello, che l'vno hà in vn luogo, con l'altro, che l'altro harà in quell'altro luogo. la seconda è, quando hauendo vno bisogno di trasferire denari da l'vn luogo a l'altro, gli da a qualcuno, che gliene trasporti. la terza è, quando hauendo vno bisogno denari in vn luogo, doue non ne hà. si gli danno quiui, ma con obligo, che deua rimettergli in vn'altro.

2. *Tre specie del cambio per lettere*

Quanto al secondo nota, che tra la prima, & la seconda forma di cambio è grandissima differenza. perche ne la prima è necessario, & quanto a la natura sua si richiede, che siano due somme di denari in diuersi luoghi, l'vna de le quali si cambi per l'altra. la ragione di questo è, perche questo tal contratto è vero cambio di moneta. & per questo è necessario, che vi interuẽgano diuerse monete, non potendo il cambio propriamente hauer luogo doue le cose cãbiate non sono diuerse. Per intẽder bene questo, poniamo caso, che questo medesimo cõtratto si faccia in qualche altra cosa, che nõ sia denari. & all'hora si vedrà, come le cose cãbiate necessariamẽte hãno a essere diuerse tra loro.

3. *Differenza tra la prima & la seconda sorte di cambio.*

questo

questo saria, come s'io hauessi in Valéza vn libro, del quale haueſſe biſogno vn'altro in detta Città. & egli n'haueſſe vn'altro ſimile in Barcellona, doue io n'haueſſi parimente biſogno; ſe io all'hora deſſi il libro mio in Valenza a coſtui per hauere il ſuo. che egli hà in Barcelona, ſaria vero cambio di coſe, che ſono diuerſe in numero, ancor che non foſſero diuerſe in ſpecie. Parimente in queſta prima ſorte di cambio, perche ſia vero, biſogna, che v'interuengano due monete differēti, di cui l'vna ſi cambi per l'altra. Ma nel ſecondo cambio non è coſa eſſentiale, che ſiano coſe differenti, ma accidentale, cioè per conto de la materia, ſopra di cui ſi fà il contratto del cambio. perche facendoſi in altre coſe. che in denari, ò coſe de la medeſima ſorte, il medeſimo, che ſi dà in vn luogo, ſi riceue poi in vn'altro. come s'io haueſſi biſogno di mandare vna mula da Valenza a Barcelona, la medeſima, che deſſi in Valenza, riceuerei in Barcelona, & non vn'altra. di maniera, che ſe in queſta ſorte di cābio vi interuengono due coſe differenti. l'vna data in vn luogo. & l'altra reſtituita in vn'altro, è p accidente. cioè per eſſer denari la coſa data, i quali baſta reſtituirſi ne la medeſima quantità, ancor che non ſia la medeſima in numero. Il medeſimo diriamo di tutte l'altre coſe. l'vſo de le quali conſiſte nel conſumarle, & in ſpenderle, come è quello de la moneta, ſi che in quanto a quello, che appartiene a la natura di queſto contratto, ſi gli conuiene, che la coſa, che ſi dà in vn luogo, perche ſi renda in vn'altro, ſia quella iſteſſa; & è accidentale, conſiderata la forma, & la natura di eſſo, che ſia diuerſa. ma nel primo genere di queſto cambio ſi conuiene eſſentialmente, conſiderata la forma, & natura ſua, che le coſe cambiate ſiano differen-

ferenti in numero. Del terzo genere di cambio diremo piu giù, come in esso ancora necessariamẽ te vi interuiene diuersità di monete, ancor che nõ così chiaro appariſca, come primo, & la ragione è, perche è cambio vero, come all'hora dichiareremo.

Si deue anco notar piu oltre, che il ſecondo genere di queſto cambio ſi fà in due modi come lo appuntò Silu. Vſura. 4. q. 6. inquanto che il luogo. doue io prima dò la moneta, acciò dipoi mi ſia data in vn'altro, è in due maniere. perche a le volte io dò prima quì i denari. perche mi ſiano dati in vn'altra parte. come s'io gli deſſi in Valenza. perche mi foſſero dati poi in Barcelona. altre volte io dò denari, ò gli fò dare a mio cõto in vn'altro luogo, perche a me ſiano dati quì. come s'io prima gli deſſi in Barcelona, pche a me foſſero poi dati quì in Valenza. di ſorte che & ne l'vno, & ne l'altro modo io dò prima la moneta in vno luogo, perche ſia poi data a me, ò a chi io vorrò in vn'altro. la terza ſpecie ſi può far ancora eſſa in due modi, come la ſeconda inquanto che il luogo, doue prima mi danno i denari. può eſſere differente. l'vno è, quando prima mi danno quì i denari, accioche gli rimetta io in vn'altra parte. come ſe mi gli deſſero prima quì in Valenza, perche io poi gli rimetteſſi in Saragozza. l'altro è, quando prima mi è data la moneta in altra parte, come in Saragozza, acciò che io la renda poi quì in Valenza. Ma per diſtinguere facilmente, & ſenza alcuna confuſione queſte due ſpecie. la ſeconda, & la terza, & i modi loro differenti, à due coſe biſogna hauer la mira. l'vna è la perſona, che prima dà i denari a l'altra, ſe ſono io, ò purè l'altro. perche quando io dò prima denari a l'altro, è il ſecondo genere di cambio.

4.
Il ſecondo genere di cambio hà due ſpecie.

Il terzo genere di cãbio hà due ſpecie.

ma

ma quando l'altro gli da prima a me, è il terzo. L'altra cosa è il luogo, doue prima si da il denaro. perche dandosi prima qui, doue io, o l'altro stà, è il primo modo, o la prima specie di questi due generi di cambio, & dandosi prima in altra parte è il secondo modo, o la seconda specie. il che si vedrà piu chiaramente ne la seguente figura.

Il cãbio p lettere hà tre specie

- La prima è quando vno cambia la moneta, che hà in vn luogo. per quella, che l'altro harà in vn'altro luogo.
- La secõda è quãdo io dò prima
  - Qui la moneta, pche mi sia data in altra parte.
  - O la dò in altra parte, pche mi sia data qui.
- La terza è quãdo l'altro mi dà a me prima la moneta
  - Qui, perche io gli la renda in altra parte.
  - O me la dia in altra parte, perche io la renda qui.

Hora per intendere piu radicalmente la natura di questi tre generi di cambio. si deue notare, che contratto sia ciascheduno di essi, ò a che contratto si riducano. che è la seconda cosa da noi promessa. Del primo chiaro è, che è vero cambio, come già l'habbiamo a bastanza esplicato. Ma il secondo non hà di cambio altra cosa, che l'apparenza. inquanto appare, che il denaro da me dato in vn luogo, si cambi per quello, che a me è dato in vn'altro. ma realmente non è cambio, anzi vn'altro contratto. perche nel cambio bisogna essentialmente, che vi interuẽgano due monete differenti

5.

Il secondo genere non è realmente cambio.

ferèti in numero, poi che in esso si dice cõmutarsi vna cosa per vn'altra. ma a questo contratto non gli cõuiene intrinsecamente, & quanto a la natura sua, che la moneta, ch'io dò in vn luogo sia differente in numero da quella, che mi si deue dare in vn'altro, come già l'habbiamo tocco di sopra. il che si mostra chiaramente esser vero, perche osseruandosi la medesima forma, & natura di questo cõtratto, mi si potria dar benissimo in Salamanca p essempio, la medesima moneta in numero, ch'io haueuo data in Valẽza, acciò quiui mi fosse rimessa. la natura dunq; di questo contratto è di essere vna specie di affitamento, come disse Silu. vsura. 4. q. 8. §. 2. & il Gaetano ne l'opusc. de' cambi. c. 6. & in altri assai con loro; per il qual cõtratto par, che vno si oblighi a portare il denaro da vn luogo a l'altro. Et è virtualmente il medesimo, che raccomandare il denaro a vn mulatiero, ò a vn marinaro, ò a qualunq; altro, che gli trapassi, & porti da vn luogo ad vn'altro, dandoli p la fatica sua quanto merita, ilqual contratto è chiaramente di affitto. così vediamo, che di fatto s'vsa ne la Città di Valenzà, & in molte altre terre, che chi pretende mandar denari a Salamanca, perche siano consegnati a li proprij figliuoli, & fratelli, che quiui studiano, gli danno al mulatiero ordinario, pagandogli vn tãto p l'opera sua. & egli gli porta, & cõsegna doue, & a chi deue. Et, se come gli danno al corriero, gli dessero ad vn mercãte, ò a qualunq; altra p-sona, accioche fossero portati al medesimo luogo, pagãdone la debita mercede, nõ saria altro cõtratto, che questo. Però sogliono chiamare questo contratto cãbio di trapasso, ò di passaggio, essẽdo stato inuẽtato p trapassar denari da l'vn luogo a l'altro. Cõ tutto ciò il Nauarro nel cõmentario de' cambi-

6. *Il secondo genere di cãbio si riduce al cõtratto del fitto.*

Cambio di trapasso.

nu. 21.

nu. 21. pretende non esser questo contratto di affitamento. ma vno di quelli, che non hanno nome. & lo proua per due ragioni. l'vna, perche i cõtratti dependono da l'intentione de' contrahenti. & niuno quando dà denari in vn luogo, perche gli siano rimessi in vn'altro, pretẽde, ò pensa di far contratto di affitamento, per cui l'altro resti, per dir così affittato, per trasportare la detta moneta. l'altra perche se fosse contratto di affittamento, non passeria il dominio de' denari in colui, che gli riceue per trasportarli, come vediamo farsi ne gli altri affittamenti. anzi che quì si fà il contrario, poi che quel tale resta padrone di essi, & ne può disporre, spendendoli a modo suo, pur che ne dia altretanti nel luogo conuenuto. & al tempo debito. molti altri argumenti si potriano fare a fauore di questa opinione, & il primo sia questo. Il presente contratto hà le proprietà, & le conditioni de l'impresti to mutuo. adunque non sarà contratto di affittamento. proua l'antecedente, perche si come ne l'impresti to mutuo si concede il dominio de la cosa impresta ta al mutuatario, cosi in questo contratto si concede il dominio de' denari dati a chi gli riceue. Et si come la cosa impresta ta si deue rendere al padrone dopo alcun tempo, cosi in questo contratto i denari dati in vn luogo si hanno a restituire al padrone di essi in vn'altro passato vn certo tempo.

Ragion prima del Nauarro in cõtrario.

Altri arg.

Il secondo argumento è questo. Quando vno si è affittato per passar denari da vn luogo ad vn'altro. se si perdessero senza sua colpa, come se gli fossero robbati, ò affondãdosi la barca, in cui gli portaua per il mare, non resteria obligato a restitutione alcuna. poiche quando la cosa affittata si perde senza colpa del fittauolo, il danno và al padrone

ne di essa solamente. ma in questo contratto se si perdesse il denaro raccomandato al mercante per che lo rimetta in vn'altro paese, resteria obligato a restituirlo, ancor che fosse senza sua colpa. adunque non è affittamento.

Il terzo è questo, colui che si è affittato per trapassar denari da l'vn luogo a l'altro, realmente gli porta, & non in qualunque modo, ma con fatica, & trauaglio, & pericolo, ma in questo contratto chi riceue i denari, non gli porta realmente, ne dura fatica, ne si espone a pericolo per consegnarli in vn'altro luogo. adunq; non è affittamento. 7. *Al primo del Nauarro.*

A tutti questi argumenti facilmente si può rispondere. Et al primo del Nauarro diciamo non esser vero, che la natura de' contratti penda da l'intentione de' contrahenti, di tal maniera, & a questo senso, che siano di tal natura, & specie, di quale i contrahenti vogliono, ò pretendono, che siano. molte volte pretendono i contraherti far contratto di compra, ò di compagnia, ò di cambio, aggiugnendoui tali conditioni, & patti, che sarà poi vn impresti to mutuo. come trattando de la vendita habbiamo detto, & diremo anco poi trattãdo de le compagnie. & di altri cõtratti. Depende adunq; il contratto da la intentione de' contrahenti in questo che non si faria, se quelli non si mouessero, ò non si applicassero a farlo. ma che egli habbia tal natura, & non altra, depende, & nasce non da la intentione, & volontà de' contrahenti, ma da le qualità, & conditioni, con cui sono fatti. perche altrimente, segueria, che se i contrahenti pretendessero far contratto di compra, ò di affittamẽto, ò di compagnia, il contratto saria tale, per hauer essi voluto cosi, ancor che le qualità di esso fossero di contratto assai differente. Diciamo adunque,

che

che il contratto harà tal natura,& ſpecie, quali ſaranno le qualità a lui date da i contrahenti. di ſorte che ſe gli daranno proprietà, & qualità di impreſtito, ancor che la intentione loro foſſe ſtata di fare vna vendita, & ſe gli daranno conditioni. & qualità di affitto, ſarà affitto, ſe ben pretendeſſero fare contratto di impreſtito commodato. ſi che non perche pretendano eſſi far cambio, ſarà cambio, ſe gli daranno poi qualità di affitto. ſi come anco ne le coſe naturali non perche pretenda vno generare vn figliuol maſchio. ſarà maſchio. ma ſe harà le qualità di femina, ſarà femina, & non maſchio. Così diciamo hora di queſto contratto di cambio, che ſe bene i contrahenti non pretendono, ne penſano far contratto di affitto, non per queſto non ſarà affitto, hauendo qualità, & conditioni di affitto.

8. Al ſecondo del Nauarro diciamo, che ſe bene è
Al 2. vero, parlando regolarmente, che non ſi concede il dominio de la coſa raccomandata, perche ſi porti da vn luogo ad vn'altro: può nondimeno eſſere. che ſi conceda per qualche accidente. come ſaria, eſſendo denari quello, che ſi hà da portare dati in tanta quantità, i quali non importa, che ſiano quei medeſimi in ſingulare. pur che ſiano quei medeſimi in quantità, & valore. ma per il medeſimo argumento ſe foſſe efficace, ſi proueria, che quando io deſſi ad vn mulataio tanta quantità di denari. perche mi gli portaſſe da vn luogo ad vn altro, dandoli la ſua mercede, non ſaria affittamẽto, poiche nõ obligandolo a rimettermi colà quei medeſimi in numero, ma in quantità, gli reſta facultà di pigliare il dominio di eſſi, & di ſpenderli in quello, che vorra. il che è chiaramente falſo. & ſe vogliamo parlar propriamẽte, colui, che in queſto con-

sto contratto dà dinari a l'altro, perche gliene porti, non per questo gli concede il dominio di essi, ma ne tampoco glielo nega. anzi lo lascia in libertà, perche faccia quello, che piu gli torna bene, o lo pigli, o lo lasci. Onde habbiamo a dire, che egli se lo piglia senza, che gli sia dato, poi che non gli è vietato, anzi permesso. di sorte, che ne l'vn, ne l'altro, ne il dare il dominio, ne il prohibirlo cade sotto la intētione di chi dà i dinari, accio che gli siano trasferiti da vn luogo a vn'altro. Per questa dottrina si apre la via di rispondere al primo de gli altri argomenti. Diciamo adōque, che non è impteſtito mutuo questo contratto per due ragioni. La prima è, perche ne l'impreſtito mutuo cade sotto la intentione, se ben non principale, di chi impresta concedere, & dare il dominio de la cosa impreſtata, essendo l'impreſtito mutuo. Chiara cosa è, che chi impresta dinari per tale attione pretende cōceder principalmente l'vſo di essi, & per consequenza il dominio, non potendo esſer l'vno senza l'altro. il che non auuiene in questo contratto, poi che chi dà i dinari nō pretende conceder l'vso d'essi, ne anco il dominio. anzi che ne pur ci pēsa, ma solo pretende, che gli siano portati da vn luogo a vn'altro, ne la medesima quātità da lui data. il qual trapasso si può molto ben fare senza, che si cōceda il dominio di essi. Et questo è quello, che cade sotto la sua intentione. La secōda, perche ne l'impreſtito si troua sempre di sua natura la distāza del tempo tra il dar la cosa impreſtata, & il rihauerla. poi che si impresta, perche altri possa seruirsene per qualche tēpo. ma non vi interuiene distanza di luogo, se non accidētalmēte, poi che nel medesimo luogo, doue si impresta la cosa, qui di ragion si deue reſtituire. Ma in q̄sto cōtratto va molto al cōtrario, pche di

al primo è gli altri argomenti.

natura ſua ricerca diſtãza di luogo. ma nõ di tẽpo, ſe non p accidẽte, cioè in quãto nõ ſi può il dinaro trappaſſar da luogo a luogo, sẽza vn poco di tẽpo.

Al ſecondo argomento diciamo, che chi haueſſe affittato ſe ſteſſo per portar dinari da vn luogo ad vn'altro, non ſaria obligato per virtù, & natura di tale affitto a pagarli ſe ſi perdeſſero ſenza ſua colpa, ma ſe vi s'aggiugneſſe il contratto de l'aſſicuratione di ſorte, ch'vna medeſima perſona foſſe l'affittata, & quella, che aſſicura, all'hora andria ſopra di lei la perdita de i dinari. il che ſaria, come ſe il medeſimo vetturale, che deue portare i dinari gli aſſicuraſſe ancora. perche in tal caſo, ſe ſi perdeſſero etiandio ſenza ſua colpa, il danno ſaria tutto ſuo. Coſi appunto accade in queſto contratto, che quello, a cui ſi danno i dinari, perche gli trappaſſi, fa inſieme l'officio di trapaſſatore, & di aſſicuratore. Et per queſto reſtano a ſuo carico i danni, & la perdita de la moneta.

Al terzo diciamo, che il trappaſſare il dinaro da luogo a luogo, ſi può fare in due modi, o realmente, & in fatti, come fanno i mulatieri, & i marinari, o equiualentemente, come in queſto contratto ſi fa. perche tanto vale, ch'io ti dia il denaro in Roma, il quale tu a me lo deſti in Genoua, perch'io te lo deſſi in Roma, come s'io realmente lo portaſſi da Genoua a Roma. poi che da l'vno, & da l'altro riſulta il medeſimo effetto, che è, che tu habbi in Roma il denaro, che haueui in Genoua. Riſpondiamo hora in forma a l'argomento, che quando io conduco vn'huomo, perche mi porti dinari da luogo a luogo. La intentione mia è, che me gli dia quiui poſti ſenza alcun mio trauaglio, & pericolo, & egli a queſto reſta obligato. ma non è già la mia intentione, che me gli porti formalmente, caminan-

minando a giornate, come fa il procaccio, ma che me gli porti, come gli tornerà meglio, o formalmente, o virtualmente, pur che me gli dia, & io gli habbia doue ne hò bisogno, & al tempo debito. Lasciando poi a la elettione, & a la industria sua, che me gli porti con tutte le sue commodità, quāti ne potrà, & vorrà hauere. Poniamo caso, ch'io conduca vn mulatiero, o vn marinaro, accio che mi porti a Lisbona vna certa somma di dinari. Se egli poi si fermasse in Siuiglia, ma con l'ingegno, & sagacità sua mi desse al tempo conuenuto i miei dinari in Lisbona. non diriamo noi all'hora, che egli hauesse satisfatto a l'obligo suo, si veramente, & nondimeno non si mosse di Siuiglia, ne portò il dinaro formalmente, ma virtualmente, & equiualentemente. Et se mi dirà alcuno, che costui non durò fatica, ne corse i pericoli, c'haria corsi, se formalmēte hauesse portati quei dinari fino a Lisbona: diciamo, che quéste sono cose molto accidentali a la natura di questo contratto, & che trappassare il detto denaro senza attualmente incorrere ne fatica, ne pericoli, si attribuisce a la industria de l'altro, la qual non val meno in questo caso, che le fatiche, & i pericoli in vn'altro. basta che il portar dinari da luogo a luogo è di sua natura cosa di pericolo, & di fatica per conto mio, & merita la sua giusta mercede. & che la industria di quell'altro mi libera da tutti i fastidij, & pericoli, che dourei sentirne, quantunque egli lo faccia senza alcuno disastro suo. ne per questo deuo io essere escusato dal dargli quel premio, che l'opera merita di sua natura, ne anco posso dire, che per ciò si muti la natura di questo contratto. Questa medesima dottrina si toccherà nel seguente cap. rispondendo al primo argomento fatto contra la giustitia di

questa seconda spècie di cambio, & è di Silu. Vsura 4. q. 8. §. 2. Et da quanto s'è detto resta dichiarata la natura di questa seconda spècie di cambio.

10 *che cõtratto sia il terzo genere di cambio.*

Quanto al terzo, è difficoltà tra Dottori in determinare a qual contratto si riduce. Alcuni l'hebbero per cõtratto di vendita, come fu Fabiano Genouese nel suo Trattato de' cãbi c. 5. Ad altri è parso di ridurlo a quello del fitto. pche se qñ io dò prima a l'altro i dinari, perche me gli rimetta in vn altro luogo, è cõtratto di affitto, come habbiamo già prouato del secõdo genere de' cambi; adũque quãdo l'altro ne darà a me, perche io faccia il medesimo, sarà parimente contratto di affitto. parendo che sia la medesima ragione tanto de l'vno, quanto de l'altro. Altri hanno detto, come fu santo Antonino par. 2. tit. 1. cap. 7. §. 47. & ne la 3. part. tit. 8. c. 3. innanzi al §. 1. che si riduce al contratto de l'imprestito mutuo, atteso che dare il cambiator dinari a vno, acciò glie ne rẽda in vn'altro luogo, par che sia vn'imprestarli in vn luogo con obligo di renderli in vn'altro. A Silu. Vsura 4. quæstio. 8. §. 1. parue, che si potria ridurre a vendita, & permuta. dice egli essere vna vendita di dinari, in quel modo, che i dinari sono vendibili. & che a questo non ripugna l'essere vna medesima moneta quella, che il Banchiere dà, & l'altro gli rende, douendo esser cose differenti la cosa venduta, & il prezzo di essa; perche vna moneta può essere prezzo di se medesima, considerandola, come posta in diuersi luoghi, di sorte che diciamo, che la moneta dal Banchiere in vn luogo si vende per la moneta, che egli hà da riceuere in vn'altro per la ricompensa di quella. Dicesi anco permuta, in quanto i dinari dati in vn luogo si permutano per quelli, che si hanno da riceuere in vn'altro.

Hora

Hora questa difficultà tanto intricata noi andremo esplicando per conclusioni, acciò così procediamo piu chiaramente.

La prima sia questa. Questo terzo cambio non si può ridurre, parlando propriamente, al contratto di vendita, & di compra. Prouiamo questa conclusione, perche ne la vendita è essentiale, che v'interuengano due cose differenti, come trattammo nel c. 7. de le quali l'vna sia determinatamẽte prezzo de l'altra. il qual prezzo bisogna, che sia dinari, o cosa equiualente, & l'altra nò, come quiui lo dichiarammo. ma in questo cõtratto non ci è altro, che dinari da ogni banda, & niuno di essi è determinatamente prezzo de l'altro, non essendo maggior ragione de l'vno, che de l'altro. adunque non è propriamente contratto di vendita. Ben è vero, che contra questa dottrina si potria fare questa obiettione. 11 Concluſ. 1.

Quando io dò dinari a cambio in vn luogo per vn altro, come saria in Medina per Siuiglia, i dinari, che mi si deuono rendere in Siuiglia in ricompensa di quelli, ch'io prima haueuo dati in Medina, sono determinatamente prezzo di essi. adunque sarà contratto di vendita, di sorte che chi piglia dinari a cambio in Medina pare, che gli compri, dando in prezzo di essi la moneta, che ha da rendere in Siuiglia per ricompensarli.

A questo diciamo, che per la medesima ragione si proueria, che il cambio manuale, o minuto, per cui si cambiano scudi per reali, o reali per quattrini, saria parimente contratto di vendita, & di compra, & non di cambio, poi che anco qui pare, che la moneta minore, o minuta data in ricompensa de la maggiore, tenga determinatamente natura, & luogo di prezzo. Et così bisogneria

gneria confondere il contratto di cãbio,con quello di compra,o vendita. Neghiamo adunque,che detti dinari dati in ricompensa de gli altri, che si riceuerono a cambio,habbiano piu natura,& luogo di prezzo de gli altri, che si dierono a cambio, essendo & gli vni,& gli altri tutti dinari, ne vi è altra differenza tra essi da poter dare ad alcuno natura, & luogo di prezzo, se non il darsi l'vno prima, & l'altro poi in ricompensa di quello. il che non basta per tale effetto. perche ne la compra, & vendita molte volte il prezzo si da prima, come quando si fa con dinari anticipati, & altre volte poi,come quando si fa a credenza quello, che piu essentialmente conuiene a la vendita, è che il prezzo de la cosa venduta sia determinatamente dinari,o altra cosa in vece di essi, come ampiamente esplicammo nel detto c.7. dichiarando la diffinitione de la vendita. Et perche in questo contratto amendue le cose permutate sono moneta, ne vi è piu ragione per l'vna, che per l'altra, acciò vna di esse sia prezzo, non si può ridurre al contratto, & natura di vendita. Quanto piu,che ancor che fosse contratto di vendita realmente, nel medesimo modo douria inuestigarsi la rettitudine, & la giustitia sua,che se fosse contratto di cambio. Et questo per essere il contratto del cambio subalternato, & soggetto a quello de la vendita, & molto a lui simile,& propinquo, come lo dicemmo nel ca. 25.& lo diremo anchora nel c.45. onde non bisogna molto insistere quanto a questo, che sia contratto di vendita, ò nò.

La seconda conclusione è questa. Questo contratto non può ne anco essere di affitto,p cui quel lo,che riceue i dinari a cambio, si dica restare affittato p portarli da luogo a luogo. Prouasi questo

Conclus.2.

perche

perche il contratto de l'affitto ridonda principalmente in vtilità del fittauolo, l'intentione del quale è comprare l'vso, & il seruitio de la cosa affittata. ma questo contratto non ridonda principalmente in vtilità di chi da i denari a cambio, ma di chi gli riceue. Onde si fa ad instanza, & petitione sua. adunque non sarà contratto di fitto. Per questa dottrina resta satisfatto a l'argomento proposto in contrario al principio de la questione, nõ essendo la medesima ragione del mio dar dinari ad vn altro, perche me gli rimetta in vn'altro luogo; & del dargli egli a me. perche quando io dò dinari a l'altro, tal contratto ridonda in vtil mio principalmente, comprando io per esso il seruitio, & il ministerio suo, accioche mi rimetta i miei dinari in vn altro luogo, & per questo viene ad essere affitto. ma quando l'altro dà il dinaro a me in questa sorte di cambio, il contratto ridonda principalmente in profitto mio, che riceuo i dinari, & non in profitto di chi gli dà. Et però non si fa ad instanza sua, ma mia. Onde non può esser contratto di fitto. Questo s'intenderà poi piu chiaramente da quello, che tratteremo piu giu.

La terza conclusione è questa. In questa sorte di cambio interuengono virtualmente due specie di contratti, cioè il cõtratto di imprestito mutuo, & il contratto di cambio. In quanto che il cambiatore dà il denaro a chi deue rimettergliene in vn'altro luogo dopò tanto tempo, partecipa de l'imprestito mutuo. ma in quanto, che lo dà, accioche gli sia rimesso, nõ quel medesimo, ma vn'altro ad esso equiualente partecipa de la natura del cambio. Poniamo vn poco l'essempio di questo contratto in qualche altra materia, che non sia dinari, accioche meglio s'intenda quanto diciamo. Dassi vna- 13 *Conclus. 3.*

mula in Valenza a persona, che l'hò da rimettere per di qui a tanto tempo in Barcellona. hora se come era obligato per ragion de l'impreſtito a render quella medesima in particolare, le parti haueſſero conuenuto, che in luogo di essa, ne fosse reſtituita vn'altra, che si trouasse ne la isteſſa città di Barcelona, cosi buona, come quella, chiaro è, che qui vi interuerriano due contratti. L'vno di impreſtito, l'altro di cambio, o di permuta. In questo modo medesimo, quando vno domanda in Valenza dinari a cambio per Barcelona, è come vn chieder li in preſto fin tanto, che andando, o mandando a Barcelona, glie ne reſtituisca quiui cambiati, dando in cambio di essi altri, che siano equiualenti posti ne la medesima città, come se quiui fossero cambiati. Dichiariamo questo ancor piu in particolare. Se vno mi domandasse mille reali Castigliani in Valenza per rendermeli in Barcelona, doue il reale vale vn denaro piu, che in Valenza, contentandomi io di ciò, cõ questo, che me gli reſtituisse in detto luogo, non in argento, ma in minuti, in vn contratto simile a questo, chiaro è, che vi concorreriano due sorti di contratti. L'vno di impreſtito, in quanto fur dati prima i dinari in Valẽza, acciò che di essi altri se ne seruisse fino al tempo di reſtiturli in Barcelona. & l'altro di cambio, in quanto s'hãno da reſtituire in minuti. Questo contratto adunque si fa equiualentemente, quando si danno dinari a cambio in Valenza per Barcelona. ne vi è altra differenza tra di loro, se non che ne l'vno vi saria quel obligo di piu di pagare i dinari riceuuti in tanti minuti, & ne l'altro douriano pagarsi in reali d'argento, cosa, che non varia il contratto, poi che il pagar dinari in argento, o in moneta minuta, tutto saria finalmente vn conto, ne per ciò si

paghe-

pagheria piu ne l'vn modo, che ne l'altro. Prouasi ancora questo medesimo. perche si può separar l'vno di questi due contratti da l'altro, & ciascheduno farsi da se. perche prima saria solo imprestito, se vno desse denari ad vn'altro in vn luogo, acciò gli rendesse la medesima somma in vn'altro. dico la medesima somma, in quel modo, che si può rendere la medesima, come dichiarammo di sopra nel c.6. & in tal caso chi presta, niun guadagno potria pretendere per hauere a rihauerli in vn'altro luogo, & non doue gli imprestò. se però non fosse per conto del danno, che venisse a incorrere, rihauendo i suoi denari in vn'altro luogo, & non doue di ragione doueano esserli restituiti, quando però tal danno si incorresse realmente. Saria poi solamente cambio, se vno portasse i suoi denari da luogo a luogo, come da Valẽza a Saragozza, & dopo l'hauergli tenuti quiui gli scambiasse per quello, che corrono in detta Città. Congiugniamo hora questi due cõtratti, & se ne faccia vn solo, & si vedrà riuscire q̃sto medesimo cõtratto di cãbio. questo si fà manifestamente q̃n vno dà denari a cãbio in vn luogo, pche si gli rẽdano cãbiati, ò pche gli rẽdano il cãbio di essi in vn'altro. & se p̃ quello, che habbiamo detto, ancor nõ si penetra bene la conclusione ꝓposta, si auertisca. che si come fanno le vẽdite cõ denari anticipati. così anco si possono fare i cãbi cõ denari anticipati, essẽdo il cãbio vn cõtratto subalternato, & soggetto a la vẽdita, & tenẽdo gran parẽtado cõ essa, come di sotto ampiamẽte esplicheremo. hora la vẽdita cõ denari anticipati può farsi in due modi. l'vno è, q̃n si anticipano i denari in vn tẽpo accioche si rẽdano in vn'altro cõ tãta mercãtia. doue che tra il dar detti denari, & il pagarli cõ mercãtia, nõ vi corre altro spatio, se nõ di tem-

di tẽpo. come se in vn luogo si dessero denari anticipati p cõprar cõ essi frutti da vẽdere nel medesimo luogo. l'altro è, qñ si anticipano i denari dati in vn luogo, acciò che si paghino in vn'altro con mercãtia. doue interuiene distãza & di tẽpo, & di luogo tra il dar denari, & il pagarli cõ mercantia. come saria il dar denari a vn mercãte in Valenza, acciò che gli rẽdesse in Sicilia cõ tãto grano. Questo contratto di cambio è molto simile al secondo contratto di compra fatta con denari anticipati. perche si come quello è contratto di compra, & di vendita fatto con denari anticipati; così questo è contratto di cambio fatto con denari anticipati. & si come in quello si anticipano i denari, dandoli in vn luogo. & in vn tempo per pagarli in altro luogo, & in altro tempo, così in questo si anticipano i denari, dandoli in vn luogo, & in vn tẽpo, per restituirli in vn'altro luogo, & in vn'altro tempo. & si come in quello si restituiscono in mercantia per via di compra, & di vendita; così in questo si restituiscono con il cambio di essi. Et si come in quello vi interuengono virtualmente due contratti, l'vno di imprestito, inquanto si danno prima i denari in vn luogo, & in vn tempo, aspettandosi la paga di essi infino ad vn'altro luogo, & ad vn'altro tempo; & l'altro di vendita, & di compra, inquanto si pagano con tante mercantie; così in questo concorrono due altri contratti virtualmẽte, l'vno di imprestito mutuo, inquanto si danno prima i denari in vn luogo, & in vn tempo, aspettandosi la paga di essi in vn'altro luogo, & in vn altro tempo; & l'altro di cambio, inquanto si pagano con il cambio di essi. Questo manifestamente significa il modo di parlar, quãdo diciamo, che vno piglia, ò dà denari a cambio in Siuiglia. v. g. p

Roma

Roma. & è come se più chiaramente dicessimo, che dà, ò piglia denari in Siuiglia, perche si gli rendano cambiati in Roma. doue si dà ad intendere, che il pigliare, ò dar denari a cambio in vn luogo per vn'altro, è come vn pigliarli in presto in quel luogo ad effetto di concludere il contratto di cãbio in vn'altro.

Ma contra di questa terza conclusione qualcuno potria argumentare, prouando per le cose già dette, che in questo contratto non vi interuenga altro, che l'imprestito mutuo a questo modo. Quãdo vno presta denari in vn luogo, acciò che si gli rendano in vn'altro quiui non è altro contratto, che l'imprestito mutuo. Io questo contratto di cãbio noo si fà altra cosa, che dar denari in vn luogo perche si rendano in vn'altro. adunque non ci interuiene altro contratto, che l'imprestito mutuo. Diciamo, che in questo contratto di cambio di danno denari in vn luogo, accioche si rendano in vn'altro, non in qualunq; modo, ma cambiati. ouero per via di cambio, il che non si fà, quando solo si imprestano in vn luogo, acciò che si rendano in vn'altro. perche all'hora deuono restituirsi p via di imprestito solamente. & così in tal caso non vi interuiene più d'vn solo contratto di imprestito. ma in quest'altro ve ne concorrono due, l'vno di imprestito, l'altro di cãbio. Il che è, come quando si danno denari in vn luogo per via di compra, acciò che si rendano in vn'altro con mercantie. doue pur concorrono due cõtratti. l'vno di imprestito, l'altro di compra. Et si come in questo contratto di compra i denari, che si danno anticipati, sono il prezzo anticipato di quello, che si pretende comprare ne l'altro luogo; così anco in questo cambio i denari, che si danno anti-

14. *Obiettione.*

anticipatamente, sono come vna parte del cambio. che ne l'altro si pretende. che sia per farsi, & & l'vna de le cose, che quiui s'hanno da cambiare.

15. Di quì procede, che quando si impresta no denari in vn luogo acciò che si rendano in vn'altro per virtù di questo contratto (essendo solo di impresti to) non è obligato il mutuatario a pagar la moneta conforme a quel, che vale nel luogo, doue s'hanno da restituire. ma conforme a quel, che valeua nel luogo, doue si fece l'impresti to nel medesimo tempo, che fù fatto. come se si fossero impresta ti cento reali Castigliani in Valenza, che si doue ssino poi restituire in Saragozza, doue il reale Castigliano vale vn denaro di piu, all'hora per virtù di questo contratto di impresti to, non si doueano restituire quei reali Castigliani a ragione di 24. denari, che vagliono in Saragozza, ma di 23. come vaglióno in Valenza, doue, & quando si fece l'impresti to. perche tanto ricercano le leggi di questo contratto, come l'habbiamo già esplicato nel c. 6. Ma se quei cẽto reali si dessero non in presto, ma a cambio in Valenza per Saragozza, si douria fare all'hora il contrario, pagandoli a ragione di 24. denari, come valeano in Saragozza, & non a ragione de li. 23. di Valenza. perche quì vi interuiene il contratto del cambio, il quale si intende, che deue farsi, & compirsi ne la Città di Saragozza (se ben fù cominciato, & accordato in Valenza) portati i detti denari, & cãbiati in Saragozza, doue corrono per 24. denari l'vno. Per questa dottrina chiaramente si vede, quãta differenza sia tra il dar moneta in vn luogo per via di impresti to, & il darla per via di cambio, per pagarla poi in vn'altro. perche dandola per via di impresti to, non si

può

può con essa guadagnar cosa alcuna lecitamente. ma dandola per via di cambio si può guadagnare senza alcuno scrupolo. Da le cose dette adunque resta assai dichiarata la terza conclusione & come in questo cambio del terzo genere vi interuengono due contratti. l'vno di impresti to. l'altro di cãbio. Ma quì con tutto ciò si deue notare, che il principale di questi due contratti è il cambio. perche la principale intentione di chi dà i denari, è di cambiare la sua moneta. ma l'impresti to vi si aggiugne accidentalmente. Di quì nasce, che per conoscere le qualità, & la rettitudine, & la giustitia di questo contratto, si deue tener piu la mira a le leggi, & a la natura del cambio, che a le leggi, & a la natura de l'impresti to. Ne segue anco, che se questo contratto fosse solamente di impresti to, non si potria in esso pretendere alcun guadagno. essendo ciò contra la natura de l'impresti to. & che se può pretendere in esso guadagno alcuno, è in quanto ciò li conuiene per hauer natura di cãbio. *Not4.*

Ma contra questa terza conclusione inquanto si afferma in essa, concorrere in questo contratto l'impresti to, viene la opinion di coloro, che negarono potersi ridurre questo contratto a l'impresti to mutuo. come lo disse Silu. vsura. 4. q. 8. §. 1. Et il Gaetano nel suo opusc. de' cambi. c. 3. & Fabiano Genouese nel trattato de' cambi c. 5. il quale adduce a questo proposito di molte ragioni. la prima è, perche ne l'impresti to vi interuiene di natura sua necessariamẽte la distanza del tempo tra il dare, & il riceuere la moneta. ma in questo contratto non interuiene di sua natura, & necessariamente la distanza del tempo, ma solamente del luogo. adunq; & c. *Obiettione*

Primo arg. che questo contratto non sia impresti to mutuo.

La seconda è, perche ne l'impresti to si deue resti-

ſtituir la moneta impreſtata ne la medeſima ſpecie. dimaniera, che ſe ve fur preſtati ducati in oro, ò in argẽto, ò in rame, nel medeſimo modo s'habbiano a reſtituire. ma in queſto contratto baſta reſtituir la moneta ne la medeſima quantità. adunque & c.

La terza è, perche ne l'impreſtito non incorre il
3. danno de la coſa impreſtata chi la impreſtò, ma colui, che l'hebbe in preſto, in caſo, che ella ò ſi perda ò riceua alcun danno. ma in queſto contratto tutto và conto di chi dà denari'. il che occorre in due modi. l'vno, perche alcuna volta riceue manco denari nel luogo, doue s'hanno a reſtituire, quando ſi viene a perdere nel cambio. l'altra, perche tutti i danni, & pericoli de la moneta, che ſi dette a cambio, dal luogo, doue ſi hà da reſtituire, fin che torni al luogo, doue fù data, vanno ſempre a ſuo conto. adunq; & c.

4. La quarta è perche chi impreſta può ridomandar ſempre la coſa impreſtata a voglia ſua. ſendo già paſſato però vn tempo ragioneuole. ma in queſto contratto non ſi può fare auanti al tempo determinato de la paga. adunq; & c.

La quinta perche ne l'impreſtito ſi deue reſti-
5. tuir la coſa impreſtata nel medeſimo luogo, doue fu data in preſto. ma in queſto contratto ſi ha dà reſtituir la moneta, non doue fù data, ma in vn'altro luogo.

Al primo. Ma a tutti queſti argumenti ſi può facilmente riſpondere, che ſe per quelli ſi pretende prouare, che tutto queſto contratto non ſi poſſa ridurre ad impreſtito mutuo, concediamo, che concludono il vero beniſſimo. ma ſe ſi pretende prouar cõ eſſi, che niuna parte di tal contratto ſi riduca al detto impreſtito, diciamo, che non concludono

il vero.

il vero. Et quanto al primo si dice non esser vero, che la distanza del tempo non interuenga necessariamente in questo contratto, inquanto egli partecipa de lo imprestito. anzi che l'vna, & l'altra distanza. così del tempo, come del luogo necessariamente concorrono in questo contratto. quella del tempo, inquanto è imprestito. quella del luogo, inquanto è tale imprestito cõtenuto sotto l'imprestito mutuo, come la specie sotto il suo genere. Chiaro è, che alcuna qualità conuiene necessariamente a la specie, inquanto specie, che non gli conuiene necessariamente, inquanto partecipa la natura del suo proprio genere. come a l'huomo, inquanto huomo gli conuiene hauer la ragione, la qual non gli conuiene necessariamente inquanto che è animale. ma necessariamente conuiene a l'huomo tanto l'essere sensitiuo, quanto l'essere rationale, se ben per diuersi rispetti. perche l'esser sensitiuo gli conuiene, inquanto è animale. ma l'essere rationale gli conuiene inquanto è tale animale. cioè huomo. Così conuiene a questo contratto necessariamente, inquanto che è imprestito mutuo. la distanza del tempo. & inquanto è vno imprestito, per cui si danno denari in vn luogo, acciò che si rendano altroue, gli conuiene necessariamẽte la distanza del luogo. Ne si può difendere con dire, che a l'imprestito mutuo principalmente cõuiene la distanza del tempo; doue che a questo cõtratto principalmente conuiene la distãza del luogo; ne si può da questo inferire, che non si riduca a l'imprestito. perche parimente l'esser sensitiuo principalmente conuiene a l'animale, & l'essere rationale principalmente conuiene a l'huomo. ne per ciò lascia l'huomo di essere animale.

Al secondo diciamo, che acciò che vn contrat- *Al 2.*

to si dice essere impresti to mutuo, basta, che la moneta impresta ta si restituisca ne la medesima quantità, ancor che non si restituisca nel medesimo metallo perche come diffusamente habbiamo trattato di ciò nel c. 6. la cosa impresta ta deue restituirsi ne la medesima specie. & la moneta non si piglia dal metallo, ma da la quantità, & dal numero. di maniera che restituir la moneta nel medesimo metallo, ò in altro diuerso non varia la natura de l'impresti to, ne lo muta per ciò in altra specie diuersa. Et se alcune volte accade, che si restituisca maggior quantità di quella, che fù riceuuta dal cambiatore, questo non auuiene per virtù de l'impresti to, che quì concorre, ma per quella del cambio, che vi interuiene.

16. Al terzo si risponde, che in questo contratto co
Al 3. lui, che piglia dinari a cambio, piglia anco sopra di se i danni, & i pericoli di quella moneta. nel medesimo modo, che il mutuatario. che piglia la cosa impresta ta, resta obligato a pigliar a suo conto tutti i danni, & pericoli di essa. di maniera, che se quella si perdesse, ò si deterioresse, tutto andria a suo danno, & non di chi glie la impresto. gli altri danni, di cui l'argumento parla, vanno a carico di chi da i denari per virtù de l'altro contratto di cãbio. che vi interuiene. come quando vno desse denari anticipati in vn luogo, acciò che si gli rendessi no altroue iu tanta mercantia, doue interuerria impresti to di moneta, & compra di mercantie, i danni, & pericoli de la moneta anticipata sariano di colui, che la riceuette, & la tiene come impresta ta insino al tempo del dare per essa le dette mercanrie. ma gli altri danni, & pericoli, che dal canto de la robba comprata potriano succedere, andriano a conto di colui, che fece lo sborso, & que-

sto per

sto per virtù del contratto di compra, che appare hauer fatto. essendo che i denari, & i pericoli de la cosa comprata dopo il contratto non vanno più a conto del venditore, ma si bene del compratore, che di già ne è padrone. Così possiamo far conto, che chi dà denari anticipati a cãbio, egli è quello, che compra il cambio di essi, che l'altro gli deue dare nel luogo, p doue è fatto il detto cãbio. doue chiaramente si vede, che i pericoli di essi vãno a cõ to di chi gli riceuette, come imprestati in sino al tẽ po del cãbiarli. ma dopo che sia fatto il cambio, & poi che sono già pagati i denari, che il Bãchiere hauea dati, i pericoli, & danni di quella moneta non vãno più a conto di chi hauea riceuuto i denari a cãbio, ma del cãbiatore, che gli dette, & il quale ne è già padrone, hauendo il dominio di essi, come di cosa comprata da lui, mediante il contratto del cã bio. Due sorti di danni fur tocche ne l'argumento che vanno a conto del cãbiatore. la prima sono le specie, & i pericoli, che incorre ad effetto di portare i suoi denari dal luogo, doue furono restituiti, & cambiati in sino a la propria casa, ò nel luo go, doue gli torni bene. l'altra è la perdita, che può incorrere tal volta, quando gli saranno restituiti in minor quantità di quella, che egli dette a cãbio, per andare i cãbij a buon mercato. I primi di que sti danni chiaro è, che vanno a suo conto, poi che i denari, che s'hãno da trasferire, sono suoi. come se hauesse compro nel medesimo luogo vna mercantia, saria tenuto a condurla a casa sua a sue spe se, & con suo pericolo. Anco gli altri danni sono suoi parimente per virtù del cõtratto del cambio, poi che cambiando si è messo in così fatto rischio. si come anco chi dà molti denari anticipati in vn luogo, acciò che gli diano qualche mercantia in

vn'altro, pensando di hauerne assai con pochi denari, si mette a pericolo, che gli riesca tutto il contrario.

4. Al quarto diciamo, che quãdo vno impresta denari per tanto tempo non può lecitamente ridomandare la cosa impresta ta innanzi al tempo, come dichiarammo nel c. 6. proponendo la seconda obligatione di chi impresta.

5. Al quinto si risponde, che quãtunq; sia ordinario di restituir la cosa impresta ta nel medesimo luogo, doue fù riceuuta in presto, non si varria però la natura de l'impresti to, quando si faccia il cõtrario, ne la si muta in vn'altra specie. nõ essendo essentiale, che si renda la cosa impresta ta nel medesimo luogo, doue si impresto, ancor che ciò gli sia come vn'accidente proprio, & inseparabile. Chiaro è, che non meno saria impresti to mutuo restituire in Maiorica i denari impresta ti in Saragozza, che se si restituissero ne la medesima Città di Saragozza. Et questo basti per dichiarar la natura di queste tre specie di cambi, lasciando per hora molte altre cose spettanti a questa materia per il c. 35. doue meglio verrano a proposito.

SOMMARIO.

1 *Se cambiare si può moneta d'vna specie, senza supplire valore variato per la diuersità de luoghi.*
2 *Nel cambio primo per lettere se si può pretendere guadagno.*
3 *Nel cambio secondo per lettere non patendosi ne danni ne pericoli se si può pretendere guadagno.*
4 *Nel cambio secondo per lettere, se colui che transferisce il denaro ha bisogno di transferirlo può riceuere mercede.*
5 *Nel cambio chi piglia l'obligo di trasferire i denari deue hauere la mercede.*

6 Nel

6 *Nel secondo cambio per lettere diminuire la mercede perche da longo tempo a p:: re, e vsura. & anco come nõ è.*
7 *Circa il cambio terzo per littere s'è giusto. varie opinioni.*
8 *Propositioni due possono essere contradittorie inquanto a l'affirmatione, & negatione, & non inquanto al bene et al male.*
9 *Cambio secondo & terzo non sono repugnanti ma diuersi.*

DE LA RETTITVDINE DI QVESTI tre cambi. Cap. XXXIII.

DE le tre cose, c'habbiamo promesso di trattare circa di questo cambio per lettere, n'habbiamo esplicato già due. poi che si è risoluto quante specie, & generi tenga: & qual sia la natura di ciascheduno di essi. ne resta hora il terzo. che è il piu difficile, di tutti, che sarà esplicar la giustitia, ò ingiustitia di ciascheduno di essi. Cominciando dunq; dal primo due difficultà vengono in campo, le quali disputeremo secondo l'ordine suo. la prima sara, se si può cãbiar moneta per moneta, ammendue de la medesima specie, se bene nõ del medesimo valore, senza supplir quello, che val meno vna moneta in vn luogo, che la medesima in vn'altro. Il che saria, come se cambiassimo cento reali Castigliani, che vno si troua in Valenza, doue non vagliono piu di 23. denari, per altri cento, che vn'altro si troua in Saragozza, ò in Barcelona, doue vagliono 24.

Se si può cãbiare moneta p moneta de la medesima specie ma nõ de l'istesso valore.

La seconda è, se può alcuno di questi contrahenti pretendere guadagno da l'altro per cambiare,

ancor che le monete cambiate siano pari quanto al valore.

Or quanto a la prima par che si possa lecitamen
Ragion. 1. te cambiar moneta di maggior valore per quella, che sia di minore. Prouasi questo prima perche tutto dì veggiamo cambiarsi reali per altri reali da Barcelona a Valenza, senza supplire in Valenza il denaro, che quiui vagliono meno. Et con tutto ciò non è alcuno, che condanni si mile cambio.

2. Secondo perche è cosa lecita dare vn sacco di grano in vna Citta, doue val meno, acciò si restituisca in vn'altro, doue val piu, sendo l'vno, & l'altro de la medesima grandezza. adunq; sarà anco lecito dare vna moneta, doue val meno, per vn'altra, che stà in luogo, doue val più.

3. Terzo perche ben può vno trapassar la moneta dal luogo, doue val meno, al luogo, doue val piu, & quiui cambiarla per il prezzo, che sia stimata. come anco potria portare vna mercantia dal luogo, oue val meno a l'altro, oue val piu, & venderla quiui per il prezzo corrente. adunq; si potrà cambiare anco la monera, che val meno in vna parte p quella, che val piu in vn'altra, senza altro supplemento.

Risposta. Rispondiamo a questa difficultà, che quando si cambiano denari per denari, i quali sono in diuersi luoghi, ancor che siano d'vna medesima specie, se gli vni sono di minor valore de gli altri, si deuono all'hora agguagliare, acciò che il cambio sia lecito, supplendo da vna parte quanto manca da l'altra. come se vno cambiasse reali Castigliani, che si troua hauere in Valenza per quelli, che vn'altro harà in Barcelona, è in Saragozza, doue vagliano piu, douria aggiugnere per ogni reale vn denaro. perche tanto val meno il real Castigliano in Valen

za.

za. Prouasi questo perche il cãbio è atto de la giustitia cõmutatiua, laqual sempre ricerca equalità. onde si come cãbiando qualũq; altra cosa, se l'vna val meno de l'altra, si deue aggiugnere tutto quello, che val meno, acciò che il cambio vada del pari; cosi cambiando denari per denari, si deuono ridurre a l'equalità, se tra essi vi fosse qualche disaguaglianza quanto al valore.

A gli argumenti dunq; in contrario la risposta è assai facile. Et al primo diciamo, che quando le parti amicheuolmente si accordano, & per via di amicitia si contentano di cambiare reali cõ reali, senza supplire quello, che vaglion meno in vn luogo, che in vn'altro, ben si può fare lecitamente. si come anco trouandosi il grano tassato ad vn certo prezzo da la Rep. può il padrone darlo p mãco rinunciando voluntariamente in fauore di chi lo cõpra a la ragione, che p giustitia hauea di domãdar il prezzo secõdo la tassa. Et questo è quello. che l'argumẽto conchiude. ma facendosi il contrario cnotra il proprio volere, nõ può far di giustitia altra cosa chi dà a cãbio la moneta piu bassa, che di supplire quanto val meno fin tanto, che sia vguale a quella, che val piu. di maniera, che colui, che cõ prasse il grano non potria contra il volere del padrone darne manco di quel, che vale secondo la tassa. Et secondo questo tenore si deue intendere la dottrina presente, quando diciamo non esser lecito cambiar la moneta, che val meno per quella. che vale piu. *Al primo.*

Al secondo risp̃de il Soto nel li. 6. de iust. & iu. b. 12. ar. 1. la risposta del quale breuemente cõsiste in negar la consequenza. perche quel contratto è di impresti to, & l'altro è di vero cambio. Et però quello, che in vno è lecito, nõ sarà lecito ne l'altro. *Al 2.*

Ne l'impreſtito la ragion vuole, che ſi renda la coſa impreſtata quanto a la ſua ſoſtanza, & ſpecie, & quantità, & miſura. ma non è neceſſario, che ſia del medeſimo prezzo, quando ſi reſtituiſce, di cui era quando ſi impreſtò. come l'habbiamo trattato di ſopra nel c. 6. ma la natura del cambio ricerca equalità perfetta tra le coſe, che ſi cambiano, quanto al prezzo, & valore di eſſe, ancor che ſiano diuerſe. quanto a la ſoſtanza, & la ſpecie.

Obiettione. Ma contra queſta ſolutione ſi potria fare inſtanza, perche anco quando ſi impreſtano denari, deuono ſecondo le leggi reſtituirſi nel medeſimo valore, & prezzo. che quando ſi impreſtarono, come lo eſplicammo nel detto cap. 6. per non eſſere in queſto differente la ſpecie dal valore. & pur pare, che ſi poſſano impreſtare doue vagliano meno, acciò che ſi rendano doue vagliono più. A queſto argumento neghiamo eſſer lecito impreſtar denari doue vagliono meno, acciò che ſi rēdano, doue vagliono più, pretendendo guadagnare quel ſoprauanzo. perche ciò ſaria pretender guadagno per via di impreſtito, che è vſura. ſe già non gli teneſſe preparati colui, che gli impreſta, per portarli al detto luogo, doue piu vagliono. perche all'hora potria farſi per conto del guadagno ceſſante, & non per la natura de l'impreſtito.

Al 3. Al terzo diciamo, che non conclude altra coſa ſe non che può ciaſcuno portare, & trasferire i ſuoi denari da vn luogo, doue vagliono meno, ad vn'altro, doue vagliano piu, & quiui cambiarli per il prezzo corrente. il che da noi non ſi nega. ma da queſto non ſegue, che hauendo apreſſo di ſe i ſuoi denari, & ſtando doue vagliono meno, ſi poſſano cambiar lecitamente per altri, che ſtiano, doue piu vagliono, come habbiamo

biamo detto. se già non gli tenesse apparecchiati per portarli al luogo, doue vagliono piu, & quiui cambiarli con suo vtili. che all'hora trouandosi impedito da tal disegno per cambiarli ad instanza d'vn'altro, doue vagliono meno, ben potria cambiarli secondo il corso di quell'altro luogo: scontandone però le spese, c'harà fatto in portarli, le quali rispiarma, scambiandoli doue egli si troua presente.

Questo medesimo si vede nel contratto de la vendita, che quando vno si troua qualche mercantia con disegno di portarla a vendere doue val piu. se vn'altro poi gli facesse instanza. che la vendesse a lui nel luogo, doue è manco stimata, potria all'hora per conto del guadagno cessante darglila vn poco più cara, che li non si saria venduta, concorrendoui però l'altre conditioni da noi dette di sopra nel cap. 10. trattando del guadagno cessante.

2. *Se essendo le monete pari di valore, si può guadagnar cãbiandole*

La seconda difficultà proposta fù, se alcuno di questi contrahenti può pretendere guadagno da l'altro per cambiare. ancor che le monete cambiate fossero di vgual valore. la causa del dubbio è, perche non è maggior ragione, perche deue piu vno de l'altro hauer questa pretensione, & così ò tutti due possono domandarlo, ò niuno di essi. Si conferma questa ragione, perche ciascheduno di essi serue a l'altro di portatore scambieuolmente; & ciascheduno par, che virtualmente trapassi la moneta de l'altro da quel luogo, doue non gli bisogna, ad vn'altro, doue ne hà necessità. come se dicessimo, che chi dà i suoi denari in Medina, perche gli siano rimessi in Siuiglia, gli dà, perche da Medina gli siano portati a Siuiglia, & per il contrario chi dà i suoi denari

in Siuiglia perche gli siano rimessi in Medina, gli paga, acciò che gli siano trasferiti di Seuiglia a Medina. di sorte che il seruitio, & l'opera buona, che ciascuno di essi fà per l'altro, vanno del pari, & sono degni de pari premio. adunque non harà piu ragione l'vno di essi, che l'altro per domandare interesse. & così niuno potrà pretenderlo circa questa difficultà sono diuersi pareri tra Dottori. Il Mercato nel suo libro de' cambi. c. 2. tiene, che non si possa fare, ma il Soto nel lib. 6. de iust. & iur. q. 10. ar. 1. dice, che l'vno di questi contrahenti può domandar l'interesse, cioè quello, che preuerrà l'altro. & a cui prima sarà domandato il denaro a cambio, qualunque di essi sia. la quale opinione si potria confermare con questo essempio. Se io hauessi vna caual catura in Toleto, laqual mi bisognaua mandare a Salamanca. di sorte, che pagherei chi me la conducesse colà. & mi occorresse poi vno, che n'hauesse bisogno per andare a la medesima Città di Salamanca, & mi ricercasse prima ch'io glie la dessi a vettura, ben potrei all'hora io domandargliene la mercede, come vediamo farsi ogni di ne
19. le caualcature di ritorno. Et si come l'altro si offerse prima a me, io l'hauessi preuenuto, pregandolo, che volesse condurmi la mia caualcatura a Salamanca. haria potuto egli all'hora domandarmene la mercede, non ostante, che egli n'hauesse hauuto bisogno, poi ch'io mi trouo pur forzato a mandarla. la ragione di ciò è, perche ciascuno di questi faria cosa per l'altro, che meriteria pagamento; & ammendue sono vgualmente soggetti a la vētura di essere il primo a ricercare l'altro. Vero è, che tornando bene tanto a l'vno, quanto a l'altro il condur la detta caualcatura, tal

paga-

pagamento douria essere piu moderato. adunque il medesimo douria dirsi di questo cãbio, che qualunque di due contrahenti fosse prima ricerco da l'altro potria per la medesima ragione pretendere qualche interesse.

Rispondiamo a questa difficoltà, che niuno de i contrahenti può pretender guadagno da l'altro in questo caso. perche questo contratto è di vero cambio (come di sopra habbiamo dimostro) in cui si cambia moneta per moneta, che siano di vgual quantità, & però non vuole la ragione, che alcuno di essi pretẽda guadagno, ne interesse da l'altro, per cambiare. Poniamo caso, che vno hauesse qui in Valenza vn suo libro, del quale io hauessi gran bisogno ne la medesima citta, & ch'io n'hauessi vn'altro in tutto simile a Maiorica, doue quel tale n'ha gran bisogno; se all'hora noi due si accordassimo insieme di questa maniera, ch'egli mi desse il suo qui in Valẽza. & io a lui dessi il mio in Maiorica, questo cõtratto saria di vero cambio, in cui si cambia vn libro per vn'altro in tutto a lui simile. Onde niuno de' contrahenti potria pretendere guadagno da l'altro per virtù di questo contratto, perche per altri rispetti, come saria per conto di qualche danno, che l'vno di loro incorresse, o di alcun guadagno, che gli cessasse per causa di questo cambio, ben potria pretendere qualche guadagno. 3 Risp.

Nel medesimo modo adunque si fa questo cambio di dinari, perche voi mi date verbi gratia in Siuiglia cento ducati, che vi trouate in detta città, doue io n'harei bisogno; & io ne dò a voi altretanti in Medina, doue io gli tengo, & doue voi ne hauete necessità. adunque niuno di noi due può p virtù di questo contratto pretẽdere alcuno interesse,

resse,essendo quei ducati,che si cambiano del medesimo valore. A l'essempio addotto per confirmar la contraria opinione diciamo, che non fa al proposito di questo cambio di cui trattiamo. perche in quel caso vna medesima cosa è quella, che l'vno dà,& l'altro riceue. di sorte, che nō vi interuiene alcun cambio, per cui si dica vna cosa cambiarsi con vn'altra.Il che chiaramente si vede,perche la medesima caualcatura è quella,ch'io voglio mandare da Toledo a Salamanca, & quella, con con cui l'altro vuole andar da la medesima città di Toleto a Salamanca. Onde tale essempio conuerria piu a la seconda specie di cābio,come adesso diffusamente vedremo, che a questo primo in cui hanno da concorrere necessariamente due monete vguali in valore, de le quali, l'vna si cambia per l'altra.come se la caualcatura, che alcuno si troua in vn luogo,si cambiasse per quella, che vn'altro si trouasse altroue,valendo tanto vna, quāto l'altra. Et questo basti per mostrare la giustitia de la prima specie di cambio.

4 *de la giustitia del 2. genere di cambio.*

Hora quanto a la giustitia del secōdo,si domanda,se potrà pretendere interesse alcuno colui,a cui si danno dinari,perche gli rimetta in vn'altro paese ? A che diciamo,che può farlo lecitamente. La ragione è, perche questo genere di cambio è vna maniera di affittamēto, come di sopra dichiarammo nel c.precedente, si come adunque è lecito ne gli altri affittamenti,che la persona, la quale dà in affitto se stessa,pretenda qualche interesse; cosi chi riceue il dinaro lo può pretendere in questo,obligandosi egli a trappassarlo da vn luogo ad vn'altro,nel medesimo modo,che lo faria vn vetturale, o vn marinaro, i quali si fanno pagar sempre per tale effetto. Oltra di questo,chi assicura vna mercantia,

cantia, può lecitamente domandarne la sua mercede, pigliando sopra di se i pericoli de la cosa assicurata. cosi chi piglia dinari in vn luogo per rimettergli in vn'altro per via di questa seconda specie di cambio, fa parimente officio di assecuratore pigliando a suo carico ogni pericolo de la moneta riceuuta, adunque potrà lecitamente domandarne qualche guadagno. Hora questo guadagno, o salario suol pigliarsi de i medesimi dinari, che si dá no, acciò che siano trappassati da luogo a luogo, come dando a vno qui cento ducati, nō l'obligheranno a rimettere in vn'altro luogo piu di nouantacinque, per essempio, concedendoli per sua mercede tutto quello, che rende meno de li cento riceuuti? Ma due cose potriano parer cōtrarie a questa dottrina. L'vna è, che ordinariamente par che si dia buon pagamento a chi piglia in questo modo dinari per trappassarli altroue. Et nondimeno egli non durerà fatica alcuna per farlo, ne per ciò incorrerà ne pericolo, ne danno alcuno. adunque non par giusto pigliar tanto guadagno, quāto potria pretendere vno, che portasse la detta moneta da luogo a luogo con fatica, & danno. & pericolo si de la persona, si de' dinari. *Obiettione.*

A questo si risponde, che in tal cambio si contengono due contratti, come piu volte l'habbiamo detto. L'vno di affitto, l'altro di assicuratione, & tanto per l'vno, quāto per l'altro, si merita qual che guadagno. Onde non sarà souerchio quel che ordinariamente si dà per questo conto, dandosi per l'interesse di due contratti. Et se dirà alcuno, che in far questo officio non si incorre ne fatica, ne pericolo; risponderemo, che quando vn'attione di sua natura è tale, che suol farsi con fatica, & pericolo, se vno per sua industria la fa con quiete, & *Rip. 1.*

con

con ſicurtà, non merita manco premio di colui, che faceſſe il medeſimo con gran fatica, & graue pericolo, come già lo trattammo di ſopra ne la ſolutione del terzo argomēto di quelli, che nel c.32. fur fatti a fauore del Nauarro. Et perche queſto negocio di portar dinari da luogo a luogo è di ſua natura faticoſo, & pericoloſo; ſe tal volta ceſſa di eſſer tale per la induſtria di alcuno, che ſi piglia tal carico, nō ſi gli deue minor mercede. come ſe vno vendeſſe vn cauallo, che giuſtamente val dieci ſcudi, può ben pigliarli, ancor che a lui foſſe ſtato donato, & gli ſteſſe per vn niente. Quāto piu poi, che come diſſe Silu. Vſura. 4. q. 8. §. 2. ſempre occorrono, & trauagli, & pericoli a chi ſi obliga di trasferir dinari da luogo a luogo, in qualunque modo lo faccia. Pericoli, come ſe il ſuo fattore, & corriſpondente non voleſſe, o non poteſſe sborſare il dinaro, o non coſi preſto, douendo corriſpondere ad altre cedole, che non facendolo faria con ſuo graue danno. Trauagli poi, & moleſtie, reſtando egli obligato a fare altretanto per il corriſpondente ſuo, quando gli inuierà qualche poliza per il medeſimo effetto. tutte coſe graui, & noioſe. L'altra
obiettiõe 2 coſa, che potria cõtrariare a queſta dottrina è, che molte volte colui, a chi ſi dà il dinaro, acciò che lo rimetta in vn'altro luogo, ſi trouerà hauerne tanto biſogno, c'haria volontieri pagato egli qualche coſa per hauerlo. all'hora adunque non potria domandare intereſſe per tal negocio.

5 A che riſpondiamo, che non oſtante tutto queſto può chi riceue il dinaro per conſegnarlo altroue, pigliare il ſuo intereſſe, facendo in tal caſo coſa degna di premio, non ſolo per trappaſſare il dinaro, ma etiandio per aſſicurarlo, come ſe a me foſſe neceſſario mandare vna caualcatura da Madrid

a Tole-

a Toleto, & la desſi a vno, che n'haueſſe biſogno per il medeſimo viaggio, obligandoſi egli a condurla ſana & ſalua da ogni pericolo, & danno, chiaro è, che potria domandarmene la mercede conueniente, poi che ſi mette a far coſa, che di natura ſua la merita. Et ſe bene egli n'hauea biſogno, non però perde la ragione, che hà di domandare il ſalario ſuo. perche tal biſogno è coſa accidentale, onde non altera il negocio, ne varia la natura, & giuſtitia ſua. Quando vno vende vna coſa aſtretto da la neceſſità, pregando altri, che la comprino, non per queſto perde la ragione, c'hauea di pretendere, che gli foſſe pagata quanto giuſtamente valeſſe. Coſi chi ſi trouaſſe in biſogno di eſſere ricerco a mandar dinari da luogo a luogo, o di trattare qualche altro negocio di guadagno honeſto, anchor che egli ne ſia poi ricerco, & pregato, non per ciò reſta priuo di poter domandarne la ſua mercede ordinaria.

In ſimili caſi quando vno hà da mandar neceſſariamente vna coſa, & l'altro hà parimẽte biſogno di condurla, o portarla, chi ſarà il primo a eſſere ricerco, potrà cõ ragione domãdare il ſuo intereſſe. ma non l'altro, che ricerca, & fà officio di cõduttore, eſſendo coſa chiara, che la pſona affittata deue hauere la mercede de le ſue fatiche, & che il cõduttore è q̃llo, che glie la dà. Di q̃ viene, che ſe chi douea mãdar la ſua caualcatura a Toledo foſſe il primo a eſſer ricerco di darla a vettura da chi n'haueſſe biſogno p̃ quel viaggio, egli all'hora haria facoltà di domandarne il conueniente pagamẽto. Di q̃ anco naſce, che ĩ negocio di portar dinari, o di darli, accio che ſiano portati da luogo, a luogo, colui harà ſemp̃ facoltà di chiederne l'intereſſe, che gli piglia, obligãdoſi a traportargli, ma nõ chi gli dà. p-

che

che q̃llo si troua affittato p tale effetto, & quest'altro nò. Pigliamo per essempio quello, che tutto di veggiamo fare al mulatiero di Salamanca. il quale per gran bisogno, che habbia di dinari in Valẽza, verbi gratia, & anchor che egli sia il primo a pregar questo, & quello, che glie ne diano, obligãdosi a rimettergli in Salamãca: egli però è sempre quello, che ne guadagna, & non quelli, che glie ne danno. il che è, perche sempre l'affitto stà dal suo canto, & non di quegli altri. Ma contra di questo potria qualcuno argumentare, pigliando occasione da quello, che poco dianzi dicemmo di quel, che prima fosse ricerco nel caso, che vno hauesse bisogno di mãdare vna cosa, & l'altro di portar la medesima. habbiamo detto, che in caso simile colui resteria, come affittato, che prima fosse ricerco. adunque quando chi deue dare i dinari per mandarli fosse egli prima ricerco da l'altro, che gli hà da riceuere per mandarli, egli saria la persona affittata, o per dir meglio, dal canto suo saria tale affitto, & non di quell'altro. Diciamo non esser la medesima ragione de i dinari, & de la caualcatura, perche i dinari non sono capaci di affitto, come la caualcatura. Et però chi dà la caualcatura può con verità dire di affittarla. il che non si può dire di chi dà dinari ad altri, acciò gli trappassi altroue, cioè di dargli in affitto. Onde non è la medesima ragione de l'vno, che de l'altro. Et di qui è, che se ben qualcuno sia il primo a essere ricerco dal mulatiero di Salamanca di dargli quei dinari, che in ogni modo douea mãdare in tal luogo, nõ però l'affitto saria dal suo canto. ma il mulatiero, che gli riceue per portarli, o qualũque altro, è ben capace di essere affittato per portarli a Salamanca, o in qual si voglia altro paese. Onde l'affitto stà sempre

obiettione.

Risp.

sempre da la sua bãda, come habbiamo già detto. Ma qui si deue notare, che può interuenire qualche ingiustitia, da la parte di chi dà i dinari, accio che gli siano rimessi altroue. questa saria, se per dar le gran tempo a restituirli, o rimetterli, doue è obligato, gli scemassero qualche cosa del suo debito stipendio. Poniamo caso, ch'io dessi dinari à vn mercante in Barcelona, acciò me gli rimettesse in Saragozza, & che dandomeli quiui subito, & come dicono, a lettera vista, meriteria tre per cẽto di suo salario. Se per concederli io vno, o due mesi dopò date le littere, dilatandoli per tutto quel tempo la paga de i miei dinari, gli leuassi niente del suo salario, dandogli solamente due, o vno, & mezzo per cento, saria illecito, perche tal dilatione si ridurria a vn'impresta dinari con guadagno, che saria vsura di quella fina. Che sia cosi è chiaro, perche saria il medesimo, che prestargli quei dinari per tutto quel tempo, che se gli allunga la paga dopò l'arriuo de le cedole a Saragozza; Et p questo leuarli vno, o vno, & mezzo per cento, che se gli douria per il suo stipendio, per hauerli allungato il tempo del pagar.

6 *Dubitatione.*

Ma qui viene in campo vna difficoltà, & il caso è questo, che fornita la fiera di Medina, che si trouasse quiui mille ducati, & volesse passarli a Barcelona, gli darà ad vn mercãte, o a vn banchiere, accio che glie li rimetta là, & con tale obligo glie li consegna. ma perche il Banchiere nõ vuole a questo obligarsi, se deue pagarli subito a littera vista, & se non se gli da tempo tre mesi, o piu da rimettergli, quello, che glie li dà si accorda ad allungarli la paga quei tre mesi, è anco piu. Si domanda hora se questo è lecito? Et par di nò, per quello, che si è detto. Et la ragione è, perche costui, che da i dinari

nari al cambiatore, era obligato a pagarlo de l'essersi obligato a rimettergliene in Barcelona, come haria anco pagato vn vetturale, che si fosse obligato al medesimo. Onde hauendo il Banchiere a cõsegnargli i suoi mille ducati interamente in Barcelona, è segno, che non se gli dà stipẽdio per la sua fatica. atteso, che in simili contratti si suol pigliare il salàrio de la medesima somma, scontandosi di essa. da l'altra parte gli allunga il tempo de la paga tre mesi, o piu. adunque costui guadagna per conto del detto tempo, che gli lascia i suoi dinari, senza obligo di restituirli, poiche risparma quella mercede, che per ciò gli douea. il che è senza dubbio vsura. con tutto ciò egli è negocio molto frequentato, etiandio da le persone tenute di buona conscienza. Onde par, che si possa presumere, che non sia cosa ingiusta.

Risp. Hora lasciate le opinioni da parte, rispondendo a questa difficoltà, che questo contratto si può fare in due modi. L'vno è, domandãdo il Banchiere due cose, cioè il suo stipendio, & il tempo di tre mesi, o piu, del quale hauea di bisogno per poter corrispondere. L'altro è, non domandando il detto Banchiere, ne pretendendo altra cosa per questo obligo di rimettere detti dinari in Barcelona, se non lo spatio di tre, o quattro mesi. Se il contratto si facesse nel primo modo, & colui, che dà dinari al Banchiere nõ volesse pagarlo, perche gli dà tanto spatio di tempo per rimettergli i suoi dinari, saria manifesta vsura, riducendosi all'hora il contratto a impresti to mutuo con guadagno, come ben proua l'argumẽto già fatto. ma se il cõtratto si facesse ne l'altro modo, non haria in se ingiustitia alcuna, perche all'hora il Banchiere non saria pagato del suo stipendio, non per conto di quel tempo; ma perche egli non lo domanda,

manda, ne pretende altro, che il detto tempo; & per questo solo si obliga a rimettergli i detti dinari in Barcelona. Ma per piu chiarezza, & proua di questa risolutione seruiamone di questo essempio.

Poniamo caso, che come si danno i mille ducati al Banchiere, si dessero a vn mulatiero, che soglia andar da Medina a Barcelona, obligandolo a consegnarli ne la detta città di Barcelona. E se egli per ciò domandasse il suo stipēdio, & di piu tre, o quattro mesi di tempo da rimetterli con piu sua commodità; & l'altro gli negasse lo stipendio per concederli il detto tēpo, & allungarli la paga, saria negocio vsurario. ma se colui non chiedesse altra cosa, che il detto tempo, niuna ingiustitia se gli saria, non dādoli altra mercede. perche, come dice quel la regola, a chi sà quello, che fà, & cosi vuole, non si gli fa ingiuria, ne aggrauio. come ne anco se gli saria, se di sua volontà si obligasse al medesimo per amicitia, ancor che non gli fosse allungato il tempo de la paga. A l'argomento in contrario diciamo, che all'hora non potria dirsi con verità di essere stato negato il suo stipendio al Banchiere per hauergli allungata la paga, ma perche egli non la domandò, ne anco la volse, cōtentandosi di quel tempo solamente per pagar con piu commodità il dinaro riceuuto. Concludendo finalmente diciamo circa questa sorte di cambio esser cosa certa, che chi riceue dinari in vn luogo per pagargli in vn'altro. può pigliare il suo interesse. Et in questo tutti conuengono.

7 *De la giustitia del terzo genere di cambio.*

Tutto il punto, & tutta la difficoltà consiste circa la terza specie di cambio, cioè, se sia lecito, che chi dà dinari a vn'altro, accio che glie ne renda in vn'altro luogo, possa pretēdere guadagno alcuno

per questo conto. questa è vna de le difficoltà, che occorrono circa di questo cambio. L'altra sarà, dato che si possa domandar qualche interesse, quante cause, & quanti fondamenti possono, o deuono concorrere per questo effetto. Et di questo tratteremo nel seguente cap. Quanto a la prima dubitatione le opinioni sono diuerse. perche molti nō lo riprouano, & altri sì, come si può vedere nel libro de i cambi fatto dal Dottor Mercato c. 2. & nel 3. lib. de' contratti de l'Albornoz. tit. 4. Alcuni lo cōdannano, perche questo cōtratto si risolue in vno impresti to di moneta, come lo prouammo nel ca. precedente, & come tale lo tengono, adunque nō sarà lecito, secondo loro, pretēder guadagno, si come nè anco per impresta r dinari.

ragioni in contrario.

1 Altri lo condennarono, parendoli, che questo contratto fosse di affittamento, per cui chi riceue i dinari resta affittato ad effetto di trasferirli da vn luogo ad vn'altro, & a questo modo egli douria esser quello, che pigliasse interesse, & non l'altro, che sborsò i dinari, poi che quelli saria la persona affittata, & obligata, & non l'altro. Albornoz nel luogo allegato lo

3 condanna per questa ragione. Il cambio, dice egli, de la secōda, & de la terza specie sono tra loro cōtradittorij, perche chi dà dinari in vn luogo per riceuerli in vn'altro, come si fa nel secondo cambio; egli poi gli riceue in vn luogo per dargli in vn'altro, come si fa nel terzo, le quali cose sono ripugnāti. adunque se il secondo è lecito, il terzo sarà reprobato, perche questa è la legge de i contradittorij, che se l'vno è vero, l'altro necessariamente è falso.

Risp. Ma prima, che si risponda a questi argomenti, si deue notare, che molti han voluto giustificar qsta sorte di cambio, & determinare, che si può in esso pretendere guadagno per differenti ragioni,

Il

Il licenciato Christofano di Viglialon lo giustifica, perche chi dà qui dinari per riceuerli altroue, libera colui, che qui gli riceue, da le spese, & fatiche, & pericoli, che bisognaua incorrere portando i suoi dinari da luogo a luogo, per prouedere a le necessità, che qui di presente patisce, & per il cui rimedio piglia dinari a cambio. ma questa ragione a me non par buona, si perche non posso io pretender guadagno per liberare altri da fatiche, & spese, & pericoli, se io per questo non incori essi i medesimi inconuenienti; o nò so altro per conto suo, che di natura sua meriti qualche interesse, & premio. Et nondimeno è certo, ch'io in questo cambio nõ so altro, che dar dinari qui ad alcuno, perche possa fare i fatti suoi, con obligo, che me gli renda altroue, il che di natura sua non merita interesse alcuno, per essere imprestito mutuo. Si anchora perche non sempre chi riceue dinari a cambio, verbi gratia, per Lione, si troua hauer quiui dinari da poter condurre di la fin quà per rimediare a i suoi bisogni, anchor che habbia speranza di hauerli nel detto luogo al tempo, che bisognerà renderli. Et per questo non si può con verità dire, che chi dà dinari a cambio per Lione, sia come vn condurli, & fargli venire da Lione fin quà. ma questa ragione si dichiarerà piu a basso, rispondendo a la seconda obiettione. Il Dottor Sarauia nel libro suo chiamato instruttione de' mercanti, trattando de' cambi circa il fine del quarto capitolo, dice, che colui, che riceue i dinari da vn'altro cambio, obligandosi a restituirglieli in vn'altro luogo, hà da lasciare i dinari de l'altro in quel luogo, donde poi egli deue ricondurgli in sua mano, donde erano vsciti, & questo a le sue proprie spese, & fatiche, & pericoli. Et perche questa reduttione, essendo sog-

getta a tali inconuenienti, merita qualche ricompensa, per questo, chi dette denari a cambio hà buona ragione di chiedere qualche interesse.
Per dichiarar questa ragione poniamo caso, che vno mi desse, o in presto, o a vettura vna caualcatura qui in Valenza per Saragozza; senza ch'io mi oblighi a rimetterglila qui proprio, doue egli me l'ha impreſtata, o data a vettura; chiaro è, che per ricondurla da Saragozza a Valenza, & darla in mano di chi me la dette, ci vanno de le brighe, & de le fatiche, & de i pericoli. S'io dunque lasciassi tutto il carico sopra il patrone de la caualcatura, scaricandone me stesso, che à tal cosa era obligato per virtù de l'impreſtito, o del fitto, ben potria il padrone di essa domandarmi lecitamente per tal causa qualche interesse.

Per la medesima ragione sborsando a me cento ducati in Valenza, hauendoli io a restituir poi a Lione, o in Fiandra, rimarrei libero del fastidio di ricondurli di là fin quà, riponendoli in mano del proprio padrone; ma egli se n'harebbe tutto il carico di farsi tornare come, & quando gli piacesse. Et per questo pare che egli possa pretendere qualche guadagno.
Questa ragione di Sarauia giustifica questo contratto, o pretende giustificarlo, in quanto che è impreſtito mutuo. Et se non fosse altro, che impreſtito, rimarria giustificato assai bene. ma poi che è principalmente contratto di cambio, però potemo, & douemo giustificarlo d'vn'altra maniera.
Diciamo adunque, che può interuenire guadagno in questo contratto, in quanto che egli è vn cambio di moneta, per il quale s'intende cambiar la moneta, che in vn luogo val meno, per quella,

che

che in vn'altro val piu, come già di sopra lo toccammo nel ca. precedente.

Questo saria, come s'io portassi il mio dinaro dal luogo, doue val meno (o fosse io proprio, che lo portassi, o pur lo facessi portar da altri, come s'vsa in questo contratto) a vn'altro luogo, doue val piu, & quiui lo cambiassi, secondo la stima corrente; nel medesimo modo, che potria guadagnare vno, portando, o facendo portare i dinari suoi di doue le mercantie sono care a qualche altro luogo, doue si vendano a buon mercato, per comprar quiui piu robba con manco dinari, accio che vendendola poi in altro paese, doue vaglia piu prezzo, augmenti per questa via la sua ricchezza.

Et tanto habbiamo detto in generale, circa la giustificatione di questo contratto di cambio. ma nel cap. seguente dichiareremo piu in particolare le cause, & i fondamenti, per i quali è lecito pretender guadagno in esso. resta, che rispondiamo a gli argomenti in contrario posti nel principio di questa questione.

Al primo diciamo esser vero, che in questo contratto vi interuiene l'imprestito mutuo, ma neghiamo, che per suo conto si riceui interesse. anzi non si riceue, se non per la parte, che è cambio, il quale parimente vi concorre, come nel cap. precedente l'habbiamo dichiarato. *Al primo.*

Al secondo, si è risposto per quello, che di sopra habbiamo detto nel precedente capit. dichiarando la natura di questo cambio, quando nella seconda conclusione prouammo, che non era affitto.

Al terzo diciamo, che due propositioni possono esser bene contradittorie, & ripugnanti, quan-

to a l'affirmatione, & negatione; ma non quanto a l'esser bene, & male, o lecito, & illecito il significato di esse. come queste due cose mangiar carne, & non mangiar carne, sono ripugnanti, & contradittorie, perche l'vna afferma quello, che l'altra niega. ma quanto a l'esser lecito, & illecito, o bene, & male, li significati di esse non sono ripugnanti, ma assai conformi, & simili, potendo l'vno, & l'altro esser lecito, & buono per differenti rispetti, il mangiar carne è buono, & lecito per sostentarsi, & il non mangiarla è buono, & lecito per mortificarsi, come si fa di quaresima, & quando si digiuna. Onde questa consequenza non val niente, il mangiar carne è buono, & lecito, adunque il non mangiarla sarà male, & illecito. cosi questi due contratti sono leciti per diuerse ragioni, come l'habbiamo dichiarato, anchor che fossero repugnanti, & contradittorij. quanto piu che propriamente parlando non sono ne ripugnanti, ne contradittorij, come disse Albornoz, ma solamente diuersi, perche l'vno è affittamento, & l'altro è cambio. solo hanno ripugnanza, & contrarietà ne i loro estremi, in quanto che chi dà prima, ne l'vno, ne l'altro riceue prima. Et chi ne l'vno prima riceue, dà prima ne l'altro, come se dicessimo, che vno in qualche scienza sia stato prima maestro, & l'altro discepolo, & in vn'altra scienza chi prima fu discepolo, fu poi maestro de l'altro, doue non hà ripugnanza alcuna, & cosi questa consequenza non val niente. Il secondo cambio è lecito, adunque il secondo è illecito. per esser questi due ripugnanti tra loro solamente quanto a gli estremi.

Donde appare, che quell'argomento di Albornoz, che a lui parue insolubile, non solo è di po-

ca

ca efficacia, ma ne pure hà apparenza alcuna. Ma qui si offeriua vna difficoltà, se questi cambi siano leciti, facendoli da vna ad vn'altra città del medesimo Regno, de la qual piu opportunamente parleremo di sotto nel cap. 36. Et con questo si dà fine a la prima difficoltà proposta circa del terzo cambio, passiamo dunque hora a la seconda.

SOMMARIO.

1 *La moneta medesima per quante cause può valere piu in vn luogo, che in vn'altro.*
2 *Del cambio primo, & terzo, differenza.*
3 *Valore vario della moneta come si regga nel cambio, & impréstito.*
4 *Moneta presente, o absente, perche vale piu, contra Soto, & il Mercato.*
5 *Danno per via di contratto si restituisce anchora, che non s'incorra.*
6 *Cambiatori in che modo sono apparecchiati a cambiare i dinari.*
7 *Valore del denaro naturale, & accidentale.*
8 *Stima del denaro, che cosa è.*
9 *Stima del denaro donde nasce.*
10 *Stima del denaro, è quando è penuria generale.*
11 *Valore del denaro naturale non si varia, ma l'accidentale si.*
12 *Nell'impréstito, perche non cresce il valore della moneta.*
13 *Il cambio terzo per lettere, per quale causa guadagni.*
14 *Nel cambio causa di minore, & maggiore guadagno stando la diuersità de' luoghi.*

15 *Nel cambio è lecito quello, che non è lecito nel impreſtito.*

16 *Impreſtito miſto, & impreſtito ſimplice in che differiſcono.*

DE LE CAVSE, CHE POSSONO concorrere per pretendere guadagno nel terzo cambio, & quali elle ſiano.

Cap. XXXIIII.

LA maggiore, & la piu intricata difficoltà di quante in queſta materia trattar ſi poſſono, è queſta che hora ne viene in cãpo. & è, quante cauſe, & fondamenti poſſano eſſere, per i quali chi dà dinari a cambio in vn luogo, accio ſe gli rimettano in vn'altro, habbia ragione di domandare, & pretendere lecitamente intereſſe, & guadagno, che è la ſeconda difficoltà di ſopra da noi propoſta circa del terzo cambio. Il Dottor Nauarro nel ſuo commentario de i cambi nume. 43. pone otto riſpetti, per i quali vn denaro val piu d'vn'altro, anchor che ſiano vguali quanto al ſuo naturale valore. ma quanto al noſtro propoſito ſolamente conuiene inueſtigare, per quante ragioni, & cauſe il denaro poſto in vn luogo vaglia piu, o meno di ſe ſteſſo poſto in vn'altro. Et conſiderando tutti quei riſpetti, che il Nauarro quiui dichiara, tre ſoli poſſono eſſer cauſa di valer piu, o meno.

I *per quãte cauſe vn medeſimo dinaro vaglia piu in vn luogo, che in vn altro.*

II

Il primo per essere in vn paese la moneta di maggiore,ò minor valore naturale,che in vn'altro. come veggiamo, che vn'istesso reale Castigliano piu vale ne la Catalogna,& ne l'Aragonia, che in Valenza. Il secondo è, per conto de l'absenza, & de la presenza, inquanto mi val piu la moneta, che hò ne la borsa, che quella, ch'io tengo da me lontana in altro luogo, come dichiareremo. Il terzo è,per causa de la maggiore,ò minore stima, che in diuersi luoghi suole hauer la moneta. Hor sopra di questi tre fondamenti si può sostentare il dritto, che hanno quelli, che danno denari a cambio per pretendere guadagno. de' quali tratteremo per l'ordine suo.

Quanto al primo cosa chiara è, che se il ducato d'oro vale vndeci reali in Valenza,& il medesimo varrà tredeci in Lisbona,dandomi vno in Valenza cento ducati d'oro a cambio per Lisbona, verrò a guadagnare in questo cambio dugento reali, cioè due per ducato. Ma vna cosa potra contrariare a questa & è quello,che nel cap. precedente, trattando de la prima specie de' cambi habbiamo detto. perche quiui si determinò, che chi cambia la moneta,che in vn luogo val meno, per quella,che val piu in vn altro,hà da supplire tutto quello,che val meno,di maniera che tutto sia pari,acciò che il cãbio sia giusto. adunque secondo questa dottrina, chi desse quei cento ducati in Valẽza,doue vagliono a ragione di vndeci reali,perche gli fossero cambiati in Lisbona,doue poneremo p essempio. che valeano tredeci, non potria guadagnare due reali,per ducato.

Ma la risposta è molto facile,& piana per chi harà ben penetrato la differenza, che è tra il primo, & il terzo genere di cambio. perche nel primo le due

due monete cãbiate sono in diuersi luoghi, quando si conclude, & si dà compimento al contratto di cambio: ne l'vno de' quali luoghi la moneta è minore, & ne l'altro è maggiore. Et però non si può cambiar l'vna per l'altra lecitamente, che non siano vguali: ma in questo terzo quando s'intende, ch'egli si concluda, & habbia il suo compimento, le monete cambiate gia sono in vn medesimo luogo doue elle sono vguali. Et così non si dirà propriamente cambiarsi vna moneta minore per vn'altra maggiore. Et di già habbiamo detto di sopra, che in questo terzo genere di cambio non si intende concluderſi, & compirsi il contratto del cambio doue si dà la moneta da principio: ma doue ella poi si riceue: come s'io dessi mille reali Castigliani in Valenza a cambio per Saragozza, tal cãbio non si intenderia concluderſi in Valenza, ma in Saragozza. & quiui parimente s'intendono esser presenti le due monete, che si cãbiano nel punto, che si fà, & si conclude il cambio. Il che è ne più, ne meno, che se colui, che riceue i mille reali in Valenza, gli portasse realmente a Saragozza, & dopo l'hauerli condotti quiui gli cambiasse, dando al padrone di essi la valuta di quella moneta in denari. doue chiaramente si vede, come il cambio non si conclude in Valenza. ma in Saragozza. doue nõ si cambiò moneta di minor valore per quella di maggiore, ma vgual per vguale: cioè mille reali in argento per altre mille in denari, che fariano ventiquattro mille denari. laqual quãtità ritornãdola a Valenza fariano mille: & quaranta tre reali, & mezzo. Vn'essempio simile habbiamo nel contratto di compra, & di vendita. Quando vno dà denari anticipati in vn luogo, ò tempo presente, per comprar quello, che stà in altro luogo, ò in altro

tempo

tempo da venire, non s'intende, che tal vendita si concluda quiui, doue si danno i denati anticipati, come esplicammo nel cap. 24. ma doue, & quando si ha da riceuere il dominio de la cosa comprata, & all'hora, & in quel luogo il prezzo de la cosa comprata, & il valore di essa deuono esser pari, & non doue, & quando si dierono i denari anticipati. Questo medesimo al modo suo deue dirsi di questo cambio, per cui si danno denari anticipati in vn luogo per cambiarli in vn'altro. intendendo, che il cambio non si conclude doue fur dati i denari, ma doue si hanno da rendere cambiati, ò doue si hà da rendere il cambio di essi.

2. *Dubitatione.*

Ma qui occorre vna difficultà degna di consideratione, & è, se alcuno dando v. g. due mila reali in Valenza a cambio per Saragozza, non in argento, ma in minuti, dando tanti denari, quanti montauano quiui mille reali cioè quarantasei mila denari, potria lecitamente pretendere che gli assegnassero là quei due mila reali in argento, è il valore di essi a ragione di 24. denari il reale, come quiui corrono. Il medesimo dico di chi desse in Valenza cento ducati a cambio per Lisbona, non in oro, ma in reali d'argento, doue, per essempio, non valesse il ducato piu di vndeci reali, valendo in Lisbona rredeci, se potria pretendere, che gliene dessero là altretanti in oro, ò tutto il valore di essi in reali d'argento, secondo, che quiui corrono. la causa del dubbio è, perche questo contratto si può considerare, ò in quanto è vno imprestito, ò inquanto è cambio. nel primo modo, come nō saria lecito restituire in Saragozza due mila reali in argento a vno, c'hauesse prestato in Valēza quaranta sei mila denari, che fanno i due mila reali, perche all'hora si renderiano due mila denari piu di quello,

di quello, che si impreſtò; così non saria lecito dare in Saragozza due mila reali in argento a chi haueſſe dato in Valenza a cambio due mila reali in denari. ma se lo consideriamo inquãto è cambio, manco pare, che potria lecitamente farsi. perche cambiando in Saragozza per tanti reali d'argento quei quaranta sei mila denari riceuuti in Valenza non si caueria di questo cambio, se non mille, nouecento, & sedeci reali, & sedeci altri denari. adunque chi desse in Valenza a cambio due mile reali in denari, non potria lecitamente pretendere in Saragozza due altri mila reali in argento, poi che il medesimo è dare i detti denari a cambio per Saragozza, che portarueli, ò farueli portare, & poi cambiarli per reali d'argento. da l'altra parte vediamo ogni giorno farsi il contrario; che chi dà reali in denari, & scudi in reali a cambio, pretende per virtù del cambio, che si gli diano altretanti reali in argento, hauendo egli dato denari. & altretanti scudi in oro, hauendo dato reali.

Risp. A questa difficultà dico tre cose. la prima che la principale intentione di chi domanda denari a cãbio. & la intentione di chi gli dà, è di domandare, ò di dare scudi, & ducati a cambio, & non di domandarli, ò darli in denari, ò in reali d'argento. anzi cioè cosa molto accidentale, di cui non si deue far caso. come di cosa, che non fà piu che tanto p la natura ò rettitudine di questo contratto. come in fatti non si fà caso, ne si tien conto di essa, ma solo del numero de gli scudi, ò ducati, che sur dati, ò presi a cambio, ò fosse ciò fatto in minuti, ò in reali d'argendo. secondo dico, che poi che la principale intentione in tutti questi contratti di cambio è dar ducati, ò scudi a cambio, ò si diano in moneta, ò pur in oro, ben potrà il Banchiere pretendere

altre-

altretanti scudi,ò ducati in oro nel luogo, per doue fù fatto il detto cambio senza scropolo di conscienza. terzo che se studiosamente alcuno domandasse moneta minuta,come denari,ò quattrini a cambio,& questa fosse la sua principale intentione per hauer bisogno di denari, & non di reali, ò di ducati,all'hora non potria il cambiatore, hauendo egli consentito in simile negocio, pretendere,che gli fossero dati in argento tanti reali nel luogo, per doue fù fatto il cãbio (valendo quiui più il reale) quãti egli ne hauea dato in minuti ne l'altro luogo,doue la moneta si dette a cãbio, valẽdo qui meno. Et questo è quello, che concludono le ragioni poste nel principio de la questione, & non altro. Per dichiaratione dunque di questa dottrina poniamo caso,che alcuno si trouasse in Saragozza cinquecento reali per comprar dieci facca di grano, le quali volesse portare a Barcelona per venderli quiui, doue valessero a ragione di sessanta reali il facco. Se vn'altro all'hora gli domandasse dieci facca di grano in Saragozza a cambio per Barcelona, & non potendoli dare in grano,che non l'hà, gliene desse in denari, dandogli cinquecento reali, che tanto era il prezzo di esse, non potria all'hora il cambiatore per virtù di questo contratto,domandargli in Barcelona altre dieci facca, ancor che quiui valessero seicento reali? non è dubbio. perche hauendo egli dato cinquecento reali in Saragozza, i quali hauea pronti per comprarne diece facca di grano.& darli a cambio per Barcelona, pare,che habbia dato equiualentemẽte le dieci facca di grano a cambio. & così può pretẽdere che glie ne diano in Barcelona altre dieci facca,se ben quiui vagliono più,che in Saragozza. ma se come dette i cinquecento reali,che tenea

per

per comprar quelle dieci ſacca, non gli haueſſe tenuti per queſto, ma per cambiarli, come reali, & gli haueſſe dati a cambio a colui, che gli domandò quelle dieci ſacca di grano, acciò che le cõpraſſe con quei denari, all'hora non potria pretendere il detto cambiatore per virtù di queſto contratto, che ſi gli deſſero in Barcelona altre dieci ſacca, valendo quiui ſeicento reali; perche egli non hauea a cambio equiualentemente dieci ſacca di grano, come l'altro; ma cinquecento reali, che in Barcelona non fariano per dieci ſacca di grano, ma per otto, & vn terzo ſolamente. adunque queſti ſoli otto potria pretendere, quando ne voleſſe la ricõpenſa in tanto grano, ò il valore di eſſi, che fariano i cinquecento reali dà lui dati a cambio, & nõ più. Di queſta medeſima ſorte deue intenderſi quel, che diciamo di queſto contratto, che quando vno dà ducati, ò ſcudi, & come tali gli dà, & l'altro gli riceue a cambio, può pretendere, che ſi gli diano altretanti ducati, ò ſcudi nel luogo, per doue fù fatto il cambio. ancor che la detta moneta non foſſe data ne in tutto, ne in parte in oro, ma in reali. Il medeſimo faria, ſe deſſe tanti reali a cambio, & come tali gli cambiaſſe, & l'altro gli riceueſſe. perche potria all'hora pretendere altretanti reali nel luogo, per doue fur dati, ancor che detti reali, ne in tutto, ne in parte foſſero ſtati ſborſati in argento. ma ſe vno chiedeſſe reali a cambio, & non ducati, ne ſcudi. & l'altro gli deſſe come reali, & non come ſcudi, ò ducati. non potria all'hora pretendere il cambiatore, che ſi gli deſſero tanti ducati, ò ſcudi, ò il valore di eſſi nel luogo per doue fù fatto il cambio, quanti egli n'hauea dato in reali, valendo piu i ducati, & gli ſcudi in vn luogo, che ne l'altro. Il medeſimo dico di chi deſſe denari.

& mo-

& moneta minuta a cambio, & come tale l'altro gli riceueſſe, che all'hora non potria pretendere, che ſi gli deſſero tanti reali nel luogo, per doue era fatto il cambio, ò il valor di eſſi, quanti egli n'haueà prima dato in minuti, valendo più il reale d'argento in vn luogo, che ne l'altro. Et perche la riſoluiamo in vna ſola parola, queſto genere di cãbio, in cui ſi fonda il guadagno nel valor naturale ſolo de la moneta, ſi riduce a cambio manuale, & minuto. poi che, come hauemo detto, non ſaria altra coſa equiualentemente, che vn portar quella moneta da luogo a luogo, & quiui cãbiarla per quello, che vale ſecondo il valor ſuo naturale. che ſaria cambio manuale, & minuto. Onde ſi come colui, che cambiaſſe in Barcelona quaranta ſei mila denari per reali, non ſe gli dariano, ſe nõ mille nouecento, & ſedeci reali, con ſedeci denari, a ragione di 24. denari il reale; cosi chi deſſe quei quaranta ſei mila denari in Valenza a cambio per Barcelona, non potria pretendere. che ſi gli deſſero quiui altri due mila reali d'argento, che valeano in Valenza a ragione di 25. denari il reale, ò il valore di eſſi; ma ſolo i mille, & nouecento, & ſedeci reali, & di piu ſedeci denari. Queſto è quanto al primo motiuo che potriano hauere i cambiatori di guadagnar cambiando.

Il ſecondo motiuo dicemmo eſſer l'abſenza, & la preſenza del denaro, inquanto il denaro preſente vale piu de l'abſente, hora p dichiaratiõe di que ſta materia ſi deue notare, che vna coſa ſi può dir, che ſia preſente. ò abſente in due modi. ò quanto al tempo, come ſono abſenti le coſe, che hanno ancor da venire. ò quanto al luogo, come quelle, che ſtanno in luogo lontano da quello, doue mi trouo io. quando noi mò diciamo, che il denaro preſente

4. *La 2. cauſa di pretẽder guadagno.*

sente vale piu de l'absente non intendiamo questo secondo il tempo, ma secondo il luogo. perche se quãto al tempo valesse piu la moneta presente, chiunque prestasse la moneta, che hora è presente per quella, c'hà da venire per di quì a sei mesi. si potria dire, che desse la moneta, che val piu per quella, che val meno. & così sempre potria domandar guadagno per imprestare. il che è falsissimo. & reprobatissimo secondo si deue notare, che la moneta presente dicesi valer piu per due rispetti. l'vno è, per per hauerla in pronto, & a la mano, da poter seruirsene in tutto quello, che occorre. il che non si può fare, quando stà absente. l'altro è per causa de le spese, che s'hanno da fare, & de' pericoli, & de le fatiche, che s'hanno a passare per ricondurla doue prima era, & a le mani del padrone, per poter seruirsene ne' bisogni. Et così con verità diremo, che la moneta presente vaglia piu a colui, che fosse obligato a ricondurla a le proprie mani, inquanto hauendola già presente, si troueria libero da le cure, & fatiche, & pericoli, che per tale effetto faria bisognato incorrere, & de le spese ancora, che bisognaua fare. Et per il contrario l'absente val meno per le brighe, spese, fatiche, & pericoli, che s'incorrono per ricondurla a se. & hauerla in borsa. l'essempio di questa verità è pronto in molti cõtratti. prima in quello di compra. come se vno cõprasse i libri d'vn'altro, che fossero lontani di quì, pigliando il carico di condurli quà. douriano valer manco, scontãdosi del giusto valor di essi, quello, che fosse importato la spesa, la fatica, & i pericoli, che bisognaua incorrere per fargli venire. così anco occorre nel contratto del fitto. come se desse vno in Toleto vna caualcatura per Siuiglia, ò p altra parte. chiaro è, che in tal caso gliene potria

chiedere

chiedere maggior prezzo, restando egli obligato a ricondursele a Toleto. Il medesimo occorre nel contratto del cambio. come se due persone cambiassero i libri, che l'vno di essi hà presenti in Saragozza, & l'altro absenti in Maiorica. quando che piglia li absenti hauesse il carico di farli portare a sue spese. perche cosi varriano manco, che se fossero presenti in Saragozza parimente nel contratto de l'impresti to, come s'io impresta ssi ad alcuno vn cauallo in Barcelona; & egli poi me lo rimettesse in Perpignano lontano da casa mia. Chiaro è, che meno mi varria il detto cauallo così absente, che s'io l'hauesse presente, restando io con il carico di ricondurmelo a casa con fatica, & spese, & pericolo. Da quanto si è detto resta chiaro, & manifesto il fondamento secondo doue si dice sostentarsi la ragione, che hà il cambiatore, quando dà mone ta a cambio, in vn luogo a persona, che deue rimet tergliela in vn'altro lontano da lui, di prendere qualche guadagno. Par cosa giusta, che rendendogli il suo denaro absente. & in tale stato, che a lui val meno, che se l'hauesse presente, gli sia risatto quel pregiudicio, che per tal causa gli sopragiugne, dandosegli qualche cosa per esso. la qual dottrina è conforme a quella di Siluestro. Vsura. 4. q. 46. 8. & del Gaetano ne l'opusc. de' cambi. c. 7. & del Nauarro nel Commentario de' cambi. nu. 62. & così dichiarata si deue molto bene notare, & cõsiderare. atteso, che per non l'hauer penetrata alcuni. non è parsa loro ne buona, ne vera. Vno de' quali è il Soto, il quale nel 6. lib. de iust. & iu. q. 12. ar. 2. reproba questa opinione con le seguenti ragioni.

Ragioni del Soto in cõtrario.

La prima è, perche i mercanti non incorrono ne danno ne fatica, ne pericolo alcuno, ne fanno

altra spesa per rihauere il proprio denaro, & rimborsarselo; anzi che per il contrario ritorna loro spesso a le mani con guadagno. adunque non val piu la presente, che l'absente.

La seconda perche di questa dottrina seguiria, che chi desse ad alcuno denari presenti, acciò che gliene rendesse absenti, potria sempre pretendere & domandar guadagno. & nõdimeno bene spesso vediamo il contrario, che quel perde, che dà i denari presenti a chi gliene rimette absenti in vn'altro luogo. come chi dà cento ducati in Barcelona per Lione, ò per Roma, nõ gliene tornano a casa, se non nouanta, adunque non val piu la moneta presente, che l'absente.

Argu. del Mercato. Il Dottor Mercato fauorisce ancor esso questa opinione del Sotò nel suo trattato de' cambi. c. 5. soggiungendo due altri argumenti. il primo è questo che per i mercanti piu vale il denaro absente, che non vale il presente. perche quando stà absente guadagna con esso trafficandolo. ma presente stà ocioso, & senza guadagno.

L'altro è, perche per questa dottrina si potria giustificar l'vsura. poi che chi impresta di denari presenti, che vagliono piu, per quelli, che si hà da restituire, che sono absenti, & vagliono meno. per il qual difetto, si potria lecitamente pretendere qualche guadagno, per aggiustare il negocio. Per i quali argumenti chiaramente si vede, come questi Dottori si sono ingannati, non hauendo ben penetrato la dottrina del Gaetano, ne hauendola intesa nel modo, che noi qui l'habbiamo intesa, & esplicata.

Al primo argunento adunque del Soto rispondiamo esser vero, che molte volte i mercanti rihanno i loro denari di luogo absente, senza alcuno di

quei

quei disordini. ma ciò nõ auuiene per l'industria di colui, che gli rẽde in altro luogo, & gli fà absentu, ma per l'ingegno, & industria del Bãchiere, che gli dette. Onde egli non perde perciò la' ragione c'hauea di pretender guadagno da l'altro, il quale, quanto fù dal suo canto, gli dette sufficiente causa di tutti quei disordini, restituendoli il denaro in vn'altro luogo, & da lui absente. A questo medesimo argumento rispondemmo nel c. 33. dichiarando la giustitia del terzo cambio. doue si potrà veder questa risposta piu distesa.

Sola vn'obiettione potria farsi in contrario. & questa, chiunque dà causa di danno ad vn'altro, non resta obligato a restitutione, se il danno realmente non è seguito. come s'io sparassi vn'archibugio per ammazzare vn'altro, ma non lo coglies si. adunque chi piglia denari in vn luogo per rendergli in vn'altro, ancor che, quanto è dal suo canto, sia causa di dãno al cambiatore, per farli i suoi denari absenti. non sarà obligato a satisfattione alcuna. se realmente di ciò non segue il detto danno. Et per consequenza non potrà il cambiatore pretendere alcun guadagno per questo. 5. Obiettione.

Rispondiamo, negando la consequenza. perche a pretender guadagno per via di contratto. basta. che il contratto sia tale, che di sua natura ponga i contrahenti a pericolo di incorrer danno, ancor che in fatti non si incorresse. Poniamo caso, che vno fosse ricerco per andare da Valenza a Maiorica, nel qual viaggio s'incorre gran pericolo di esser preso da' Mori, ò restar sommerso nel mare per qualche rempesta; chiaro è, che costui potria pretendere guadagno, hauendo a porsi al detto pericolo, ancor che niun danno realmente incorresse, per la sua buona sorte, ò per la sua indu- Risposta.

stria. Cosi diciamo hora. che acciò che il cambiatore pretenda guadagno per dare ad vn'altro i suoi denari, basta, che per ciò gli esponga a pericolo. & danno, di rihauerli con fatica, & spesa. se ben poi niuna di queste cose gli succeda per sua industria, & sollertia. Aggiugnesi di piu a questo che il cambiatore celebrando il detto contratto non vuol porsi spontaneamente a quel pericolo senza guadagno. & però può lecitamente pretenderlo, & giustamente domandarlo. A l'argumento in contrario diciamo esser differenza tra la restitutione del danno, & la pretẽsione del guadagno, perche a restituire il danno niuno è obligato, se non è succesſo realmente. ma per pretendere guadagno in vn contratto, basta, che per esso si esponga a pericolo di incorrerlo. Et perche chi riceue denari a cambio, hauendo a renderli absenti, & posti in vn'altro luogo è causa, che il cambiator si ponga in questo a pericolo, quanto è dal suo canto, di incorrer danno, per questo può chi dà denari a cambio pretendere qualche guadagno.

Al secondo argumento principale si risponde, che quando diciamo valer piu il denaro presente de l'absente, si deue intender cosi, cioè andando tutte l'altre cose del pari tra la moneta absente, & & la presente. perche potendo l'vna valer piu de l'altra per tre rispetti, accaderà alcuna volta, che p vno vaglia piu la p̃sente. & p l'altro vaglia piu l'absẽte. & cosi vẽgano a essere tra di loro di vgual valore. Ouero può anco essere, che l'absẽte sia di maggior valore per due rispetti insieme vniti, & la presente per vn solo. & cosi l'absente sia di maggior valore assolutamente de la presente. Et di qui alcune volte procede, che chi dà denari a cambio

perda

perda in vece di guadagnare. Et a questo pericolo si mette per dar denari a cambio. ma non essendo tra queste due monete altra differenza, ne altra causa di valer piu l'vna, che l'altra, che esser l'vna presente, & l'altra absente, piu varrà sempre la presente de l'absente. Tutto questo si dichiarerà di sotto più ampiamente, dopo che si saranno intese tutte le cause, per le quali vna moneta vale più de l'altra in diuersi luoghi.

Al primo argumēto del Mercato si dice, che ad effetto di hauer la moneta più in pronto, & poter seruirsene in ogni occorrenza, piu vale la presente, che l'absente, perche di questa non si può l'huomo così facilmente seruire, quanto è dal suo canto; & de la presente si. come diriamo. che d'vna caualcatura absente non può l'huomo seruirsi così facilmente, come di quella, che è ne la stalla, per non esser quella così a le mano, come questa. Diciamo ancora, che per chi si troua in necessità di hauere il denaro ne la propria borsa, non val tanto l'absente, come la presente, nel modo, che di sopra habbiamo dichiarato. & p il medesimo caso, che tiene alcuno la sua moneta absente in altro luogo lōtano, hà bisogno di ridurla appresso di se. per il qual rispetto si dice valer piu la presente, che l'absente; se ben per qualche altro rispetto potria valer piu questa che quella. *Al primo del Mercato.*

Al secondo argumēto del Mercato diciamo essersi in esso molto ingānato. pche noi parliamo de la moneta presente, & absente quanto al luogo. & l'argumento suo di quella, che è presente, & absente quanto al tempo. la qual presenza non è causa, che vaglia piu la moneta presente, che l'absente. *Al 2.*

6.

Ma vn'altro argumento a noi quì si offerisce assai piu, quanto appare, difficile de' passati a proua- *Vn'altro argumēto.*

re,

re, che non può il cambiatore pretender guadagno per causa de l'absenza del denaro. il quale è questo. Il cambiatore tiene apparecchiato il denaro, che deue dare a cambio, acciò che si pigli per doue il cambio s'intende, che deue farsi. come se dicessimo, che colui, che suol dar denari a cambio in Siuiglia per Roma, tiene pronto il denaro, perche sia portato a Roma, & quiui si gli renda absente. adunque non può lecitamente pretendere guadagno per conto de l'absenza. perche in tal caso, come questo chi prese i denari a cambio non resteria obligato per virtù del contratto a renderli presenti nel luogo, doue gli riceuette. & nõ essendo a questo obligato, non si gli può domandare interesse. per non farlo. che sia cosi lo prouo con questo essempio. Se alcuno hauesse preparata la sua moneta per condurla a Venetia, & quiui comprar con essa libri, ò altre mercantie. se stando con questo disegno, & proposito, venisse vn'altro, & gli chiedesse la detta moneta per rendergliela pur in Venetia in libri, ò in altra mercantia a suo libito, chiaro è, che non resteria costui obligato per virtù di questo contratto a condurli la detta mercantia da Venetia insin doue hauea riceuuto i denari. perche in tutti i modi colui, che dette i denari a cambio douea condurli a Venetia, & quiui comprar la detta mercantia, la quale a lui saria absente. & per conseguenza non potria lecitamente pretendere interesse da quell'altro per conto che gli lasciasse la mercantia comprata absente in Venetia. Cosi, s'io hauessi i miei denari in Siuiglia preparati per cambiarli in Roma, se alcun mi gli domandasse a cambio per Roma, satisfaria con rendermili quiui cambiati, doue io desideraua

di

di hauergli, senza restare egli obligato per virtù di questo contratto a darmili presenti in Siuiglia. & cosi non potrei io pretendere guadagno alcuno per conto, che egli mi lasci quei denari, ò il cambio di essi in Roma absenti.

Confirmatione. Confermasi ancora questa ragione, perche non è contra il volere del cambiatore, anzi che egli se ne contenta, che si gli rendano i suoi denari absenti in quel luogo, per doue fur dati a cambio. adunque non potrà pretendere interesse per conto, che quell'altro gli lasci i suoi denari absenti.

Risposta. A questa difficultà si risponde. che il tenere vno la sua moneta in Siuiglia. v. g. ò in qualunque altro luogo apparecchiata per darla a cambio per Roma, ò per qualunque altro luogo, può essere in due modi. L'vno è, quando di tal maniera la tiene apparecchiata per questo che è determinato à portaruela egli proprio. ò faruela portare a sue spese. acciò poi che l'harà quiui, possa cambiarla con la moneta di quel paese. l'altro è, quando la tiene apparecchiata, acciò che quando alcuno glie la domanderà, glie la dia a fine, che glie la renda quiui cambiata, senza che egli habbia ne proposito, ne intentione di conduruela, ò fatuila condurre a le sue spese. Chi l'hauesse preparata nel primo modo, non pare, che potesse pretendere guadagno alcuno per conto de l'absenza, & perche l'altro gli dà i suoi denari absenti, come ben proua l'argumento, poi che ò in vn modo, ò in vn altro, egli douea portar la sua moneta in quel luogo, doue l'altro glie la rende, per quiui cambiarla. Il fondamento di questa ragione è, perche all'hora chi domandasse a cambio la detta

moneta per Roma faria gran piacere al cambiatore in darli i suoi denari absenti. & posti in quella Città. poi che verria a liberarlo da molte brighe, & spese, & fatiche, & pericoli. per il qual seruitio meriteria egli premio piu presto, che pagare interesse alcuno. Questo medesimo proua l'essempio proposto ne l'argumento di colui, che tenea pronto il denaro per condurlo, ò farlo condurre a Venetia a suo conto, per trafficarlo quiui in libri, ò in altra mercantia; che chi poi glie lo domandasse in Siuiglia per renderglielo in tanta mercantia ne la detta Città, non rimarria per ciò obligato a dargli guadagno alcuno per conto di renderli la detta mercantia absente, & lontana da Siuiglia. poi che in tutti i modi quell'altro douea comprarla in Venetia, doue l'haria parimente hauuta lontana da Siuiglia. Per intender bene l'efficacia di questa ragione fà conto, che chi dà denari a l'altro in Siuiglia, acciò che si gli rendano in Venetia in qualche mercantia, vada egli proprio a Venetia, & quiui compri la mercantia absente da casa sua, colui, che vendette quella mercantia quiui in Venetia, doue il compratore la tiene absente da casa sua, resteria obligato a dargli interesse alcuno per conto di quella absenza? non veramente, ne può egli da esso pretendere lecitamente. ne domandargli il detto interesse. nel medesimo modo adunque non resteria obligato a dargli interesse alcuno per conto de la medesima absenza, che pigliasse in Siuiglia la moneta di quel tale per rendergliela in Venetia ne la detta mercantia, douendo poi quel tale condurla, ò farla condurre a sue spese ne la detta Città di Venetia per comprar quiui simile mercantia. poi che l'vno. &

l'altro

l'altro di questi due fariano officio di venditore. perche chi vendette la mercantia, stando in Venetia, fece contratto di vendita con denari presenti. & chi riceuette la moneta in Siuiglia per renderla a Venetia in mercantia fece contratto di vendita a denari anticipati. Onde se a l'vno di questi non si può domandare interesse per conto de l'absenza, manco potrà domandarsi a l'altro.

Hora habbiamo parlato di chi hauesse apparecchiata la moneta nel primo modo. ma chi l'hauesse apparecchiata nel secondo modo ben potria pretender guadagno per causa de l'absenza. come se non hauendo io proposito di andare, ò di mandare a Venetia a le mie spese per comprare, ò far comprare qualche mercantia, se all'hora vno mi desse denari in Siuiglia per rendermili in Venetia in mercantia, in tal caso, perche mi deue dar la detta robba absente da casa mia, & bisogna spendere per condurla di là a quà, è douere, che quella spesa non vada a mio conto, ma di quell'altro: non essendo giusto, che per far bene a lui incorra in alcun danno. Et così potrei all'hora io pretẽder qualche interesse per ricõpensare i danni, & le spese, che mi vengono adosso. per lasciarmi costui quella mercantia absente da la mia casa.

Applicando hora questa dottrina a la materia presente, rispondiamo. che quando si dice, che i mercanti stanno apparecchiati per dar denari a cambio in vn luogo per vn'altro, non si deue intendere, che stiano apparecchiati per condurre essi a loro spese quei denari al luogo, per doue si danno a cãbio; ma per darli. & lasciar condurli a quelli, che gli domãderãno a cãbio a le loro spese.

Habbia-

Habbiamo di ciò vn'essempio molto simile nel presta caualli, i quali hanno in ordine le loro caualcature, nõ p condurle essi, o farle condurre a le proprie spese al luogo, per doue le danno; ma per lasciarle condurre a gli altri, che le pigliano a vettura a le spese loro. Et però quando vno da il suo cauallo a vettura a chi non deue ricondurglilo a casa, ma lasciarglilo absente nel luogo, per doue fu preso, può domandargli interesse per conto di tale absenza, come già l'habbiamo tocco di sopra nel c. 33. Per la medesima ragione hãno facultà i cambiatori di domandare interesse a chi piglia da loro dinari a cambio per qualche luogo, per conto di detta absenza. A la confirmatione poi diciamo esser verissimo, che non è contra la voglia del cambiatore, che gli siano resi i suoi dinari absenti nel luogo, per doue fur dati a cambio, & che egli se ne contenta. ma non segue da questo, che non possa domandarne l'interesse per conto de l'absenza. Si come anco chi dà il suo cauallo a vettura ad alcuno, che gli lo deue rimettere in qualche altro luogo, può domandargli interesse per tal conto, ancor che egli se ne contenti. perche tal contento è p l'interesse, & per il guadagno, che può di ciò lecitamente pretendere, che altrimente non se ne contenteria. Et con questo resta dichiarato il secondo fondamento, & rispetto, per il quale vna moneta vale piu, che vn'altra in differenti luoghi.

a la confirmatione.

7

Il terzo fõdamẽto di valer piu la moneta in vn luogo, che in vn'altro.

Hora segue il terzo fondamento, che è la maggiore, o minor stima del dinaro in diuersi luoghi. Et perche non sia equiuocatione in questo vocabolo, si deue auertire, che il denaro può hauer due maniere di valore, o di stima. L'vno naturale, l'altro accidentale. Il naturale è quello, che la moneta hà per la tassa del Re, & che le dierono, quando fu battura

battuta da principio, & sempre dura senza variarsi, fin che nō sia variato dal publico, cosi diciamo, che il real Castigliano, vale in Castiglia 34. marauedis. in Valenza 23. denari, in Aragonia, & in Catalogna 24. ma il valore accidentale è quello, che hà per esser manco, o meno stimata, per piu, o meno abondanza di essa in vn paese, che in vn'altro. Di questi due valori il primo, che è il naturale, si chiamerà qui assolutamente valore, & il secōdo, che è l'accidentale, si chiamerà stima, o stimatione. Or accade nel denaro il medesimo, che in tutte l'altre mercantie, le quali in vn tempo, & in vn luogo sono piu stimate, che in altri, senza che si varij, o muti la loro qualità, & natura. Cosi vedia mo, che ne le Indie, doue è grā copia d'oro, & d'argento, sono meno stimati i ducati, & i reali, che in Ispagna, doue è manco oro, & manco argento. Et per questo fariano poco conto quiui di dare vno scudo per cosa, che di quà non ne dariano due reali. Et è, perche colà stimano manco vno scudo, che non si stimano quà due reali. ancor che il valor naturale de la moneta fosse tutto vno, & quà, & là. Cosi in diuersi tempi suole esser la moneta piu, o manco stimata. Et quello, che accade ne le persone particolari, accade ancora a tutta la Rep. Quando vno si troua molto ricco di denari stimera manco vn reale, che vn pouero vn quattrino, & tanto caso fa d'vno scudo, quanto vn pouero d'vn reale, o quanto egli medesimo stimaua vn reale, quando era pouero. Cosi quando la Rep. e ricca di moneta, è manco stimato il denaro. ma quando n'è pouera, & penuriosa, molto piu se ne fa conto. Hora questa maggiore, o minore stima suol procedere da tre cause. La prima, & piu principal di tutte è l'essere abōdanza, o carestia di denari. Si come anco

Il denaro ha vn valore naturale, et vn'accidentale.

8

9

la stima del dinaro pcede da tre cause: la prima.

anco ne l'altre mercantie l'abondanza è causa, che siano poco stimate. & la penuria è causa del contrario. per questo è manco stimato il denaro ne le Indie, doue se n'hà gran copia; che in Ispagna. & in Siuiglia meno, che in Fiandra, & in Roma, & in Germania, doue ne è meno abondanza. Per questo ancora in vna medesima Fiera può la moneta esser manco stimata nel principio, che nel fine di essa. perche nel principio suole esserne maggior copia. per la qual ragione concede il Dottor Soto nel li. 6. de iust. & iu. q. 12. ar. 3. che si possono augmentare gli interessi de' cambi al fine de le Fiere.

La 2. La seconda causa è per esser molti, ò pochi, che diano, ò piglino a cambio. come anco nel contratto di compra, & di vendita sogliono crescere, ò scemare i prezzi de le cose, che si vendono per essere molti, ò pochi i compratori, & i venditori.

La 3. La terza è per trouarsi la moneta in vn luogo soggetta a qualche pericolo, & in vn'altro in tutto libera da esso. come se in Fiandra corresse pericolo per conto de le guerre di dar vna Città a sacco, si come questi anni passati fù saccheggiata Anuersa. all'hora ancor che nõ vi concorresse altra causa, meno varria la moneta in detta Citta per conto di tal pericolo. che in qualunque altra, doue ne fosse libera. Cosi varria manco il denaro, che stesse in naue soggetto a le tempeste del mare, come notò il Gaetano ne l'opusc. de' cambi. c. 7. di quello, che si trouasse in altro luogo libero da cosi fatti pericoli.

Nota circa la 1. causa. Or circa la prima causa si deue notare, che l'abõdanza. ò la penuria del denaro può essere in due modi. ò generale, ò particolare. general saria, se in tutta la Città, ò Regno. & per ognuno fosse commune

mune tale abondanza,& penuria. Si diria anco in qualche modo generale, se fosse commune a tutti i mercanti, & a tutti i Banchieri. Particolar saria. se non si trouasse se non in alcuni particolari,come saria in due, ò tre,ò pochi più. Hora dice il Dottor Mercato nel c. 8. che ogni volta, che tale abondanza, ò penuria di moneta fosse generale, & commune, ò fosse tale rispetto a tutto il popolo, ò rispetto a tutti i mercanti, & negotianti, ò quasi tutti, saria bastante cagione,perche la moneta fosse di maggiore, ò minore stima. Aggiugne di piu, che ancor che vna Città sia di natura sua piu abondante di moneta, che vn'altra, può nondimeno essere, che la turba de' mercanti ne senta caresti a. & al contrario ancor che vn'altra Città fosse per l'ordinario piu pouera di denari, può essere,che i mercanti di essa n'habbiano maggior copia, che i mercanti di quell'altra, che suole esser piu ricca. come se pigliassimo per essempio Siuiglia,& Burgos,ò Medina. Chiaro è,che di sua natura piu ricca è Siuiglia, & piu copiosa di denari, che non è ne Burgos, ne Medina. può nondimeno essere, che il consulato di Burgos, & i mercanti di Medina siano piu abondanti, & piu prosperi in questa parte, che non saranno le Grate di Siuiglia. & può anco accadere il contrario, che le Grate di Siuiglia siano piu abondanti. & quei di Burgos, & di Medina si trouino piu angustiati,& piu poueri. Et stando il fatto cosi, dice il Mercato, che ad effetto di stimar piu, ò meno il denaro si può hauer la mira ne' cambi a questa varietà, & muratione. che ne la vniuersità de' negotianti causa il tempo; & non solo a la prosperità, & penuria de la città,& del Regno, perche se solamẽte si hauesse ad hauere rispetto a questo sempre da

Siuiglia à Medina conuiene celebrare i cambi con perdita, per esser quella piu abondante di moneta, che non è questa. Et da Medina a Siuiglia con guadagno, per esser quella meno abondãte di que sta. Et nondimeno per esperienza si vede, che a le volte sono maggiori gli interessi da Siuiglia a Medina; altre volte si perde, altre si stà in capitale. causandosi questa varietà per esser abondanti, o penu riosele grate di Siuiglia, o la Fiera; & non per l'abondanza, & penuria de le città. poi che questa non saria bastante.

Nota circa la 2. causa.

Circa questa seconda causa, si deue notare, che l'esser molti, o pochi, che piglino, o diano cambio, può accadere in due modi, o vniuersalmente, o rispetto a qualche particolar sorte di cambio. Vniuersalmente, come se in tutta la città fossero pochi, o molti, che dessero, o pigliassero a cambio, di qualunque sorte che fossero i cãbi. rispetto a qualche cambio, come se a Lisbona non si trouasse chi desse denari a cambio per Inghilterra, o per Hibernia, eccetto vn solo. se ben fossero molti, che desse ro per qualunque altro luogo. Or ne l'vno, & ne l'altro modo s'intende, che i molti, o i pochi, che pigliano, o dãno denari a cambio, sono causa, che cresca, o scemi la stima del dinaro. Onde chi fosse solo a dar denari per Inghilterra, o per altra parte simile, potria farlo con piu guadagno, poi che sono in tal caso i denari per tal luogo di maggiore stima. come saria nel contratto di vendita, se vn mercante solo vendesse, o carta, o altra mercantia, si venderia all'hora piu cara, che se ve ne fosse de gli altri. Cosi saria anco del cambio, quando vn solo essercitasse tale officio per qualche Prouincia. Leggasi nel ca. 13. quanto quiui si tratta di questa materia.

Circa

Circa la terza causa si deue auertire, che il pericolo de' denari può anco occorrere in due modi. L'vno commune a tutti quelli de la Città. L'altro particolare a vn solo, o due, o tre, i quali per causa di inimicitia temessero di qualche mal incontro, come di fatto è molte volte accaduto co i banditi di Catalogna. Quando fosse commune, chiaro è, che per esser i dinari soggetti a tal pericolo, sariano stimati manco, che sendone liberi. ma essendo il pericolo particolare di vno, ò di due, è difficoltà, se stando in quel pericolo sariano di minore stima, quanto al poterli cambiare per minor quantità di quella, che sono. Ad alcuni parue di nò. ad altri potria parer di si, per la medesima ragione, che potria farsi, quando il pericolo fosse commune. Chiara cosa è, che vn cauallo, verbi gratia, il quale stà senza alcun pericolo, che mi sia tolto, piu vale a me d'vn'altro, che mi fosse venduto con tal pericolo, ancor che in tutto il restante fossero vguali. Et piu varria vn libro, che non portasse pericolo di esser prohibito, che vn'altro, di cui se ne temesse. Si come adunque non saria illecito dar manco per la cosa, che stà in pericolo di quello, che si saria venduta, & che valeua, essendone libera; cosi anco sarà lecito dar manco moneta per quella, che stà in pericolo, o sia commune di tutti, o di molti, o particolare d'vn solo, o di pochi. Il che si deue intendere, quando la cosa, che stà soggetta al pericolo, sempre lo porta con seco douunque ella sia, o qualunque la possieda. perche se non portasse pericolo, se non in mano d'vn'altro, & non ne la mia, nõ saria lecito per questa causa pagarla manco di quel che valesse, trouandosi fuora di tal pericolo. Dico per questa causa, perche per altre ben lo potrei. come s'io fossi pregato di comprarla, non ne hauendo

Nota circa la 3. causa

do io bisogno, o per altre simili.

Arg. contra la prima causa di valer più il denaro.

Ma contra quello, c'habbiamo detto de l'abondanza, che è causa di valer meno la moneta, si fanno alcuni argomenti, & il primo è questo. Quãdo la mercãtia è tassata da la Rep. quãto al suo prezzo, & valore, non si può augmentare il detto prezzo per esserne abondanza, o penuria. adunq; non si potrà augmentare il valor de la moneta per conto de l'abondanza, o penuria, poi che è già tassato da la Rep. la quale tassa, suole esser molto priuilegiata; & meno se le può pregiudicare, che a quella de l'altre cose.

Il secondo è questo; se alcuno hauesse di molti dinari, non per questo il denar suo varria meno, ne saria manco stimato, che quel d'vn'altro, che n'hauesse pochi. adunque non è vero, che per conto de l'abondanza, & de la penuria vaglia piu, o manco la moneta.

Il terzo è questo, l'abondanza, & la penuria de la moneta, che è in diuersi tempi, nõ può esser causa, che vaglia piu in vn tempo, che in vn'altro. perche altrimente chi imprestasse maggior quantità di moneta, quando n'è abondanza, douria riceuerne vn'altra minore. quando gli fosse resa in tempo di carestia. adunque manco può esser causa la detta abõdanza, & penuria, che è in diuersi luoghi, di valer piu, o meno il denaro.

II. *Al primo.*

Al primo di questi argumenti risponde il Dottor Nauarro nel Commentario de' cambi. nu. 57. & 58. in molti modi. de' quali quello, che piu quadra è questo, che la Rep. tassa il valor naturale de la moneta. ma non già l'accidentale. & per questo il naturale non si può variare, augmentandosi, & diminuendosi per alcuna persona particolare. ma l'accidentale è variabile, & si può augmentare, & dimi-

& diminuire,augmentandosi, ò diminuēdosi l'abondanza de la monet.,come già è dichiarato.

Al secondo diciamo, che non qualunq; abondanza, & penuria di moneta è causa di augmentare la stima di essa; ma quella,che è commune a tutta la Rep. ò a tutta la compagnia de' mercanti, come già habbiamo dichiarato.si come anco ne l'altre mercantie sola quella abondanza, & penuria è causa di diminuire,ò augmentare il valore,& prezzo di esse,la quale è generale,& commune, & non la particolore di vno,ò di due. di cui parla l'argumento proposto, del quale concediamo l'antecedente,ma neghiamo la consequenza. pche ne l'antecedente si parla de l'abondanza particolare, & nel consequente da la vniuersale, Al 2.

Ma cōtra questa solutione và direttamēte il terzo argumēto alquale rispondiamo, negando, che l'abondanza,& la carestia di denari, che sogliono in diuersi tēpi succedere in tutta la Rep.non siano causa di valer piu,ò meno, & di esser piu, ò meno stimati. ma nō cōcediamo,che da questo segua esser lecito, che colui, che restituisce la moneta, che gli fu impōstata a tēpo.che p esserne abōdanza, era di poca stima, habbia da restituir p q̄sto maggior quātità,restituēdosi in tēpo di carestia.q̄n ella vale piu.la ragione di questo è, pche la natura de l'impresto ricerca, che si restituisca la causa impōstata ne la medesima specie,& quātità,ò sia, ò nō sia del medesimo p̄zzo,che valea,q̄n fu impōstata. & pche la quātità del denaro è vna cosa istessa col suo natural valore,come dichiarāmo nel c.6. p q̄sto nō è obligato il mutuatario a restituirla secōdo il valore accidentale,& la stima,che tiene p causa de l'abondāza,& de la penuria,ma secondo il valor naturale, c'hauea q̄n si impresto, di maniera che si come Al 3.

vn sacco di grano impreſtato quando valea manco; per eſſerne abondanza, ſi deue rendere ne la medeſima quantità, ancor che all'hora valeſſe molto piu per la ſua penuria; cosi il denaro impreſtato quando per la ſua abondanza era di manco ſtima, ſi deue rendere de la medeſima quantità, & valore naturale, ancor che all'hora valeſſe piu, & piu foſſe ſtimato per la penuria, che di lui foſſe.

13. *Per quale di queſti tre fondamẽti ſi poſſa pretender guadagno ne' cambi.*

Preſuppoſti hora queſti tre fondamenti, per i quali l'vn denaro può valer più, ò mãco de l'altro in diuerſi luoghi, ſono ſtate molte le opinioni de' Dottori circa il determinare per quale di queſti tre titoli poteſſe il cambiatore lecitamente pretendere il ſuo guadagno, quando dà i denari a cambio in vn luogo a chi deue reſtituirli in vn'altro. Alcuni diſſero, che ciò era per conto di dare i ſuoi denari preſenti per gli abſenti. altri che per conto dal valer piu la moneta in vn luogo, che in vn'altro. alcuni poi, come il Soto, & il Mercato, hanno detto queſto eſſer lecito per conto de l'eſſer la moneta di piu ſtima in vn luogo, che in vn'altro. Ma la verità è, che per tutti queſti titoli, & per qualunque di eſſi ſi può pretendere guadagno, quando alcuni di eſſi, ò tutti vi concorreſſero. Perche molte volte accade, che da la banda del cãbiatore ſiano due di queſti titoli per guadagnare, & vno per perdere. Et all'hora guadagnerà per due vie, & cauſe, & per vna ſara perdente. come ſe deſſe denari a cambio in vn luogo, doue ſono piu ſtimati come in Roma, ò in Fiandra. v.g. douendoſi poi reſtituire in Siuiglia abſenti, preſuppoſto che in Roma, & in Fiandra il valor naturale ſia maggiore; all'hora chi deſſe a cambio denari in Roma, ò in Fiandra per Siuiglia, guadagneria per due titoli. L'vno per dare il ſuo denaro preſente a chi lo deue tornare

Cõcluſione.

nare

nare absente. & l'altro per esser la moneta di maggiore stima, doue ella fù data. per la qual causa, dando quiui manco denari, si gli ne deuono restituir piu in quell'altro luogo. ma perche supponiamo, che la moneta quiui sia di maggior valore naturale, che in Siuiglia, per questa causa perderia tutto quello, che quiui piu vale. il che douria scontarsi de l'altro guadagno. Poniamo caso, che concorrendo due titoli, douea guadagnare chi dette i denari in Roma, ò in Fiandra, tre reali per ducato: & che quãto al valor naturale il ducato di Roma, & di Fiandra eccedesse il ducato di Siuiglia in vn reale, all'hora non guadagneria piu di due reali p ducato, perdendone vno di quei tre, & defalcãdosi del guadagno, per quello. che il ducato valea piu quiui, doue si dette, che doue fù restituito. Il medesimo saria, se vno desse in Siuiglia denari a cambio per Roma, doue i ducati vagliono piu, quanto al valor naturale (come si pone per essempio) & anco quanto al valore, & stima accidentale, come in fatti vagliono; cioè, che all'hora guadagneria parimente con due titoli, & perderia con vno. Il primo saria per hauere a riceuere i suoi denari in luogo, doue sono di maggior valore naturale. Il secondo per dar denari presenti a chi gli deue rẽdere absenti, ma perderia poi per esser la moneta in Roma di maggiore stima, che in Siuiglia. Onde hauendo dato in Siuiglia maggior quãtità di moneta, douriano renderla minore in Roma. Altre volte accaderà poter guadagnare con due titoli, senza perdere con alcun'altro, come saria, se essendo la moneta di ammendue i luoghi d'vna medesima stima, ma non d'vn medesimo valore, ouero al contrario d'vn medesimo valore, & non d'vna medesima stima, si desse moneta presente per absente

sente. l'vn titolo saria per l'absenza. l'altro per la maggiore stima è maggiore valore, che terria la moneta nel luogo, doue si daria posta, & absente. Altre volte accaderà di poter guadagnare per vn solo titolo, che è per dar la moneta presente per l'absente, il quale titolo sempre concorre, sendo da l'altro canto il denaro d'vna medesima stima, & d'vn medesimo valore in ammendue i luoghi. Altre volte potrà essere, che l'vno, & l'altro perda tanto per vn titolo, quanto guadagna per l'altro, non guadagnando; ne perdendo cosa alcuna per il terzo, & così cambieranno all'hora stando in capitale. come saria. se vno desse denari a cambio in Siuiglia per Roma, sendo, per essempio, in ammendue le parti la moneta vguale in valore, & disuguale, quanto a la stima, per essere realmente meno stimata in Siuiglia, che in Roma. Chiaro è, che chi desse all'hora la sua moneta in Siuiglia guadegneria per darla presente a chi la deue rendere absente. ma perderia poi per conto di darla doue è meno stimata, & per douerseli restituire doue è di maggiore stima. Al contrario chi piglia a cambio denari per Roma guadagneria per conto di restituir quiui la moneta, doue è piu stimata, poi che con manco denari dati in Roma restitueria i piu riceuuti in Siuiglia. ma perderia poi per conto di render la moneta absente. Alcune volte potria l'vn, & l'altro de' contrahenti guadagnare per tutti tre i titoli, & rispetti insieme. come se vno desse a cambio la moneta in Roma per Siuiglia, ò per Lisbona, supposto, che il valor naturale di essa fosse maggior quiui che in Roma. In tal caso guadagneria prima p dar la moneta sua presente a chi gli la rende absente, secondo guadagneria per dar la sua mone-

ta doue

ta doue è piu ſtimata, & riceuerla doue è ſtimata meno. per la qual ragione ſi gli deue rendere maggior quantità per minore. terzo guadagneria per eſſer la moneta di maggior valore naturale nel luogo, doue ſi gli deue rendere.

14. Nota. Da queſto che ſi è detto ſi inferiſce la ſolutione d'vn'argumento che notò il Soto nel li. 6. de iuſt. & iu. q. 12. ar. 2. nel fine del corpo de l'articolo, il quale egli laſcio ſenza ſolutione, per non ſaperla trouare, come egli proprio quiui confeſſa. l'argumento è queſto. Quando vno dà in Medina del campo il ſuo denaro a ragion di trecento, & ſeſſanta marauedis il ducato, & gli rendono in Fiandra la ſua moneta cõ cinquanta marauedis piu di guadagno per ducato, per qual cauſa dando altretanti ducati a cambio in Fiandra per Medina, ſi guadagna ſettantacinq; marauedis per ducato? la ragion del dubbio è prima perche il cambio ſi deue fare con equalità di moneta, per eſſere atto de la giuſtitia commutatiua, la quale ricerca equalità in tutto le coſe, che ſi commutano & in lei ſi fonda. adunq; da Medina a Fiandra non ſi potrà guadagnar meno, che ſi guadagni da Fiandra a Medina. eſſendo la diſtãza, che è tra l'vna, & l'altra, ſempre la medeſima. Di più, ò i quattrocento, & dieci marauedis per ducato, che ſi rendono in Fiandra ſono vguali ai trecento & ſeſſanta, che fur dati in Medina, ò nò. ſe non ſono vguali equiualentemente, ingiuſto ſarà il cambio, che ſi farà in Medina p Fiandra, poi che in eſſo non ſi ſerua la equalità. ma ſe ſono vguali, ſaranno anco vguali equiualentemente i 360. dati in Fiandra con i 410. riceũuti in Medina, facendoſi il cambio in Fiandra per Medina. adũq; tutto quello, che di piu ſi guadagnerà de' 410. di Fiãdra a Medina, ſarà ingiuſto. & nõ di-

meno niuno hà chi condanni simile cambio, guadagnandosi di Fiandra per Medina. 75. marauedis, per ducato, & non guadagnandosi di Medina per Fiandra piu di cinquanta.

A questo argumento rispose il Dottor Nauarro nel Commentario de' cambi. nu. 68. & 69. & c. anco per la dottrina quì esplicata facilmẽte si può rispondere. Et per meglio intendere questa risposta, poniamo caso, che il cambio sia di Siuiglia per Roma, & di Roma per Siuiglia, doue è certo, che la moneta ordinariamente val meno, per esserne quiui piu abondãza, che in Roma. diciamo adunque, che questi due cambi possono esser giusti, ancor che di Siuiglia a Roma si guadagni meno, che di Roma a Siuiglia, come habbiamo detto nel caso de l'argumento proposto. nel quale da Medina a Fiandra si guadagnauano soli 50. marauedis per ducato. & dà Fiandra a Medina. 75. cosi anco si può far lecitamente che di Siuiglia per Roma si guadagnino solamente otto, ò dieci. & di Roma per Siuiglia diciotto, ò venti per cento. & che ne l'vno, & ne l'altro di questi due cambi si osserui la debita equalità tra le monete cambiate. la ragione di questo è, perche chi dà a cambio denari in Roma per Siuiglia può guadagnare per due titoli, & cause. Onde potria guadagnar venti. dieci per esser di maggiore stima la moneta quiui data. Et dieci altri per hauer dati denari presenti per absenti. Onde cento ducati dati a cãbio in Roma potriano essere vguali a cento venti riceuuti in Siuiglia. ma chi dà denari a cambio in Siuiglia per Roma, solamente per vna causa potrà guadagnare, cioè p dar denari presenti per absenti. & per questo non può guadagnar più di dieci per cento. Onde cento, & venti ducati dati a cambio in Siuiglia possono

sono essere vguali a cento dieci da pagarsi in Roma. Per questa medesima causa da Medina a Fiandra si guadagnano solo cinquanta marauedis. & da Fiadra a Medina se ne guadagnano. 75. cioè 25. piu. perche nel guadagnar da Fiandra a Medina vi concorrono due titoli. l'vno è l'absenza, l'altro è la minore stima de la moneta, che si troua in Medina. ma per guadagnar da Medina a Fiandra vi concorre vn solo titolo. che è la absenza de la moneta. Et però non si guadagna tanto da Medina a Fiandra, quanto da Fiandra a Medina. Poniamo hora l'essempio di tutto questo in altre cose, che non siano denari, acciò che meglio si intenda la verità di questa dottrina. Egli è certo, che il grano vale piu ordinariamẽte in Valenza, che in Saragozza, poniamo dunq; caso che vno staio di grano vaglia due scudi in Valenza, & in Saragozza vn solo. & che per il porto di quà a là, & di là a quà si paghi sei denari per staio. Questo presupposito, se vno desse in Valenza a cambio cento staia di grano a chi douesse rimettergli in Saragozza, vediamo quante staia douriano restituirsi quiui? chiaro è, che douriano rendersi. 300. staia. cioè 200. p conto de la verità de la stima. perche tanto vagliono 200. in Saragozza, quanto cento in Valenza, gli altri 100. per conto del porto da Saragozza a Valenza, il quale resteria a conto di chi dette il suo grano in Valenza presente a chi douea renderlo in Saragozza absente, donde conuerrà condurlo a casa sua a le sue spese. Che sia così, è chiaro, perche il porto di dugento staia a ragione di mezzo soldo per staio, fà cento soldi. & cento soldi pagati in grano sono cento staia, valendo in Saragozza, come si presuppone, vn soldo lo staio. ma se vno desse i trecento staia a cambio in Saragozza a

chi gli haueſſe a rimettere in Valenza, vediamo quante ſtaia douria rimettergli all'hora? ſecondo la detta dottrina non douria reſtituirgli, ſe non cento, & ottanta ſette ſtaia, & mezzo. de' quali i centocinquanta corrēſponderiano ai trecento riceuuti in Saragozza. Et queſto per ragione de la diuerſa ſtima, che in queſti due luoghi diciamo hauere il grano, come ponemmo per caſo. perche tanto varriano all'hora. 150. ſtaia in Valenza; come 300. in Saragozza. poi che tutti inſieme varriano 300. ſoldi. gli altri, che ſono. 37. ſtaia, & mezzo, fariano per ragione del porto da Valenza a Saragozza, il quale rimarra a conto di chi dette i 300. ſtaia ne la detta Città di Saragozza. Che queſto ſia coſi, par chiaro. perche il porto di 150. ſtaia a ragione di mezzo ſoldo per ſtaio fa 75. ſoldi. i quali pagandoſi in grano, a ragione di due ſoldi lo ſtaio, fariano. 37. ſtaia, & mezzo. Donde manifeſtamente appare, che chi deſſe in Valenza. 100. ſtaia a cambio per Saragozza, guadagneria 200. piu. & chi ne deſſe in Saragozza per Valenza 300. non perderia piu di 112. & mezzo. douendo ſecondo la ragione perderne. 150. ſe da l'altra parte non guadagnaſſe per cauſa de l'abſenza. 37. ſtaia, & mezzo. Il medeſimo dunque proportionalmente, & da Roma a Siuiglia, o a qualunque altra parte, doue la moneta foſſe māco ſtimata, che in Roma. Et quel, che diciamo de' cambi fatti da Siuiglia a Roma, ſi deue ancora intendere di tutti gli altri altri, che ſi faceſſero da le Città, doue la moneta val meno, & è meno ſtimata, a quella, dodoue è piu ſtimata. per il contrario da quella, doue piu ſi ſtima, a l'altre, doue è meno ſtimata.

Argumēti in cōtrario. Circa queſta dottrina occorrono alcuni argumenti in contrario. de' quali il primo è queſto

la

la differenza. che è tra il denaro, & l'altre cose, che consistono in peso, & misura, è questa che in quelle il prezzo è distinto da la quantità loro. la qual quantità consiste nel peso, & ne la misura di esse. Et per questo possono essere due cose vguali in prezzo, & valore, sendo da l'altra parte inequali in quantità. come sariano vna canna di veluto, & due di panno, valendo tanto quell'vna, quanto queste due. ma nel denaro il valore, & la quantità sono vna medesima cosa, come ampiamente si trattò nel c. 6. adunque non è possibile, che essendo vna moneta di minor quantità possa essere pari a l'altra, che è di maggiore, se però sono d'vna medesima specie. Onde non si potrà lecitamente cambiare quella, che è di minor quantità per l'altra, che è di maggiore. douendo le monete, che si cambiano, esser tra loro equali. & è chiaro, che cento ducati, & cento venti, non potendo essere equali in quantità, manco potranno essere qisanto al valore, & prezzo, & per conseguenza non si potranno cambiare i cento, per li 120. poi che queste due somme non sono, ne possono essere equali in quantità.

Secondo se la moneta impresta ta valesse piu nel tempo, che si deue restituire, per hauere il Rè augmentato il suo valore; come saria, se i ducati, che prima correuano per vndeci reali, salissero a dodeci, ò tredeci, non saria lecito in tal caso a chi prestò di pretendere, che si gli restituissero altretanti ducati, quanti egli n'hauea imprestati. pche cosi se gli rēderia maggior somma, che nō hauea data. adūq; manco saria lecito cābiar la moneta, che in vn luogo è minore, p quella, che in vn'altro è maggiore, poi che quello, che quiui saria la distanza del tempo, fa qui la distanza del luogo. 2.

Terzo

Terzo ne l'impreſtito de' denari fatto in tẽpo, che la moneta era di mãco ſtima, & di manco prezzo accidentale, non ſi può lecitamente pretẽdere. che deua reſtituirſi in minor quantità per eſſere al tempo de la reſtitutione di maggiore ſtima. hora queſto genere di riduce in parte ad impreſtito di denari, come habbiamo detto di ſopra nel c. 32. adunq; non ſarà lecito per conto de la ſtima cambiare vna ſomma di denari minore per vn'altra maggiore. la prima propoſitione ſi proua perche s'io pigliaſſi in preſto cento ducati in tempo, che ſono di poca ſtima per l'abondanza grande, che corre del denaro; & al tempo di reſtituirli foſſero ſtimati piu per la careſtia, che ne foſſe, non ſaria lecito di render meno di cento per dire, che piu ſariano ſtimati all'hora ottanta. che prima cento. adunque per eſſere di maggiore ſtima la moneta in vn luogo, che in vn'altro non ſarà lecito cambiare vna quantita minore per vn'altra maggiore.

Al primo. Al primo di queſti argumenti diciamo, che la moneta hà due valori, & due prezzi, come di ſopra fù dichiarato, l'vno naturale, quale è quello, che le dà il publico. quando ſi batte. & queſto è indiuiſibile, che non ſi può ne augmentare, ne di minuire, & è ſempre de la medeſima ſpecie. l'altro è eſtrinſeco, & accidentale. & è quello, che le conuiene per conto de l'abondanza, & de la penuria. Onde ſi varria, ſecondo che piu, ò manco abõda. Quando adunque ne l'argumento ſi dice, che la moneta minore non può giamai agguagliarſi in valore con la maggiore, nõ eſſendo vgual in quantità, queſto è veriſſimo parlandoſi del valor naturale. ma parlandoſi de l'altro, che propriamente ſi chiama ſtima, & può variarſi, è falſo dire, che nõ poſſano eſſere vguali. perche cento ducati in Roma

ma saranno vguali cõ cento venti dati in Siuiglia, quanto a la stima, come l'esplicammo di sopra. Onde tra la moneta, & l'altre mercantie è in questa parte qualche similitudine. perche si come queste possono essere inequali inquantità, essendo per altro equali quanto a la stima, & prezzo; così le monete possono esser inequali ne la quantità, & valor naturale; essendo da l'altro canto equali, quanto a la stima, & valore accidentale.

Al secondo si risponde, che non conclude altra cosa, se non che non è lecito cambiare vna moneta minore per vn'altra maggiore, p prezzo di quello impresstito, in cui sola la distanza del tempo è causa di quello augmento, che la moneta si troua hauere. ma in questo cambio, ancor che in parte si riduca a l'impresstito mutuo, non pero cresce il valore, & la stima de la moneta per la distanza del tempo. che sta sempre inclusa ne l'impresstito; ma solo per la distanza del luogo. la qual fà, che questo contratto sia di cambio, & non di solo impresstito. Et per questo è lecito cambiar moneta minore, per maggiore. Poniamo circa questo vn essempio. Se io dessi in Valenza cento reali Castiliani a cambio per Barcelona, i quali a ragione di 23. denari l'vno vagliono. 191. soldi, & otto dinari, mi douriano rendere in Barcelona, altretanti reali, i quali vagliono a ragione di 24. denari l'vno. Onde fariano dugento & otto soldi, & quattro denari giusti piu di quello, che fû da me dato in Valẽza. Onde chiaramẽte si vede, che p la distãza locale, che si include in questo cõtratto, & p cui egli è contratto di cambio, è cosa lecita dare moneta minore per maggiore. il che non saria, se non vi fosse altra distanza, che quella del tempo, che ne l'impresstito sempre interuiene. Al 2.

Così

Al 3. Così anco si rñde al terzo che quello che nõ è lecito p la distãza sola del tẽpo, lo fà lecito la distãza del luogo in q̃sto cõtratto. come da l'essempio ꝓposto chiaro si vede. poi che nõ saria lecito impũstare in Valenza i reali Castigliani, che vi vagliono 23. denari, & rihauerli nel medesimo luogo a ragione di 24. Et dãdoli nondimeno nel medesimo luogo, cioè in Valẽza a cãbio p Barcelona, si possono rihauere qui lecitamẽte a ragione di 24. di sorte, che la distãza del luogo fà alcune volte lecito, quello, che saria illecito la distãza sola del tẽpo. la causa di questo è, pche a la distãza del luogo si cõgiugne in questo cõtratto la natura del cãbio p cõto del quale si può pretẽdere guadagno. Et di già habbiamo a dilongo esplicato nel c. 32. come in questo cãbio interuẽgono due sorti di contratti, l'vno di impũstito mutuo. l'altro di cãbio. Onde, ancor che nõ si possa pretendere guadagno per cõto de l'impreſtito, in cui si cõsidera la distanza sola del tempo; si può nondimeno pretendere per conto del cambio, à cui stà vnita la distanza del luogo.

Obiettione. Ma contra di questo potria fare alcuno questo argumento chi prestasse in Valenza cento reali Castigliani non potria lecitamente obligare colui, che gli riceue, a renderglieli in Barcelona. si perche virtualmente l'obligaria a rendergli cento denari di piu di guadagno, cioè vn denaro per reale: si anco perche la cosa impreſtata, secondo la buona ragione, deue restituirsi doue ella si impreſtò. adunque niuno, dando denari a cambio potrà pretendere lecitamente guadagno per la distãza del luogo, poi che il dar denari a cambio in vn luogo per vn'altro, è come vn'impreſtargli in vn luogo, acciò che si rendano in vn'altro. l'antecedẽte di questo argumento è vero. perche chi presta denari nõ può obligar chi gli piglia a cosa alcuna, che

sia estimabile,ò equiualēte a denari.pche facēdolo saria vn'impreſtar cō guadagno, & p conſegnarla saria vſura.obligar dūq; chi pigliasse tāti reali preſtati in Valēza a rēderli in Barcelona,saria vn'obligarlo a cosa estimabile,ò equiualēte a denari.onde l'impreſtrare cō tale obligo nō saria lecito.adunq; se il dar denari a cābio in vn luogo p vn'altro,è come vn'impreſtargli,non potrà chi gli dà pretēdere guadagno alcuno p la diſtāza del luogo.Riſpōdiamo a queſto argumēto dicēdo a l'antecedēte, che l'impreſtito ſi fà in due modi. come eſplicāmo nel c.6.in vn modo ſi fà eſpreſſamēte,sēza che ci ſia ne riſpetto, ne ordine a qualūq; altro cōtratto di guadagno. in vn'altro modo ſi fà,come vn preambolo, ò come vn mezzo ordinato ad vn'altro cōtratto,ch'è di guadagno,qual è il cōtratto di cōpra, ò di affitto,ò di cābio,che ſono cōtratti intereſſali,& che apportano vtile. Tali impſtiti,come queſti,ſono taciti,qual ſono quelli, che ſi fanno dādo denari anticipati p via di cōpra, o di fitto,ò di cambio, cioè,come vn prezzo, cō il quale s'habbiano da fare ſimili cōtratti in tēpo da venire,ò in altro luogo abſente. Qñ adūq; gli impſtiti ſi fanno nel primo modo,nō è lecito obligare chi piglia denari impſtati a coſa alcuna p virtù de l'impſtito, ſe nō che gliene rēda al tēpo cōuenuto sēza altro guadagno.ma qñ ſi fanno in quell'altro modo ſi può pṙendere al l'hora in eſſi qualche guadagno, nō già p virtù de l'impſtito,ma del cōtratto vtile, al quale tale impſtito ſi ordina come mezzo a fine.Dò io v.g.denari a vno,che mi gli domāda p qualche ſuo vrgēte biſogno,& gliene dò cō q̄ſta cōditione,che mi gli rēda a la ricolta in tāto vino,ò in tāte ope,sēdo huomo che ſoglia andare a opa. chiaro è,che il dargli io denari anticipati pṁa che habbiano effetto i detti cō tratti, è vna ſorte d'impſtito. ma qñ poi gliene dò

16. *Riſpoſta.*

come prezzo de la compra del vino, che a la ricolta si deue effettuare, è come prezzo di quelle opere, che s'è obligato di darne al suo tempo, faticando per conto mio, ben posso all'hora pretendere questo guadagno di tenerlo obligato a darmi il suo vino mediante il contratto di compra, ò a darmi la sua fatica, mediante il contratto di fitto. come piu lungamente lo trattammo nel c. 24. Il medesimo dico, quãdo io dessi detti denari, acciò mi si rendessino cambiati in altro luogo differente da quello, doue io gli detti, cioè, che potrei anco all'hora pretender guadagno, mediante il contratto di cambio, che si dourà effettuare al suo tempo nel detto luogo, per doue la moneta si piglia a cãbio.

Obiettione. Questa è la risposta. ma con tutto ciò pare, che ancora il dubbio stia in piedi. perche se vno mi domãdasse denari prestati in Saragozza; & io glie ne dessi, obligandolo a restituirmegli in Vagliadolid, saria contratto vsurario, poi che verrei ad obligarlo per virtù de l'impresti to a quello, che nõ era di ragione obligato per virtù di esso. adunque se il dar denari a cambio per qualche luogo è come vn prestarli, non può chi gli dà obligar chi gli riceue, che gliene renda in altro luogo differente da quello, doue sono stati dati.

Risp. A questo respondiamo, che l'argumento non conclude altro, se nõ che ne l'impresti to espresso, & che non è annesso ad altro cõtratto, che sia parte di esso, non può vno prestar denari, obligando chi gli riceue, che gliene renda in vn'altro luogo, & questo è cosa verissima. ma l'impresti to che in questo contratto concorre, non è mica impresti to espresso, ma tacito, & però ben può chi dà denari obligar chi gli riceue a rendergliene in vn'altro luogo

luogo, senza incorrere in alcun peccato. Ma per intender questo ben bene, si deue auuertire. che la principale intentione di chi dà denari a cambio, non è prestarli, ma cambiarli. che se questo nō fosse, non gli daria giamai anticipati. & se gli dà anticipati, & come impreſtati, è, perche pretende effettuare il cambio di essi con chi gli riceuette. Et questo significa quel, che volgarmente diciamo, dar denari a cambio, cioè darli non a fine di prestarli. ma di cambiarli, per questo la rettitudine, & la giustitia di questo contratto, & quello, che in esso si può, è non si può lecitamente fare, si deue principalmente attendere, nō da l'impreſtito tacito, ma da la natura del cambio. & perche il cambio s'intende douersi fare, non doue la moneta si riceue, ma doue si dà, ò rende, per questo hà facultà il cābiatore di obligare chi riceue i suoi denari, a renderli in altro luogo, & non doue gli riceuette. Vn altra difficultà simile a questa trattāmo nel c. 24. circa il cōtratto di compra ne la solutione del primo argumento contra la sesta conclusione. Et cō questo siano dichiarati i fondamenti, sopra di cui si sostenta la rettitudine di questo cambio.

SOMMARIO.

1 *Cambio giusto ha tre conditioni.*
2 *Cambio per essere vero che conditioni hà.*
3 *Cambij di tre generi in che differiscono.*
4 *Monopolij, Appalti come si fanno ne cambij.*
5 *Cambio come non è voluntario.*
6 *Prezzo giusto de cambij quale è.*
7 *Recambij come si fanno.*
8 *Guadagno cessante come si pretendere ne cambij.*

DE LE CONDITIONI, CHE SI deuono osseruare ne la celebratione di questo cambio, perche sia lecito. Cap. XXXV.

HAuendo noi già esplicato i fondamenti, per rispetto de' quali si può cambiar la moneta, che in vn luogo è minore, per quella, che in vn'altro sarà maggiore, opportunamẽte dichiaremo hora la qualità, & le conditioni, che deue hauere questo cambio, perche sia lecito. le quali conditioni sono tre in genere. La prima è, che sia vero. La seconda, che sia volontario, & senza fraude. La terza, che sia giusto. Quanto a la prima, intendiamo, che deue esser vero nel genere suo, & non finto. la cui verità principalmente consiste in questo, che il denaro si ricerca in vn luogo, & si renda in vn'altro, ma cambiato. perche a renderlo doue fu riceuuto, non saria cambio di questa sorte, ma vn'impresti to manifesto, come dichiareremo piu giu nel c. 37. trattando de' cambi secchi. la ragione di questa proprietà è, perche se in questo cambio è lecito di guadagnare cambiando minor moneta cõ maggiore, questo nasce da la diuersa stima del denaro, cosi naturale, come accidentale, o per dare dinari presenti, & rihauerli absenti. Questa diuersa stima, & lo star l'vn dinaro presente, & l'altro absente, tanto l vno, quanto l'altro, conuengono a la moneta, p trouarsi ella in diuersi luoghi. adunque questo è quello, che si ricerca, accio che questo cambio sia vero.

Secondo,

Secondo, si ricerca, che il pigliare io, verbi gratia, denari in vn luogo per renderli in vn'altro, nō sia a petitione di chi gli dà, ma mia, che sono quello, che gli piglio a cambio, & a cui principalmente importa tanto l'vno, quāto l'altro, cioè il pigliarli, & renderli. dico principalmente, perche se bene anco ridonda in vtile di chi gli da a cambio, ciò auuiene accidentalmente, & non per la natura di questo contratto, anzi a caso. perche il fine principale, & il suo proprio motiuo è rimediare a la necessità di chi riceue i denari a cābio & nō di chi gli dà. & questa è la sua principale intentione, che di natura sua gli cōuiene, & cui principalmēte hà la mira. Ma il contrario di questo occorre nel contratto de la seconda sorte, nel quale vno dà denari ad vn'altro in luogo, doue nō ne hà tanto di bisogno, acciò che si gli rimettano in vn'altro luogo doue ne hà grā necessità, di sorte, che accioche questo cābio si dica esser vero nel grado suo deue hauere tutte quelle qualità, & conditioni, p le quali è differēte, & si distingue dal primo & dal secōdo genere di cābio. La principal differēza mò di q̄sti tre generi di cābio, & a la qual principalmente si deue hauer l'occhio nel celebrarli cō rettitudine, è il fine, & lo scopo, a cui ciascheduno di essi essēcialmēte tende, & a cui secōdo la natura sua è indiretto. Il primo và direttamente a rimediare la necessità di ammendue i contrahenti vgualmente, & non piu de l'vno, che de l'altro. Il secondo hà per suo naturale, & proprio intento rimediar la necessità di chi dà i denari a l'altro, al quale importa, che gli siano rimessi in vn'altro luogo. & questo è il principal motiuo, per cui si muouono i contrahenti a esseguire tal contratto, & senza il quale non se ne faria altro. Ma il terzo hà p impresa particolare,

3. *Differenza li generi di cambio da la parte del fine.*

& per principale, & proprio motiuo di rimediare a la neceſſità di chi riceue i denari a cambio in vn luogo per rendergli in vn'altro. perche a coſtui principalmente l'vno, & l'altro importa, così il riceuerli in vn luogo preſenti, come il renderli in vn'altro abſenti, ſenza il qual motiuo non ſi faria, ne ſi eſſeguiria queſto contratto. Et quantunque il principal motiuo di queſto cambio ſia da la parte di chi riceue i denari a cambio; tuttauia da la parte de l'altro. che gli da può eſſere vn'altro motiuo, che è il darli, penſando, & pretendendo guadagnar per queſta via qualche coſa. il qual motiuo è accidentale a queſto contratto, & manco principale, ſenza cui ſi potria anco molto bene eſſequire; ma nõ già ſenza l'altro motiuo principale. perche eſſo è il fine intrinſeco, & naturale di queſto contratto. doue che quell'altro è fine non del contratto, ma del contrahente, cioè del cambiatore. onde è fine eſtrinſeco, & accidentale. ſi come anco diremmo, che il fine intrinſeco, & naturale del vino ſia ſpegner la ſete, & ſoſtentar l'huomo. ma il fine di chi beue è tal volta differente, come quando vno bene per imbriacarſi. Così nel ſecondo genere di cambio il motiuo principale ſi attende da la parte di chi dà i denari. & queſto è il fine intrinſeco, & naturale di queſto cõttatto. ma da la parte di chi gli riceue può occorrere altro fine men principale, & contingente, che è ſeruirſi dei denari, che riceue per rimettergli in altro luogo. ſenza il qual fine ſi potria anco molto ben celebrare queſto contratto. per nõ eſſere il fine intrinſeco di eſſo, ma eſtrinſeco, & proprio de l'vno de' contrahenti. Di ſorte, che il primo genere di cãbio ridonda in vtile dei due contrahenti vgualmente, & non piu de l'vno, che de l'altro. onde niuno di

eſſi

essi può pretendere guadagno, ne interesse da l'altro. Il secondo ridonda principalmente in vtile di chi dà i denari. Et però egli è quello, che deue dar guadagno a l'altro, che gli riceue, obligandosi a rimettergli altroue. Ma il terzo ridonda principalmente in vtile di chi riceue a cambio. & però egli è quello, che deue far guadagnare chi glie ne dà. Da tutto questo segue qual sia, & in che consista la vera natura di questo, & de gli altri contratti di cambio. il che importa marauigliosamente, accioche quelli, che temono Dio, & sono di buona conscienza intendano, quãdo possano, ò deuano celebrare ciascheduno di questi cãbi cõsiderata la necessità, & il motiuo, che si offerisce di celebrarli. & p sapere anco qual de' contrahenti sia quello, che habbia ragione di guadagnare da l'altro, & qual nò.

4. *La 2. condition che sia volontario.*

Quanto a la seconda conditione deuesi celebrare questo contratto volontariamente, senza che v'interuenga vn minimo che di violẽza, ò di fraude. la qual conditione in tutti gli altri contratti è necessaria, come nel primo c. si disse. Hora in due modi può occorrere, che vn'atto nõ sia volõtario, ò perche si fà con violenza, ò con fraude. Onde acciò che il cambio sia realmente volontario. deue esser fatto senza violenza ò inganno alcuno. Ma tre sorti di violẽza possono interuenire in questo negocio. la prima è appaltare tutto il denaro, tirandolo tutto a se, acciò che essendo vn solo, ò pochi i cãbiatori crescano gli interessi. & i prezzi de' cambi piu di quello, che saria conueniente. Questo modo di appaltare è simile a quello, che fanno i venditori, quando tirano a se tutta la mercantia, acciò che essendo poi soli a venderla, la rincarino a voglia loro. la seconda saria, se i cambiatori si ac-

Non è lecito appaltare il denaro.

5.

Monopolio ne' cambi.

cordassero insieme, facendo come vn monopolio, per trattare, & fare gire alto i prezzi de' cambi piu che non saria giusto, & piu di quello, che non andriano, se fossero lasciati correre liberamente a la ventura. lequali due violenze comanda Pio V. ne ne la sua estrauagante de' cambi, che siano punite con le pene poste da le leggi contra simili delitti. la terza violenza è forzare quelli, che pigliano denari a cambio, a renderli in quei luoghi, doue il guadagno è maggiore. Deuono dunq; i cambiatori fare ò dare i cambi a volontà di chi gli domanda, & per quei luoghi, che si domandano. perche se vno chiedesse denari in Roma a cambio per Barcelona, & il cambiatore lo forzasse a pigliarli per Siuiglia, doue gli interessi sono maggiori, saria vna specie di violenza. se già il cambiatore non si scusasse con dire di non poter dar denari a cambio per altro luogo. per non hauere corrispondenza, se non in Siuiglia. ma potendosi dare per Barcelona, il non voler dargli, se non per Siuiglia saria cosa violenta, & conseguentemente illecita.

6. *La 3. condition, che sia giusto.*

La terza conditione del cambio è, che sia giusto. vogliamo dire, che il guadagno non sia eccessiuo, ma moderato, & giusto, di maniera, che il denaro, ò maggiore, ò minore, dato in vn luogo, sia vguale, quanto a la stima, con quello, che s'hà da rendere ne l'altro, ò maggiore, ò minore. doue è da notare, che per tre cause i cambiatori ordinariamente sogliono augmentare i prezzi de' cambi oltra al giusto.

Prima causa di augmẽtare il prezzo del cambio.

La prima è il bisogno di quelli, che domandano. come sogliono fare, quando gli vedono tanto angustiati da la necessità, che non rifiuteriano alcun cambio per esorbitante che fosse il suo

men-

prezzo. di maniera che vanno in tal caso augmentando il prezzo solamente con la misura del bisogno de' miseri.

La 2. La seconda è l'intendere, che chi piglia denari a cambio, hà negocij a le mani da guadagnare in di grosso in quel luogo, doue piglia i denari, ò ne l'altro. per doue gli piglia. & all'hora sogliono augmentare gli interessi del cambio, come participanti del guadagno, che l'altro è per fare. le quali due cose sono molto illecite, come trattammo ne la materia del comprare, & del vendere doue non è lecito di augmentare il prezzo de la cosa venduta, perche ne habbia estrema necessità colui, che la compra; ò per vedere, che sia per fare gran guadagno con essa, & cauarne molto vtile nel riuenderla. Quanto meno conuiene far questo nel cambio, doue solamente corrono denari, che di lor natura non guadagnano, ne fruttano.

La 3. La terza è la dilatione de la paga. come saria, se per differir la paga tre, ò quattro mesi, ò piu, potendosi far commodamente tra quindeci giorni, considerata la distanza del luogo, per doue si fa il cambio, domandasse il cambiatore maggior guadagno.

Reg. per taſſar bene il prezzo de' cambi. La regola dunque, che deuono osseruare i cambiatori per tassare giustamente il prezzo, & l'interesse de' cambi è questa, cioè, hauer l'occhio al prezzo ordinario, & commune, che hora di presente hanno i cambi fatti a lettera vista, escluſa ogni violenza, & ogni fraude; & quello sarà sempre giusto. ò si facciano i cambi a pagar di quì due mesi, ò di quì a tre, ò piu assai; ò siano oppressi da la necessità, ò non siano quelli, che gli domandano. Perche si come nel comprare, & nel

vendere quel prezzo è tenuto per giusto, che la cosa venduta vale a pagarla in contanti, ne si può lecitamente augmentare per far credenza, ò per la necessità. che ne habbia il compratore; ò per la molta vtilità, che sia per trarne; così nel cambio non si possono augmentar lecitamente gli interessi, & i prezzi di esse per le dette cause.

Ma perche s'intenda ancor meglio questa regola, poniamo caso, che hora di presente si cambi da Medina a Siuiglia a due per cento, di sorte che chi desse in Medina cento riceuesse in Siuiglia 98. per essere piu stretta di denari, che la propria fiera di Medina, donde nasceria, che la moneta hoggi saria stimata piu in Siuiglia, che ne la fiera di Medina due per cento, ò quando al piu tre. di qui si conuince, che da Medina a Siuiglia non si può dare a cambio. se non con due, ò tre di vantaggio, ancorche si faccia secondo la Fiera prossima di Ottobre, ò a piu lungo tempo, ò a lettera vista. Perche si come ne la vendita il prezzo corrente, & di contanti è la buona regola da conoscere per quanto si habbi a vendere a credenza; così nel cambio il prezzo. & l'interesse corrente, & a lettera vista per il tal luogo deue essere la misura certa di quello, che per all'hora si può giustamente guadagnare, cambiando per il detto luogo. dato che la paga si rimettesse anco a sei mesi, ò a la fiera, senza hauere in consideratione la dilation de la paga, ne la stima, che correrà al tempo del pagamento, ma la stima presente de l'vno, & de l'altro luogo. l'interesse, che si paga a lettera vista, si può saper facilmẽte, auuertẽdo a le remissioni, che di là vẽgono, quello, che per quà si perde. pche se di là a quà si pderà, sarà argumento p intẽdere, che vi è piu strettezza, che quà.

Et

Et così si conoscerà lo stato di ammẽdue le piazze.

Vn'altra molto solenne, & molto segnalata ingiustitia si suol cõmettere in questa parte, per cento de la quale si possono tenere p ingiusti i prezzi de' cambi. Sogliono i cambiatori vsare i recambi, acciò che così crescano gli interessi del cambio. I quali si fanno di questa maniera. Dà il cambiatore in Barcelona lettere di cambio per Siuiglia. v.g. se queste lettere mò poste in Siuiglia non fanno alcuno effetto per qualche causa, come saria per nõ vi si trouar la persona a cui vanno; ò perche nõ habbia voluto accettarle; ò perche hauendole accettate, non le habbia pagate al tempo debito, si soglio no all'hora pigliar le medesime lettere, & rimandarle da Siuiglia a Barcelona, con il medesimo interesse, con cui furono mandate da Barcelona a Siuiglia, & anco con maggiore. Et cosi chi hauea preso il cambio per Siuiglia riman forzato a pagar doppio interesse. l'vno per il primo cambio da Barcelona a Siuiglia, l'altro per il ricambio da Siuiglia a Barcelona. è in questo negocio di recambi vn'altra cosa, che non solamente ricambiano la lettera per il principale, ma etiamdio per l'interesse. come se si dessero a cambio mille ducati per Burgos a due per cento, che tutti insieme sanno poi mille, & venti, ricambiano tutti quei mille, & venti, accompagnando l'interesse col principale. Et questo è quello, che occorre ne' recambi. che tutto è contra giustitia per molte ragioni. & la prima è questa che ò il ricambio si fà con volontà di chi riceue i denari a cãbio, ò nò. se nõ si fà cõ sua voluntà, p nõ hauer così cõuenuto da principio, come si può ricãbiare all'hora la sua moneta, nõ sapendolo egli. & cõ dãno suo? saria questo certo vna specie di violenza. & p cõseguenza nõ essendo tal cõtratto vo-

7 *I ricãbi sõno ingiusti.*

lontario, saria ingiusto. ma se si fà cõ sua volontà, & consenso, non per questo è lecito. pche lo fà forzato, & per redimere la sua vessatione, come fà chi piglia da l'vsurario, il qual consente a quello per non poter far altro.

8. La seconda ragione è, pche questi ricambi sempre si fanno cõ guadagno, come se si facessero. v.g. da Siuiglia a Roma, nõ potendosi però sempre fare. Che da Roma a Siuiglia, ò da Barcelona, a Lisbona si cambi con guadagno, non vi è difficultà. valendo piu la moneta in Roma, & in Barcelona, che in Siuiglia, & in Lisbona. ma da Siuiglia a Roma; ò da Lisbona a Barcelona non vi hà causa alcuna da pretendere interesse, ne per conto de la stima de la moneta, ne per conto de l'absenza. anzi si cambia con perdita. perche se da Bercelona a Lisbona la moneta venne a due, ò tre per cento di guadagno, nõ può tornare da Lisbona a Barcelona, se non con perdita di quei due, ò tre per cento. La terza finalmente è per essere stato prohibito da Pio V. ne la Decretale, che fece de' cambi. doue comanda, che niuno interesse si accordi da principio, quãdo si fa il cõtratto, ne tãpoco dopo, in caso, che nõ sortisca il suo effetto la lettera di cãbio. dimaniera, che prohibisce, che le parti non possano conuenire in questo che se la poliza non hà effetto, si ricambi con tanto interesse determinato, ò come correrà la piazza. Solo vna causa potria occorre da pretender guadagno, nõ hauendo il suo effetto le dette lettere, & p conto del guadagno cessante, ò del danno emergente, in caso che il cambiatore potesse con ragione pretenderlo. ma ne anco all'hora possono i cõtrahenti far patto da principio, che determinatamẽte si paghi vn tãto a prezzo fatto p il detto guadagno cessãte, ò dãno emergente

gente,p hauerlo cosi vetato l'pio V. ancor che possa no far patto indeterminatamẽte,che in caso di dãno, o di guadagno cessante, si deue risar l'vno, & l'altro, senza tassare il quanto di sorte,che se il detto guadagno cessante, & il danno incorso fosse poco, sia anco poca la ricompensa,& se molto, sia molta, & se niuno, sia nulla.

SOMMARIO.

1 *Sicurtà in duoi modi.*
2 *Sicurtà chi possa fare.*
3 *Sicurtà con interesse,& senza.*
4 *Se la sicurtà con interesse sia imprestito & vsura?*
5 *Sicurtà con interesse,in che caso non è lecita.*
6 *Creditore non deue molestare la sicurtà potendo domandare al debitore.*
7 *Sicurtà in quel modo,è obligata,che il debitore.*
8 *Debitore è obligato a tutti i danni della sicurtà in che modo.*
9 *Scrittura d'indennità nelle sicurtà.*

DE LE DIVISIONI DI QVESTO cambio. Cap. XXXVI.

Na cosa ci resta ancor da trattare circa di questo cambio, & è la sua diuisione, accio sappiamo i diuersi modi, che i cambiatori sogliono vsare, & osseruare cambiando. Si può dunque diuidere in tre maniere, o p la parte del guadagno, che si pretẽde,o p la parte del tẽpo, che si assegna a pagare;o per la parte del luogo, doue, & per doue si fa.

Quan-

1 *cãbi senza guadagno & senza perdita.*

Quãto al primo, alcuni cambi si fanno senza guadagno,& anco senza perdita, ma stando si da ogni canto in capitale. altri si fanno con guadagno, altri con perdita. In due modi si fanno con restare in capitale,cioè, o in nome,o in fatti.quanto al nome saria, dando tanta moneta in vn luogo per altretanta de la medesima specie in vn'altro, ma nõ del medesimo valore, come chi desse in Valenza mille reali castigliani per altretanti da riceuersi in Barcelona. perche ancor che tutti siano reali de la medesima specie,non sono però del medesimo valore. valendo il real Castigliano in Valenza 23. denari,& in Barcelona 24. Quelli poi vanno del pari in fatti,& realmente,ne' quali la moneta non solo è d'vna medesima specie in diuersi luoghi, ma etiandio d'vn medesimo valore, come se si dessero mille reali in Barcelona per Saragozza,perche tanto vagliono in vn luogo, quanto ne l'altro. Et finalmente in quei cambi si va realmente del pari, doue da niuna de le parti si guadagna, o si perde, ancor che le monete fossero di diuerse specie. Et questi tali sono propriamente cambi vguali, & fatti del pari, & non alcuni altri. Da quanto si è detto resta chiaro, quali cambi diranno farsi con guadagno, & quali con perdita, senza che perdiamo piu tempo in dichiararlo. Cambio con guadagno saria, quando si dessero in Valenza reali Castigliani per reali in Barcelona. & al contrario saria con perdita, quãdo si dessero in Barcelona per Valenza. Ma in contrario di questa dottrina par, che sia quello, che di sopra habbiamo detto. perche se,acciò che i cambi siano giusti, si deue osseruar la equalità tra le monete,che si cãbiano.adunque tutti i cambi si diranno vguali, & che vadano del pari, & niuno di quelli, che siano giusti, harà

obiettione.

inequa-

inequalità alcuna. Diciamo a questo, che le mone- Risp.
te cambiate si possono considerare in due modi, o in quanto elle si trouano in differenti luoghi, come quello, doue si danno, & l'altro doue si rimettono, o in quanto stãno nel medesimo luogo, che è quello, doue s'intende farsi il cambio, se si considerano in diuersi luoghi, sotto questa consideratione, si dice il cambio essere vguale, & fatto del pari alcune volte, & alcune altre essere inequale, & fatto, o con guadagno, o con perdita. perche alcune volte la moneta può esser vguale in amendue i luoghi, & altre volte può valer meno in vn luogo, & ne l'altro piu. ma considerando le due monete poste amendue nel luogo, doue s'intẽde celebrarsi il cambio virtualmente, che è done si rende la moneta cãbiata, quiui sono sempre, o di ragione deuono essere sempre vguali. Per intender meglio questo punto, leggasi quel c'habbiamo detto nel c. 32. dichiarando la natura di questo contratto.

Secondo, si diuide questo cambio da la parte del tempo assignato per la paga. perche può essere in tre modi, o a littera vista, o a tempo determinato, o a pagare in qualche Fiera. Quando si fa a littera vista, hà il cambio la sua sincerità antica, & resta in tutto libero d'ogni sospetto di vsura. il che non auiene quãdo si fa ne gli altri modi. ma si deue notare, che alcune volte si aggiũgono otto giorni, altre dodeci, altre meno di otto, se ben rare volte. il che si fa per dare a chi ha da pagare il cambio vn poco di spatio da respirare. & essendo questo tẽpo assai breue, tutto si potria dire a littera vista. Tẽpo determinato è, quando si danno tre, o quattro, o piu mesi per la paga. doue si deue notare, che il dar questi tempi cosi lunghi a pagare, si può fare per due, o per tre rispetti. L'vno è, perche chi

cãbio a littera vista.

cãbio a tẽpo determinato.

ha

ha da pagare il cambio habbia cõmodità di farlo, & tempo sufficiente per cercare la moneta necessaria. molti sono di questi, che pigliano a cambio, che se si obligassero a pagar subito, saria vn dar loro vno scaccomatto, perche non potriano in alcun modo satisfare a tale obligo. doue che dando loro qualche mese, lo potranno fare assai bene. Cosi chi compra vna cosa, & non ha il modo a pagarla subito, la suol pigliare a credenza, accio che con vn poco di tempo possa cõmodamente pagarla.

L'altro rispetto è, perche chi da dinari a cambio, non ne ha bisogno auanti a quel tempo, per il qual si allunga la paga.

3 Il terzo è, per augmẽtare l'interesse del cambio tanto quanto piu si allunga il tempo del pagare. Diciamo hora, che l'allungar la paga assai tempo ne i cambi per il primo, & per il secondo rispetto, non è cosa illecita, anzi giusta, & è opera di carità, come quando vno hauendo prestato a vn'altro vna cosa, gli allunga il tempo de la restitutione, acciò piu commodamente possa restituirla. ma se si fa per il terzo rispetto, è cosa illecita, & vsuraria. perche è vn pretender guadagno per tutto quel tempo, che si prolunga, il che, come dicemmo nel ca. 33. si riduce ad imprestito con interesse. Et per questo Pio V. ne la sua Decretale de' cambi commandò, che non si facessero a piu lungo spatio di quello, che la distanza de' luoghi ricerca, per leuar via le occasioni di fare vsura. Nel terzo modo si

4 assegna il tempo de la paga per qualche Fiera. Et

cãbio per fiera. questo può accadere in due modi, secondo che la Fiera è mediata, o immediata. alcune volte si cambia per la fiera immediata, che è la prima, che viene. altre volte per la mediata, che è la seconda, & la

ter-

terza, che verrà, restandone vna, o due in mezzo, che da i mercanti sogliono chiamarsi Fiere intercalate, & interpor Fiere, chiamano essi intercalarle. doue che due cose si deuono auertire. L'vna è, che quando si dice hauersi da pagare i cambi a la Fiera, s'ha da intendere ne i pagamenti di essa. L'altra è, che per la prima Fiera s'intende, non quella, che assolutamente è la prima, ma quella, fino a la quale dopò la celebratione del contratto vi ha tẽpo competente a pagare, che ordinariamente è tre mesi. di sorte, che se dopò la celebratione del contratto seguisse subito, o fra otto, o quindeci giorni vna Fiera nel luogo. doue si hà da far la paga, facendosi il contratto a pagar ne l'altra fiera da venire, infino a la quale vi corressero tre mesi, o piu giorni, non si diria essersi fatto per pagare a fiera mediata, ma immediata. perche quella saria la prima, in cui si potea commodamente pagare, & nõ la precedente. Il che si dichiarerà anco meglio di questa maniera, dicendo quella esser la fiera immediata, che è la prima dopò l'esser giunte le littere di cambio al luogo. doue si ha da far la fiera. pur che nel mandarle non si commetta ne inganno, ne dilatione fatta a studio. conforme a questo, quella si dirà fiera seconda, o intercalata, che è la seconda da farsi dopò, che saranno giunte, o almeno dopò che communemente potranno esser giunte le littere. di maniera, che quanto è da la parte del tempo si saria potuto andare, & esseguire commodamente ne la fiera precedente. Et a questo modo intendendosi le fiere intercalate, vieta Pio V. ne la sua Decretale, che non si cambi per le fiere intercalate. il che fece per euitar le occasioni, che in simili modi di cambiare vengono a mercanti di far de le vsure, augmentando gli interessi

ressi per allungar la paga. Per meglio intendere questo punto leggasi il Soto nel li. 6. de iust. & iu. q.12.ar.2. & 5. & il Mercato, doue dichiara la detta Decretale de' cambi.

5. *Se quando le fiere sono piu lontanate si può câbiare con maggiore interesse.*

Ma quì si offerisce vn dubbio, se è lecito lo stile, che vsano i mercanti, ò i cambiatori, i quali, quanto piu saranno lontane le fiere, per le quali danno a cambio, tanto pigliano maggiore l'interesse. la causa del dubitare è, perche pigliar guadagno per conto di dar piu, ò manco tempo a pagare il cambio, è vsura, come di sopra l'habbiamo detto. ma chi per esser piu lõtana la fiera piglia maggior guadagno, & minore, quando è piu propinqua, si dirà tirare piu, ò manco guadagno, per dar piu, ò mãco tempo a pagare. adunque è vsura. Questa difficultà fù tocca dal Gaetano ne l'opusc. de' cambi. c. 7. a la quale risponde, che quando si augmenta l'interesse de' cambi per conto di dar piu, ò manco tempo a pagare, ò per esser la fiera, per cui fanno, piu, ò manco lontana; di sorte che la causa immediata di crescere, ò di scemare l'interesse, è il tẽpo, all'hora si commette vsura. perche in tal caso questo contratto si ridurria a imprestito con guadagno, ma quando la distanza maggiore, ò minore del tempo, ò de la Fiera non è causa immediata di augmentar l'interesse, ancor che sia mediata, & occasionale; non per questo sarà cosa illecita. doue che per dichiaratione di questa dottrina si deue notare, che vna de le cause. per cui si può augmentare, & diminuir l'interesse de' cambi, come dicemmo nel c. 34. è la maggiore, ò la minore stima de la moneta. Et questa suol nascere tra l'altre cause da la moltitudine di quelli, che pigliano, ò danno a cambio, o da la rarità di questi, & di quelli. Quando sono molti, che domandano, & pochi

chi che diano, gli intereſſi ſono maggiori. ma quãdo al contrario ſono molti quelli, che danno, & pochi quelli, che pigliano ſono minori. E dunq; ordinario, che quando le fiere ſono aſſai lontane, & deue correr molto tempo dopo che ſi è preſo il denaro a cambio inſino a la fiera, doue ſi hanno da pagare, all'hora ſi corre a pigliare a cambio per poter godere piu lungamente di quel denaro. ma quando le fiere ſono vicine, pochi ſono, che piglino a cambio, vedendo che poco tempo vi reſta da poter ſeruirſi del denaro. di ſorte che la diſtanza maggiore, ò minore de le fiere è cauſa, che ſiano pochi, ò molti coloro, che pigliano a cambio. & l'eſſer queſti tali molti, ò pochi è cauſa che la moneta ſia piu, ò manco ſtimata. la qual maggiore, ò minore ſtima è la cauſa proſſima, & immediata di tirare maggiore, ò minore intereſſe, p eſſer piu, ò manco tempo dal pigliar denari a la fiera, doue i cambi s'hanno a pagare; & non la diſtanza del tempo, ò de la fiera. queſta dottrina è del Gaetano & del Medina, contra la qual dice il Soto nel li. 6. de iuſt. & iu. q. 12. ar. 5. & q. 15. ar. 2. che quando la moltitudine di coloro, che domandano à cambio, naſce da la diſtanza del tempo, ſecondo la quale ſi allunga la paga, non ſi può all'hora per cõto de la detta moltitudine augmentar l'intereſſe del cambio. pche queſta moltitudine all'hora naſce da mala radice, che è la dilatione de la paga, & eſſendo la radice in fetta, il frutto ſarà anco tale. aggiugne di piu, che quando naſceſſe da altre cauſe, ben ſi potria all'hora augmentare l'intereſſe de' cambi, per eſſer molti, che pigliano, pur che non vi interuenga ne violenza, ne fraude, donde procedeſſe l'eſſer pochi, coloro, che deſſero, ò pigliaſſero a cambio. come auuerria, quando ſi faceſſe qual-

che

che monopolio, ò qualche appalto del denaro. leggasi il detto Soto ne la detta q. 12. ar. 3. Di queste due opinioni migliore mi par, che sia quella del Soto. perche fà molto al proposito l'esser lecita, ò illecita la causa, & la radice, donde nasce la moltitudine, ò la rarità di coloro, che pigliano a cambio, perche lecitamente si augmenti l'interesse de' cambi per conto de la detta moltitudine. Chiaro è, che se per fare i cambiatori qualche monopolio, ò per appaltar la moneta, & ridurla tutta in mano di pochi, fossero pochi, che dessero, & molti, che domandassero a cambio, non per ciò si potria lecitamente augmẽtare l'interesse, & il prezzo de' cambi. adunq; ne manco si potrà augmentare (come disse il Soto) essendo molti a chiedere, & pochi a dare. per esser grande la distanza del tempo, & de le fiere, per cui si cambia. Per confirmatione di questo si deue notare, che cambiare per pagar subito a lettera vista, & cambiare a tempo limitato, ò a la fiera, è il medesimo secondo vna certa proportione, che vendere a contanti, & vendere a credenza. onde si come non saria lecito augmentare il prezzo, vendendo a credenza per maggior tempo, con dire, che all'hora la mercantia vaglia piu, p trouarsi piu compratori, che se la credenza nõ fosse così longa; così non sarà lecito augmentar l'interesse del cambio, per esser piu lontana la fiera, per la qual si cambia, per dire, che all'hora la moneta val piu, per esser piu quelli, che chiedono di quelli, che danno a cambio. La resolutione di questa difficultà è che nõ è mai lecito augmentar l'interesse de' cambi, per tener l'occhio a la distanza maggiore de la fiera, ò del tempo per cui si cambia. ne tampoco per cambiare per le fiere intercalate, ò mediate. perche tutto questo sà di vsura. Il

cambio

Il cambio fatto a littera vista (come hò detto) è in questo negocio come il vendere a contanti. Onde si come non è lecito per vendere a credenza pretender maggior prezzo, che se si vendesse a contanti, cosi per cambiare a piu lungo tempo, o per la fiera, ch'è piu distante, non si può pretendere maggiore interesse, che se si cãbiasse a littera vista.

6 3. diuisione del cambio

Terzo, si diuide questo cambio da la parte del luogo, doue, o per doue si fa, in quattro capi. per che si suol fare da luogo a luogo, & dentro, & fuora del medesimo Regno, o da fiera, a fiera, dentro, & fuora d'vna medesima Terra, o da fiera, a luogo, o da luogo a fiera. Farsi da luogo a luogo, dentro a' confini del Regno, come da Valenza Sciatiua, o Alcante. da Seuiglia a Murzia, da Medina del campo a Borgos, da Barcelona a Perpignano. Fuora del Regno, come da Roma a Barcelona, da Siuiglia a Lisbona, da Valenza a Barcelona, o a Saragozza. Fassi anco da fiera, a fiera, dentro vna medesima Terra, come da la fiera di Medina del campo, che si fa al Maggio. per quella, che nel medesimo luogo si fa di Ottobre. Da fiera, a fiera in diuersi luoghi, come da la fiera, che si fa in Medina di rio secco per Settembre, a quella, che si fa a Viglialon di Quaresima. Si fa anco da fiera a luogo, come da la fiera fatta in Medina del campo, per l'Ottobre a Lisbona. Da luogo a fiera, come da Roma a la fiera di Fiandra, che si fa di Settembre.

7 se si può cãbiar da luogo, a luogo nel medesimo regno.

Circa la prima parte di questa diuisione, hà difficoltà, se si può cambiare da luogo, a luogo, stando nel medesimo Regno? la causa del dubio è, perche si trouano di molte leggi in diuersi Regni, che lo prohibiscono, come si può vedere nel Com-

mentario de' Cambi del Nauarro. num. 28. & nel Trattato de i cambi del Mercato c. 28. & nel lib. 3. de i contratti di Albornoz titu. quarto, capitu. 6. Et se ben questa difficoltà si muoue per causa del terzo genere de' cambi, si esplicherà nondimeno di tutti gli altri anchora. Diciamo adunque, che la prima, & la seconda sorte di cambio sono lecite da luogo a luogo nel medesimo Regno. Et circa questa verità non occorre altro dubio.

Quanto al primo, è chiarissimo per esser negocio piu sincero, & piu libero da ogni inganno, & pericolo di tutti gli altri. Et per questo non ci è stato mai ne causa, ne motiuo di prohibirlo.

Quanto al secondo, pare anco assai chiaro. perche questo cambio è vn modo di trappassar la moneta da luogo a luogo. Et da vn luogo ad vn'altro dentro al medesimo Regno può essere tanto, & anco maggior pericolo, & briga in trasferire il dinaro, che non è da Regno a Regno. come appare nel Regno di Catalogna, doue le strade sono spesso piene di banditi, & di ladroni. adunque sarà lecito pretendere guadagno per passar la moneta da luogo a luogo dentro al medesimo Regno.

Confermasi questa ragione, perche come saria lecito a vn mulatiero pigliar la sua mercede per obligarsi a portar dinari da luogo a luogo nel medesimo Regno, cosi saria lecito il medesimo a qualunque si obligasse di fare il medesimo.

Quanto al terzo genere di cambio, diciamo, che questo è da le leggi prohibito, che non possa farsi dentro a vn medesimo Regno, si per esser negocio pericoloso, & assai capace di inganni, & di vsure, facendosi nel medesimo Regno; si perche la moneta in diuersi luoghi del medesimo Regno ordinariamente non può essere di stima, & valor diuerso,

uerso, massime parlando del valore naturale, come regolatmente suole essere in diuersi Regni. per la qual varietà si può guadagnare cambiando di vn luogo per l'altro. Onde le leggi hanno vietato questo, & non gli altri, come ampiamente prouano il Nauarro, il Mercato, & Albornoz nel luogo allegato. Aggiugne il Nauarro, & seco il Mercato, che considerando solamente la legge naturale, & diuina, & canonica, non sono illeciti questi cambij del terzo genere dentro al medesimo Regno, concorrendoui tutte quelle conditioni, che habbiamo detto esser necessarie per farlo lecitamente. Et quantunque le leggi humane l'habbiano potuto prohibire giustamente per la ragione già detta, nondimeno in quanto esse si trouano già abrogate per contraria consuetudine, si potriano hora essercitare dentro al medesimo Regno.

8 *càbiar da fiera a fiera ĩ vn medesimo luogo cõ guadagno è càbio secco.*

Circa poi la seconda parte de la diuisione si noti, che cambiar da fiera, a fiera in vn medesimo luogo, facendosi con interesse è cambio secco, & per consequenza illecito, come diremo nel seguente cap. perche all'hora non vi interuiene distanza di luogo, ma di tempo solamente tra il dar dinari a cambio, & il restituirli, & cosi non è cambio, ma imprestito di dinari con guadagno. ma se si facesse cortesemente, & senza altro interesse, non saria cosa illecita.

Di qui si potrà inferire, quanto sia pessima l'vsanza, o per dir meglio l'abuso, che è tra mercanti di cambiar con guadagno da fiera, a fiera dentro a la medesima città. nel qual modo pigliano a cambio Signori, Caualieri, conti, Duchi, Principi, & altri simili da la fiera di Maggio a quella di Ottobre del medesimo anno, o del seguente, & bene

spesso da l'vn Maggio a l'altro, che è piu aperta iniquità. essendo cosa chiara, che questi tali non pretendono altro, che valersi del dinaro tutto quel tempo, che è tra vna fiera, & l'altra, fin tanto che possano prouedersi per altra via. Or tutto questo, è vsura, & malignità.

9 *Nota, che non si può guadagnare in cambi da fiera, a fiera di diuersi luoghi.*

Ma circa i cambi, che si fanno da fiera, a fiera, nota il Mercato nel Trattato de i cambi, capitulo septimo. il fine, che non è cosa sicura il guadagnare per questa via, anchor che si facciano le fiere in diuersi paesi. Le parole sue sono queste.

Occorre vn'altro scropulo, & piu commune in questi cambi da fiera, a fiera, anchor che siano in diuerse città. & è, che in tutte le fiere è quasi la medesima estimation del denaro, & hà per la piu parte almeno vguale stima; & è vgual necessità di esso. non mi è nascosto, che alcune volte vi è varietà, & differenza. ma communemente è come si è detto. & quando anco fosse altrimente, non è alcuno, che non veda quanto sia, o sarà poco sicuro il guadagno in simili cambi, che si fanno molte volte da fiera, a fiera. perche stimandosi, & tenendosi la moneta in vguale reputatione, niun vantaggio è tra l'vna, & l'altra. & essendo i cento qui vguali con i cento là, tirando interesse si farà inequalità, & vn far inequale l'equale.

Non si può certo credere, ne anco fingere altro titolo per guadagnare, se non l'aspettare il cambiatore quel poco di tempo, & il valersi l'altro del dinarò in quel mezzo. ragione bene insufficiente. Onde communemẽte non si può, ne si deue cambiare, se non tanto per tanto, mancando in essi la ragione, & la causa, che danno le leggi per guadagnare con solo il denaro, che è la inequale estimatione di esso in diuerse parti. Et piu a basso soggiugne.

giugne. Vero è, che non è molto euidente essere illecito questo interesse, che reprobiamo, anchor che certo in conscienza non sia egli niente sicuro. Sicuro, & probabile è, non vsar questi cambi, se non cambiando, o da fiera a luogo, doue per all'hora non sia, o in tempo, che non ci deue essere, o al contrario, da luogo a fiera. di maniera, che quello, che in questo principalmente si prohibisce è, che non si faccia cambio da fiera, a fiera, in altro luogo, facendosi amendue in vn tempo.

Di questa maniera sarà sempre differente la stima del denaro. Sarà qualche vantaggio da l'vna a l'altra, & si potrà trarre interesse. ma questo abuso tanto vsitato, che è di cambiare da vna fiera a l'altra, non si può fare, che non sia pericolosissimo per esser sospetto, & molto prossimo a la marcia vsura.

Queste sono le parole del Mercato. con le quali diamo fine a le diuisioni di questa terza specie di cambio, che per maggior chiarezza proporremo ne la seguente figura.

- Il cambio de la terza specie si diuide per parte.
  - Del guadagno, secondo il quale alcuni sono.
    - Vguali, & fatti del pari
      - Realmente.
      - O in nome solo.
    - Diſuguali, Et fatti cō
      - Guadagno.
      - O con pdita.
  - Del tēpo, in cui si hà da pagare, che sarà
    - A littera viſta
    - Tempo limitato
    - A qualche fiera.
      - Promeſſa.
      - Intercalata.
  - Delluogo, doue suol farsi, perche si fa
    - Da luogo a luogo
      - Dētro al medeſimo regno
      - Di diuerſi Regni.
    - Da fiera a fiera
      - Dētro una medeſima Città.
      - In diuerſe Città.
    - Da fiera a luogo.
    - Da luogo a fiera.

SOMMARIO.

1 *Cambio secco quando è.*
2 *Cambio secco in tre modi.*
3 *Nel Cambio se per dare il corrispondente si può tirare qualche interesse.*
4 *Corrispondente nel cambio, che cosa deu: fare.*
5 *Cambio se si può restituire con la moneta di chi diede a cambio.*
6 *Il Corrispondente se può ordinare, che si restituisca al medesimo cambiatore.*
7 *Cambiatore se può essere corrispondente.*
8 *Nel Cambio, regola per conoscere se il luogo si riduce solo a tempo, o no.*

DEL CAMBIO SECCO. Cap. XXXVII.

Pedito il secondo genere de' cãbi chiamato per littere con tutte le sue specie, ne resta hora da trattare del terzo, che è il cambio secco. ne la qual materia nõ saremo molto prolissi. perche la maggior parte di essa è già stata in qualche modo tocca ne le dispute precedenti. Chiamasi cambio secco, secondo alcuni, perche non hà quell'humore di giustitia, & di rettitudine, che i cambi leciti deuono hauere. Donde si potria inferire, che in qualunque modo, che il cambio fosse illecito, & cõtra giustitia, si potria dire secco, ma non è cosi. ma si chiama cambio secco, perche non è vero, ma finto, nõ essendo altra cosa, che vn prestar dinari con guadagno mascherato con questo nome di cambio.

1 *perche si chiami cambio secco.*

Questo accade, quando la distanza, che è tra il dar dinari a cambio, & restituirli, si riduce non a luogo, ma a tempo. di sorte, che in vn medesimo luogo, doue fur dati i dinari a cambio, si rendano poi con guadagno, se bene ciò non sia nel medesimo tempo. perchè in tal caso saria il medesimo, che prestare dinari con guadagno, che è marcia vsura.

Or ne la celebratione di questo cambio, tre cose sogliono concorrere, o tutte tre insieme, o alcune di esse. La prima è, che chi riceue il dinaro in nome di cambio, per meglio mascherar questo contratto, & far che realmente apparisca cambio, da le sue littere di cambio per qualche luogo, come per Siuiglia, o per Lione, o per Saragozza, o per Lisbona, o per altro simile. per le quali dà ad intendere, che deue pagar quiui la moneta riceuuta.

2 *tre cose cõ corrononel càbio secco*

Et perche la intention di costui non è di pagare in tal luogo, non lo potendo fare, per non hauer quiui ne dinari, ne corrispondente alcuno, anzi pretende di pagar ne l'istesso luogo. doue gli fur dati i dinari, per questo il buon mercante, che glie ne dette, prese le dette lettere, & serratele nel suo scrittoio, le conserua insino a la fine del tempo de la paga. il qual passato il medesimo mercante fa vn'altra lettera a nome del suo fattore, o corrispondente, doue dice, che non hauendo il modo a fare quel pagamento, lo rimette, pigliandolo a cambio a tanto per cento, & in sei mesi di quello andare, & tornare simulato costa tal volta a quel poueraccio, c'ha preso dinari a cambio fino a vinticinque per cento. La seconda è, che parendo al cambiatore essere stato errore di non hauer mandato le lettere, doue elle andauano, si risolue a mandaruele realmente, auisando i corrispondenti

1

La 2.

denti suoi, che fatte le loro solennità, le ricambino come andrà il commun corso.

La terza è, che alcuno per non durare in vano questa fatica, se l'altro gli dice non hauer corrispondente, che faccia per lui, si offerisce a darglilo, & guadagna per tal fattoria fino a due per cento. Tutti questi tranelli, secondo la opinion del Mercato, sono vituperosi. perche il primo, è male, il secõdo peggiore, & il terzo pessimo, & tutti sono inganni, & fintioni, che non si possono occultare a gli occhi di Dio, il qual tutto sà, & tutto vede.

3. *Se può il cãbiatore dar corrispondente a chi piglia il cãbio, et tirar p ciò alcun guadagno.*

Hò detto, secondo la opinione del Mercato, perche secondo la mia, & di molti altri ancora, ben potria il cambiatore tirare qualche interesse per dare a le sue spese vn corrispondente a colui, che riceuette il cambio. La ragione di questo è, perche all'hora chi piglia denari a cambio per qualche luogo, hà realmente bisogno, che sia quiui vna persona, che a conto suo paghi il cambio, che prese, & faccia tutto quello, che bisogna fare per pagarlo, non potendo farlo esso proprio per essere absente. Et perche pigliar sopra di se questa briga è negocio, che merita qualche interesse, colui, che a sue spese desse vna persona, che pigliasse, potria pigliarne il medesimo interesse, che a la detta persona si douria pagare.

Poniamo simil negocio nel contratto di vendita, doue chiaramente si vedrà esser cosi, come diciamo.

Se trouandosi vnõ denari in Valenza pronti per trafficarseli in Barcelona in tanto vetro, gli fossero poi domanduti da vn'altro per renderglielle ne la medesima Città, & in altretanto vetro; & questo tale nõ hauesse egli quiui alcũ vetro, ma do

uesse

vesse prouedergli a le proprie spese per satisfare a chi gli dette detti denari in Valenza, vediamo vn poco, se non hauendo costui quiui huomo alcuno, che gli procacciasse a suo conto il detto vetro per pagarne i denari riceuuti, non potria all'hora quel medesimo, che gliene dette in Valẽza, pigliar da lui interesse, per darli vno, che pigliasse sopra di se tal carico in Barcelona? Chiaro è, che sì. perche si come la persona istessa, che si pigliasse tal briga, potria lecitamente domandarne la sua mercede, così potria anco farlo chiunque a le proprie spese prouedesse vna tal persona. Il che saria, come se hauendo io bisogno di vno, che mi zappasse la vigna con darli il suo stipendio, vn'altro mi desse a sue spese per tale effetto. chiara cosa è, che potria giustamente pigliar da me tanto, quanto al detto huomo conueniua di dare. Nel medesimo modo adunque potria il detto cambiatore pretendere interesse per dare a colui, che prese il cambio, vn corrispondente, che facesse i fatti suoi, supplendo a quello, che non può fare egli, trouandosi absente. Questo però deue intendersi con questa conditione, che il detto corrispondente dato dal cambiatore habbia da fare realmente. rispetto a colui, c'hauea tolto denari a cambio, officio di corrispõdente in così fatto negocio. perche non lo facendo con verità, ma fingendo di farlo, nõ potria guadagnar niente chi lo hauesse procurato.

4 Hora questo officio consiste principalmente in due cose. La prima è cercar denari per pagare il cambio riceuuto da quell'altro. i quali bisogna pigliare ò in presto, ò a cambio. il qual cambio si può pigliare ò da vn terzo, ò de le proprie facultà del detto corrispondente. come se douesse restituire in vetro, ò in altra mercantia i denari riceuuti,

uuti, tal mercantia conuerria hauerla ò in presto, ò in compra. & potria comprarsi ò da vn'altro terzo, ò dal medesimo corrispondente.

Ma quì si può dubitare. se potria questo corrispondente pagare il cambio in tal caso a conto del suo principale, che dette i denari a cambio, & con i suoi proprij denari? dimaniera, che si come potria il detto corrispõdente seruirsi de' denari d'vn terzo, ò del suo proprio per pagare il detto cãbio a lui indiretto, potria valersi anco de' denari del suo principale, pagandoli a cõto di esso, & del suo proproprio? A me pare, che non si potria lecitamente fare; ne può il detto principale ricercarne il suo corrispondente, dãdoli ordine, che paghi del suo, & a conto suo tal cambio a lui rimetti. la ragione di questo è, perche all'hora non saria tal contratto di vero cambio, ma finto, essendo vn'impresti to cõ guadagno se ben palliato, & mascherato con il nome del cambio. del quale haria solo il nome, ma in fatti saria impresti to con guadagno, & vn cambio secco di quei fini. Per intender ben questo si auuertisca quello, che trattammo esplicando la natura del cambio. & e che necessariamente si ricercano differenti monete, acciò che sia vero cambio, de le quali l'vna deue essere de l'vno de' due contrahenti, & l'altra de l'altro. si come nel contratto de la vendita deuono esser differenti il prezzo, & la cosa venduta. di cui l'vna è de l'vn contrahente. l'altra de l'altro. cioè il prezzo del compratore, & la cosa venduta del venditore. di tal maniera, che si come niuno si dice comprare qnel, che è suo. ma l'altrui. cosi niuno si dirà cambiare vna moneta per vn'altra, sendo sua l'vna, & l'altra; ma si bene quando cambia la moneta sua per l'altrui. Di qui è che accioche il detto contratto sia vero cambio;

5 *Dubitatione.*

& acciò

tratto di compra, ma vn'impreſtito di moneta cõ guadagno. perche ſaria la medeſima coſa, che impreſtarli quella ſomma di denari, acciò che gliene rendeſſe vn'altra, che fuſſe tanta, quanto varria il detto vetro, che egli finge di vendere ne la ſua bottega.

Il medeſimo in tutto, & per tutto ſaria, ſe chi dette denari a cambio per il tal luogo deſſe ordine al ſuo fattore dato per corriſpondente di chi gli hauea riceuuti, che gli pagaſſe del ſuo proprio, & a conto ſuo. Or habbiamo detto la prima cocoſa, che tocca al detto corriſpondente. La ſecondo è, che poi che egli harà preſo a cambio, ò in altro modo i denari, che biſognaſſero per pagare al cambiatore la moneta già data a cambio, rimetta la paga di eſſi a la perſona, per cui conto il detto corriſpondente gli preſe, acciò che gli paghi al ſuo tempo. i quali poi s'hanno a pagare a chi detto corriſpondente ordinerà, ò ſia l'iſteſſo cambiatore, ò vn'altro terzo.

Ma quì potria dubitãre alcuno, ſe ſaria coſa lecita fare, che ſi pagaſſero al medeſimo cambiatore, poi che pagandoſi a lui, pareria ridondare in vn contratto di impreſtito di denari con guadagno perche ſe Pietro verbi gratia dà denari a cambio a Giouanni, & di poi Giouanni gliene rende in maggior quantità di ordine del ſuo corriſpondente, appare, che l'hauer dato detti denari ſia ſtato vn'impreſtarli, acciò che ſi reſtituiſſero in maggior quantità. 6 *Dubitatione.*

Diciamo, che può farſi beniſſimo & che non ſaria per queſto il contratto vn'impreſtito con guadagno. La ragione è, perche queſta paga nõ ſi faria per conto del primo cãbio fatto da Pietro cõ Giouanni. qñ gli dette denari a cambio. v. g. in Valẽza *Riſp.*

per

per Barcelona; ma per rispetto del secondo, che il corrispondente suo hà poi fatto in Barcelona, per hauere i denari, che fan di bisogno per la paga del cambio. di sorte che Pietro riceueria quei denari, non a conto suo proprio, ne per virtù del cambio fatto con Giouanni; ma a cõto del suo fattore dato per corrispondete a Giouanni. Questo si vedrà chiaramente nel contratto di compra, & di vendita. perche se Pietro desse denari in Valenza a Giouanni, acciò che glie ne rẽdesse a Barcelona in tanto vetro; & il corrispondente di Giouanni comprasse il vetro a conto di esso per pagarne a Pietro i detti denari ne la medesima Città di Barcelona, chiaro è, che potria il detto corrispondente ordinare, che si pagasseto a Pietro i denari, che costò il vetro comprato in Barcelona. perche tal paga nõ si faria all'hora a Pietro per virtù del contratto de la compra, che egli hauea fatta con Giouanni. ma per virtù del contratto de l'altra compra. che il corrispondente di Giouanni hauea fatto a conto di esso in Barcelona;

Da le cose dette fin quì seguoño molte altre. & prima che quando vno piglia denari a cambio per quel luogo, doue egli non hà denaro alcuno. ne spera hauercilo da poter pagare; ne anco vi hà creduto, ò corrispondenza, se il detto cambio hà da esser vero, & non finto, & secco, è forzato a cercar quiui vna persona, che gli faccia officio di corrispondente. & che paghi a suo conto il detto cambio nel medesimo luogo, per doue fu preso. non potendo egli proprio andarui in persona, & trouaruisi per pagarlo. secondo ne segue, che questo corrispondente si gli può dare da qualunque altro, etiamdio dal medesimo cambiatore, c'hauea dato i denari a cambio, con questo però, che si dia

tal

tal persona, che voglia, & possa, & habbia da fare con verità officio di corrispondente. terzo ne segue, che chi a sue spese desse tal corrispõdente, può con buona cõscienza pigliarne qualche interesse, facendo in questo cosa, che merita stipendio. quarto ne segue, che non douendosi pagare realmente, & con verità i denari presi a cambio nel luogo, per doue fur presi, ma nel luogo, doue si dierono, all'hora non vi saria bisogno alcuno di corrispondente nel detto luogo, per doue fu preso il cãbio; & per conseguenza che non si potria pretendere in tal caso interesse alcuno per darlo. poi che all'hora il cambio saria secco, & dar corrispondente saria vna mera ceremonia, solamente per palliare il cambio, & non perche realmente hauesse a fare officio di corrispondente. Et a questo senso gran verità è quel che disse il Dottor Mercato, esser cosa pessima, & vituperosa, che il cambiatore pigli interesse per dar corrispondente a colui, che hauea preso denari a cambio. Et cosi credo io che egli l'intendesse.

Ma vna difficultà quì a noi si offerisce. & è, se potria il medesimo cambiatore fare officio di corrispondente? come saria, quando egli dato suoi denari a cambio per qualche luogo, doue egli douesse andare in persona, se all'hora potesse egli fare officio di corrispondente con quel tale, c'hauea riceuuto da lui denari a cambio? A questo diciamo esser cósa certa, che potria farlo a effetto di cercare i denari che fossero necessarij, pigliandoli a cambio da vn terzo per pagarne il cambio, che egli hauea dato a quell'altro. come se egli hauesse dato denari in Valenza, perche si gli rendessero in Barcelona in qualche mercantia, potria egli, trouandosi poi in Barcelona, fare officio di corrispondente, rispet 7.

to a

to a colui, c'hauea riceuuto il cambio, & obligatosi a pagarlo quiui ne la detta mercantia. dico, che potria egli medesimo fare in tal caso officio di corrispondente, comprando da vn terzo la detta mercantia a conto di quell'altro, & pagandosi con essa de' denari, che gli hauea dati in Valenza. In tutto questo non trouo io carico di conscienza, facendosi il detto officio sinceramente, & con fedeltà. Ma tutta la difficultà saria, se come egli a conto di quell'altro potea pigliar denari a cambio da vn terzo, per pagarne il cambio, che esso gli hauea dato, gli potesse parimente pigliare del suo proprio. Et par di si, hauendo noi detto di sopra, che potria il corrispondente seruirsi del suo proprio denaro per pagarne il detto cambio a lui rimesso, come haria potuto fare di quello d'vn'altro. A questo dico parermi, che non potria farsi lecitamente per la ragione detta, che le monete cãbiate, perche sia vero il cambio, & non finto, deuono essere in tal maniera differenti, che l'vna sia di chi dà a cambio, & l'altra di chi lo riceue, il che non auuerria in questo caso, poi che l'vna, & l'altra sària del medesimo cambiatore. Et è cosa chiarissima che niuno par, che cambi con verità, se nõ chi dà il suo denaro proprio per quel d'altri. come ne anco alcuno par che veramente compri, se non quando paga il prezzo per la mercantia, che non è sua, ma d'altri. Si come dunq; chi desse denari in Valenza per via di vera compra, acciò che si gli rendessero in Barcelona in tanta mercãtia, se egli prendesse officio di corrispondente, non potria pagare quei denari, dando per paga la sua propria mercantia; perche niuno si dice veramente comprare quello, che già è suo, ma quel d'altri, come di sopra l'habbiamo dichiarato; così non potria il detto cam-

cambiatore, facendo officio di corrispondente, pagar del suo proprio denaro il cambio, c'hauea dato. Vn'altra ragione occorre per proua di questo & è, che chi dà denari a cambio veramente per qualche luogo, & il fine, & l'affetto, che p questo cambio pretende, è di hauere per tal mezzo denari di suo in quel luogo, se prima nõ ci n'hauea, ò hauercine in maggior somma di quella, che già ci hauea. hora se il cambiatore facendo officio di corrispondente, si valesse de' suoi proprij dénari per pagar la moneta data da lui a cambio, all'hora per mezzo di questo contratto non verria a hauere in detto luogo piu moneta di prima. adunque non saria vero cambio. Ma questo s'intenderà anco meglio per l'essempio di vno che desse denari in Valenza, acciò che si gli rendessero in mercantia di vetro in Barcelona. Chiaro è, che il fine di questo contratto, & il suo effetto saria acciò che per mezzo di esso colui che dette i denari, hauesse tanto vetro cõprato in Barcelona, che fosse suo, se prima nõ ci n'hauea, ò perche ci n'hauesse maggior quantità di prima. adunq; se pagasse detti denari cõ il suo proprio vetro, nõ saria vero cõtratto di cõpra, poi che con tal mezzo, non si troueria in Barcelona piu vetro di prima. ma il medesimo. A l'argumẽto in cõtrario diciamo nõ esser la medesima ragione del cãbiatore, qñ fà officio di corrispõdente. & d'vn'altro, che facesse il medesimo officio quanto a l'effetto di pagare l'altrui cãbio ad essi rimesso del suo ꝓprio. pche quando vn'altro fà tale officio, & si serue del suo proprio per pagarne l'altrui cambio, quella sua moneta è diuersa da l'altra, che fu data a cãbio per il suo principale. onde il contratto non lascia di esser vero cambio. cãbiandosi vna moneta per vn'altra da lei differẽte, de le

quali vna è de l'vno de' contrahenti, l'altra de l'altro. Et si potria all'hora veramente dire, che il cambiatore cambiaua la sua per l'altrui. ma quando egli medesimo facesse officio di corrisponde-te, se pagasse del suo proprio denaro il cambio da lui fatto con quell'altro, non saria piu vero cambio, poi che le monete non sariano già differenti, di maniera, che l'vna fosse de l'vno de' contrahenti, & l'altra de l'altro. ne si potria veramente dire, che cambiaua la sua moneta per l'altrui. Onde il contratto diuenteria vn'impresti-to con guadagno. il che è vsura.

8. *Dubitatione.* Ma qui a noi si offerisce vn'altro dubbio, che è di Albernoz. il quale nel li. 3. de' contratti tit. 4. riprende il Dottor Mercato, & con seco tutti i Dottori. Dice il detto Dottore, & insieme con lui tutti gli altri Theologi, che quando la distanza, che è tra il dar denari a cambio, & il renderli (come di sopra esplicammo) si riduce, non a luogo, ma a tempo, è cambio secco, & contratto vsurario. Dicono ancora, che all'hora si conoscerà ridursi a tẽpo; & non a luogo, quando chi riceue i denari a cambio per alcun luogo, non hà quiui ne robba, ne denari, ne altro da poter pagare in quel luogo. la qual seconda sentenza s'intẽde, che ne ve n'habbia, ne ve ne possa hauere, ne pretenda cercar denari nel detto luogo p pagare quiui il medesimo cambio. hora di queste due sentenze, & propositioni la prima non hà alcun dubbio, anzi da tutti è riceuuta per vera. Onde egli riproua la seconda cõfidando molto nel proprio parere. A lui dunq; pare, che per vedere, se il luogo, per cui si piglia il cambio, si riduca a tempo, non si habbia da guardare, se chi lo riceue, habbia quiui denari, ò non gli habbia; ma se bene, se quel, che dà il cambio, hà com-

cõmercio,ò negocio,ò corrispõdẽza nel detto luo go,di maniera, che realmente gli importi di recuperar quiui il denaro da lui dato, a tale, che se chi dà denari a cambio nõ hà commertio nel luogo, per doue si è fatto il cambio,all'hora è chiaro, che il luogo serue in vece di tempo,& non di luogo. A questo diciamo,che l'opinione del Dottor Mercato, & de gli altri Theologi ne scopre vna via molto vera, & piena di conoscere, quando il luogo si riduce al tempo ne' cãbi secchi, & non mica quella de l'Albernoz,il quale per esserſi tanto innaghito di se medesimo stima sempre il proprio parere piu di quello di tutti gli altri. Et qui non hà dubbio,che prese vn granchio, nõ facendo differenza tra questo terzo genere di cambio, & il secondo, ma confondendo l'vno con l'altro. Perche il terzo si fà principalmẽte per vtile, & beneficio di chi riceue i denari a cambio. & il secondo per seruitio di chi gli dà, come trattammo nel c. 35. Di qui è, che per conoscere,se il luogo si riduce a tẽpo,ò nò, piu s'hà da guadare a chi riceue,che a chi dà, essendo assai certo,che se chi riceue per il tal luogo,non hà quiui possibilità alcuna di pagare, ma che sarà necessitato a pagare i denari nel medesimo luogo, doue gli hauea riceuuti,all'hora chi dà detti denari a cambio,sapẽdolo, commette vsura. perche saria il medesimo, che dar denari impreſtati in questo luogo, acciò che poi di lì a certo tẽpo si gli rendessero nel medesimo. il che saria gran verità, ancor che tal cambiatore hauesse in quel luogo tutti i negocij del mondo,& anco che sommamente gli importasse rihauer quiui i denari. adunque per vedere se il luogo si riduce a tempo, si deue hauer l'occhio principalmente a chi riceue, & non a chi dà. Et per dichiarare anco meglio questa dottrina, si

Come si conoscerà ne' cãbi ridursi la distanza del luogo a quella del tempo.

hà da notare, che due cose hanno da conoscere, ac ciò che chi dà denari a cambio si dica commettere vsura, & far cambio secco. l'vna è, che chi piglia denari a cambio per alcun luogo, non habbia qui ui possibilità alcuna di pagarli in tal luogo, per nõ vi hauer ne denari, ne credito, ne speranza alcuna de l'vno, ò de l'altro per il tempo, quando s'hà da restituire. di sorte che il pigliar denari a cambio per il tal luogo s'intenda essere vna mera fittione fatta per couertare l'impresti to. l'altra è, che il cambiatore se n'auueda. & lo sappia. non voglio già dire, che chi dà denari a cambio per alcun luogo, habbia sempre a sapere, che quell'altro vi hà realmente denari, ò che la persona, a cui si rimette la paga del cambio si troui quiui, ò che sia per corrispondere, ma bisogna, che non sappia il contrario. cioè che la persona del corrispondente sia cosa finta, & che tutto il negocio sia vna girandola, & vn sogno, di maniera, che è necessario al cambiatore di creder ne l'animo suo realmente, che l'altro vi tenga denari: ò almeno, che quel tale proceda seco lealmente, & con verità, quanto a rimettere il cambio in persona, che gli habbia da corrispondere.

Nota quì il Dottor Sarauia vna cosa. & è, che che chi dà denari a cambio verbi gratia per Fiandra, sappia, che la persona, che gli piglia non potrà quiui pagarli, senza pigliarli a cambio di nuouo, & con interesse, può nondimeno molto ben darli. si come chi vende, ò compra non hà da guardare, se non al giusto prezzo, & non se l'altro gli hà da dar la cosa, che vende, ò cambia, con interesse, ò senza. Et non è questo simile al caso di chi compra i buoi da vno, che non gli hà, ne gli può hauere. perche costui che deue dar il denaro in Fiandra,

dira, ancor che non vi l'habbia, lo può nondimeno hauere, pigliandolo con interesse a cambio. il che basta a dire, che veramente può pagar quiui i denari per doue gli prese a cambio. Et con questo diamo fine a la materia del cambio secco, & di tutti gli altri.

SOMMARIO.

1 *Sicurtà in duoi modi.*
2 *Sicurtà chi possa fare.*
3 *Sicurtà con interesse, & senza.*
4 *Se la sicurtà con interesse sia imprestito, & vsura*
5 *Sicurtà con interesse in che caso non è lecita.*
6 *Creditore non deue molestare la sicurtà potendo dimandare al debitore.*
7 *Sicurtà in quel modo è vbligata che il debitore.*
8 *Debitore è obligato a tutti i danni della sicurtà in che modo.*
9 *Scrittura d'indennità nelle sicurtà.*

DE LE SICVRTA.
Cap. XXXVIII.

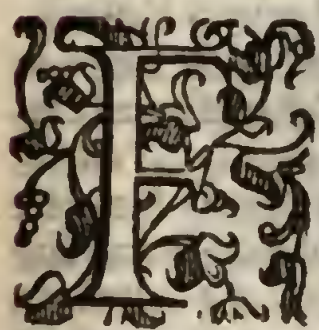

INO a quì habbiamo trattato di tutti quei contratti, che per se stessi soli sono necessarij. hora seguono quelli, che non sono necessarij, se non per beneficio de gli altri. Et questi sono non quattro, cioè la sicurtà, l'assecuratione, il pegno, & la compagnia, de' quali i tre primi, sono necessarij ne la Rep. p dar fermezza, & sicurtà a quelle obligationi, che sono causate da gli altri cõtratti. Et il quarto è necessario, ò vtile p meglio essercitare, & cõ piu vtile, & frutto i negocij del

comprare,& del vendere, & tutto il restante de la mercatura. Il primo poi di tutti questi è il contratto de le Sicurtà, de le quali due generi s'vsano ne la Rep. pche alcune sono Iudiciali, come quello, che si danno ai Giudici ne le cause criminali. Onde si vede spesso, che p vscir di carcere bisogna dar sicurtà. la quale chi dà si obliga a ritornarlo in carcere ad arbitrio del medesimo Giudice, altre sono, che non sono Iudiciali, come quelle, che si danno fuora di giudicio nei negocij, & commercij humani. Et di queste, non di quell'altre, debbiamo in questo luogo trattare. Queste adunq; si possono fare in due modi. perche alcuni si obligano a pagare dando sicurtà, non assolutamente, ma con cõditione, cioè in caso, che il debitor principale non pagasse. altri si obligano a pagare assolutamente, & senza altra conditione, & a questi tali si può domandare il credito, senza riceuerne altrimẽte il principale, che lo deue. Et si possono piu tosto chiamare pagatori, che sicurtà. Onde di questi non tratteremo noi qui, ma di quegli altri. Due cose dunq; diremo di questo contratto. l'vna sarà di esplicar la natura sua. l'altra di notar le obligationi de' contrahenti. Quanto al primo l'esser sicurtà d'vn'altro, altro non è, che pigliar sopra di se, & addossarsi l'obligo di quell'altro sopra la fede sua, restando però obligato anco quell'altro, promettendo, & impegnando la parola sua. che mancando quel tale di far quanto è obligato, supplirà egli in sua vece, & farà quello, che l'altro era tenuto a fare. Due rispetti si hanno da considerare ne la sicurtà. l'vno risguarda la persona, per la quale egli entra sicurtà, & il cui obligo piglia sopra di se. l'altro risguarda quello, a cui dà la parola sua, & a cui resta obligato, mancando il principale

1. *Due sorti di sicurtà.*

cipale

cipale di far quanto deue. Et si deue auuertire, che se bene in questo contratto realmente interuẽgono tre persone, non sono però piu di due i contrahenti, come in tutti gli altri contratti. perche la persona de le sicurtà, & quella del principale fanno l'officio d'vn solo cõtrahente, essendo l'obligo de l'vno, & de l'altro vno istesso. anco che conuenga loro differentemente, a l'vno, come a principale, & a l'altro in caso, che il principale mancasse.

2. *Chi possa entar sicurtà d'vn'altro.*

Donde segue, che tutti, & soli quelli possono fare officio di entrar sicurtà per altri, che hanno possanza, & facultà di supplire, & satisfare a l'obligo del principale; & non quelli, che non haueßero tal facultà. Onde i religiosi sono esclusi da questo officio, doue si tratta di denari, ò di casa equiualẽte a denari. perche non hauendo cosa propria, nõ hanno il modo a pagar per altri. Cosi quelli, che hanno i beni loro già obligati, ò non hanno le mani libere, & sciolte da poter disporre de le facultà loro, non hauẽdo di esse libera amministratione, non possono esser sicurtà. leggasi Silu. Fideiussio. q. 1. & 2. & c.

Ma in due modi può alcuno accettar tale officio. cioè ò cortesemente, senza altro interesse, solo per amicitia, ò per charità. ò lo può accettare con qualche interesse. la ragione di questo è, perche essendo tal carico cosa, che si può stimar con denari ciascuno può hauere ragione di non accettarlo, se non ne sia debitamente pagato ò con denari, ò cõ altri interessi simili. Doue che occorre vn dubbio, se quando per entrar sicurtà non si incorre alcun pericolo, si potrà domandarne qualche interesse? Silu. Fideiussio. q. 17. dice di nò. poi che non vi è la causa di farlo, cioè il pericolo. Ma Albernoz nel li. primo de' contratti tit. 10. dice il contrario. per

3. *Dubitatione.*

che sempre per questo conto si incorre qualche danno da chi entra sicurtà, ancor che non vi interueniſſe altro pericolo. Et questo è, che almeno la robba sua si fà di peggior conditione, perche restando obligata di questa maniera, vale manco tanto ella, quanto il padrone al parere, & veder de le genti. la quale opinione a me pare piu ragioneuole. massime in questi tempi, ne' quali è tanto infame il nome de la sicurtà, che sol questo basta per infamar le persone, & i beni, che si trouano sotto questi oblighi. Quanto piu poi, che il negocio de l'esser sicurtà è tale di sua natura, che può esser stimato con denari? Onde non essendo la persona per altra via a questo obligato, può ricusar di farlo senza pagamento, ancor che non si offeriſſe in questo altro danno, ò pericolo.

4 *Obiettione.* Ma contra questa dottrina saria, che l'esser sicurtà è vn'obligarsi a pagare per il debitore principale. Et il pagare per lui altro non vuol dire, che impreſtargli quei denari, con i quali possa pagare il suo debito. adunque pigliar denari per far sicurtà saria virtualmente vn pigliarli per impreſtare. il che non è lecito. Risponderemo esser vero, che il pagare per il debitor principale altro non è, che vn'impreſtarli denari da pagare il suo debito. poi che non gli dà, se non con obligo, che poi si gli habbiano a restituire. ma neghiamo, che il pigliar denari per far sicurtà sia la medesima cosa, che pigliar denari per impreſtarli. poi che quelli non si pigliano, se non per obligarsi a preſtare. che è cosa lecita. Chiara cosa è, che se ben non è lecito pretender, & far guadagno per impreſtare, ò però lecito di farlo per per obligarsi ad impreſtare. Et poi che la sicurtà si obli-

si obliga per il debitore, & per consequenza, si obliga a imprestargli dinari, ben potrà pigliare interesse per far sicurtà, ancor che non vi si offerisse altro danno, o pericolo.

Solamente in vn caso non potria pigliar dinari, senza obligarsi a restituirli, come notò il Dotor Nauarro nel Commentario de i cambi. nume. 7. questo è quando vi interueniisse inganno. come se io, verbi gratia, non volessi lasciare il mio credito al debitore, senza che mi desse il tale per sicurtà, cõ il quale io m'era accordato, che glie ne domãdasse vn tanto, per far poi con seco a mezzo; o perche lo desse tutto a me, liberandolo io da tal carico. Saria anco inganno, se io hauessi conuenuto con il creditore, che non desse piu tempo al suo debitore, se non gli desse me per sua sicurtà; & io non volessi farla, se non mi desse vn tanto. Et tanto basti quanto a la natura di questo contratto.

Tratteremo hora de le obligationi de' contrahenti, doue è da ricordarsi, che tre persone concorrono in questo cõtratto, quella del creditore, quella del debitore, & quella de la sicurtà. La persona del creditore è obligata a non dar fastidio a la sicurtà, potendo chiederla al debitore, & potendo farsi pagar da lui. dico potendo chiederlo al debitore, perche se egli fosse absente in luogo, doue nõ potesse hauer copia di lui al tempo de la paga, ben potria volgersi ne la prima instanza contra la sicurtà. Diciamo, potẽdo farsi pagar da lui, perche quãdo fosse tanto pouero, che non potesse pagarla, essendo nota tale impotenza, si potria chiedere immediatamente a la sicurtà. ma potendo pagare il debitore, & trouandosi anco presente, non si deue dar noia a la sicurtà. La ragione di tutto questo è, perche la sicurtà è obligato a questo in caso,

6 obligbi del creditore.

che

che il principal manchi. adunque fin tanto, che egli o non possa, o non voglia pagare, non si deue esser molesto a la sicurtà.

7 *obligbi di chi entra sicurtà.*

La persona poi di chi entra sicurtà, è obligata a tutto quello, che è obligato il principal debitore, ne piu, ne meno. La ragione di questo è, perche la sicurtà piglia sopra di se l'obligo del debitore non satisfacendo egli, adunque non sarà obligata ad altro. di qui è, che se l'obligo del debitore, non è valido per qualche legge, o per altra causa, che anco viene a spirar l'obligo de la sicurtà. Onde se vn figliuol di famiglia, stando sotto il curatore, o sotto la cura paterna, facesse vn contratto di vendita, o altro simile, per cui si obligasse a pagare alcuna quantità, & questo senza licenza di suo padre, o del suo curatore, le sicurtà rimarriano libere in conscienza, & senza obligo di pagare quel debito. perche l'obligo del figliuolo non fu valido. Onde non essendo obligato il principale, manco sarà la sicurtà.

8 *obligo del debitore.*

Ma la persona del debitore resta obligata a risar tutti i danni a la sicurtà, che per tal conto hauesse incorsi essendone stato causa egli per sua colpa; & poi è anco obligato al debito principale di pagarlo. come se non volendo egli pagare, la sicurtà venisse a far de le spese, & fosse costretta a pagar con suo danno, & de le sue facultà. Dissi per colpa sua, come saria, non volēdo pagare, ancor che potesse, o facendosi impotente a pagare auuedutamente, & per propria colpa, dissipando le sue facoltà in giuochi, & in vanità, sapendo, che saria poi tocco a pagare la sicurtà. ma se il non pagare, o il non poter pagare occorresse per qualche caso fortuito senza colpa del debitore, non resteria obligato a risar tutti i danni, ma solamente quello, che monta il

debito

debito principale pagato da l'altro per conto suo. La ragione di questo è, perche l'hauer pagato la sicurta il debito principale del debitore, equiualentemente è vn hauerli impreſtato dinari da pagarlo. Et chi impreſta hà facolta di potere recuperare la coſa impreſtata. ma quando vno per impreſtare, sendone obligato, incorre altri danni fortuiti ſenza colpa di colui, a cui ſi fece l'impreſtito, nõ reſta quel tale obligato a rifargli. Per queſta medeſima cauſa reſtando la ſicurtà obligata a pagare il debito di quell'altro, non reſteria egli obligato a pagar quei danni, che ſenza ſua colpa la ſicurtà incorreſſe, ma ſolo quello, che montaſſe il debito, hauendolo egli pagato.

9 *Scrittura di indennità fatta ne le preggiarie.*

Si ſuole anco in queſto contratto fare vna ſcrittura di indennità, per cui ſi obliga il debitore a conſeruare indenne la ſicurtà da tutti i danni, & pericoli, che per cauſa ſua poteſſe incorrere. La quale ſcrittura non è illecita. poi che per mezzo ſuo non ſi obliga il creditore a far coſa, a cui non foſſe obligato per la natura di queſto contratto. perche anchor che non ſi faceſſe mai tale ſcrittura, egli ſi trouaua a ciò obligato, come habbiamo detto. Et anchor che in ogni ſorte di ſicurtà, habbia luogo queſta ſcrittura di indennità, ſi ſuole nondimeno vſar piu quando la ſicurtà entra per pagatore principale. Et con queſto diamo fine a la materia di queſto contratto.

SOMMARIO.

1 *Aſſicurare che coſa è.*
2 *Prezzo d'aſſicuratione, è arbitrario.*
3 *Aſſicuratione a che contratto ſi riduce.*
4 *Nell'Aſſicuratione quante coſe ſi conſiderino.*
5 *Dell'Aſſi-*

5 *Dell' Assicuratione quale sia la rettitudine.*
6 *Chi è Assicurato deue pagare subito il prezzo.*
7 *Assicuratore deue pagare la robba perduta secondo la tassa al tempo del contratto.*
8 *A l' Assicuratore si da il resto della robba perduta.*
9 *Dell' Assicuratore inganni duoi.*
10 *Dell' Assicurato inganni.*
11 *Assicuratione di quante specie.*
12 *Assicurare dinari impresti s'è lecito.*
13 *Assicurare la vita humana s'è lecito.*
14 *Contratto di promesse, che cosa sia.*

DEL CONTRATTO DE L'ASSICVratione. Cap. XXXIX.

I *che cosa sia l'assicurare.*

Circa questo contratto tratteremo tre cose. prima la sua natura. seconda, le obligationi de i contrahenti. terza, la sua diuisione, & le sue specie. Quanto al primo l'assicurare e vna promessa, per cui promette alcuno, che vna cosa dubbiosa, & soggetta a pericoli, sarà sicura, pigliando sopra di se tutti i pericoli di essa. Et questo p un certo prezzo. Quattro cose adũque si toccano in questa diffinitione. prima, si dice, che è promessa. che sarà sicura vna cosa. perche tanto vuol dire il nome di assicurare in questo contratto, cioè prometter sicurtà. Secondo, si dice di cosa dubiosa, & soggetta a i pericoli, per dare ad intendere la qualità, & conditione de le cose, che si assicurano. perche quelle, che non sono tali, non hanno bisogno di altra assicuratione. Terzo, si dice, pigliando sopra di se tutti i pericoli di essa, per dimostrare, qual sia il modo

di far

di far la cosa secura, pche questo può essere in due modi, o facendo, che non le succeda alcun pericolo, o pur succedendoli di pigliarli a suo conto. Et in questo secondo modo può vno assicurar le cose d'vn'altro, & nõ nel primo. Parliamo qui di quei pericoli, & danni, che sono temporali, & che con dinari si sogliono stimare, & ricompensare. Quarto, si dice, per certo prezzo, non perche questo cõtratto non possa farsi cortesemente, come quel de la sicurtà, di cui questo è specie: ma perche sempre suol farsi per certo prezzo. & veramente con ragione, atteso, che per questo contratto, gli assecuratori si mettono a gran pericolo temporale. il che non è ragioneuole, che si faccia senza prezzo. Ma questo prezzo nõ è posto da legge alcuna, ma è volontario. Onde va alto, & basso, secondo l'arbitrio humano, & l'vso corrente. 2.

Hora molto importa a sapere, che contratto sia questo, & a quel de gli altri si possa ridurre, per meglio intendere la sua natura. Lorenzo de Ridolphis, come disse Corrado nel libro de i Contratti, q. 71. lo ridusse al contratto del fitto, altri dissero esser contratto innominato, come lo proua Silu. Negocium. q. 5. Ma Albornoz lo riduce, & bene, al contratto de le sicurtà. di sorte che assicurare sarà vn modo di dar sicurtà per altri. 3. *a qual contratto si riduca l'assicuratione.*

Tre cose adunque concorrono in questo contratto, che corrispondono a le tre persone, che dicemmo concorrere nel contratto de le sicurtà. queste sono il padrone de la mercantia, la cosa assicurata, & l'assicuratore.

Il padrone de la mercantia, o de la cosa assicurata, è come il creditore a cui si fa la sicurtà. La mercantia assicurata è come il debitore. La quale si considera, come se fosse obligata

gata

obligata à condursi salua in mano del creditore, che è il padrone di essa. si come il debitore è tenuto a pagare al creditore il suo debito. L'assicurator poi fa l'officio di chi dà sicurtà, obligandosi, che se la cosa assicurata non farà il debito suo di arriuar salua a le mani del padrone, a pagar per lei tutto quello, che era obligata. Poniamo caso per piu chiarezza, che vno habbia a Barcelona vna naue carica di mercantia per mandarla a Valẽza. costui vorria, che la naue sua arriuasse sana, & salua a Valenza, & senza alcun pericolo. Et per questo la fa assicurare. Il creditore in questo contratto fa il padron de la naue. perche a lui si fa la sicurtà, & a lui si deue il debito, a cui questa naue si troua in vn certo modo obligata. La naue è il debitore, la qual consideriamo, come quella, che sia qua si obligata al suo padrone di giugnere a Valenza sana, & salua, & senza alcun suo danno. ma perche non si fida di essa il creditore, chiede quasi per sicurtà colui, che l'assicura. il quale assicurandola, viene a essergli sicurtà, & farla. come anco si dice, pregiaria, obligandosi, che se la naue mancherà di far suo debito, giugnendo sana, & salua a Valenza, egli satisfarà per lei, pagando tutto quel, che valeua. Sola questa differenza è tra questi due contratti, che in quel de le sicurtà il debitore è vna persona. & ne l'assicuratione il debitore è una cosa inanimata ordinariamente.

4 *la rettitudine, et giustitia di q̃sto cõtrat-*

Di questa dottrina prima, si inferisce la rettitudine, & la giustitia di questo cõtratto. perche si come è cosa lecita, che la sicurtà tiri l'interesse per far la, cosi sarà lecito, che l'assicuratore sia pagato per assicurare. Et tanto piu questo è lecito, quanto in questo contratto si offeriscono piu graui pericoli a l'assicuratore, che in quel de la sicurtà, a colui,

che

che la fa. secondo, si inferisce, che ancor che vna cosa non fosse soggetta a pericolo manifesto, & certo, potria nondimeno vno essendo ricerco di assicularla, domandarne la sua mercede. si come dicemmo di chi entra sicurtà. Et con questa resta sufficientemente esplicata la natura di questo contratto.

Quanto al secondo, da le cose dette, si caua quali siano le obligationi de i contrahenti. Et perche anco in questo interuengono tre persone, proporremo per ordine gli oblighi di ciascheduna di esse. Il padrone adunque de la mercantia (il qual dicemmo essere, come il creditore) resta obligato a pagar subito dopo il contratto, il prezzo de l'assicuratione. ma l'assicurator poi resta obligato a pagar tutto quello, che valea la cosa assicurata, quando si perdesse. Dico tutto quello, che valea conforme a la tassa, che al principio del contratto si fece, & tutta la quantità, che fu assicurata. il che dico, perche alcune volte si assicurano le cose insino ad vna certa quantità. le quali anchor che valessero piu, non resta l'assicuratore obligato, se non a la quantità tassata. Andrà vno per mare a Roma, & perche teme de le fuste de i Turchi, assicura la sua libertà, tassandola, verbi gratia, in quattrocento ducati. chiaro è, che questa libertà può valere molto piu, nondimeno l'assicuratore non resta obligato a maggior somma. Suolsi trattar sempre la quantità, e'l valore de la cosa assicurata, perche il prezzo deue hauere vna certa proportione ad essa, facēdosi l'assicuratione, verbi gratia, a tre, o cinque, o dieci per cento. La qual proportione non potria osseruarsi senza la tassa. La cosa assicurata, che fa l'officio del debitore, resta obligata a rifare i danni, che il padrone incorresse, per non si con-

6 *obligbi del padrone de la cosa assicurata.*

7 *obligo de l'assicuratore.*

obligo dela cosa assicurata.

si condur salua, come era tenuta. si come nel contratto de la sicurtà il debitore dicemmo restare obligato a rifare i dãni, che la sicurtà sua per tal causa hauesse incorso. Et di qui nasce, che quando la
8. cosa assicurata si perde, tutto quello, che di essa resta saluo, si cõsegna a l'assicuratore, accio che possa ricompensarne il proprio danno, o in tutto, o in parte, come sarà possibile. Et molte volte accade, che per questa via si ripari, & ricompensi tutta la perdita.

9 *inganni di questo contratto.* Ma in questo contratto si possono commettere de gli inganni, cosi da la parte de l'assicuratore, come da quella del padrone de la robba. quanto a lo assicuratore, si può commetter fraude in due modi. L'vno è, se non hà tanti beni, quanti bisogna per pagar la quantità assicurata. si come anco nel contratto de la sicurtà saria inganno, se vno si offerisse, come dicono, malleuadore, non hauendo il modo à satisfare per il principale debitore, quando egli mancasse. L'altro è, se sapendo del certo, che la cosa, de la cui sicurtà si tratta, è già fuora in tutto d'ogni pericolo, egli nondimeno piglia dinari per assicurarla, senza che egli si metta a rischio alcuno. il che saria, come se la naue, che vno cerca di assicurare, si trouasse già salua nel porto, doue andaua, & l'assicuratore lo sapesse benissi-
10 mo. Da la banda del padrone de la cosa possono etiandio occorrere due altri inganni. L'vno è, se sapendo, che la cosa, de la cui sicurtà si tratta, è già perduta. L'assecurasse, perche all'hora ne egli potria perdere, ne l'assicuratore guadagnare. & nõdimeno bisogna, che i contrahenti in questo contratto siano espositi ad vgual ventura, & pericolo. L'altro è, se fingesse di assicurare vna cosa, non essendo però ella; ma vn'altra assai differente. come

se per

se per caso vn mercante fingesse mandare vna naue carica di tapezzerie, & di altre robbe, & in luogo di esse ponesse arena, o stecchi ben serrati ne le casse. il che non ha molti anni, che in fatti occorse. La causa, che questo sia inganno è, perche la cosa assecurata, come habbiamo detto, deue esser tale, che possa con le sue reliquie (quando non giunga salua) rifar l'assecuratore, o in tutto, o in parte de i danni incorsi. il che questa mercantia finta nõ può fare in modo alcuno.

Da le cose dette restano chiare le obligationi de' contrahenti. hora quãto al terzo, che promettemmo, questo contratto si diuide in quattro specie, secondo che sono quattro i generi de le cose assecurate. de la qual materia trattò Silu. Negocium. q.4. Asicuransi prima le mercantie, che vãno per mare, & per terra. asicuransi i denari, che anco si portano da luogo, a luogo, o per mare, o per terra. Si asicurano anco denari douuti. come s'io douessi hauere cento ducati, & vn'altro me gli assecurasse per cinque. Asicurasi nel terzo luogo la libertà. come quando vno va per mare con pericolo di esser preso da Turchi. In vltimo si asicura la vita. come veggiamo farsi, quando vn Vescouo piglia gran somma di dinari per pagarne le bolle, con obligo di pagarlo tra quattro, o cinque anni, se viuerà tanto. All'hora sogliono asicurarsi la vita, che sia per durare tutto quel tempo, nel quale si deue pagare tal debito.

II *diuisione di questo cõtratto.*

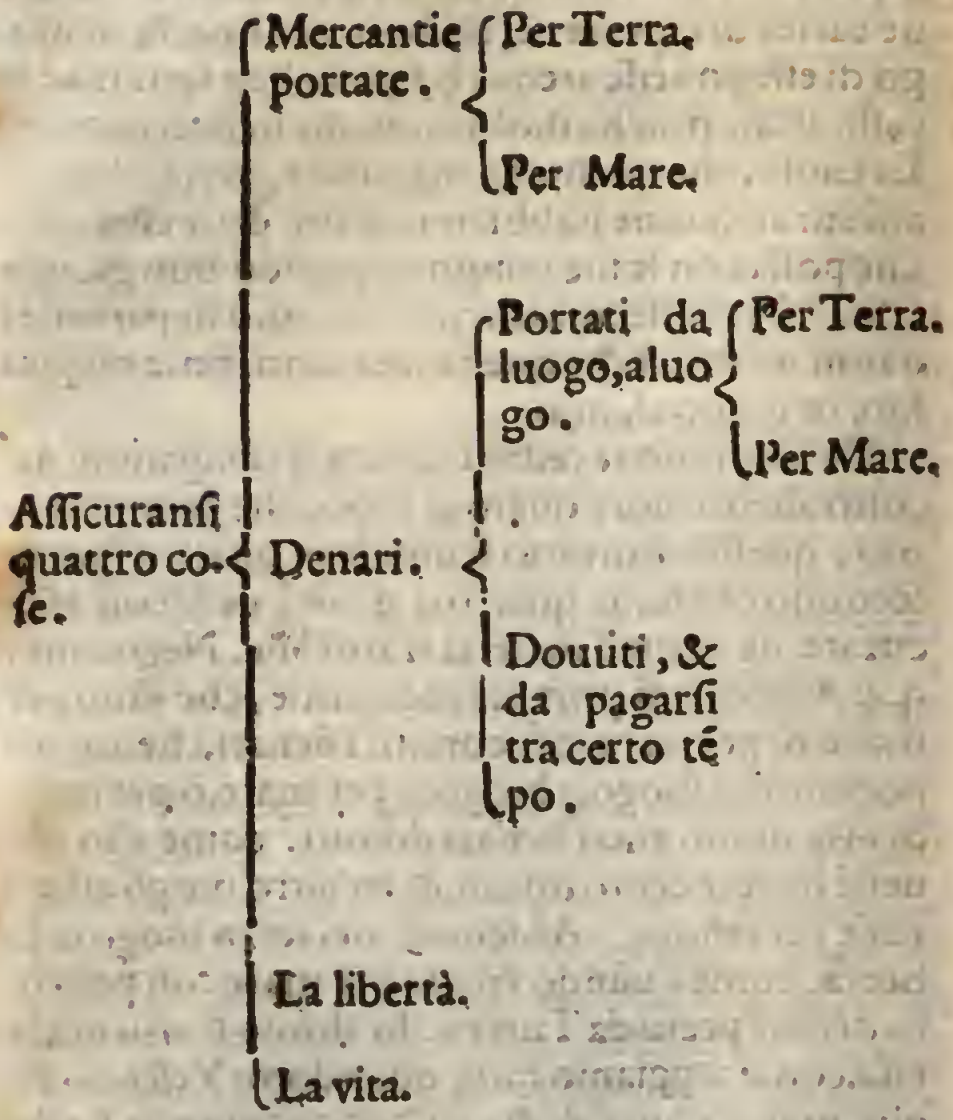

Ma due difficoltà a noi si offeriscono in questo luogo. L'vna è circa l'assicurare i dinari. L'altra circa l'assicurar la vita. La prima si piglia dal cap Nauiganti. nel tit. de Vsu. doue si dice quello essere vsurario, che prestando dinari al nauigante, o a chiva a la fiera, riceue qualche guadagno oltre a la sorte principale, per addossarsi i pericoli di quella moneta impreſtata. perche pigliare sopra di se i detti pericoli non è altro, che assicurarla. adunque lo assicurar la moneta è contratto vsurario, & così

12 *se il medesimo, che impresta, può assicurare i suoi dinari.*

non

non sarà lecito. A questa difficoltà diciamo prima, che da essa non segue esser cosa illecita vniuersalmente l'assicurar dinari impresstati, o in qualunque altro modo douuti, come l'argomento vorria concludere, ma solamente inferisce esser cosa illecita, che colui proprio, che impresta, assicuri i suoi medesimi dinari da lui prestati. Secondo diciamo, che nel detto c. Nauiganti, non si dice essere vsurario chi assicura i suoi proprij denari impresstati, ma che si deue presumere esser tale, come ampiamente dichiarò il Nauarro nel Commentario dei cambi nume. 1.2.3. & c. & nel Man. latino ca. 17. nu. 283. A Ma ben può essere, che nel foro esterio re si presuma vno essere vsurario, che nel foro interiore de la conscienza non sia. Terzo, dico, che questa presuntione del canone ancor che habbia molti altri fondamenti, come lo dichiarò il Nauar ro nel medesimo luogo; a me però pare, che molto chiaramente si fondi in questo, che la medesima persona, che impresta, non possa lecitamente fare officio di assicuratore de i suoi medesimi dinari impresstati, come toccammo nel fine del cap. 23. Et essendo cosi, con ragione si deue presumere all'hora, che il guadagno non si piglia per l'assicuratione, che fa, poi che non lo può fare, ma per l'impresstare il denaro, che è vsura. di sorte, che questa presontione batte in questo, che altri sotto colore di assicurar suoi dinari impresstati va palliando l'vsura. Resta hora di prouare, che ciò non sia lecito, o che non si possa fare, che il medesimo, che impre sta, assicuri i suoi denari prestati. Noi dichiarammo di sopra, come in questo contratto, & anco in quello de le sicurtà, concorrono tre persone, il creditore, il debitore, & l'assecuratore, o il malleuadore. Dicemmo anchora, che se ben formalmen

Dichiaratione del c. Nauiganti

te vi interuengono queste tre persone, con tutto ciò i contrahenti non sono piu di due, perche il malleuadore,& l'assicuratore sempre stanno da la parte del debitore. L'obligo del quale pigliano sopra di loro, & con cui fanno vna medesima persona. Se questo dunque è vero, non può chi impresta esser malleuadore, o assicuratore del suo medesimo denaro. perche all'hora l'assicuratore staria da la banda del creditore. il che ripugna a la natura di questo contratto. Chi vide giamai,che il medesimo creditore sia, o possa esser sicurtà per il credito, che altri gli deue? manco adunque può assicurare il suo proprio denaro impresta to,& che altri gli deue. Oltra di ciò è impossibile, che in vn medesimo soggetto, & rispetto d'vna medesima cosa conuengono dare, & riceuer sicurtà sopra di vn'istesso negocio. perche il dar sicurtà è attione, & il riceuerla è passione. ne però possono trouarsi nel medesimo soggetto rispetto a la medesima cosa attione,& passione,di sorte,che il medesimo sia l'agente, & il patiente, adunque chi impresta non può assicurar la sua medesima moneta, facendo officio di creditore, & di assicuratore. perche in quanto creditore riceue la sicurtà del suo debito. & in quanto assicuratore promette, & da la medesima sicurtà di esso. Piu oltre,chi assicura, o da sicurtà,piglia sopra di se i pericoli temuti.chi riceue la sicurtà, & a chi si fa l'assicuratione resta libero da i detti pericoli.ma nõ è cosa possibile,che il medesimo habbia sopra di se il pericolo,& si troui scarico di esso. adunque non può il medesimo essere in vn medesimo negocio creditore,& assecuratore,& per consequenza,che colui,che impresta, assicuri i suoi dinari prestati. Et da questo segue benissimo,che non potendo assicurarsi i suoi dinari

impre-

impreſtati, non può neanco pretendere guadagno per fare officio di aſſicuratore in queſto contratto di impreſtito. & per conſequenza, che ſe piglia guadagno per aſſicurare, ſi deue con ragione preſumere, che gli pigli per impreſtare, non hauendo altra cauſa, o titolo di pretenderlo giuſtamente, & che ſotto colore di aſſecurare cerchi di palliar l'vſura.

Da quanto ſi è detto reſta chiara la riſpoſta di vn argomento, che ſi fa per prouare, che il medeſimo, che impreſta potria aſſicurar la ſua moneta impreſtata. Et è queſto. Vn terzo potria fare officio di aſſicuratore. adunque lo può fare anco il medeſimo, che impreſta. *arg. in contrario.*

Diciamo, che la conſequenza non vale niente. per che l'officio de l'aſſicuratore ripugna a l'officio del creditore, come habbiamo prouato.

Et per queſto, chi impreſta moneta non può aſſicurarla. ma l'eſſere aſſicuratore non ſolo non ripugna a l'eſſere debitore, anzi fa inſieme con ſeco la perſona d'vn ſolo contrahente. & coſi eſſendo perſona terza, può ſtare da la parte del debitore. il che non potria eſſere, ſe egli medeſimo, che impreſta, aſſicuraſſe la ſua moneta.

Ma trattiamo hora la ſeconda queſtione. & è, ſe ſi può aſſicurar la vita humana?

13 *Se ſi può aſſicurar la vita dell'huomo.*

Alcuni diſſero di nò. come dice Silu. Negocium. quæſtio. quarta. Et queſto per due ragioni. L'vna è, perche la vita non ſi può ſtimare con prezzo.

Et quello, che ſi aſſicura, ſempre ſuole aſſicurarſi ſotto vn certo valore, & ſtima. L'altra è, perche aſſicurandola ſi dà occaſione a la parte contraria di deſiderar la morte del proſſimo, & molte volte ancora di procurarla. Diciamo a queſta queſtione,

che si può benissimo assicurar la vita humana sen za carico di conscienza. il che si vede per isperienza farsi ogni giorno, come dichiarammo di sopra. Hora al primo argomento diciamo, che quando si assicura la vita di alcuno, prima ella si apprezza, & si stima, non già quanto varria assolutamente, perche così non si potria estimar con dinari; ma quanto è l'vtile, è il danno, che nel conseruarsi ella, o perdersi può succedere. il che si può stimare con qualche prezzo. Poniamo caso, che vno mi domandi quattro mila ducati in presto per quattro anni, come sogliono fare i Vescoui per pagare le loro bolle, i quali dinari, se egli viuerà, sò certo, che mi si potranno pagare, ma se muore, nò. Chiaro è, che dal viuere di questa persona quattro anni a me viene questo vtile di ricuperare i miei quattro mila ducati. & se muore, me ne verrà danno, che non potrò hauergli. Io dunque all'hora per assicurarmi di questo danno, gli domando, che si faccia assicurar la vita, che sia per durar tutto questo tempo. & quando che nò, che l'assicuratore mi paghi il danno, che mi succederia, quando egli non viuesse tutto quel tempo. Ecco adunque, come si assicura la vita, senza fare peccato alcuno, & senza che bisogni stimarla quanto ella vale, ma quanto saria il danno, che mancando potria succedere.

Al 2. Al secondo argomento diciamo, che anco si dà occasione, assicurando la vita, di desiderar, che duri, come di desiderar, che manchi, secondo, che da l'essempio proposto appare. Et se ben da l'assicurar la vita si desse a le volte occasione di desiderar la morte di alcuno, non per questo il contratto saria illecito, ne contra giustitia; come ne anco è illecito il far donatione per dopò la morte, ne lasciar

sciar qualche legato nel Testamento, & di buone heredità p dar cosi occasione di desiderar la morte del donatore, o del testatore. Simili occasioni, come queste non sono date, ma prese. ne nascono da la natura de l'opra, ma da la mala, & depurata conscienza de gli huomini, che non basta a concondennare l'opere, & le attioni humane.

Ma prima, che diamo fine a questa materia, si deue notare, che si vsa communemente vn contratto chiamato delle promesse, che si riduce al contratto de le sicurtà, o de l'auersità. Et si fa in questo modo. Si deue affittar, verbi gratia, la beccaria, o l'entrate d'vn Regno, o i pascoli d'vna tenuta, o si vuol vendere vn Territorio, o vn Castello. Et accio che il prezzo di tal fitto, o vendita, va da alto, si promette a chi offerirà mille scudi, di dargliene cinquata; & a chi offerirà due mila, glie ne daranno cento; & a chi quattro mila, dugento, & cosi di mano, in mano. Questo è il contratto de le promesse, il qual si riduce a quello de la sicurtà fatta con interesse, o a quello de l'assicuratione. Il padrone de la cosa, che si affitta, o vende, è il creditore. la cosa affittata, o venduta, sta in luogo del debitore, il cui obligo è di dare al padrone del fitto, o de la compra di essa, uille, o due mila, o quattro mila scudi; o tanta quantità, quanta è quella, che il detto padrone desideta, & vorria, che rendesse.

14 *contratto de le promesse.*

Quello, che offerisce il fitto, o il prezzo de la vendita, per l'interesse, che gli promettono, fa officio di sicurtà, o di assicuratore, il quale offerisce, & promette la quantità del fitto, o de la vendita, assicurandola, & pigliando sopra di se i pericoli, che potriano succedere in contrario. Et si come perdendosi la cosa assicurata, le reliquie di essa deuo-

no consegnarsi all'assicuratore, accio che con esso si rifaccia de i danni riceuuti; cosi hauendo offerto assai al detto fitto, & non trouando poi la via da vscirne, accetta in se la cosa affittata per cauarne quello, che può, accio che possa rifarsi de i danni inoorsi. Et questo basti quanto a la materia de l'assicuratione.

SOMMARIO.

1 *Pegno a che contratto si riduce.*
2 *Chi da il Pegno non può con vn pegno solo sodisfare a duoi debiti.*
3 *Chi da il pegno deue pagare le spese di quello.*
4 *Chi da il Pegno deue prima pagare il debito auanti, che ribabbi il pegno.*
5 *Pegno deue essere conseruato da chi l'hà.*
6 *Del Pegno quando se ne può seruire.*
7 *Pegno fruttuoso contra il debito.*
8 *Se il Pegno fatto fruttuoso per industria del creditore sconti il debito.*
9 *Feudo dato in pegno al diretto padrone a chi frutta.*
10 *Il Pegno dato per la Dote fruttifica al genero.*
11 *Vedoua può riceuere i frutti della Dote.*
12 *Il Pegno quando si può vendere.*
13 *Ne i Pegni non ha luogo il patto legis comissoriæ.*
14 *Il Pegno in che modo si può impegnare.*
15 *Del Pegno venduto, il sopranzo è del padrone.*
16 *Nel Pegno inganni.*
17 *Del Pegno specie.*
18 *In Pegno non si può dare huomo libero.*

DEL PEGNO. CAP. XL.

TRE cose occorrono qui da trattare circa di questo contratto. la prima sarà dichiarare, qual sia la natura sua. la secõda esplicare le obligationi de' contrahenti. la terza diuidere questo cõtratto ne le sue specie. Quanto al primo poi che ognun sà, & a niuno è occulto, quel, che sia dare alcuna cosa in pegno. rispiarmeremo in questo la fatica ordinaria di inuestigar la diffinitione di questo contratto. La qual ne le dispute non è necessaria, eccetto quando non si sà, che cosa sia quello, di cui s'hà da trattare. Sola vna diligenza ne resta per intender meglio, anzi perfettamente la natura de' pegni. & è di sapere a qual contratto si riducano di quelli, che fin qui habbiamo dichiarato. Et se ben vogliamo attendere la qualità di questo contratto, troueremo, che si riduce a quello de la sicurtà. Et che non è altro dare vna cosa in pegno, che dare vna sicurtà. Tre cose adunque concorrono in esso, si come anco nel contratto de la sicurtà. l'vna è il creditore, l'altra il debitore. la terza il pegno. che fa officio di malleuadere, perche si come costui resta obligato a satisfare per il debitore, mancando egli al suo debito, così anco il pegno resta obligato al medesimo. Et si come il creditore si riuolge a la sicurtà, quando il debitor non paga; così in questo contratto in tal caso si ricorre al pegno. Sola questa differenza si troua tra questi due contratti, che in quello de la sicurtà il malleuadere è vna persona; ma in questo

I.
A quel cõtratto si riduca questo del pegno.

quello

quello, che stà in suo luogo è ordinariamente cosa irrationale, & inanimata. Da le cose dette anco si vede la differenza, che è tra questo contratto, & quello de l'assecuratione. perche in questo il debitore è huomo, & in quello è vna cosa irrationale. In questo anco l'assicuratore, ò chi fà il suo officio, è cosa irrationale commiunemente, cioè il pegno, & in quell'altro è huomo. Di sorte, che questi tre contratti non sono differenti essentialmente tra loro, ma solo ne gli accidenti, come da quanto habbiamo detto chiaramente appare.

Differenza tra questo cõtratto, et quello de l'assecuratione.

2. *Obligo 1. di chi dà il pegno.*

Quanto al secondo trattaremo prima de le obligationi, che hà colui, che dà il pegno. le quali sono tre.

La prima è, che non può dare vna medesima cosa in pegno per satisfare a due oblighi. se già non valesse tanto, che potesse satisfare per l'vno, & per l'altro. come se vno douesse a Pietro cento ducati, & a Francesco cento altri, non potria dar per pegno di questi due debiti vna casa, che non valesse piu di cento, & venti. ma se volesse 200. ò 300. ben si potria dar per l'vno, & per l'altro. la ragione di questo è, perche il pegno, come habbiamo detto, fà officio de malleuadore, ò di assecuratore. Et niuno, che non possa satisfare può fare alcuno di questi officij.

3. *Seconda.*

La seconda è, che deue pagar tutte le spese, che necessariamente si faranno per cõseruare il pegno. come quando fosse vn'huomo, ò vn'animale, fatte in mangiare, & bere, & vestire. ò se fosse vna casa, le spese fatte per ripararla. Et se fosse vn campo, quello, che si spendesse per coltiuarlo. la ragione di questo è, perche il pegno è di chi lo dà. & fin tanto che è pegno, tutto và a conto suo.

4. *Terza.*

La terza è di pagar prima tutto il debito, che

possa

possa ricomperare il suo pegno. perche fin tanto che vi resta da pagar niente, se non fosse anco piu d'vn quattrino. l'altro non è obligato a renderlo. la ragione di questo è, che si come chi è sicurtà è obligato a tutto il debito di colui, per cui hà promesso, ne resta mai disobligato fin tanto, che non sia satisfatto interamente, così debbiamo dire anco del pegno, che fà officio di sicurtà.

5. *Obligbi di di chi riceue il pegno*

Le obligationi poi di colui, che riceue il pegno, sono assai piu. Et la prima è di conseruare il pegno di tal maniera, che per negligenza, ò colpa sua nõ si guasti, ò perda. Onde se patisse alcun danno p colpa sua, ò lata, ò leue, che fosse, resteria obligato a risarcirlo. la colpa detta leuissima non l'obligheria a questo perche il pegno si dà piu in vtile del debitore, a cui serue di sicurtà, che del creditore, & però non bisogna, che sia tanta la diligenza sua in custoditlo, che etiamdio per colpa leuissima resti obligato a rifare simili danni. che differẽza sia tra queste tre colpe lata, leue, & leuissima ampiamente l'habbiamo esplicato nel c. 2. & 5. La seconda è di non seruirsi del pegno, & di non vsarlo. la ragione di questo è perche se è obligato a conseruarlo intero, & sano, & senza alcun detrimento, nõ può adoperarlo perche altrimente si verria a guastare. oltra che il pegno non si dà, se non per sicurtà del creditore. & nõ in presto, ne in affitto. Onde non si concede l'vso di esso. come si fà ne l'impresti to, & nel fitto.

6. *Prima eccettione.*

Ma tre eccettioni porta seco questo obligo. per conto de le quali alcuno potria seruirsi del pegno senza peccato, & senza obligo di restituire. la prima è, quando tal seruitio ridonda in vtile del pegno, ò del padrone, & non solamente del creditore, come se fosse vn cauallo, saria bene di esso, & an

cò del padrone adoperarlo a le volte in caualcare, acciò ſtando ſempre ne la ſtalla, non imbolſiſſe, co ſi d'vna tapezzeria data in pegno ſaria vtile tal vol
La 2. ta cauarla fuora, & ſeruirſene, acciò che non foſſe roſa da le tignole. La ſeconda eccettione è, quando l'vſo de la coſa è tale, che non la guaſta, ne lo fà
La 3. danno alcuno. come ſaria ſeruirſi in qualche feſta d'vn piatto d'argento dato per pegno. La terza è, ſe il pegno foſſe vna tal coſa, il cui vſo ſoleſſe conce derſi tra gli amici gratioſamente, & ſenza alcun prezzo. come ſaria vn libro. coſi dice San Tom. ne la 2. 2. quæſt. 78. artic. 2. ad. 6. Tutte queſte eccettioni ſi deuono intendere, con queſto che ciò non foſſe contra la voglia del padrone, ò eſpreſſa, ò tacita, ò che non riſultaſſe in ſuo danno, il che ſaria, quando per ſeruirſi d'vna coſa impegnata, come d'vna collana d'oro, ò d'vn boccale d'argento, ò di altre coſe ſimile, reſtaſſe il padrone con poco credito, vedendo le genti, ch'egli habbia dato le ſue coſe in pegno.

Obligo. 3. La terza obligatione è di reſtituire i danni, & deterioramenti del pegno, i quali foſſero auuenuti per eſſerſi ſeruito di eſſo contra la voglia del padrone, ò per ſua negligenza, ò colpa, che fia lata, ò leue.

7. Quarta. La quarta è, che ſe il pegno foſſe fruttuoſo, & godeſſe i frutti, che produce, deuono ſcontarſi de la ſorte principale, defalcandone il valore di eſſi. cauandone però prima le ſpeſe, & le fatiche durate nel coltiuarlo, come ſi dice nel cap. 1. & 2. & nel c. conqueſtus di vſu. la ragione del primo è, perche il detto frutto è del padrone del pegno, & non del creditore, & per queſto ò non deue perderli, ò godendoli ſcontarli da le ſorte principale. perche altrimente ſaria vna ſpecie di furto, piglian

do di

do di quei d'altri, & seruendosene contra la voglia del padrone. La ragione del secondo è, perche il coltiuare la cosa impegnata è piu interesse del debitore, che n'è padrone, che del creditore, & i frutti sono tutti i suoi, come habbiamo detto. adunque le spese, & le fatiche fatte in bonificatione del pegno, acciò che possa rendere il frutto, deuono andare a conto del debitore, & non del creditore. è anco tenuto il creditore a scontare del debito principale i frutti, che si sarebbono potuti cauare del pegno, & per colpa sua non si cauarono. come non hauendo ne cultiuato, ne seminato il campo, ò non appigionata la casa, come disse Siluestro. Pignus. q. 11. potendolo fare.

Ma circa questo si dubita, se la cosa impegnata fosse naturalmente infruttuosa, ò per negligenza anco del padrone, che non volesse coltiuarla: & di poi per l'industria. & diligenza del creditore veniſse a fruttare, se tali frutti sariano del creditore, di sorte, che non fosse tenuto a scontarli del debito principale. A questo risponde il Soto nel li. 6. de iust. & iur. q. 1. art. 2. ad. 6. che se il frutto di quella cosa fosse poco, non saria obligato il creditore a scontarlo. perche all'hora non saria del debitore, di cui è il pegno, ma proprio suo, come cosa douuta a l'industria sua. si come ne anco il depositario è tenuto a restituire quello, che per sua industria haueſse guadagnato con il denaro depositato. Oltra di questo il padrone del pegno non patisce alcun detrimento, perche l'altro pigli tali frutti. poi ch'egli non gli haria hauuti, stando la cosa impegnata in poter suo. adunque non sarà obligato il creditore a pigliarli in parte di pagamēto, come se fossero del debitore, & nō suoi. ma

8. *Dubitatione.*

Opinione del Soto.

quando

quando detti frutti fussero di notabile quantità, dice, che douria scontarli de la paga del debito.

Opinione cõtraria del Nauarro. Ma la contraria opinione segue il Dottor Nauarro nel suo Man. c. 17. nu. 216. la quale io tengo p piu sicura. La ragione è, perche la cosa fruttifica sempre per il padrone. la cosa impegnata è del debitore, & non del creditore. dunque deue fruttare al debitore, & non al creditore. Oltra di questo ne seguiria, che se la cosa impegnata rendesse p industria del creditore tre volte piu di quello, che hauesse reso stando in mano del debitore suo padrone, tutto quello eccesso saria del creditore, & non del padrone, che è manifestamente falso. Aggiugniamo noi a queste ragioni del Nauarro vn altra cõtra la detta opinion del Soto. & è, che quel la medesima ragione, che il patron del pegno hà sopra i frutti di esso, quando sono molti, hà parimente quando sono pochi. atteso che tal ragione non è fondata ne l'essere i frutti ò pochi, ò molti; ma ne l'essere nati in sul suo. adunque etiamdio che siano pochi, toccano al patrone del pegno, & non al creditore. non essendo men suo il pegno quando frutta poco, che quando frutta molto. ben'è vero, che essendo i frutti pochi, & la industria, & le spese fatte dal creditore molte; scontato quello, che importano cõ il valore de' frutti, quando sono pochi, poca parte ne resteria per il padrone del pegno.

A gli arg. del Soto. A gli argumenti del Soto diciamo, che quanto al primo non è la medesima ragione dei denari depositati, & del pegno. perche i dena- non hanno in se qualità alcuna intrinseca da fruttare, & da guadagnare. ma tutto quello, che per mezzo loro si guadagna, si attribuisce a l'industria di chi gli traffica, & maneggia. Onde il guadagno non si deue al padrone del deposito, ma al depo-

depositario, che con il suo ingegno gli hà fatti guadagnare. ma il campo, la vigna, il cauallo, & l'altre cose simili date in pegno hanno qualche virtù intrinseca, per la quale cõ l'aiuto de la industria fanno frutto. onde tal frutto non si deue attribuire a l'industria sola de l'huomo, ma a la natura di esse. Et di quì è, che simili frutti si deuono al padrone, ma non già il guadagno, che si fa col denaro. vero è, che chi con la sua industria, & spesa, & fatica facesse fruttare queste cose haria ragione di ritenersi del detto frutto tutto quello, che l'industria, & la fatica, & la spesa da lui fatta richiedono, & il restãte dare al padrone. Al secondo argumento si nega la conseguenza. perche la causa, per cui il padrone del pegno hà ragione sopra i frutti di esso, non è l'incorrere piu vn danno, che vn'altro per fargli nascere, ma perche il pegno è suo proprio. onde ancor che non incorresse alcun danno per seruirsi l'altro di quel suo pegno, di ragione i frutti sono suoi, perche il pegno è suo. Poniamo caso, che alcuno si trouasse vn cauallo, ma tanto indomito, che non potesse seruirsene a cosa alcuna, se lo desse poi in pegno a persona industriosa, che lo domasse di tal maniera, che potesse seruire ad ogni cosa, & che però lo mandasse a vettura, ò l'adoperasse a tirare vn cocchio, di chi saria all'hora l'vtile, che se ne cauasse? chiaro è, che saria del padrone, & non di colui, che l'hà in pegno, il quale solo può cauarne quello, che merita l'industria, la fatica, & la spesa da lui fatta in domarlo. Et con tutto ciò niun danno per questo incorse il padrone del cauallo, & di niun profitto era priuo p hauerlo impegnato, non potendo seruirsene a cosa alcuna. Da questo si può inferire, quanto facciano contra giustitia i Principi, & gran maestri, i quali tal volta pi- *Nota.*

gliano

gliano in pegno vna Città per qualche gran somma di denari impreſtata, ò douuta. laquale fin tanto che non ſia pagata, ſi godono l'entrate di eſſa, ſenza ſcontarla con il debito principale.

9. Eccettione prima.

Ma queſta quarta obligatione ha due eccettioni. l'vna ſi troua eſpreſſa nel c. conqueſtus. de vſu. dove ſi dice, che ſe ſi dà vn pegno al medeſimo, che ne ſia diretto Signore. come ſaria vna caſa, ò vna poſſeſſione, che il Feudatario, ò il cenſaliſta emphiteotico deſſe in pegno al diretto padrone, potria detto padrone all'hora godere i frutti di eſſa, ſenza eſſere obligato à ſcontarli con il debito principale. la ragione di queſto è, perche all'hora quel padrone diretto, non ſi diria godere i frutti de la coſa altrui, ma de la ſua propria. ma nondimeno acciò che queſto ſi poſſa fare deuono concorrere tre conditioni, come diſſe Silu. Feudum. q. 30. & il Nauarro nel ſuo Man. c. 17. nu. 217. & 218. la prima è, che mentre il diretto padrone tiene in pegno la detta coſa, & gode i frutti di eſſa, nõ ſia obligato l'emphiteota, ò il Feudatario a pagar la penſione che ſolea. La ſeconda che ſe quel pegno era ſtato migliorato dal Cenſaliſta, ò dal Feudatario, i frutti di tal miglioramento ſiano, non del padrone diretto, ma di chi fece il miglioramento. ſe bene il Soto nel lib. 6. de iuſt. & iu. q. 1. ar. 2. ad. 6. dice il contrario. la cui ragione è, perche il Cenſaliſta, & il Feudatario ſi trouano all'hora liberi dal penſiero di coltiuare la detta coſa impegnata, & però i frutti di eſſa, quanto al miglioramento ancora, deuono eſſere del padrone diretto, che hà il carico di farla coltiuare a le proprie ſpeſe. In fauor de la quale opinione è, che ſe quella tal coſa ricadeſſe, torneria al padrone diretto con tutto il miglioramento, che ſi troua, poi che fù data con

tale

tale obligo, che il censalista, ò il feudatario douerà migliorarla. & questa parola Emphitheusis non vuol dire altro, che miglioramento. adunque tornando la medesima cosa per via di pegno a le mani del padrone diretto, tutti i frutti saranno suoi, & potranno goderli senza alcuna eccettione. la terza è, che l'emphiteota, ò il feudatario non hauesse ro pagato denari per il dominio vtile, ma l'hauessino riceuuto gratiosamente, & senza prezzo, come s'vsa communemente. perche hauendo sborsato il denaro, già hariano come compri i frutti di detta cosa, & però non potriano esserne priui, essendo suoi. Ma questo s'intende, secondo il Nauarro, se già i denari non fussero stati si pochi, che non fossero prezzo giusto, & sufficiente per comprare cosi gran quantià di frutti, che si cauasse di quella cosa. nel qual caso dice il Nauarro, che il padron diretto potria riceuerne tanti, quanto fur meno del giusto prezzo i denari riceuuti, & il padrone vtile potria pigliarne anco tanti. che corrispondessero al prezzo dato, & non piu.

L'altra eccettione stà pur nel medesimo tit. de vsu, c. salubriter. doue si dice, che quando il genero riceue dal suocero vn pegno fruttifero, fin tanto, che non gli sia pagata la dote, i frutti sono suoi & non si hanno a scontare del debito principale.

10. *Del genero che riceue pegno fruttifero per la dote.*

Il che s'intende in caso, che il suocero fosse obligato a pagar subito la dote, & non la pagasse. perche se fossero d'accordo, che douesse pagarsi tra tanto tempo, non potria intanto godere il genero i frutti del pegno. per il qual patto pareria, che si contentasse il genero di sostentare gratiosamente la propria moglie per tutto quel tempo, senza pretendere altro inte-

intereſſe de la dote. vero è, che ſe inſieme con il detto patto domãdaſſe il genero qualche pegno fruttifero, parente, che voleſſe ſeruirſi del beneficio de de le leggi. che gli dà facultà di godere i frutti di eſſo fintanto, che non gli ſia pagata la dote. Onde pare, che poteſſe lecitamente farlo, come lo diſſe il Panormitano ſopra il detto c. Salubriter, approuãto da Silu. vſura. 3. q. 4. & dal Soto nel luogo allegato. Si deue anco intendere la detta eccettione, in caſo che il marito ſoſtentaſſe la propria moglie, perche ſe foſſe ſpeſata dal padre, ò da chi deue pagar la dote, non potria godere i frutti del pegno, ſenza ſcontarne con la dote. Così dice Silu. il Soto, & tutti. Di queſta materia tratta il Soto nel lib. 6. de iuſt. & iu. q. 1. ar. 2. ad. 7. & il Nauarro nel Commẽtario de le vſure. n. 71. & nel Man. c. 17. nu. 213. & Silu. vſura. 3. q. 2. la cauſa di queſta ſeconda eccettione il Nauarro dopo l'hauer cõfutato molte opinione, dice eſſer queſta che la dote ſi dà, come vn patrimonio de la moglie, acciò che ſi ſoſtenti de' frutti, reſtando il capitale ſaluo. Ma ſe ſi conſidera la natura de la dote, & la intentione de le leggi, che di eſſa trattano, il dar la dote al genero è come fondare ſopra i ſuoi beni vn cenſale di tanta quantità, quanta è ella, acciò che de le penſioni, & rendite di queſto cenſale il marito ſoſtenti la propria moglie. & di quì è, che fin tanto che il ſuocero non dà la dote, finge la legge, che il genero reſti priuo di tali penſioni, & rendite; & p queſto reſtare il ſuocero obligato a rifargli tutti quelli intereſſi. Perche chi hà da pagare qualche debito ſuole conſegnarlo ſopra i frutti, & le rendite de qualche ſua poſſeſſione. di queſta maniera dando il ſuocero qualche pegno fruttifero al ſuo genero, è come vn conſegnarli la penſione, che gli

deue

deue per conto de la dote sopra i frutti di essa. acciò che gli goda fin tanto, che non gli sia cõsegnata la dote. Et di qui segue esser vero quello, che notò il Panormitano sopra il detto c. salubriter. approuato da Silu. vsura. 3. q. 3. & dal Nauarro nel commentario de le vsure. nu. 74. & dal Soto. q. 1. ar. 2. ad. 6. nel lib. 6. de iust. & iu. che può il genero lecitamente riceuere dal suocero ogni anno qualche pẽsione de la quantità de la dote per modo di censale, fin tanto che non sia pagata. Ma qui si potria con ragione dubitare, se può il genero pigliare i frutti di quel pegno, essendo molto piu di quello, che douria essere la pensione de la dote posta come censo? Silu. vsura. 3. q. 2. dimostra, che non possa pigliarne maggior quantità di quello, che saria la pensione, ò l'interesse cauato de la dote, atteso, che tali frutti succedono in vece del detto interesse. Il medesimo affermò prima di lui Corrado nel suo libro de' contratti. q. 35. ne la cõclusione 6. & il Soto l'approua nel luogo allegato. Ma contra di questo si potria allegare, che la dote si dà per sostentare i pesi del matrimonio, che sono l'hauere a nutrir la moglie, & i figliuoli. adunque potria il genero pigliar tanto de' frutti, quanto per la detta sostentatione fosse bisogno, ancor che auanzasse l'interesse cauato de la dote. A questo risponde Siluestro che la moglie deue esser sostentata secondo la quantità de la dote, vuol dire secondo la quantità de l'interesse cauato de la dote. Et a questo solo è obligato il marito per la forza di questo contratto, & per l'obligo di hauere riceuuto tanta dote. & cosi non potrà de' detti frutti godere, se non quanto saria il detto interesse. Et quello, c'habbiamo detto del genero, si deue anco dire de la vedoua, morto il marito, che

Dubitatione.

A chi nõ si paga la dote può seruirsi delli frutti del pegno.

può giodere i frutti del pegno fruttifero, fin tanto che suo padre non le dà la sua dote, ò gli heredi del suo marito, perche è la medesima ragione de l'vno, che de l'altro.

11. Di quì nasce l'vsanza, & la legge tanto frequentata nei regni di Catalogna di consegnare a le vedoue vn pegno fruttifero, de' frutti del quale possono sostentarsi, fin tanto, che è loro detenuta la propria dote. la qual dottrina è di Corrado. q. 35. conclusione 9. & del Nauarro nel Commentario de l'vsure. nu. 73. il quale estende anco questa facultà, & licenza a la donna separata dal suo marito per qualche repudio. & il medesimo dice il Soto nel luogo allegato.

12. *Obligo. 5.* Segue hora la quinta obligatione di non alienare il pegno, se non in vn certo modo, & a certo tempo. In due modi si può alienare, ò vendendolo, ò impegnandolo. quanto al primo non si può vendere, se non passato il tempo di pagare il debito, il quale trascorso, se il padrone del pegno, sendone prima stato ricerco, non paga, si potrà per decreto del Giudice, & non altrimente vendere publicamente a l'incanto, & a chi piu ne offerirà. Ma qui si deue notare, che le leggi vetarono quel patto hauer luogo ne' pegni, che si chiama legis cõmissoriæ. di cui tratta Silu. Pactum. q. 14. il qual patto saria, come se il creditore si conuenisse, che non essendo pagato al tempo accordato. il pegno restasse suo, come venduto per tãto prezzo, quanto è il debito. ò che non pagando fino al tal giorno non possa piu liberarlo. Di questo patto dicono le leggi, che non deue hauer luogo, ne esser per messo ne' pegni, come si legge nel c. significante. tit. de pigno. Vero è, che facendosi il patto di questa sorte, che non pagandosi il debito al tempo cõ-

13. *Il patto de le legge cõmissoria.*

uenuto

uenuto, si habbia da vendere il pegno per il prezzo, che sarà giusto, può hauer luogo anco ne' pegni, & potria farsi lecitamente. Di questa materia leggasi Silu. Pactum. q. 14. & vsura. 3. q. 1. Pignus. q. 6. doue pone molti modi di far questo patto. Parimente Couarruuias. To. 2. de le sue varie risolutioni. li. 3. c. nu. 7. & 8. & il Nauarro nel Man. c. 17. nu. 203. & 204.

Quanto al secondo si può anco impegnare per la medesima quantità, per la quale fù dal padrone impegnata, ma non per piu. di sorte, che se l'hauea per dieci scudi, non possa darlo per venti, anchor che il pegno valesse cento. la ragione di questo è, perche questo tale non hà ragione in quel pegno, se non per diece scudi, & per questo non può concedere ragione a vn'altro, se non per dieci. ma questa facultà all'hora l'hà il creditore. quando il debitore non paga al tempo debito, & non prima. di sorte, che passato tal tempo, come lo potria vendere, così può anco impegnarlo, per cauarne il suo credito. la ragione di tutto questo è perche il pegno fà officio di sicurtà. Onde si come quando il creditore non è satisfatto dal debitore, si volge contro a la sicurtà, passato il tempo del pagamento; così può anco vendere, ò impegnare il pegno, passato il detto tempo, & non prima. 14.

La sesta obligatione è, che essendosi venduto il pegno per maggior quantità, che non era il debito, tutto il soprauanzo si restituisca al padrone di esso, scontandose prima tutte le spese, che fur necessariamente fatte nel venderlo. 15. *Obligo. 6.*

La settima, & vltima, è da restituire al padrone il suo pegno subito, che sia pagato tutto il debito, senza che gli resti facoltà di tenerlo pur vn momẽto di piu. Da le quali obligationi si possono facil- 16.

Gli ingàni & le frau di di queſto contratto.

mente inferire gli inganni,& le fraudi, che poſſono occorrere in queſto contratto da ogni parte perche non ſi oſſeruando quanto ſi è detto, ſempre ſi commette inganno. Da la banda del debitore,che dà il pegno,ſaria inganno, quando il pegno non foſſe ſuo proprio; ò ſi obligaſſe il medeſimo a dué creditori, non valendo tanto, che poteſſe ſatisfare ad ammendue. Donde ſi inferiſce, quanto facciano contra giuſtitia coloro, che hauẽdo vna caſa,ò vna poſſeſſione hipotecata,ò data in pegno per qualche particolare obligo, tornano ad hipotecarla,& impegnarla per vn'altro,& per piu, nõ eſſendo però baſtãte per tutti, come ogni giorno ſi vede accadere nel fondare i cenſi. Saria anco inganno a dare vna coſa per vn'altra, come vna catena di ſtagno, ò di vetro per vna d'argento, ò vna coſa dorata per oro. Coſi leggiamo hauer fatto il Cio Reuſdiaz, il qual dette a certi Hebrei per pegno di molti denari a lui preſtati alcune caſſe piene di arena,& di ſaſſi,come foſſero piene di gioie,& di pietre pretioſe. Da la parte del creditore, che riceue il pegno, ſi poſſono anco fare di molti inganni. come quando ſi ſeruiſſe del pegno. ò ſe paſſato il tempo de la paga il vendeſſe ſenza prima auuiſarne il padrone,ò ſe eſſendo ſatisfatto,non lo rendeſſe ſubito.

17 *Diuiſione di queſto cõtratto.*

Hora fin quì habbiamo trattato de le obligatil ni de' contrahenti. reſta in queſt'vltimo, ſecondo la promeſſa, di trattare de la diuiſione di queſto contratto ne le ſue ſpecie. Si diuide adunq; prima il pegno in quello, che communemente ſi chiama pegno;& in quello,che ſi chiama hipoteca. La differanza eſſentiale tra queſte due ſpecie conſiſte in queſto che il pegno ſi cõſegna al creditore, reſtando in man ſua. come ſe per farmi ſicuro d'vn mio

credito

credito mi fosse dato vn cauallo per pegno, ò vna vigna, restando l'vn, & l'altro in mano mia. ma la hipoteca resta apresso al medesimo debitore, come se per sicurtà del medesimo debito, mi fosse data vna casa, ò vno schiauo, restando l'vno, & l'altro apresso al medesimo debitore. Altri dissero esser differenti in questo che il pegno è cosa mobile, & la hipoteca immobile. ma questa differenza è accidentale, potendo anco darsi in pegno alcuna cosa immobile. come vna casa, ò vna vigna consegnandola al creditore. & anco l'hipoteca può essere cosa mobile, come quando si desse per pegno vno schiauo, che restasse apresso del suo padrone. Vero è, che se bene alcune volte passa così, nondimeno l'ordinario è, che l'hipoteca sia cosa immobile, & il pegno mobile. Il pegno poi si può diuidere in tante specie, quante possono esser le cose date in pegno, come ne la figura posta più giu si potrà vedere. Quanto à l'hipoteca, l'vna è espressa, l'altra tacita. espressa è, quando alcuna cosa si obliga espressamente ò in particolare, ò in generale. In particolare, come quando si obliga vna casa, ò vna vigna, ò cosa simile. In generale, come quando vno obliga tutti i suoi beni, senza nominarne alcuno. Tacita è, per la quale alcuna cosa resta obligata realmente, & di sua natura, secondo le leggi a la satisfattione di qualche debito, ancor che non si oblighi espressamente. come i beni del marito restano obligati a pagar la dote de la moglie. La hipoteca espressa si chiama per altro nome conuentionale, perche resta obligata per patto, & conuentione de le parti. ma la tacita si chiama legale, perche secõdo le dispositiõ de le leggi, & non per altro patto resta obligata. di questa materia si legge Silu. Pignus. q. 1.

Hipoteca che sia.

Il pegno è di due sorti.
Pegno, che può essere cose.
Naturali come
Huomini.
Bruti animali.
Gioie.
Possessioni.
Morali, come
Officij.
Crediti proprij.
Artificiali, come
Edeficij.
Arme.
Vestimenti.
Ipoteca
Espressa, ò conuentionale
Particolare
Generale
L'vn, & l'altro possono essere cose
Naturali come possessioni.
Morali come officij.
Artificiali, come edificij.
Tacita, ò legale.

Quanto

Quanto a la prima diuisione auertisci, che secondo le leggi, l'huomo libero non si può dare per pegno, eccetto in tre casi. L'vno è quando vno schiauo impegna se stesso per vscir di cattiuità. L'altro quando il padre per necessità di fame impegna il figliuolo. Il terzo, quãdo si da qualcuno per ostaggio fin tanto, che si osserui la promessa. Non si possono anco, secondo le leggi, dare in pegno le cose sacre, & religiose, eccetto in certi casi, circa i quali si consultino i legisti, & i canonisti. Leggasi sopra questo Silu. Pignus q. 3. Et tanto basta di questo contratto per i Theologi, lasciando molte altre cose a i legisti, & a i canonisti.

l'huomo libero non può darsi p pegno, ne la cosa sacra.

SOMMARIO.

1 *Compagnia che cosa è.*
2 *Compagnia di tre generi.*
3 *Ne la Compagnia tre cose si ricercano.*
4 *Ne la Compagnia, quale sia la sorte principale di ciascuno.*
5 *Compagnia se si può fare con assicurare il capitale, & il guadagno.*
6 *Della Compagnia specie.*
7 *S'è Compagnia, quando vno pone solo l'industria, l'altro robba.*
8 *Se ne la Compagnia, si rifanno le fatiche perdute.*
9 *Socità d'animali, come si fa giusta.*

DEL CONTRATTO DE LA Compagnia. Cap. XLI.

1 *che cosa sia compagnia*

VLtimo di tutti i contratti nominati è questo de la Compagnia. il quale è vna sorte di cõcordia, & di cõuenienza di piu persone, per la quale conuengono in alcuna mercatura, o traffico, a fine di trattarla piu cõmodamente, & con piu guadagno di tutti. Trouo io tre generi di compagnia.

2 *tre generi di compagnia.*

L'vno è, per cui s'accordano alcuni, & conuengono insieme per trattare, & mercatantare con dinari, comprando, & vendendo. & questa è la piu cõmune. L'altro è, quando piu artefici conuengono insieme per guadagnare in qualche loro arte. come due, o tre pescatori ne l'arte del pescare, & cosi di molti altri. di questa maniera sogliono far compagnia tutti i piffari d'vna città, essercitando in cõmune l'officio loro, & partẽdo poi insieme il guadagno fatto. Et il medesimo sogliono anco fare di moltri altri officiali. Il terzo è, per cui molti cõuengono in tenere a commune alcuni animali, & trafficar con essi a commun guadagno, la qual cõpagnia suol chiamarsi con nome barbaro soccità.

soccità.

Di questi tre, il primo, è piu principale di tutti, & come regola, & misura de gli altri, & cosi di esso tratteremo qui principalmente. perche inteso questo, facilmente gli altri s'intendono. Due cose dunque tratteremo noi di questa compagnia. La prima sarà, che cõditioni deua hauere, pche sia giusta, & lecita. La seconda, esplicare i suoi modi, & le sue specie, quante siano.

Quanto

Quanto al primo, tre cose si ricercano necessariamente per la rettitudine, & giustitia di questo cõtratto, come disse Silu. Societas. 1. q. 1. Et il Gaet. ne la sua sommetta, & sopra la 2.2. q.78. ar.3.ad.5. & il Nauarro nel suo Manual.cap. 17.nume.251.

3. *tre cose si ricercano a questo contratto.*

La prima è, che il negocio, in cui si ha da trauagliare & da trafficare, sia lecito, cioè, che non sia vsurario, o contra giustitia. La seconda, che i denari, che ciaschedun pone, stiano vgualmente soggetti al guadagno, & a la perdita. La ragione di questo è, secondo san Thom. ne la 2.2.q.78.ar.3.ad.5. per che quel denaro sempre resta sotto il dominio di chi lo pose, & per questo è giusto, che il guadagno, & la perdita di esso vadano a conto suo. La terza è, che nel partire il guadagno, & la perdita, si osserui sempre vgual proportione con quello, che ciaschedun pose. di maniera, che sia tal proportione tra le parti del guadagno, & de la perdita data a ciascheduno, quale era tra quei denari, che ciascheduno hauea posto a beneficio de la compagnia.

La ragione di questo è, perche questo contratto è vna specie di fratellanza, la quale ricerca vna equalità, come questa. Si dichiara questo con vno essempio. Pose vno dugento scudi, vn'altro cento, che sono la metà di dugento, vn'altro cinquanta, che sono la metà di cento, & il quarto di dugẽto. Se il guadagno fosse poi di settanta scudi, Et al primo ne dessero quaranta; & al secondo venti, che sono la metà di quaranta, & al terzo dieci, che sono la metà di venti, & il quarto di quaranta, saria ben fatta la partitione. perche saria la medesima proportione tra le parti del guadagno dato a ciacheduno, che era tra le parti del denaro posto da ciascheduno. Il medesimo poi s'intenda, quando la perdita fosse stata di altri settanta. perche il primo

mo ne perderia quaranta, il secondo, la metà, che sono venti, & il terzo la metà di venti, & il quarto di quaranta, che sono dieci.

4. *Opinione del Soto.* Circa la seconda conditione, si offeriscono due difficoltà da dichiarare. L'vna è, se tutto il denaro, che vn pone per beneficio de la compagnia, si deue reputare per la sua sorte principale. La causa del dubitare in questo l'habbiamo dal Soto nel li. 6. de iust. & iur. q. 6. ar. 1. il quale tiene per opinione, che non tutta la detta quantità si deue reputare per la sorte principale, ma solo il pericolo, che essa corre, o quel che vale questo pericolo. & soggiugne, che questo pericolo val tanto, quanto saria la quantità, con cui la detta moneta si assicureria. Poniamo caso, che mettesse vno due mila scudi. Se il pericolo di questi due mila scudi si assecurasse, la detta assicuratione si faria per cento scudi, verbi gratia, a ragione di cinque per cento, & cosi hauendo posto vno due mila scudi in vna cõpagnia, non saria la sorte sua principale piu di cento scudi, secondo il Soto, per i quali si assicurerianno i due mila. La ragione, che lo mosse è questa, perche se tutta la quantità fosse la sorte principale, a pena si potria dar caso, in cui la fatica, & l'industria di vno, che non hauesse posto altro, che la persona, & l'industria sua, valessino tanto, quanto il denaro de l'altro. il contrario di cui affermano le leggi ciuili, come piu a basso toccheremo. Questa opinione la trouerai riprouata dal Dottor Nauarro nel suo Man. ca. 17. num 251. Et con molta ragione. perche chi offerisce per beneficio d'vna compagnia vna quantità di denari pretende tirar guadagno di tutta, o grãde, o piccola, che sia. perche altrimente, non saria cosa, che lo mouesse a porla tutta. adunque tutta la quantità si

contra il Soto.

deue

deue tener come sorte principale di chi là pose, & & non sol quella, per cui si saria potuta assicurare. L'antecedente è chiaro. perche chi pone in vna cõpagnia cento ducati, douendosi trafficare con tutti, & guadagnar con tutti, da tutti si può pretender guadagno. La consequenza è necessaria. perche due contratti soli possono qui concorrere, in virtù de' quali si può pretender guadagno. L'vno è di compagnia, l'altro di impresstito. per virtù de l'impresstito non si può pretẽder guadagno. adunque se si pretende, è per virtù de la compagnia. & per esser tutta quella quantità di denari posta per beneficio di essa. Per dichiaratione di questo pigliamo l'essempio del Soto, il qual dice, che quando vno offerisce due mila ducati in vna compagnia, non tutti si hanno da tenere per la sua sorte principale, ma cento soli, per i quali tutta quella quantità si saria potuto assicurare. Di questi cento si può pretendere guadagno per virtù del contratto de la compagnia (come dice il Soto. & tutti lo confessiamo) poi che sono espossti al guadagno, & a la perdita. gl'altri mò, che restano insino a due mila, se non si hanno per posti nel contratto de la compagnia, non si può pretẽder di essi guadagno alcuno, per virtù de la compagnia, ma de l'impresstito, che in questo negocio tacitamente si mescolaria. perche all'hora saria il medesimo offerir quella somma in simil negocio, che impresstarla, & prestandola pretendere parte del guadagno. adunque se questi due contratti soli possono concorrere in questo negocio di compagnia, & de i denari posti non si può far guadagno per via di impresstito, perche saria vsura, non si può pretender lecitamente, se non per via di compagnia, & per essere stata tutta impiegata per beneficio di questo negocio.

gocio. Et cosi tutta la detta somma si ha da tener per posta ne la compagnia, se di tutta si pretende guadagnare lecitamente. Oltra di questo dire, che il pericolo a cui si offeriscono i due mila ducati posti ne la compagnia non vaglia piu di cento, che costeria l'assecurarli, è cosa molto lontana da la ragione. perche molto piu vale di sua natura, ancor che l'assicuratore lo pigli sopra di se, solamente per cento. Prouasi questo, perche se dopò l'assicuratione si perdessero, costeria il detto pericolo a l'assecuratore, a cui sariano persi, non manco di due mila ducati, poi che tanti saria tenuto a pagarne. adunque il pericolo, a cui vno espone due mila ducati, offerendoli in vna compagnia, non vale di natura sua meno, che si vaglino essi. Et di qui nasce, che altre tanto vale di sua natura per quello, da cui fur posti, & ad instanza di cui stanno, quanto varria p il medesimo assecuratore, non facendo egli altra cosa in assecurargli, che pigliar sopra di se il pericolo, che l'altro potria incorrere. adunque se per l'assecuratore val tanto, quanto la medesima quantità. tanto, & non meno varrà per il padrone del denaro, non assicurandolo. Non obsta a tutto questo, che l'assecuratore liberi il padron del dinaro, & lo renda sicuro dal detto pericolo per cento ducati. perche è cosa commune vendere vna cosa di molto valore, sendo incerta, & dubbiosa, per vn'altra di manco, essendo però certa. come si dice, che piu vale vn'vccello in mano, che vn bue per aria. & cosi si arrischia l'assecuratore a pigliar sopra di se quel gran pericolo, quantunq; incerto, & dubbioso, per cento scudi certi, che di presente riceue.

a l'arg. del Soto

A l'Argomento del Soto diciamo, che si fonda sopra vna cosa falsa, che è questa. Tanta quãtità mette ne la compagnia, ch'offerisce due mila scudi,

quanto

quanto è ſtimato il pericolo, a cui ſi eſpone. perche non ſi può metter denari in compagnia, che non ſiano eſpoſti a pericolo. il pericolo mò non vale piu di cento. il che è falſo, ſe s'intende, che tal pericolo di natura ſua non vaglia piu. perche, come habbiamo detto, di natura ſua val tanto, quanto è tutto il denaro, che ſi mette ne la compagnia. Et coſi per colui, che pigliaſſe tal pericolo a cõto ſuo, come ſaria l'aſſecuratore; & per chi lo laſciaſſe ſopra di ſe ſenza aſſicurarlo, come è il padrone di detti denari, non vale egli manco di tutta quella quãtità, che ſi pone ne la compagnia. Donde ſi conclude, che poi che tutta reſta eſpoſta al pericolo, anco tutta per grande, che ſia, ſi deue tenere, & reputare per la ſorte principale di chi la miſe. A l'incõueniente poi, che il Soto a fauor de la parte contraria inferiua, diciamo, che molte volte poſſono eſſere le fatiche, a le quali vno ſi offeriſce in beneficio d'vna compagnia, di tãto momento, che eccedano la quantità del denaro, che altri poſe, ancor che foſſero di molte migliaia. come ſariano quelle di alcuno, che haueſſe impreſa di portar le mercantie comprate a le Indie, per vẽderle quiui. Et ſe ben queſto non è ſempre, baſta, che tal volta può accadere.

ſe vno può metter dinari in cõpagnia, ſenza incorrer pericolo di perderli.

Viene hora la ſeconda difficoltà. & è, ſe può vno por denari in vna compagnia, ſenza incorrer pericolo di perderli, & ſenza perdere il guadagno? o piu chiaramente, ſe è lecito, che ponga vno denari in compagnia, ſtando ſicuro tanto de la ſorte principale, quanto del guadagno? La qual difficultà ſi può intendere in due modi. L'vno è, ſe ciò poſſa farſi per virtù di queſto contratto. L'altro, ſe può farſi lecitamente per altra via, come ſaria aſſicurãdo tanto l'vno, quanto l'altro.

Quanto

Quanto a la prima intelligenza, chiaro è, non esser cosa lecita, che vno entri in vna compagnia, restando sicuro, & de la sorte principale, & del guadagno, per esser ciò molto repugnante a la natura di questo contratto. Quanto al secondo senso, diciamo potersi fare lecitamente, che vno entri in compagnia, restandogli sicura la sorte principale, & etiandio il guadagno, per contratto di assecuramento fatto con vn terzo. perche può questo tale dopò l'hauer fatto compagnia con vno, trouare vn'altro, che gli assicuri, & l'vno, & l'altro, per vn prezzo, che sia giusto, & conueniente. il che non saria contra la natura di questo contratto, poi che in tal caso non saria sicuro, ne pretenderia d'essere per mezzo de la compagnia, ma per virtù d'vn'altro contratto molto differente. Questo saria, come se vno comprasse da Pietro vn cauallo. & poi facesse da vn terzo assicurar la vita di esso, che viue ria tanto tempo. Chiaro è, che se questa sicurtà pretendesse il compratore per virtù, & mezzo de la compra, saria cosa illecita, & molto contra la natura di tal contratto, non essendo obligato il venditore ad assecurar la cosa venduta per virtù de la vendita. ma che la faccia assecurar per vn terzo, nō è punto contra la natura de la vēdita, & però è cosa permessa, & lecita. Et il medesimo può dirsi del contratto de la compagnia. Tutto il punto stà, se come può costui lecitamente farsi assicurar la sorte principale, & il guadagno da vn terzo, possa anco fare il medesimo con vno de gli altri compagni de la medesima compagnia. Et intorno a questa difficoltà sono diuersi i pareri. Il Soto nel libro allegato q. 6. ar. 2. pretende non poter farsi lecitamente, perche all'hora non saria piu contratto di compagnia, ma diuēteria vno impresti to mutuo,

se l'vno de' compagni può assicurare il capitale, & il guadagno de l'altro. opinione del Soto.

onde

Onde non si potria pretendere guadagno alcuno in tal caso senza commettere vsura, che saria imprestito mutuo, la proua con due ragioni: La prima è, perche ne l'imprestito il pericolo del denaro imprestato va a conto di colui, che l'ha riceuuto in presto, & non di chi lo impresto. & qui il pericolo del denaro posto ne la compagnia, non saria per all'hora a conto di chi lo pose, ma a conto de l'altro contrahente. La seconda è, perche il compagno, che assicurasse a l'altro il denaro da lui posto ne la compagnia, piglieria il dominio de la detta moneta, pigliando sopra di se il pericolo di essa, nel modo, che il dominio de la moneta imprestata passa in colui, che la piglia in presto, & che sopra di se piglia il pericolo di essa. La qual ragione si conferma, perche colui si dice hauere il dominio del dinaro, che hà facoltà di spenderlo, & di farne quel che gli pare. il compagno, che assicurasse detto dinaro posto ne la compagnia, potria spenderlo a suo piacere; poi che restituendolo al suo tempo satisfaria a l'obligo suo, non essendo obligati à piu. adunque hà il dominio di esso.

Il Dottore Albornoz nel libro primo de i Contratti titu. 14. fauorisse questa medesima opinione, & riproua la contraria con alcune ragioni, de le quali due sono le piu principali. La prima è, per prouare, che non si possa assicurare la sorte principale, & è questa. Niuno può pigliar denari per quello, ch'è obligato a fare. come saria il Giudice per dar la sentenza giusta, essendo a ciò obligato. quelli, che fanno compagnia, sono obligati ciascheduno nel grado suo a procurar l'vtile, & il profitto di quanto ad essa appartiene, come a procurar l'vtile proprio. adunque niuno di essi può pigliar denari per assicurar la sorte principale de

l'altro. La seconda è, per prouare, che non si possa assicurare il guadagno. Quello, che può esser e piu, & meno, & è indeterminato (quanto a la quãtità) non si può assicurare, perche l'assicuratore suol farsi a tanto per cento; & cosi la cosa assicurata bisogna, che sia d'vna quãtità certa. il guadagno mò è indeterminato, & non hà quantità, ch è sia certa. adunque non si può assecurare.

contraria opinione del Nauarro.

La contraria opinione defende il Nauarro nel Man. cap. 17. nume. 254. Et nel Commentario de l'vsure nu. 34. insino al nu. 44. seguendo Giouan Maiore, Silu. & il Gaet. vedansi quiui le sue ragioni. Hora io prouo primieramente, che sia lecito di assicurar la sorte principale, facendo questo primo fondamento, che ogni ingiustitia fatta ne i contratti si può stimar cõ dinari. il che è cosa manifesta, massime ne i contratti pecuniarij, doue ci si para sempre dinanzi l'interesse del denaro.

opinione de l'autore.

Questo suppósto, è cosa assai resoluta, che nel medesimo modo, che si resarcisce vna ingiustitia dopò l'esser commessa in qualche contratto, si può rimediar, che non sia auanti, che ella si faccia, come se vno hauendo fatto compagnia con altri, gli fosse fatta questa ingiustitia, per la quale lasciò la sua sorte principale libera da ogni pericolo, lasciandolo tutto sopra di quell'altro, questo aggrauio si potria ricompensare con tanta quantità di denari, quanta l'aggrauato chiedesse, & ne restasse contento. adunque dandogli al principio del contratto altretanto, saria rimediato, che non fosse ingiustitia. Dichiariamo queste propositioni, acciò s'intenda la forza di questa proua. La prima propositione dichiaro con questo essempio. Se io imprestassi denari à vno, obligandolo per questo a far qualche cosa in mio seruitio, saria vsura, & com-

metterei

metterei ingiustitia. ma questa ingiustitia potria resarcirsi dopò il fatto con darli tanta somma di denari, quanto meriteria il detto obligo. adunque questa medesima somma, cõ cui si risarcisse la ingiustitia dopò il fatto, se si fosse data al principio de l'impresstito a l'obligato, pagandogli la detta obligatione, si saria rimediato a la detta ingiustitia, facendo, che non fosse ingiustitia. Dico, che non saria ingiustitia, perche si saria rimediato, mediante il contratto di compra, che è contratto lecito. Et all'hora non restaua l'altro obligato per virtù de l'impresstito, ma d'vn'altro contratto di compra, che si accompagnò con l'impresstito. Da questo già resta chiara la prima propositione, la qual fu questa, che nel medesimo modo, che si ripara vn'ingiustitia dopò ch'è satta in qualche contratto, si potea rimediar prima, accio che non hauesse a essere ingiustitia. Circa poi la seconda propositione, diciamo esser vera euidentemente, perche qualunque ingiustitia, che si faccia ne' contratti pecuniarij, si può tassare, & stimar con dinari. adunque se chi fece compagnia con vn'altro l'aggrauò, ponendo sopra di lui tutto il pericolo del perdere, & scaricandone se medesimo, tale ingiustitia, & aggrauio fatto dopò la compagnia si potria tassare, & stimare con denari, & per via di denari resarcirsi, & ricompensarsi. Et da questo segue la verità de la conclusione, che con la medesima quantità di moneta data nel principio de la compagnia a l'altro contrahente, mediante il contratto de l'assicuratione, si saria rimediato a la ingiustitia, che si gli potria fare, caricando sopra di lui tutto il pericolo de la sorte principale. donde chiaramente segue esser cosa lecita, che vno faccia assicurar la sorte principale da l'altro compa-

gno, dandoli sufficiente prezzo per questo, perche dato tal prezzo, & volontariamente riceuuto, niuna ingiustitia, & niuno aggrauio potrà egli preterdere. Ma prouiamo hora, che possa anco assicurare il guadagno. Ciascheduno de' compagni può lecitamente comprare da l'altro il guadagno da lui aspettato, dandogliene qualche prezzo. adunque potrà anco fare lecitamente, che gli sia assicurato il guadagno proprio. Prouo questa consequenza, perche non è meno contra la natura de la compagnia priuar l'altro compagno de la speranza, c'haueà di conseguire il proprio guadagno, che restare io sicuro di conseguire il mio. essendo cosi natural conditione de la compagnia, che egli stia a la ventura del guadagnare, come io, che sono l'altro compagno, al pericolo del perdere. adunque se è lecito, ch'io priui l'altro de la speranza, c'hanea di conseguire il suo proprio guadagno, dandoli perciò qualche prezzo, mi sarà anco lecito, che da lui mi sia assicurato il mio, dandogli però similmente alcun prezzo. Che sia lecito a vno de' compagni comprar da l'altro il guadagno, che aspettaua, come dice l'antecedente, si proua con questo essempio. Poniamo caso, che molti Pescatori habbiano fatto compagnia ne l'arte del pescare, per la qual ciascuno di essi habbia speranza di hauere a far qualche guadagno. vediamo hora, non saria egli lecito, che l'vno di essi compraſſe da l'altro la parte sua del guadagno, che può fare, dandogliene qualche prezzo. Io non so certo vedere, perche questo non habbi a esser lecito, anzi vediamo ciò farsi ogni giorno, & senza vn minimo rimorso di conscienza, & senza anchora alcun biasimo, o contraditione. adunque non sarà illecito, che l'vno de i compagni compri da l'altro il guadagno, che

gli

gli satia tocco. Et da tutto questo resta già prouato esser cosa lecita, che l'vno de' compagni possa assicurare a l'altro la sorte principale, & il guadagno. La qual verità si dichiarerà anco meglio, rispondendosi a gli argomenti contrarij.

a l'arg. d el Soto.

Al primo dunque di essi, che è del Soto, neghiamo, che per assecurare vn compagno il capitale, & la sorte principale de l'altro, il contratto, che era di compagnia, diuenti di imprestito mutuo. Et a la prima probatione neghiamo, che pigliare vn cõpagno sopra di se il pericolo del capitale di quell'altro, ne segua, che sia contratto di imprestito, per i molti essempi, che adduce il Nauarro in contrario, i quali si potranno vedere nel luogo allegato. Ma per proua, & dichiaratione di questo dourà bastare a noi questo essempio. Poniamo caso, ch'io dia a vn mulatiero vna somma di denari, acciò ne la porti da Valenza fino a Barcelona, pagandolo de la sua fatica. La qual moneta, il medesimo mulatiero assicura poi per vn certo prezzo, ch'io gli detti. In questo caso è chiaro, che quella somma data al mulatiero, non si dirà, che gli sia imprestata, per pigliare il pericolo di essa a conto suo. ne per questo il contratto, che era di affitto, & per cui fu affittato il mulatiero per trapassar la detta somma da luogo a luogo, diuentò contratto di imprestito, per hauer preso sopra di se tutto il pericolo. adunque per la medesima ragione, ne anco nel caso presente si dirà questa compagnia conuertirsi in imprestito mutuo per hauer preso a suo conto l'vno de i compagni il pericolo de i denari de l'altro. perche questo non si fa per virtù del contratto de la compagnia. ma di quello de l'assicuratione, il qual si congiunse per accidente con quello de la compagnia. A l'altra proua diciamo, che

anco è falso dire, che egli si faccia Signore del denaro, il cui pericolo piglia sopra di se, come nel proposto essempio si vede, che il mulatiere non resta padrone del denaro, per pigliare a suo conto il pericolo di esso.

A la cõfirmatione neghiamo, che il compagno, che assicurò il capitale de l'altro, possa far di esso quanto gli pare, & piace, come vero padrone. perche, assicurandolo, non si gli dà facoltà di impiegarlo in altra cosa fuora del traffico de la compagnia. Ne s'intenda, che assicuri qual si voglia pericolo indifferentemẽte, ma quelli soli, che ne i traffichi de le compagnie sogliono occorrere. Onde per assicurarlo da cosi fatti pericoli, non segue, che possa farne quanto gli piace. come ne anco il detto mulatiero p hauere assicurato quella moneta, & preso sopra di se i picoli, che hariano potuto occorrere nel portarla da Valenza a Barcelona, potria far di essa quanto piu gli piacesse; ne potria lasciar di condurla al luogo accordato per impiegarla in altre materie; poi che per tale effetto fu affitata l'opera sua.

a l'arg. di Albornoz. Al primo argomento di quelli di Albornoz cõcediamo, che ciascheduno de i compagni è obligato a far tanto per le cose de la compagnia, quanto per le sue proprie. & questo per virtù di questo cõtratto, che cosi lo ricerca. ma da q̃sto nõ segue, che non possa vno de' compagni assecurare il capitale de l'altro. perche non s'intende assicurare i danni, che per la negligẽza, & trascurraggine sua potriano occorrergli; essendo egli a questo obligato per la virtù, & natura di questo contratto di compagnia ad euitargli. Onde non può riceuere prezzo alcuno per assicurarli. che ciò ben saria vn farsi pagar di quello, che per altro era tenuto a fare. ma

perche

perche possono succedere de gli altri danni estrinseci, senza colpa, o negligenza del compagno, come di casi fortuiti, di ladroni, di tempeste di mare, & di altri simili infortunij, per i quali potria perdersi il capitale, da cosi fatti pericoli diciamo, che può il detto capitale da l'vno de i compagni essere assicurato. Il che s'intenderà per l'essempio del mulatiero, che fu affittato per condur la moneta da Valenza a Barcelona. perche esso non potria farsi pagare per assicurar la detta moneta da i pericoli, & danni, che potriano occorrere per colpa, & negligenza sua, o per la sua poca fedeltà. per che già a questo si trouaua obligato per virtù de l'affitto. ma gli altri danni estrinseci di ladri, & simili casi fortuiti, non è egli obligato a pagarli, ne vanno a suo conto. Et però quanto a questo può assicurare il detto dinaro da detti pericoli per prezzo conueniente. Et cosi anco proportionalmente si deue intendere il contratto de la compagnia.

Al secondo argomento diciamo, che ben proua non potersi assicurare il guadagno indeterminatamente. ma riducendolo a vna certa, & determinata quantità, ben si potria assecurare. come se si assicurassino venti, o trenta, o cento ducati di guadagno nel modo, che sogliono assicurarsi l'altre mercantie poste, & ridotte ad vna certa quantità, come di sopra trattammo nel c. 39.

6 diuisiõe di questo contratto.

Habbiamo già trattato le conditioni de la prima compagnia. resta, che diciamo hora de le sue specie, & modi. Questo contratto adunque (per quello, che ne leggiamo ne' Dottori, che di questa materia hanno trattato) si può diuidere in quattro modi, o specie.

La prima è quando alcuni mercanti mettono i lor denari in commune, ciascheduno la sua parte,

& tengono ministri communi per trafficarli, di sorte, che i dinari, & le spese, che si hanno da fare in tal negocio, si come anco i ministri sono communi a tutti.

La seconda è, quando vno mette i dinari, & l'altro la fatica, & l'industria sola. perche molte volte accade, che vno haurà dinari, ma non industria da negotiar con essi, & altri hauranno l'industria, ma saranno senza dinari. Onde facendo questi due insieme compagnia, l'vno metterà i dinari, & l'altro la propria industria, & fatica.

La terza è, quando vn pone solamente i dinari, & l'altro i denari insieme con la fatica. nel qual modo fanno tal volta insieme compagnia gentilhuomini, & cittadini con mercanti. dei quali i gentilhuomini, & i cittadini mettono i denari, & i mercanti, come gente industriosa, & pratica de l'arte del negotiare, mettono l'vno, & l'altro, cioè industria, & denari.

La quarta è, quando l'vno, & l'altro de i compagni pongono i denari, & l'industria. come quando due mercanti, o due negotiatori fanno compagnia, mettendo ciascuno in essa i dinari, & l'industria.

Hora tutto questo, che si è detto circa la diuisione di questo contratto, si rappresenterà per piu chiarezza ne la figura seguente.

Tre generi sono di cõpagnia
- Denari, & questa hà quattro specie
  - La prima è quando tutti pongono denari.
  - La seconda quando vno pon denari, & l'altro l'industria sola.
  - La terza quãdo vno pon denari, & l'altro i denari, & l'industria insieme.
  - La quarta quãdo l'vno, & l'altro pongono denari insieme cõ l'industria.
- Artificio.
- Animali, che si chiama società.

7. *Se quando vno mette solamente, l'industria sia cõtratto di cõpagnia ò di affitto.*

Hora circa la seconda specie di questo primo genere di compagnia, hò io vna difficultà, & in questa, se quando vno dal suo canto non mette altro, che l'industria, & la fatica, sia questo contratto di affitto, ò di compagnia? da vna parte par che sia di compagnia. perche così è chiamato commune mente, & và tra le specie de la compagnia, da l'altra pare di nò. perche nel cõtratto di compagnia non è lecito, che vno tiri in patto, & in conditione, che gli sia data tanta quantità sicura per conto del denaro, che pone, perche a questo modo già saria sicuro del guadagno, ne correria pericolo di perderlo in tutto. Et in questo contratto è lecito, che chi mette la propria industria, & fatica deduca in patto, che si gli dia vn tanto sicuro per le sue fatiche, ò si perda, ò si guadagni, come lo disse Silu. societas. 1. q. 3. seguendo in questo Angelo de Perugia. A questa difficultà diciamo, che ben con-

side-

siderata la natura di questo contratto, non è di compagnia, se non quanto al nome, ma realmente è contratto di affitto. che non sia contratto di compagnia prouasi prima per la detta ragione. poi che si vede ne' contratti di compagnia non esser lecito domandar da principio guadagno certo del capitale già posto, anzi che deue restare a la sorte de la perdita, & del guadagno, in quest'altro contratto può vno assicurar la fatica sua, domandandone vn prezzo determinato senza scrupolo alcuno. Oltra di questo nel contratto de la compagnia si hà per legge, che i contrahenti habbiano a stare equalmẽte espositi a la pdita, di quel che ciaschedũ pone. la qual cosa in questo contratto ne si fà, ne si può fare, perche quando solamente si perde il guadagno senza perder niẽte del capitale, chi mette solamente la fatica viene a perder tutto, & conseguentemente se fosse compagnia, egli verria a pdere tutto il suo capitale. che furono le sue fatiche, senza che l'altro ne venga a perder niente. Potria ancora occorrere questa inequalità da la parte di chi pose denari in tal compignia, senza che possa occorrere il contrario. come se perdesse egli tutto il suo capitale, valendo esso molto piu de le fatiche de l'altro. perche in tal caso non potriano correre vgual pericolo l'vno, & l'altro. adunq; nõ può esser contratto di compagnia, poi che non possono osseruarsi in esso le leggi sue. A la quale ragione in due modi si potria rispondere, snervando l'efficacia sua. prima con la dottrina di Corrado ne la q. 80. cõclusione. 6. circa il fine, dicendo, che il capitale di chi mette le sue fatiche, è propriamente parlando, la persona sua, & non le fatiche. di sorte che si come da la parte di chi mette i denari, sono tre cose, cioè il denaro messo, il trafficarlo,

& il

& il guadagno fatto di tal traffico; così da la parte di chi mette le sue fatiche ne occorrono tre altre, che proportionalmente rispõdono a quelle: cioè, la persona, le fatiche, & il guadagno, che per le fatiche si consegue. Se dunque la persona è il capitale & la sorte principale, come dice Corrado, ancor che si perdessero le fatiche, non per questo andria male il capitale, restando in saluo la persona. Et così par, che si possa osseruare quella equalità in questo cõtratto, che leggi de la compagnia ricercano. Ma contra questa risposta prima è che di essa seguiria chiaramente, che ne anco si potria sempre osseruare le dette equalità. perche quando si perdesse tutto il capitale di chi hauea messo i denari, resteria all'hora saluo tutto il capitale di chi hauesse messo le fatiche, restando salua la sua persona. ne seguiria ancora, che questo contratto saria di affitto, & non di compagnia, perche quando vn pone nel contratto alcuna cosa, che deue essere trafficata, & adoperata per qualche interesse, che gli sia dato, all'hora si fà contratto di affitto, & non di compagnia. Sia questo il caso. Ponga vno dal suo canto vn branco di pecore, acciò che sia pasturato, & l'altro metta la sua persona per pasturarlo, tirandone qualche interesse, che si gli prometta, ò ponga vno vn campo dal canto suo, perche sia coltiuato, & l'altro metta dal suo la propria persona per coltiuarlo faticando per certo prezzo, che gli è offerto, vediamo vn poco, questi contratti nõ sono essi di affitto? per conto mio certo nõ si può negare, che sarebbono d'affitto, & non di compagnia, poiche hanno le conditioni di quello, & non di questa. Il medesimo, senza variar niente si fà in questo contratto, in cui l'vno pone il denaro, perche sia trafficato, & l'altro la persona per trafficarlo

carlo, trauagliando, & affaticādosi, & tirandó pói per le sue fatiche vna parte del guadagno. adunque sarà contratto di affitto, & non di compagnia!

Si può anco rispondere secondariamente a la detta ragione con la dottrina del medesimo Corrado ne la q. 93. conclus. 2. coroll. 2. che in tal caso il capitale di chi pose in compagnia la moneta. restando esso saluo, si deue diuidere tra i due compagni proportionalmente. di sorte che se le fatiche de l'vno verbi gratia valeano tanto, quanto i denari de l'altro, restando il capital de' denari saluo, si hà da diuidere in parti equali, di cui sarà vno di chi pose i denari, & l'altra di chi mise le fatiche, acciò ché di questa maniera vadano ammendue del pari nel perdere, perdendo ciascheduno la metà del suo capitale; come hariano anco fatto guadagnando, quando si fosse fatto qualche guadagno. A questo diciamo, che questa opinion di Corrado è singulare, & non riceuuta tra i Dottori, ne tampoco vsata tra i mercanti. Dottrina è commune, & molto bene esplicata dal Gaetano ne la sua somma, che chi pose i denari in compagnia, restando salui, tutti sono suoi, senza restare obligato a darne vna parte a chi hauea posto le fatiche, ancor che per lui tutte fossero andate in fumo. così anco l'affermano il Soto. li. 6. de iust. & iu. q. 6. ar. 1. Et il Nauarro nel Man. c. 17. nu. 252. Et la instituta tit. de societate. & ne la l. societas C. de societate, come piu a basso toccheremo, si dice, che quando due fanno compagnia, de' quali l'vno mise dugento ducati, & l'altro cento soli in denari, & di piu le sue fatiche stimate trecento, perdendosi alcuna quantità de la sorte principale, chi mise i dugento deue patir la perdita dei due terzi; & chi n'hauea mes-

so

so cento in denari, & il restante in fatiche, vna sola, & non piu, perche in denari non hauea messo piu de la metà rispetto ai dugento posti da l'altro, senza tenersi alcun cõto de la perdita de le fatiche, che quel poueretto hauea patito, ne dargliene alcuna ricompensa. donde resta manifesto non essere alcuno obligo per virtù di questo contratto di rifare a spese de l'altro le fatiche perdute a quello, che hauesse messo la fatica, & la industria; ma la diminutiõ sola del capitale messo in denari. adunque la dottrina contraria non sarà vera. la ragione adunque, perche in questo contratto, quando resta saluo il capitale pecuniario, è tutto di chi l'hauea messo, & le fatiche de l'altro restano perdute sopra di lui, senza che ci sia obligo a rifargliele, è per essere questo contratto di affitto, & non di compagnia. chiaro è, che la cosa data per via di affitto, se si salua, stà per colui, che la dette, & di cui ella è, & se si perde, la perdita và sopra il medesimo, come se fosse dato vn branco di pecore a vn pastore, perche le guardasse, dandogli per salario de la fatica sua vna parte del frutto, ò del guadagno di esso quando non si guadagnasse niente, ò che anco vi si perdesse, l'auanzo de le pecore tutto saria del padrone, & la perdita de le fatiche rimarria al pastore. Così parimente in questo contratto si dà il denaro ad vno, che l'habbia da trafficare. & questo tale è affittato per trafficarlo, dandosegli per suo stipendio vna parte del guadagno. se per caso poi non si guadagnasse, anzi si perdesse, il denaro rimasto in saluo sarà del padrone di esso; & le fatiche de l'altro resteranno perdute a suo conto, essendosi egli offerto volontariamente a questo pericolo, non volendo de le sue fatiche altro stipendio che vna parte del guadagno a giuoco di fortuna. Co-

fermasi anco questo opinione con il parere di Angelo da Perugia approuato da Silu. Societas. 1. q. 3. il qual dice, che questo contratto è di affitto. Il medesimo notò il Nauarro nel Man. c. 17. nu. 261. nel fine. Vedrassi anco piu chiaro questo che diciamo, se poniamo, che si facesse questo contratto in qualche altra mercantia, che non fosse denari. Poniamo dunque caso, che vn gentil'huomo desse a vn contadino vn campo per coltiuarlo a mezzo, ò al terzo, ò al quarto, come ogni dì s'vsa. questo contratto saria chiaramente di affitto. & è il medesimo, che l'altro, perche l'vno da la parte sua pone il campo, si come ne l'altro contratto poneua il denaro. Et si come l'altro pone dal canto suo la fatica in questo, cosi anco in quell'altro contratto. Et si come chi mette la fatica sola ne l'vn contratto non vuole per suo stipendio altro, che vna parte del guadagno, cosi anco ne l'altro. di sorte, che non hà il detto contratto altra cosa di compagnia, se non l'apparenza sola, & l'essere ammesso colui, che pone le sue fatiche a la participatione del guadagno, come gli altri compagni. ma il darli per suo stipendio vn tanto determinatamente, ouero vna parte del guadagno non varia il contratto, ne lo muta di quel di affitto in quell'altro di compagnia. come se ad vn'hortolano affittato per cultiuare vn giardino, si desse per salario non vn tãto determinatamẽte in denari ogni anno, ma vna parte de' frutti', che si raccorranno, non per questo resteria di esser contratto di affitto. ma per vn'altro essempio si potrà anco meglio questo medesimo dichiarare. Poniamo caso, che dopo l'esser già fatta, & conchiusa vna compagnia fra alcune persone, conducessino vn'huomo industrioso, & diligente per trattare i negocij, & i traffichi

traffichi di detta compagnia. Se questo tale non volesse per suo stipendio alcuna somma certa di denari, ma qualche parte del guadagno, lasceria p questo d'essere tal contratto di affitto, & saria forse diuentato di compagnia? nò veramente. & non dimeno questo tale mette le sue fatiche per beneficio de la compagnia, & gli altri pongono il capitale in denari. con tutto ciò egli aspetta la parte sua del guadagno, come tutti gli altri compagni. Et se alcuno mi domandasse, perche in simili contratti quello, che si troua affittato, nõ tira per suo salario vna somma di denari certa, ma vna parte del guadagno? dico farsi ciò per l'interesse de l'vna, & de l'altra parte. Quelli, che lo conducono, si contentano piu cosi, che altrimente per dare occasione a la psona affittata a por maggior diligenza, & cura in procurare di far molto guadagno, sapendo, che ne saria tocco ancora a lui la parte sua. la persona affittata ancora se ne contenta, perche piu stima quella speranza del guadagno maggiore, se bene incerto, che hauerne poco sicuro. Per tutte queste ragioni mi è parso sempre, che questa seconda specie di compagnia sia contratto di affitto, & non di compagnia. ma comunq; si sia, questo è certo, che per le regole, & leggi del fitto si hà da reggere, & gouernar l'huomo per saper bene risoluersi, a quãto si deue stimare la fatica, & l'industria di chi non mette denari, ma solamente il trauaglio. Si deue dunque osseruare, quanto haria meritato di fitto a giudicio di huomo da bene questo tale, quando fosse stato affittato per simile occupatione, & tal quãtità sarà quella, che virtualmente s'intende porre ne la compagnia, & conforme a quella deue tirar la parte del guadagno. Per questa medesima regola bisogna reggersi ne l'altre

mate trecento ducati. Et questo basti quanto al primo genere di compagnia.

Circa il secondo poi, & il terzo non diremo altra cosa, se non che si osseruino proportionalmente in essi le conditioni, che di sopra habbiamo detto esser necessarie, acciò che la compagnia sia lecita. Dottrina è di Silu. Societas. 2. nel principio, & q. 9. §. 5. che nel terzo genere di compagnia, osseruandosi due cose, il contratto sarà lecito. La prima è, che gli animali posti in compagnia sempre siano al pericolo di chi gli pone, & non di chi gli riceue, intendendo però questo del pericolo, che occorre per i casi fortuiti. il che si dice per escludere il pericolo de gli altri danni, che succedessero p negligenza, & colpa di chi gli hauea riceuuti, i quali danni deuono andare a conto di essi, & non del padrone de gli animali, ne di chi gli hauea messi in compagnia. Intendiamo ancora, che i pericoli dei danni fortuiti non deuono andare a cõto di quei che riceuerono gli animali, per virtù del contratto de la compagnia. perche ben possono andare a conto loro per virtù d'vn'altro contratto differente, qual saria quello de l'assecuratione, in caso che da loro fossero assicurati. La seconda cosa, che si hà da osseruare, è che considerate tutte le circonze concorrenti, niuna de le parti resti piu aggrauata, che l'altra. ma che sempre fra di esse si osserui equal proportione a giudicio di huomini prudenti. & da bene. lequali due conditioni se saranno osseruate in queste compagnie, saranno lecite, & senza alcun vitio di vsura, ò di ingiustitia. Et di questo contratto, si come anco di tutti gli altri nominati, basti quanto si è detto.

De la societa. 9.

SOMMARIO.

1 *Scommessa che cosa è.*
2 *Scommessa di che natura di contratto sia.*
3 *Nella scommessa le cose che si affermano deuono essere contradittorie veramente.*
4 *Nella scommessa vna parte non deue essere del tutto certa.*
5 *Nella scommessa chi tiene d'essere certo può peccare, ma non è obligato restituire se veramente era incerto.*
6 *Nella scommessa come si dica mettersi alla ventura.*
7 *Se la scommessa vale quando s'è auisato altro della certezza che si hà.*
8 *Giuocare se si può con vno il quale si sa certo che perderà, hauendolo auisato di questo.*

DEL CONTRATTO DELLE scommesse. Cap. XLII.

NEL cap. 31. facemmo mentione d'vn certo contratto innominato, che è quello de le scommesse, l'esplicatione del quale lasciaremo per questo luogo, doue già habbiamo fornito di esplicare tutti i contratti nomi nati. Et è stato necessario parlar di questo contratto in particolare, per essere le scommesse hoggi di tanto frequentate nel mondo; acciò che saputo le sue proprietà, & la rettitudine, che in esso si ricerca, si guardino costoro, che vi attendono di fare alcuna cosa, che fosse contra la rettitudine, & la giustitia di tal contratto. Per fondamento di questa dottrina debbiamo mettere dinãzi a gli occhi, che ne le scommesse cõcorrono insieme due cose. l'vna è la contentione, & la gara, per cui molti gareggiano

reggiano sopra d'vna cosa, se sarà, ò nò. l'altra è il premio proposto per chi si apporta, & la pena per chi non si apporrà. di sorte, che scommettere sarà vn'obligarsi quei tali, che garregiano sopra vna cosa, a dare, cioè quelli, che non si apporranno a quelli, che si apporranno, vn premio particolare, del qual cõtratto scrisse diffusamente Alcocer nel suo libro de' giuochi. c. 46. & 47. di cui noi solamente diremo la sua natura.

E dunque vn contratto questo per cui ciascheduno de' contrahenti si mette a pericolo di perdere alcuna cosa, dandola a l'altro, se quello, che egli hora dice, riuscirà vero, & a ventura di guadagnarne alcun'altra da quel medesimo, se non auuerrà cosi. Circa la qual diffinitione prima si auuertisca, che alcune volte è la medesima cosa quella, che da vna paete si deue guadagnare, & da l'altra perdere. come si legge nel libro de' Giudici. c. 14. che Sansone propose a trenta gioueni Filistei vna interrogatione, promettendo di dar loro trenta camice, & trenta saij, se la indouinassero in sette giorni, con questo che non si apponendo, douessero darne a lui altretanti. Altre volte sono differenti in specie come quando l'vno scommettesse vn'annello, & l'altro vn cucchiaro d'argento. altre sono equali, ò differenti ne la quantità. differenti, come quando vno scommette diece per cento equali come si scommettono dieci per dieci, ò cento per cento. Tutto questo procede, per essere il prezzo de le scommesse arbitrario, secondo che le parti si accorderanno tra loro. secondo si deue notare, che le cose, sopra di cui si scommette, ò sono passate, ò presenti, ò hanno da venire indifferentemente. se hanno da venire, alcune si fondano in sapere, come sono quelle, che appartengono

1. *La natura di questo contratto.*

za,ò per esperiẽza,ò per diuina reuelatione, di cui si crede con ragione,che non possa nón esser vera, dimaniera,che l'esser dubio di quelle cose,sopra di cui si scõmette,nõ fà, che nõ si habbia di esse qualche opinione, ò qualche credulità, ò sospitione; ma che nõ siano talmẽte certe,che nõ possano stare altrimente,se nõ nel modo,che elle si sanno, & questo anco a parere di buon giudicio. di sorte, che ben posso hauer io opinione, ò sospetto,ò credulità humana circa vna cosa, & nõdimeno scommettere,che sarà,ò nõ sarà,pche nõ p questo posso pẽsar cõ ragione,& al parer di buon giudicio, che nõ possa ancora essere tutto il cõtrario.Onde bene ne spesso si vede,che ò l'vno, ò l'altro, ò ammẽdue gli scõmettenti hanno opinione,ò sospetto, ò fede humana,che deue essere quello,che affermano; & nõdimeno scõmettono lecitamente, & senza,che niun gli condanni,pche nõ ostante quella opinione,& credulità, può succedere tutto il cõtrario di quello,che ò l'vno,ò l'altro di essi afferma.

Ma circa di questo si potria dubitare, se hauendo vno p tanto certo quello,che afferma, che pensa non potere dirsi il cõtrario,possa questo tale lecitamẽte scõmettere?a questo si risponde,che costui potria peccare scõmettendo, & hauendo per cosa certa il guadagno;& pche crede per certo,che egli non possa pdere,ne l'altro guadagnare,scõmette. ma se con tutto ciò egli realmente potesse pdere,ò guadagnare; & scõmettendo realmẽte si metteſſe a questa vẽtura o di pdere,ò di guadagnare; ancor che egli ingãnato credesse al sicuro di nõ poter pdere,in tal caso potria lecitamẽte scõmettere,quanto al nõ essere obligato a restituire quello,che guadagnasse,come qñ alcuno credesse,che vn negocio fosse illecito,peccheria, essercitãdolo. ma nõ saria

5.

Se chi hà vna cosa di certo può scõmettere sopra di essa.

obligato a restituir niente, se realmẽte fosse lecito, & buono. Da tutto q̃sto resta chiaro esser necessario, acciò che vno, facẽdo q̃sto cõtratto nõ pecchi, deue credere di mettersi a la vẽtura ò di pdere, ò di guadagnare, scõmettendo. ma pche nõ resti obligato a restituire quello, che guadagnasse, basta, che realmẽte si mette alla vẽtura ò di pdere, ò di guadagnare. Secondo ne segue, che i cõtrahenti hãno da
6. osseruare questa equalità tra di loro, che l'vno, & l'altro si metta realmẽte a la vẽtura del guadagnare, ò del pdere. il che si deue intẽdere in questo modo, che considerato quello che ciascuno afferma, cõforme a la notitia, che di esso tiene, ò cõforme a la notitia, che di esso douea tenere al parere di buon giudicio, si dica realmẽte mettersi a la ventura del guadagnare, ò del pdere. Et pche solamente quello, che si sà p esperiẽza, vera, ò p scienza, ò p riuelatione diuina, fà, che chi afferma quello, che sà ne l'vno di questi tre modi, nõ si põga realmente a pericolo alcuno di pdere, p questo chi sapesse per esperienza, ò p sciẽza, ò p diuina reuelatione esser cosi quello, che afferma, nõ potrà lecitamẽte guadagnare, scõmettendo sopra di quello. Dissi p esperiẽza vera, pche molte volte si dãno de le esperiẽze falsе, & che ingãnano. come q̃n noi pẽsiamo di hauer visto, ò vdito vna cosa, laquale realmẽte ne vedẽmo, ne vdimmo, sẽdo stati ingãnati dal ꝓprio sẽso
7. Ma per maggior dichiaratione di tutto questo si offerisce qui vna difficultà. Et è questa se quãdo vno sà vna cosa di certo, ò p esperiẽza, ò p scienza, ò p diuina reuelatione può lecitamente scõmettere, che sia cosi, quãto al nõ restare obligato a restituire quello, che in tale scõmessa guadagnerà. Et questo in caso, che prima egli sgãni l'altra parte, certificãdola, che lo sà di certo, & che hà p sicuro il guadagno

dagno. Dicesi, in caso, che sgãni l'altra parte, pche altrimẽte già saria chiaro, che nõ potria lecitamẽte guadagnare la scõmessa. Questo desingãno è così fatto, come s'io dicessi a l'altro, che vuole scõmettere cõ me sopra vna cosa; guarda, che stà, come io dico, che sò certo di hauere a vincere, se vorrai scommettere cõ me; & che nõ ostante questo l'altro stia ptinace in volere scõmettere. Si domãda anco, qñ a l'altro può constare, ouero è obligato a credere, ch'io sò certissimo esser così quello, che affermo, ancor che nõ ne fosse prima auuisato, & sgannato da me; & cõ tutto ciò stà saldo in volere scõmettere affermãdo il cõtrario; come saria scõmettẽdo sopra di alcuna cosa fatta da me ꝓprio, come s'io hauessi, ò nõ hauessi mãgiato; pche in tal caso nõ potria esso cõ ragione nõ credere, ch'io sappia molto bene, come stia il fatto. A q̃sto prima diciamo, che se l'altra parte, che stà forte in volere scõmettere, crede al fermo, ch'io sostenti la parte, ch'è vera, & che non posso ꝓdere; ò lo creda ꝓ mio auuiso, ò lo creda, ò deue credere ꝓ trattarsi d'vn mio fatto particolare; & con tutto ciò vuol pur scõmettere, ben posso io all'hora pigliar quel guadagno, sẽza essere obligato a restitutione: poi che a chi sà quel, che fà & così vuole (come dice la legge) nõ si gli fà torto, ne ingiuria. Et così il volere colui scõmettere il tal caso, saria vn volermi donare il guadagno, ò la quãtità scõmessa gratiosamẽte sotto q̃sto nome, & couerta di scõmessa, & tãto si potria, & douria di lui ragioneuolmẽte ꝓsumere. Ma tutta la difficultà stà in questo qñ il mio desingãno nõ sortisce altro effetto in colui, nõ mi credẽdo, anzi credẽdo, ch'io m'ingãni in credere, & tener ꝓ certo quello, che ꝓtendo. la ragion del dubbio è, pche di costui nõ si può all'hora dire, che voglia darmi spõtanea-

da scommessa senza obligo di restituirla a chi la p-dette. Et la ragione mia è quella, c'habbiamo detto. perche il voler colui ostinatamente scommettere dopo il mio auuiso a lui fatto, che perderia, & che il guadagno saria mio: quella volontà, per cui pare, che egli voglia spontaneamente perdere la scommessa, è fondata in errore. Et il volontario fondato in errore, non è bastante ne i contratti a trasferire il dominio d'vna cosa. che quella volontà si fondi in errore, è chiaro, poi che l'auertimento non sortì in lui alcun effetto, ne volse però sgannarsi, ma rimanere ingannato, come prima credendo poter guadagnare la scommessa, & per tale speranza stà saldo in volere scommettere. anzi che egli si persuade l'inganno essere dal mio canto.

Ne a questo ripugna il dire, che tale inganno è passiuo, & non attiuo. voglio dire, che egli proprio da se stesso s'inganna, & non è ingannato ne da me, ne da altri, perche basta, acciochè quella volontà, per cui si vuol porre a pericolo di perdere la scommessa, non sia sufficiente causa di trasferire il dominio de la cosa scommessa, che ella sia fondata in errore, anchor che sia in tutto passiuo.

Poniamo caso, che alcuno venda vna gioia di molto valore, non lo sapendo, ma persuadendosi, o per suo parere, o per detto d'altri, che vaglia poco. Se io, sapendo certo il valor di essa, lo sgannassi, senza che egli volesse credermi nulla, ma restar ne la sua opinione, & inganno; vediamo vn poco. se io conoscessi questo animo, potrei comprarla all'hora per quel poco, ch'egli ne chiede? non lo credo già io. nè saria bastante causa, secondo me, per liberarmi da la restitutione, il dire, che egli volse darmela spontaneamente per quel prezzo, essendo quella sua volontà fondata in errore, senza cui

non

non me l'haria giamai data per cosi poco, ne anco l'hauerlo io desingannato mi libera dal medesimo obligo; ma solo dal peccato, c'harei commesso, sendo stato causa di tale inganno. Ma pigliamo vn'altro essempio nel contratto de l'assecuratione, che si fonda anco in ventura, come questo de le scommesse. se trouandosi alcuno persuaso da certi, che la naue sua non sia arriuata in porto, andasse ad vn mercante, perche glie l'assicurasse; quãdo il mercãte sapesse di certo tal naue già trouarsi in porto sicura del tutto, & dicendolo al padrone per isgannarlo; egli non volesse credere, ma pur gli facesse instanza per l'assecuratione, potria all'hora il mercãnte pigliar denari per asicurarla? non certo appresso di me, non si mettendo egli a pericolo alcuno di perdita; & instando l'altro con pertinacia, che l'assecurasse, solo per errore. adunque il medesimo deue dirsi in questo contratto de le scommesse. Oltra di ciò il voler colui scommettere in tal caso, non è vn dire, che voglia darme di suo capriccio la scommessa, come in dono; ma che me la vuol dare, in caso, ch'io me la guadagni, mediante il contratto tra noi fatto, secondo il rigore, & le leggi de lo scommettere, le quali egli ingannato crede hauer luogo nel detto contratto. ma questo non è cosi. ne quel contratto ha natura, ne eondition di scommessa. poi che l'vna de le parti non si mette realmente a pericolo, nel'altra si mette realmente a la ventura del guadagnare. adunque non potria all'hora io vincere la scommessa senza obligo di restituirla. A gli argomenti addotti in contrario è facile la risposta.
Et al primo diciamo, che altro non proua, se non che all'hora io non sarei causa del suo errore, & che però sarei scusato dal fallo, che commetterei,

quan-

quando io ne fossi cagione. ma non proua, che re sterei libero da la restitutione.

Al secondo diciamo non essere in tutto la medesima ragione del giuoco, & de le scommesse. perche il giuoco fu inuentato per la ricreatione humana. Onde io giuocando con l'altro gli fo seruitio in dargli materia di ricreatione, & di passatempo.

Et di questo posso presumere, che quando l'altro mi importuna, ch'io giuochi, hauendogli tolto io ogni speranza di vincermi, egli voglia spontaneamente perdere il denaro posto in vece de la ricrea tione, che per mio conto giuocando, riceue, come cosi volesse in vn certo modo pagarmene. il che non auiene ordinariamente ne le scommesse, le quali non furono instituite, come il giuoco, per la ricreatione humana. di maniera, che si come l'altro mi hauria potuto pagare vn tanto, perche io hauessi giocato con seco, non hauendo io il capo a farlo, & datogli quel passatempo. Onde haurei potuto lecitamente pigliare quel guadagno; cosi anco essendo io importunato da l'altro, che giuocassi, hauendolo io auisato, che non haria potuto vincermi, potrei pigliare tal guadagno lecitamente, presumendo, che volea darmelo in ricompensa, & paga del trattenimento da me hauuto, mediante il giuoco. E anco nel giuoco vn'altra causa, che non è ne le scommesse. & è, che il giuoco si fonda in sagacità, & destrezza per la piu parte.

Et per questo, quelli, che sanno manco giocare (se ben sanno di hauere a perdere) vogliono con tutto ciò giuocare con i giuocatori eccellenti, per imparar da loro. Onde posso io con ragione presumere, che l'altro, il quale giuoca con me, non si cura di perdere, pur che veda giuocarmi, & apprende da me qualche bel tratto. Ma questo c'habbia-

mo

mo detto si deue intendere, quando la quantità giuocata sia di poca importanza, come di cosa da mangiare, o simili. secondo, che notò Alcocer nel detto libro de i giuochi c. 19. nel fine. ma quando fosse notabile quantità rispetto a la persona, non potrei pigliare in tal caso guadagno alcuno senza obligo di restituirlo. perche niuno sarà cosi prodigo, che sapendo certo d'hauere a perdere, si ponesse a giuocar somme di gran momento. ma la voglia grande, che hanno di giuocare, & di vincere il compagno, massime dopò che già hanno perduto, & cercano di riscuotersi, tanto gli accieca, che non vedono, ne conoscono, quanto siano inferiori al compagno nel giuoco, & che giuocando con seco non è altro, che gittar via i denari, & fare del resto. Il che par chiaro, perche se in quel punto, fosse loro detto, che piu tosto volessero dar quei denari, che giocano a quel, che vince senza straccarsi altrimente giuocando, poi che in ogni modo sono persi, non lo vorriano fare. Et di qui appare, che non hanno volontà di dargliene, ma che gli vinca per il giuoco, secondo le sue leggi, & rigore. tra le quali vna è la parità de i giuocatori. La quale in questo caso non haria luogo, poi che l'vno di essi non si esporria a la ventura di vincere, ne l'altro al pericolo di perdere. Et per questo il vincitore resteria obligato à restituire i denari. Tutto questo s'intenderà anco meglio per quello, che diremo nel seguente ca. trattando la materia del giuoco, ch'è vna specie di scommessa.

caso notabile.

Ma vn caso voglio por qui per concludere questa materia, il quale accade realmente in Valenza l'anno 1581. per cui si potrà poi giudicare de gli altri i simili. Fu la fama, che vna notte era stato ammazzato vn'huomo. il quale homicidio fu proua

to per tali, & tanti testimoni, attestando tutti, che il quarto d'vn cadauero humano a essi mostrato era del detto huomo, che al parere di persone di buon giudicio non restaua alcun dubbio circa la morte di quel personaggio. Accadde per caso, che la medesima notte quel tale si dileguò, & sparì via, andando con alcuni amici suoi a Maiorica, senza farne parola ne con amici, ne con parenti, ne con persona, che restasse in Valenza. giunto a Maiorica, se n'andò in corso a la volta di Barberia con altra gente. & pensando essi di cattiuare altri, fur cattiuati loro, & condotti in Algieri. Di questo negotio nacque gran contentione in Valenza, affermando alcuni per cosa certissima esser morto; mentre che quelli, che veniuano d'Algieri, & haueano di lui nuoua certa, affermauano esser viuo. Venne a tanto la controuersia, che furono scommesse di molte migliaia di scudi da l'vna, & da l'altra parte, sopra se costui era viuo, o nò. Quelli, che sapeano del certo esser viuo, hauendolo visto in Algieri, o hauendolo vdito dire da persone degne di fede, sgannarono l'altra parte, dicendole, che non scommettesse, perche perderia la scommessa, essendo cosa certa, che quel tale viuea, & si trouaua in Algieri. gli altri per il contrario haueano per cosa tanto vera la morte di colui, che non poteano persuadersi del contrario. & così credeuano, che mentissero gli altri, che affermauano esser viuo; dicendo ch'erano stati subornati per dire così. Et per questo non ostante, che ne fossero auertiti, non si volsero mutar di parere, ma attesero a procedere innanzi ne lo scommettere gagliardamente, imaginandosi di hauere a vincere. Quelli, che diceano esser viuo, scommessero con alcuni di questa maniera, che era viuo, & che verria a Va-

lenza, & ſpaſſeggieria per la città. ma gli altri, che affermauano eſſer morto, erano tãto inuaſati nel proprio parere, & talmente credeuano, che quelli ſi ingannaſſero in dir, che era viuo, che ancor che foſſero auiſati, che ſcommettendo, del certo perderiano, riſpondeuano, che non oſtante queſto voleuano eſſi ſcommettere. Et per inſtrumento di notaio rinunciauano a la notitia, che la parte contraria diceua hauere de la vita di quell'huomo, & che voleano perdere quanto haueano in quella ſcommeſſa. Andando dunque auanti queſto negocio, quell'huomo da bene fu riſcattato, & ricondotto a Valenza, & andò paſſeggiando p la Città. per la qual coſa nacque tra gli huomini dotti gran dubio, ſe quelli, che haueuano ſcommeſſo, che era viuo, poteano con buona conſcien za pigliare le dette ſcommeſſe. molti pareri andarono attorno. ma quello, che parue a me in queſto caſo eſſer conforme a la dottrina qui poſta, è quello, che ſegue. Diſſi prima, che quelli, che ſapeano di certo viuer quell'huomo per hauerlo viſto in Algieri, & conoſciuto molto bene, non poteuano pigliare tali ſcommeſſe, perche ſapeuano certo di hauere a guadagnare. Onde realmente non ſi metteuano a pericolo di perdere, ne l'altra parte a la ventura del vincere. Diſſi ſecondo, che gli altri, i quali ſolo per hauerlo vdito dire, che viueua, ſcommeſſero, che era viuo, poteuano ben pigliare lecitamẽte le ſcommeſſe. perche realmente, quanto era da la parte loro, ſi metteuano a pericolo di perdere non ſapendo per eſperienza, che foſſe viuo, ma ſolo per credulità humana, la qual di ſua natura non daua tanta certezza, che non poteſſe riuſcir falſa. maſſime hauendo in contrario tante ragioni, per le quali ſi potea con ragione

ſoſpet-

sospettare, che s'ingannassero coloro, che diceuano d'hauerlo visto; come s'erano ingannati quelli altri, c'haueano detto esser morto. terzo, dissi, che quelli, che sapeuano di certo viuer colui, per hauerlo visto, & ben conosciuto, non poteuano lecitamente vincere le scommesse, anchor che hauessero sgannati quei de la parte contraria certificandoli, ch'era viuo, & che lo sapeuano benissimo anchor che l'atra parte haueſſe detto, che non ostante la notitia, che costoro diceuano hauere de la vita di quel tale, volea in ogni modo scommettere, rinunciando a quella cognitione: perche tutta questa volontà di voler pertinacemente scommettere era fondata in errore di cui haueano essi chiara notitia. Et quello, che si fa per errore, non è in tutto volontario. Ne bisogna dubitare, che se la detta parte non si fosse ingānata, non hauria mai detto di voler scōmettere, sendo auisata, che quel tale era viuo. & che se lo disse, & stette forte in volere scommettere, fu, perche supposto il detto inganno, con cui era ingannata teneua per certo, che colui fosse morto, & che l'altra parte mentisse, o s'ingannasse, dicendo esser viuo. Quarto, dissi, che coloro, che scommissero, non solo, che fosse viuo, ma che douesse anco passeggiare per Valenza, poteuano etiandio tirare le loro scommesse, atteso che per conto di questa circonstāza aggiunta, si metteuano a pericolo di perdere, & la parte contraria a ventura di guadagnare. Il che è chiaro. perche se bene erano certi de la vita de l'huomo, non haueuano però certezza, che douesse essere riscattato: ne che dopò il riscatto douesse venire a Valenza viuo, & andar passeggiando per la Città.

Tutto questo resta prouato per quello, che di so-

pra

pra si è detto. Onde non mi distenderò piu in prouarlo. Et cosi diamo fine a la materia de le scommesse.

SOM-

SOMMARIO.

1 *Giuoco è di due sorti.*
2 *Giuoco contratto si riduce a scommesse.*
3 *Giuoco in che è differente dalla scommessa.*
4 *Nel Giuoco deuono stare tutti egualmente al pericolo.*
5 *Se il Giuoco può essere vinto da chi non potea pagare.*
6 *Se il Giuoco può essere vinto da chi non ha tanta quantità.*
7 *Nel Giuocare del resto, come può essere ingiustitia.*
8 *Nel Giuoco in quanti modi si può essere superiore.*
9 *Nel Giuoco, per quali auantaggi si resti obligato a restituire.*
10 *Giuocare a credenza, & contanti.*
11 *Al Giuoco indurre vno per violenza se obliga a restituire.*
12 *Del Giuoco specie.*

DEL CONTRATTO DEL GIVOCO. Cap. XLIII.

1. *Il giuoco è di due sorti*

Espicata già la natura de le scommesse, sarà cosa facile esplicar quella del giuoco, non essendo altro il giuocare, che vna specie di scommettere. Ma il giuoco è di due sorti. L'vna de le quali ha forma di contratto: l'altra nò.

Quando nel giuoco interuiene vna certa gara, & competenza di varie persone sopra qual di esse sia per vincere, all'hora il giuoco sarà contratto, come è quello del Tauoliere, de la palla, de le carte,

& de i dadi. ma quando non vi è tal competenza
1 di vincersi l'vn l'altro. all'hora il giuoco non è cõtratto. come è rappresentare vna comedia, fare vn Tomeo, ballare, danzare, & altri simili passatempi.

Hora noi qui non pretendiamo hauere a trattare del giuoco vniuersalmente; ma solo in quanto è contratto, & in quanto è capace di giustitia, o di ingiustitia, & è vn'atto de la giustitia commutatiua. per la medesima ragione non tratteremo del quando sarà peccato per esser contra la carità; ma del quando sarà in esso qualche peccato di ingiustitia, che oblighi a restitutione, & quando nò. per che questo conuiene al proposito nostro, & non l'altro.

2 Diciamo adunque, che il contratto del giuoco si riduce a quello de le scommesse. perche quelli si dicono giuocare, che non hanno insieme contentione, & competenza sopra di qualche cosa, che causa ricreatione, & solleuamento d'animo nei competenti. & questa competenza è vn genere di scommesse. ma due differenze principali trouo io fra le scommesse, & il giuoco. L'vna è, che ne le
3 scommesse interuiene gara, & competenza di parole; & nel giuoco interuiene gara, & competenza di fatti. come il giuocare a' rulli non è altro, che vno sforzarsi con l'opera, & con i fatti, che l'vno manderà a terra piu presto, o prima de l'altro tanti rulli. & il giocare a scacchi è vn competere qual de i due giuocatori mutando in quà, & in là, i suoi pezzi sarà il primo a dare scaccomatto al compagno. Et il medesimo auiene del giuoco di palla, de le carte, de i dadi, & d'altri simili. ma ne le scommesse la contentione consiste in parole, come quãdo l'vno dice, che piouerà tra quindeci giorni, &

Il giuoco si riduce al cõtratto de le scõmesse

l'altro

l'altro dice di nò, & sopra di questo scommettono. cosi quando si viene in disputa, se vna donna partorirà maschio, o femina, & sopra di questo si fa scommessa. L'altra differenza è, che le scommesse non furono trouate assolutamente per passatempo, & per vna certa ricreatione; & il giuoco si. di maniera, che il giuoco viene ad essere vn genere di scommessa ritrouato per passatempo, & trattenimento humano. La ragione di questo è, perche nel giuoco per venire a l'effetto di quanto si pretende, & sopra di cui si tratta giuocando, bisogna, che v'interuenga la propria attione, & il proprio essercitio, per il cui mezzo si deue conseguire il fine, che ciascheduno de' giuocatori pretende, che e vincer l'altro. & tali attioni, & essercitij, come sono questi, apportano sempre diletto. Ma quello, che si disputa ne le scommesse, & che in esse si pretende, si può molte volte conseguire senza altra diligenza, o fatica di quelli, che scommettono, dependendo ordinariamente da qualche caso fortuito, o da le altrui attioni. di maniera, che lo scommettere di natura sua nō fu ritrouato per nostro diletto, & spasso, come il giuoco.

Vn'altra differenza si potria tra queste due cose osseruare. Et è, che le scommesse possono essere indifferentemente di cose passate, & presenti, & future. ma il giuoco è vna scommessa fatta sopra cose, che hanno a venire. come il giuoco di palla, è vno scommettere, ch'io hauro prima cinquanta, che non haurete voi. Et cosi in tutti gli altri.

Adunque se il giuoco è vna specie di scommessa, per le qualità de l'vno s'intenderanno quelle de l'altro proportionalmente, la principal qualità de le scommesse è, che gli scommettenti vada-

4. *La principal qualità del giuoco.*

no del pari. Et la principal qualità del giuoco è parimente, che sia equalità tra giuocatori, massime quanto a questo, che l'vno, & l'altro stiano egualmente espositi al pericolo di perdere, & a la ventura di vincere. questo mettersi a la sorte di perdere, o di poter perdere può occorrere in due modi. L'vno è, che ciascheduna de le parti habbia pronto il denaro per pagar l'altra, quando perdesse. perche se l'vna hauesse da pagare, & l'altra nò; quella, che non l'hauesse, non si potria dir propriamente, che si metteſſe a pericolo di perdere. poi che niuno può perdere quel che non ha, ne può hauere. Onde saria tra essi disaguaglianza manifesta, potendo l'vna vincere, ma non perdere; & l'altra perdere, ma non vincere. questa inequalità saria sempre tra giuocatori, quando vno non hauesse realmente il modo a pagare per esser pouero; o che quando ben fosse ricco, non potesse alienar liberamente il suo, & disporne. come sono i minori di età, & quelli, che stanno anchora soggetti al curatore; ma piu di tutti coloro, che non hanno niente, che sia suo. Ma qui si deue notare, che il non potere alcuno perdere in questa prima forma può auenire, o di ragione, o di fatto. di fatto saria, quando non hauesse niente al mondo, di cui potesse liberamente disporre. di ragione, quando ancor che fosse bene stante, non potesse alienar lecitamente, o perche i beni non fossero suoi proprij, o per non hauer di essi libera amministratione. L'altro modo di esporsi a la sorte del perdere è, quando il vincere è cosi certo, che in niun modo si può pdere, o pche l'altro si vede molto superiore al compagno ne l'arte, & ne la maniera del giuocare, o perche usa tali astutie, & inganni giuocando, che non è possibile, o almeno

no

no non è cosi facile, che sia vinto.

Circa il primo modo di poter perdere si dubita, se quando vno vinca la posta, non hauendo il modo, quando l'haueſſe perduta, a pagarla, sia in tal vso obligato a restituirla. A questo si dice, esser cosa molto conueniente, che se chi perde sapeua, & haueua auertito, che l'altro perdendo, non hauria potuto pagare, & con tutto ciò volse giuocar con seco, senza essere intorno a cio ne violentato, ne ingannato, non saria obligato all'hora chi vinse a restituire il guadagno. Et la ragione è, perche a chi sa quello, che fa, & cosi vuole, non si gli fa torto alcuno. costui, c'hà perduto sapeua benissimo, che l'altro non haueа il modo a pagare, se haueſſe perduto; & con tutto ciò volse giuocare volontariamente con esso, senza essere ne ingannato, ne forzato a farlo. adunque non sarà l'altro obligato a restituire il denaro vinto. anzi potria in tal caso, come questo presumere colui, che vinse, che l'altro haueſſe voluto spõtaneamente donargli quel guadagno in vece del trattenimento, & passatempo per mezzo suo riceuuto giuocando, o in vece di hauere imparato da lui qualche bel tratto, come di sopra dicemmo, parlando de la scommessa. Questa opinione è quella, che piu mi quadra. & con la qual concorda anco il Medina ne la q. 22. de restitu. & il Nauarro nel suo Man. ca. 19. num. 12. quantunque altri Dottori declinino a la parte contraria. come è il Soto de iust. & iur. lib. 4. q. 5. ar. 2. Et Alcocer con altri da lui allegati nel suo libro del giuoco c. 16. Si conferma ancor piu questa mia opinione, perche ben possono i giuocatori giuocare, non per altro interesse, che per ricrearsi. & poi che alcuno vuole pur spontaneamẽte giuocare con chi sa di non poter vincere ne di fatto, ne

5. *Se chi non può pagare perdendo, possa vincere nel giuoco.*

di ragione, segno è, che esso vuol giuocare solamente per suo spasso, & senza pretenderne altro guadagno. Et per il contrario niuno è forzato a giuocare solamente per suo spasso; & può non voler giuocare, se non per vccellare al denaro. adũque può l'vno de i giuocatori pretendere il guadagno, & anco tirarlo, vincendo, senza che l'altro lo pretenda. Et a l'argomento, che si fa in contrario, che il giuoco richiede equalità. la quale in tal caso non hauria luogo, potendo l'vno di essi perdere, & l'altro nò; diciamo, che anco ne gli altri contratti si ricerca l'equalità, come nel contratto de la compra tra il prezzo, & la cosa venduta; & con tutto ciò può alcuno riceuere per la cosa che vende, piu, che non vale, se il compratore volontariamente gli lo vuol dare. Cosi anco nel giuoco può hauer luogo la detta inequalità, se il compagno se ne contenta, senza che gli sia vsata ne fraude, ne violenza alcuna. Habbiamo detto ne la conclusione, se chi perdeua, n'hauea notitia, & se ne auedeua. perche anchor che habitualmente sapesse, che l'altro non potea perdere, se non lo considerò quando si mise a giuocare, non si potria dire, che hauesse voluto volontariamente perdere, senza hauere altra speranza di guadagnare. Deuesi anco notare, che questo auertimento può occorrere in due modi, o che da se medesimo il giuocatore se n'aueda, o che ne sia auertito dal compagno, che giuoca con seco.

Dubitatione. Ma qui si potria dubitare, se quando vno di questi tali, che non possono perdere, ne auisasse l'altro, sgannandolo, & dicendoli, che se hauesse giuocato con seco, in tutti i modi haueria perduto, senza che gli rimanesse speranza alcuna di vincere; & con tutto ciò egli s'ostinasse à voler-

con

con seco giuocare. resteria in tal caso obligato à restituire il denaro vinto. vna difficultà simile à questa trattammo poco dinanzi nel capitu. precedente, parlando de le scommesse. però si deue à questa rispondere nel medesimo modo, che qui ui habbiamo risposto. ciòè, che se questo desinganno fece il suo effetto in quell'altro, sgannandolo in tutto, & facendoli credere la verità di tale auertimento; & con tutto ciò egli volse giuocare, nõ saria obligato a restituire a l'altro quel che vincesse. ma se l'auiso non hauesse sortito effetto, ne egli fosse vscito d'errore, resteria all'hora obligato a restituire il denaro vinto, quando fosse buona somma. ma non già essendo poca cosa, secondo la opinione di Alcocer, come anco di sopra nel detto luogo toccammo.

Ma tutto il punto stà, quando non sapendo chi perde, o non auertendo, che il compagno non hauea ne di ragione, ne di fatto il modo a pagare la quantità, che si giuocaua, se questo tale poi vincesse, se saria in tal caso obligato a restitutione. A questo diciamo, che l'opinione piu commune è, che in tal caso, come questo, saria egli obligato a restituire, la ragione di questo è, perche il giuoco bisogna, che sia sondato in equalità, in quanto, che l'vno, & l'altro di quelli, che giuocano stiano a la ventura del guadagnare, & al pericolo di perdere. Hor in questo caso chi vinse non stette a pericolo di perdere. adunque non potè lecitamente vincere, & cosi verrà a restare obligato a restituire il guadagno.

Ma qui viene in campo vna difficoltà. Et è, se questa equalità, che si richiede tra quelli, che giuocano, debba esser tanta, che l'vno di essi non possa ne vincere, ne perdere maggior quantità del *Vn' altra dubitatiõe*

compagno. La causa del dubitare è, perche il giuoco è vna sorte di scommessa. & ne le scommesse habbiamo detto potersi scommettere dieci per cento: adunque anco nel giuoco il medesimo potria farsi.

Oltra di questo si vede, che ogni giorno le persone si giuocano la propria libertà, che val tanto, mettendosi al remo volontariamente ne le galee p cinque scudi soli. il qual cõtratto non è dãnato.

A questa questione diciamo, che si può intendere in due modi. L'vno è, se assolutamente parlando, non possa vno vincere giuocando maggior quantità di quella, che egli in fatti si troua, & che può perdere. come se non si trouasse vno piu di cinque scudi da poter perdere giuocando, possa vincere dal compagno maggior somma di cinque, o sia in vna sola, ouero in piu poste. L'altro è, se possa vno in ogni posta vincere maggior somma de l'altro di quella, che può all'hora perdere, & porre in sul giuoco. Alcuni, quãto a me pare, hãno inteso questa questione nel primo modo, come fu il Soto nel lib. 4. de iust. & iur. q. 5. ar. 2. Et Alcocer nel suo libro de i giuochi, cap. 16. i quali affermarono, che non potea l'vno guadagnar da l'altro maggior somma di quella, che egli hauesse potuto perdere. La quale opinione confuta sotto il medesimo senso, s'io non erro, il Nauarro nel suo Man. c. 19. nu. 12. ma se la intendiamo nel secondo senso, diciamo, che essercitandosi il giuoco con ogni rigore, & con tutta la rettitudine, che di natura sua si ricerca, in quanto egli è cõtratto, & atto pertinente a la giustitia commutatiua, non deue vno vincere da l'altro in ciascuna posta maggiore, o minor somma di quella, che egli mette in tal giuoco.

Et

Et tanto si vede communemente. ma perche ciascuno può volontariamente rinuntiare a quella ragione, che gli fù concessa in suo fauore, per questo possono quelli che giuocano cõtentandosene essi volontariamente, & accordandosene l'vno con l'altro, come amici amoreuoli, possono, dico non essere equali, quanto a la somma, che ciascheduno di essi hà da perdere, ò da vincere. Et si come potria vno di essi mettersi volontariamente a rischio di perdere, senza correre la vẽtura del vincere; così potria porsi volontariamente a rischio di perdere maggior quantità de l'altro, & a ventura di vincer manco. come habbiamo detto vsarsi ne le scommesse, & quando vno si giuoca la propria libertà per cinque scudi soli. Da le cose dette si caua contra di quelli, che difendono questa questione nel primo senso, che potria vno, il qual nõ hauesse piu di cinque scudi da perdere, vincerne con essi cento lecitamente in diuerse poste, osseruando sempre cõ ogni rigore la debita equalità, che nel giuoco si ricerca. perche vincendo cinque a la prima posta, già verria ad hauerne dieci, con i quali potria giustamente vincerne a la seconda posta altri diece, & sariano poi venti. Et con questi potria lecitamente vincerne a la terza posta altretanti. Et così potria di mano in mano andare auanzandosi insino che arriuasse anco a cento. così dice il Medina ne la instruttione, che fà de' confessori dichiarando il settimo comandamento. §. 27. nel fine.

7. *Dubitatione.*

Mi vna difficultà ꝓppone Alcocer nel c. 16. l'esplicatione de la quale viene a ꝓpposito in questo luogo. domãda egli adunque, se quando i giuocatori fanno del resto in vna sol posta, sendo il resto de l'vno maggior de l'altro, possa chi hà il minore vincere tutto quello del compagno, essendo maggiore, co-

re, come se il resto di vno fosse dieci, & quello de l'altro venti, ò quarantà. Dice quì Alcocer, seguendo altri Dottori, che egli allega, che non si può fare, perche, dice egli, saria ingiustitia che con dieci ducati, che vno si trouasse di resto, ne guadagnasse venti, ò quaranta, che si trouasse per il suo resto quell'altro. Ma a me pare, che se questi giucatori pretendessero giocare secondo il rigore de le leggi del giuoco, & pensando falsamente che i resti loro fossero equali, facessero del resto in vna sol posta, non potria chi hauesse il resto minore, vincere tutto il resto de l'altro, ma solo tanta quantità di esso, che fosse pari al suo. ma se pretendeuano di auuenturar ciascheduno di essi tutto il suo resto, ò maggiore, ò minor, che fosse, dico, che potria l'vno lecitamente vincere tutto il suo resto a l'altro, ancor che fosse di maggior somma. perche a chi sà quel, che fà, & vuol così, non si fà torto alcuno. & ciascheduno di questi sà, che quello è il resto de l'altro & vuol nondimeno auuenturar tutto il suo per tutto quello del compagno. Et se mi dirà alcuno, che quei due resti sono disuguali; dico esser vero, che sono disuguali quanto a la quantità: sono però vguali in questo che si come questo è tutto il resto de l'vno, così quello è tutto il resto de l'altro. & ciascheduno di essi vuole, & volontariamente cõsente di auuenturare tutto il suo resto, ò grãde, ò piccolo che sia, p tutto il resto de l'altro, ò grãde, ò piccolo, che sia parimente. A me pare, che ciò saria, come se vno auuenturasse tutti i denari, c'hauesse in borsa, per tutti gli altri, che vn'altro hauesse ne la sua, ò pochi, ò molti, che fossero. Or habbiamo fin quì esplicato il primo modo del nõ potere vno perdere.

8. Esplicheremo hora il secondo che è quãdo vno è tanto

è tanto superiore a l'altro nel sapere ben giocare, che hà per certissima la vittoria, & il non poter perdere p superiorità ò vãtaggio, che vno può hauere ad vn'altro nel giuoco, può essere ò naturale, ò artificiale, ò casuale. naturale saria, come se giocãdo a la lotta, ò a lanciare il palo di ferro l'vno fosse piu gagliardo de l'altro. è anco naturale vna certa sagacità, che alcuni hãno in conoscere le carte, i quali senza altro artificio per vna certa sottigliezza di natura a due rimescolate di carte sapranno conoscer da roueścio quello che è dentro di esse. Artificiale è quella, che cõ arte, ò studio si acquista. ouero con inganno. con arte, come certi, che hanno vna maniera mirabile in gittare i dadi, che gli sapranno fare andar per il tauoliere, & riuscire, come essi vogliono. con inganno saria, come se alcuno giocasse con dadi falsi, ò carte segnate in qualche modo per conoscerle. Il quale inganno si può fare in due modi giocando, cioè ò vsando nel giocare mali instrumenti, & inganneuoli, come saria giocar con dadi pesanti, ò pieni d'argento viuo, ò piombati, ò vsando male, & con fraude i dadi buoni. il che si può fare in due modi, ò p propria astutia, ò per l'altrui aiuto. Per propria astutia, come nel tramenarsi in mano i dadi con arte, ò facendo ne le carte alcun segnaluccio. ò tubbandone alcuna, ò mettendo vno specchio accommodato in tal modo, che si possano in esso scorgere le carte del compagno. per aiuto d'altri, come tenẽdo dietro a le spalle del mio auuersario alcuno, che con cenni, ò parole finte, ò in altro modo mi auuertisca del giuoco, che si troua hauere in mano il mio auuersario. come saria ancora, se nel giuoco di palla, ò altri simili si mettesse a posta qualche giudice, che sempre giudicasse in fauor mio. casuale vantaggio

In quanti modi l'vno sia superiore a l'altro nel giuoco.

L'inganno, che si può fare nel giuoco.

taggio saria, quando vno hauesse carte migliori, ò se gli venissero casualmẽe migliori punti, che a l'altro.

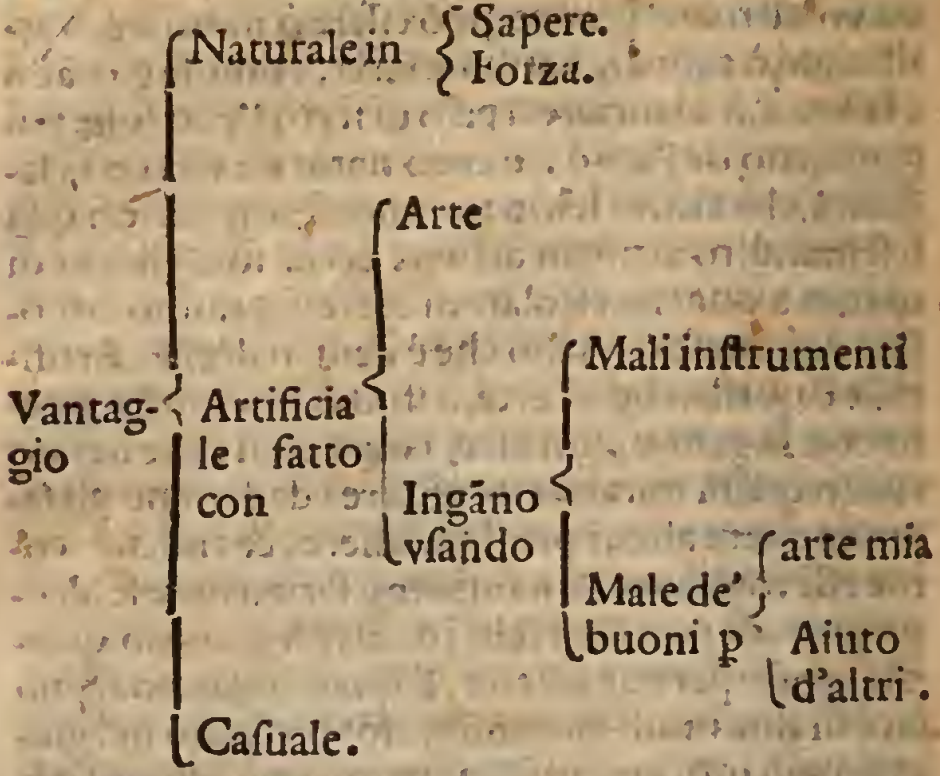

9. *Se chi vince con vantaggio resti obligato a restituire. Conclus.* 1. 2.

Hora si domanda. se per qualunque di questi vantaggi che vno vinca, resti obligato a restituire quanto harà vinto? Rispondiamo a questo p conclusioni. Et la prima sia, che chi vince per vãtaggio artificiale nato da qualche ingãno, qualũq; ei sia, è obligato a restitutione. pche ciascheduno ingan no cõmesso nel cõtratto del giuoco lo fà inuolun tario da la parte, che vi interuiene inganno. La seconda quando alcun hà vantaggio naturale, ò artificiale nato da arte, ò da scienza, di tal maniera, che habbia p sicura, & p certa la vittoria, & è tãto certa, ch'egli nõ viene a mettersi in pericolo di pde re: se egli di ciò s'auuede, resta parimẽte obligato a restitutione. Due cose diciamo in questa cõclusio ne l'vna, che il vãtaggio sia tale, che rẽda altrui cer-

to de la vittoria, sẽza che resti a pericolo alcuno di perdere. perche se bene haueſſe qualchevãtaggio, se però non foſſe tale, che baſtaſſe a tenere per certo,& ſicuro il vincere,ne perciò foſſe in tutto fuor di pericolo del perdere, ben potria vincendo eſſer libero da la reſtitutione. l'altra è,che tal vantaggio ſia conoſciuto. perche ancor ch'io n'haueſſi tanto che mi rendeſſe in tutto ſicuro del vincere, ſe io di ciò non mi auuedeſſi (come ſaria giuocando con perſona a me incognita) non ſarei altrimente obligato a reſtituire. così dice il Medina de reſtit. q. 22. la ragione di queſto è, perche all'hora non conoſcendo io la qualità de l'altro giuocatore,potrei dire di mettermi realmente a riſchio di perdere, come l'altro a la ventura del vincere, non ſapendo ancor eſſo, quanto io fuſſi buon giuocatore, & ſi come io detti in perſona che ne ſapeua meno, harei potuto dare in tale, che ne ſapeſſe anco piu. Habbiamo anco detto ne la concluſione Nato da arte,ò ſcienza, per eſcludere il vantaggio artificiale nato da inganno, il qual ſempre obliga a reſtituire.

La terza concluſione. Quando vno è certo del vincere per hauere il vantaggio naturale, ò artificiale, ſe l'altro giocatore ne hà notitia, & crede eſſer così, nõ ſarà obligato a reſtitutione di quello, che harà vinto, ſe ha poca quãtità. Dico eſſendo di poca quantità, perche ſe foſſe aſſai, nõ ſi potria cõ ragione preſumere, che voleſſe far quella perdita. la qual concluſione è di Alcoçer. c. 19. & è molto probabile. perche non è alcuno tanto goffo, che ſapẽdo certo di hauere a perdere, ſi metteſſe a giuocare coſa di gran momento. Onde ſi deue preſumere, che ſe pur lo fà, lo faccia accecato da la cupidità del giuocare. la qual fà, che nõ ſe ne auueda. 3.

Diſſi

Dissi anco, se l'altro giocatore crede esser così, perche la presuntione humana è tanto grande, che quando ci mettiamo a giocare, non si crede mai che l'altro ne sappia tanto, che non ci resti qualche poco di speranza di poter vincere. Et chi vuol vedere anco meglio la proua di questa conclusione, leggasi quanto habbiamo detto in questo proposito nel precedente cap. rispondendo ad vn'argumento del giuoco. Donde si inferisce, che certi, che ne sanno assai, & fingono di non sapere per allettar chi sà manco a giocar con seco, & vincerlo poi a man salua, sono obligati a restituire tutto quello, che haranno vinto per via di questa dissimulatione. la quale non si può negare, che non sia sempre vna specie di inganno.

Nota.

4. La quarta conclusione è. Quando vno si troua hauer vantaggio casuale nel discorso del giuoco, qualunque egli sia, & ancor che lo rendesse certissimo de la vittoria, ben può far l'inuito, & vincere senza hauere obligo alcuno a restituir niente. De la qual conclusione pone il Medina nel luogo addotto questo essempio. come se giocando alcuni a scacchi, l'vno si fosse accorto di qualche balordaggine fatta dal compagno, per cui lo priua de la Regina, & gli dà scaccomatto in due, ò tre colpi; potria bene in tal caso inuitare, & vincere l'inuito, & la posta, essendo casuale il vantaggio, & haria potuto succedere il medesimo a l'altro ancora, essendosi messi a giocare con questa legge, che chi hauesse miglior sorte giocando, potesse inuitare, & vincere. simili vantaggi come questi, sono intrinseci al giuoco, & come accidenti proprij di esso, i quali sempre sogliono succedere ò a l'vno, ò a l'altro de' giocatori, non corrono la medesima sorte di vincere, & di perdere. Ma due altre oltra a que-

sta ve

sta ve ne possono interuenire, de le quali hora trat teremo. l'vna è, quando l'vno de giocatori giuoca a credenza, & l'altro a contanti. l'altra è, quando l'vno gioca, perche n'hà voglia; & l'altro perche n'è forzato.

10. *Se chi giuoca a credenza sia obligato a pagare quando perde.*

Circa la prima si dubita, se quando chi giuoca a credenza perde, sia obligato a pagare. A questo si risponde, che nei Regni di Castiglia non saria obligato. perche le leggi, & le pragmatiche di quel Regno fatte l'anno 1528. in Madrid, & l'anno. 1553. in Valiadolid rendono inualido, & nullo questo contratto del giocare a credenza, & qualunque promessa, ò scrittura, ouero obligatione, che sopra ciò si facesse. così dice il Soto li. 4. de iust. & iu. q. 5. ar. 2. & il Nauarro nel suo Man. c. 19. nu. 17. & Alcocer. c. 30. Ma ne gli altri Regni, doue non sono queste leggi è difficultà tra Dottori, se chi giocando a credenza perde, sia obligato a pagare, ò nò. Alcuni tengono di nò, come fù Adriano. in 4. q. de ludo, il Soto nel luogo allegato, & il Couarruuias Regola. Peccatum. §. 4. de reg. iu. li. 6. la ragione principale di questa opinione è, perche chi perde nel giuoco hà attione per le leggi ciuili di ripetere fra tanto tempo il denaro perduto, sendo pagato. adunque quando non sia pagato, potrà ritenersselo, senza altrimente pagarlo. Il medesimo sente il Dottor Nauarro nel Man. c. 19. nu. 17 Ma di contrario parere sono altri Dottori, pretendendo, che sia tenuto a pagare. Così lo dice il Castro li. 2. de lege pœnali. c. 2. corol. 3. & il Medina. q. 22. de restit. la quale opinione apresso di me è piu vera. & la ragione è, perche il lume naturale ci detta, che si osseruino i patti, & le conuentioni fatte volontariamente, & senza inganno tra gli huomini. ma nel contratto del giuoco cõuengono i giu-

catori,

catori, & volontariamente si obligano l'vn l'altro a pagare quello chè si vince. adunque resterà obligato chi perde a pagare quello, che si perde. Oltra di ciò p il giuoco si trasferisce il dominio de la cosa giuocata in colui, che la vince, come è la piu cõmune sentenza de' Dottori. adunq; chi perde vna somma di denari nel giuoco non hà più il dominio di essa, ma è transferito in chi vince. di che segue, che resti obligato a pagarlo a colui di cui è. Piu oltra chi messe denari sul giuoco, perdendo, haria pagato di subito. adunque resterà anco obligato a pagare chi giuocãdo a credenza, perse. perche altrimente le cose non andriano del pari tra quelli, che giuocano. A l'argumento incontrario diciamo non valer niente la conseguenza. perche molti si danno, chè sono obligati a pagare, & possono poi ripetere il pagato. come chi hauesse giurato di pagar le vsure, resteria obligato a pagarle, se ben dopo le può repetere, come disse Alessandro 3. c. Debitores. de iureiu. Quanto piu, che la legge la qual concede la repetitione di quello, che si perde nel giuoco, è legge penale fatta in detestatione di esso. Et a la pena niuno è tenuto, che non sia prima dal Giudice condannato.

II. *Se chi induce con violẽza vn'altro a giuocare sia obligato a restituire quello, che vince.*

Circa l'altra inequalità proposta si domanda se chi indusse vn'altro cõ qualche violenza a giuocare, sia obligato a restituire quello, che gli hauesse vinto? A questo diciamo, che tal violenza può esser fatta in due modi, ò p per mera importunità, ò cõ forza, & timore, qñ è di questa secõda specie, di maniera che il contratto sia del tutto inuoluntario, chiaro è, che saria obligato chi vsasse tal violenza a restituire quel, che vincesse. pche niun cõtratto fatto p forza, ò cõ inganno è valido, come a di lungo mostrãmo nel c. 1. di questo libro. facendosi inolun-

lontariamente. & non essendo valido, non hà virtù di trasferire il dominio. Ma quello, che in questa parte fa più difficultà, e se chi in qualunque modo induce vn'altro a giuocare, & lo vince, resta poi obligato a restitutione. A questo dice san Tho.ne la 2.2.q.32.ar.7. ad. 2. & afferma generalmẽte, che chi induce à giuocare vn'altro per cupidità di vincerlo, è obligato a restitutione. la qual sentenza, secondo il Soto, & altri Thomisti, s'intende, quando lo induce con violenza, ò con inganno. Aggiugne anco il Soto, seguendo Silu. il Gaet. & il Medina, che chi induce vn'altro a giuocare con tanta importunità, che egli per vna certa vergogna, & per non esser tenuto vn da poco, ò vn taccagno, si risolue à giuocare, e parimente obligato à restituire quello, che vincesse. perche tali importunità hanno del violento. del medesimo parere furono l'Archidiacono, il Couarruuias, & il Nauarro nel suo Man. c.19. nu. 13. ma la contraria opinione è approuata da Alcocer nel c. 21. &, quanto pare a me, non senza ragione. perche se si facesse qualche altro contratto con indur l'altro con simili importunità, saria tenuto per valido, & senza obligatione di restituire quello, che p tal contratto si fosse acquistato, come se fosse vna donatione, ò vna vendita. adunq; manco sarà obligato à restituire chi con tali importnnità induca vn'altro à giuocare. Più oltre, chi di tal maniera fosse indotto potria lecitamente ritenersi quel tãto, che vincesse giuocãdo, senza essere obligato a restituirlo. adunq; colui, che lo indusse potrà anco fare il medesimo, douendo i contrahenti in questo caso caminare con pari passo. Onde tal contratto non deue esser più valido p l'vno, che p l'altro. & quando sia inualido, deue esser tale & per l'vna, & per

l'altra parte equalmente. Et di quì segue prima che quando alcuno forza l'altro a giuocare, ò cõ qualche inganno ne l'induce, ne l'altro può vincere, che non resti obligato a restitutione di quello, che vincesse. perche douendo quelli, che giuocano esser di pari conditione, bisogna, che il contratto del giuoco tanto sia inualido per l'vno, quanto per l'altro, quanto a quello, che tocca a la giustitia. ma non già quanto al peccato, perche solo chi vsa violenza pecca, ma non già l'altro. Ne segue ancora, che chi fù forzato & indutto con violenza a giuocare, trouandosi già in sul giuoco si delibera di tirare a se, come suo tutto quello, che vincesse; & di fatto lo fece vincendo: per la medesima ragione vincendo l'altro, potria fare il medesimo senza altro obligo di restituire. La ragione di questo è per che se ben si arrecò forzatamente a giuocare, & cõtra sua voglia; nondimeno perche nel progresso del giuoco si deliberò di pigliar come suo quel tanto, che hauesse vinto, dimostrò di consentirui, & di sottoporsi a le sue leggi, & conditioni, di cui lo principale è, che ciascheduno de' giuocatori stia a la ventura del vincere & al pericolo del perdere. Il che saria, come se fosse forzato alcuno a compra re vna cosa, ma poi egli approuasse quella compra, pche all'hora saria astretto a sottomettersi a le leggi di essa. Il medesimo è di colui, che con inganno fosse indutto a giuocare, che se dopo l'essersene auueduto, approuasse il contratto, consentendo di nuouo in esso, & volendo osseruar le sue leggi, come saria ritenendosi il denaro, che vincesse, senza restituirlo; in tal caso non resteria l'altro obligato a restituire quel c'hauesse vinto nel medesimo gioco. Ma per meglio intender questo leggasi quello, che nel cap. 14. ne habbiamo trattato, dichiarando

rando la seconda obligatione del venditore.

Fin qui si siamo occupati in dichiarar la natura di questo contratto del giuoco, hora determineremo de le sue specie. Quattro specie trouo io dei giuochi, che s'vsano, & alcuni si fondano solamente nel sapere, come è quello de gli scacchi, altri ne la mera sorte, come è il giuoco de' dadi, & molti di quelli de le carte. altri ne l'vno, & ne l'altro, come è il giuoco de' rulli, & de la palla, & del paleo, & molti giuochi di carte, altri si fondano in gagliardia, come il lanciare il palo & la piastra di di ferro, ò scagliare vna pietra, ò auuentarse vna zagaglia. Et con questo diamo fine a la materia del giuoco.

Quattro sorti di giuoco.

De' giuochi alcuni si fondano in { Sola scienza. / Sola fortuna. / Scienza, & fortuna. / Gagliardia.

SOMMARIO.

1 *Sorti di quante sorti.*
2 *Sorte diuersoria contratto.*
3 *Sorte di ventura a chi contratto si riduce.*
4 *Nelle sorti se il guadagno si può tenere.*
5 *Nelle sorti i patroni nõ ponno vẽdere piu del giusto prezzo.*
6 *Nelle sorti inganno.*
7 *Nelle sorti i ministri possono riceuere salario dalli sorteggianti.*
8 *Nelle sorti si può fare elemosina.*
9 *Nelle sorti se si può dare qualche cosa di piu a chi mette piu polize.*

DEL CONTRATTO DE le sorti. Cap. XLIIII.

NEL cap. 7. di questo trattato facemmo anco mentione d'vn altro contratto innominato, che è questo de le sorti. il quale perche è molto frequentato da le persone, sarà bene, che ne diciamo quì qnalche cosa, acciò che sappiamo le ingiustitie, che vi possono interuenire. Tre sorti adunque di sorti hanno osser-

1. uato i Dottori, come tratta san Tho. ne la 2. 2. q. 95. ar. 4. Et più diffusamente ne l'opusc. 25. perche alcune si chiamano diuinatorie. come quando p via di sorte vogliono alcuni indouinare qualche cosa secreta, & occulta, se è, ò non è; se sarà, ò non

Tre generi di sorte.

2. sarà. Altre sono, che le dicono consultorie, per le quali altri cerca di sapere quello, che deue fare, & il partito, che sia per pigliare. le terze si chiamano diuisorie. come quando si hà da diuidere qualche facultà tra più persone, mettono le sorti per darne à ciascheduno la parte sua. così anco quando vna sola cosa si deue dare à vno di molti, ne si sà à cui di essi deue darsi determinatamente. Ma de le prime, & de le seconde non pretendiamo hauere a trattarne in questo luogo, perche non tengono natura di contratto, ne hanno che fare col proposito nostro. ma solamente de le terze, che fanno, & sono vn genere di contratto. ne le quali si deue solo auuertire, che colui, che getta le sorti, non vi commetta qualche fraude, per cui cada la buona sorte sopra la persona, che egli vorrà. perche

che la rettitudine di questo contratto solamente consiste in questo che coloro, che sono interessati in questo negocio si trouino equalmente soggetti a la ventura del guadagnare, & al pericolo del perdere. Hora tra queste ve n'hà vna particolare, per la quale si vsa di mettere à la ventura di molte gioie, ò argenterie, ò drapperie, ò di altre cose di valuta per quelli, à chi toccheranno. Et perche intorno a questa occorrono difficultà maggiori, che circa di tutte l'altre, per questo solamente di esse tratteremo in questo luogo presente. Onde è da auuertire, che tutta questa disputa si risolue in due punti soli. il primo sarà di esplicar la natura di questo contratto. secondo se quello, che per tal via si guadagna, si possa tenere con buona conscienza.

3. La natura di questo contratto.

Quanto al primo in questo contratto di sorti vi concorrono due contratti molto diuersi tra loro. l'vno è di compra, & di vendita, nel quale i compratori sono quelli, che sorteggiano, ò concorrono a questa sorte di ventura, che in Italia si chiama lotto. i quali mettono, ciascheduno la parte sua, i denari, che bisognano per comprare quella cosa, che si mette al lotto. di maniera che tutti insieme fanno officio di compratore. il venditore poi è il patrone di detta cosa, che la espone, & la mette à la ventura. l'altro contratto è di sorte, il quale s'intende farsi tra quelli, che sorteggiano in fra di loro, accordandosi tutti insieme, che quello, sopra di cui caderà la sorte, guadagni il lotto. & che gli altri, a i quali nõ toccherà tal ventura, si rimãgano senza la cosa messa al lotto. & senza i denari, ò pochi, ò molti, che n'habbiano dati. & è questo cõtratto di sorte, come se alcuno vẽdesse a l'incãto ò gioie, ò argenteria, ò cose simili, & che molti accor

datisi insieme le compraſsino tutte, & poi ſe le diuideſſero tra di loro per via di ſorte. doue chiaramente ſi vede, che vi interuerriano i detti due contratti diuerſi. l'vno di vendita, & di compra; l'altro di ſorte. Et di qui naſce, che la giuſtitia, & la rettitudine di queſto contratto ſi deue pigliare tanto da l'vno quanto da l'altro, hauendo ciaſcheduno di eſſi le ſue proprietà, & le ſue leggi, in cui conſiſte la giuſtitia, & la rettitudine di eſſi, & ſenza le quali non ſono ne retti, ne giuſti. La rettitudine adunque, che in ogni contratto di ſorte ſuole oſſeruarſi, è, che tutti quelli, che ſorteggiano, ſi eſpongano equalmente a la ventura di guadagnare, & al pericolo di perdere, ſenza che alcuno di eſſi ſia più certo de l'altro ne de la perdita, ne del guadagno.

4. *Quanti ſiano quelli, che poſſono guadagnare in queſto contratto.*

Quanto al ſecondo poi ſi domanda, ſe quello, che ſi acquiſta per mezzo di queſto contratto, ſi poſſa pigliare, & tenere con buona conſcienza: dou'è da auuertire, che molti ſono coloro, che guadagnano in queſto negocio. & ſpecialmente cinque ſorti di perſone, de le quali tutte intendiamo noi la preſente difficultà. Guadagnano la prima coſa in queſta parte i patroni de le gioie, ò de le altre coſe, che ſi eſpongono a la ventura, cauandone il valore, & prezzo di eſſe, come ſe le haueſſero vendute in qualche altro modo. guadagnano poi quelli, che ſorteggiano, & che mettono al lotto, quando ad alcuno di eſſi viene, come ſi dice, beneficiata. guadagnano ancora gli officiali, & miniſtri, che ſuperintendono a queſto negocio, tirando ciaſcheduno di eſſi il proprio ſtipendio. come ſono gli ſtimatori de le gioie, ò di altre robbe, gli ſcriuani, che notano il tutto diſtintamente, acciò che le coſe vadano con la debita ſincerità, &

ſenza

senza che vi interuenga alcuna fraude; & altri ministri simili. Ne guadagnano ancora i poueri, & i luoghi pij, ai quali si suol tal volta applicare vna parte di quello, che si guadagna per questa via. Guadagnano finalmente alcuna volta quelli, che vi mettono più denari, & comprano più polize de gli altri, ai quali si suole a le volte offerire, & donare qualche gioia, ò altra cosa particolare. Et tal volta si farà vn'editto, che à chi fra tanti giorni harà comprato più polize, si gli dia liberalmente, & senza altro vna tal gioia, ò tanti denari, il che si fà per potere con tale allettamento conchiudere più presto il negocio. Hora di tutti costoro si domanda, se quello, che guadagnaranno con questo mezzo, sarà lecitamente guadagnato, senza hauere obligo alcuno di restituirlo. a la qual difficultà risponderemo per conclusioni.

§.

Se quello, che si guadagna per via di lotto sia lecitamente guadagnato.

La prima sia i patroni delle gioie, & de l'altre cose, che si mettono a la ventura possono pigliar lecitamente tutto quello, che le dette gioie valesseto, & non più. Proua si questa conclusione perche il por queste gioie a la ventura non è altra cosa, che venderle à quelli, che sorteggiano, come di sopra dichiarammo. ma chi vende vna cosa può giustamente pigliare quello, che vale, & non più. adunque potranno lecitamente pigliare i patroni de le gioie, & de l'altre cose tutto quello, che varranno, & non più. Onde se riceuessero più del giusto prezzo, sariano obligati a restituirlo.

Concluf. 2.

La seconda conclusione. Quando a vno di questi, che sorteggiano tocca vna beneficiata sinceramente, & senza alcuno inganno lecitamente la può riceuere, & guadagnare. La ragione di questo è perche non vi interuenendo inganno alcuno, tutti quelli, che sorteggiano sono equal-

mente espoſti à la ventura del guadagno; & al pericolo de la perdita; & tutti infrà di loro volontariamente s'accordano, che colui, che l'harà beneficiata, poſſa liberamente pigliarla; & goderla; come ſua propria. le fraudi, che qui ſi potriano fare, fariano, quãdo alcuni ſi accordaſſino cõ quelli, che cauano le polize, che facciano vſcir qualche beneficiata determinatamente ſopra di alcuno particolare. nel qual caſo coſi quelli, che hanno la beneficiata, come gli altri tutti, che ſono partecipi di tale inganno, reſtano obligati a reſtitutione. ma non già al padrone de la coſa. perche egli l'hà già venduta, & non è più ſua. ma à gli altri compagni del lotto, che per ciò reſtarono priuati de la ventura. che à loro faria potura toccare. la qual gioia, ò altro, che ſia, ouero il prezzo di di eſſa reſtituita che foſſe, douria di nuouo metterſi à la ventura fedelmente, & ſenza altro inganno, acciò che foſſe di colui, a cui la ſorte toccaſſe.

6. *Inganni di queſto contratto.*

La terza concluſione. Gli officiali, & altri miniſtri, che ſuperintendono al negocio, acciò che paſſi con la debita ſincerità, & ſenza fraude, giuſtamente pigliano il loro ſtipendio, con trè limitationi però. la prima è, che tal ſalario non ſia eccelſiuo. l'altra, che tali miniſtri non ſiano più, che non biſognano. la terza che non mettano più tempo, che non ſaria neceſſario in coſi fatti negocij per augmentare il ſalario.

7. *Concluſ. 3.*

Queſto ſi proua, perche in queſti lotti vi biſognano alcuni. che ſcriuano tutto quello, che è neceſſario per tal negocio, facendo memoria di quelli, che ſorteggiano, & dei denari, che ſi riceuono, & di altre coſe ſimili a queſte. le quali fatiche, ſono ſenza dubbio meriteuoli di ſtipendio.

poi

poi che niuno è tenuto a trauagliar per altri a le proprie spese.

Queste limitationi qui poste s'intendono hauer luogo quando tal salario douesse pagarsi a le spese di quelli, che sorteggiano. perche se douesse farle il padrone de le robbe, & del prezzo giusto di esse, potria mettere quanti ministri volesse, & dar loro quanto gli paresse a suo arbitrio. potendo ognuno far liberamente del suo quanto gli pare, & piace.

La quarta conclusione. Il salario, che si deue dare a detti ministri, sono tenuti a pagarlo quelli, che sorteggiano, & non il padrone de le robbe. la ragione è, perche tal ministerio, & fatica ridonda più in profitto di quelli, che di questo. adunque il salario deue andare sopra di loro, & non sopra del padrone. l'antecedente di questa ragione si proua, perche concorrendo in questo negocio due contratti, l'vno di vendita, l'altro di sorte, più ridonda in beneficio del secondo, che del primo: richiedendosi più tal diligenza, acciò che nel cauare il lotto non vi si faccia qualche fraude, che per conto de la vendita de le robbe. Ma contra di questo potria fare alcuno questa obiettione. Colui, che mette la robba, se l'hauesse hauuto à vendere in qualche altro modo, haria tal volta fatto ui de le spese per via di sensali, ò altri, c'hauessino seruito in tal negocio, le quali per questa via le viene a risparmiare. adunque in beneficio suo ridonderia il ministerio di quelli officiali; & cosi tal salario douria andare, se non in tutto, almeno in parte, sopra di lui.

Concluſ. &

obiettione.

A questo risponde Alcocer nel c. 49. che all'hora il padrone de la robba haria douuto pagare tanto del detto salario, quanto hauesse risparmiato p

venderla

venderla di questa maniera. ma io sono sempre stato di contrario parer, per la ragione proposta. perche tal ministerio ridonda tutto in beneficio, & fauore del lotto, & di coloro, che vi mettono. ne serue ad altro fine, se non che il negocio passi con tutta quella rettitudine, che si deue, & acciò che gli interessati non patiscano alcuno aggrauio, ò fraude. adunq; tal salario nō deue andare sopra il padrone, ma sopra gli altri, che mettono al lotto, deue pagar bene egli la stima, ò tassa, che si fa del valore de la robba, il che torna in profitto suo; ma non già altro. E questo è quanto mi pare, che deua farsi a rigor di giustitia. ma quando il patron de la robba volesse pagar tutto, ò parte del detto salario, non è dubbio, che potria farlo.

8. *Conclus. 5.* La quinta conclusione è. la quantità dissegnata per i poueri, ò altre opere pie lecitamente si può pigliare, ò si paghi dal padrone de la robba, ò da quelli, che sorteggiano, ò da l'vna, & da l'altra parte. la ragione è questa perche tutti i lotti deuono farsi con autorità publica, & non altrimente. & essendo in arbitrio del Principe il darla, ò nò, ben può non darla, se non con questa conditione, che se ne caui tanta limosina per qualche opera pia. ne la qual conditione bisogna, che consentino tutti quelli, che mettono al lotto, si che con tal conditione mettano i loro denari a la ventura di guadagnare qualche cosa. Diciamo prima per qualche opera pia, perche non potria darsi la detta licenza che si cauasse di tal lotto qualche cosa più di quello, che vale, per darla al padrone di esso. perche tal quantità si gli daria con titolo di vendita. Et non è cosa lecita obligare i comptatori a pigare per la cosa comprata al venditore più di quello, che vale. ma con titolo di limosina, ò di

altra

altra necessità publica ben si possono obligare quelli, che mettono denari al lotto, di cauarne qualche quantità più, oltre al valore de la robba per rimediare a qualche publica necessità. Diciamo ancora, ò si paghi à le spese del padrone, ò de gli altri interessati, ò di tutti insieme, perche ad arbitrio di chi darà la detta licenza stà di metter quest'obligo sopra di quelli, che a lui più piacerà.

La sesta conclusione è. colui, che tra certi giorni assegnati mettesse maggior numero di polize lecitamente può guadagnare quello, che si concedesse a chi più ne mette. la qual conclusione è chiara, perche ognuno è padrone del suo, & può darlo à chi più gli piace. Onde può il padrone del lotto dare vna gioia, ò altro à chi metterà più polize. Doue bisogna auuertire, che se questa gioia non è del numero de l'altre, che appartengono al lotto, in qualunque tempo, che si prometta ò innanzi, ò dopo che si cominci il lotto, si può lecitamente promettere. ma se appartiene al lotto, non si può promettere dopo, che già si sia cominciato il negocio, ma prima. perche dopo che è cominciato già hanno qualche interesse in detta gioia tutti quelli, che vi hanno messo qualche poliza. onde promettendosi a qualche particolare, già gli altri resteriano priui di tale interesse. cosa, che saria contra giustitia. ma promettendosi subito nel principio, potria farsi benissimo perche all'hora niuno saria interessato in essa. & conseguentemente à niuno si faria alcun torto. Et con questo diamo fine a la materia de le sorti.

9. Conclus. 6.

Nota.

SOM-

SOMMARIO.

1 *Donatione, & venditione capi de gli altri contratti.*
2 *Contratti subalterni alla donatione & venditione.*
3 *Donatione in che differisce da suoi subalterni.*
4 *Imprestito mutuo, & commodato in che differiscono.*
5 *Venditione in che differisce da suoi subalterni.*
6 *Cambio & fitto in che differiscono.*
7 *Donatione & venditione in che cõuengono, & differiscono.*
8 *Donatione & contratti subalterni della donatione.*
9 *Venditione & contratti subalterni alla venditione.*
10 *Tra contratti subalterni combinatione.*
11 *Modo di ritrouare la rettitudine d'vno contratto.*
12 *Modo di risoluere vn contratto nelle sue parti.*

DE LA CONVENIENZA, ET DIFFERENZA, che tutti i principali contratti hanno infra di loro.

Cap. XLV.

RER dare homai fine a tutta questa materia de' contratti solo vna diligenza ne resta a fare. Et è di notare alcune cose, le quali sono assai necessarie per hauer più chiara notitia di essi. Debbiamo adunque trattare principalmente de la conuenienza, & differenza, che tutti i contratti principali hanno infra di loro, & parimente de la contrarietà, che hà l'vno con

con l'altro. Et questo ad imitatione di Porfirio, il quale dopo l'hauer trattato di tutti i predicabili, & di ciascheduno di essi in particolare, pose nel fine la conuenienza, & la differenza, che tutti hanno infra di loro, acciò che in tal modo meglio si penetrasse la natura di ciascheduno.

1. *Due classi di cõtratti*

Quanto al primo adunque si noti, che la donatione, & la venditione sono i più principali tra tutti i contratti, che fin quì habbiamo esplicato, & come capi di tutti gli altri, a i quali quasi tutti si riducono, ciascheduno nel genere suo. Onde la donatione è come capo. & misura di tutti gli altri a lei subordinati, & soggetti. Et la venditione è parimente capo, & misura di tutti quelli, che a lei sono soggetti. & subalternati.

Secondo si deue notare, che ciascheduno di questi due contratti ne hà due altre a lui soggetti, che si possono molto bene chiamare subalterni a similitudine de le propositioni subalterne. di sorte, che si danno due ordini, & quasi due classi di contratti. la prima è de la donatione con tutti gli altri a lei subalterni. la seconda è de la venditione, & de gli altri suoi.

2. I subalterni a la donatione sono l'imprestito mutuo, & l'imprestito commodato. ma a la venditione il cambio, & il fitto. Et se bene la donatione con i suoi subalterni hà grande affinità, & parentela cõ la veditione, & suoi subalterni, nõdimeno tutta la classe dela donatione è cõtraria a l'altra de la vẽditione. Et ciaschedun cõtratto de l'vna di queste due classi è contrario a ciascheduno de l'altra. la donatione & vẽditione sono, come due contrarij estremi. i subalterni de l'vna, & de l'altra sono come contrarij medij. de' quali alcuni saranno più ꝓpinqui a la natura de l'vno de gli estremi,

mi, & altri più à la natura de l'altro, come si vede ne la contrarietà, che è tra il bianco, & il nero, & più chiaramente ne la cõtrarietà, che è tra le quattro voci musicali, che sono il soprano, l'alto, il tenore, & il contrabasso. Il soprano, & il contrabasso sono voci estreme, & come due contrarij estremi. l'alto, & il tenore sono come due contrarij medij. de' quali il contralto è voce, che si accosta più à la natura del soprano; & il tenore a quella del contrabasso, così la donatione, & la venditione sono contrarij estremi. l'imprestito mutuo, & l'imprestito commodato da vna parte, & il cambio, & il fitto da l'altra sono contrarij medij. de' quali i due primi si accostano più à la natura de la donatione; & i due vltimi à la natura de la venditione. come tutto chiaramente ne la seguente figura appare.

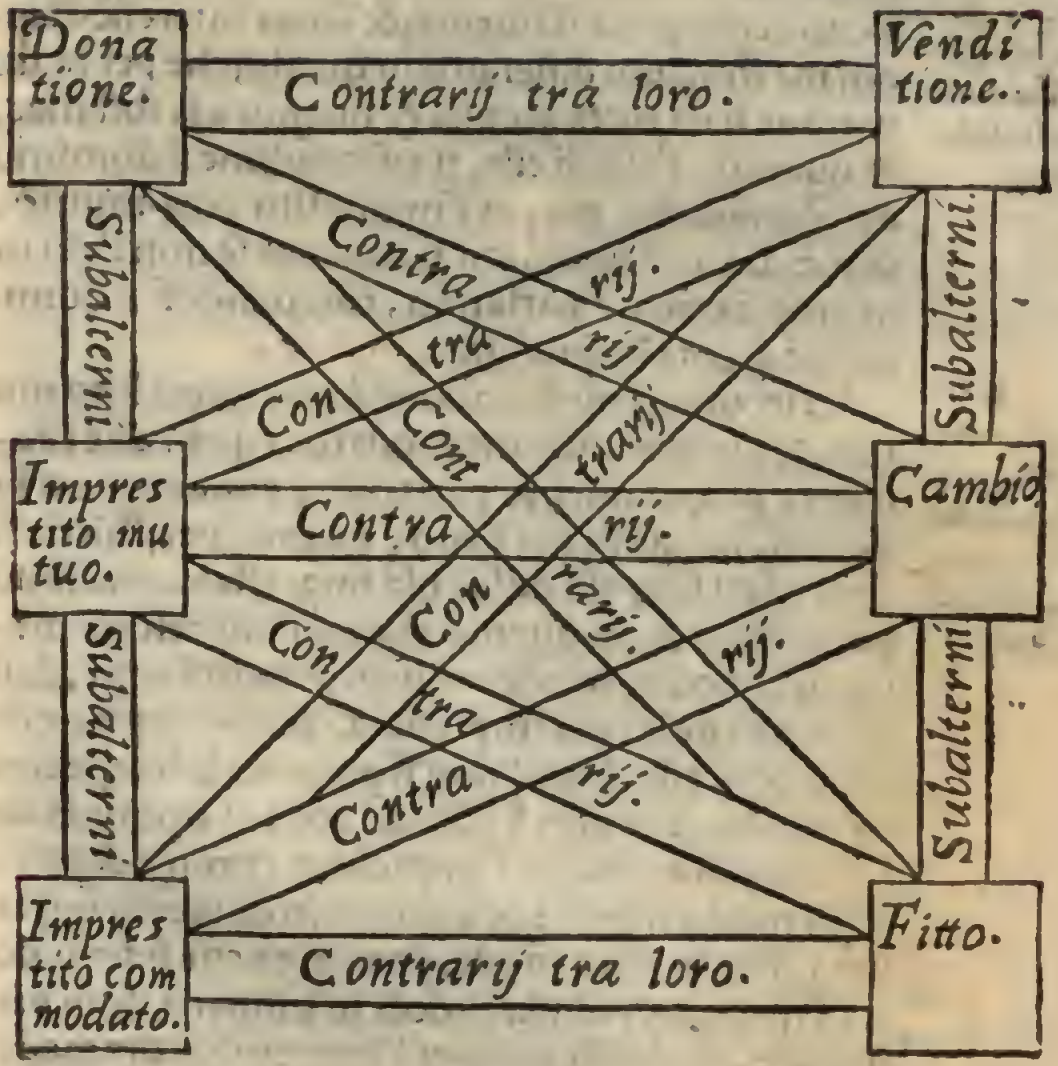
Donatione.
Contrarij trà loro.
Venditione.
Subalterni
Contra rij.
Contra rij
Con trarij
Cont rarij.
Subalterni
Imprestito mutuo.
Contra rij.
Cambio
Subalterni
Con tra rij.
Con tra rij.
Subalterni
Imprestito commodato.
Contrarij tra loro.
Fitto.

None combinationi di cõtratti.

Ma per meglio anco determinare la conuenienza, & la differenza di questi contratti molte combinationi si deuono far di essi.

3. *La prima tra la donatione, & i suoi contratti subalterni.*

Et prima la donatione conuiene con tutti i suoi contratti subalterni in questo che in tutti si dà alcuna cosa gratiosamente, & senza interesse alcuno. ma sono poi differenti in questo, che per la donatione si dà tutta la cosa, & quanto a la sostanza, & quanto a l'vso di essa, trasferendone il dominio nel donatario. ma per l'imprestito così mutuo, come commodato, non si concede se non l'vso solo propriamente parlando, riseruandosi il dominio de la cosa imprestata.

4. *La seconda tra l'imprestito mutuo & l'imprestito commodato.*

La seconda combinatione è tra l'imprestito mutuo, & l'imprestito commodato. i quali due contratti, propriamente parlando, conuengono in questo che tanto per l'vno, quanto per l'altro si concede il solo vso de la cosa imprestata. ma sono poi differenti, in quanto che ne l'imprestito mutuo si concede accidentalmente la sostanza, & il dominio de la cosa imprestata, cioè per cagione de l'vso concesso il qual non si può concedere, se consecutiuamente non si cõcede anco il dominio de la cosa vsata. ma ne l'imprestito commodato in niun modo si concede il dominio de la cosa imprestata. dico in niun modo, perche, ne considerando la in specie, ne cõsiderandola in numero, & in particolare, si cõcede mai per l'imprestito commodato il dominio de la cosa imprestata, ma per l'imprestito mutuo, se ben non si concede il dominio de la cosa imprestata, cõsiderandola ne la sua specie, concedesi però il dominio di essa, considerandola in singulare, & in quãto che è vna in numero. onde si deue restituir quella istessa ne la sua specie, ma non quella stessa in numero, & in particolare.

La

La terza combinatione è tra la vēditione, & i suoi contratti subalterni. i quali tutti conuengono, in quanto per tutti si da alcuna cosa non gratiosamente, ma con interesse, & in ricompensa di vn'altra. ma sono differenti, in quanto che per la venditione si da tutta la cosa, & quanto a la sostanza, & quanto a l'vso di essa per alcun prezzo pecuniario. ma per il fitto non si concede, se non l'vso de la cosa affittata, & questo prezzo pecuniario.

5. *La 3. tra la vēditione, & i suoi cōtratti subalterni.*

La quarta combinatione è tra il cambio, & il fitto. i quali due contratti sono differenti in due cose. L'vna è, che per il cambio si dà tutta la cosa cambiata, & nel fitto si dà solamente l'vso de la cosa affittata. L'altra è, che nel cambio non vi interuiene prezzo pecuniario, & nel fitto si.

6. *La 4. tra il cambio, & il fitto.*

La quinta combinatione è, tra la donatione, & la venditione, le quali conuengono in due cose. L'vna è, che in amendue si concede tutta la cosa, & quanto a l'vso, & quanto a la sostanza. L'altra è, che in amendue si trasferisce il dominio de la cosa, o donata, o venduta. Sono poi differenti, in quanto per la donatione si dà la cosa gratiosamente, & senza interesse alcuno. & per la venditione si dà con interesse, & con prezzo pecuniario. per la qual differenza si troua tra loro vera contrarietà, come tra il bianco, & il nero. perche sotto vno istesso genere di contratti sono molto distanti, & sommamente differenti l'vna da l'altra. in che consiste la natura de i veri contrarij. si come il bianco, & il nero sotto il genere del colore sono sommamente differenti, & lontani.

7. *La 4. tra la donatione, & la venditione.*

La sesta combinatione è tra la donatione, & i contratti subalterni a la venditione. tra quali non è difficile a conoscere in che conuengono, & in che siano differenti. E dunque tra la donatione, & i

8. *La 6. tra la donatione, et i cōtratti subalterni a la vendita.*

detti contratti contraria oppositione, si come ancora è tra la donatione, & la venditione; ma non tanta, quanta è tra queste due. si come tra il bianco, & i colori soggetti al negro, come sono il fosco, l'azzurro, & il rosso, è contrarietà, perche questi partecipano piu la natura del negro. ma tra essi, & il bianco non vi hà tanta contrarietà, quanta si troua tra il bianco, & il nero.

9. *La 7. tra la vendita, & i contratti subalterni a la donatione.*

La settima combinatione è tra la venditione, & contratti subalterni a la donatione. tra i quali è anco la loro contrarietà, si come anco è tra la donatione, & la venditione. ma non tanta, quanta è tra esse. perche la cõtrarietà di queste è quella, che si dà tra due estremi contrarij, come è tra il bianco, & il nero. ma quella, che è tra la venditione, & i detti contratti subalterni de la donatione, è quella contrarietà, che suole essere tra vno de gli estremi, & il mezzo, come saria tra il negro, & il giallo. La conuenienza, & differenza, che si troua tra i contratti di questa combinatione, da le cose dette resta anco chiara, & manifesta.

10. *La 8. tra l'imprestito mutuo, & il cãbio.*

L'altra combinatione è tra l'imprestito mutuo, & il cambio, i quali sono tra loro contrarij, come i due colori medij, il giallo, & l'azzurro. & la differenza, che è tra essi da quanto si è detto, si può facilmente conoscere.

La 9. tra l'imprestito cõmodato, & il fitto.

La noua, & vltima combinatione è tra l'imprestito commodato, & il fitto. tra i quali è anco contrarietà, come dicemmo essere tra i colori medij. i quali per questo sono contrarij, perche participano la natura de i colori estremi. come sono il bianco, & il nero; i quali sono propriamente, & perfettamente contrarij. Parimente l'imprestito commodato, & il fitto sono contrarij di questa sorte, perche partecipano la natura de la donatione,

tione, & de la venditione, che sono contratti perfettamente contrarij, come due estremi. ma conuengono poi questi due contratti in quanto, & per l'vno, & per l'altro si concede solamente l'vso de la cosa. Et sono differenti, in quanto per l'impresti to commodato, si concede tale vso gratiosamente, & per il fitto si dà con prezzo pecuniario. Da tutto questo si inferisce prima non poter concorrere lecitamente due di questi contratti in vn solo, & in rispetto de la medesima cosa, come se dicessimo vn medesimo contratto essere di impre stito, & di fitto, di donatione, & di cambio. Nota.

I contratti differenti di vna medesima classe non possono concorrere, perche sono differenti, & diuersi, o come dicono i logici, disparati; come due huomini, due pietre; l'azzurro, & il pallido; il rosso, & il verde. ma quelli, che sono di varie classi, non possono concorrere, perche sono contrarij; & l'vno distrugge la natura de l'altro. Et per questo, che impresta denari con guadagno pecca, perche congiunge insieme due contratti contrarij, che sono impresti to mutuo, & fitto. perche tirar guadagno per impresta r denari, è come vn'affittarli, & cosi si congiungono due contratti con trarij in vno, che sono dare gratiosamente i dena ri, in quanto si fa contratto di impresti to; & darli per l'interesse, in quanto, che si fa contratto di fitto. Et di qui nasce la ragione, perche chi serue vna persona, o mostra di seruirla senza interesse alcuno. & per sola amicitia, & beniuolenza, non può con giustitia domandare alcuna ricompensa per il suo seruitio. La causa è, perche il primo con tratto fu di impresti to commodato, per cui chi serue, e come se impresta sse la sua propria persona per seruire, o perche altri di essa si seruisse, ne

piu, ne meno, & che se vno prestasse vn cauallo, o vno schiauo, o vn seruidore ad vn'altro, accioche di lui si seruisse. ma pretendendo poi, & domandando per giustitia la ricompensa del seruitio, si daria in vn contratto di fitto, potendo quel solamente domandare per giustitia la mercede del suo seruire, che si affittò per seruire. il qual contratto è contrario a l'impresti to commodato. Et però saria cosa illecita mescolare due contratti contrarij. Habbiamo detto in rispetto d' vna medesima cosa. perche rispetto a diuerse, ben si possono dare due contratti contrarij in vn solo. come quando si vende vna mercantia a credenza in vn solo contratto concorrono quel de la venditione, & quel de l'impresti to mutuo. ma rispetto a diuerse cose. perche rispetto a la mercantia egli è contratto di vendita, & di compra. essendo la mercantia quella, che si vende, & si compra. ma rispetto a la credenza del prezzo è contratto di impresti to mutuo. perche la medesima cosa è aspettar la paga del prezzo, che impresti arlo.

II. Secondo, si inferisce, qual metodo deua osseruare il Theologo in essaminare vn contratto, & sapere di qual natura, & specie egli sia. perche a giudicare senza errore de la giustitia, o de la ingiustitia di vn contratto, è necessario prima sapere, di che specie sia, & di qual natura, come a dire, se sia donatione, o cambio, o qualunque altra specie. & di tal maniera è necessario di saper questo, che senza tal notitia saria impossibile appostare la rettitudine, o la malitia di tal contratto, se non a caso, o per accidente. Il qual metodo è di questa sorte. Farà alcuno vn contratto con vn'altro. vorrei mò sapere io qual contratto sia di questi, che habbiamo fin quì esplicato. La prima cosa dunque,

ch'io

ch'io deuo guardare. è, se per questo contratto si dà alcuna cosa a l'altro, & se è fatto in vtilità sua. il che dico per escludere il contratto del deposito, il quale si fà in vtilità del deponente, & non di chi riceue il deposito, come dichiarammo nel proprio luogo. Quando mò haremo saputo tal contratto concernere l'vtile d'altri, deuo considerare, come si gli dà questo vtile; se gratiosamente, & senza interesse; ouero per qualche prezzo, & in ricompensa di qualche altra cosa. quando si gli dia gratiosamente, apparterrà tal contratto a la classe de la donatione. Onde cõuerra, che sia ò donatione, dandosi tutta la cosa & quanto a la sostanza, & quanto a l'vso di essa; ò imprestito mutuo, dãdosi l'vso di alcuna cosa, che consista in numero, peso, & misura; l'vso di cui consiste ne la consontione di essa. ò imprestito commodato, dandosi l'vso di cosa, che non consista in numero, peso, & misura. l'vso di cui non consiste ne la consuntione di essa. Ma quando si dia in ricompensa d'vn altra cosa apparterrà tal contratto a la classe de la venditione. Et così, ò sarà vendita, dandosi la cosa & quanto a la sostanza, & quanto a l'vso vnitamente per prezzo di denari; ò sarà cambio, permutandosi vna cosa con vn'altra ad essa equiualente, ma che non sia prezzo; ò sarà fitto, dandosi l'vso solo de la cosa per prezzo pecuniario. Accioche adunque il Theologo sappia ben essaminare vn contratto, deue sapere, in che consista la natura di ciascheduno. per il quale effetto si siamo ingegnati di mostrare ne la materia di ciascheduno di essi, & ne la esplicatione di tal materia, qual sia la natura sua. Deuesi anco notare, che questi sei contratti hanno quella relatione rispetto a gli altri

Questi sei cõtratti sono come ele mẽti di molti altri.

altri tutti, ò molti di essi, che hanno i quattro elementi a le cose naturali, che di essi sono composte: perche si come le cose naturali composte si risoluono nei quattro elementi, così gli altri contratti, ò molti di essi si risoluono in alcuno, ò in alcuni di questi. Et di quì segue, che per intender la qualità, & natura di molti contratti è necessario guardare con molta diligenza in qual di questi sei si risoluano. perche tal sarà la sua qualità, & natura, qual sarà quella del contratto, in cui si risoluerà. si come anco diciamo le cose naturali composte esser di quella qualità, & natura, di cui è il predominante elemento, nel quale si risoluono. Et perche l'esser molto accorto in risoluere questi contratti difficili a conoscere è cosa importantissima, & sommamente necessaria per giudicare senza errore de la rettitudine di essi. però addurremo quì alcuni essempi in questo proposito.

12. *Risolutione di vn contratto.*

Si dà vn contratto molto frequentato da le persone, che attendono al bestiame, il quale è di questa fatta. Da vn negotiante cento capi di bestie ad vn pastore con tal patto, che egli metta la sua fatica in pasturarle, & guardarle. Et di piu che sia tenuto a mantenerle sempre nel medesimo numero di cento, supplendo di mano in mano il detto numero de la generatione, & del frutto di loro medesimo. Et che poi in capo a l'anno tutto il frutto, che soprauanzerà a quel numero di cento, deue tra loro partirsi equalmente per metà. Hora si suol domandare, se questo contratto fatto con tali conditioni, & patti, sia giusto, chi vorrà dunque giudicar senza errore, & con molta certezza sopra di questo deue prima hauer l'occhio, & risoluersi, qual sia de' cõtratti da noi proposti

posti. se è vendita, ò permuta, ò fitto. perche di già è chiaro. che non appartiene a quell'altra classe de la donatione, non si dando in esso cosa alcuna gratiosamente, ma con interesse. Alcuni dissero esser contratto di compagnia, per cui l'vno mette la fatica, & l'altro i cento capi di bestiame. perche par che sia molto simile ad vn'altro, che tutti confessano essere di compagnia; per il quale vno mette mille ducati, & l'altro solamente la sua fatica; & poi si partono tra loro equalmente il guadagno, che viene à farsi, ò a ragion de la terza parte, ò secondo, che saranno restati d'accordo. Hora a me pare, che considerato ben bene il tutto, questo contratto sia di puro, & semplice fitto, perche il negotiante prende in affitto quel pastore, perche gli guardi quei cento capi di bestie, & douendo per ciò darli tanto a l'anno per il suo stipendio, gli assegna per questo la metà del frutto, che si cauerà di questo negocio, cauatone prima tanti capi, che suppliscano il numero di cento. Intesa adunque di questa maniera la natura, & la qualità di questo contratto, facilmente si potrà anco intendere la rettitudine di esso, la qual consiste in vedere, se il pastore hà il salario, che merita per l'opera sua, riceuendone la metà solamente del frutto nel modò già esplicato. Et quì si deue auuertire, che in tal contratto vi si mescola vn'altro, che è quello di sorte, ò di ventura, che suole ordinariamente mescolarsi in molti contratti, per il qual questi due contrahenti si mettono a la ventura di guadagnare, ò al pericolo di perdere. quanto al salario, che si deue a questo pastore.

Il negotiante si pone a questo pericolo, che essen

do il frutto abondante, & grande, la metà di esso potria valer piu di quello, che douria darsi al pastore per il suo stipendio, quando gli fosse dato in qualche altro modo. & si mette anco a questa ventura, che essendo poco, & non glie ne dando piu de la metà per il suo salario, gli daria molto meno di quello, che meritasse per la fatica sua, & che si gli douesse dare per giustitia. Cosi il Pastore da l'altra banda si mette a pericolo di riceuer manco di quello, che giustamente si gli conuerria, quando sia poco tal frutto. & a la ventura di hauer piu, che non haria meritato, quando sia molto. Quello, che in questo & altri cõtratti simili potria causare qualche ingiustitia. saria qñ l'vno, & l'altro de' cõtrahẽti nõ si esponessero equalmente al pericolo di perdere, & a la vẽtura di guadagnare, cõsiderati i patti di tal cõtratto. di maniera, che l'vno fosse ordinariamente certo di hauere a guadagnare, & l'altro di perdere. perche il contratto saria all'hora illecito. altri molti sene fanno ne la Rep. simili a questo che sono di semplice fitto, de' quali molte volte non si penetra la ingiustitia che sarà in essi, per non penetrar bene le qualità, & la natura, che hanno, come dicemmo di sopra nel c. 41. di quel contratto di compagnia. in cui l'vno pone il denaro, & l'altro solamente la industria. è similmente contratto di fitto, quando vno dà le sue terre a lauoreccio a qualche contadino con patto di partire i frutti per metà, & di darli il seme per seminare, il che non è altro, che vn'affittarsi che fà di se stesso quel contadino per lauorar le dette terre. Et in vece d'vno stipendio determinato, che si gli conuerria ogni anno, si gli dà il mezzo, ò il terzo dei frutti. Il medesimo anco saria, quando

ad vn seruidore di casa salariato si gli assegnasse in vece del suo salario la metà, ò il terzo de' frutti di qualche possessione. il qual contratto saria chiaramente di fitto. In simili contratti adunque bisogna hauer la mira per conoscere la rettitudine loro, se il salario assegnato sia conueniente. & conforme al merito de la persona, & de le sue fatiche; & se i patti del contratto, che concernono la quantità del salario; sono tali, che per essi i contrahenti si espongono equalmente al pericolo de la perdita, & a la ventura del guadagno nel modo già di sopra esplicato.

Ne la Città di Valenza hò visto io vsarsi vn certo modo di fare, che è di questa maniera. Vn Signore si accorda con vn fornaio, che gli dia pane tutto l'anno per la sua famiglia, i patti del qual contratto sono due da la parte del fornaio. l'vno, che per qualunq; sacco di grano sia tenuto a dare tredeci ceste di buon pane, ben cotto, & bene stagionato. Et che non essendo tale possa quel Signore pigliarlo da vn'altro fornaio a le spese di quello, & di quella bonta, che douea essere il suo. l'altro patto è, che il detto fornaio habbia da dare il sacco del grano a ragione del prezzo, che correrà in Castiglion de la piana al tempo de la ricolta. il qual luogo è lontano da Valenza per noue leghe, doue ordinariamente al tempo de la ricolta vi si vende il grano ad assai buon mercato, si per la abondanza, che ve n'è, si per non esser così buono, come l'altro di altri paesi. ma da la banda del Signore si fanno tre patti, l'vno, che deue dare al fornaio dugento, ò trecento scudi anticipati che si vadano ogni mese scontando per rata, facendone dodeci parti, secondo il numero de' mesi. l'altro che ogni giorno habbia da dare tre bolettini, acciò che

Vn'altro caso.

ciò che possa con essi cauare del publico magazzino tre sacca di grano ogni di per il suo forno. non potendo cauarne ordinariamẽte il detto fornaio per la sua bottega piu d'vn sacco il giorno secondo gli ordini de la Città. Il terzo patto è, che gli faccia hauer licenza di poter cauare dal detto luogo di Castiglion de la piana, ò di altra parte del Regno quattrocento, ò seicento sacca di grano per suo seruitio, & traffico. la qual licenza domanda il fornaio, perche non possono i pari loro comprare il grano altroue, essendo obligati tutti a pigliarne del granaio publico de la Città, essendo cosi espediente al ben commune di essa. Si domãda mò, se questo contratto accompagnato da questi patti sia lecito. Per dare adunque giudicio de la rettitudine sua, bisogna, che facciamo prima di esso come vna anatomia, & andiamo sminuzzando lo a poco a poco. Et facendo cosi verranno a scoprirsi in esso tre contratti tutti mescolati, & confusi insieme. il primo de' quali e di affitto, per cui resta il fornaio affittato a prouedere tutto il pane, che fà di bisogno a l'altro per la famiglia sua ciascuno anno. Il secondo è contratto di vendita, & di compra, per cui resta obligato il medesimo fornaio di vendere a l'altro tutto il grano, del quale hara di bisogno per tutto l'anno, secondo che correra il prezzo di esso a Castiglion de la piana al tempo de la ricolta. ma il terzo è contratto di impreſtito mutuo, inquanto si anticipano i denari al fornaio. la quale anticipatione non è altro, che vno imprestarli quella moneta, che si gli da anticipatamente. Intesa mò la natura di questo contratto, essaminiamolo parte per parte, & vedia mo vn poco se egli è giusto, ò ingiusto. Et inquanto è contratto di fitto, pare che chiaramente sia in

giusto

giusto, poi che non si dà al fornaio il conueniente salario, che ricerca la sua fatica. perche tal salario non è altro che quello, che resta in mano al fornaio di ciascun sacco di grano, cauatene tredeci ceste di pane di quella bontà, c'habbiamo detto. Et è cosa chiara, secondo che attestano i fornai, che detratte le dette tredeci ceste di buon pane, nó può ordinariamente restare in mano cosa alcuna al fornaio. anzi che alcuni tengono, che ne anco possa cauarsene tanto. Inquanto poi ch'egli è vendita e manifestamente ingiustissimo perche comprandosi dal fornaio il pane in Valenza, il prezzo giusto di tal compra douea essere quello, che corre in detta Città per quella sorte di grano, nel proprio tempo, quando si vende, & non quello, che valeua in Castiglion de la piana al tempo de la ricolta, il quale prezzo suole esser sempre molto minore di quel di Valenza. Euui ancora vn'altra cosa, che molto piu scuopre questa ingiustitia. Et è, che il grano venduto dal fornaio, & del quale egli caua tredeci ceste di pane cotto, non è di quello di Castiglion de la piana, ma d'vn'altra sorte migliore. perche quello di Castiglione non potria fare cosi buon pane, come per il contratto si ricerca. Et con tutto il prezzo vogliono che sia come si vende quello di Castiglione. Onde per rifare questo mancamento del prezzo di questi due contratti si aggiungono da l'altra parte a petitione del fornaio tre cose. l'vna è l'anticipatione dei dugento, ò trecento scudi. l'altra le tre polize, che è obligato a dare ogni giorno. la terza è la tratta di tante saccha di grano. quanto a la prima non è lecito con tal mezzo ricompensare il difetto del giusto prezzo. perche essendo ciò vno imprestito mutuo, deue esser fatto gratiosamente, & senza alcuno interesse.

Onde

Onde nulla si può ne riceuere, ne perdere per tal conto in ricompensa del prezzo. Quãto poi a l'altre due cose, assai si suppliſce per esſe il mancamento del giusto prezzo, perche a detto di psone esperte in tale arte sono di tanta vtilità al fornaio, che molto piu cõ tal mezzo guadagna, che non è quello, che perde del fitto, & ne la vendita. di sorte che con questi due cõtrapesi si giustifica il difetto del prezzo, & la ingiustitia di questo cõtratto. Lascio qui di essaminare, se sia cosa dannosa per il ben cõmune dare al detto fornaio ogni giorno quelle tre polize, & quella tratta di tante sacca di grano, perche non si dubita punto, che ciò risulti in danno publico. Onde per questo sariano illeciti tali patti. ma io tratto qui solamente de la giustitia, di questo contratto, considerandolo solo in rispetto di quel Signore, & del fornaio, & non altrimente, & a questo modo dico nõ essere illecito, perche quello, che da vn canto si leua, & si defrauda del prezzo giusto del fitto, & de la compra del grano, viene a rifarsi da l'altro. ancor che a dãno del ben commune, secondo il parere di molti. Onde potria restar quel Signore obligato a restituire il danno, che di ciò viene al publico, ma non al fornaio. molti altri essempi di questa materia potriano vedersi nel discorso di quest'opera, come ne la materia de' censi, de le compagnie, & di molti altri, & & specialmente nel c. 24 doue si tratta del comprare anticipato, rispondendo al primo argumento contra la sesta conclusione per i quali essempi si intenderà, quanto importi questa reduttione de' contratti per essaminar senza errore la rettitudine di essi.

Or hãbbiamo fin quì trattato de la natura, & de la proprietà di tutti i contratti, che si vsano.

ne la

ne la Repub. con tutta quella chiarezza, & breuità, che a me è ſtato poſſibile. & habbiamo tratta to in ciaſcheduno di eſſi di tutte le ſue ſpecie. cioè di quelle che ſono piu communi, & piu frequenta te da gli huomini ne i loro negocij, ſotto le quali ſono compreſi, tutti gli altri particolari contratti. che ſi poſſon fare. Et finalmente habbiamo tratta to al mio parere, & giudicio, ſe non m'inganno, di tutte quelle coſe, che in queſta materia poteua- no cadere ſotto arte, & ſotto ſcienza. hò detto, ſot to ſciẽza, & arte. p eſcludere le coſe, che ſono incer- te, & nõ determinate, & che ad ogni momento ſo- gliono variarſi & mutarſi nel celebrare i cõtratti. come ſono i patti eſtrinſeci, & accidentali, non do uuti a la natura, & proprietà di eſſi. i quali ciaſche- dun può volontariamente aggiungiere al contrat to, che celebra. perche queſti tali, per eſſere infi- niti, & incerti, & nõ determinati, nõ poſſono eſſer compreſi ſotto alcuna ſcienza particolare. Ma la cupidità humana è tanta, & tanto è grãde le ſete. che hà ciaſcheduno di cercare ogni ſuo vãtaggio, qñ fà qualche contratto, che quantunq; p la natu tura, & qualità di eſſo nõ habbia facultà, & ragio- ne di guadagnare, ò almeno di tanto guadagnare in detto cõtratto, vãno ritrouãdo, & aggiugnẽdo intorno a eſſo tali cõditioni, & patti, che, quaſi ſtra ſcinãdolo p i capelli, lo fanno venire in vtile, pprio. & in dãno altrui. Di ſimili patti cõtingenti, & acci dentali a' cõtratti trattãmo già vniuerſalmẽte nel principio di queſto trattato, doue ſi poſero due re gole generali da conoſce re, qñ ſiano leciti, ò illeci- ti, lequali in detto luogo potrãno vederſi. Tẽgo io per coſa aſſai certa, anzi ardiſco affermarlo, che chi ſaprà bene la natura, & le proprietà di ciaſchedun contratto conforme a la eſplicatione qui da noi

fatta,

fatta, potrà facilmente risoluersi, & sapere, quando il detto patto accidentalmente aggiunto sia lecito, ò illecito, per fare il contratto, a cui si aggiugne, lecito, ò illecito, mutandolo di vna in vn'altra specie, ò di vna qualità in vn'altra, come nel primo capitolo di quest'opera diffusamente trattammo. Io già fin da principio dissi, che la intentione mia in questo libro era di ridurre la materia de' contratti a scienza, & arte, esplicando distintamente, & con ordine, & chiarezza quel tanto, che i Sommisti ne hanno scritto senza artificio, & ordinè alcuno, quasi tutto in vn monte con molta confusione, & poca chiarezza. Et in questo ci siamo affaticati quanto ne hanno permesse le nostre debili forze. se al lettore mò parerà, ch'io non habbia conseguito il mio intento, perdoni al mio poco sapere, & si appaghi del buon volere, che è stato di aiutare, & fauorire cõ quel piccolo talẽto, che Dio mi hà dato, i miei prossimi, indrizzandogli nei loro maneggi, & negocij, acciò che tutto si faccia rettamente, senza offesa di Dio, & senza danno del prossimo. & doue io hauessi mancato, procuri egli di supplire. Almẽno crederò hauer fatto questo bene di hauere risuegliato, & dato occasione ad altri piu sufficienti di me, acciò che ponghino essi, a dir cosi, il sigillo, & la mano vltima ad vn'opra tanto importante, come è questa. ma se pur gli parerà, ch'io habbia satisfatto a la mia intentione, se ne daranno le debite gratie a quel supremo datore, & fonte di tutti i beni, cõ il cui fauore, & soccorso mi sono affaticato in questo negocio, & si è fatto quanto si è fatto, il qual sia sempre lodato, & benedetto da tutte le sue creatore sempiternamẽte, & senza alcun fine, amen, amen,

LAVS DEO.

BIBLIOTECA NAZ. ROMA VITTORIO EMANUELE
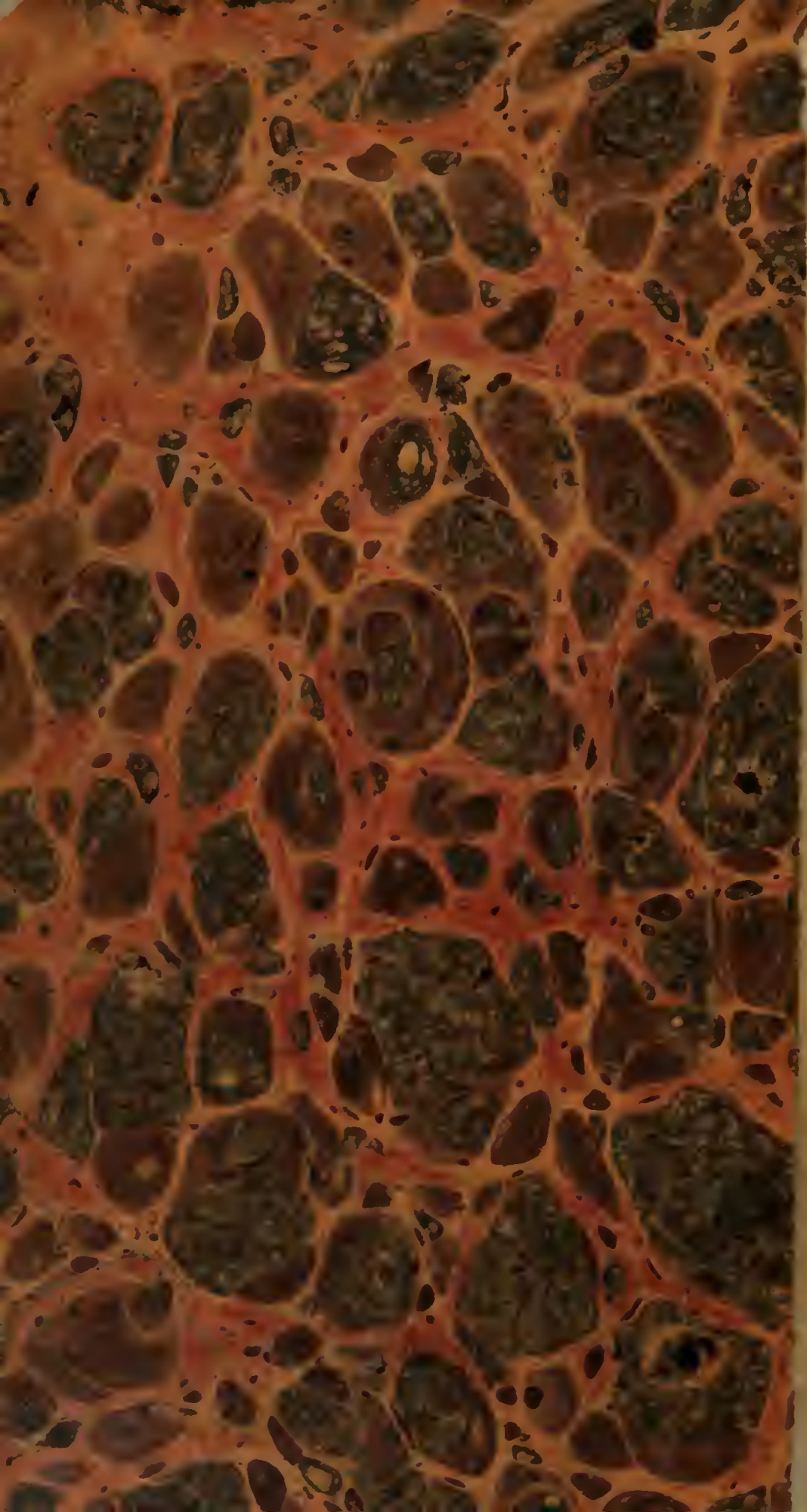
Ex Bibliotheca
majori Coll. Rom.
Societ. Jesu